

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

1 - CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE

La definizione ed identificazione delle zone rurali sono state effettuate attraverso fasi successive utilizzando la metodologia sotto descritta e aggregando le aree individuate nelle 4 categorie previste nell'Accordo di Partenariato:

Aree A – Poli urbani

Aree B – Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Aree C – Aree rurali intermedie

Aree D – Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Metodologia

Le aree rurali e urbane sono state classificate a partire dal parametro della densità di popolazione a livello comunale:

- comune rurale < 150 abitanti/Kmq o superficie agricola e forestale > 66% della superficie territoriale;
- comune urbano > 150 abitanti/Kmq e superficie agricola e forestale < 66% della superficie territoriale.

I capoluoghi di provincia sono stati classificati come “urbani” e inseriti nelle **Aree A**, escludendoli dalle successive elaborazioni ed aggregazioni.

Successivamente i comuni sono stati aggregati a livello provinciale per fascia altimetrica (pianura, collina e montagna) e gli aggregati di comuni sono stati classificati in tre tipologie di area, in relazione al peso percentuale della popolazione residente nei comuni classificati come rurali (<150 abitanti/Kmq) sul totale della popolazione di tali aggregati:

- Aree "rurali" (popolazione dei comuni rurali >50% della popolazione totale dell'aggregato di comuni). I comuni appartenenti alle aree rurali così individuate sono stati inseriti nelle Aree D se comuni di montagna, in area C se comuni di collina, in area A se comuni di pianura, senza ulteriori elaborazioni.
- Aree "relativamente rurali" (popolazione dei comuni rurali compresa tra il 15% e il 50% della popolazione totale dell'aggregato di comuni). I comuni rientranti nelle aree relativamente rurali così individuate e appartenenti alle fasce altimetriche di collina e montagna sono stati inseriti nelle **Aree C**, mentre quelli appartenenti alle fasce altimetriche di pianura sono stati inseriti nelle **Aree B**, senza ulteriori elaborazioni.
- Aree "prevalentemente urbane" (popolazione dei comuni rurali <15% della popolazione totale

dell'aggregato di comuni).

Tra gli aggregati di comuni "prevalentemente urbani" e "relativamente urbani" così individuati, sono stati identificati quelli in cui i comuni aventi una superficie agricola e forestale >66% rappresentano oltre il 50% della popolazione totale dell'aggregato di comuni. Tali aggregati sono stati classificati tutti come "aree rurali urbanizzate" e quelle ricadenti nella fascia altimetrica di pianura sono state inserite nelle **Aree B**, mentre quelle rientranti nella fascia altimetrica di collina e montagna sono state inserite nelle **Area C**.

In FVG non ci sono aggregati di comuni "prevalentemente urbani" nei quali i comuni aventi una superficie agricola e forestale >66% rappresentano meno del 50% della popolazione totale dell'aggregato e quindi le aree urbane (Aree A) comprendono solo i capoluoghi di provincia.

Per la sola applicazione del Leader, si è proceduto, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato e come già avvenuto per la programmazione PSR 2007-2013 limitatamente all'asse 4-Leader, ad avviare un processo di affinamento della classificazione delle aree A, B e C del territorio omogeneo del Carso utilizzando variabili discriminanti fisiche e socioeconomiche peculiari di questa zona, in dettaglio specificate nell'Allegato al PSR "Approfondimento sottozona del Carso". Pertanto le zone del territorio omogeneo del Carso già classificate nelle aree A, B e C vengono individuate quali sottozone codificate con le seguenti lettere:

A1 - Sottozona del Carso

B1 - Sottozona del Carso

C1 - Sottozona del Carso

Per i comuni parzialmente inclusi, tale individuazione ricalca la delimitazione delle zone svantaggiate di montagna di cui alla direttiva 75/273/CEE e, per il Comune di Trieste, la delimitazione effettuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 "Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee" della legge regionale n. 33/2002.

Nella strategia regionale, la definizione delle aree rurali verrà utilizzata come elemento di priorità nel finanziamento delle operazioni proposte, integrata con ulteriori criteri di territorializzazione (Aree Natura 2000, aree naturali protette regionali dove opportuno), nonché nell'ambito della Priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali" e in attuazione delle operazioni previste per lo sviluppo rurale CLLD.

Ciascun intervento programmato indica l'eventuale zonizzazione sia in termini di esclusività, sia in termini di priorità.

Le elaborazioni sono state effettuate utilizzando le seguenti fonti:

- Popolazione comunale 2013 – ISTAT
- Aggregazioni di comuni a livello provinciale per fascia altimetrica (pianura, collina e montagna) - ISTAT
- Superficie agricola – VI° censimento dell'agricoltura (2010)
- Superficie forestale – Cartografia delle superfici forestali ERSAF 2013

Con Legge 182 del 5.12.2017 il Comune di Sappada è stato distaccato dalla Regione Veneto ed aggregato

alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Tale comune era classificato quale comune ricadente in area D “Aree rurali con problemi di sviluppo” del PSR Veneto e rimane nella identica classificazione anche per il PSR della Regione Friuli Venezia Giulia.

2 - CONDIZIONI GENERALI DELLE MISURE A INVESTIMENTO

Le condizioni generali di seguito indicate si applicano alle seguenti misure a investimento 4, 6, 7, 8, 16, 19.

2.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' PER OPERAZIONI REALIZZATE SU BENI IMMOBILI

Per operazioni realizzate su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Sono fatte salve eventuali previsioni specifiche contenute nelle singole schede di misura.

2.2 REQUISITI COMUNI DI AMMISSIBILITA'

Le operazioni devono essere localizzate nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, lo stesso sarà soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1 del reg. (UE) 1305/2013.

Tale valutazione di impatto è effettuata, dove richiesta, conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi.

2.3 ANTICIPAZIONE

I beneficiari possono chiedere il versamento di un anticipo dell'aiuto concesso per l'investimento entro la percentuale del 50% prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013 a condizione che:

- sia stata costituita una garanzia bancaria o una equivalente corrispondente al 100% dell'importo anticipato ai sensi dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- l'operazione finanziata sia stata avviata.

L'anticipo è concedibile a valere sui seguenti tipi di intervento: 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 16.5, 16.7, 19.

Le schede relative ai tipi di intervento specificano eventuali ulteriori condizioni per l'erogazione dell'anticipo..

Le spese sostenute dal beneficiario per garanzie fideiussorie sono ammissibili a finanziamento, fatti salvi i tipi di intervento per i quali il relativo sostegno è concesso in esenzione, nel rispetto delle soglie e delle intensità di aiuto previste da ciascun tipo di intervento.

2.4 STRUMENTI FINANZIARI

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del Programma (Fabbisogno F11), in

particolare nell'ambito nelle Focus Area 2A e 3A. Tale analisi viene confermata anche dal rapporto di valutazione ex ante (VEA) dello strumento finanziario del Fondo di rotazione realizzato nel gennaio 2015, in linea con quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, in alternativa al contributo in conto capitale previsto, con strumenti di ingegneria finanziaria per l'accesso al credito.

In questo senso, la base giuridica di riferimento è costituita dalle disposizioni previste dai regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 480/2014 e n. 964/2014. Il Programma di Sviluppo Rurale ha previsto di mettere a disposizione dei beneficiari forme di supporto anche attraverso strumenti finanziari (Vedasi scheda 1).

Gli strumenti finanziari intervengono complessivamente con i seguenti importi di spesa pubblica suddivisi per Focus Area:

FA 2a - euro 8.700.000,00

FA 3a - euro 7.400.000,00

A queste risorse si aggiungono complessivamente euro 86.600.000,00 di risorse proprie del "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR", quale dotazione aggiuntiva da impiegare in favore dei destinatari finali.

2.4.1 Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento di cui ai tipo di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 4.2.1 possa avvenire, in alternativa al contributo in conto capitale previsto, con strumenti di ingegneria finanziaria per l'accesso al credito attraverso gli interventi 4.1.4 e 4.2.3.

L'analisi di contesto del Programma ha messo in evidenza la necessità di individuare strumenti volti a migliorare l'accesso al credito delle imprese – F11. Ciò emerge, prevalentemente, nell'ambito della Priorità 2, Focus Area 2a alla quale contribuiscono i tipi di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 4.2.1.

Lo strumento che il Programma intende mettere a disposizione, al fine di dare risposta alle esigenze emerse, in linea con quanto stabilito all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b) punto iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013, è costituito dal "Fondo di rotazione" di cui alla L.r. 20 novembre 1982, n. 80 "Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo". Il Fondo di rotazione è quindi il beneficiario degli interventi 4.1.4 e 4.2.3 mentre destinatari finali risultano essere le imprese che ricevono il prestito.

Il Fondo di rotazione in agricoltura prevede l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, vale a dire ad un tasso inferiore a quello di mercato, per il tramite di intermediari finanziari convenzionati.

Il livello dell'aiuto del prestito a tasso agevolato è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato conformemente alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicata in GU C 14 del 19.1.2008 (tenendo conto, quindi della categoria di rating dell'impresa e del livello delle garanzie che supportano il finanziamento), mentre il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto

secondo la medesima Comunicazione.

Il contributo finanziario che il Programma destina al fondo, quindi, costituisce l'ammontare di capitale utilizzato dal fondo stesso per i prestiti alle imprese. Essendo un fondo rotativo, le imprese destinatarie restituiscono integralmente al fondo il prestito ricevuto con rate semestrali.

In attuazione del Fondo le regole di ammissibilità delle misure interessate e le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato devono essere rispettate; il sostegno fornito deve rimanere entro i limiti massimi di spesa e le intensità massime previste dai regolamenti FEASR.

I termini e le condizioni sul contributo finanziario del Programma al fondo, compresi l'individuazione e quantificazione degli indicatori specifici per gli strumenti finanziari, gli obblighi di monitoraggio e di relazioni periodiche, sono contenuti all'interno dell'Accordo di finanziamento tra Autorità di Gestione del Programma e Amministratore del Fondo di rotazione redatto ai sensi dell'articolo 38 e in conformità all'Allegato IV del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.4.2 Fondo multiregionale di garanzia per l'agricoltura e l'agroindustria

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento di cui al tipo di intervento 4.1.3 e 4.2.2 avvenga con strumenti di ingegneria finanziaria per l'accesso al credito (Vedasi Scheda 2).

2.5 LEASING

Il leasing non è ammesso.

2.6 ACQUISTO DI TERRENI E DI BENI IMMOBILI

L'acquisto di terreni non edificati è ammesso:

- ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell'attività del richiedente, ammissibili a finanziamento e facenti parte delle operazioni a valere sulle quali è richiesto l'aiuto. Per il tipo di intervento 6.4.2 è possibile derogare a questa limitazione, qualora l'acquisto sia funzionale e necessario alla realizzazione dell'operazione proposta
- entro il limite del 10%, di cui all'articolo 69, paragrafo 3, lettera b) del reg. (UE) 1303/2013, del costo totale dell'operazione relativa ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici tale limite è aumentato al 15%.

L'acquisto di fabbricati è ammesso se:

- finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo
- finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione
- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente
- il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato
- l'immobile è conforme alla normativa urbanistica o sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione
- l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad

eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime

L'acquisto di fabbricati è ammesso fino a concorrenza del 50 % dei costi ammissibili dell'investimento programmato.

Le schede di misura specificano eventuali ulteriori condizioni o se l'acquisto di terreni e di beni immobili non è ammesso.

2.7 STABILITA' DELLE OPERAZIONI

Ai fini della stabilità e della durata del vincolo di destinazione d'uso delle operazioni ammesse a finanziamento si applica quanto disposto dall'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.8 AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI

Nel caso di beneficiari pubblici, l'affidamento di contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi avverrà nel rispetto delle norme europee in materia di appalti pubblici ed in particolare delle direttive (UE) 2004/18 e 2004/17 e del D.Lgs 163/2006 di recepimento, delle direttive (UE) 2014/23, 2014/24 e 2014/25, una volta recepite nella legislazione nazionale, delle direttive (CEE) 89/665 e 92/13, dei principi generali di aggiudicazione degli appalti pubblici derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni contenute nell'Accordo di Partenariato.

Il rinnovo/estensione di contratti pubblici in essere a seguito di precedenti procedure di aggiudicazioni avverrà nel rispetto ed entro le possibilità previste dalle succitate norme, dalla Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione.

2.9 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Al fine di velocizzare l'attuazione del PSR saranno fissati, in funzione della tipologia di investimento ammesso, i termini entro i quali dovranno essere avviati e conclusi gli investimenti medesimi.

2.10 AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Per l'ammissibilità delle spese si rimanda a quanto stabilito nell'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013.

2.11 CONTRIBUTI IN NATURA

I contributi in natura non sono ammissibili a finanziamento, salvo quanto diversamente specificato nelle schede di misura.

3 - MODALITA' DI ACCESSO AL PROGRAMMA

Le misure e i tipi di intervento che contribuiscono al raggiungimento delle priorità dello sviluppo rurale, anche trasversali, sono numerose e diversificate per cui è necessario, al fine di garantire una significativa ricaduta sul comparto agricolo, agro alimentare e forestale ed evitare la frammentazione e dispersione delle opportunità offerte, individuare una strategia di programmazione e crescita integrata e intelligente in grado di favorire la competitività delle imprese, l'introduzione di tecnologie e processi innovativi nel rispetto di uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

In coerenza con la strategia regionale per lo sviluppo rurale, l'accesso al Programma privilegia gli approcci integrati.

Le modalità si distinguono in Progetti integrati, Progetti di Filiera, Pacchetto giovani, Progetti di innovazione, Progetti di sperimentazione e innovazione, Progetti collettivi agro-climatico-ambientali, Strategie di Sviluppo Locale (SSL) nell'ambito dell'approccio LEADER, Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale e in domande di aiuto individuale, come meglio specificate in **Tabella 8.1**.

Di seguito si dettagliano le modalità di attuazione per i Progetti Integrati (PI), i Progetti di filiera (PF), per il Pacchetto giovani e per le Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale, rimandando alle misure e interventi di riferimento la descrizione delle altre modalità di accesso.

3.1 PROGETTI INTEGRATI - PI

3.1.1 Descrizione e obiettivi

I Progetti integrati sono progetti realizzati da un unico beneficiario che integrano, come programmato, descritto e quantificato nel Piano di sviluppo aziendale, operazioni previste in almeno due misure del Programma, di cui almeno una attuata ai sensi della misura 4, la cui attuazione combinata comporta, come specificato nel Piano, un risultato migliore rispetto all'esecuzione delle operazioni in modo separato.

L'attuazione integrata delle operazioni programmate è finalizzata a migliorare il soddisfacimento delle Focus area, dei fabbisogni e delle priorità trasversali delle misure a valere sulle quali le operazioni sono previste.

In relazione all'Accordo di partenariato i PI sono coerenti e contribuiscono in via prioritaria all'obiettivo tematico 3.

3.1.2 Operazioni ammissibili e aiuto concedibile

Le operazioni ammissibili a finanziamento e la quantificazione dell'aiuto concedibile a valere sui PI sono indicate nelle schede dei tipi di intervento.

3.1.3 Principi per la definizione dei criteri di selezione

Ai fini della formazione delle graduatorie dei PI finanziabili saranno applicati i criteri di selezione previsti nelle schede dei tipi di intervento sommando i relativi punteggi.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale i PI non potranno essere finanziati garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

3.2 PROGETTI DI FILIERA - PF

3.2.1 Descrizione e obiettivi

L'analisi SWOT ha evidenziato la necessità di incoraggiare l'aggregazione delle imprese e la costituzione di

associazioni e organizzazioni per favorire la concentrazione dell'offerta (filiere, cluster, reti), favorire il rapporto tra aziende e ricerca, sostenere l'innovazione di prodotto e di processo e valorizzare le produzioni di qualità in un'ottica di promozione complessiva del territorio regionale (F5 F9 F11).

In coerenza con la strategia regionale per lo sviluppo rurale i fabbisogni evidenziati dalla SWOT saranno soddisfatti, in via prioritaria, tramite l'approccio dei Progetti di filiera (PF).

I PF sono progetti realizzati da un insieme di richiedenti, rappresentanti i vari segmenti di una filiera, anche se non necessariamente beneficiari, che propongono l'attuazione di un insieme coerente e coordinato di PI e individuali, finalizzati a raggiungere obiettivi specifici e settoriali in grado di potenziare, integrare e valorizzare filiere esistenti o nuove filiere per la valorizzazione del comparto agricolo, agro alimentare e forestale e offrire, altresì, occasioni di sviluppo sostenibile del territorio.

I PF sono finalizzati a soddisfare in via prioritaria la FA 3a e a migliorare, tramite la coerenza e l'integrazione dei PI e delle domande individuali che costituiscono il PF, il soddisfacimento delle Focus area, dei fabbisogni e delle priorità trasversali delle misure a valere sulle quali le operazioni sono programmate.

I PF sono coerenti con la Strategia Europa 2020 contribuendo ad una crescita intelligente: tramite il supporto a investimenti innovativi, rafforzando la formazione e l'informazione degli imprenditori e la relazione tra imprese e ricerca; sostenibile: favorendo gli investimenti finalizzati a ridurre le emissioni di CO₂, sostenendo l'introduzione di tecnologie e metodi di produzioni verdi e tutelando l'ambiente; solidale mediante il sostegno a investimenti, anche per l'avvio di attività extra agricole, finalizzati a rivitalizzare lo sviluppo economico territoriale, al mantenimento e alla creazione di nuove opportunità occupazionale oltre a contrastare l'abbandono dei territori montani (aree rurali D).

In relazione all'Accordo di partenariato i PF sono coerenti e contribuiscono in via prioritaria all'obiettivo tematico 3.

Il PF è quindi uno strumento metodologico e operativo che consente di:

- coinvolgere i soggetti componenti la filiera e i soggetti economici nella definizione di obiettivi comuni di sviluppo sostenibile;
- elaborare una strategia comune e condivisa che tramite l'attuazione di un progetto comune consenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- coordinare e integrare le diverse misure e interventi del PSR al fine di concentrare le possibilità e le risorse, aumentandone l'efficacia e l'efficienza e ottenere migliori risultati.

Il potenziamento della produzione, la trasformazione, l'avvio, l'organizzazione e il potenziamento della fase di commercializzazione e promozione del prodotto, anche se svolta da soggetti non beneficiari ma coinvolti nel PF, sono imprescindibili ai fini dell'ammissibilità di qualsiasi PF.

Forme contrattuali che prevedono il conferimento e la fornitura devono essere alla base di qualsiasi intervento da realizzarsi sulle filiere, con l'obiettivo di aumentare la quota di valore aggiunto trasferibile ai produttori primari e per tale motivo saranno fortemente premiati.

La filiera foresta-legno dovrà prevedere la tracciabilità ambientale ovvero la certificazione per la gestione forestale sostenibile e la certificazione di catena di custodia del prodotto legno.

3.2.2 Soggetto capofila, beneficiari e attuazione

Il partenariato del PF è costituito dai soggetti individuati come beneficiari nelle schede di misura. Al PF possono partecipare anche altri soggetti che, pur non essendo beneficiari, sono coinvolti nella fase di commercializzazione del prodotto finale o in altre fasi della filiera, se ciò è necessario e giustificato ai fini dello sviluppo, del potenziamento o della gestione della filiera.

Il capofila, individuato esclusivamente tra i richiedenti l'aiuto a valere sul PSR, è colui che rappresenta i soggetti richiedenti ed è unico responsabile dell'attuazione fisica e finanziaria del PF.

Il capofila è il mandatario di una aggregazione di imprese richiedenti l'aiuto sul PSR, regolarmente costituita al momento di presentazione della domanda di aiuto del PF.

L'aggregazione di imprese può essere:

- temporanea, di durata almeno pari al vincolo di cui all'articolo 71 del reg. (UE) n. 1303/2013
- permanente.

Il capofila presenta la domanda di aiuto e il progetto integrato in nome e per conto delle imprese facenti parte del PF, alla domanda di aiuto del PF sono collegate le domande di PI/individuali presentate dai richiedenti a valere sui tipi di intervento.

I rapporti intercorrenti tra il capofila e i partecipanti sono definiti nell'atto costitutivo dell'aggregazione di imprese o in altro provvedimento nel caso di altre forme societarie già esistenti. In ogni caso, il rapporto tra capofila e partecipanti al PF deve costituire, a tutti gli effetti, un legame contrattuale che individua oltre agli obiettivi e ai risultati che si intendono raggiungere con il PF anche gli impegni e le responsabilità reciproche, nonché nei confronti della Regione almeno fino al termine di scadenza del vincolo di cui all'articolo 71 del reg. (UE) n. 1303/2013.

Il capofila può essere individuato esclusivamente fra i componenti delle seguenti forme di aggregazione:

- associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute
- organizzazioni di produttori riconosciute
- cooperative agricole e loro consorzi non associate ad OP
- consorzi di tutela del prodotto
- altre forme associative, tra attori della filiera, regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di aiuto del PF.

L'aiuto sarà liquidato direttamente ai singoli beneficiari identificati nelle schede di misura del PSR.

3.2.3 Definizione di Filiera

Ai fini dell'attivazione dei PF, per filiera si intende "l'insieme delle attività e degli operatori che, in collaborazione, concorrono alla produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione/promozione di un prodotto (agroalimentare o forestale) partendo, quindi, dalla produzione di base fino alla commercializzazione".

Delle filiere fanno parte anche le filiere no - food, ivi comprese quelle per la produzione di energie rinnovabili (reflui zootecnici e sotto-prodotti delle lavorazioni agricole e agro-industriali) e altre filiere quali

ad esempio canapa, bioplastica, biomateriali, mangimi animali.

Tramite i criteri di selezione saranno sostenute e potenziate, in via prioritaria, le filiere con i seguenti orientamenti:

- biologiche di ogni settore produttivo
- con un forte radicamento e riconoscibilità territoriale indirizzate a prodotti già di qualità o per i quali è già stato avviata o si intende avviare la procedura per il riconoscimento di un marchio di qualità
- collegate alla green economy, all'eco innovazione e alla gestione sostenibile delle foreste
- finalizzate alla costituzione di una organizzazione di produttori ufficialmente riconosciute che siano anche PMI o all'associazione di organizzatori di produttori già esistenti
- finalizzate alla costituzione di una rete o di una associazione o di una organizzazione di produttori di durata superiore al vincolo di destinazione previsto dall'articolo 71 del reg. (UE) n. 1303/2013
- finalizzate alla promozione dell'export o all'internazionalizzazione dei prodotti o all'avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali (ad esempio e-commerce)
- no - food o finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili
- foresta – legno quale tipica tipologia di green economy (prodotti verdi dal bosco).

3.2.4 Operazioni ammissibili e aiuto concedibile

Le operazioni ammissibili a finanziamento e la quantificazione dell'aiuto concedibile a valere sui PF sono indicati nelle schede dei tipi di intervento.

3.2.5 Principi per la definizione dei criteri di selezione

La selezione dei PF avviene tramite:

- una valutazione dei PI e delle eventuali domande individuali (Progetti), di essi facenti parte, mediante l'applicazione dei criteri di selezione previsti dai tipi di intervento a valere sui quali i PI e i Progetti sono stati presentati. I PI e i progetti che non supereranno una soglia minima di punteggio, la medesima delle domande individuali, non saranno ritenuti ammissibili a finanziamento e quindi, esclusi dal PF. A seguito dell'eventuale esclusione di PI o progetti si procederà alla verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF e della capacità del PF di raggiungere gli obiettivi e i risultati fissati:
- una valutazione qualitativa del PF mediante l'applicazione di specifici criteri di selezione.

I punteggi come sopra assegnati valutano qualitativamente il Progetto di Filiera

I PI e i progetti, facenti parte di un PF non finanziato, che hanno ottenuto il punteggio necessario per l'ammissibilità delle operazioni proposte possono essere finanziati individualmente alle condizioni previste come accesso individuale.

I criteri di selezione, applicabili ai fini della formazione delle graduatorie dei PF finanziabili, saranno fissati coniugando l'esigenza di fare fronte ai fabbisogni, alle debolezze e alle necessità di sviluppo delle aree rurali e dei comparti agricolo, agro alimentare e forestale, declinati per settori produttivi maggiormente rappresentativi, come emerse dall'analisi SWOT in coerenza con la strategia regionale per lo sviluppo rurale.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare:

- la coerenza degli obiettivi del PF rispetto agli orientamenti elencati nel capitolo 3.2.3 declinato per settore produttivo
- il grado di coinvolgimento e di rappresentatività delle imprese (contratti di conferimento e fornitura, soggetti coinvolti, tipologia del capofila)

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale i PF non potranno essere finanziati garantirà il livello minimo richiesto al progetto in termini di qualità e capacità di raggiungere gli obiettivi e i risultati previsti.

3.2.7 Individuazione dei PF ammissibili

L'individuazione dei PF ammissibili e finanziabili avviene tramite lo strumento del bando.

L'apertura del bando, se del caso declinato per settori produttivi, consente la presentazione della domanda di PF e dei PI/Progetti.

3.3 PACCHETTO GIOVANI

3.3.1 Descrizione e obiettivi

Il pacchetto giovani costituisce, in via prioritaria, lo strumento di attuazione del PSR finalizzato a supportare i giovani agricoltori, come individuati nella misura 6, nella fase di avvio e organizzazione strutturale, nella formazione professionale e nelle scelte gestionali, orientate alla sostenibilità economica ed ambientale, con l'obiettivo di ridurre i costi, aumentare la produttività, la competitività e l'innovazione oltre che a favorire il ricambio generazionale e la permanenza dei giovani nelle aree rurali, in particolare quelle marginali, con conseguenti ricadute positive in termini di sviluppo economico e aumento dell'occupazione.

Il pacchetto è costituito da una serie di misure, alcune obbligatorie, altre facoltative, coordinate e integrate dal giovane nel piano aziendale allegato alla domanda di aiuto.

Il contenuto del piano aziendale è indicato nella scheda della misura 6, tipo di intervento 6.1.

Pertanto, il pacchetto giovani si configura come una modalità attuativa del programma finalizzata, in via prioritaria, a soddisfare i Focus area 2B e 2A e i fabbisogni principali F8 e F5.

A seguito della esecuzione dell'attuazione prioritaria mediante l'approccio a "pacchetto" il tipo di intervento 6.1 potrà essere attivato anche come approccio individuale.

3.3.2 Misure previste

Le misure previste per l'attuazione del pacchetto sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici.

Il bando indica il carattere obbligatorio o facoltativo delle misure attivabili. Il pacchetto deve prevedere l'accesso alla misura 6, tipo di intervento 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" e ad almeno un'altra misura obbligatoria. Il giovane potrà altresì accedere ad altre misure facoltative tra quelle previste.

L'approvazione e l'ammissibilità a finanziamento del pacchetto avviene in base alle disposizioni e ai criteri

indicati nel bando e nelle singole schede di misura.

L'ammissione a finanziamento del pacchetto comporta l'ammissione a finanziamento di tutte le misure ammissibili contenute nel piano aziendale.

3.3.5 Individuazione Pacchetti giovani e criteri di selezione

L'individuazione dei Pacchetti giovani ammissibili e finanziabili avviene tramite lo strumento del bando.

L'apertura del bando consente la presentazione da parte del giovane al primo insediamento della domanda di aiuto a valere sulla tipologia di intervento 6.1 e alle tipologie di intervento previste per la realizzazione del Piano aziendale.

Il bando specifica, altresì, gli elementi necessari che il Pacchetto deve possedere ai fini della valutazione di ammissibilità nonché la soglia minima di punteggio, derivante dall'applicazione dei criteri di selezione al di sotto della quale i "Pacchetti" non saranno ritenuti ammissibili.

I "Pacchetti" valutati positivamente verranno inseriti in una graduatoria derivante dall'applicazione dei punteggi dei criteri di selezione come fissati dai tipi di intervento.

Il finanziamento del "Pacchetto" comporta il finanziamento di tutte le domande di aiuto ad esso collegate e ritenute ammissibili.

3.4 STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

La Regione intende favorire su tutto il suo territorio l'attivazione di politiche di sviluppo territoriale, coerentemente con l'impostazione della nuova programmazione comunitaria.

Nelle aree più marginali e che presentano maggiori problematiche (zone montane e zona omogenea del Carso) si prevede che queste politiche possano essere attuate dai GAL tramite l'approccio LEADER. Nella rimanente parte del territorio rurale regionale, al quale vengono riconosciuti determinati valori di cui è portatore, da preservare e valorizzare, si vuole favorire il coinvolgimento delle organizzazioni e delle comunità locali nell'esercitare nuove forme di governance per contrastare alcune tendenze negative (come gli squilibri all'interno della regione e la marginalizzazione della regione stessa) e rafforzare la coesione territoriale attraverso nuove forme di cooperazione.

A tal fine l'intervento sostiene, nei territori rurali non interessati dal LEADER di cui alla misura 19, la predisposizione di strategie di sviluppo locale, ad opera di partenariati misti pubblico-privati e la loro attuazione, con riferimento ad un determinato ambito territoriale sub-regionale e con l'obiettivo di fornire adeguate risposte a bisogni multisettoriali espressi a livello locale.

I partenariati, che con specifico atto definiscono ruoli, impegni, modalità organizzative e di partecipazione di tutti gli attori coinvolti, propongono delle strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale che rispondono ad obiettivi condivisi dal partenariato e frutto di un processo partecipativo, tale da ricadere nel più ampio concetto di sviluppo locale.

Le strategie promosse saranno mirate a contribuire a una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, mutuando alcune logiche di integrazione e di partecipazione del metodo LEADER, e dovranno

fornire risposte ai fabbisogni espressi dal territorio interessato. Dovranno essere coerenti e di qualità, orientate ad uno sviluppo realmente integrato e sostenibile, improntate all'innovazione e realizzate attraverso iniziative che, nella loro logica di intervento, dovranno dimostrarsi capaci di creare valore aggiunto, altrimenti non raggiungibile attraverso altri approcci convenzionali.

Le strategie di cooperazione saranno definite rispetto a dei tematismi confacenti all'esigenza di coniugare diversi aspetti del sistema rurale regionale: la fragilità socio economica, le potenzialità connesse alle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali, le funzioni turistiche, ricreative e sociali, la custodia del patrimonio di usi e costumi del mondo rurale, la matrice produttiva nel campo agro-forestale e in altri settori sinergici, quali il turismo tematico, i servizi di ricettività e l'accoglienza, le infrastrutture pubbliche e il problema di consumo del suolo. Gli indirizzi per l'individuazione dei tematismi, utilizzabili anche in forma concorrente, sono individuati nella misura 16, tipo di intervento 16.7 "strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale", al quale si rimanda per gli aspetti specifici.

4 - CONDIZIONALITA'

L'art. 93 e l'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 disciplina le regole di condizionalità che incidono direttamente sull'attuazione di varie misure, sotto misure, interventi ed operazioni previste dallo sviluppo rurale a decorrere dal 2015.

Tali norme vengono definite a livello nazionale dal Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015 e recepite annualmente dalla regione con uno specifico provvedimento e definiscono le norme che vanno rispettate per non incorrere in sanzioni ed esclusioni dai regimi di aiuto comunitari e l'elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Gli elementi di riferimento pertinenti (baseline) rappresentano il livello di base per la determinazione dei premi delle misure a superficie. Nella determinazione del calcolo dei pagamenti delle misure di sviluppo rurale viene garantita l'esclusione del doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente "greening", delle pratiche equivalenti e delle Aree di interesse ecologico "EFA" di cui rispettivamente agli articoli 43 e 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

TABELLA 1 - MODALITÀ DI ACCESSO AL PROGRAMMA			
COME	CHI	DOVE	PERCHÉ
Progetti integrati (PI)	Singoli richiedenti	Tutto il territorio regionale	Offrire risposte adeguate rispetto a bisogni puntuali
Progetti di filiera (PF)	Partenariato di soggetti privati del comparto agricolo-forestale e agroalimentare	Tutto il territorio regionale	Rafforzare la competitività e aumentare il valore aggiunto del settore
Pacchetto GIOVANI	Soggetti privati del comparto agricolo-forestale e agroalimentare	Tutto il territorio regionale	Favorire un ricambio generazionale solido e sostenibile
Progetti di innovazione	Gruppi Operativi PEI (comprendono il settore della ricerca e quello della conoscenza)	Tutto il territorio regionale	Creare connessione tra il sistema agro-forestale e la ricerca, per risolvere problematiche o sviluppare opportunità mediante l'innovazione
Progetti di sperimentazione e innovazione	Poli o reti di imprese	Tutto il territorio regionale	Rafforzare e migliorare lo sviluppo di innovazione aziendale e l'integrazione in filiera
Progetti collettivi agro-climatico-ambientali	Partenariato pubblico-privato (PPP)	Tutto il territorio regionale	Ottenere benefici ambientali e climatici più incisivi e coerenti
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) nell'ambito dell'approccio LEADER	Gruppi di Azione Locale (GAL)	Area montana e zona omogenea del Carso	Rafforzare la <u>governance</u> locale nelle aree più marginali e con maggiori problematiche
Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale	Partenariato pubblico-privato (PPP)	Aree rurali non interessate da approccio LEADER	Valorizzare il territorio rurale e le sue risorse in un'ottica multisettoriale volta a creare nuovo valore per il sistema agro-forestale regionale
Domande di aiuto individuali su determinate misure	Singoli richiedenti	Tutto il territorio regionale	Offrire risposte adeguate rispetto a bisogni puntuali

Tabella 1

2.4 STRUMENTI FINANZIARI – Scheda 1

L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:

- maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;
- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato;
- affrancamento dalla cultura della "dipendenza dalle sovvenzioni".

La Regione ha provveduto a realizzare una valutazione ex ante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento al Fondo di Rotazione Regionale per gli investimenti in agricoltura ex LR n. 80/82 e s.m.i.

Le risultanze dell'analisi ex ante hanno portato alle seguenti conclusioni:

- le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte aversione al rischio da parte degli intermediari finanziari;
- le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a sostenere gli investimenti senza forti garanzie collaterali e di imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata;
- l'obiettivo di massimizzare la "leva" finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende prioritario l'obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una eventuale remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;
- la natura ancora sperimentale di forme di supporto da parte del PSR attraverso strumenti finanziari ha portato alla individuazione delle seguenti misure da supportare anche attraverso uno strumento finanziario di garanzia: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli";

Le risultanze di questa analisi giustificano il ricorso allo strumento del Fondo di Rotazione regionale e al Fondo Multiregionale di garanzia per l'agricoltura e l'agroindustria offerto dal FEI.

2.4 STRUMENTI FINANZIARI – Scheda 2

Il Programma contribuirà, in particolare, al fondo di garanzia “uncapped” gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite (“cap”) per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Il Fondo di Garanzia garantisce:

- un aumento delle risorse disponibili attraverso l’effetto “leva” (prevista almeno pari a 4) e la mobilitazione di finanza privata per aumentare l’impatto dei programmi;
- una migliore qualità dei progetti finanziati, che devono essere in grado di produrre cash-flow positivi e superare una valutazione di tipo bancario;
- una maggiore propensione al sostegno agli investimenti da parte degli Intermediari Finanziari in forza della garanzia “uncapped” o verticale, senza limite di portafoglio.


Le caratteristiche del Fondo di garanzia “uncapped” sono le seguenti:

- il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell’articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell’articolo 38 (4) b.i.
- le misure nell’ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende” e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”
- il Fondo di garanzia supporterà, nell’ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati secondo le disposizioni previste dai tipi di operazione 4.1.3 e 4.2.2.
- il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) no. 1303/2013 all’articolo 65.
- l’ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell’ambito di un accordo di finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il FEI.
- i costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche con riferimento alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all’articolo 44 (1) b.
- in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione da parte dell’Autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall’Autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell’articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.
- le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall’intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte.
- i beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell’ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate.

2.4 STRUMENTI FINANZIARI – Scheda 2 (segue)

- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza di altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte dell'Autorità di gestione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime *de minimis*, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. In questo caso il prestito garantito potrà essere erogato soltanto a condizione che l'intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito, sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito (che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da parte del percettore del prestito all'intermediario finanziario), rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporterebbe alcun obbligo di estinzione/e restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.
- L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.
- L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta. Questi indicatori saranno integrati dall'Autorità di Gestione con quelli previsti dal quadro comune di monitoraggio e valutazione di cui al Reg. (UE) 808/2014.

Paragrafo 2.4_Scheda 2b



Aree rurali del Friuli Venezia Giulia

A - AREE URBANE E PERIURBANE

Comune di
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine

B - AREE RURALI AD AGRICOLTURA INTENSIVA E SPECIALIZZATA

Comuni in Provincia di Gorizia	Comuni in Provincia di Pordenone	Comuni in Provincia di Udine		
Capriva del Friuli	Azzano Decimo	Aiello del Friuli	Marano Lagunare	San Vito al Torre
Comons	Brugnera	Aquileia	Martignacco	San Vito di Fagagna
Doberdò del Lago	Casarsa della Delizia	Bagnaria Arsa	Mereto di Tomba	Santa Maria la Longa
Dolegna del Collio	Chions	Basiliano	Moimacco	Sedegliano
Farra d'Isonzo	Cordenons	Bertiolo	Mortegliano	Talmassons
Fogliano Redipuglia	Cordovado	Bicinicco	Muzzana del Turignano	Tavagnacco
Gradisca d'Isonzo	Fiume Veneto	Buttrio	Palazzolo dello Stella	Terzo d'Aquileia
Grado	Fontanafredda	Camino al Tagliamento	Palmanova	Torviscosa
Mariano del Friuli	Morsano al Tagliamento	Campoformido	Pasian di Prato	Trivignano Udinese
Medea	Pasiano di Pordenone	Campolongo Tapogliano	Pavia di Udine	Varmo
Monfalcone	Porcia	Carlino	Pocenia	Visco
Moraro	Prata di Pordenone	Castigns di Strada	Porpetto	
Mossa	Pravissdomini	Cervignano del Friuli	Povoletto	
Romans d'Isonzo	Roveredo in Piano	Chiopris-Viscone	Pozzuolo del Friuli	
Ronchi del Legionari	Sacile	Codroipo	Pradamano	
Sagrado	San Giorgio della Richinvelda	Coseano	Precenico	
San Canzian d'Isonzo	San Martino al Tagliamento	Dignano	Premariacco	
San Lorenzo Isonzino	San Quirino	Fiumicello Villa Vicentina	Reana del Roiale	
San Pier d'Isonzo	San Vito al Tagliamento	Flaibano	Remanzacco	
Staranzano	Sesto al Reghena	Gonars	Rivignano Teor	
Turriaco	Spiilimbergo	Latisana	Ronchis	
Villesse	Valvasone Arzene	Lestizza	Ruda	
	Vivaro	Lignano Sabbiadoro	San Giorgio di Nogaro	
	Zoppola	Manzano	San Giovanni al Natisone	

C - AREE RURALI INTERMEDIE

Comuni in Provincia di Gorizia	Comuni in Provincia di Pordenone	Comuni in Provincia di Udine
San Floriano del Collio	Arba	Artegna
Savogna d'Isonzo	Aviano	Attimis
	Budoia	Buia
	Caneva	Cassacco
	Castelnovo del Friuli	Cividale del Friuli
	Cavasso Nuovo	Civildale di Monte Albano
	Fanna	Colloredo di Rosazzo
	Maniago	Corno di Rosazzo
	Meduno	Faedis
	Montereale Valcellina	Fagagna
	Pinzano al Tagliamento	Gemona del Friuli
	Polcenigo	Magnano in Riviera
	Sequals	Majano
	Travesio	Montenars
	Vajont	Moruzzo
		Nimis
		Osoppo
		Pagnacco
		Prepotto
		Ragogna
		Rive d'Arcano
		San Daniele del Friuli
		San Pietro al Natisone
		Tarcento
		Torreano
		Treppo Grande
		Tricesimo

D - AREE RURALI CON PROBLEMI DI SVILUPPO

Comuni in Provincia di Pordenone	Comuni in Provincia di Udine		
Andreis	Amaro	Moggio Udinese	Sutrio
Barcis	Ampezzo	Ovaro	Taijana
Cimolais	Arta Terme	Paluzza	Tarvisio
Claui	Bordano	Paularo	Tolmezzo
Clauzetto	Cavazzo Carnico	Pontebba	Trasaghis
Erto e Casso	Cercivento	Prato Carnico	Treppo Ligosullo
Frisanco	Chiusaforte	Preone	Venezze
Tramonti di Sopra	Comeglians	Puffero	Verzegnis
Tramonti di Sotto	Dogna	Ravaschetto	Villa Santina
Vito d'Asio	Drenchia	Raveo	Zuglio
	Enemonzo	Resia	
	Forgaria nel Friuli	Resiutta	
	Forni Avoltri	Rigolato	
	Forni di Sopra	San Leonardo	
	Forni di Sotto	Sappada	
	Grimacco	Sauris	
	Lauco	Savogna	
	Lusevera	Socchieve	
	Malborghetto-Valbruna	Stregna	

Elenco comuni per Area

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 14;

Regolamento delegato (UE) n.807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

In base a quanto emerso dall'analisi SWOT, in FVG è presente un basso livello di specializzazione, solo il 4,3% dei capi azienda ha conseguito un diploma con indirizzo agrario e l'1,7 % possiede una laurea ad indirizzo agrario e un ridotto accesso alla formazione: solo il 2% dei capi azienda ha partecipato a corsi di formazione tecnica e professionale evidenziando una scarsa conoscenza da parte degli imprenditori agricoli delle tematiche in materia di biodiversità, paesaggio, FER, gestione delle risorse acqua, effluenti, suolo e dei cambiamenti climatici; si evidenzia, inoltre la mancanza di un sistema di qualificazione e riconoscimento della professionalità degli addetti al settore forestale.

Ne consegue la necessità di rafforzare la qualificazione e le competenze professionali del settore ponendo a disposizione degli stessi adeguati strumenti di formazione e di informazione, che favoriscano il legame tra agricoltura e ricerca e potenzino l'efficacia del sistema di formazione professionale regionale.

Pertanto, nel quadro di azioni poste in essere per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia, l'istruzione e la formazione professionale, intesa come promozione della conoscenza tecnica, economica, gestionale, ambientale e anche scientifica, rappresenta un'azione imprescindibile per favorire la crescita economica e lo sviluppo delle aree rurali regionali, per aumentare la sostenibilità, la competitività e le prestazioni ambientali delle aziende agricole e forestali nonché per la valorizzazione del capitale umano, la coesione sociale e la formazione di una generazione di imprenditori e lavoratori che persegue una crescita economica

sostenibile.

La misura, trasversale al programma, è sinergica e complementare con la misura 2 “Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alle aziende agricole” ed è articolata in due tipi di intervento:

- 1.1 - Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;
- 1.2 - Sostegno per azioni di informazione e di dimostrazione.

La misura, tramite i tipi di intervento in cui è articolata contribuisce, in via prioritaria, a soddisfare i seguenti fabbisogni:

F01 - Accrescere la formazione degli imprenditori e della manodopera agricola e forestale per l'acquisizione di competenze adeguate

F02 - Promuovere processi di cooperazione tra operatori e sistema della ricerca per migliorare la diffusione dell'innovazione, anche creando sinergie con il programma di ricerca Horizon 2020.

La misura contribuisce in via diretta a perseguire le seguenti focus area:

FA 1A: favorendo e migliorando, tramite l'intervento 1.2, lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle informazioni tra i vari soggetti operanti nelle aree rurali stimolando, di conseguenza, l'innovazione, la cooperazione tra di essi sviluppando adeguate capacità imprenditoriali;

FA 1C: accrescendo, tramite l'intervento 1.1, le conoscenze e le capacità del potenziale umano degli addetti dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, delle PMI operanti nelle zone rurali e dei gestori del territorio nei tematismi, specifici e trasversali, che rilevano particolare importanza per lo sviluppo dei comparti produttivi di appartenenza e delle aree rurali.

La misura contribuisce, in via indiretta, a perseguire le seguenti FA:

FA 2A: favorendo la formazione degli imprenditori tramite la partecipazione a corsi di formazione professionale (1.1) o ad attività dimostrative (1.2) inerenti alla gestione tecnica, strategica ed economica delle aziende, il marketing, nuove forme organizzative finalizzate a favorire modelli di sviluppo che concorrono sia a migliorare la competitività e la redditività delle aziende agricole sia a promuovere uno sviluppo sostenibile delle attività aziendali.

FA 2B: favorendo la formazione dei giovani agricoltori attraverso la partecipazione a corsi di formazione professionale(1.1), ad attività dimostrative (1.2) e ad azioni di coaching inerenti alla gestione tecnica, economica, strategica e il marketing al fine di acquisire capacità manageriali e favorire la propensione all'innovazione.

FA 3A: sostenendo oltre alla formazione (1.1) anche azioni di trasferimento delle conoscenze, competenze e pratiche innovative – best practice (1.2), in particolare nel campo dei regimi di qualità, al fine di promuovere l'organizzazione e l'integrazione tra i soggetti facenti parte delle filiere agroalimentare e forestale.

FA 3B: sostenendo azioni di trasferimento (1.2) delle pertinenti conoscenze, competenze e pratiche innovative.

FA 4A: attivando azioni di formazione (1.1), azioni per il trasferimento della conoscenza e azioni di informazione (1.2) in materia di conservazione della biodiversità, con particolare riferimento a quella agraria e forestale, e di conoscenza delle norme di gestione, conservazione e tutela delle aree Natura 2000 e delle aree naturali protette nonché delle potenzialità che queste aree possono rappresentare per lo sviluppo delle aree rurali.

FA 4B: attivando iniziative di formazione (1.1) e di informazione (1.2) per gli imprenditori agricoli e forestali finalizzate ad una razionalizzazione della gestione delle risorse idriche sia a livello aziendale che infrastrutturale e alla diffusione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle acque dall'inquinamento.

FA 4C: attivando iniziative di trasferimento, formazione (1.1) e informazione (1.2) verso le imprese agricole e forestali per favorire nei diversi contesti la diffusione di pratiche e sistemi colturali per la tutela della fertilità del suolo e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

FA 5A : attivando iniziative di trasferimento di innovazione, formazione (1.1) e informazione (1.2) per favorire il risparmio idrico anche in relazione alle esigenze idriche delle colture.

FA 5B: tramite l'attivazione di iniziative di trasferimento di innovazione, formazione (1.1) e informazione, divulgazione (1.2) finalizzate a rendere maggiormente efficiente l'uso dell'energia nel settore agricolo e agro alimentare;

FA 5C: attivando iniziative formative (1.1) per la qualificazione del capitale umano operante nei settori agro-forestali, al fine di rendere più efficiente l'approvvigionamento e l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili.

FA 5D: attivando iniziative formative (1.1) e di informazione e divulgazione (1.2) per la qualificazione del capitale umano e per favorire la diffusione di metodi e pratiche finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca in atmosfera;

FA 5E: attivando adeguati interventi per rendere disponibili, agli operatori del settore agroforestale, conoscenze e strumenti innovativi (1.2) di supporto che favoriscano l'adozione di strategie finalizzate al sequestro di carbonio nei suoli agrari e forestali e nei sistemi vegetazionali;

La misura ha effetti secondari anche sulle Focus Area 6A e 6B mediante l'attivazione di interventi formativi (1.1) e di informazione (1.2) che favoriscano la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo delle zone rurali.

La misura, tramite l'attività di formazione e informazione/divulgazione prevista, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

Innovazione: attraverso i tipi di intervento in cui è articolata svolge un rilevante ruolo orizzontale per una efficace attuazione della politica di sviluppo rurale, supportando la crescita economica, lo sviluppo di adeguate capacità imprenditoriali e il rafforzamento dei legami tra i settori produttivi e la ricerca, con conseguente accrescimento della propensione all'innovazione da parte del tessuto imprenditoriale locale.

Ambiente: attraverso i tipi di intervento in cui è articolata svolge un ruolo importante per il miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e prodotti fitosanitari), per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la riduzione delle emissioni di gas serra ed al sequestro di carbonio, per il miglioramento del

rendimento energetico delle produzioni e per l'introduzione di tecnologie e metodi di produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso residui e scarti del processo produttivo. La misura contribuisce in particolare al miglioramento della conoscenza, della gestione e dell'uso del territorio ai fini della tutela della biodiversità, delle aree Natura 2000, delle aree naturali protette e del paesaggio.

Clima: mediante il supporto per l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali.

La misura è coerente con la Strategia "Europa 2020" e contribuiscono a una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

Relativamente alla crescita intelligente si intende promuovere, nelle aree rurali, la conoscenza e l'innovazione migliorando la qualità dell'istruzione, potenziando la ricerca e il trasferimento della conoscenza utilizzando in modo ottimale le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le idee innovative e il trasferimento della conoscenza favoriranno l'avvio di una economia sostenibile cioè a basse emissioni di CO₂, più competitiva, capace di sfruttare le risorse in modo efficiente e sostenibile e di migliorare e tutelare l'ambiente.

L'avvio di una economia sostenibile consentirà, altresì, di rafforzare la partecipazione delle persone mediante livelli di occupazione elevati, investire nelle competenze, combattere la povertà e modernizzare i mercati del lavoro, i metodi di formazione e i sistemi di protezione sociale per aiutare i cittadini a prepararsi ai cambiamenti e a gestirli e costruire una società coesa.

In relazione all'Accordo di Partenariato la misura è coerente con l'obiettivo tematico n.10: "Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente", e il risultato atteso n.10.4: "accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo, attraverso il sostegno a percorsi formativi connessi alle domande delle imprese e/o alle analisi dei fabbisogni professionali e formativi, al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori regionali o nazionale, il miglioramento delle qualità del sistema di istruzione e formazione in linea con le raccomandazioni europee".

La misura contribuisce a favorire la transizione verso la nuova PAC e il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione FEASR per il periodo 2023-2027.

In particolare tramite la formazione degli operatori la misura favorisce una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale delle aree rurali, anche in coerenza con gli obiettivi degli impegni ambientali e climatici dell'Unione e con i principi del Green Deal europeo.

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 1.1 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento prevede l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale tarati in funzione delle specifiche esigenze tecniche, scientifiche, strategiche e gestionali degli operatori coinvolti nelle attività agricole, agro alimentari e forestali, nonché dei giovani che intendano insediarsi per la prima volta in una impresa agricola. Il fine è quello di favorire l'acquisizione di conoscenze tecniche, gestionali, ambientali, in particolare per le imprese operanti all'interno o ai margini delle aree Natura 2000, e l'introduzione di processi innovativi e sostenibili attraverso interventi sia di carattere collettivo che individuale con diversi gradi di approfondimento e con contenuti specialistici calibrati in base al settore produttivo di appartenenza, alla preparazione dei partecipanti utilizzando diverse modalità e strumenti di attuazione.

Obiettivo dell'intervento è migliorare il livello di competenza professionale del comparto e favorire l'apprendimento continuo per rendere maggiormente efficiente la gestione aziendale, aumentare la sostenibilità, la competitività e le prestazioni ambientali valorizzando il capitale umano e favorendo la crescita economica e lo sviluppo delle aree rurali.

Il tipo di intervento è, pertanto, finalizzato a soddisfare, in via prioritaria i seguenti fabbisogni come evidenziati dall'analisi SWOT:

F01 - accrescere la formazione degli imprenditori per l'acquisizione di competenze adeguate e il fabbisogno.

Il tipo di intervento contribuisce, in via diretta, a soddisfare il FA 1c accrescendo le conoscenze e le capacità del potenziale umano degli addetti dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, delle PMI operanti nelle zone rurali e dei gestori del territorio nei tematismi, specifici e trasversali, che rilevano particolare importanza per lo sviluppo dei comparti produttivi di appartenenza e delle aree rurali.

Il tipo di intervento contribuisce, in via indiretta, a perseguire le FA 2a,2b, 3a, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a e 6b.

A valere sul tipo di intervento sono ammissibili a finanziamento le seguenti operazioni :

- corsi collettivi per la formazione o l'aggiornamento contraddistinti dallo svolgimento di attività in aula, integrate, se del caso, da visite sul campo. Le attività formative potranno essere anche attuate attraverso sperimentazioni che prevedano il ricorso alla modalità e – learning. incontri seminari, forum di discussione, anche online, tematici di carattere formativo
- percorsi di coaching legati a bisogni espressi a livello di singola azienda agricola.

I percorsi di coaching saranno rivolti, in via prioritaria, alle imprese costituite da giovani al primo insediamento e alle imprese che accedono al programma mediante la partecipazione ai PF o a progetti di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli interventi volti a soddisfare fabbisogni specifici e condivisi all'interno di una compagine partenariale di progetto (misura 16) o di filiera (PF) dovranno essere specificatamente indicati nei relativi piani d'investimento.

Il finanziamento delle attività formative avviene a seguito dell'emanazione di specifico avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali.

Le iniziative di formazione selezionate nell'ambito dell'avviso pubblico richiamato sono inserite, a cura dell'Amministrazione regionale, in un apposito catalogo pubblico disponibile anche on-line denominato "Catalogo formativo dello sviluppo rurale" organizzato con riferimento ad aree specifiche quali i destinatari ed i comparti agricolo, agro alimentare e forestale.

Al fine di rendere maggiormente efficaci le azioni di formazione, la partecipazione alle stesse è prevista in forma obbligatoria, alternativa all'utilizzo dei servizi di consulenza di cui alla misura 2, da parte dei beneficiari dei Progetti integrati, dei Progetti di filiera e dei pacchetti giovani descritti nelle condizioni generali al Capitolo 8.1.

In considerazione dell'importanza e della trasversalità dell'obiettivo di migliorare il livello di competenza professionale del comparto e favorire l'apprendimento continuo per rendere maggiormente efficiente la gestione aziendale, aumentare la sostenibilità, la competitività e le prestazioni ambientali valorizzando il capitale umano e favorendo la crescita economica e lo sviluppo delle aree rurali, l'attività del tipo di intervento proseguirà anche nel periodo di transizione, tenendo anche conto degli impatti derivanti dalla pandemia e riguardando gli obiettivi della nuova PAC.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto a rimborso di costi di parte corrente sostenuti, mediante utilizzo dei Costi standard come indicato alla sezione 8.2.1.3.1.5.

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del consiglio.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi 622 e 624.

Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPRReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011;

Documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive modifiche e integrazioni;

Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Documento concernente "Tabelle standard di costi unitari per la realizzazione di operazioni formative

finanziate dal FSE, articolo 11, par. 3, lett. b9, punto iii) del regolamento (CE) n.1081/2006 come modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n.396/2009" approvato con deliberazione n.2461 del 2 dicembre 2010.

Documento concernente “Costi unitari fissi – CUF – calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamento (CE) n. 396/2009” approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 514 del 29 marzo 2012 come integrato con deliberazione n.777 del 18 aprile 2013.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Beneficiari

Soggetti pubblici o privati aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale e l'assenza dello scopo di lucro, anche in forma associata;

Destinatari finali

I destinatari dell'attività di formazione sono:

- i dipendenti, i titolari, i legali rappresentanti e i soci di imprese operanti nel settore agricolo o forestale o delle PMI operanti nel settore agro alimentare che siano potenzialmente eligibili quali beneficiari del PSR;
- i proprietari di terreni agricoli e forestali situati in Friuli Venezia Giulia;
- i gestori di aree forestali situate in Friuli Venezia Giulia;
- altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo della gestione delle aree rurali che siano potenzialmente eligibili quali beneficiari del PSR.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

La gestione finanziaria delle attività formative avviene con l'applicazione delle opzioni di semplificazione previste dalla normativa comunitaria (regolamento (UE) n. 1303/2013 e regolamento (UE) n. 1304/2013). In particolare trovano applicazione le “Tabelle standard di costi unitari per la realizzazione di operazioni formative finanziate dal FSE, articolo 11, par. 3, lett. b9, punto iii) del regolamento (CE) n.1081/2006 come modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n.396/2009" approvate con deliberazione n.2461 del 2 dicembre 2010 e i “Costi unitari fissi – CUF – calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. regolamento (CE) n. 396/2009” approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 514 del 29 marzo 2012, come integrati con deliberazione n.777 del 18 aprile 2013.

I Costi standard (Costi Unitari Fissi-CUF) applicabili tengono conto dei seguenti costi ammissibili:

- a. costi di preparazione, organizzazione, coordinamento e realizzazione delle azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;
- b. costi inerenti alla diffusione dei risultati;
- c. spese di direzione, di gestione, di controllo e generali connesse allo svolgimento delle azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.

Nel periodo di prolungamento di due anni dell'attività di gestione del Catalogo formativo, saranno applicate le Unità di costo standard approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 6 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, nello specifico l'UCS 1 "Formazione" per quanto riguarda i corsi collettivi e l'UCS 7 "Formazione permanente con modalità individuali" per quanto riguarda i corsi individuali.

Per l'attività formativa a distanza è applicata la relativa Unità di costo standard approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 678 dell'8 maggio 2020 che integra la DGR n. 347 del 6 marzo 2020, nello specifico l'UCS 50 "Formazione a distanza".

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Richiedenti:

I soggetti prestatori dei servizi di cui alla presente sottomisura devono possedere i seguenti requisiti:

- l'atto costitutivo o lo statuto sono redatti in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o registrata;
- l'atto costitutivo o lo statuto specificano l'assenza dello scopo di lucro;
- hanno tra i propri fini statutari la formazione professionale;
- presentano affidabilità economico-finanziaria e patrimonio non negativo valutati sulla base dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi. Per i soggetti la cui recente costituzione non consente loro di avere due esercizi conclusi devono presentare un piano programmatico che relazioni sulle attività intraprese o da intraprendere corredato da previsioni economico-finanziarie e, ove esistente, dall'unico bilancio chiuso;
- dispongono di capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni ovvero devono garantire:
 - la disponibilità di strutture, arredi e attrezzature, ubicate nel territorio della Regione, adeguate in rapporto all'attività proposta e finanziata e non vincolate ad attività diverse dalla formazione professionale;
 - per ciascuna sede operativa in cui svolgere l'attività di formazione, il beneficiario deve avere la disponibilità di un insieme di risorse umane in grado di garantire, in modo continuativo il presidio dei processi organizzativi, amministrativi e di erogazione dei servizi;
 - presenza di modalità strutturate per :
- analisi dei fabbisogni formativi;

- progettazione degli interventi;
- monitoraggio e valutazione ;
- gestione del sistema informativo.

Al fine di garantire ai destinatari dei servizi un adeguato livello di offerta formativa, sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza e perseguire le finalità pubbliche di sviluppo delle risorse umane , successivamente all'ammissione a finanziamento dell'offerta formativa è richiesto l'accreditamento. L'accreditamento è finalizzato a verificare che i beneficiari siano in possesso dei requisiti di ammissibilità e delle capacità richieste in termini di qualifiche e formazione regolare del personale come dichiarati in sede di partecipazione all'avviso pubblico.

Ai fini dell'accreditamento, oltre ai requisiti indicati è altresì richiesto ai beneficiari, se non già in possesso ed entro i 18 mesi successivi:

- il possesso della certificazione del Sistema di gestione della qualità in base alla norme UNI EN ISO 9001:2000;
- di avere maturato, per macro tipologia di formazione per la quali è richiesto l'accreditamento, di almeno un congruo numero di ore di attività formativa;
- la disponibilità di un sistema di relazioni strutturate con gli attori del sistema locale;
- il rispetto di requisiti di risultato in termini di efficacia, efficienza e gradimento.

Nel caso di associazioni alla domanda è allegata una manifestazione di volontà a costituirsi in ATI, con l'indicazione del soggetto capofila. Le associazioni devono essere formalmente costituite prima dell'avvio delle attività formative.

Operazioni

L'offerta formativa è svolta in Friuli Venezia Giulia.

Le iniziative di formazione e di acquisizione delle competenze dovranno riguardare le tematiche richiamate dal programma con riferimento:

- agli aspetti relativi alla gestione tecnica, economica e commerciale dell'azienda e utilizzo delle ITC;
- agli aspetti di carattere ambientale, comprese le norme finalizzate alla tutela e alla conservazione della biodiversità e ai tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse ivi compresi i cambiamenti climatici;
- agli aspetti di carattere socio-culturale dell'attività agricola;
- alle tematiche della sicurezza.

La durata dei percorsi formativi per la formazione o l'aggiornamento è compresa tra le 16 e le 60 ore.

La durata degli incontri seminari, forum di discussione, tematici di carattere formativo non è inferiore alle 4 ore ciascuno.

A conclusione dell'attività di formazione è previsto, a seconda della durata e della tipologia di intervento, il

rilascio di un attestato di qualifica o di frequenza.

Non sono ammissibili le attività di formazione che fanno parte di normali programmi o sistemi di educazione previsti dall'ordinamento scolastico secondario o superiore.

Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività formativa fino alla conclusione della Programmazione in coerenza con l'attività in corso si provvederà a prolungare la concessione della gestione del Catalogo formativo.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Selezione delle proposte progettuali

Ai fini della selezione delle proposte progettuali i criteri applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali e dei macro settori produttivi maggiormente interessati dal tipo di intervento, come emerse dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- della coerenza progettuale complessiva; per gli interventi che maggiormente rispondono alle necessità e ai fabbisogni dei settori agricolo, agro alimentare e forestale in coerenza con la strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali;
- del contributo degli interventi al conseguimento degli obiettivi trasversali del FEASR;
- della qualità e dell'organizzazione didattica: per gli interventi che potenzialmente risultano in grado di rispondere al maggiore numero di richieste espresse dal territorio;
- della coerenza finanziaria.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale i Progetti non potranno essere finanziati garantirà il livello minimo richiesto in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti.

Selezione dei destinatari

La selezione e verifica dei destinatari finali avviene a cura del beneficiario.

Considerato che alcuni tipi di intervento e tipologie di approccio al Programma prevedono, obbligatoriamente, l'utilizzo dei servizi di formazione e acquisizione di competenze, anche se in alcuni casi in alternativa all'utilizzo dei servizi di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1, l'accesso al servizio di formazione avviene, declinato per tipologia di corso di formazione, in via prioritaria:

- per i giovani al primo insediamento ammessi a finanziamento;
- per i beneficiari ammessi a finanziamento a valere su tipi di intervento per i quali è previsto l'obbligo dell'utilizzo dei servizi di formazione e acquisizione di competenze;
- per i beneficiari facenti parte di PF, ammessi a finanziamento, che hanno optato per l'utilizzo del servizio di formazione e acquisizione di competenze.

Successivamente, la copertura di eventuali posti disponibili avverrà sulla base delle seguenti priorità, declinate per tipologia di corso di formazione:

- localizzazione del destinatario (impresa, proprietà, ecc.) favorendo le aree rurali D e C;
- settore produttivo di appartenenza;
- ordine cronologico di presentazione della richiesta di utilizzo del servizio.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Come previsto dall'art 21, comma 8 e dall'art. 38, comma 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, l'intensità di aiuto massima prevista per le attività agricole e per le attività forestali non supera il 100% dei costi ammissibili.

Ai sensi dell'art. 47, comma 7, del regolamento summenzionato, l'intensità di aiuto massima prevista per le attività extra agricola non supera il 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese e il 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese. Tale articolo non prevede per le attività formative rivolte alle PMI operanti nelle zone rurali nel settore extra-agricolo la possibilità di includere tra le spese ammissibili le visite in azienda e gli scambi interaziendali; pertanto ove eventualmente si presentasse il caso, il Soggetto attuatore si impegna a non renderle ammissibili.

I soggetti pubblici operanti nella gestione delle aree rurali, che non rientrano nella definizione di PMI in conformità a quanto evidenziato all'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, possono essere beneficiari degli aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

In sede di avviso pubblico può essere prevista, per alcune tipologie di corsi di formazione, una quota di iscrizione a carico dei partecipanti. In sede di rendicontazione finale l'importo relativo alle quote di iscrizione, determinata in base al numero di partecipanti, è detratta dal costo a carico del finanziamento pubblico.

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, anche sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analoga misura della programmazione FEASR 2007/2013 (misura 111), presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 - Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Mancato possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività di docenza e tutoraggio come docenti per le iniziative nel campo della formazione e dell'informazione (PF 675 – Regione Veneto).

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento dell'attività formativa non coerente con quanto indicato nel piano formativo

Rischio del doppio finanziamento, se i partecipanti pagano una quota

CP 15 - Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari;

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10 Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Mancato possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività di docenza e tutoraggio come docenti per le iniziative nel campo della formazione e dell'informazione (PF 675 – Regione Veneto).

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

- obbligo per i beneficiari dell'accREDITAMENTO presso Regione Friuli Venezia Giulia;
- utilizzo, nella fase della verifica del possesso dei requisiti di professionalità e di ammissibilità, da parte degli Uffici di check list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli eseguiti;
- utilizzo, da parte dei beneficiari di check list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli da eseguire al fine di accertare l'ammissibilità dei destinatari finali.

CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento dell'attività formativa non coerente con quanto indicato nel piano formativo

Rischio del doppio finanziamento, se i partecipanti pagano una quota.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

- verificare e valutare il grado di soddisfacimento dei destinatari finali mediante compilazione di appositi questionari;
- verifiche in loco a campione durante lo svolgimento della formazione;
- apportare, a seguito della valutazione del grado di soddisfacimento, eventuali modifiche al Piano formativo;
- verifica, in sede di rendicontazione finale, dell'importo relativo alle eventuali quote di iscrizione, determinata in base al numero di partecipanti ai fini della detrazione dal costo a carico del finanziamento pubblico.

CP 15 Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari;

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici – SIAN

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni

- fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso;
- il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di aiuto/pagamento segnalando, con appositi avvisi, la carenza.
- stesura manuale controllo in loco e relazione di controllo.

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia utilizzata per la determinazione delle Unità di costo standard è indicata nei documenti "Tabelle standard di costi unitari per la realizzazione di operazioni formative finanziate dal FSE, articolo 11, par. 3, lett. b9, punto iii) del regolamento (CE) n.1081/2006 come modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n.396/2009" approvate con deliberazione n.2461 del 2 dicembre 2010 e "Costi unitari fissi – CUF – calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, costi indiretti dichiarati su base

forfettaria. regolamento (CE) n. 396/2009” approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 514 del 29 marzo 2012, come integrati con deliberazione n.777 del 18 aprile 2013, certificati dall'Autorità di Audit.

La metodologia seguita nella determinazione dei CUF è impostata secondo le seguenti modalità:

1) in relazione alle tipologie di operazioni formative per le quali esiste una base dati significativa di operazioni realizzate nel biennio 2009 – 2010 e gestite a “costi reali”, si è proceduto all’esame delle operazioni ammesse al finanziamento nel 2009 e nel 2010 il cui rendiconto è stato presentato entro il 31 ottobre 2011; l’esame ha riguardato i costi esposti a rendiconto. Con riferimento al CUF 5 – Percorsi IFTS, la base dati è stata estesa anche alle operazioni relative all’annualità 2007, trattandosi di una tipologia di operazione che non era stata disciplinata con l’applicazione delle opzioni di semplificazione dal documento di cui alla menzionata DGR 2461/2010. Per talune tipologie di operazioni sono stati esaminati tutti i dati di tutti i rendiconti presentati; per altre tipologie di operazioni, dove la base dati costituita dai rendiconti è particolarmente ricca, si è proceduto rispetto ad un campionamento dei rendiconti.

L’esame ha riguardato i costi diretti delle operazioni ed è stato tratto il costo medio dei costi diretti per tipologia di operazione, attraverso la seguente operazione:

Σ costi diretti/numero totale ore di formazione

Al costo medio dei costi diretti per tipologia di operazione è stata aggiunta la somma relativa ai costi indiretti su base forfettaria, in misura pari al 20% dei costi diretti. Il valore dei costi indiretti su base forfettaria è quello riconosciuto dalla Commissione europea, Direzione generale occupazione, affari sociali e pari opportunità, con nota Ref. Ares(2010)676169 del 7 ottobre 2010 (20% della somma dei costi diretti).

L’importo complessivo raggiunto è stato decurtato del 3%, tenuto conto del minor onere amministrativo derivante dalla gestione finanziaria delle operazioni attraverso il CUF.

Qualora dalle suddette operazioni sia derivata una cifra con decimali, si è provveduto all’arrotondamento all’unità intera superiore del decimale 5 (es: 151,63 = 152,00); all’arrotondamento all’unità intera inferiore fino al decimale 4 (es: 154,09 = 154,00).

Il valore del CUF corrisponde ad un valore di ora/corso.

Nella determinazione delle tabelle standard di costi diretti propedeutica alla determinazione del CUF non sono stati computati eventuali costi relativi alla seguenti voci di spesa del Piano dei costi:

- B2.4 – Attività di sostegno all’utenza;
- B2.5 – Attività di sostegno all’utenza svantaggiata;

Ove tali voci di spesa risultino ammissibili, si procede separatamente, con una gestione a costi reali.

2) In relazione alle tipologie formative per le quali non esiste una base dati significativa di operazioni gestite “a costi reali” nelle annualità 2009 e 2010 si è proceduto nel modo seguente:

- individuazione delle voci analitiche di spesa da prendere in considerazione;
- allocazione, sulle voci analitiche di spesa considerate, dei costi medi derivanti dalla base dati esaminata di tipologie di operazione omogenee.

Qualora dalle suddette operazioni sia derivata una cifra con decimali:

- per valori superiori a euro 20,00 si è provveduto all'arrotondamento all'unità intera superiore dal decimale 5 (es: 151,63 = 152,00); all'arrotondamento all'unità intera inferiore fino al decimale 4 (es: 154,09 = 154,00);

- per valori fino a 20,00 si è provveduto all'arrotondamento al decimale intero superiore (es: 7,76 = 7,80).

Il valore del CUF corrisponde ad un valore di ora/corso.

Tale metodologia di calcolo ha riguardato anche il CUF 10 – Formazione individuale

Le opzioni di semplificazione adottata per il CUF 10 sono le seguenti:

- costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari.

I costi standard, come sopra calcolati, sono stati aggiornati con deliberazione della Giunta regionale n.347 del 6 marzo 2020 che approva il documento “POR FSE. Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS”.

Le forme di semplificazione adottate dal documento si pongono su un piano di coerenza con quanto previsto dagli articoli 67, 68 e 68bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 1046/2018.

Le forme di semplificazione derivano da un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

- a) su dati statistici o altre informazioni oggettive, o valutazioni di esperti;
- b) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- c) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi delle consuete pratiche contabili dei singoli beneficiari.

Di seguito si riporta la metodologia seguita nella determinazione delle UCS.

UCS 1 – Formazione

L'UCS 1 costituisce la razionalizzazione dei più rappresentativi Costi Unitari Fissi (CUF) relativi a tipologie di operazioni di carattere formativo di cui al documento approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 514 del 29 marzo 2014.

L'UCS 1 è composta da:

- a) una tabella standard di costi unitari che, in relazione ai costi diretti dell'operazione, definisce un costo orario calcolato sulla base di dati storici verificati dei singoli beneficiari.

Si compone di un parametro ora/corso e di una parte corrispondente ad un parametro ora/allievo. Sono stati

presi in considerazione i dati analitici di rendicontazione di operazioni di carattere formativo svolte con una gestione a costi reali fra il 2008 e il 2010 relativamente alle seguenti tipologie:

- qualificazione di base abbreviata – QBA (56 operazioni);
- formazione post diploma (130 operazioni);
- istruzione e formazione tecnico professionale – IFTS (16 operazioni);
- formazione permanente (51 operazioni).

b) un tasso forfettario dei costi indiretti pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale laddove il personale considerato è quello impegnato sulle seguenti voci di spesa del piano finanziario dell'operazione:

- B2.2 – Tutoraggio;
- B4.1 – Direzione;
- B4.2 – Coordinamento;
- B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

Ciò nel quadro di quanto previsto dall'articolo 68, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 1 è determinato nel modo seguente:

139*n. ore corso.

UCS 7 - Formazione permanente con modalità individuali

L'UCS 7 costituisce la razionalizzazione dei Costi Unitari Fissi (CUF) - CUF 1 e CUF 4 di cui al documento approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 514 del 29 marzo 2014.

Rispetto all'UCS 1, in relazione alla specificità dell'attività formativa a cui l'UCS 7 fa riferimento, sono state prese in esame le seguenti voci di spesa rientranti nei costi diretti dell'operazione:

- B1.2 - Ideazione e progettazione;
- B2.1 - Docenza;
- B2.2 - Tutoraggio;
- B2.8 - Altre funzioni tecniche;
- B2.10 - Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata;
- B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione;

un tasso forfettario dei costi indiretti pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale laddove il

personale considerato è quello impegnato sulle seguenti voci di spesa del piano finanziario dell'operazione:

- B2.2 -Tutoraggio;
- B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

Ciò nel quadro di quanto previsto dall'articolo 68, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Al parametro ora/corso determinato, viene applicata una decurtazione del 5%, in considerazione del minor onere amministrativo che deriva al beneficiario dalla gestione dell'operazione attraverso l'UCS.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 7 è determinato nel modo seguente:

99*n. ore corso

UCS 50 – Formazione a distanza

Nella formazione collettiva (vedi UCS 1), nel caso in cui ci siano delle parti erogate in FAD, trova applicazione l'UCS 50 per le ore relative.

Con delibera della Giunta regionale n. 678 dell'8 maggio 2020, è stata approvata l'UCS 50 – Formazione a distanza.

L'UCS 50 è finalizzata quindi a sostenere la realizzazione di attività di carattere formativo a distanza.

L'UCS 50 è costruita secondo la metodologia di cui all'articolo 68ter - Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale – del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Sono stati presi in considerazione i dati analitici di rendicontazione di operazioni di carattere formativo per le seguenti voci di spesa:

- B1.2 – Ideazione e progettazione;
- B2.1 – Docenza;
- B2.2 – Tutoraggio e FAD;
- B4.1 – Direzione;
- B4.2 – Coordinamento;
- B4.3 – Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

È stato definito il costo orario medio.

I costi di cui alla lettera sono poi stati percentualmente rivalutati rispetto ad una stima coerente dell'effettivo impegno delle figure in attività di carattere formativo a distanza.

Alla somma risultante è stata applicata la percentuale del 40%, al fine di definire il tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale, ai sensi di quanto previsto dal richiamato articolo 68ter del regolamento (UE) n. 1303/2013.

È stata infine applicata la rivalutazione ISTAT attraverso l'utilizzo dell'indice FOI 2010 riportato al 2019 e pari a 1,099.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 50 è determinato nel modo seguente:

127*n. ore corso

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Gli organismi prestatori dei servizi formativi devono risultare accreditati ai sensi del DPR n. 0176/Pres del 21 luglio 2008 e ss.mm.ii.. L'accREDITAMENTO è finalizzato a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità minimi richiesti per quanto attiene alle capacità organizzativa, progettuale, di docenza, amministrativa ed alla disponibilità di attrezzature e strutture didattiche idonee allo svolgimento delle iniziative previste come dichiarati dal richiedente in sede di presentazione della domanda.

Al fine di svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale ai beneficiari è richiesta:

- la disponibilità di strutture, arredi e attrezzature (segreteria, aule, laboratori, laboratori informatici ecc.), ubicate nel territorio della Regione, adeguate, anche per il superamento delle barriere architettoniche, in rapporto all'attività formativa finanziata e non vincolate ad attività diverse dalla formazione professionale;
- per ciascuna sede operativa in cui svolgere l'attività di formazione, il beneficiario deve avere la disponibilità di un insieme di risorse umane in grado di garantire, in modo continuativo, il presidio dei processi organizzativi di direzione, amministrazione e gestione di attività e risorse relative al funzionamento organizzativo della sede operativa nonché di produzione ed erogazione dei servizi formativi.

Per i processi amministrativi e di gestione è richiesta, per ciascuna sede operativa, la presenza:

- di un direttore, di responsabili amministrativi e contabile e addetti amministrativi nonché di responsabili di segreteria e addetti di segreteria con impegni proporzionati al numero di ore formative erogate.
-

Per l'erogazione del servizio formativo, in rapporto all'attività prevista, è richiesta la presenza di :

- un coordinatore referente affiancato, eventualmente, da uno o più coordinatori aggiuntivi;
- un tutor referente, affiancato, eventualmente, da uno o più tutor aggiuntivi;

- referenti che svolgono l'attività formativa proposta.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli scambi interaziendali e le visite presso le aziende, se previste, si concentreranno sui tematismi oggetto della formazione come individuati nei bandi, la durata degli scambi e delle visite sarà funzionale al corretto svolgimento dell'attività formativa programmata e, comunque, non inferiore a ore 4.

8.2.1.3.2. 1.2 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROGETTI DIMOSTRATIVI

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento prevede la realizzazione, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia tramite ERSA-Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, di attività di informazione e divulgazione finalizzate alla raccolta, diffusione e illustrazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione, delle innovazioni e dei processi innovativi di carattere tecnico, economico, organizzativo e commerciale, collegati a progetti dimostrativi, in campo agricolo, agroalimentare e forestale per rafforzare il rapporto tra le imprese e la ricerca/sperimentazione, promuovere la fattibilità tecnica ed economica delle innovazioni proposte, orientare e supportare, coerentemente con le principali innovazioni e conoscenze, le scelte operative delle imprese nonché per informare le aziende sulle principali sfide che devono essere affrontate quali i cambiamenti climatici, l'energia, l'uso efficiente delle risorse e la tutela dell'ambiente.

Obiettivo dell'intervento è quello di favorire la massima divulgazione e diffusione, fra le imprese, di dati e informazioni di interesse anche settoriale e, in particolare, di trasferire con maggiore velocità i risultati della ricerca e della sperimentazione favorendo l'utilizzo e l'adozione immediata di quelle innovazioni che contribuiscono alla crescita e all'aumento della competitività e sostenibilità delle imprese contribuendo, altresì, allo sviluppo delle aree rurali.

Il tipo di intervento è, pertanto, finalizzato a soddisfare, in via prioritaria i seguenti fabbisogni come evidenziati dall'analisi SWOT:

F01 - accrescere la formazione degli imprenditori per l'acquisizione di competenze adeguate e il fabbisogno

F02 - Promuovere processi di cooperazione tra operatori e sistema della ricerca per migliorare la diffusione dell'innovazione.

Il tipo di intervento contribuisce, in via diretta, a perseguire le seguenti focus area:

FA 1a: favorendo e migliorando lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle informazioni tra i vari soggetti operanti nelle aree rurali stimolando, di conseguenza, l'innovazione, la cooperazione tra di essi sviluppando adeguate capacità imprenditoriali.

Il tipo di intervento contribuisce, in via indiretta, a perseguire le seguenti FA2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5d, 5e, 6a, 6b.

Le operazioni finanziabili a valere sull'intervento riguardano la realizzazione:

- di eventi informativi e divulgativi (ad esempio convegni, seminari, mostre, workshops, sessioni, forum);
- sessioni pratiche e dimostrative sul campo, visite guidate, pubblicazioni tematiche o specialistiche anche periodiche diffuse tramite stampa o media elettronici;
- piattaforme ICT (Information and Communications Technology) che contemplino sistemi di supporto alle decisioni (Decision Support System - DSS), modelli previsionali e di simulazione da

utilizzare nell'attività di informazione, divulgazione e di assistenza tecnica alle imprese;

- banche dati e relativa implementazione nonché organizzazione e raccolta di dati esistenti, a supporto dell'attività di informazione, divulgazione e di assistenza tecnica alle imprese.

Il tipo di intervento è attuato direttamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia tramite ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, in qualità di organo deputato dalla Regione, con L.r. 8/2004, a perseguire le finalità e gli obiettivi del tipo di intervento.

Il progetto iniziale di ERSA potrà essere integrato con l'attivazione di ulteriori azioni/iniziative informative e divulgative, prevedendo anche lo svolgimento di specifiche attività sperimentali a supporto ed integrazione dei modelli e delle applicazioni DSS già sviluppate e presenti sulla piattaforma ICT del progetto. Ciò al fine di favorire la massima divulgazione e diffusione dei risultati della ricerca e della sperimentazione e facilitare l'immediato utilizzo delle innovazioni contribuendo non solo alla crescita e all'aumento della competitività e sostenibilità delle imprese, ma anche allo sviluppo delle aree rurali.

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale a rimborso percentuale dei costi dichiarati ammissibili.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del consiglio;

Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo da parte del FEASR;

Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo da parte del FEASR;

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE una volta recepita a livello nazionale;

Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come modificate con Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (non in house), in qualità di organo deputato dalla Regione, con L.r. 8/2004, a perseguire compiti di assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e ricerca, formazione ed aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione agli operatori agricoli ed ittici, promozione e gestione dei marchi di origine e di qualità, certificazione fitosanitaria e della qualità, vigilanza e controllo fitosanitario del territorio nonché sugli spostamenti dei vegetali al fine di favorire lo sviluppo delle aree rurali regionali. Conformemente a quanto disposto dall'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013, il progetto di informazione e divulgazione di ERSA sarà valutato e selezionato, ai fini del finanziamento, utilizzando i criteri individuati nell'apposita sezione

I destinatari finali sono:

- i dipendenti, i titolari, i legali rappresentanti e i soci di imprese operanti nel settore agricolo o forestale o delle PMI operanti nel settore agro alimentare che siano potenzialmente eligibili quali beneficiari del PSR;
- i proprietari di terreni agricoli e forestali situati in Friuli Venezia Giulia;
- i gestori di aree forestali situate in Friuli Venezia Giulia;
- altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo della gestione delle aree rurali che siano potenzialmente eligibili quali beneficiari del PSR.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti da ERSA per:

- l'attività di progettazione, organizzazione e coordinamento;
- lo svolgimento delle attività di informazione e dimostrazione;
- l'acquisto, di materiale didattico a supporto delle iniziative di informazione e divulgazione;
- l'affitto o il noleggio di aule, attrezzature e strutture tecniche o didattiche;
- eventuali visite connesse con l'attività di informazione e dimostrazione, quali il costo per il noleggio di mezzi di trasporto collettivo e costi accessori;
- la realizzazione di supporti didattici e divulgativi (banche dati, pagine web, siti internet, pubblicazioni);
- lo sviluppo e la realizzazione di modelli di simulazione, di DSS e relative piattaforme ICT accessibili via web inclusi i costi relativi all'integrazione e organizzazione tra le fonti di dati, strati informativi, data base e GIS;
- la pubblicizzazione dell'attività di informazione o divulgazione;
- personale dedicato allo svolgimento delle attività suindicate;
 - spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti.

Nel solo caso di progetti dimostrativi e se specificatamente indicato e giustificato nel progetto, il sostegno

può coprire anche costi d'investimento per il solo acquisto di attrezzature e macchinari nuovi, l'acquisizione e lo sviluppo di programmi informatici, l'acquisizione di software, brevetti e licenze.

L'investimento deve essere chiaramente collegato alle attività di dimostrazione e realizzato in conformità a quanto previsto all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Non è ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

ERSA presenta alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, un progetto di informazione e divulgazione con i seguenti contenuti minimi:

- una descrizione delle finalità e degli obiettivi del progetto determinati sulla base dei fabbisogni rilevati e coerenti con la strategia del PSR;
- una descrizione del progetto contenente le finalità, i contenuti e la metodologia che sarà utilizzata (seminari, convegni, visite sul campo, realizzazione banche dati, ecc.);
- dettagliata descrizione delle attività, comprese quelle propedeutiche, necessarie per fornire l'informazione e divulgazione richiesta;
- relativamente a progetti dimostrativi eventuale giustificazione sulla necessità di sostenere costi d'investimento per il solo acquisto di attrezzature e macchinari nuovi, l'acquisizione e lo sviluppo di programmi informatici, l'acquisizione di software, brevetti e licenze;
- i tematismi trattati indicando l'eventuale integrazione fra gli stessi;
- i potenziali destinatari finali e il target di riferimento;
- la sede/sedi previste per lo svolgimento dell'attività di informazione e di divulgazione;
- dettagliato cronoprogramma delle attività;
- personale coinvolto;
- il costo previsto declinato per attività;
- le ricadute previste dallo svolgimento dell'attività di informazione e divulgazione, modalità di verifica dei destinatari finali, modalità di misurazione della performance e cioè modalità di registrazione e informatizzazione dei dati delle imprese partecipanti.

L'assunzione di eventuale personale da dedicare allo svolgimento delle attività previste dal tipo di intervento avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzione di personale per l'Amministrazione regionale.

Ai fini dell'affidamento dei contratti relativi alla fornitura di beni e servizi ERSA applica le vigenti normative in materia di affidamento di contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi come indicato nelle condizioni generali al Capitolo 8.1

A conclusione dell'attività di informazione/dimostrazione è rilasciato un attestato di partecipazione.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'intervento sarà attuato da ERSA sulla base di una Proposta progettuale di informazione e divulgazione presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e da questa valutata qualitativamente in funzione:

- dell'ampiezza e della rispondenza ai tematismi e agli obiettivi, fra loro coordinati e integrati, del PSR;
- del collegamento delle attività progettuali con altre attività/tipi di intervento previste in attuazione del PSR;
- del grado di innovazione dei sistemi di supporto alle decisioni (Decision Support System - DSS), dei modelli previsionali e di simulazione che saranno messi a disposizione delle aziende e dei soggetti operanti sul territorio;
- dei target di riferimento dell'attività di informazione e divulgazione prevista;
- della completezza e della capacità delle azioni di informazione e divulgazione previste di raggiungere gli obiettivi prefissati dal tipo di intervento.

Selezione dei destinatari

Trattandosi di attività di informazione e divulgazione non è prevista una selezione dei destinatari finali, se necessario si provvederà a svolgere ulteriori edizioni dell'attività prevista.

La verifica di ammissibilità dei destinatari finali avviene a cura di ERSA.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo dell'aiuto concedibile è pari al 100% dei costi ammessi determinati sulla base dei costi sostenuti da ERSA.

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'attuazione dell'intervento, anche sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analoga misura della programmazione FEASR 2007/2013, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 - Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità.

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara.

CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento dell'attività di informazione/divulgazione non coerente con quanto indicato nel Progetto.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

8.2.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi dei costi/condizioni di ammissibilità.

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

- utilizzo, da parte di ERSA prima dello svolgimento del servizio di consulenza, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale e di check list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli da eseguire al fine di accertare l'ammissibilità dei destinatari finali;
- stesura manuale controlli e relazione di controllo.

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (DAS 2013 – PF 5798).

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento:

- elaborazione da parte della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, in collaborazione con AGEA di una check list di controllo da utilizzare per verificare la corretta applicazione del codice degli appalti pubblici;
- utilizzo da parte di ERSA di check list di autocontrollo elaborate in base alla tipologia di affidamento del contratto pubblico di opere o beni e servizi.

CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento dell'attività di informazione e divulgazione non coerente con quanto indicato nel Progetto.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non

ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni

- verificare e valutare il grado di soddisfacimento dei destinatari finali mediante compilazione di appositi questionari;
- verifiche in loco a campione durante lo svolgimento dell'attività di informazione/divulgazione;
- apportare, a seguito della valutazione del grado di soddisfacimento, eventuali modifiche al Progetto di informazione-divulgazione;
- fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione, da parte di ERSA, delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica qualitativa del Progetto che di rendicontazione delle spese sostenute;
- il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di aiuto/pagamento segnalando, con appositi avvisi, la carenza;
- stesura manuale controllo in loco e relazione di controllo.

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'aiuto è calcolato applicando la percentuale prevista ai costi sostenuti e rendicontati da ERSA come ritenuti ammissibili a seguito dei controlli amministrativi e in loco.

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

ERSA, istituzionalmente, svolge tramite i propri dipendenti attività nei campi della ricerca e della sperimentazione (tecnologie di coltivazione, miglioramento/conservazione di varietà vegetali, classificazione dei suoli, agroenergie, qualità e sicurezza degli alimenti, difesa delle piante), del monitoraggio e controllo (fitosanitario e patologia vegetale, residui di fitofarmaci, analisi di terreni ed alimenti per il bestiame, agricoltura biologica, agriturismo, fattorie didattiche), della certificazione (produzione e spostamento vegetali e prodotti, materiali di propagazione, marchio di qualità AQuA), nella divulgazione, assistenza tecnica e aggiornamento professionale.

Pertanto in funzione dell'attività che già svolge ERSA dispone delle capacità adeguate sia in termini di disponibilità di strutture che di personale, tecnico qualificato e amministrativo regolarmente formato anche

tramite il programma formativo previsto specificatamente per il personale regionale.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli scambi interaziendali e le visite presso le aziende, se previste, si concentreranno sui tematismi oggetto dell'attività di informazione e di dimostrazione, la durata degli stessi sarà funzionale al corretto svolgimento dall'attività di informazione/divulgazione programmata e, comunque, non inferiore a ore 4.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione della misura sono indicati nelle singole schede di intervento.

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi sono indicate nelle singole schede di intervento.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, i criteri di selezione e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedasi le schede degli interventi programmati in attuazione della misura.

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, i criteri di selezione e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedasi le relative sezioni della scheda degli interventi programmati in attuazione della misura.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

L'approccio a "pacchetto" e tramite i "Progetti integrati", previsti in attuazione dei Progetti di Filiera, descritti nelle "Condizioni generali" al capitolo 8.1, prevede, in forma obbligatoria, la partecipazione da parte dei beneficiari al servizio di formazione di cui al tipo di intervento 1.1, in alternativa al servizio di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1.

Relativamente al tipo di intervento 1.2 si specifica che ERSA, giuridicamente, costituisce ente pubblico strumentale all'Amministrazione regionale; esso è istituzionalmente preposto, ai sensi della Legge regionale 8/2004, all'assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all'aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione, alla divulgazione, alla promozione dei marchi di qualità nonché alla certificazione della qualità nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

La Regione definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili e, tramite la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione, esercita attività di vigilanza e controllo e adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità, inoltre i dipendenti che operano in ERSA sono dipendenti regionali.

L'ERSA è strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e le attività dei soggetti operanti nell'ambito della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione in agricoltura, al fine di migliorare la qualità della vita, di conservare le risorse naturali, di tutelare il paesaggio, nonché di favorire l'ammodernamento delle imprese e migliorare la qualità dei prodotti.

Nello specifico, pertanto, ERSA è già dotata delle risorse, richieste dall'articolo 14 del regolamento (UE) 1305/2013, in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché della necessaria esperienza e

affidabilità; la Regione potrà eventualmente valutare l'opportunità di procedere, nel rispetto della normativa vigente, ad assunzioni di personale, anche a tempo determinato, volto ad implementare le risorse esistenti, in funzione delle esigenze del tipo di intervento.

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 15

Regolamento delegato (UE) n.807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Come evidenziato nell'analisi SWOT le imprese agricole e forestali regionali, contraddistinte da dimensioni mediamente piccole e da conduttori in tarda età adulta e con un livello di formazione mediamente basso, non hanno le capacità e le competenze necessarie ad affrontare le difficoltà del contesto in cui si trovano ad operare, per tale motivo è necessario promuovere e sostenere il ricorso a servizi di consulenza specializzati promossi da organismi opportunamente selezionati e preparati, in grado di mettere a disposizione degli agricoltori, dei selvicoltori e delle PMI tecnici qualificati a conoscenza della continua evoluzione normativa, dell'innovazione nella produzione, nella gestione sostenibile dell'impresa nonché nella commercializzazione dei prodotti e in genere in grado di migliorare le prestazioni economico ambientali delle imprese.

A tal fine gli interventi riguardanti la consulenza possono essere maggiormente efficaci se previsti nell'ambito dei Progetti integrati, dei Pacchetto giovani, dei Progetti di Filiera o di progetti di cooperazione e attuati anche tramite i gruppi operativi del PEI (Partenariato europeo per l'innovazione), strumento per integrare in modo efficace sistema della conoscenza e mondo delle imprese e trasferire in modo concreto le innovazioni.

Pertanto, in considerazione della crescente complessità tecnica, organizzativa e normativa che contraddistingue l'attività agricola e forestale, con la presente misura si intende fornire agli operatori del comparto, con particolare attenzione ai giovani e alle imprese operanti nell'ambito di un progetto di filiera o di cooperazione, un servizio di consulenze in grado di fornire competenze e conoscenze specifiche e di stimolare l'innovazione presso le imprese su tutte le tematiche alle quali deve fare riferimento l'agricoltore,

il selvicoltore o la PMI nell'ambito della sua attività.

I tematismi dovranno combinare vari aspetti da quelli economici, gestionali, produttivi e commerciali a quelli legati alla sostenibilità ambientale, all'adattamento ai cambiamenti climatici, all'adozione di pratiche meno impattanti sul suolo, sull'aria e sull'acqua fino alla conservazione della biodiversità.

L'attenzione particolare agli imprenditori giovani e alle imprese che aderiscono ai PF o ai progetti di cooperazione comporta un evidente vantaggio sinergico derivante dall'uso combinato della misura 2 con le altre misure del programma favorendo, con ciò, la possibilità di avvalersi di una figura capace di elaborare e attuare una progettualità d'impresa (ad esempio piano aziendale, piano del rischio, analisi di conformità).

La misura è articolata in due interventi:

2.1 - Servizi di consulenza rivolti agli operatori agricoli, forestali e alle PMI attive nelle aree rurali. L'intervento intende promuovere, sostenere e razionalizzare i servizi di consulenza a favore delle imprese agricole, forestali e le PMI e fornire alle stesse un adeguato supporto per affrontare le difficoltà del contesto in cui operano (Fabbisogni principali F2 e F4)

2.3 - Formazione dei consulenti. L'intervento intende garantire un elevato livello di capacità e competenze specialistiche da parte dei tecnici che prestano il servizio di consulenza mediante la formazione degli stessi (Fabbisogno principale F3).

La misura, tramite i tipi di intervento in cui è articolata, contribuisce in via prioritaria a soddisfare i seguenti fabbisogni:

F02 - Promuovere processi di cooperazione tra operatori e sistema della ricerca per migliorare la diffusione dell'innovazione

F03 - Promuovere la formazione dei consulenti e degli operatori che prestano assistenza tecnica alle aziende

F04 - Migliorare il sistema attuale dei servizi e della consulenza promuovendo una rete di soggetti individuati

La misura contribuisce in via diretta a perseguire la priorità 1 "promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali", Focus Area 1.a. "Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali" tramite:

- il tipo di intervento 2.1: mettendo a disposizione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, alle PMI operanti nelle aree rurali e ai gestori del territorio un servizio di consulenza idoneo e di alto livello al fine di migliorare la competitività aziendale, l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità ambientale delle attività nelle aree rurali. I tematismi affrontati attraverso le consulenze costituiscono una combinazione, equilibrata, di aspetti tecnici, economici e gestionali finalizzati ad una gestione aziendale innovativa e sostenibile, in grado di recepire l'evoluzione dei mercati e i risultati della ricerca, associati ad aspetti maggiormente legati all'ambiente e al clima ed, in particolare, al ruolo attivo che l'agricoltura svolge nella mitigazione dei cambiamenti climatici e della tutela e conservazione della biodiversità.
- il tipo di intervento 2.3: mediante la formazione, il rafforzamento e l'ampliamento, anche con nuovi soggetti dotati delle necessarie competenze e capacità in particolare sui temi della qualità, della ricerca e dell'innovazione, del sistema delle consulenze contribuendo all'esigenza di fornire servizi qualitativamente di alto livello e adeguati all'evoluzione tecnica e normativa e di rafforzare i legami

con il mondo della ricerca.

La misura, tramite i servizi di consulenza contribuisce in via indiretta al raggiungimento degli obiettivi delle seguenti focus area:

FA 1B - mediante l'acquisizione di consulenze che facilitano il trasferimento dei risultati della ricerca nelle aziende agevolando l'introduzione di innovazione al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

FA 2A – mediante l'acquisizione di consulenze che possono supportare le aziende nell'individuare quali investimenti e azioni, anche integrate, devono essere poste in essere per migliorare le prestazioni economiche dell'azienda e la gestione sostenibile delle stesse

FA 2B – mediante l'acquisizione di consulenze che supportano il giovane agricoltore nell'avviamento e nella realizzazione, integrata, del piano di investimento

FA 3A: mediante l'acquisizione di consulenze finalizzate a sostenere nei comparti agricolo , agroalimentare e forestale, le necessarie competenze relative ai regimi di qualità, alla creazione di valore aggiunto, alla promozione dei prodotti e alla sviluppo delle filiere

FA 3B - mediante la messa a disposizione di un sistema di consulenze finalizzato a sostenere le necessarie competenze per favorire l'attivazione, la realizzazione e il mantenimento di sistemi per la prevenzione dei danni

FA 4A – favorendo l'utilizzo di servizi di consulenza finalizzati a diffondere la conoscenza sia delle tecniche agricole e forestali che delle norme in materia di tutela e conservazione della biodiversità, delle aree Natura 2000 e delle aree naturali protette (parchi e riserve naturali), , con particolare riferimento a quelle che ricadono nelle aree agricole e forestali, evidenziando come la prosecuzione e la valorizzazione di attività agricole tradizionali siano necessarie per la sopravvivenza di numerose specie di animali e vegetali

FA 4B – sostenendo l'acquisizione di servizi di consulenza alle imprese finalizzati ad una razionalizzazione della gestione delle risorse idriche, in particolare quelle aziendali, alla diffusione di tecniche produttive e gestionali compatibili con la tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione dei fertilizzanti e pesticidi

FA 4C - promuovendo servizi di consulenza alle imprese finalizzati a favorire, nei diversi contesti agricolo e forestale, la diffusione di pratiche e sistemi colturali per la tutela della fertilità del suolo e la prevenzione del dissesto idrogeologico

FA 5A: – promuovendo e sostenendo le consulenze alle imprese finalizzate a favorire il risparmio idrico tramite l'utilizzo e la gestione di nuove impianti e tecniche irrigue nonché attraverso il corretto dimensionamento e progettazione degli impianti in correlazione alle esigenze idriche delle colture e delle imprese

FA 5B - promuovendo e sostenendo i servizi di consulenza finalizzati a rendere più efficiente l'uso dell'energia nelle imprese attraverso il corretto dimensionamento-progettazione degli impianti, l'utilizzo di nuove tecnologie e la realizzazione di sistemi di riduzione delle dispersioni termiche ed energetiche;

FA 5C - tramite consulenze tecniche alle imprese, in particolare agro forestali, finalizzate a favorire l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, il loro corretto dimensionamento e la gestione efficiente degli

stessi

FA 5D - attivando sistemi di consulenza tecnica, in particolare rivolti alle aziende zootecniche, per la crescita delle competenze degli operatori agricoli e per favorire l'adozione di tecniche e strategie finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera

FA 5E – attivando sistemi di consulenza tecnica innovativi che favoriscono l'adozione di strategie finalizzate al sequestro di carbonio nei suoli agrari e forestali e nei sistemi vegetazionali

FA 6A – promuovendo le consulenze che, in base al contesto aziendale, indirizzando le aziende verso nuove forme di reddito, sostenibili e rispettose dell'ambiente, creando nuova occupazione

FA 6B – attivando un sistema di consulenze che stimoli lo sviluppo locale nelle zone rurali

FA 6C – sostenendo servizi di consulenza alle imprese che favoriscono l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La misura riveste particolare importanza nella strategia posta in essere per lo sviluppo delle aree rurali regionali, per tale motivo l'utilizzo del servizio di consulenza è previsto in forma obbligatoria, in alternativa all'utilizzo del servizio di formazione, da parte dei beneficiari dei Progetti di Filiera e dei Pacchetti giovani.

Le finalità della misura sono coerenti con gli obiettivi trasversali “ambiente”, “clima” e “innovazione”. La misura, attraverso azioni di consulenza aziendale specifiche e mirate su tematiche economiche ed ambientali, contribuisce ad orientare tecnicamente le scelte aziendali ed ad introdurre nuove tecniche e nuove soluzioni, favorendo una sensibilizzazione dei produttori sia sulle tematiche economiche e produttive che su quelle relative alla sostenibilità ambientale delle attività agricole e forestali, sottolineando il ruolo che il settore primario può esercitare quale efficace strumento per il contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici.

In particolare, tramite i servizi di consulenza, la misura contribuisce:

Innovazione: ad incrementare l'attività di innovazione delle imprese attraverso il sostegno all'inserimento nei sistemi produttivi e gestionali di capitale umano professionalmente preparato, la promozione e la diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza e il sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca attraverso l'introduzione di sistemi e tecniche di produzione e gestionali che, attraverso una razionalizzazione delle risorse, risultano sostenibili e maggiormente efficaci ed efficienti.

Ambiente: al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e prodotti fitosanitari), alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni di gas serra ed al sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni riducendo il consumo di energia e, infine, migliorando tecnologie e metodi di produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso i residui e scarti del processo produttivo. Contribuisce, inoltre, a migliorare il livello di conoscenza, da parte delle imprese, delle tecniche, dei processi e delle normative in materia di tutela, conservazione e gestione della biodiversità e del paesaggio.

Clima: la misura, tramite i servizi di consulenza, contribuisce all'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali.

La misura è altresì coerente con la Strategia “Europa 2020”, tramite i servizi di consulenza e la formazione

dei consulenti si favorisce una crescita :

- intelligente supportando le imprese verso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la creazione di una collaborazione tra ricerca, conoscenza e imprese che supporti la creazione di nuovi prodotti/servizi in grado di stimolare la crescita e l'occupazione per affrontare le sfide della società
- sostenibile, indirizzando le imprese verso sistemi produttivi capaci di sfruttare le risorse in modo efficiente e sostenibile, ridurre le emissioni, migliorare l'ambiente e prevenire la perdita di biodiversità
- solidale ponendo come obiettivo la creazione di posti di lavoro.

In relazione all'Accordo di Partenariato si evidenzia la coerenza con l'obiettivo tematico n.1 "rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", con l'obiettivo tematico 3 "promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura e con l'obiettivo tematico 10 "investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente".

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. 2.1 - SERVIZI DI CONSULENZA PER GLI OPERATORI AGRICOLI E FORESTALI E LE PMI ATTIVE NELLE AREE RURALI

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento prevede l'erogazione di servizi di consulenza a supporto delle imprese agricole e forestali, altri gestori del territorio rurale e delle PMI operanti nelle aree rurali regionali. Il servizio di consulenza consiste in attività di carattere tecnico e specialistico, realizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia tramite ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Agenzia regionale non *in house*) mediante il proprio personale tecnico qualificato, o da soggetti selezionati in base alla normativa sugli appalti pubblici, anche presso le imprese, volte ad affrontare problematiche specifiche dell'impresa con l'obiettivo di migliorare le prestazioni economiche (migliorare la redditività, ridurre i costi, rendere più professionale la gestione), il livello di innovazione (di prodotto e di processo), la sostenibilità ambientale (rispetto delle norme, adozione di pratiche meno impattanti sull'ambiente) e la conoscenza delle tecniche agronomiche e delle normative in materia di tutela e conservazione della biodiversità animale e vegetale.

Il tipo di intervento contribuisce in via prioritaria a soddisfare i seguenti fabbisogni:

F02 - Promuovere processi di cooperazione tra operatori e sistema della ricerca per migliorare la diffusione dell'innovazione

F04 - Migliorare il sistema attuale dei servizi e della consulenza promuovendo una rete di soggetti individuati

Il tipo di intervento, in via diretta persegue il FA 1.A. “Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali.

Specificatamente le consulenze sono in relazione con almeno una delle priorità della politica europea per lo sviluppo rurale e riguardano almeno uno dei seguenti tematismi:

- obblighi derivanti dalle Condizioni di Gestione Obbligatoria (CGO), Buone Pratiche Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento;
- misure previste nel PSR per l'ammodernamento, la competitività, l'integrazione settoriale, l'orientamento al mercato, alla commercializzazione e alla promozione dell'imprenditorialità, l'utilizzo di nuovi strumenti di comunicazione e informazione, l'informatizzazione, la diversificazione (redazione business-plan, gestione del rischio, credito agrario, diversificazione aziendale e tecniche di produzione);
- innovazione di prodotto (innovazione tecnica di prodotto o di servizio) e di processo (innovazione nel processo produttivo);
- obblighi previsti della direttiva 92/43/CEE c.d. habitat, dalla direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e dalla direttiva 2000/60/CE in materia di acque;
- requisiti come definiti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE e sulla corretta gestione delle risorse irrigue;
- requisiti per l'attuazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 rispetto ai principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- standard di sicurezza sul lavoro o norme di sicurezza inerenti l'impresa agricola;
- assistenza specifica per i giovani che si insediano per la prima volta e per favorire il ricambio generazionale;
- mitigazione dei cambiamenti climatici o l'adattamento ad essi, biodiversità e tutela, gestione ed efficientamento delle risorse idriche in conformità al regolamento (UE) n. 1307/2013;
- miglioramento della gestione del suolo, promozione del sequestro del carbonio nel settore agricolo;
- aspetti inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa agricola, inclusi aspetti relativi alla competitività quali lo sviluppo, l'organizzazione e la gestione di filiere e filiere corte, associazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, regimi di qualità, agricoltura biologica;
- aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- assistenza tecnica di prodotto connessa alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nuove forme di comunicazione e informazione;
- aspetti inerenti al risparmio energetico e alla produzione di energia in azienda;

I servizi di consulenza possono essere rivolti anche ai selvicoltori e gestori di aree forestali, in questo caso la consulenza riguarderà, almeno, i pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche i temi di seguito indicati:

- miglioramento delle performance economiche ed e ambientali della gestione della foresta e delle imprese forestali;

- gestione forestale delle proprietà in forma associata e organizzazione della filiera;
- aspetti inerenti alla certificazione sostenibile in particolare se relativa alla pioppicoltura;
- aspetti relativi alla promozione del sequestro del carbonio nel settore forestale.

Nel caso in cui la consulenza venga rivolta alle PMI operanti nelle aree rurali regionali, la stessa verte su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.

I servizi di consulenza possono essere prestati collettivamente o singolarmente

Eventuali tematiche specifiche che dovessero risultare rilevanti per l'agricoltura, la selvicoltura e le PMI, coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013, potranno essere indicate nei provvedimenti attuativi del programma.

I servizi di consulenza volti a soddisfare fabbisogni specifici e condivisi all'interno di una compagine partenariale di progetto (sviluppo della cooperazione di cui alla misura 16) o di filiera (PF), dovranno essere strettamente correlati agli obiettivi del progetto di cooperazione o di Filiera e previsti nei relativi piani d'investimento.

Considerato che alcuni tipi di intervento o modalità di accesso al PSR prevedono, obbligatoriamente, l'utilizzo dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 o, in alternativa, dei servizi di consulenza di cui al presente tipo di intervento, l'accesso al servizio di consulenza avviene, in via prioritaria, per i beneficiari che hanno optato per l'utilizzo del suddetto servizio.

Il tipo di intervento potrà essere attuato in due modi:

- direttamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia tramite ERSAs - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, Agenzia regionale non *in house*, in qualità di organo deputato dalla Regione, con L.r. 8/2004, a perseguire le finalità e gli obiettivi del tipo di intervento
- tramite procedure di selezione disciplinate dalla normativa sugli appalti pubblici.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, articolo 13.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del

Consiglio.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE una volta recepita a livello nazionale.

Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come modificate con Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n.116.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Beneficiari

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia-ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Agenzia regionale non *in house*), in qualità di organo deputato dalla Regione, con L.r. 8/2004, a perseguire compiti di assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e ricerca, formazione ed aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione agli operatori agricoli ed ittici, promozione e gestione dei marchi di origine e di qualità, certificazione fitosanitaria e della qualità, vigilanza e controllo fitosanitario del territorio nonché sugli spostamenti dei vegetali al fine di favorire lo sviluppo delle aree rurali regionali. Conformemente a quanto disposto dall'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013, i progetti di consulenza di ERSA saranno valutati e selezionati, ai fini del finanziamento, utilizzando i criteri individuati nell'apposita sezione.

Soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, prestatori dei servizi di consulenza.

Destinatari finali del servizio

I destinatari finali dei servizi di consulenza sono:

- gli agricoltori compresi i giovani agricoltori al primo insediamento;
- i selvicoltori e i gestori di aree forestali;
- le PMI, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, aventi sede in FVG e operanti nel settore agroalimentare;
- altri soggetti pubblici o privati che operano nel campo della gestione delle aree rurali che siano

potenzialmente eligibili quali beneficiari delle misure del Programma di Sviluppo Rurale.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Il costo della consulenza è onnicomprensivo dei costi sostenuti per:

- l'attività di progettazione, l'organizzazione, la gestione e il coordinamento del progetto di consulenza
- l'erogazione dei servizi di consulenza ivi compreso il costo del personale dedicato, dei viaggi e delle visite presso le aziende e dei materiali di supporto
- l'acquisto di eventuali attrezzature, anche informatiche, per l'erogazione dei servizi di consulenza
- spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione il prestatore del servizio di consulenza deve:

- possedere adeguata esperienza nei settori delle consulenze proposte;
- possedere adeguati requisiti in termini di personale qualificato e regolarmente formato in relazione all'attività di consulenza proposta;
- possedere adeguata struttura tecnica e organizzativa.

Il richiedente, in sede di selezione, presenta un Progetto di consulenza contenente, almeno;

- la metodologia adottata per lo svolgimento del servizio, la durata delle consulenze (minimo 6 mesi) e il grado di approfondimento previsto (collegamento con altre tipologie di intervento previste dal PSR; trattazione di tematiche aggiuntive);
- i livelli della consulenza:
 - di base, relativa ad un unico tematismo;
 - avanzata relativa a più tematismi fra loro coerenti e integrati;
- indicazione delle eventuali tematiche aggiuntive;
- il target di riferimento;
- le ricadute previste dallo svolgimento del servizio, le modalità di registrazione e informatizzazione dei dati relativi al numero di aziende raggiunte dal servizio, contenuti dei protocolli di consulenza e alle proposte di miglioramento effettivamente implementate in azienda;
- il personale qualificato e i mezzi tecnici coinvolti;
- le tempistiche;
- il costo delle consulenze

Nel caso di attività svolte dall'ERSA:

- i Progetti di consulenza, redatti come sopra indicato, sono presentati alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali che provvederà alla valutazione e selezione degli stessi;

- l'assunzione di eventuale personale integrativo da dedicare allo svolgimento delle attività previste dal tipo di intervento avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzione di personale per l'Amministrazione regionale;

- conformemente a quanto previsto dall'AP, la congruità del costo del servizio di consulenza dovrà essere garantita e verificata tramite analisi di mercato.

Ai fini dell'affidamento dei contratti relativi alla eventuale fornitura di beni e servizi ERSA e i beneficiari pubblici applicano le vigenti normativa in materia di affidamento di contratti pubblici relativi alla fornitura di beni e servizi nel rispetto di quanto indicato nelle condizioni generali al capitolo 8.1.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'intervento è attuato direttamente dalla Regione tramite ERSA o attraverso procedure pubbliche nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

In entrambi i casi i Progetti di consulenza sono valutati in funzione:

- della qualità tecnica del progetto di consulenza in termini di ampiezza, approfondimento e rispondenza della proposta ai tematismi, anche fra loro integrati e agli obiettivi perseguiti dal tipo di intervento;
- del collegamento del progetto con altre tipologie di intervento previste dal Programma;
- del target di riferimento;
- delle risorse, in termini di personale qualificato previsto per lo svolgimento del servizio richiesto;
- del costo presunto.

Selezione e verifica dei destinatari finali

La selezione e verifica dei destinatari finali avviene a cura dell'ERSA o dei beneficiari.

Considerato che alcuni tipi di intervento e tipologie di approccio al Programma prevedono, obbligatoriamente, l'utilizzo del servizio di consulenza, anche se in alcuni casi in alternativa all'utilizzo del servizio di formazione e acquisizione di competenze di cui al tipo di intervento 1.1, l'accesso al servizio di consulenza avviene in via prioritaria:

- per i giovani al primo insediamento ammessi a finanziamento;
- per i beneficiari ammessi a finanziamento a valere su tipi di intervento per i quali è previsto l'obbligo dell'utilizzo del servizi di consulenza;
- per i beneficiari facenti parte di PF, ammessi a finanziamento, che hanno optato per l'utilizzo del servizio di consulenza.

Successivamente la selezione dei destinatari avverrà sulla base delle seguenti priorità:

- localizzazione del destinatario (impresa, proprietà, ecc.) favorendo le aree rurali D e C;
- macro settore produttivo di appartenenza;

- ordine cronologico di presentazione della richiesta di utilizzo del servizio.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Al fine di consentire una equa distribuzione delle risorse e di rispondere al maggiore numero possibile di richieste, considerata l'importanza che il servizio riveste in attuazione della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali, viene stabilito un limite annuo, per destinatario finale, di due consulenze.

Per il calcolo di tale limite viene preso a riferimento l'anno solare in cui è erogato il servizio.

L'importo per singola consulenza, è pari a:

- euro 1.250,00 per consulenza di base;
- euro 1.500,00 per consulenza avanzata.

Il sostegno non comporta pagamenti diretti ai fruitori.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, relativi all'analoga misura della programmazione FEASR 2007/2013, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 - Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti.

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

CP 11 - Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara.

CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento del servizio di consulenza non coerente con quanto indicato nel Piano di consulenza,

Utilizzo, da parte del destinatario finale, del servizio di consulenza in misura superiore a quanto previsto.

CP 15 - Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari;

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti.

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

- obbligo del riconoscimento degli organismi privati di consulenza;
- nel caso di selezione dei beneficiari mediante le procedure pubbliche in materia di appalti, utilizzo, da parte degli Uffici, di check list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli da eseguire al fine di accertare il possesso dei requisiti professionali e di ammissibilità richiesti da parte dei beneficiari;
- utilizzo, da parte di ERSA e dei beneficiari prima dello svolgimento del servizio di consulenza, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale e di check list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli da eseguire al fine di accertare l'ammissibilità dei destinatari finali;
- stesura manuale controlli e relazione di controllo.

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara

APC 7 - Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento:

- elaborazione da parte della Regione, in collaborazione con AGEA di una check list di controllo da utilizzare per verificare la corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.
- utilizzo, da parte dei beneficiari pubblici, di check list di autocontrollo elaborate in base alla tipologia di procedura pubblica utilizzata

CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento del servizio di consulenza non coerente con quanto indicato nel Piano di consulenza,

Utilizzo, da parte del destinatario finale, del servizio di consulenza in misura superiore a quanto previsto.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni

- verificare e valutare il grado di soddisfacimento dei destinatari finali mediante la compilazione di appositi questionari e visite in loco
- apportare, a seguito della valutazione del grado di soddisfacimento, eventuali modifiche al Progetto di consulenza

- trasmissione di copia delle consulenze prestate al competente Ufficio
- monitoraggio dell'attività svolta

CP 15 Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta

APC 4 - Miglioramento degli strumenti informatici – SIAN

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni

- fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso;
- il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di aiuto/pagamento segnalando, con appositi avvisi, la carenza;
- stesura manuale dei controlli in loco e fac simili relazioni di controllo.

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'aiuto è pari al costo della consulenza entro i limiti di importo previsti.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

ERSA, istituzionalmente, svolge attività nei campi della ricerca e della sperimentazione (tecnologie di coltivazione, miglioramento/conservazione di varietà vegetali, classificazione dei suoli, agroenergie, qualità e sicurezza degli alimenti, difesa delle piante), del monitoraggio e controllo (fitosanitario e patologia vegetale, residui di fitofarmaci, analisi di terreni ed alimenti per il bestiame, agricoltura biologica, agriturismo, fattorie didattiche), della certificazione (produzione e spostamento vegetali e prodotti, materiali di propagazione, marchio di qualità AQuA), nella divulgazione, assistenza tecnica e aggiornamento professionale. Pertanto, ERSa è già dotata delle risorse, richieste dall'articolo 15 del regolamento (UE) 1305/2013, in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché della necessaria esperienza e affidabilità. La Regione potrà eventualmente valutare l'opportunità di procedere, nel rispetto della

normativa vigente, ad assunzioni di personale, anche a tempo determinato, volto ad implementare le risorse esistenti, in funzione delle esigenze del tipo di intervento.

Nel caso di beneficiari individuati mediante le procedure pubbliche la verifica delle adeguate capacità in termini di personale qualificato e regolarmente formato nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano la consulenza si applicano i seguenti principi:

- titolo di studio posseduto o abilitazione a svolgere attività di formazione;
- iscrizione a specifici albi;
- numero di consulenti a disposizione per lo svolgimento del servizio;
- anni di esperienza maturata nel tematismo/i proposti;
- disponibilità di strutture operative in Regione.

Con riferimento a ciascun ambito di intervento, la consulenza conterrà, come minimo:

- analisi delle caratteristiche strutturali e operative dell'azienda
- analisi dei bisogni del soggetto beneficiario e delle priorità
- individuazione delle problematiche/requisiti non conformi/criticità emerse e proposte, tecniche ed economiche, di intervento
- definizione di puntuali obiettivi operativi, tempi di svolgimento, risultati attesi
- monitoraggio continuo della corretta applicazione degli interventi contenuti del protocollo tematico.

I servizi di consulenza, forniti da ERSA o da altri soggetti pubblici o privati, saranno verificati attraverso l'individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori.

8.2.2.3.2. 2.3 - FORMAZIONE DEI CONSULENTI

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Le consulenze, al fine di supportare efficacemente le imprese nell'affrontare le difficoltà del contesto in cui si trovano ad operare, devono essere svolte da soggetti con un livello di conoscenze e competenze tale da rispondere alle aspettative richieste dal servizio.

La condizione per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati con la misura è la preparazione dei tecnici, che prestano il servizio di consulenza, mediante una specifica e mirata attività di formazione.

Il tipo di intervento, contribuisce in via prioritaria a soddisfare il seguente fabbisogno:

F03 - Promuovere la formazione dei consulenti e degli operatori che prestano assistenza tecnica alle aziende.

Il tipo di intervento contribuisce, in via diretta, a soddisfare il Focus Area 1a "Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali".

Con il tipo di intervento si finanzia l'attività di formazione e aggiornamento dei consulenti al fine di migliorarne il livello di conoscenza e competenza tecnica e legislativa nei temi individuati nell'intervento 2.1.

Le operazioni finanziabili sono costituite da attività didattiche, corsi, seminari e altre attività d'aula o comunque svolte in modo collettivo, anche e-learning, compresa la partecipazione a progetti dimostrativi.

L'intervento comprende la formazione iniziale finalizzata al miglioramento delle conoscenze, anche per l'eventuale riconoscimento previsto dall'intervento 2.1 nonché l'aggiornamento continuo dei tecnici che prestano le consulenze.

I beneficiari finali sono i medesimi individuati nella scheda relativa al tipo di intervento 2.1.

Al fine di garantire ai destinatari del servizio un adeguato livello di offerta formativa, sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, successivamente all'ammissione a finanziamento dell'offerta formativa e di aggiornamento è richiesto l'accreditamento. L'accreditamento è finalizzato a verificare che i beneficiari siano in possesso dei requisiti di ammissibilità e delle capacità richieste in termini di qualifiche e formazione regolare del personale come dichiarati in sede di partecipazione alla procedura pubblica di selezione.

Il tipo di intervento 2.3 è attuato tramite le procedure di selezione disciplinate dalla normativa sugli appalti pubblici.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto espresso in conto capitale a rimborso percentuale dei costi dichiarati ammissibili.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, articolo 13.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE una volta recepita a livello nazionale.

Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come modificate con Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n.116.

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Soggetti pubblici o privati aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale e l'assenza dello scopo di lucro, anche in forma associata.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

Il costo per lo svolgimento dell'offerta formativa di base e di aggiornamento professionale è determinato in base all'offerta formulata dal prestatore del servizio di formazione individuato a seguito dell'espletamento delle procedure pubbliche di selezione.

Il costo offerto terrà conto delle seguenti voci di costo:

- attività di progettazione, organizzazione e coordinamento;
- svolgimento delle attività di docenza e tutoraggio;
- acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative di formazione;
- realizzazione di supporti didattici e informativi finalizzati ai corsi;
- affitto o il noleggio di aule, attrezzature e strutture tecniche o didattiche in casi adeguatamente motivati ed autorizzati dalla regione;
- visite didattiche o formazione sul campo o in azienda quali il costo per il noleggio di mezzi di trasporto collettivo, per la prevenzione e la sicurezza e costi accessori;
- pubblicizzazione dell'attività di formazione;
- spese di hosting per i servizi di e-learning;
- spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità dei beneficiari sono le medesime di cui alla misura 1 - tipo di intervento 1.1 Sostegno per attività di formazione professionale e acquisizione di competenze.

L'offerta formativa è localizzata in Friuli Venezia Giulia.

A conclusione dell'attività di formazione è previsto, a seconda della durata e della tipologia di intervento, il rilascio di un attestato di qualifica o di frequenza.

Il bando di gara individua i contenuti minimi dell'offerta formativa che sono i seguenti:

- individuazione delle tematiche oggetto di sviluppo attraverso i percorsi formativi;
- svolgimento di iniziative di formazione di base o di aggiornamento professionale, da svolgersi mediante presenza in aula e, se del caso sul campo anche presso aziende o a distanza, e-learning, mediante partecipazione on-line con l'utilizzo di tecnologie multimediali e Internet o mediante l'utilizzo di altre metodologie o tecniche specificatamente indicate e descritte nell'offerta;
- indicazione delle modalità di coinvolgimento dei destinatari finali;
- indicazione dell'eventuale integrazione con altre attività programmate in attuazione del PSR;
- specificazione delle tempistiche di attuazione, cronoprogramma;
- il costo distinto per tipologia di intervento formativo proposto.
- intervento, il rilascio di un attestato di frequenza o abilitazione ove coerente.

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'intervento è attuato attraverso la pubblicazione di bandi ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici. Considerata l'importanza trasversale che riveste l'attività di formazione dei consulenti in attuazione della strategia regionale per lo sviluppo rurale, le proposte progettuali saranno selezionate tenuto conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni valutando, in via prioritaria:

- la qualità del progetto di formazione in termini di ampiezza e rispondenza della proposta ai tematismi, anche integrando gli stessi e agli obiettivi indicati nel bando;

- la qualità tecnica e didattica del servizio di formazione, di base e di aggiornamento professionale, offerto in termini di durata e attivando singolarmente o in modo combinato e integrato le opportunità offerte dalla tipologia di intervento (corsi in aula, sul campo, e-learning, seminari, convegni, ecc.)
- del collegamento del progetto di formazione con altre tipologie di intervento previste dal Programma;
- la ricaduta operativa attesa a seguito dell'attivazione del progetto di formazione proposto, presunta ed espressa in termini di potenziali adesioni alla proposta formativa;
- le risorse, in termini di personale qualificato e regolarmente formato, previste per lo svolgimento del servizio richiesto;
- l'efficienza logistica e operativa del fornitore del servizio, valutata in base al livello di strutture del fornitore presenti sul territorio (disponibilità di strutture didattiche, strumenti informatici, ecc.);
- la congruità economica dell'offerta.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I costi minimi e massimi e l'aliquota di sostegno sono fissati tenuto conto della necessità di coniugare l'efficienza ed efficacia delle proposte formative in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi con la necessità di offrire ai consulenti un servizio formativo puntuale e di alto livello.

Per i succitati motivi i costi minimi e massimi ammissibili e la relativa aliquota di sostegno da applicare ai fini delle determinazioni dell'aiuto sono così fissati:

- Costo minimo ammissibile per triennio: euro 75.000,00
- Costo massimo ammissibile per triennio: euro 200.000,00

Aliquota di sostegno: 100% dei costi ammessi come determinati sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari per lo svolgimento delle attività di formazione di base e di aggiornamento professionale entro i limiti suindicati.

Il contributo massimo per la formazione dei consulenti è di 200.000,00 euro per triennio erogato tramite pagamenti annuali a seguito di rendicontazione da parte del beneficiario.

In sede di ammissione a finanziamento può essere prevista una quota di iscrizione a carico dei partecipanti. In tali casi la quota per partecipante è quantificata in sede di ammissione e, in fase di rendicontazione, detratta dall'aiuto sulla base dei partecipanti alla formazione.

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, relativi all'analoga misura della programmazione FEASR 2007/2013, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 - Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti.

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara.

CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative

Svolgimento dell'attività formativa non coerente con quanto indicato nel piano formativo.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

Rischio del doppio finanziamento, se i partecipanti pagano una quota di partecipazione.

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10 Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti.

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

- obbligo dell'accreditamento, presso la Regione, degli organismi che prestano il servizio di formazione;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di check list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli da eseguire al fine di accertare il possesso dei requisiti professionali e di ammissibilità richiesti;

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara

APC 7 –Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento:

- elaborazione da parte della Regione in collaborazione con AGEA di una check list di controllo da utilizzare per verificare la corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.
- utilizzo da parte dei beneficiari di check list di autocontrollo, rivolte ai elaborare in base alla tipologia di procedura pubblica utilizzata.

CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento del servizio di formazione non coerente con quanto indicato nel Piano di formazione.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

Rischio del doppio finanziamento, se i partecipanti pagano una quota.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni

- verificare e valutare il grado di soddisfazione dei fruitori del servizio mediante la compilazione di appositi questionari;
- eseguire visite in loco durante lo svolgimento del servizio;
- apportare, a seguito della valutazione del grado di soddisfazione, eventuali modifiche al Piano formativo;
- monitoraggio dell'attività svolta;
- stesura manuale dei controlli in loco e dei fac simili di relazione di controllo;
- verifica, in sede di rendicontazione finale, dell'importo relativo alle eventuali quote di iscrizione, determinata in base al numero di partecipanti ai fini della detrazione dal costo a carico del finanziamento pubblico.

8.2.2.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo dell'aiuto è determinato applicando la percentuale prevista ai costi sostenuti dal beneficiario, determinati sulla base dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell'attività prevista, come ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento dei controlli amministrativi ed eventualmente anche in loco, entro gli importi previsti dal tipo di intervento.

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Gli organismi prestatori dei servizi formativi devono risultare accreditati ai sensi del DPR Reg. 0176/Pres del 21 luglio 2008 e ss.mm.ii.. L'accREDITAMENTO è finalizzato a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità minimi richiesti per quanto attiene alle capacità organizzativa, progettuale, di docenza, amministrativa ed alla disponibilità di attrezzature e strutture didattiche idonee allo svolgimento delle iniziative previste come dichiarati dal richiedente in sede di presentazione della domanda.

Al fine di svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale ai beneficiari è richiesta:

- la disponibilità di strutture, arredi e attrezzature (segreteria, aule, laboratori, laboratori informatici ecc.), ubicate nel territorio della Regione, adeguate, anche per il superamento delle barriere architettoniche, in rapporto all'attività formativa finanziata e non vincolate ad attività diverse dalla formazione professionale;
- per ciascuna sede operativa in cui svolgere l'attività di formazione, il beneficiario deve avere la disponibilità di un insieme di risorse umane in grado di garantire, in modo continuativo, il presidio dei processi organizzativi di direzione, amministrazione e gestione di attività e risorse relative al funzionamento organizzativo della sede operativa nonché di produzione ed erogazione dei servizi formativi.

Per i processi amministrativi e di gestione è richiesta, per ciascuna sede operativa, la presenza:

- di un direttore, di responsabili amministrativi e contabile e addetti amministrativi nonché di responsabili di segreteria e addetti di segreteria con impegni proporzionati al numero di ore formative erogate.

Per l'erogazione del servizio formativo, in rapporto all'attività prevista, è richiesta la presenza di :

- un coordinatore referente affiancato, eventualmente, da uno o più coordinatori aggiuntivi;
- un tutor referente, affiancato, eventualmente, da uno o più tutor aggiunti;
- referenti che svolgono l'attività formativa proposta.

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione della misura sono indicati nelle relative sezioni delle schede degli interventi.

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi sono indicate nelle relative sezioni delle schede degli interventi.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, i criteri di selezione e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedasi le relative sezioni delle schede degli interventi previsti in attuazione della misura.

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Vedasi le relative sezioni dei tipi di intervento 2.1 e 2.3.

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

L'approccio a "pacchetto" e tramite i "Progetti integrati", previsti in attuazione dei Progetti di Filiera, descritti nelle "Condizioni generali" al Capitolo 8.1, prevede, in forma obbligatoria, la partecipazione da parte dei beneficiari al servizio di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1, in alternativa al servizio di formazione di cui al tipo di intervento 1.1.

Relativamente al tipo di intervento 2.1 si specifica che ERSAs, giuridicamente, costituisce ente pubblico

strumentale all'Amministrazione regionale (Ente Regionale non *in house*); esso è istituzionalmente preposto, ai sensi della Legge regionale 8/2004, all'assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all'aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione, alla divulgazione, alla promozione dei marchi di qualità nonché alla certificazione della qualità nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

La Regione definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili e, tramite la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione, esercita attività di vigilanza e controllo e adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

L'ERSA è strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e le attività dei soggetti operanti nell'ambito della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione in agricoltura, al fine di migliorare la qualità della vita, di conservare le risorse naturali, di tutelare il paesaggio, nonché di favorire l'ammodernamento delle imprese e migliorare la qualità dei prodotti.

Nello specifico, pertanto, ERSa è già dotata delle risorse, richieste dall'articolo 15 del regolamento (UE) 1305/2013, in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché della necessaria esperienza e affidabilità; la Regione potrà eventualmente valutare l'opportunità di procedere, nel rispetto della normativa vigente, ad assunzioni di personale, anche a tempo determinato, volto ad implementare le risorse esistenti, in funzione delle esigenze del tipo di intervento.

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 16;

Regolamento delegato (UE) n.807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Nel corso degli ultimi anni la tendenza a proporre al consumatore prodotti agricoli trasformati su base industriale, con un alto livello di standardizzazione e un scarso richiamo alle tradizioni produttive, tipica di un sistema di mercato internazionalizzato, si sta trasformando e si assiste alla definizione di un nuovo assetto in cui la domanda di prodotti alimentari è sempre più condizionata da considerazioni connesse con la salubrità e la naturalità del prodotto oltre che con la tipicità dello stesso.

Queste esigenze determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, quali la distintività, la salubrità, la genuinità, la sostenibilità e in particolare modo l'origine geografica; elementi di qualificazione molto importanti nella fase di commercializzazione dei prodotti.

L'analisi Swot pone in evidenza, da un lato, un'elevata specializzazione delle produzioni agroalimentari con la presenza di prodotti riconosciuti a livello internazionale (San Daniele) e un buon numero di produzioni certificate in viticoltura, dall'altro la numerosità degli operatori con produzioni di qualità negli altri settori è contenuta, solo sei sono i prodotti DOP e IGP riconosciuti dal Ministero, mentre le capacità di marketing e di affrontare nuovi mercati (commercializzazione) da parte delle aziende friulane sono scarse, come risulta dai dati relativi al commercio con l'estero.

La conseguente necessità di ampliare e diversificare la gamma di prodotti agricoli e alimentari di qualità, al fine di rispondere alle aspettative di un numero sempre più crescente di consumatori, può rappresentare per i produttori una occasione per aumentare la competitività e il reddito, creare migliori opportunità di lavoro

con ricadute positive nelle aree rurali, in particolare nelle aree svantaggiate e nelle aree montane, nelle quali l'agricoltura rappresenta un elemento essenziale sia da un punto di vista economico che di salvaguardia del territorio.

Di contro la partecipazione ai sistemi di qualità e certificazione comporta per i produttori un aumento dei costi produttivi e addizionali, tra i quali quelli relativi agli obblighi imposti dai disciplinari, e dei costi di marketing, di promozione e identificazione sul mercato necessari per informare e comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche dei prodotti, che, in particolare nei primi anni, non sono pienamente compensati dal mercato.

La misura, integrata con le misure 4 e 9, contribuisce al rafforzamento delle produzioni di qualità tramite:

- l'adesione di nuovi produttori ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 al fine di stimolare i produttori agricoli ad avviare percorsi virtuosi finalizzati al miglioramento ed alla differenziazione delle produzioni e, di conseguenza, ad aumentare la competitività sui mercati nazionali e internazionali;
- la diffusione delle informazioni e la promozione dei prodotti tutelati nell'ambito dei sistemi di qualità, al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l'aumento del valore commerciale, accrescendone il valore aggiunto ed espanderne gli sbocchi di mercato.

La misura è finalizzata a soddisfare i fabbisogni principali:

F09 - Incoraggiare l'aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione dell'offerta: filiere, cluster, reti anche no-food e la costituzione di associazioni, organizzazioni

F10 - Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un'ottica di promozione complessiva del territorio regionale

ed è articolata in due interventi:

3.1 – sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

3.2 – sostegno per attività di informazione e promozione attuate da associazioni di produttori nel mercato interno

La misura contribuisce in via diretta a soddisfare il FA **3.A** in quanto attraverso il sostegno per l'adesione ai regimi di qualità e per le pertinenti attività di informazione e promozione si aiuta l'integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare.

In particolare la misura mira a valorizzare le produzioni di qualità e certificate promuovendo e comunicando i vantaggi di tali prodotti in termini di specifici metodi di produzione, elevati standard di benessere animale, metodi di coltivazione e trasformazione rispettosi dell'ambiente, al fine di incrementare il valore aggiunto e la presenza dei prodotti sui mercati e quindi integrare e migliorare il ruolo dei produttori primari nella filiera.

La misura, tramite le tipologie di intervento in cui è declinata, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali del programma:

Innovazione: i produttori che aderiscono ai regimi di qualità, per rispettare le regole fissate dai regimi e mantenere il livello di competitività aziendale necessario per i mercati, si contraddistinguono per un elevato

grado di innovazione gestionale, organizzativo e commerciale.

Ambiente e Clima: l'adesione a sistemi di qualità comporta l'applicazione di metodi e pratiche colturali, produttive e gestionali sostenibili e rispettose dell'ambiente, in particolare se trattasi di certificazioni "green economy". Inoltre lo stretto legame che intercorre tra i prodotti agro alimentari e i vini di qualità con le zone di produzione contribuisce alla conservazione e mantenimento delle aree rurali, in particolare delle aree rurali D, favorendo l'integrazione dell'attività agricola con quella turistica.

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Strategia "Europa 2020" favorendo una crescita

- intelligente: mediante lo sviluppo di nuovi prodotti certificati e l'utilizzo, anche, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per promuovere i prodotti;
- sostenibile: l'adesione delle aziende ai regimi di qualità o alle certificazioni volontarie comporta il rispetto di disciplinari di produzione che ottimizzano i processi e l'utilizzo delle risorse;
- solidale: l'ampliamento e la diversificazione della gamma di prodotti agricoli e alimentari di qualità e locali può favorire l'occupazione.

In relazione all'Accordo di Partenariato la misura è coerente con l'obiettivo tematico n.3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura" e il risultato atteso n.3.3 "percentuale di imprese agricole beneficiarie aderenti a schemi di qualità, mercati locali, filiere corte e organizzazione di produttori" attraverso il sostegno ai costi per l'adesione ai regimi di qualità integrato e coordinato, a seconda dei casi, con il sostegno agli investimenti di cui al tipo di intervento 4.1.1, l'adesione ai servizi di formazione e di consulenza di cui alle misure 1 e 2 e il sostegno per la costituzione di associazioni di produttori, di cui alla misura 9.

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. SOSTEGNO PER L'ADESIONE AI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento finanzia esclusivamente la partecipazione per la prima volta o nei cinque anni precedenti la data di presentazione della prima domanda di sostegno al relativo sistema di controllo di un ente terzo. Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno, il periodo

massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

L'intervento finanzia l'adesione ai regimi di qualità di seguito indicati:

1) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti:

a) regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – DOP – IGP STG – Prodotti di montagna;

b) regolamento (CE) n.834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

c) regolamento (CE) n. 110/2008 relativo a denominazione bevande alcoliche IGP;

d) regolamento (CEE) n. 1601/91 relativo alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli come sostituito dal regolamento (UE) n. 251/2014

e) regolamento (UE) n. 1308/2013, parte II, titolo II, capo I, sezione 2, relativo al settore vitivinicolo;

f) regolamento (UE) n.665/2014 che completa il regolamento (UE) 1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna".

I prodotti per i quali è richiesta la prima partecipazione devono essere iscritti nei rispettivi registri comunitari.

2) regimi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16 del reg. (UE) n. 1305/2013, paragrafo 1, lettera b) e in particolare: il "Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata - SQNPI"; il "Sistema di qualità nazionale zootecnia" di cui al DM 4 marzo 2011, n. 4337 ; il regime di qualità di cui alla legge regionale n. 21/2002 relativo al marchio "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)".

Specifiche marchio AQUA

Il marchio di qualità collettivo AQUA, gestito dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), è stato notificato ed approvato dalla Commissione europea e dagli Stati Membri ai sensi della Direttiva 98/34/CE .

Il marchio collettivo è stato registrato a livello comunitario ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 207/2009.

Il regolamento d'uso del marchio collettivo di qualità AQUA, approvato con decreto del Direttore Generale dell'ERSA n. 138 del 27/09/2012, adempie inoltre a quanto previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, ed in particolare gli articoli 11 e 157 che disciplinano la natura ed il contenuto del marchio collettivo, nonché le modalità di registrazione, prevedendo la necessità di adottare espressamente un regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni del marchio collettivo, da allegare alla domanda di registrazione.

L'utilizzo del marchio AQUA è consentito per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 21/2002, che si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria per sistema di produzione,

di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche, offrendo particolari garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell'immagine del prodotto. Inoltre prevede un disciplinare di produzione, dal quale emerge la peculiarità del singolo prodotto da certificare, che comprenda i seguenti elementi:

- descrizione dei requisiti, obiettivi e controllabili, del prodotto, con l'indicazione delle principali specifiche di tipo fisico, chimico, microbiologico e organolettico;
- descrizione delle fasi e delle tecniche di produzione, trasformazione e conservazione necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto;
- criteri di identificazione e rintracciabilità, dalle materie prime al prodotto finale.

3) regimi facoltativi di certificazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013, paragrafo 1, lettera c) specificatamente elencati nella sezione 8.2.3.3.1.11 Informazioni specifiche sul tipo di intervento.

La sotto misura è finalizzata a soddisfare il fabbisogno principale, evidenziato dalla SWOT, F10 - Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un'ottica di promozione complessiva del territorio regionale tramite il sostegno alla prima partecipazione ai regimi di qualità.

Il tipo di intervento contribuisce, in via diretta, a soddisfare la focus area 3.a "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale ed erogato per un periodo massimo di cinque anni, il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità convenzionati.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli come sostituito dal regolamento (UE) 251/2014.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi

di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio parte II, titolo II, capo I, sezione 2.

Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

Legge 3 febbraio 2011, n. 4 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità.

Decreto ministeriale del 4 marzo 2011 Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori e associazioni di agricoltori.

I beneficiari devono essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- prima iscrizione ed eventuale contributo annuo di partecipazione ai regime di qualità;
- analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione o dal piano di autocontrollo dell'associazione di agricoltori che è iscritta al sistema dei controlli.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda di aiuto i richiedenti devono:

- partecipare per la prima volta o nei cinque anni precedenti la data di presentazione della prima domanda di sostegno al relativo sistema di controllo di un ente terzo. Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno;
- essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

- le associazioni devono essere costituite.

Le associazioni di agricoltori devono:

- essere costituite in prevalenza da agricoltori che trattano lo stesso prodotto;
- raggruppare anche agricoltori in attività che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità.

I regimi di qualità per i quali è richiesta la partecipazione sono i seguenti:

1. regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOC, DOP, IGP, SGT, Prodotti di montagna;
2. regolamento (UE) n. 665/2014;
3. regolamento (CE) n. 834/2007 limitatamente ai prodotti trasformati;
4. regolamento (CE) n. 110/2008;
5. regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014;
6. regolamento (UE) n. 1308/2013;
7. legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 (Produzione integrata);
8. decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 (Sistema di qualità nazionale zootecnica);
9. legge regionale n. 21/2002 (AQUA);
10. regimi facoltativi di certificazione specificatamente indicati alla sezione 8.2.3.3.1.11.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il tipo di intervento è attuato anche tramite i Progetti di Filiera, costituiti da un insieme di Progetti integrati o di operazioni individuali valutati in due fasi successive, prima a livello di singolo Progetto integrato/operazione individuale e successivamente a livello di Progetto di Filiera, come meglio descritto nelle "condizioni generali" di cui al capitolo 8.1 alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento, principi per la definizione dei criteri di selezione e modalità di selezione degli stessi. Ai fini della formazione delle graduatorie delle singole operazioni, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati) anche in attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di fare fronte ai fabbisogni, alle debolezze e alle necessità di sviluppo delle aree rurali e del comparto agricolo, come emerse dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal Programma.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- della localizzazione dell'azienda: grado di ruralità (in ordine decrescente aree rurali D, C e B) e di svantaggio (aree rurali svantaggiate);
- dell'età del richiedente, per gli interventi realizzati da giovani con priorità a quelli realizzati da giovani al primo insediamento
- della capacità dell'intervento di soddisfare il raggiungimento degli obiettivi trasversali del Programma in particolare quelli relativi all'ambiente e al cambiamento climatico (certificazioni "green economy");
- della capacità dell'intervento di migliorare e differenziare le produzioni valutando il livello di rappresentatività del regime di qualità (in ordine decrescente regimi di qualità di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera a), marchio AQUA, marchi di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013,

lettera b), lettera c)

Le domande saranno selezionate tenuto altresì conto della priorità rappresentata dall'utilizzo del richiedente dei servizi di formazione di cui al tipo di intervento 1.1 o dei servizi di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi proposti in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I costi minimi e massimi e l'aliquota di sostegno sono fissati tenuto conto dell'analisi dei dati relativi alla misura 132 del PSR 2007-2013 e in funzione dell'obiettivo di garantire l'efficienza amministrativa della regione nel trattare le domande ricevute.

Per i succitati motivi i costi minimi e massimi ammissibili e la relativa aliquota di sostegno da applicare ai fini delle determinazioni dell'aiuto sono così fissati:

Costi minimi e massimi ammissibili

L'importo minimo dell'aiuto per azienda è di euro 350,00 all'anno.

L'importo massimo dell'aiuto per azienda è di euro 3.000,00 all'anno.

Aliquote di sostegno

L'aliquota di sostegno, indipendentemente dalla tipologia di accesso, è pari al 100%.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analoga misura della programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Effettiva adesione ad un regime ammissibile per il quale viene richiesto l'aiuto.

CP 12 Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Sovrapposizione di aiuto con altre fonti di finanziamento.

CP 15 Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10 Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Effettiva adesione ad un regime ammissibile per il quale viene richiesto l'aiuto .

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

- utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria;
- utilizzo, nella fase della verifica del possesso dei requisiti di professionalità e di ammissibilità, da parte degli Uffici di check list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli eseguiti;
- utilizzo, da parte del fornitore del Servizio prima dell'avvio della formazione, di check list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli da eseguire al fine di accertare l'ammissibilità dei destinatari finali.

CP 12 Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Sovrapposizione di aiuto con altre fonti di finanziamento.

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni

- demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN);
- verifiche puntuali tramite utilizzo delle banche dati disponibili.

CP 15 Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici – SIAN.

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

- fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso;
- il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di aiuto/pagamento segnalando, con appositi avvisi, la carenza.
- stesura manuale controllo in loco e relazione di controllo.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

APC 9 - Il rispetto, quanto più possibile, degli impegni e obblighi derivanti al beneficiario dalla concessione/liquidazione dell'aiuto sarà garantito dall'attuazione delle seguenti azioni:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto richiesto nonché sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici istruttori, di modelli/ check list, contenenti elementi quantificabili e valutabili, con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.3.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante ai costi sostenuti e rendicontati dal beneficiario, per la realizzazione dell'operazione, come ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento dei controlli amministrativi e, se del caso, in loco.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per la partecipazioni al regime di qualità di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, l'aiuto di cui al presente intervento è previsto per i soli prodotti trasformati, in quanto per i prodotti non trasformati il costo relativo all'adesione alla produzione biologica è stato considerato ai fini del premio della misura 11 "Agricoltura biologica".

I regimi di qualità per i quali è richiesta la partecipazione sono i seguenti:

1. regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOC, DOP, IGP, STG, Prodotti di montagna
2. regolamento (UE) n. 665/2014
3. regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, limitatamente ai prodotti trasformati
4. regolamento (CE) n. 110/2008
5. regolamento (CEE) n. 1601/1991 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014
6. regolamento (UE) n. 1308/2013
7. legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 (Produzione integrata)
8. decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 (Sistema di qualità nazionale zootecnica)
9. legge regionale n. 21/2002 (AQUA)
10. regimi facoltativi di certificazione (vedasi apposita sezione).

L'art. 2, della L. 4/2011 istitutivo del "Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata", ai commi 3, 4 e 5 e il relativo DM 8.5.2014 "Attuazione dell'articolo 2, comma 6 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)", prevedono il rispetto delle condizioni di conformità di cui al reg. (UE) 1305/2013, art. 2, par. 1, lett. b), punti i) primo e secondo alinea, ii), iii) e iv).

Il DM 4.3.2011 "Regolamentazione del sistema di qualità zootecnica riconosciuta a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n.1974/2006 della Commissione", agli articoli 3 e 4 prevede il rispetto delle condizioni di conformità di cui al reg. (UE) 1305/2013, art. 2, par. 1, lett. b), punti i) primo e secondo alinea, ii), iii) e iv).

La L.R. 13.08.2002, n. 21, istituiva del marchio di qualità a carattere collettivo "Agricoltura Ambiente Qualità – AQUA", agli articoli 1, 3, 5, 6 e 11 prevede il rispetto delle condizioni di conformità di cui al reg. (UE) 1305/2013, art. 2, par. 1, lett. b), punti i) primo e secondo alinea, ii), iii) e iv).

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Le certificazioni volontarie ammissibili sono le seguenti:

- ISO 14001 (SGA - Sistema di gestione ambientale);
- ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti);
- ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements"

for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera;

- FSSC 22000 - Food Safety Systems;
- BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard;
- IFS - International Food Standard;
- GLOBALGAP (ex EUREPGAP).

8.2.3.3.2. SOSTEGNO PER L'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITÀ ATTUATE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento prevede il sostegno a operazioni di informazione e promozione finalizzati ad accrescere il livello di informazione e di conoscenza dei prodotti rientranti in un regime di qualità che riceve il sostegno nell'ambito della sotto misura 3.1 - sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità, al fine di incrementare e valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni.

La sotto misura è finalizzata a soddisfare i seguenti fabbisogni principali evidenziati dalla SWOT:

F09 - Incoraggiare l'aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione dell'offerta: filiere, cluster, reti anche no-food e la costituzione di associazioni, organizzazioni;

F10 - Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un'ottica di promozione complessiva del territorio regionale.

Sono finanziabili, nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 4 del regolamento (UE) 807/2014, le seguenti operazioni:

- di informazione finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza degli operatori, dei tecnici e dei consumatori sulle caratteristiche principali e i vantaggi del prodotto quali la qualità, i metodi e processi specifici di produzione e le tecniche agricole, la sostenibilità ambientale, l'elevato grado di benessere degli animali, il rispetto dell'ambiente nonché sulle proprietà qualitative, nutrizionali ed organolettiche;
- di promozione commerciale e pubblicitaria finalizzate alla diffusione della conoscenza dei prodotti di qualità presso i soggetti e gli operatori del mercato.

La sotto misura contribuisce, in via diretta, a soddisfare la focus area 3.a. "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014.

Regolamento (CE) N. 3/2008 del Consiglio del 17 dicembre 2007 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio parte II, titolo II, capo I, sezione 2.

Regolamento (UE) n.665/2014 che completa il regolamento (UE) 1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna".

Legge 3 febbraio 2011, n. 4 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alle legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

Decreto ministeriale del 4 marzo 2011 Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

Associazioni di produttori che comprendono operatori che aderiscono ai regimi di qualità rientranti nell'ambito delle disposizioni attuative delle operazioni di cui alla sotto misura 3.1 (bando per la presentazione delle domande di aiuto).

Le organizzazioni professionali e/o interprofessionali sono escluse dall'aiuto.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- ricerche e analisi del mercato finalizzate alle attività di promozione e informazione
- ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative di informazione e di promozione commerciale e

pubblicitaria ivi comprese immagini fotografiche, realizzazione di video e strumenti multimediali;

- organizzazione e realizzazione di incontri di studio, scambio di buone pratiche e visite dimostrative a carattere informativo presso enti, scuole, istituti e aziende;
- organizzazione e realizzazione di incontri, seminari, convegni, workshop, open day e, in genere, di eventi di carattere commerciale e pubblicitario rivolti anche agli operatori del settore;
- organizzazione e partecipazione a fiere, manifestazioni ed esposizioni al fine di diffondere la conoscenza dei prodotti e ampliare gli sbocchi nel mercato del prodotto riconosciuto;
- organizzazione e realizzazione di iniziative pubblicitarie anche multimediali;
- onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti entro la percentuale massima complessiva del 10% dei costi ritenuti ammissibili di cui alle voci precedenti.

Non sono ammissibili i costi:

- sostenuti in leasing;
- ordinari organizzativi e di personale dipendente;
- per l'acquisto di beni strumentali durevoli che prevedono un ammortamento superiore alla durata del progetto;
- relativi a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto;
- sostenuti per la promozione di marchi commerciali e imprese.

Non è prevista la possibilità di richiedere l'anticipazione dell'aiuto concesso di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Beneficiari

Le associazioni, alla data di presentazione della domanda di aiuto, devono essere già costituite.

Il volume della produzione, relativo al prodotto oggetto dell'attività di informazione o promozione, è realizzato per la maggior parte da associati con sede in Friuli Venezia Giulia ovvero che la produzione degli associati con sede in Friuli Venezia Giulia rappresenti la maggior quota della medesima produzione regionale.

Operazioni

Le operazioni di informazione e promozione:

- evidenziano le caratteristiche principali e i vantaggi del prodotto quali la qualità, i metodi e processi specifici di produzione o le tecniche agricole, la sostenibilità ambientale, l'elevato grado di benessere degli animali, il rispetto dell'ambiente nonché le proprietà qualitative, nutrizionali ed organolettiche
- prevedono solo attività relative a prodotti rientranti in un regime di qualità previsto dalle disposizioni

attuative della sotto misura 3.1 (bando per la presentazione delle domande di aiuto).

Il materiale informativo e promozionale deve essere realizzato in conformità a quanto disposto dai regolamenti di attuazione del PSR e dalle norme regionali, nazionali e comunitarie applicabili..

Non sono ammissibili, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 del reg. 807/2014, le operazioni:

- che incitano i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine tranne i casi e le deroghe specificatamente indicate all'art. 4, comma 3 del reg. (UE) 807/2014
- finalizzate all'informazione, promozione, commercializzazione e pubblicità di marchi commerciali
- realizzate al di fuori del mercato interno comunitario.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il tipo di intervento è attuato anche tramite i Progetti di Filiera, costituiti da un insieme di Progetti integrati o di operazioni individuali valutati in due fasi successive, prima a livello di singolo Progetto integrato/operazione individuale e successivamente a livello di Progetto di Filiera, come meglio descritto nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1 alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento, principi per la definizione dei criteri di selezione e modalità di selezione degli stessi.

Ai fine della formazione delle graduatorie delle singole operazioni, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati) anche in attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di fare fronte ai fabbisogni, alle debolezze e alle necessità di sviluppo delle aree rurali e del comparto agricolo, come emerse dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal Programma.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- del ricambio generazionale e del grado di ruralità: prevalenza di aziende associate giovani, con priorità ai giovani al primo insediamento, localizzate nelle aree rurali, in ordine decrescente, D), C) e B)
- della capacità dell'intervento di soddisfare il raggiungimento degli obiettivi trasversali del Programma, in particolare quelli relativi all'ambiente e al cambiamento climatico (in ordine decrescente regimi di qualità di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera a), marchio AQUA, marchi di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera b), lettera c))
- della capacità dell'intervento di informare e promuovere il prodotto (grado di integrazione e di innovazione degli interventi proposti)
- del grado di rappresentatività e di aggregazione dell'associazione (in ordine decrescente reti di imprese e associazioni di OP, OP, cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di tutela).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi proposti in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I costi minimi e massimi e l'aliquota di sostegno sono fissati tenuto conto dell'analisi dei dati relativi alla misura 133 del PSR 2007-2013 e in funzione dell'obiettivo di garantire l'efficienza amministrativa della regione nel trattare le domande ricevute.

Per i succitati motivi i costi minimi e massimi ammissibili e la relativa aliquota di sostegno da applicare ai fini delle determinazioni dell'aiuto sono così fissati:

Costi minimi e massimi ammissibili

Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 40.000,00

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 500.000,00

Aliquote di sostegno

L'aliquota di sostegno, indipendentemente dalla tipologia di accesso, è pari al 70%.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analogia misura della programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo.

CP 12 Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Sovrapposizione di aiuto con altre fonti di finanziamento.

Realizzazione di materiale informativo e promozionale non conforme alla legislazione nazionale e dell'Unione.

Promozione di marchi commerciali

Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti autorizzate.

CP 15 Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

Al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento, tutte le attività di informazione e promozione proposte sul PSR FVG saranno oggetto di controllo rispetto ad altri strumenti di finanziamento comunitari, nazionali o regionali, in modo da verificare che non siano già state oggetto di richieste di altri aiuti pubblici, in particolare qualora i beneficiari siano associazioni interregionali. Il controllo sarà effettuato puntualmente a livello di singolo intervento anche attraverso un sistema di comunicazione con le regioni (richiesta dati da altre regioni e altri organismi pagatori) e attraverso la consultazione delle informazioni disponibili nelle banche dati esistenti. In sede di pagamento delle domande sarà svolto il controllo sul mancato doppio finanziamento per quanto riguarda i documenti di spesa utilizzati dai beneficiari.

8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni

- acquisizione da parte dei richiedenti, anche in relazione alle spese generali, di più offerte, anche con utilizzo di indagini di mercato su internet, nel caso di acquisto di beni mobili e la realizzazione di investimenti immateriali;
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici istruttori di check list già definite che guidano e tracciano i controlli eseguiti e verificano, nel caso di acquisto di beni mobili e la realizzazione di investimenti immateriali, l'indipendenza e terzietà degli offerenti.

CP 12 Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Sovrapposizione di aiuto con altre fonti di finanziamento

Realizzazione di materiale informativo e promozionale non conforme alla legislazione nazionale e dell'Unione.

Promozione di marchi commerciali.

Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti autorizzate

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni

- demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN);
- verifiche puntuali tramite utilizzo delle banche dati disponibili;
- predisposizione e messa a disposizione dei beneficiari di linee guida per l'immagine coordinata del PSR 2014-2020;
- verifica preventiva, mediante trasmissione agli Uffici, delle bozze del materiale informativo e promozionale;
- trasmissione, a rendiconto, di copia del materiale informativo e promozionale realizzato e di documentazione fotografica relativa alla realizzazione di stand o alla partecipazione a manifestazioni fieristiche;

CP 15 Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici – SIAN

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

- fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso;
- il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di aiuto/pagamento segnalando, con appositi avvisi, la carenza.
- stesura manuale controllo in loco e relazione di controllo.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

APC 9 Il rispetto, quanto più possibile, degli impegni e obblighi derivanti al beneficiario dalla concessione/liquidazione dell'aiuto sarà garantito dall'attuazione delle seguenti azioni:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto richiesto nonché sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici istruttori, di modelli/ check list, contenenti elementi quantificabili e valutabili, con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante ai costi sostenuti e rendicontati dal beneficiario, per la realizzazione dell'operazione, come ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento dei controlli amministrativi e, se del caso, in loco.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'intervento prevede il finanziamento di attività di informazione e promozione di prodotti che rientrano nei seguenti regimi di qualità:

1. regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOC, DOP, IGP, STG, Prodotti di montagna;
2. regolamento (UE) n. 665/2014;
3. regolamento (CE) n. 110/2008;
4. regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014;
5. regolamento (UE) n. 1308/2013;
6. legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 (Produzione integrata);
7. decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 (Sistema di qualità nazionale zootecnica);
8. legge regionale n. 21/2002 (AQUA);
9. Regolamento (CE) n. 834/2007 limitatamente ai prodotti trasformati.

L'art. 2, della L. 4/2011 istitutivo del “Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata”, ai commi 3, 4 e 5 e il relativo DM 8.5.2014 “Attuazione dell'articolo 2, comma 6 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)”, prevedono il rispetto delle condizioni di conformità di cui al reg. (UE) 1305/2013, art. 2, par. 1, lett. b), punti i) primo e secondo alinea, ii), iii) e iv).

Il DM 4.3.2011 “Regolamentazione del sistema di qualità zootecnica riconosciuta a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n.1974/2006 della Commissione”, agli articoli 3 e 4 prevede il rispetto delle condizioni di conformità di cui al reg. (UE) 1305/2013, art. 2, par. 1, lett. b), punti i) primo e secondo alinea, ii), iii) e iv).

La L.R. 13.08.2002, n. 21, istituiva del marchio di qualità a carattere collettivo “Agricoltura Ambiente Qualità – AQUA”, agli articoli 1, 3, 5, 6 e 11 prevede il rispetto delle condizioni di conformità di cui al reg. (UE) 1305/2013, art. 2, par. 1, lett. b), punti i) primo e secondo alinea, ii), iii) e iv).

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Certificazioni volontarie indicate nella relativa sezione dell'intervento 3.1.

8.2.3.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione della misura sono puntualmente descritti nelle schede degli interventi.

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni per ridurre i rischi derivanti dall'attuazione della misura sono puntualmente descritti nelle schede degli interventi.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, i criteri di selezione e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Vedasi relative sezioni delle schede degli interventi programmati in attuazione della misura.

8.2.3.6. *Informazioni specifiche della misura*

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedasi relative sezioni delle schede degli interventi programmati in attuazione della misura.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Vedasi relative sezioni delle schede degli interventi programmati in attuazione della misura.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non previsti.

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 17

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato la necessità per le imprese agricole, agro alimentari e forestale della regione, caratterizzate da dimensioni piccole e medie, da un basso ricambio generazionale e da una scarsa propensione alla collaborazione, di migliorare la competitività sul mercato, di adeguarsi alle necessità e richieste dei mercati nazionali e internazionali e, più in generale, di mettere in atto tutti quegli interventi che consentano loro di apportare le necessarie innovazioni di processo e di prodotto utili a migliorare il posizionamento sul mercato e rispondere alle richieste dei consumatori.

Dall'analisi emerge altresì, la scarsa organizzazione del settore agroalimentare in termini di filiera e la necessità di rafforzare il primo anello della filiera (produzione) e l'ultimo (commercializzazione), come risulta dai dati relativi al commercio con l'estero nonché la necessità di realizzare prodotti innovativi, ponendo particolare attenzione alla fase di trasformazione, allo standard qualitativo e alla salubrità delle produzioni.

Risulta, pertanto determinante da un lato favorire l'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni produttive del comparto agroalimentare per consentire l'incremento della produttività del comparto stesso e garantire una maggiore remunerazione dei prodotti agricoli primari e dall'altro favorire la produzione di prodotti qualitativamente superiori in grado di rispondere alle esigenze dei mercati.

Nel contempo le aziende agricole devono essere indirizzate verso tecniche di produzione che siano sostenibili da un punto di vista ambientale e compatibili con la tutela delle risorse naturali mediante l'introduzione di tecnologie e apparecchiature innovative, al fine di migliorare le tecniche di coltivazione (ad esempio agricoltura di precisione) e di allevamento, l'incremento dell'efficienza dell'utilizzo dei fattori della produzione (energia e fertilizzanti) e il sostegno a operazioni che favoriscono il mantenimento di un equilibrio territoriale e contribuiscono alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Dall'analisi SWOT, infatti, la sostenibilità ambientale è emerso come tema fondamentale per il mantenimento e ripristino degli ecosistemi e della biodiversità legati a pratiche agrario-forestali e alla filiera foresta-legno-energia.

Per soddisfare tutte queste esigenze si rende necessario per il sistema agricolo, agro alimentare e forestale

regionale mettere in atto processi di ristrutturazione aziendale verso sistemi innovativi e più efficienti ; strutturare in modo stabile processi di cooperazione a lungo termine tra le imprese, con il supporto di soggetti che possano apportare valore aggiunto in tema di promozione e commercializzazione; realizzare un sistema infrastrutturale adeguato allo sviluppo delle attività in particolare forestali; ripristinare e salvaguardare gli elementi caratteristici del paesaggio friulano e della biodiversità che caratterizza il sistema agroforestale e attivare interventi per la loro tutela anche rispetto ai cambiamenti climatici in atto.

La misura, tramite i tipi di intervento in cui è articolata, i criteri di selezione e le modalità principali di attuazione della stessa, “Pacchetto giovani” e “Progetti di Filiera” descritti nelle Condizioni generali al Capitolo 8.1, contribuisce, in via prioritaria, a soddisfare i seguenti fabbisogni:

F05 - Incentivare le pratiche sostenibili, le innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo che migliorano la competitività

F06 - Migliorare i sistemi aziendali di irrigazione, favorire il risparmio idrico e l'efficientamento dell'uso dell'acqua

F08 - Favorire il ricambio generazionale attraverso lo sviluppo di capitale umano qualificato

F09 - Incoraggiare l'aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione dell'offerta: filiere, cluster, reti anche no-food e la costituzione di associazioni, organizzazioni

F10 - Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un'ottica di promozione complessiva del territorio regionale

F11 - Individuare strumenti di ingegneria finanziaria per l'accesso al credito

F13 - Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali individuando strumenti di tutela di aree HNV e Natura2000

F15 - Migliorare la gestione delle risorse naturali e la rete infrastrutturale e viaria agro-silvo-pastorale

F16 - Migliorare la gestione dei terreni e la conservazione del carbonio organico nei suoli anche mediante riduzione degli input

F17 - Sostenere la riduzione del consumo energetico e favorire la produzione di energia rinnovabile attraverso le biomasse

F18 - Migliorare la capacità di sequestro di carbonio e delle emissioni di gas climalteranti

La misura è suddivisa nei seguenti tipi di intervento:

4.1.1 - miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole

4.1.2 – efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole

4.1.3 – miglioramento delle redditività e della competitività delle aziende agricole – strumenti finanziari

4.1.4 – miglioramento delle redditività e della competitività delle aziende agricole – strumenti finanziari: fondo di rotazione

4.1.5 - miglioramento dell'uso e della gestione delle risorse idriche da parte delle aziende agricole

4.2.1 - investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli

4.2.2 - investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli - strumenti finanziari

4.2.3 - investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli - strumenti finanziari: fondo di rotazione

4.3 - sostegno per investimenti in infrastrutture viarie e malghive

4.4.1 – investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente

La misura contribuisce, direttamente e indirettamente al raggiungimento degli obiettivi dei Focus Area e degli obiettivi trasversali indicati in tabella 8. 4.1.

In relazione alla Strategia Europea 2020, la misura concorre al raggiungimento di una crescita:

intelligente: mediante la formazione richiesta agli imprenditori e il rapporto che intercorre, all'interno delle filiere, fra le aziende e la ricerca in particolare per quanto attiene la creazione di nuovi prodotti/servizi in grado di stimolare la crescita e l'occupazione;

sostenibile: tramite il supporto, in via prioritaria, a interventi finalizzati a qualificare e certificare i prodotti, nonché a interventi capaci di sfruttare le risorse in modo efficiente e sostenibile, tutelare l'ambiente, ridurre le emissioni e prevenire la perdita di biodiversità;

solidale: attraverso il forte sostegno all'inserimento di giovani in agricoltura derivante dall'applicazione dei criteri di selezione.

La misura è, altresì, coerente con l'Accordo di Partenariato.

La misura, in particolare tramite i tipi di intervento 4.1.1, 4.1.5 e 4.2.1, contribuisce a favorire una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi degli impegni ambientali e climatici e con gli obiettivi fissati nel Green deal europeo perseguiti anche mediante l'applicazione di specifici criteri di selezione.

In tal senso i tipi di intervento 4.1.1, 4.1.5 e 4.2.1 sono attivati con le risorse aggiuntive EURI di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tabella 8.4.1 - Focus area e obiettivi trasversali

Focus area	Tipo di intervento									
	4.1.1 - Miglioramento delle prestazioni e della	4.1.2 - Efficienza dell'uso delle risorse nelle aziende	4.1.3 - miglioramento delle redditività e della	4.1.4 - miglioramento delle redditività e della	4.1.5 - Miglioramento dell'uso e della gestione delle	4.2.1 - investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e	4.2.2 - Investimenti nella trasformazione, commerciale	4.2.3 - Investimenti nella trasformazione, commerciale	4.3 - sostegno per investimenti in infrastr	4.4.1 - investimenti non produttivi connessi

	sostenibilità globale delle imprese agricole	agricole	competitività delle aziende agricole – strumenti finanziari: fondo di garanzia	competitività delle aziende agricole – strumenti finanziari: fondo di rotazione	risorse idriche da parte delle aziende agricole	lo sviluppo dei prodotti agricoli	e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli - strumenti finanziari: fondo di garanzia	e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli - strumenti finanziari: fondo di rotazione	attività e malghive	i con la conservazione e la tutela dell'ambiente
Fa 1a	ID	ID				ID			ID	ID
Fa 1c	ID	ID				ID			ID	ID
Fa 2a	X	X	X	X					X	
Fa 2b	ID	ID								ID
Fa 3a						X	X	X		
Fa 3b									ID	
Fa 4°										X
Fa 4b	ID	ID		X		ID				ID
Fa 4c										ID
Fa 5a		ID			X					
Fa 5b	ID					ID				
Fa 5c	ID					ID				
Fa 5d	ID									
Fa 5e									ID	
Obiettivi trasversali										
Innovazione	X	X	X	X	X	X	X	X		
Ambiente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cambiamenti climatici	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X – Focus area perseguita in via diretta

ID – Focus area perseguita in via indiretta

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. 4.1.1 - MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITÀ GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento in parola prevede il sostegno alla ristrutturazione, all'ammodernamento e al miglioramento delle imprese agricole, tramite investimenti materiali e immateriali, con l'obiettivo di potenziare la competitività e migliorare la redditività, le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse salvaguardando, nel contempo, il patrimonio agro-ambientale in cui le aziende operano.

Pertanto il tipo di intervento è strategico al fine di affrontare i fabbisogni del comparto agricolo regionale di seguito indicati come evidenziati dall'analisi SWOT:

F05 - Incentivare le pratiche sostenibili, le innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo che migliorano la competitività

F08 - Favorire il ricambio generazionale attraverso lo sviluppo di capitale umano qualificato

F10 - Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un'ottica di promozione complessiva del territorio regionale

F11 - Individuare strumenti di ingegneria finanziaria per l'accesso al credito

F16 - Migliorare la gestione dei terreni e la conservazione del carbonio organico nei suoli anche mediante riduzione degli input

F17 - Sostenere la riduzione del consumo energetico e favorire la produzione di energia rinnovabile attraverso le biomasse

F18 - Migliorare la capacità di sequestro di carbonio e delle emissioni di gas climalteranti

Gli obiettivi del tipo di intervento sono conseguiti mediante il finanziamento di operazioni realizzate dalle aziende agricole in interventi strutturali, miglioramenti fondiari e acquisto di dotazioni mirate a:

- razionalizzare, ottimizzare e innovare i processi produttivi per consolidare la posizione sul mercato
- ridurre i costi di produzione tramite l'innovazione e l'ottimizzazione dei processi produttivi salvaguardando, nel contempo il patrimonio agro-ambientale
- diversificare e valorizzare le produzioni aziendali, favorendo il miglioramento qualitativo delle stesse, la trasformazione, lo sviluppo di nuovi prodotti agendo anche sulle forme di commercializzazione
- adottare processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale e in grado di mitigare/adattare il sistema produttivo ai cambiamenti climatici.

Il tipo di intervento concorre in via diretta a soddisfare il **FA 2a** tramite il sostegno di operazioni di ristrutturazione e ammodernamento delle aziende che comportino un miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle stesse.

In via indiretta, il tipo di intervento contribuisce a soddisfare i seguenti focus area:

FA 1a FA 1c: tramite l'utilizzo dei servizi di formazione o di consulenza di cui ai tipi di intervento 1.2 e 2.1 da parte dei partecipanti ai "Progetti di filiera", descritti nelle "Condizioni generali" al capitolo 8.1

FA 2b: favorendo e sostenendo, tramite i "Pacchetti giovani" e i criteri di selezione, gli investimenti realizzati da giovani agricoltori

FA 4b: mediante il sostegno alla realizzazione di operazioni finalizzate alla riduzione degli inquinanti e alla realizzazione di schermature vegetazionali

FA 5b: mediante il sostegno alla realizzazione di operazioni finalizzate a ridurre i consumi e a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici aziendali agricoli

FA 5c: mediante il sostegno alla realizzazione di operazioni finalizzate ad integrare i sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo

FA 5d: tramite il sostegno alla realizzazione di operazioni finalizzate al miglioramento delle tecniche di stoccaggio e di trattamento degli effluenti animali e alla realizzazione di operazioni in grado di garantire una riduzione delle emissioni in atmosfera di gas serra

Il tipo di intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

Innovazione: attraverso il sostegno all'introduzione nelle aziende di nuove tecnologie e di nuovi processi produttivi/gestionali.

Ambiente: attraverso il sostegno a operazioni finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'impresa e dei processi produttivi.

Cambiamenti climatici: attraverso il sostegno alle operazioni finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

OPERAZIONI FINANZIATE CON RISORSE ORDINARIE PSR

Le tipologie di operazioni finanziabili sono finalizzate al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole regionali tramite investimenti:

1. in fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, serre e strutture zootecniche in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende
2. in fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli, di prevalente provenienza aziendale, di cui all'allegato I del Trattato, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende
3. in macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi quelli dedicati all'agricoltura di precisione e intelligente, alla digitalizzazione, all'informatizzazione e quelli informatici e l'impiantistica di collegamento

per la gestione/esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all'allevamento

4. in macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la gestione/esecuzione delle operazioni collegate alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli, di prevalente provenienza aziendale, ovvero più del 50% del prodotto trasformato o commercializzato è di provenienza aziendale, appartenenti all'Allegato I del Trattato

5. per la realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari:

- sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario
- impianti frutticoli, escluse le short rotation, le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali
- realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo
- terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali-
- viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale

6. di efficientamento energetico, mediante l'isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all'attività aziendale esistente (comprese le serre), relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda

7. per la realizzazione di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto ed installazione di accumulatori dell'energia prodotta

8. per aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa

9. in schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorogene e gassose derivanti dalle lavorazioni

10. per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti oltre gli standard minimi fissati dalla normativa.

OPERAZIONI FINANZIATE CON RISORSE AGGIUNTIVE EURI

Con le risorse aggiuntive EURI di cui all'articolo 58 bis del Regolamento (UE) 1305/2013 il tipo di intervento è attivato limitatamente agli interventi di seguito indicati che maggiormente contribuiscono a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l'altro, con gli obiettivi agro-climatico-ambientale perseguiti dal Programma:

1. acquisto di macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi quelli dedicati all'agricoltura di precisione e intelligente, alla digitalizzazione, all'informatizzazione e all'impiantistica di collegamento per la gestione/esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all'allevamento;

2. realizzazione di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto ed installazione di accumulatori dell'energia prodotta;

3. realizzazione di impianti di depurazione aziendale, anche con sistemi di fitodepurazione, per le attività produttive o aree attrezzate per la gestione dei prodotti reflui del trattamento fitosanitario, realizzazione di vasche, platee, coperture o impianti per la gestione dei reflui ai fini anche di una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;

4. per aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa;

5. in schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorogene e gassose derivanti dalle lavorazioni

6. per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti oltre gli standard minimi fissati dalla normativa.

Agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione si applicano i tassi e le regole di contribuzione di cui all'art. 17.3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nelle percentuali indicate al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno".

Tramite i criteri di selezione si provvederà a valutare la priorità degli interventi proposti rispetto agli obiettivi trasversali ambiente, innovazione, cambiamenti climatici e ai fabbisogni emersi dall'analisi SWOT in relazione al macro settore produttivo di appartenenza del richiedente.

Il tipo di intervento sarà attuato, in via prioritaria, mediante i "Pacchetti giovani" e i "Progetti di Filiera" descritti nelle "Condizioni generali" al Capitolo 8.1.

La complementarità con altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune è definita al capitolo 14 Informazioni sulla complementarità.

Il tipo di intervento, favorendo tramite investimenti materiali e immateriali la ristrutturazione, l'ammodernamento e il miglioramento delle imprese agricole, con l'obiettivo di potenziare la competitività e migliorare la redditività, le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse salvaguardando, nel contempo, il patrimonio agro-ambientale in cui le aziende operano, contribuisce a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale delle aree rurali in coerenza tra l'altro, con gli obiettivi agro-climatico ambientali del programma e del Green deal europeo.

In particolare gli obiettivi agro climatico ambientale sono perseguiti tramite l'applicazione di criteri di selezione dedicati, come meglio descritti nel capitolo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione".

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto concesso in conto capitale.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Decreto legislativo aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recanti modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Direttiva 2010/31/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Direttiva 2012/27/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Decreto legislativo 3 marzo 2011 , n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Decreto interministeriale del 28 dicembre 2012 Criteri, condizioni e modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica (Certificati bianchi).

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 Disposizioni in materia di edilizia sostenibile.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

D.Lgs 152/2006 Codice ambientale

L.r. 20 novembre 1982, n. 80 “Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo”

Legge regionale 1 aprile 2020 , n. 5 “Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, articolo 12 – Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare, “Programma anticrisi COVID-19”.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori e associazioni di agricoltori.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

OPERAZIONI FINANZIATE CON LE RISORSE ORDINARIE PSR

Per la realizzazione delle operazioni finanziabili con le risorse ordinarie del PSR, fatte salve le pertinenti disposizioni indicate nelle “Condizioni generali” di cui al capitolo 8.1, sono ammissibili i costi, motivati, previsti e quantificati nel Piano di sviluppo aziendale, sostenuti per:

- acquisto di terreni strettamente necessari alla costruzione di fabbricati ammissibili a finanziamento, entro il limite del 10%, di cui all’art. 69, par. 3, let. b) del reg. (UE) 1303/2013, del costo totale dell’operazione relativa ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni e alle condizioni previste dal succitato regolamento
- acquisto di beni immobili da adibire allo svolgimento dell’attività aziendale in funzione del tipo di intervento programmato, alle condizioni ed entro i limiti percentuali indicati nelle "Condizioni generali" di cui al capitolo 8.1
- costruzione, ristrutturazione e ampliamento di beni immobili e opere di miglioramento fondiario

funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale in coerenza con il tipo di intervento programmato

- acquisto di nuovi impianti tecnologici, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale in coerenza con il tipo di intervento programmato
- studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali, connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi
- acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - programmi informatici compreso lo sviluppo
 - brevetti, licenze

OPERAZIONI FINANZIATE CON LE RISORSE AGGIUNTIVE EURI

Per la realizzazione delle operazioni finanziabili con le risorse aggiuntive EURI di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) 1305/2013, fatte salve le pertinenti disposizioni indicate nelle "Condizioni generali" di cui al capitolo 8.1, sono ammissibili i costi, motivati, previsti e quantificati nel Piano di sviluppo aziendale, sostenuti per:

- acquisto di nuovi impianti tecnologici, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale produttiva in coerenza con l'operazione programmata;
- realizzazione di impianti di depurazione aziendale, anche con sistemi di fitodepurazione, per le attività produttive o aree attrezzate per la gestione dei prodotti reflui del trattamento fitosanitario, realizzazione di vasche, platee, coperture o impianti per la gestione dei reflui;
- studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali, connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi;
- acquisto di programmi informatici, compreso lo sviluppo, di brevetti, di licenze.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali".

Non sono ammessi costi relativi all'acquisto o a interventi su fabbricati ad uso abitativo.

La mera sostituzione di macchinari e attrezzature non costituisce costo ammissibile.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le operazioni migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata, dove richiesta, conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi.

Le operazioni relative alla trasformazione e alla commercializzazione sono ammissibili se i prodotti

agricoli, in entrata e in uscita, appartengono all'allegato I del Trattato e sono di prevalente provenienza aziendale.

Le operazioni relative all'efficientamento energetico comportano un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno due classi al termine dell'operazione sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui DL 19.08.2005 n. 192 come modificato con DL 4.06.2013 n. 63, convertito con Legge 3.08.2013 n. 90.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

- sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell'azienda, quindi **destinati all'autoconsumo**. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano di sviluppo aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato
- hanno una potenza non superiore a 0,3 MWe per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MWe per le altre tipologie come giustificato nella sezione "Altre rilevanti osservazioni utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura"
- gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa devono prevedere l'utilizzo, almeno, del 50% dell'energia termica prodotta
- qualora utilizzino l'energia solare, non consumano suolo.

Gli impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, utilizzano solo scarti della produzione, reflui zootecnici e sottoprodotti, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate.

Gli impianti idroelettrici rispettano quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE Direttiva quadro sulle acque.

Gli impianti di depurazione aziendale per le attività produttive, le aree attrezzate per la gestione dei prodotti reflui del trattamento fitosanitario, la realizzazione di vasche, platee, coperture o impianti per la gestione dei reflui sono ammissibili se garantiscono un miglioramento dei parametri minimi previsti da eventuali normative di riferimento o nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17, commi 5 e 6 del regolamento (UE) 1305/2013 se applicabili.

Laddove l'intervento preveda delle emissioni in atmosfera, tali emissioni sono sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia, tenendo altresì in considerazione i Piani per la qualità dell'aria, ove previsti.

Gli impianti di depurazione aziendale per le attività produttive, le aree attrezzate per la gestione dei prodotti reflui del trattamento fitosanitario, la realizzazione di vasche, platee, coperture o impianti per la gestione dei reflui sono ammissibili se garantiscono un miglioramento dei parametri minimi previsti da eventuali normative di riferimento o nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17, commi 5 e 6 del regolamento (UE) 1305/2013 se applicabili.

Il beneficiario allega alla domanda di aiuto un Piano di sviluppo aziendale che, sulla base di un'analisi ex ante e di fattibilità tecnica ed economica, valuta il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale attesa a seguito della realizzazione delle operazioni programmate, anche a valere su altre sotto misure/tipi di intervento nel caso di Progetti integrati.

Le prestazioni e la sostenibilità globale dell'impresa si intendono migliorate qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo tra quelli indicati alla lettere a) o b) unitamente al miglioramento previsionale di almeno un parametro di della sostenibilità ambientale di cui alla lettera c):

- a) Miglioramento del rendimento economico: gli investimenti introducono tecnologie innovative e sostenibili, favoriscono innovazione di processo e di prodotto, ottimizzano i fattori della produzione, concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
- b) Miglioramento della qualità delle produzioni: gli investimenti favoriscono la riconversione o l'avvio di metodi di produzione biologici, contribuiscono a migliorare la qualità merceologica delle produzioni, favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o a certificazioni volontarie o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale, favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale
- c) Miglioramento sostenibilità ambientale: gli investimenti favoriscono la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico, la riduzione dell'inquinamento ambientale, l'efficientamento della gestione dei reflui zootecnici o di lavorazione, l'adesione a sistemi di certificazione ambientale, la conversione al metodo biologico, gli interventi di adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici.

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il tipo di intervento è attuato in via prioritaria tramite i Progetti di Filiera, costituiti da un insieme di Progetti integrati o di operazioni individuali valutati in due fasi successive, prima a livello di singolo Progetto integrato/operazione individuale e successivamente a livello di Progetto di Filiera, come meglio descritto nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1 alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento, principi per la definizione dei criteri di selezione e modalità di selezione degli stessi.

OPERAZIONI FINANZIATE CON LE RISORSE ORDINARIE PSR

Ai fine della formazione delle graduatorie delle singole operazioni, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati) anche in attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali e dei macro settori produttivi maggiormente rappresentativi della regione, come emerse dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità favorendo il coinvolgimento di un numero maggiore di aziende e la celere attuazione degli investimenti in funzione dei seguenti principi di selezione:

- delle positive ricadute ambientali e climatiche, dando priorità agli interventi che maggiormente rispondono all'esigenza di un uso efficace delle risorse in termini di sostenibilità ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici quali:
 - riduzione uso del suolo;
 - miglioramento tecniche di distribuzione fertilizzanti e fitofarmaci, favorendo maggiore efficacia degli input, contenimento delle emissioni e degli effetti "deriva" nell'ambiente;

- diffusione e miglioramento dell'agricoltura di precisione e intelligente, delle tecniche di agricoltura conservativa quali la minima lavorazione, semina sul sodo, gestione cover crops, gestione residui colturali e attenuazione compattamento dei suoli;
- migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;
- migliore situazione nella depurazione scarichi dei processi produttivi aziendali;
- efficientamento energetico dei processi produttivi;
- migliore situazione nell'impiego di combustibili fossili per il riscaldamento nei processi produttivi;
- certificazione ambientale delle aziende;

- delle aziende agricole condotte da IAP con dimensione economica, espressa in standard output, fino a 50 mila euro e tra i 50 e i 100 mila euro
- del benessere animale
- della localizzazione dell'intervento: grado di ruralità (in ordine decrescente aree rurali D, C e B) e di svantaggio (aree rurali svantaggiate montane)
- degli interventi realizzati da giovani al primo insediamento
- dell'adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria, per gli interventi finalizzati all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi
- del settore produttivo, per interventi che maggiormente rispondono ai fabbisogni e necessità del settore lattiero caseario e della zootecnia
- del numero di occupati (unità lavorative a tempo pieno con posizione previdenziale)
- della cantierabilità
- della rotazione dei beneficiari.

OPERAZIONI FINANZIATE CON LE RISORSE AGGIUNTIVE EURI

Per le operazioni finanziate con le risorse aggiuntive EURI di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) 1305/2013, ai fini della formazione delle graduatorie delle operazioni finanziabili i criteri di selezione applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di favorire lo sviluppo economico delle aziende, contribuire a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale delle aree rurali, perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche del PSR e del regolamento (UE) 1035/2013.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione dei seguenti principi di selezione:

- delle positive ricadute ambientali e climatiche, dando priorità agli interventi che maggiormente rispondono all'esigenza di un uso efficace delle risorse in termini di sostenibilità ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici quali:
 - miglioramento tecniche di distribuzione fertilizzanti e fitofarmaci, favorendo maggiore efficacia degli input, contenimento delle emissioni e degli effetti "deriva" nell'ambiente;
 - diffusione e miglioramento delle tecniche di agricoltura conservativa quali la minima lavorazione, semina sul sodo, gestione cover crops, gestione residui colturali e attenuazione compattamento dei suoli;
 - diffusione e miglioramento dell'agricoltura di precisione e dell'innovazione tecnologica;

- o migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;
- o migliore situazione nella depurazione scarichi dei processi produttivi aziendali;
- o certificazione ambientale delle aziende;
 - delle aziende agricole condotte da IAP con dimensione economica, espressa in standard output, fino a 50 mila euro e tra i 50 e i 100 mila euro;
 - del benessere animale;
 - della localizzazione dell'intervento: grado di ruralità (in ordine decrescente aree rurali D, C e B) e di svantaggio (aree rurali svantaggiate montane);
 - degli interventi realizzati da giovani al primo insediamento;
 - dell'adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria, per gli interventi finalizzati all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati;
 - del settore produttivo, per interventi che maggiormente rispondono ai fabbisogni e necessità del settore lattiero caseario e della zootecnia;
 - della rotazione dei beneficiari;
 - del numero di occupati (unità lavorative a tempo pieno con posizione previdenziale).

Inoltre, con riferimento alle varie tipologie di impianto cogenerativi, le priorità assegnate, tramite i criteri di selezione, minimizzano la necessità di approvvigionamento degli impianti e la necessità di trasporto con ricadute positive in termini ambientali.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

A parità di punteggio sarà data priorità ai giovani di cui al tipo di intervento 6.1.1, in caso di ulteriore parità al beneficiario con titolare, contitolare o socio più giovane, in caso di ulteriore parità al beneficiario con titolare o contitolare di genere femminile e in caso di ulteriore parità alle domande di sostegno con importo ammissibile inferiore.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costi minimi e massimi ammissibili

Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto, di seguito indicato in funzione delle risorse utilizzate per il finanziamento degli investimenti, è fissato in funzione dell'obiettivo di garantire l'efficienza amministrativa della regione nel trattare le domande ricevute nonché dell'opportunità di coniugare le esigenze tecniche/operative e le capacità economiche delle aziende agricole regionali, caratterizzate da una dimensione medio piccola, con le necessità di sviluppare le aree rurali maggiormente svantaggiate e di

finanziare operazioni in grado di garantire il raggiungimento di obiettivi e risultati minimi previsti dal tipo di intervento anche in termini di numero di aziende sostenute:

A) Finanziamento con le risorse ordinarie PSR

1. euro 20.000,00 - Aree montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. euro 40.000,00 - Altre aree

B) Finanziamento con le risorse aggiuntive EURI: euro 50.000,00.

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 1.500.000,00 ed è fissato coniugando la necessità di stabilire un limite di costo massimo sufficiente a garantire l'attuazione coordinata di operazioni che aumentino sia la competitività che la sostenibilità dell'azienda e di rispondere, nel contempo, al maggiore numero possibile di richieste del territorio.

Per gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili si provvederà ad evitare, se non consentito dalle normative, il cumulo degli aiuti.

L'aiuto è invece cumulabile, per il medesimo investimento, con la tipologia di intervento 4.1.4 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Strumenti finanziari: fondo di rotazione", con la tipologia di intervento 4.2.3 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli – strumenti finanziari: fondo di rotazione" per gli interventi che riguardano la trasformazione, commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli e con il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, anche nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, o con altri interventi contributivi nazionali o regionali, purché nel rispetto delle aliquote di sostegno massime previste e dei limiti stabili nell'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 e ss.mm.ii.

Aliquote di sostegno

Finanziamento con le risorse ordinarie PSR

Per investimenti finanziati con le risorse ordinarie, le aliquote di sostegno sono fissate nel PSR in coerenza con le priorità strategiche trasversali del PSR di promuovere e sostenere il ricambio generazionale e le imprese giovani, i Progetti di Filiera, l'agricoltura biologica e le aziende localizzate nelle aree montane della regione.

Le aliquote di sostegno, non cumulabili tra loro e distinte per tipologia di beneficiario e modalità di accesso, sono riportate in Tabella 8.4.2.

Finanziamento con le risorse aggiuntive EURI

Per investimenti finanziati con le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) 1305/2013 le aliquote di sostegno, non cumulabili tra loro e distinte per tipologia di beneficiario, sono le seguenti:

1. giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti alla domanda di sostegno:

- 75% per tutti gli investimenti esclusi quelli per la trasformazione e commercializzazione;

- 60 % nel caso di investimenti per la trasformazione e la commercializzazione;

2. restanti imprese agricole: 60%.per tutti gli investimenti

Nel caso di combinazione, per il medesimo investimento, con gli strumenti finanziari di cui alle tipologie di intervento 4.1.4 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Strumenti finanziari: fondo di rotazione” o 4.2.3 “Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli – strumenti finanziari: fondo di rotazione” o con il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, anche nell’ambito del Programma Anticrisi COVID-19 di cui all’articolo 12 della legge regionale 5/2020, o con altri interventi contributivi nazionali o regionali, le aliquote di sostegno di cui sopra possono essere considerate quali massimali dell’aliquota da indicare in domanda di sostegno e tale da garantire il rispetto dei limiti stabiliti nell’allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 e ss.mm.ii.

	TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	MODALITA' DI ACCESSO		
		Individuale	Progetti integrati*	Pacchetti giovani
1	Giovani agricoltori, di cui al tipo di intervento 6.1. Tutti gli interventi esclusi quelli per la trasformazione o commercializzazione	50%	60%	60%
	Investimenti per la trasformazione o la commercializzazione	35%	40%	40%
2	Giovani agricoltori già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto. Tutti gli interventi esclusi quelli per la trasformazione o commercializzazione	50%	60%	--
	Investimenti per la trasformazione o la commercializzazione	35%	40%	
3	Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2 la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013. Tutti gli interventi esclusi quelli per la trasformazione o commercializzazione	45%	60%	--
	Investimenti per la trasformazione o la commercializzazione	35%	40%	
4	Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1, 2 e 3. Tutti gli interventi esclusi quelli per la trasformazione o commercializzazione	35%	50%	
	Investimenti per la trasformazione o la commercializzazione	30%	35%	
5	Imprese biologiche cioè aventi SAU prevalente a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU. Tutti gli interventi esclusi quelli per la trasformazione o commercializzazione	40%	60%	
	Investimenti per la trasformazione o la commercializzazione)	35%	40%	
* Progetti integrati come descritti e definiti nelle condizioni generali di cui al Capitolo 8.1				
Tabella 8.4.2 Aliquote di sostegno				

Tabella 8.4.2 Aliquote di sostegno

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analogia misura della programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di opere, all'applicazione dei prezziari di riferimento e nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto

qualità/prezzo (Lombardia – RD1/2014/801);

CP 11-13 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (DAS 2013 – PF 5798) da parte di soggetti privati

CP 12 Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative: (Debolezze nella documentazione dei controlli in loco DAS 2013 – PF 5798).

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso (Lombardia - RD1/2014/801).
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione, impatto sulla fidejussione e sulla mancata realizzazione del progetto.
3. Modifiche sostanziali all'investimento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della modifica.
4. Assenza di doppio finanziamento irregolare.
5. Realizzazione del Piano di sviluppo aziendale non coerente/incompleto
6. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
7. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi
8. Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti autorizzate.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:

- utilizzo da parte dei richiedenti, nella predisposizione dei computi metrici estimativi relativi ad opere edili, dei prezziari di riferimento, che saranno aggiornati se necessario;
- nel caso di acquisto di beni materiali acquisizione da parte dei richiedenti di più offerte, anche con utilizzo di indagini di mercato su internet;
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici di check list che guidano e tracciano i controlli eseguiti e verificano l'indipendenza e terzietà degli offerenti.

CP 11 - 13

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento: elaborazione di una check list di controllo da utilizzare per verificare le correttezza degli appalti.

APC 3 Campagne d'informazione e documenti di orientamento per:

- informare i beneficiari privati, se tenuti, dell'obbligo di applicazione del codice degli appalti
- informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo
- utilizzo da parte dei beneficiari di una check list di autocontrollo, predisposta dalla Regione, da compilare, aggiornare e trasmettere nelle fasi di rendicontazione dell'aiuto

APC 1 attività di formazione e aggiornamento

CP 12

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

1 stesura manuale controllo in loco

2 utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto e delle relative garanzie

3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione

3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del Piano;

3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso

4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN)

5 il Piano dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente il format predisposto dalla regione. Il Piano dovrà essere adeguato, modificato o confermato, tramite il sistema informativo, in occasione delle varianti e/o dei pagamenti

6.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare

6.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze

7.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare

7.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria

7.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrare le modalità di verifica adottate e registrare i controlli eseguiti, se pertinente anche in materia di disabilità e gli esiti degli stessi

7.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante ai costi sostenuti e rendicontati dal beneficiario, per la realizzazione delle operazioni, come ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento dei controlli amministrativi e in loco.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente in relazione alle tipologie di intervento finanziabili.

Definizione di investimenti collettivi

Vedasi definizione indicata nella relativa sezione della misura.

Definizione di progetti integrati

Vedasi definizione indicata nella relativa sezione della misura.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedasi relativa sezione della misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura utilizza due strumenti, fra loro integrati, per soddisfare i fabbisogni rilevati dall'analisi SWOT e relativi alla priorità 2: le percentuali dell'aiuto e i criteri di selezione.

La combinazione di questi due strumenti focalizza la concessione del sostegno verso le aziende agricole:

- che operano nelle aree svantaggiate (aree rurali D e parzialmente aree rurali C) al fine di garantire il presidio e la gestione del territorio, a forte rischio di abbandono e sostenere la realizzazione di investimenti innovativi o di diversificazione dell'attività agricola necessari per fare fronte agli elevati costi di gestione e di produzione derivanti dalle difficili condizioni, anche morfologiche, in cui queste aziende operano
- che realizzano investimenti, prevalentemente, localizzati nelle aree svantaggiate quale strumento per favorire l'occupazione e ridurre l'abbandono del territorio
- giovani, anche al primo insediamento, che presentano una maggiore propensione all'innovazione, alla sostenibilità e alla qualità nel rispetto delle tradizioni. Il sostegno alle aziende giovani al primo insediamento risulta altresì indispensabile per garantire il ricambio generazionale in agricoltura
- del settore del lattiero caseario e della zootecnica che versano in particolari condizioni di difficoltà economica dovuta dalla diminuzione dei consumi e da un aumento dei costi della produzione derivanti non solo dalla perdurante crisi economica ma anche da un livello di informatizzazione, innovazione e strutturazione aziendale basso e insufficiente.

L'analisi SWOT, inoltre, ha evidenziato una caratterizzazione delle aziende agricole regionali tale da consentire una catalogazione delle stesse in quattro macro categorie. La prima categoria è costituita, fondamentalmente, da aziende contraddistinte da parametri dimensionali e produttivi poco significativi, al limite della fascia di esonero della tenuta della contabilità IVA. Queste realtà produttive sono marginali, condotte da soggetti che non sono Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e, quindi, coinvolti in agricoltura per lo svolgimento di una attività economica secondaria.

La seconda categoria è costituita da aziende con una dimensione economica contenuta (fina a euro 50 mila euro di Standard Output), condotte per la quasi totalità da IAP, di cui al D.Lgs. 99/2004, reattive nel fronteggiare i cambiamenti imposti dal mercato e pertanto, se sostenute possono migliorare la loro redditività ed essere, al tempo stesso, più competitive. La terza categoria è rappresentata dalle aziende agricole, in genere condotte da IAP, contraddistinte da una dimensione economica compresa tra i 50 e i 100 mila euro di SO che svolgono attività di impresa organizzata ma che richiedono ancora supporto nella ricerca di innovazione e negli investimenti per consolidare la propria posizione sui mercati e all'interno delle filiere. Infine la quarta categoria è rappresentata dalle imprese strutturate e consolidate con dimensione economica superiore ai 100 mila euro di SO.

Pertanto, al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse finanziarie e rispondere alle necessità emerse dalla SWOT, si ritiene di utilizzare, oltre ai parametri sopra elencati, lo strumento dei criteri di selezione per focalizzare l'aiuto, in modo decrescente, verso le aziende agricole condotte da IAP con dimensione economica, espressa in standard output, fino a 50 mila euro e tra i 50 e i 100 mila euro.

Il tipo di intervento sarà attuato, in via prioritaria, mediante i “Progetti di Filiera” e mediante i “Pacchetti giovani”, descritti nelle “Condizioni generali” al Capitolo 8.1 per fare fronte al fabbisogno di concentrare l’offerta e sostenere i processi di cooperazione tra le imprese.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell’Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non previsti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E’ richiesto l’attestato di prestazione energetica, di cui al DL 19.08.2005 n. 192 o la certificazione energetica VEA (legge regionale 18 agosto 2005, n. 23) in sede di domanda di aiuto e, al termine degli interventi, in sede di domanda di pagamento.

Gli investimenti devono rispettare quanto disposto dal D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. DLGS 102/2014 direttiva 2012/27

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all’articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La definizione non è pertinente in quanto il tipo di intervento esclude l’utilizzo di colture dedicate per la produzione di energia.

Non vi sono limitazioni in caso di utilizzo di scarti della produzione e sottoprodotti. Gli impianti che producono energia elettrica da biomassa devono prevedere l’utilizzo, almeno, del 50% dell’energia termica prodotta, la percentuale è fissata tenuto conto che gli impianti sono finalizzati all’autoconsumo quindi collegati alla stagionalità e ciclicità delle attività produttive e culturali.

8.2.4.3.2. 4.1.2 - EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato nell'analisi SWOT, il tipo di intervento è strategico per lo sviluppo del territorio regionale e del comparto agricolo regionale determinando, tramite un uso più efficiente della risorsa idrica e la riduzione dei costi, un miglioramento della competitività e della redditività delle aziende agricole e una mitigazione dei cambiamenti climatici in atto.

Il tipo di intervento soddisfa i fabbisogni del comparto agricolo regionale di seguito indicati come evidenziati dall'analisi SWOT:

F06 - Migliorare i sistemi aziendali di irrigazione, favorire il risparmio idrico e l'efficientamento dell'uso dell'acqua

F08 - Favorire il ricambio generazionale attraverso lo sviluppo di capitale umano qualificato

F11 - Individuare strumenti di ingegneria finanziaria per l'accesso al credito

F15 - Migliorare la gestione delle risorse naturali e la rete infrastrutturale e viaria agro-silvo-pastorale

Il tipo di intervento concorre in via diretta a soddisfare il **FA 2a** tramite il sostegno di operazioni finalizzate alla realizzazione, ammodernamento e miglioramento dei sistemi irrigui aziendali, di riuso delle acque aziendali a scopo irriguo (acque reflue) e alla realizzazione di invasi aziendali per la raccolta delle acque meteoriche.

In via indiretta, il tipo di intervento contribuisce a soddisfare i seguenti focus area:

FA 1a FA 1c: tramite l'utilizzo dei servizi di formazione o di consulenza di cui ai tipi di intervento 1.2 e 2.1 da parte dei partecipanti ai "Progetti di filiera", descritti nelle "Condizioni generali" al capitolo 8.1 FA 2b: favorendo e sostenendo, tramite i "Pacchetti giovani" e i criteri di selezione, gli investimenti realizzati da giovani agricoltori

FA 4b: mediante il sostegno alle realizzazione di operazioni finalizzate ad una migliore gestione delle risorse idriche

FA 5a: favorendo la realizzazione di interventi coordinati e integrati finalizzati a introdurre, nelle aziende agricole, sistemi di irrigazione localizzata o innovativi nonché sistemi di riuso delle acque aziendali a scopo irriguo (acque reflue)

Il tipo di intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

Innovazione: attraverso il sostegno all'introduzione nelle aziende di impianti irrigui tecnologicamente avanzanti che consentono di controllare e gestire l'uso dell'acqua in base alle esigenze aziendali

Ambiente: attraverso il sostegno a operazioni finalizzate alla razionalizzazione e al miglioramento

dell'efficienza dell'uso della risorsa idrica miglioramento, nel contempo, la sostenibilità ambientale delle aziende

Cambiamenti climatici: attraverso il sostegno alle operazioni previste dal tipo di intervento si favorisce il risparmio idrico e l'accumulo aziendale di acque meteoriche funzionali a contrastare i processi di desertificazione e a diversificare le fonti di approvvigionamento idrico.

Le tipologie di operazioni finanziabili sono finalizzate al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole regionali tramite investimenti:

- di conversione degli impianti di irrigazione esistenti da scorrimento a impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi (cd rotoloni), del tipo mobile (tipo ad ali imperniate o ad ali translanti), localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua
- per la realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi come in dettaglio specificati al punto precedente
- per la realizzazione di sistemi di recupero e trattamento delle acque reflue aziendali a scopo irriguo (ad esempio impianti di fitodepurazione) includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso
- per la realizzazione di sistemi di irrigazione a ciclo chiuso (senza dispersioni - flusso o riflusso a recupero d'acqua)
- per la realizzazione di invasi aziendali, anche di utilizzo collettivo, di capacità utile massima di 250.000 mc. coerentemente con la demarcazione contenuta nell'AP, per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale
- in sistemi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione compresi i contatori
- per la realizzazione di tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci (dotazioni, impiantistica).

Gli investimenti suindicati possono prevedere l'estensione della superficie irrigua.

In relazione a quanto disposto dal punto 2 dell'art. 46 del reg. (UE) 1305/2013 per l'area di riferimento esiste il solo bacino idrografico delle "Alpi Orientali", per il quale il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Alpi Orientali è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016 e pubblicato sulla G.U. n.25 del 31.1.2017. Il secondo Piano aggiorna il Piano approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 (pubblicato in G.U. del 21/08/2014).

Le tipologie di operazioni finanziabili a valere sul tipo di intervento, conformemente all'articolo 11 della direttiva quadro sulle acque, sono state precedentemente specificate nel programma di misure di entrambi i Piani di gestione.

Lo stato ecologico delle acque superficiali e sotterranee (del 2014 e aggiornato nel 2016), come di seguito indicati, è disponibile al link <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/acqua/>

- Cattivo 5,86%; aggiornato 5,25 %

- Scarso 10,05%; aggiornato 11,50%
- Sufficiente 34,92 %; aggiornato 31,75%
- Buono 38,56 %; aggiornato 41,75%
- Elevato 10,61 %; aggiornato 9,75%

La complementarietà con altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune è definita al capitolo 14 Informazioni sulla complementarietà

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto concesso in conto capitale.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Decreto legislativo aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Legge regionale 1 aprile 2020 , n. 5 “Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, articolo 12 – Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare, “Programma anticrisi COVID-19”.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori e associazioni di agricoltori

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

Per la realizzazione delle operazioni finanziabili, fatte salve le pertinenti disposizioni indicate nelle “Condizioni generali” di cui al capitolo 8.1, sono ammissibili i costi, motivati, previsti e quantificati nel Piano di sviluppo aziendale, sostenuti per:

- costruzione, ristrutturazione e ampliamento di beni immobili strettamente connessi con l’operazione quali stazioni di controllo o di monitoraggio, vasche o bacini di raccolta delle acque meteoriche, entro i limiti indicati nelle condizioni di ammissibilità, impianti di fitodepurazione, rete di adduzione e distribuzione irrigua esclusivamente aziendale, ecc.
- acquisto di impianti, contatori, macchinari e attrezzature nuove connesse con l’operazione comprese quelle finalizzate alla programmazione, alla gestione, alla misurazione al controllo, al telecontrollo e all’automatizzazione del consumo d’acqua, alla gestione della fertirrigazione, contatori
- studi di fattibilità, esclusi quelli finalizzati a valutare che l’operazione non ha impatti significativi sull’ambiente, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi
- studi di fattibilità e analisi ambientali al fine di valutare che l’operazione non ha impatti significativi sull’ambiente
- acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - software.

E’ ammessa l’erogazione dell’anticipazione dell’aiuto concesso, di cui all’art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle “Condizioni generali” di cui al capitolo 8.1 e per operazioni con costo ammesso non inferiore a € 20.000,00.

Non sono ammissibili i costi sostenuti:

- in natura
- per l’acquisto di terreni
- per l’acquisto di fabbricati
- in leasing.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, l’ammissibilità a beneficiare del

sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata, dove richiesta, conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi.

2. Gli investimenti migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale. Il beneficiario allega alla domanda di aiuto un Piano di sviluppo aziendale che, sulla base di un'analisi ex ante e di fattibilità tecnica ed economica, valuta il miglioramento economico e ambientale atteso a seguito della realizzazione delle operazioni programmate, anche a valere su altre sotto misure/tipi di intervento nel caso di Progetti integrati. Si rimanda al tipo di intervento 4.1.1 per la descrizione di come la condizione è soddisfatta.

3. In accordo a quanto previsto dall'art 46 (2) del reg (UE) 1305/2013 le operazioni del tipo di intervento, con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, saranno attuate in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione del "Piano di gestione del bacino idrografico "Alpi Orientali".

4. In accordo a quanto disposto dall'art 46 (2) del reg (UE) 1305/2013 gli impianti irrigui e gli invasi aziendali sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il contatore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento è installato o l'installazione è prevista da progetto
- b. il beneficiario si impegna ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica.

4.1 Qualora l'investimento consista nel miglioramento/sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, esso dovrà consentire un "risparmio idrico potenziale" calcolabile in base al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente, quale risultante dalla tabella 8.4.4, pari almeno:

- al 25 % per passaggio da un impianto di categoria "bassa efficienza" (B) ad uno delle categorie superiori;
- al 10 % per passaggio tra impianti della medesima categoria "media efficienza" (M);
- al 5% per passaggio da un impianto di categoria "media efficienza" (M) ad uno di categoria "alta efficienza" (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima (A).

A tal proposito si veda la tabella 8.4.3 "Tecniche irrigue".

Il "risparmio idrico potenziale" dell'intervento da confrontare con le soglie minime sopra definite è individuato tramite la seguente formula: $[100 - (\% \text{ efficienza impianto esistente}) \times 100 / (\% \text{ efficienza impianto nuovo})] / 100$

Nella tabella 8.4.4 "Risparmio idrico" sono riepilogati i valori di risparmio idrico potenziale conseguibile con le varie combinazioni di impianto irriguo esistente/nuovo.

4.2 Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua si applicano le condizioni di ammissibilità di cui al citato art. 46, paragrafo 4, secondo capoverso

4.3 Nessuna delle condizioni di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 si applicano a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a investimenti nella creazione di un bacino o a investimenti nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o

sotterraneo

4.4 In caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile massima di 250.000 mc. coerentemente con la demarcazione contenuta nell'AP. Sono finanziabili le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale

4.5 Se l'investimento produce un conseguente aumento netto della superficie irrigata che colpisce un dato corpo di terreno o di acque di superficie, si applicano le condizioni di ammissibilità di cui al citato art. 46, paragrafo 5 e dovrà essere, altresì, garantito un risparmio idrico superiore al 5%

4.6 In deroga a quanto previsto all'art. 46, paragrafo 5, lettera a), un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile alle condizioni previste dal citato art. 46, paragrafo 6, lettere a) e b)

4.7 La condizione di cui all'art. 46, paragrafo 5, lettera a) , non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31.10.2013, se sono soddisfatte le condizioni di cui al citato art. 46, paragrafo 6, secondo capoverso.

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza %
01	Scorimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
02	Scorimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
03	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
04	Manichetta forata di alta portata	20	B
05	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	M
06	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
07	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
08	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< 3,5 atmosfere)	60	M
09	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5 % per impianti a goccia e > al 10 % per impianti a spruzzo o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con manichetta interrata per subirrigazione con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5 %	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A

Tabella 8.4.3 – Tecniche irrigue

Tabella 8.4.3 Tecniche irrigue

	Codice nuovo impianto	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Codice impianto esistente	Indice efficienza irrigua impianto %	40	50	55	60	60	60	65	70	80	85	85	90	90	90
01	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
02	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
03	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
04	20	50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
05	40		20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
06	50			9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
07	55				8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
08	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
09	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65								7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70									13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80										6%	6%	11%	11%	11%
14	85												6%	6%	6%
15	85												6%	6%	6%

Combinazione sostituzione impianti non ammissibile a finanziamento

Tabella 8.4.4 – Risparmio idrico

Tabella 8.4.4 Risparmio idrico

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il tipo di intervento è attuato anche tramite i Progetti di Filiera, costituiti da un insieme di Progetti integrati o di operazioni individuali valutati in due fasi successive, prima a livello di singolo Progetto Integrato/operazione individuale e successivamente a livello di Progetto di Filiera, come meglio descritto nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1 alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento, principi per la definizione dei criteri di selezione e modalità di selezione degli stessi.

Ai fini della formazione delle graduatorie delle singole operazioni finanziabili, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati), anche in attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali e dei macro settori produttivi maggiormente interessati dal tipo di intervento, come emerse dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- delle positive ricadute ambientali e climatiche, dando priorità agli interventi che maggiormente rispondono all'esigenza di un uso efficace delle risorse in termini di sostenibilità ambientale e di

contrasto ai cambiamenti climatici garantendo, altresì, un risparmio idrico in misura superiore al minimo richiesto

- delle aziende agricole condotte da IAP con dimensione economica, espressa in standard output, fino a 50 mila euro e tra i 50 e i 100 mila euro
- della localizzazione dell'intervento, dando priorità agli interventi realizzati all'interno delle aree rurali maggiormente interessate dalla tipologia di intervento e che possono trarre benefici, in particolare in termini ambientali, dall'efficientamento dell'uso delle risorse idriche (in ordine decrescente aree rurali B, C e parzialmente D) e di svantaggio (aree rurali svantaggiate)
- degli interventi realizzati da giovani (in ordine decrescente giovani al primo insediamento e giovani)
- dell'adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria, per gli interventi connessi con l'avvio, il miglioramento o il potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi
- del settore produttivo, per gli interventi che maggiormente rispondono ai fabbisogni e alle necessità del settore cerealicolo-protealeaginoso, lattiero caseario, zootecnia
- del grado di efficientamento e riduzione dei consumi idrici attesi, gli interventi che maggiormente rispondono agli obiettivi del tipo di intervento

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costi minimi e massimi ammissibili

Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto, di seguito indicato, è fissato in funzione dell'obiettivo di garantire l'efficienza amministrativa della regione nel trattare le domande ricevute nonché dell'opportunità di coniugare le esigenze tecniche-operative e le capacità economiche delle aziende agricole regionali, caratterizzate da una dimensione medio piccola, con le necessità di sviluppare le aree rurali maggiormente svantaggiate e di finanziare operazioni in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati minimi previsti dal tipo di intervento:

1. euro 10.000,00 - Aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 Aree rurali D
2. euro 15.000,00 - Altre aree

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto presentata dal richiedente è pari a euro 300.000,00, ed è fissato coniugando la necessità di fissare un limite di costo massimo sufficiente a garantire l'attuazione coordinata di operazioni che aumentino sia la competitività che la sostenibilità dell'azienda e di rispondere, nel contempo, al maggiore numero possibile di richieste del territorio. L'aiuto è cumulabile, per il medesimo investimento, con la tipologia di intervento 4.1.4 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Strumenti finanziari: fondo di rotazione" o con Il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, anche nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, purché nel rispetto delle aliquote di sostegno massime previste e dei limiti stabili nell'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013.

Aliquote di sostegno

Le aliquote di sostegno sono fissate in coerenza con le priorità strategiche trasversali del PSR di promuovere e sostenere il ricambio generazionale e le imprese giovani, l'agricoltura biologica e le aziende localizzate nelle aree svantaggiate della regione.

Le aliquote di sostegno, non cumulabili tra loro e distinte per tipologia di beneficiario, sono riportate nella **Tabella 8.4.5**, indipendentemente dalla tipologia di approccio al Programma.

Nel caso di combinazione, per il medesimo investimento, con lo strumento finanziario di cui alla tipologia di intervento 4.1.4 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Strumenti finanziari: fondo di rotazione" o con il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, anche nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, le aliquote di sostegno di cui sopra possono essere considerate quali massimali dell'aliquota da indicare in domanda di sostegno e tale da garantire il rispetto dei limiti stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013.

	TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	Percentuale di sostegno
1	Giovani agricoltori, di cui al tipo di intervento 6.1	60%
2	Giovani agricoltori già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.	60%
3	Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2 la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone.	60%
4	Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1, 2 e 3.	40%

Tabella 8.4.5 Aliquote di sostegno

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analoga misura della programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di opere, all'applicazione dei prezziari di riferimento e nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo (Lombardia – RD1/2014/801)

CP 12 Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative: (Debolezze nella documentazione dei controlli in loco DAS 2013 – PF 5798).

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso (Lombardia - RD1/2014/801)
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione, impatto sulla fidejussione e sulla mancata realizzazione del progetto
3. Modifiche sostanziali all'investimento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della modifica
4. Assenza di doppio finanziamento irregolare
5. Realizzazione del Piano di sviluppo aziendale non coerente/incompleto
6. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta
7. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi
8. Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti autorizzate.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.4.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:

- utilizzo da parte dei richiedenti, nella predisposizione dei computi metrici estimativi relativi ad opere edili, dei prezziari di riferimento, che saranno aggiornati se necessario;
- nel caso di acquisto di beni materiali acquisizione da parte dei richiedenti di più offerte, anche con utilizzo di indagini di mercato su internet;
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici di check list che guidano e tracciano i controlli eseguiti e verificano l'indipendenza e terzietà degli offerenti.

CP 12

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

- 1 stesura manuale controllo in loco
- 2 utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto e delle relative garanzie
 - 3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione
 - 3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del Piano;
 - 3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso
- 4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN)
- 5 il Piano dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente il format predisposto dalla regione. Il Piano dovrà essere adeguato, modificato o confermato, tramite il sistema informativo, in occasione delle varianti e/o dei pagamenti
 - 6.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare
 - 6.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze
 - 7.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;
 - 7.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria;
 - 7.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrare le modalità di verifica adottate e registrare i controlli eseguiti e gli esiti degli stessi;
 - 7.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante ai costi sostenuti e rendicontati dal beneficiario, per la realizzazione dell'operazione, come ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento dei controlli amministrativi e in loco.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili.

Definizione di investimenti collettivi

Vedasi la definizione riportata nella relativa sezione della misura.

Definizione di progetti integrati

Vedasi la definizione riportata nella relativa sezione della misura.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedasi relativa sezione della misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Tenuto conto di quanto emerso dalla SWOT e della specificità del tipo di intervento, tramite l'utilizzo delle percentuali dell'aiuto e dei criteri di selezione si intende focalizzare la concessione del sostegno verso le aziende agricole:

- che operano nelle aree della regione per le quali il risparmio idrico e l'efficientamento dell'uso dell'acqua rappresentano una priorità (in ordine decrescente B, C e parzialmente D)
- giovani, anche al primo insediamento, che presentano una maggiore propensione all'innovazione, alla sostenibilità e alla qualità nel rispetto delle tradizioni. Il sostegno alle aziende giovani al primo

insediamento risulta altresì indispensabile per garantire il ricambio generazionale in agricoltura

- in ordine decrescente:

- del settore cerealicolo-protealeaginoso, che sconta la difficoltà di ottenere rese soddisfacenti nelle zone in cui l'uso dell'acqua non è efficiente e la persistenza di malattie difficili da combattere (diabrotica e piralide) hanno generato un incremento dei costi di produzione, diminuendo così i margini operativi

- dei settori del lattiero caseario e della zootecnica che versano in particolari condizioni di difficoltà economica dovuta dalla diminuzione dei consumi e da un aumento dei costi della produzione derivanti non solo dalla perdurante crisi economica ma anche da un livello di informatizzazione, innovazione e strutturazione aziendale basso e insufficiente.

Inoltre, per le motivazioni indicate nel tipo di intervento 4.1.1, mediante l'utilizzo dei criteri di selezione si ritiene di focalizzare l'aiuto, in modo decrescente, verso le aziende agricole condotte da IAP con dimensione economica, espressa in standard output, fino a 50 mila euro e tra i 50 e i 100 mila euro.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non previsti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili.

8.2.4.3.3. 4.1.3 - MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ E DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE – STRUMENTI FINANZIARI: FONDO DI GARANZIA

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all'ammodernamento, l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il miglioramento fondiario l'approvvigionamento e il risparmio di energia.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Strumento finanziario di garanzia

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

NON PERTINENTE

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari sono gli intermediari finanziari ed i destinatari finali sono gli Imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione della legge nazionale.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento.

Non sono comunque ammissibili gli investimenti inerenti la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di

Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti; l'ESL, così calcolata, deve essere complessivamente inferiore o pari al tasso massimo d'aiuto consentito, ovvero inferiore o pari a quello previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alla percentuale massima prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

NON PERTINENTE

Definizione di investimenti collettivi

NON PERTINENTE

Definizione di progetti integrati

NON PERTINENTE

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

NON PERTINENTE

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.4. 4.1.4 - MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ E DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE – STRUMENTI FINANZIARI: FONDO DI ROTAZIONE

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nella capitalizzazione, tramite un contributo finanziario, dello strumento finanziario già esistente denominato "Fondo di rotazione regionale in agricoltura" (FdR) per la concessione di prestiti, finalizzati al sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, la competitività e la redditività nonché consentano un uso più efficiente della risorsa idrica e una mitigazione dei cambiamenti climatici in atto.

L'Autorità di Gestione del Programma fornisce, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b) del regolamento UE n. 1303/2013, il contributo finanziario al FdR che è il beneficiario dell'aiuto, affidando al FdR stesso i compiti di esecuzione ai sensi dell'articolo 38, comma 4, lettera b, iii) del regolamento 1303/2013.

Con il contributo finanziario ricevuto, il FdR eroga i prestiti alle imprese, che sono le destinatarie finali del sostegno a valere sul fondo di rotazione, tramite gli intermediari finanziari (banche) convenzionati. I prestiti sono concessi a tassi agevolati, cioè a tassi inferiori a quelli di mercato così come definiti dalla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione fra tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)

Il contributo finanziario fornito al FdR costituisce, quindi, il capitale prestato alle imprese e, pertanto, non è utilizzato nella forma di abbuono di interesse. Le imprese destinatarie restituiscono integralmente il prestito ricevuto con rate semestrali: I prestiti sono interamente restituiti al fondo rotativo regionale.

Nel caso di prestiti concessi a fronte di operazioni finalizzate ad un efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole, vengono osservate le disposizioni di cui all'articolo 46 del regolamento UE 1305/2013.

In particolare, in relazione a quanto disposto dal punto 2 dell'art. 46 del regolamento (UE) 1305/2013 per l'area di riferimento esiste il solo bacino idrografico delle "Alpi Orientali", per il quale il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Alpi Orientali è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016 e pubblicato sulla G.U. n.25 del 31.1.2017. Il secondo Piano aggiorna il Piano approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 (pubblicato in G.U. del 21/08/2014).

Le tipologie di operazioni finanziabili a valere sul tipo di intervento, conformemente all'articolo 11 della direttiva quadro sulle acque, sono state precedentemente specificate nel programma di misure di entrambi i Piani di gestione.

Lo stato ecologico delle acque superficiali e sotterranee (del 2014 e aggiornato nel 2016), come di seguito indicati, è disponibile seguente link: <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/acqua/>

- Cattivo 5,86%; aggiornato 5,25 %

- Scarso 10,05%; aggiornato 11,50%
- Sufficiente 34,92 %; aggiornato 31,75%
- Buono 38,56 %; aggiornato 41,75%
- Elevato 10,61 %; aggiornato 9,75%

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Prestiti (fondo rotativo)

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 "Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo".

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019", articolo 3 (Risorse agricole e forestali), commi da 2 a 6.

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento UE 1303/2013, il beneficiario dell'intervento è lo strumento finanziario già esistente rappresentato dal Fondo di rotazione in agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia, amministrato con le modalità definite dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982.

Ai sensi dell'articolo 2, punto 12, del regolamento UE 1303/2013, i destinatari finali sono le imprese agricole che producono prodotti agricoli e associazioni di agricoltori, registrate alla sezione agricola del Registro imprese nazionale e che ricevono sostegno finanziario dallo strumento finanziario.

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed in particolare dell'articolo 37 e 42 di tale Regolamento.

Il capitale di esercizio accessorio collegato a un nuovo investimento è considerato una spesa ammissibile in conformità a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Non sono oggetto di finanziamento interventi da parte dei destinatari finali che prevedono investimenti per la produzione di bioenergia, né interventi che prevedono investimenti per la produzione di prodotti non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Non sono altresì oggetto di finanziamento interventi che prevedono l'acquisto di attrezzature o macchinari usati.

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Per quanto riguarda il beneficiario dell'intervento, le condizioni di ammissibilità sono richiamate all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b) del regolamento 1303/2013 in quanto il contributo finanziario viene fornito ad uno strumento finanziario già esistente a livello regionale.

Per quanto riguarda i destinatari finali, l'utilizzo dello strumento finanziario del FdR è consentito ad imprese che rientrano nella categoria di PMI, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014, e fa riferimento esclusivamente a operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, secondo quanto previsto dall'articolo 81 "Aiuti di Stato" del REUE 1305/2013.

Non sono ammissibili ai finanziamenti le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli Orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Non sono ammissibili ai finanziamenti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Per quanto riguarda gli interventi oggetto di finanziamento relativi al risparmio e alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, in accordo a quanto previsto dall'art 46 (2) del reg. (UE) 1305/2013, questi sono attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione del Piano di gestione del bacino idrografico "Alpi Orientali". Inoltre, in accordo a quanto disposto dall'art 46 (2) del reg (UE) 1305/2013, gli impianti irrigui e gli invasi aziendali sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il contatore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento è installato o l'installazione è prevista da progetto
- il beneficiario si impegna ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica.

Qualora l'intervento oggetto di finanziamento consista nel miglioramento o sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, si applica quanto previsto dal tipo di intervento 4.1.5.

A tale proposito si applicano le condizioni di ammissibilità fissate nel capitolo 8.2.4.3.5.6 del tipo di intervento 4.1.5.

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione del beneficiario sono individuati dall'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03 marzo 2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L138 del 13 maggio 2014. In particolare, si precisa che il FdR è attivo da oltre trenta anni e quindi garantisce pienamente i requisiti minimi richiesti dalla normativa comunitaria. Tutti questi anni di operatività del Fondo rappresentano il primo evidente punto di forza che, anche alla luce della valutazione ex ante specifica operata sullo strumento finanziario regionale, sostiene la scelta operata sul beneficiario. Inoltre, la selezione operata per il beneficiario permette di garantire un modus operandi già consolidato che consente l'accesso al credito in tempi molto rapidi evitando al contempo di attivare dei fondi ex novo. Il beneficiario può contare, quindi, su una struttura di coordinamento consolidata, su sistemi informatici condivisi tra gestore del Fondo e istituti di credito e su un iter operativo che riduce al minimo gli oneri a carico delle imprese, permettendo una rapida attivazione dei finanziamenti.

La selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti agevolati, avviene tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario attraverso procedure a sportello disposte congiuntamente dal Fondo e dagli intermediari finanziari convenzionati, con la verifica, a pena di inammissibilità del finanziamento, della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei destinatari, delle operazioni e della bancabilità dei progetti presentati, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento UE 480/2014.

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno erogato ai destinatari finali consiste nell'erogazione di un prestito a tasso agevolato. Ai fini del calcolo dell'aliquota di sostegno si utilizza la differenza tra il tasso teorico di mercato attribuibile a ciascuna impresa, in base alla Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione europea, e il tasso agevolato del prestito erogato.

L'importo totale del sostegno espresso in ESL, concesso sotto forma di prestito a tasso agevolato ad una singola impresa destinataria finale, non può superare l'importo di 500.000,00 euro per progetto di investimento.

Le aliquote di sostegno massime, espresse in ESL, sono pari al 40% dei costi ammissibili, elevate al 60% nel caso in cui le imprese destinarie finali siano condotte da giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 oppure da giovani agricoltori insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Per i destinatari finali che hanno presentato la domanda di sostegno anche a valere sul tipo di intervento 4.1.5, le aliquote di sostegno massime, espresse in ESL, come previsto dall'allegato II al regolamento (UE) 1305/2013, sono pari al 75% dei costi ammissibili, elevate al 90% nel caso in cui le imprese destinarie finali siano condotte da giovani agricoltori, di cui al tipo di intervento 6.1, oppure da giovani agricoltori insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Gli importi totali e le aliquote di sostegno massime sono concessi nel rispetto del cumulo e della soglia dei tassi previsti dal PSR e nel rispetto dei limiti stabiliti all'Allegato II del regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Per quanto riguarda i rischi inerenti l'attuazione dello strumento creditizio da parte del beneficiario, l'Autorità di Gestione garantisce che vengono rispettati i criteri in materia di gestione e controllo stabili dall'articolo 9 del regolamento combinato UE 480/2014.

Per quanto riguarda i prestiti erogati dagli intermediari finanziari ai destinatari finali, il rischio legato all'insolvenza è a completo carico degli stessi intermediari in quanto disciplinato dalla convenzione tra FdR e gli intermediari stessi.

L'interazione dei due aspetti garantisce che l'attività del FdR sia coerentemente dimensionata, per tipologia e portata, alle esigenze conseguenti ad una crisi di mercato che si manifesta con una stretta dell'offerta creditizia ordinaria.

8.2.4.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si riportano, di seguito, i principali criteri di valutazione generali in merito all'utilizzo dello strumento finanziario Fondo di rotazione, così come anche evidenziati dalla valutazione ex ante dello strumento stesso.

Il sostegno che il FdR può garantire agisce in una fase di documentata stretta creditizia che penalizza la capacità di investimento delle imprese. Il sistema bancario nazionale, in conseguenza della crisi economico-finanziaria globale, ha vissuto, a partire dal 2007, una carenza di liquidità di portata storica, aggravata da una parallela riduzione della dotazione patrimoniale, che ha determinato un elevato razionamento del credito. L'intervento si rivela, quindi, funzionale al superamento di un fallimento di mercato esistente nel settore del credito, contribuendo ad un funzionamento efficiente e rafforzandone la competitività.

Gli obiettivi perseguiti attraverso il Fondo di rotazione sono inquadrati all'interno di una chiara strategia di sviluppo territoriale, che può portare benefici per l'intero settore agro-forestale della Regione Friuli Venezia Giulia. Gli effetti trasversali positivi possono essere ricondotti a due aspetti: a) il miglioramento delle relazioni tra imprese, istituzioni e istituti di credito che può rappresentare un modello concertativo efficace rispetto al contesto recessivo in atto e replicabile anche in altri settori produttivi; b) il contributo al perseguimento delle Priorità per lo sviluppo rurale, quali, ad esempio, l'aumento della competitività dell'agricoltura e della redditività delle aziende agricole oppure un'organizzazione più efficace della filiera produttiva.

Gli aiuti del Fondo sono strutturati con la finalità di creare le condizioni affinché un investimento possa effettivamente essere realizzato. Non si tratta, quindi, di una semplice sovvenzione che elimina quegli ostacoli, come ad esempio l'elevato costo del credito, che possono comprometterne o ridimensionarne l'implementazione.

Gli aiuti concessi non presentano caratteristiche tali da generare distorsioni del mercato dei prodotti, né

effetti sull'ubicazione e, pertanto, non concorrono a generare inefficienze allocative. In particolare, alla luce delle possibili distorsioni individuate dalla Ce, si può ritenere che il sostegno del Fondo non ricada nella seguente casistica:

- penalizzazione dei produttori più efficienti: le agevolazioni sono concesse sulla base di un'attenta istruttoria relativa al progetto di investimento e alla solidità finanziaria dell'impresa. Pertanto, tale processo dovrebbe scongiurare sia il rischio di finanziare progetti dall'impatto modesto, sia quello di sostenere imprese che hanno evidenziato profili di inefficienza finanziaria.

Il modello proposto è, quindi, chiaramente orientato a favorire le idee più virtuose e le imprese sane, il cui sviluppo è ostacolato dai fallimenti di mercato;

- aumento o mantenimento di un potere di mercato da parte di un beneficiario: la struttura produttiva agricola del FVG si presenta largamente frammentata e caratterizzata da una netta predominanza di micro-imprese. In tal senso non vi è il rischio di favorire posizioni dominanti che alterino la concorrenza. Occorre, inoltre, considerare che né l'entità del contributo – nel rispetto dei minimi imposti dalla normativa comunitaria – né la tipologia sono tali da determinare alterazione nelle gerarchie di mercato. Va infatti sottolineato che il finanziamento agevolato, diversamente dal contributo in conto capitale, prevede il rimborso della cifra erogata e dipende, di fatto, dai profitti generati dall'investimento. Pertanto eventuali modifiche nella gerarchia tra imprese dovranno essere ascritte alla qualità degli investimenti proposti;

Per quanto concerne le imprese, infine, l'istruttoria bancaria antecedente alla concessione dell'agevolazione offre ampie garanzie rispetto alla sostenibilità finanziaria delle PMI supportate.

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il livello di sostegno concesso ai destinatari finali è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato per il periodo considerato. Ai fini del calcolo del sostegno, il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato dalla Commissione europea sulla base della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione fra tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008. Il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto secondo la medesima comunicazione della Commissione.

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili

Definizione di investimenti collettivi

NON PERTINENTE

Definizione di progetti integrati

NON PERTINENTE

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

NON PERTINENTE

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Tenuto conto di quanto emerso dalla SWOT (che ha messo in evidenza la difficoltà delle imprese agricole ad accedere al credito) e dal rapporto di valutazione ex ante relativo allo strumento finanziario del FdR, il sostegno viene focalizzato verso destinatari finali in grado di superare positivamente l'analisi di merito creditizio operata dallo strumento finanziario per il tramite degli intermediari finanziari.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si precisa che i prestiti dello strumento finanziario FdR non intervengono a sostegno di investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si precisa che i prestiti dello strumento finanziario FdR non intervengono a sostegno di investimenti in impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti.

8.2.4.3.5. 4.1.5 - MIGLIORAMENTO DELL'USO E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE DA PARTE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento, incentivando un uso più efficiente della risorsa idrica e favorendo la riduzione dei costi, la mitigazione dei cambiamenti climatici in atto nonché il miglioramento della competitività e della redditività delle aziende agricole, contribuisce a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale delle aree rurali e al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico –ambientali perseguiti dal Programma e dal Green deal europeo.

Il tipo di intervento è attivato con le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) 1305/2013.

Il tipo di intervento è strategico per lo sviluppo del territorio regionale e del comparto agricolo regionale contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di efficientare l'utilizzo della risorsa idrica, mitigare le ricadute derivanti dai cambiamenti climatici e migliorare la competitività e la redditività delle aziende agricole.

Il tipo di intervento soddisfa i fabbisogni del comparto agricolo regionale di seguito indicati come evidenziati dall'analisi SWOT:

F06 - Migliorare i sistemi aziendali di irrigazione, favorire il risparmio idrico e l'efficientamento dell'uso dell'acqua

F15 - Migliorare la gestione delle risorse naturali e la rete infrastrutturale e viaria agro-silvo-pastorale

Il tipo di intervento concorre in via diretta a soddisfare il FA 5a favorendo la realizzazione di interventi coordinati e integrati finalizzati a introdurre, nelle aziende agricole, sistemi di irrigazione localizzata o innovativi nonché sistemi di riuso delle acque aziendali a scopo irriguo (acque reflue).

In via indiretta, il tipo di intervento contribuisce a soddisfare i seguenti focus area:

FA 2a: tramite il sostegno di operazioni finalizzate alla realizzazione, ammodernamento e miglioramento dei sistemi irrigui aziendali, di riuso delle acque aziendali a scopo irriguo (acque reflue) e alla realizzazione di invasi aziendali per la raccolta delle acque meteoriche.

FA 1c: tramite l'utilizzo dei servizi di formazione di cui ai tipi di intervento 1.1 e 1.2 da parte dei partecipanti ai "Progetti integrati", descritti nelle "Condizioni generali" al capitolo 8.1

FA 2b: favorendo e sostenendo, tramite la percentuale di aiuto più elevata, gli investimenti realizzati da giovani agricoltori

FA 4b: mediante il sostegno alle realizzazione di operazioni finalizzate ad una migliore gestione delle risorse idriche

Il tipo di intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

Innovazione: attraverso il sostegno all'introduzione nelle aziende di impianti irrigui tecnologicamente avanzanti che consentono di controllare e gestire l'uso dell'acqua in base alle esigenze aziendali.

Ambiente: attraverso il sostegno a operazioni finalizzate alla razionalizzazione e al miglioramento dell'efficienza dell'uso della risorsa idrica e, nel contempo, della sostenibilità ambientale delle aziende.

Cambiamenti climatici: attraverso il sostegno alle operazioni previste dal tipo di intervento si favorisce il risparmio idrico e l'accumulo aziendale di acque meteoriche funzionali a contrastare i processi di desertificazione e a diversificare le fonti di approvvigionamento idrico.

In relazione a quanto disposto dal punto 2 dell'art. 46 del reg. (UE) 1305/2013 per l'area di riferimento esiste il solo bacino idrografico delle "Alpi Orientali", per il quale il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Alpi Orientali è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016 e pubblicato sulla G.U. n.25 del 31.1.2017. Il secondo Piano aggiorna il Piano approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 (pubblicato in G.U. del 21/08/2014).

Le tipologie di operazioni finanziabili a valere sul tipo di intervento, conformemente all'articolo 11 della direttiva quadro sulle acque, sono state precedentemente specificate nel programma di misure di entrambi i Piani di gestione.

Lo stato ecologico delle acque superficiali, come di seguito indicato, e lo stato chimico delle acque sotterranee, è disponibile al link <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/acqua/sezioni-principali/acque-interne/qualita-delle-acque/>

- Cattivo 5,25 %
- Scarso 11,50%
- Sufficiente 31,75%
- Buono 41,75%
- Elevato 9,75%

La complementarità con altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune è definita al capitolo 14 Informazioni sulla complementarità.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto concesso in conto capitale.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Decreto legislativo aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Legge regionale 1 aprile 2020 , n. 5 “Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, articolo 12 – Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare, “Programma anticrisi COVID-19”.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Agricoltori e associazioni di agricoltori

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Gli investimenti finanziabili, di seguito indicati, garantiscono un livello di efficienza minimo del 60% (vedasi tabella 8.4.3 bis “efficienza delle tecniche irrigue”), una riduzione del consumo idrico e migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle aziende agricole regionali:

- conversione degli impianti di irrigazione esistenti da scorrimento a impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa a bassa pressione, del tipo ad aspersione con centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria con macchine semoventi (cd rotoloni), del tipo mobile con centraline elettroniche di controllo (tipo ad ali imperniate o ad ali translanti), localizzata del tipo a goccia, puntuale o a

fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua (in tabella 8.4.4 bis sono indicate le possibili combinazioni per la sostituzione degli impianti irrigui esistenti)

- realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi come in dettaglio specificati al punto precedente
- realizzazione di sistemi di recupero e trattamento delle acque reflue aziendali a scopo irriguo (ad esempio impianti di fitodepurazione) includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso
- realizzazione di sistemi di irrigazione a ciclo chiuso (senza dispersioni - flusso o riflusso a recupero d'acqua)
- realizzazione di invasi aziendali, anche di utilizzo collettivo, di capacità utile massima di 250.000 mc. coerentemente con la demarcazione contenuta nell'AP, per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale
- sistemi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione degli impianti compresi i contatori
- realizzazione di tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci (dotazioni, impiantistica).

Per la realizzazione delle operazioni finanziabili, fatte salve le pertinenti disposizioni indicate nelle "Condizioni generali" di cui al capitolo 8.1, sono ammissibili i costi, motivati, previsti e quantificati nel Piano di sviluppo aziendale, sostenuti per:

- costruzione, ristrutturazione e ampliamento di beni immobili strettamente necessari e connessi con l'operazione quali stazioni di controllo o di monitoraggio, vasche o bacini di raccolta delle acque meteoriche, entro i limiti indicati nelle condizioni di ammissibilità, impianti di fitodepurazione, rete di adduzione e distribuzione irrigua esclusivamente aziendale, ecc.
- acquisto di impianti, contatori, macchinari e attrezzature nuove connesse con l'operazione comprese quelle finalizzate alla programmazione, alla gestione, alla misurazione al controllo, al telecontrollo e all'automatizzazione del consumo d'acqua, alla gestione della fertirrigazione, contatori
- studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi
- acquisto dei seguenti beni immateriali: software.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali" di cui al capitolo 8.1 e per operazioni con costo ammesso non inferiore a € 50.000,00.

Non sono ammissibili i costi sostenuti:

- per la realizzazione di impianti con grado di efficienza inferiore al 60 % (impianti codificati da 1 a 7 nella tabella "efficienza delle tecniche irrigue")
- in natura

- per l'acquisto di terreni
- per l'acquisto di fabbricati
- in leasing.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata, dove richiesta, conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi.

2. Gli investimenti migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale. Il beneficiario allega alla domanda di aiuto un Piano di sviluppo aziendale che, sulla base di un'analisi ex ante e di fattibilità tecnica ed economica, valuta il miglioramento economico e ambientale atteso a seguito della realizzazione delle operazioni programmate, anche a valere su altre sotto misure/tipi di intervento nel caso di Progetti integrati. Si rimanda al tipo di intervento 4.1.1 per la descrizione di come la condizione è soddisfatta.

3. In accordo a quanto previsto dall'art 46 (2) del reg (UE) 1305/2013 le operazioni del tipo di intervento, con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, saranno attuate in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione del "Piano di gestione del bacino idrografico "Alpi Orientali".

4. In accordo a quanto disposto dall'art 46 (2) del reg (UE) 1305/2013 gli impianti irrigui e gli invasi aziendali sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il contatore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento è installato o l'installazione è prevista da progetto
- il beneficiario si impegna ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica.

4.1 Qualora l'investimento consista nel miglioramento/sostituzione di un impianto di irrigazione esistente in tabella 8.4.4 bis sono indicate le combinazioni ammissibili e il relativo "risparmio idrico potenziale" nel caso di passaggio:

- da un impianto di categoria "bassa efficienza" (B) ad uno delle categorie superiori a partire da una classe di efficienza minima del 60%;

- tra impianti della medesima categoria "media efficienza" (M) purchè venga aumentata l'efficienza irrigua di almeno il 15%

- da un impianto di categoria "media efficienza" (M) ad uno di categoria "alta efficienza" (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima (A), purchè, anche in questo caso, venga aumentata l'efficienza irrigua

4.2 Il "risparmio idrico potenziale" di un impianto è individuato, con riferimento alla tabella 8.4.3 bis "Efficienza delle tecniche irrigue", tramite la seguente formula: $[100 - (\% \text{ efficienza impianto esistente}) \times 100 / (\% \text{ efficienza impianto nuovo})] / 100$

4.3 Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua si applicano le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 60% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento e

b) in caso d'investimento in un'unica Azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 60% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimenti. Il consumo di acqua totale dell'azienda include anche l'acqua venduta dall'azienda.

4.4 Nessuna delle condizioni di cui ai precedenti punti 4.1, 4.2 e 4.3 si applicano a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a investimenti nella creazione di un bacino o a investimenti nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

4.5 Nessuna delle condizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2 si applica agli investimenti per la creazione di un serbatoio o agli investimenti per l'utilizzo di acque riciclate che non incidono su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

4.6 Nel caso della creazione di serbatoi aziendali, questi devono avere una capacità utile massima di 250.000 metri cubi. Nel caso della realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile massima di 250.000 mc, coerentemente con la delimitazione contenuta nel PA.

Tabella 8.4.3 bis "Efficienza delle tecniche irrigue"

Tabella 8.4.4 bis "Risparmio idrico potenziale"

Cod.	Tecniche irrigue	Grado di efficienza %	Classe di efficienza
01	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
02	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
03	Infiltrazione laterale da solchi	10	B
04	Manichetta forata ad alta portata	20	B
05	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 bar)	40	M
06	Rotolone con irrigatore a lunga gittata o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
07	Pivot o Rainger con irrigatori, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
08	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< 3,5 bar)	60	M
09	Rotolone con irrigatore a lunga gittata dotato di manometro sullamacchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > al 10% per impianti a spruzzo o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < 3 bar, e dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 bar) dotato di manometro sulla macchina e sulla barra, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con manichetta interrata per subirrigazione con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A

tab 8.4.3 bis

	Codice nuovo impianto	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Codice impianto esistente	Indice efficienza irrigua impianto %	60	60	60	65	70	80	85	85	90	90	90
01	10	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
02	10	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
03	10	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
04	20	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
05	40	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
06	50	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
07	55	8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
08	60				8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
09	60				8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60				8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65					7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70						13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80							6%	6%	11%	11%	11%
14	85									6%	6%	6%
15	85									6%	6%	6%
Combinazione sostituzione impianti non ammissibili a finanziamento												

tab 8.4.4 bis

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il tipo di intervento è attivato con accesso individuale.

Ai fini della formazione delle graduatorie delle singole operazioni finanziabili i criteri di selezione applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di efficientare l'utilizzo dell'acqua in agricoltura, in particolare nel macro settore cerealicolo - proteoleaginose che maggiormente risulta interessato dal tipo di intervento, perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR e fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali come emerse dall'analisi SWOT.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza

e le priorità in funzione:

- della localizzazione prevalente degli interventi dando priorità agli interventi realizzati all'interno delle aree rurali che possono trarre beneficio dall'efficientamento delle risorse idriche (in ordine decrescente aree rurali B, C e D) e delle aree irrigue servite dalle derivazioni del fiume Ledra e del fiume Tagliamento;
- del settore produttivo, per gli interventi che maggiormente rispondono ai fabbisogni e alle necessità del settore cerealicolo-proteoleaginoso;
- delle maggiori positive ricadute ambientali e climatiche, dando priorità agli interventi che maggiormente rispondono all'esigenza di un uso efficace delle risorse in termini di sostenibilità ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici garantendo, altresì, un risparmio idrico in misura superiore al minimo richiesto;
- del maggiore grado di efficientamento e riduzione dei consumi idrici attesi, per gli interventi che maggiormente rispondono agli obiettivi del tipo di intervento;
- dell'adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria, per gli interventi connessi con l'avvio, il miglioramento o il potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificate.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello di qualità minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

A parità di punteggio sarà data priorità ai giovani al primo insediamento e in caso di ulteriore parità, ai giovani, al genere femminile e in caso di ulteriore parità, alle operazioni che prevedono la realizzazione di invasi progettati in modo da svolgere anche funzioni di conservazione della biodiversità e paesaggistica e in caso di ulteriore parità, alle domande di sostegno con importo ammissibile superiore.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costi minimi e massimi ammissibili

Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 25.000,00 ed è fissato in funzione dell'obiettivo di garantire l'efficienza amministrativa della regione nel trattare le domande ricevute nonché dell'opportunità di coniugare le esigenze tecniche-operative e le capacità economiche delle aziende agricole regionali, caratterizzate da una dimensione medio piccola, con le necessità di finanziare operazioni in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati minimi previsti dal tipo di intervento.

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto presentata dal richiedente è pari a euro 350.000,00, ed è fissato coniugando la necessità di garantire l'attuazione coordinata di operazioni che aumentino sia la competitività che la sostenibilità dell'azienda e di rispondere, nel contempo, al maggiore numero possibile di richieste del territorio.

Aliquote di sostegno

Le aliquote di sostegno sono fissate in coerenza con le priorità strategiche trasversali del PSR di promuovere e sostenere il ricambio generazionale e le imprese giovani.

Le aliquote di sostegno, non cumulabili tra loro e distinte per tipologia di beneficiario sono le seguenti:

1. giovani agricoltori al primo insediamento nell'ambito della sotto misura 6.1 o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti alla domanda di sostegno: 75 %

2. restanti imprese agricole: 60 %

Nel caso di combinazione, per il medesimo investimento, con lo strumento finanziario di cui alla tipologia di intervento 4.1.4 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Strumenti finanziari: fondo di rotazione" o con il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 o con altri interventi contributivi nazionali o regionali, anche nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, o con altri interventi nazionali o regionali, le aliquote di sostegno di cui sopra possono essere considerate quali massimali dell'aliquota da indicare in domanda di sostegno e tale da garantire il rispetto dei limiti stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 e ss.mm.ii.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analogia misura della programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di opere, all'applicazione dei prezziari di riferimento e nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo (Lombardia – RD1/2014/801)

CP 12 Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative: (Debolezze nella documentazione dei controlli in loco DAS 2013 – PF 5798).

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso (Lombardia - RD1/2014/801)
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione, impatto sulla fidejussione e sulla mancata realizzazione del progetto
3. Modifiche sostanziali all'investimento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della modifica
4. Assenza di doppio finanziamento irregolare
5. Realizzazione del Piano di sviluppo aziendale non coerente/incompleto
6. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta
7. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi
8. Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti autorizzate.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:

- utilizzo da parte dei richiedenti, nella predisposizione dei computi metrici estimativi relativi ad opere edili, dei prezzari di riferimento, che saranno aggiornati se necessario;
- nel caso di acquisto di beni materiali acquisizione da parte dei richiedenti di più offerte, anche con utilizzo di indagini di mercato su internet;
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici di check list che guidano e tracciano i controlli eseguiti e verificano l'indipendenza e terzietà degli offerenti.

CP 12

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

1 stesura manuale controllo in loco

2 utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto e delle relative garanzie

3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione

3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del Piano;

3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso

4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN)

5 il Piano dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente il format predisposto dalla regione. Il Piano dovrà essere adeguato, modificato o confermato, tramite il sistema informativo, in occasione delle varianti e/o dei pagamenti

6.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare

6.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze

7.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;

7.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria;

7.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrare le modalità di verifica adottate e registrare i controlli eseguiti e gli esiti degli stessi;

7.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.4.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante ai costi sostenuti e rendicontati dal beneficiario, per la realizzazione dell'operazione, come ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento dei controlli amministrativi e in loco.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili.

Definizione di investimenti collettivi

Vedasi la definizione riportata nella relativa sezione della misura.

Definizione di progetti integrati

Vedasi la definizione riportata nella relativa sezione della misura.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedasi relativa sezione della misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Tenuto conto di quanto emerso dalla SWOT e della specificità del tipo di intervento, tramite l'utilizzo delle percentuali dell'aiuto e dei criteri di selezione si intende focalizzare la concessione del sostegno verso le aziende agricole:

- giovani, anche al primo insediamento, che presentano una maggiore propensione all'innovazione, alla sostenibilità e alla qualità nel rispetto delle tradizioni. Il sostegno alle aziende giovani al primo insediamento risulta altresì indispensabile per garantire il ricambio generazionale in agricoltura
- che aderiscono a regimi di qualità
- del macro settore cerealicolo - proteoleaginose che maggiormente risulta interessato dal tipo di intervento
- che realizzano investimenti che maggiormente garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non previsti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili.



8.2.4.3.6. 4.2.1 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento prevede il sostegno alle imprese agroalimentari per operazioni materiali o immateriali relative alla prima lavorazione, alla trasformazione, alla commercializzazione o allo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato per contribuire, in coerenza con l'analisi SWOT:

- all'aumento del valore delle materie prime agricole rafforzando, di conseguenza, il primo anello della filiera - produzione
- all'ammodernamento delle strutture e delle dotazione produttive
- a consolidare la posizione delle imprese sul mercati rafforzando la fase di commercializzazione.
- a favorire, l'avvio di nuovi rapporti e nuove modalità operative all'interno delle filiere garantendo ricadute positive, in termini economici, anche sui produttori agricoli.

Pertanto il tipo di intervento è strategico al fine di affrontare i fabbisogni del comparto agroalimentare regionale di seguito indicati come evidenziati dall'analisi SWOT:

F05 - Incentivare le pratiche sostenibili, le innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo che migliorano la competitività

F09 - Incoraggiare l'aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione dell'offerta: filiere, cluster, reti anche no-food e la costituzione di associazioni, organizzazioni

F10 - Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un'ottica di promozione complessiva del territorio regionale

F11 - Individuare strumenti di ingegneria finanziaria per l'accesso al credito

Il tipo di intervento concorre in via diretta a soddisfare il **FA 3a** tramite il sostegno all'introduzione nelle imprese di trasformazione e commercializzazione e, conseguentemente, nelle filiere esistenti e di nuova costituzione, di elementi di razionalizzazione, organizzazione e innovazione tecnologica, di nuovi metodi di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli al fine di contribuire al contenimento dei costi, alla diversificazione verso nuove produzioni e alla creazione di nuove associazioni e forme di aggregazione.

In via indiretta, il tipo di intervento contribuisce a soddisfare i seguenti focus area:

FA 1a - FA 1c: tramite l'utilizzo dei servizi di formazione o di consulenza di cui ai tipi di intervento 1.1 e 2.1 da parte dei partecipanti ai "Progetti di filiera", descritti nelle "Condizioni generali" al capitolo 8.1

FA 4b: mediante il sostegno alla realizzazione di operazioni finalizzate alla riduzione degli inquinanti e alla realizzazione di schermature vegetazionali

FA 5b: mediante il sostegno alla realizzazione di operazioni finalizzate a ridurre i consumi e a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici aziendali

FA 5c: mediante il sostegno alla realizzazione di operazioni finalizzate ad integrare i sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo

Il tipo di intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

Innovazione: attraverso il sostegno all'introduzione nelle imprese agroalimentari di nuove tecnologie e di nuovi processi produttivi, organizzativi e gestionali.

Ambiente: attraverso il sostegno a operazioni finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'impresa e dei processi produttivi.

Cambiamenti climatici: in quanto si favorisce l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile con conseguente riduzione delle emissioni connesse all'utilizzo di fonti fossili.

OPERAZIONI FINANZIATE CON RISORSE ORDINARIE PSR

Sono finanziabili le operazioni in beni mobili, immobili e immateriali realizzate nel settore della trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli finalizzate:

- all'introduzione o al potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammmodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali, per sviluppare nuovi prodotti o prodotti di più alta qualità o alimentari non tradizionali o ad uso tecnico
- all'adeguamento o al potenziamento degli impianti a sistemi di gestione qualità, di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto
- alla realizzazione o all'ammmodernamento/potenziamento di reti locali di commercializzazione, di raccolta o piattaforme logistiche, ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda
- all'avvio o al rafforzamento della distribuzione, della promozione dell'export, dell'internazionalizzazione dei prodotti e dell'export, all'avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda
- all'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria alle attività aziendali e relativi strumenti di regolazione e controllo nonché alla ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia di edifici produttivi funzionali all'attività aziendale
- alla realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta
- alla realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione
- all'introduzione di processi e impianti finalizzati alla produzione o all'utilizzo di "imballaggi

sostenibili” (materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti.

OPERAZIONI FINANZIATE CON RISORSE AGGIUNTIVE EURI

Con le risorse aggiuntive EURI di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) 1305/2013 il tipo di intervento finanzia le operazioni che maggiormente contribuiscono a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in coerenza con gli obiettivi agro-climatico-ambientali del Programma.

A tale fine sono finanziabili gli investimenti in beni mobili, immobili e immateriali finalizzate:

- all’introduzione o al potenziamento di tecnologie e impianti per l’ammodernamento e il miglioramento dei processi produttivi e gestionali, compresi i sistemi di gestione qualità, di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura, per sviluppare nuovi prodotti o prodotti di più alta qualità o alimentari anche non tradizionali o ad uso tecnico;
- alla realizzazione o all’ammodernamento o al potenziamento di reti locali di commercializzazione, di raccolta o piattaforme logistiche, all’avvio o al rafforzamento della distribuzione, della promozione dell’export, dell’internazionalizzazione dei prodotti e dell’export, all’avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali;
- all’avvio o al rafforzamento della distribuzione, della promozione dell’export, dell’internazionalizzazione dei prodotti e dell’export, all’avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda o tramite e-commerce gestito direttamente dall’azienda;
- alla realizzazione, per l’autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione nonché per l’acquisto e installazione di accumulatori per l’energia prodotta;
- alla realizzazione di boschetti vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori o delle emissioni odorigene o gassose derivanti dalle lavorazioni;
- alla realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione;
- all’introduzione di processi e impianti finalizzati alla produzione o all’utilizzo di ”imballaggi sostenibili” (riutilizzabili, biodegradabili o biocompostabili) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti.

Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell’allegato I al Trattato.

Il soddisfacimento degli obiettivi trasversali del FEASR - ambiente, innovazione, cambiamenti climatici – e la coerenza con la strategia regionale per lo sviluppo rurale sarà garantita dall’assegnazione, agli interventi proposti, di punteggi specifici derivanti dall’applicazione dei criteri di selezione.

Tramite i criteri di selezione si provvederà, altresì, a valutare la priorità degli interventi proposti rispetto ai

fabbisogni e alle debolezze emerse dall'analisi SWOT in relazione al macro settore produttivo di appartenenza del richiedente.

Il tipo di intervento sarà attuato, in via prioritaria, mediante i "Progetti di Filiera", costituiti da un insieme di Progetti integrati o operazioni individuali valutati in due fasi successive, prima a livello di singolo PI/operazione individuale e successivamente a livello di PF, come meglio descritto nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1 e alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento, principi per la definizione dei criteri di selezione e modalità di selezione degli stessi.

La complementarità con altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune è definita al capitolo 14 Informazioni sulla complementarità.

Il tipo di intervento, tramite il sostegno all'introduzione di elementi di razionalizzazione, organizzazione e innovazione tecnologica, di nuovi metodi di prima lavorazione, conservazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, contribuisce non solo al contenimento dei costi ma anche alla diversificazione verso nuove produzioni e alla creazione di nuove filiere/associazioni favorendo una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in coerenza con gli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal programma e dal Green deal europeo.

In particolare gli obiettivi agro climatico ambientale sono perseguiti tramite l'applicazione di criteri di selezione dedicati, come meglio descritti nel capitolo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione".

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto concesso in conto capitale.

Nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I al trattato e limitatamente ad interventi per la produzione di bioenergie l'aiuto è concesso a titolo "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all'esenzione di alcune categorie di aiuti, per la definizione di imprese in difficoltà e per la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI) e Grandi imprese.

Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 234/2007 del Consiglio.

Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese,

piccole e medie imprese.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE una volta recepita a livello nazionale

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recanti modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Direttiva 2010/31/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Direttiva 2012/27/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Decreto legislativo 3 marzo 2011 , n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Decreto interministeriale del 28 dicembre 2012 Criteri, condizioni e modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica (Certificati bianchi).

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 Disposizioni in materia di edilizia sostenibile.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

L.r. 20 novembre 1982, n. 80 "Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo"

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Legge regionale 1 aprile 2020 , n. 5 "Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19", articolo 12 – Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare, "Programma anticrisi

COVID-19”.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

Imprese di trasformazione, di commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli dell'allegato I al Trattato in entrata, con esclusione dei prodotti della pesca.

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

Per la realizzazione delle operazioni finanziabili, fatte salve le pertinenti disposizioni indicate nelle "Condizioni generali" di cui al Capitolo 8.1, sono ammissibili i costi, motivati, previsti e quantificati nel Piano di sviluppo aziendale, sostenuti per:

- acquisto di terreni strettamente necessari alla costruzione di fabbricati, ammissibili a finanziamento, entro il limite del 10%, di cui all'art. 69, par. 3, let. b) del reg. (UE) 1303/2013, del costo totale dell'operazione relativa ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni e alle condizioni previste dal suddetto regolamento
- acquisto di beni immobili da adibire allo svolgimento dell'attività aziendale in funzione del tipo di intervento programmato, alle condizioni ed entro i limiti percentuali indicati nelle "Condizioni generali" di cui al Capitolo 8.1
- costruzione, ristrutturazione, e ampliamento di beni immobili (fabbricati e relativi impianti tecnici), esclusi i miglioramenti fondiari, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato
- acquisto di nuovi impianti tecnologici, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di nuovi macchinari e attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in relazione al tipo di intervento programmato
- studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi
- acquisto anche per lo sviluppo o l'avvio dell'e-commerce, di programmi informatici compreso lo sviluppo, brevetti, licenze e know-how.

Non sono ammissibili:

- i contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013
- l'acquisto o la realizzazione di interventi su fabbricati ad uso abitativo o non connessi con l'attività aziendale.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE)

1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali" di cui al capitolo 8.1.

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari:

- realizzano l'investimento completamente in regione Friuli Venezia Giulia
- non sono impresa in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Le operazioni:

- se rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata, dove richiesta, conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi
- riguardano la fase di prima lavorazione, di trasformazione, di commercializzazione/promozione o lo sviluppo di prodotti di cui all'allegato I al Trattato, il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato
- relative alla realizzazione o all'ampliamento di spacci e di punti espositivi aziendali sono direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa beneficiaria
- sono finalizzate a migliorare il rendimento globale dell'impresa e ad assicurare una positiva ricaduta sui produttori
- relative all'efficientamento energetico sono realizzate:
 - su edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria all'attività dell'impresa
 - comportano un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno due classi al termine dell'operazione sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui DL 19.08.2005 n. 192 come modificato con DL 4.06.2013 n. 63 (8), convertito con Legge 3.08.2013 n. 90.
- di rifacimento degli impianti, prevedono il rifacimento degli impianti termici o elettrici esistenti;
- relative agli imballaggi, prevedono esclusivamente l'utilizzo di materiale riutilizzabili o biodegradabili o biocompostabili;
- relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
 - sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell'impresa, quindi destinati all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove imprese o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano di sviluppo aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato
 - hanno una potenza non superiore a 0,3 MW e per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MW e per le altre tipologie, come giustificato nella sezione "Altre rilevanti osservazioni utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura"
 - gli impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa devono prevedere l'utilizzo,

- almeno, del 50 % dell'energia termica prodotta
- rispettano, nel caso di impianti idroelettrici, quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE Direttiva quadro sulle acque
 - qualora utilizzino l'energia solare, non consumano suolo.

Gli impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, utilizzano esclusivamente scarti di produzione e sottoprodotti di propria produzione, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate.

Il beneficiario allega alla domanda di aiuto un piano di sviluppo aziendale che, sulla base di una valutazione ex ante e di fattibilità tecnica ed economica, valuta il miglioramento previsionale del rendimento globale dell'impresa e le ricadute economiche sui produttori attese a seguito della realizzazione delle operazioni.

Il miglioramento del rendimento globale dell'impresa e le ricadute economiche sui produttori si intendono raggiunte qualora si ottenga:

- un incremento previsionale del reddito dell'impresa e
- un aumento dei contratti di vendita da parte dei produttori agricoli o, nel caso di cooperative, un aumento dei contratti di conferimento da parte dei produttori agricoli o, in alternativa, un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione organizzativa (ad esempio l'integrazione di filiera) e
- un aumento previsionale della sostenibilità in base a specifici indicatori ambientali

Nel caso di operazioni finalizzate all'efficientamento energetico il piano contiene, altresì, la classe di prestazione energetica degli immobili interessati dall'intervento, al piano è allegato l'attestato di prestazione energetica, di cui al DL 19.08.2005 n. 192 o la Certificazione VEA - Valutazione Energetica Ambientale, di cui alla L.r. 18 agosto 2005, n. 23.

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il tipo di intervento è attuato, in via prioritaria, tramite i Progetti di Filiera, costituiti da un insieme di Progetti integrati o di operazioni individuali valutati in due fasi successive, prima a livello di singolo Progetto Integrato/operazione individuale e successivamente a livello di Progetto di Filiera, come meglio descritto nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1 alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento, principi per la definizione dei criteri di selezione e modalità di selezione degli stessi.

OPERAZIONI FINANZIATE CON RISORSE ORDINARIE PSR

I criteri di selezione applicabili ai fini della formazione delle singole operazioni finanziabili, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati), anche in attuazione dei Progetti di Filiera, saranno fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze dei macro settori produttivi del settore agro alimentare maggiormente rappresentativi della regione, come emerse dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal Programma.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione dei seguenti principi di selezione:

- delle positive ricadute ambientali e climatiche, dando priorità agli interventi che maggiormente rispondono all'esigenza di un uso efficace delle risorse in termini di sostenibilità ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici;
- della localizzazione dell'intervento: grado di ruralità (in ordine decrescente aree rurali D, C, B) e di svantaggio (aree rurali svantaggiate montane)
- dell'adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria, per gli interventi finalizzati all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi
- del settore produttivo, per interventi che maggiormente rispondono ai fabbisogni e necessità del settore lattiero caseario e della zootecnia
- delle ricadute positive attese sui produttori del settore primario, per gli interventi che comportano un maggiore coinvolgimento dei produttori agricoli
- del numero di occupati (unità lavorative a tempo pieno con posizione previdenziale)
- della rotazione dei beneficiari

Inoltre, con riferimento alle varie tipologie di impianto cogenerativi, le priorità assegnate, tramite i criteri di selezione, minimizzano altresì la necessità di approvvigionamento degli impianti e la necessità di trasporto con ricadute positive in termini ambientali.

OPERAZIONI FINANZIATE CON LE RISORSE AGGIUNTIVE EURI

Per le operazioni finanziate con le risorse aggiuntive EURI di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) 1305/2013, ai fini della formazione delle graduatorie delle operazioni finanziabili i criteri di selezione applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze dei macro settori produttivi del settore agro alimentare, maggiormente rappresentativi della regione, favorire le positive ricadute sui produttori contribuendo a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale delle aree rurali, perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche del PSR e del regolamento (UE) 1035/2013.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità suindicate favorendo, altresì, il coinvolgimento di un numero maggiore di aziende in funzione dei seguenti principi di selezione:

- delle positive ricadute ambientali e climatiche, dando priorità agli interventi che maggiormente rispondono all'esigenza di un uso efficace delle risorse in termini di sostenibilità ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici quali:
 - riduzione dell'uso del suolo;
 - realizzazione di boschetti vegetazionali;
 - migliore situazione nella depurazione degli scarichi dei processi produttivi aziendali;
 - efficientamento energetico;
 - riduzione nel consumo di energia da fonti fossili e sostituzione con fonti di energia da fonti rinnovabili (termiche, elettriche e raffrescamento);
 - della realizzazione di impianti a controllo/gestione digitale/elettronico;
- del settore produttivo, per interventi che maggiormente rispondono ai fabbisogni e necessità del settore lattiero caseario;
- dell'adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria, per gli interventi finalizzati al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o già certificati;

- delle positive ricadute attese sui produttori del settore primario, per gli interventi che comportano un maggiore coinvolgimento dei produttori agricoli;
- della localizzazione dell'intervento: grado di ruralità (in ordine decrescente aree rurali D, C, B) e di svantaggio (aree rurali svantaggiate montane);
- del numero di occupati (unità lavorative a tempo pieno con posizione previdenziale);
- della rotazione dei beneficiari.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

In caso di parità di punteggio è data priorità alle imprese con titolare o legale rappresentante di genere femminile o in cui la maggioranza dei soci è di genere femminile, in caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alle domande di aiuto con importo di costo totale inferiore.

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costi minimi e massimi ammissibili

Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto indipendentemente dalla fonte di finanziamento e della tipologia di beneficiario è pari a euro 150.000,00. L'importo è fissato in funzione dell'obiettivo di garantire l'efficienza amministrativa della regione nel trattare le domande ricevute nonché dell'opportunità di coniugare le esigenze tecniche-operative e le capacità economiche delle imprese del comparto agro alimentare con le necessità di finanziare operazioni in grado di raggiungere gli obiettivi e i risultati minimi previsti dal tipo di intervento.

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto, indipendentemente dalla fonte di finanziamento e dalla tipologia di beneficiario è pari a euro 2.500.000,00. L'importo è fissato al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo delle imprese del comparto agro alimentare regionale.

Aliquote di sostegno

Nel caso in cui il prodotto trasformato sia un prodotto elencato nell'allegato I, le aliquote di sostegno di seguito indicate, indipendentemente dalla tipologia di impresa, sono fissate in funzione delle risorse utilizzate per il finanziamento degli investimenti e in coerenza con le priorità strategiche trasversali del PSR di promuovere e sostenere le Filiere e la cooperazione/associazionismo tra le imprese:

Finanziamento con risorse ordinarie PSR

- 30 % approccio individuale
- 40 % approccio Progetti integrati nell'ambito di attuazione dei Progetti di Filiera
- 60 % approccio Progetti integrati nell'ambito di attuazione dei Progetti di Filiera finalizzati alla fusione di organizzazioni di produttori.

Finanziamento con le risorse aggiuntive EURI

- 60 % approccio individuale

- 75 % investimenti sovvenzionati nell'ambito dei PEI o collegati a una fusione di organizzazione di produttori

Nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I, indipendentemente dalla tipologia della fonte di finanziamento, le aliquote di sostegno di seguito indicate, sono fissate in coerenza con quanto disposto dal regolamento (UE) 702/2014:

- 30% Micro e piccole imprese
- 20% Medie imprese

Per gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili si provvederà, se non consentito dalle normative, ad evitare il cumulo degli aiuti. L'aiuto è cumulabile, per il medesimo investimento, con la tipologia di intervento 4.2.3 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli – strumenti finanziari: fondo di rotazione" o con il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, anche nell'ambito del Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020 o con altri interventi contributivi nazionali o regionali, purché nel rispetto delle aliquote di sostegno massime previste e dei limiti stabili nell'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013.

Nel caso di cumulo, per il medesimo investimento, le aliquote di sostegno di cui sopra possono essere considerate quali massimali dell'aliquota da indicare in domanda di sostegno e tale da garantire il rispetto dei limiti stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analogia misura della programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di opere, all'applicazione dei prezziari di riferimento e nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo (Lombardia – RD1/2014/801)

CP 11 – 13 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (DAS 2013 – PF 5798) da parte di soggetti privati

CP 12 Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative: (Debolezze nella documentazione dei controlli in loco DAS 2013 – PF 5798).

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso (Lombardia - RD1/2014/801).
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione, impatto sulla fidejussione e sulla mancata realizzazione del progetto.
3. Modifiche sostanziali all'investimento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della modifica.
4. Assenza di doppio finanziamento irregolare.

5. Realizzazione del Piano di sviluppo aziendale non coerente/incompleto
6. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta
7. Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti autorizzate.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi;

8.2.4.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:

- utilizzo da parte dei richiedenti, nella predisposizione dei computi metrici estimativi relativi ad opere edili, dei prezzi di riferimento, che saranno aggiornati se necessario;
- nel caso di acquisto di beni materiali acquisizione da parte dei richiedenti di più offerte, anche con utilizzo di indagini di mercato su internet;
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici di check list che guidano e tracciano i controlli eseguiti e verificano l'indipendenza e terzietà degli offerenti.

CP 11 - 13

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento: elaborazione di una check list di controllo da utilizzare per verificare la correttezza degli appalti.

APC 3 Campagne d'informazione e documenti di orientamento per:

- informare i beneficiari privati, se tenuti, dell'obbligo di applicazione del codice degli appalti
- informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo
- utilizzo da parte dei beneficiari di una check list di autocontrollo, predisposta dalla Regione, da compilare, aggiornare e trasmettere nelle fasi di rendicontazione dell'aiuto

APC 1 attività di formazione e aggiornamento

CP 12

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

1 stesura manuale controllo in loco

2 utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto e delle relative garanzie

3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione

3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del Piano;

3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso

4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN)

5 il Piano dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente il format predisposto dalla regione. Il Piano dovrà essere adeguato, modificato o confermato, tramite il sistema informativo, in occasione delle varianti e/o dei pagamenti

6.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare

6.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze

7.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare

7.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria

7.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrare le modalità di verifica adottate e registrare i controlli eseguiti, se pertinente anche in materia di disabilità e gli esiti degli stessi

7.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante ai costi sostenuti e rendicontati dal beneficiario, per la realizzazione dell'operazione, come ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento dei controlli amministrativi e in loco.

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili.

Definizione di investimenti collettivi

Vedasi definizione indicata nella relativa sezione della misura.

Definizione di progetti integrati

Vedasi definizione indicata nella relativa sezione della misura.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedasi relativa sezione della misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente in relazione al tipo di intervento.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non previsti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E' richiesto l'attestato di prestazione energetica, di cui al DL 19.08.2005 n. 192 o la certificazione energetica VEA (legge regionale 18 agosto 2005, n. 23) in sede di domanda di aiuto e, al termine degli interventi, in sede di domanda di pagamento.

Gli investimenti devono rispettare quanto disposto dal D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. DLGS 102/2014 direttiva 2012/27

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La definizione non è pertinente in quanto il tipo di intervento esclude l'utilizzo di colture dedicate per la produzione di energia.

Non vi sono limitazioni in caso di utilizzo di scarti della produzione e sottoprodotti. Gli impianti cogenerativi che producono energia elettrica da biomassa devono prevedere l'utilizzo, almeno, del 50% dell'energia termica prodotta, la percentuale è fissata tenuto conto che gli impianti sono finalizzati all'autoconsumo quindi collegati alla stagionalità e ciclicità delle attività produttive e culturali.

8.2.4.3.7. 4.2.2 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI - STRUMENTI FINANZIARI: FONDO DI GARANZIA

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 3A.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Strumento finanziario di garanzia.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

NON PERTINENTE

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

I Beneficiari sono gli intermediari finanziari ed i destinatari finali sono:

- Micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca.

Imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra - aziendale.

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel processo di trasformazione il prodotto in uscita può essere anche un prodotto non appartenente all'Allegato I del Trattato. In questo caso l'aiuto in termini di ESL è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013. Il "De minimis" si applica agli interventi per la commercializzazione quando gli stessi sono riferiti a prodotti agricoli che, tutti o in parte, non appartengono all'Allegato I del Trattato.

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti l'ESL, così calcolata, deve essere complessivamente inferiore o pari al tasso massimo d'aiuto consentito, ovvero inferiore o pari a quello previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alla percentuale massima prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la

trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.7.9.2. *Misure di attenuazione*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.7.9.3. *Valutazione generale della misura*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

NON PERTINENTE

Definizione di investimenti collettivi

NON PERTINENTE

Definizione di progetti integrati

NON PERTINENTE

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

NON PERTINENTE

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.8. 4.2.3 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI - STRUMENTI FINANZIARI: FONDO DI ROTAZIONE

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nella capitalizzazione, tramite un contributo finanziario, dello strumento finanziario già esistente denominato "Fondo di rotazione regionale in agricoltura" (FdR) per la concessione di prestiti, finalizzati al sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato sul Funzionamento della Unione Europea (TFUE), ad esclusione dei prodotti della pesca.

L'Autorità di Gestione del Programma fornisce, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b) del regolamento UE n. 1303/2013, il contributo finanziario al FdR che è il beneficiario dell'aiuto, affidando al FdR stesso i compiti di esecuzione ai sensi dell'articolo 38, comma 4, lettera b, iii) del regolamento 1303/2013.

Con il contributo finanziario ricevuto, il FdR eroga i prestiti alle imprese, che sono le destinatarie finali del sostegno a valere sul fondo di rotazione, tramite gli intermediari finanziari (banche) convenzionati. I prestiti sono concessi a tassi agevolati, cioè a tassi inferiori a quelli di mercato così come definiti dalla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione fra tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)

Il contributo finanziario fornito al FdR costituisce, quindi, il capitale prestato alle imprese e, pertanto, non è utilizzato nella forma di abbuono di interesse. Le imprese destinatarie restituiscono integralmente il prestito ricevuto con rate semestrali: I prestiti sono interamente restituiti al fondo rotativo regionale.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 3A.

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Prestiti (fondo rotativo)

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 "Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo".

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019", articolo 3

(Risorse agricole e forestali), commi da 2 a 6.

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

Ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento UE 1303/2013, il beneficiario dell'intervento è lo strumento finanziario già esistente rappresentato dal Fondo di rotazione in agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia, amministrato con le modalità definite dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982.

Ai sensi dell'articolo 2, punto 12, del regolamento UE 1303/2013, i destinatari finali sono le imprese agroalimentari che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE e che ricevono sostegno finanziario dallo strumento finanziario.

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed in particolare dell'articolo 37 e 42 di tale Regolamento.

Il capitale di esercizio accessorio collegato a un nuovo investimento è considerato una spesa ammissibile in conformità a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono oggetto di finanziamento interventi da parte dei destinatari finali che prevedono investimenti per la realizzazione di bioenergia, né interventi che prevedono investimenti per la trasformazione o commercializzazione di prodotti non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Non sono altresì oggetto di finanziamento interventi che prevedono l'acquisto di attrezzature o macchinari usati.

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Per quanto riguarda il beneficiario dell'intervento, le condizioni di ammissibilità sono richiamate all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b) del regolamento 1303/2013 in quanto il contributo finanziario viene fornito ad uno strumento finanziario già esistente a livello regionale.

Per quanto riguarda i destinatari finali, l'utilizzo dello strumento finanziario del FdR è consentito ad imprese che rientrano nella categoria di PMI, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014, e fa riferimento esclusivamente a operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, secondo quanto previsto dall'articolo 81 "Aiuti di Stato" del REUE 1305/2013.

Non sono ammissibili ai finanziamenti le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e degli Orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Non sono ammissibili ai finanziamenti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

8.2.4.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione del beneficiario sono individuati dall'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03 marzo 2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L138 del 13 maggio 2014. In particolare, si precisa che il FdR è attivo da oltre trenta anni e quindi garantisce pienamente i requisiti minimi richiesti dalla normativa comunitaria. Tutti questi anni di operatività del Fondo rappresentano il primo evidente punto di forza che, anche alla luce della valutazione ex ante specifica operata sullo strumento finanziario regionale, sostiene la scelta operata sul beneficiario. Inoltre, la selezione operata per il beneficiario permette di garantire un *modus operandi* già consolidato che consente l'accesso al credito in tempi molto rapidi evitando al contempo di attivare dei fondi ex novo. Il beneficiario può contare, quindi, su una struttura di coordinamento consolidata, su sistemi informatici condivisi tra gestore del Fondo e istituti di credito e su un iter operativo che riduce al minimo gli oneri a carico delle imprese, permettendo una rapida attivazione dei finanziamenti.

La selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti, avviene tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario attraverso procedure a sportello disposte congiuntamente dal Fondo e dagli intermediari finanziari convenzionati, con la verifica, a pena di inammissibilità del finanziamento, della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei destinatari, delle operazioni e della bancabilità dei progetti presentati, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento UE 480/2014.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno erogato ai destinatari finali consiste nell'erogazione di un prestito a tasso agevolato. Ai fini del calcolo dell'aliquota di sostegno si utilizza la differenza tra il tasso teorico di mercato attribuibile a ciascuna impresa, in base alla Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione europea, e il tasso agevolato del prestito erogato.

L'importo totale del sostegno espresso in ESL, concesso sotto forma di prestito a tasso agevolato ad una singola impresa destinataria finale, non può superare l'importo di 500.000,00 euro per progetto di investimento.

Le aliquote di sostegno massime, espresse in ESL, sono pari al 40% dei costi ammissibili.

Gli importi totali e le aliquote di sostegno massime sono concessi nel rispetto del cumulo e della soglia dei tassi previsti dal PSR e nel rispetto dei limiti stabiliti all'Allegato II del regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Per quanto riguarda i rischi inerenti l'attuazione dello strumento creditizio da parte del beneficiario, l'Autorità di Gestione garantisce che vengono rispettati i criteri in materia di gestione e controllo stabili dall'articolo 9 del regolamento combinato UE 480/2014.

Per quanto riguarda i prestiti agevolati erogati dagli intermediari finanziari ai destinatari finali, il rischio legato all'insolvenza è a completo carico degli stessi intermediari in quanto disciplinato dalla convenzione tra FdR e gli intermediari stessi.

L'interazione dei due aspetti garantisce che l'attività del FdR sia coerentemente dimensionata, per tipologia e portata, alle esigenze conseguenti ad una crisi di mercato che si manifesta con una stretta dell'offerta creditizia ordinaria.

8.2.4.3.8.9.2. *Misure di attenuazione*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.8.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si riportano, di seguito, i principali criteri di valutazione generali in merito all'utilizzo dello strumento finanziario Fondo di rotazione, così come anche evidenziati dalla valutazione ex ante dello strumento stesso.

Il sostegno che il FdR può garantire agisce in una fase di documentata stretta creditizia che penalizza la capacità di investimento delle imprese. Il sistema bancario nazionale, in conseguenza della crisi economico-finanziaria globale, ha vissuto, a partire dal 2007, una carenza di liquidità di portata storica, aggravata da una parallela riduzione della dotazione patrimoniale, che ha determinato un elevato razionamento del credito. L'intervento si rivela, quindi, funzionale al superamento di un fallimento di mercato esistente nel settore del credito, contribuendo ad un funzionamento efficiente e rafforzandone la competitività.

Gli obiettivi perseguiti attraverso il Fondo di rotazione sono inquadrati all'interno di una chiara strategia di sviluppo territoriale, che può portare benefici per l'intero settore agro-forestale della Regione Friuli Venezia Giulia. Gli effetti trasversali positivi possono essere ricondotti a due aspetti: a) il miglioramento delle relazioni tra imprese, istituzioni e istituti di credito che può rappresentare un modello concertativo efficace rispetto al contesto recessivo in atto e replicabile anche in altri settori produttivi; b) il contributo al perseguimento delle Priorità per lo sviluppo rurale, quali, ad esempio, l'aumento della competitività dell'agricoltura e della redditività delle aziende agricole oppure un'organizzazione più efficace della filiera produttiva.

Gli aiuti del Fondo sono strutturati con la finalità di creare le condizioni affinché un investimento possa effettivamente essere realizzato. Non si tratta, quindi, di una semplice sovvenzione che elimina quegli ostacoli, come ad esempio l'elevato costo del credito, che possono comprometterne o ridimensionarne l'implementazione.

Gli aiuti concessi non presentano caratteristiche tali da generare distorsioni del mercato dei prodotti, né

effetti sull'ubicazione e, pertanto, non concorrono a generare inefficienze allocative. In particolare, alla luce delle possibili distorsioni individuate dalla Ce, si può ritenere che il sostegno del Fondo non ricada nella seguente casistica:

- penalizzazione dei produttori più efficienti: le agevolazioni sono concesse sulla base di un'attenta istruttoria relativa al progetto di investimento e alla solidità finanziaria dell'impresa. Pertanto, tale processo dovrebbe scongiurare sia il rischio di finanziare progetti dall'impatto modesto, sia quello di sostenere imprese che hanno evidenziato profili di inefficienza finanziaria.

Il modello proposto è, quindi, chiaramente orientato a favorire le idee più virtuose e le imprese sane, il cui sviluppo è ostacolato dai fallimenti di mercato;

- aumento o mantenimento di un potere di mercato da parte di un beneficiario: la struttura produttiva agricola del FVG si presenta largamente frammentata e caratterizzata da una netta predominanza di micro-imprese. In tal senso non vi è il rischio di favorire posizioni dominanti che alterino la concorrenza. Occorre, inoltre, considerare che né l'entità del contributo – nel rispetto dei minimi imposti dalla normativa comunitaria – né la tipologia sono tali da determinare alterazione nelle gerarchie di mercato. Va infatti sottolineato che il finanziamento agevolato, diversamente dal contributo in conto capitale, prevede il rimborso della cifra erogata e dipende, di fatto, dai profitti generati dall'investimento. Pertanto eventuali modifiche nella gerarchia tra imprese dovranno essere ascritte alla qualità degli investimenti proposti;

Per quanto concerne le imprese, infine, l'istruttoria bancaria antecedente alla concessione dell'agevolazione offre ampie garanzie rispetto alla sostenibilità finanziaria delle PMI supportate.

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il livello di sostegno concesso ai destinatari finali è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato per il periodo considerato. Ai soli fini del calcolo del sostegno, il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato dalla Commissione europea sulla base della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione fra tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008. Il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto secondo la medesima comunicazione della Commissione.

8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

NON PERTINENTE

Definizione di investimenti collettivi

NON PERTINENTE

Definizione di progetti integrati

NON PERTINENTE

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

NON PERTINENTE

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Tenuto conto di quanto emerso dalla SWOT (che ha messo in evidenza la difficoltà delle imprese agricole ad accedere al credito) e dal rapporto di valutazione ex ante relativo allo strumento finanziario del FdR, il sostegno viene focalizzato verso destinatari finali in grado di superare positivamente l'analisi di merito creditizio operata dallo strumento finanziario per il tramite degli intermediari finanziari.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si precisa che i prestiti dello strumento finanziario FdR non intervengono a sostegno di investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si precisa che i prestiti dello strumento finanziario FdR non intervengono a sostegno di investimenti in impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti.

8.2.4.3.9. 4.3 - SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE VIARIE E MALGHIVE

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato nella SWOT, la presenza di un adeguato sistema di infrastrutture viarie nelle aree rurali e in particolare nelle aree marginali e svantaggiate regionali, quali quelle montane, costituisce il presupposto per migliorare la competitività della selvicoltura, dell'attività malghiva e agricola, nonché per migliorare l'efficienza e la resilienza ecologica del patrimonio forestale regionale garantendo la gestione e tutela attiva del territorio.

La realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture viarie a servizio dell'attività silvo/pastorale regionale, prevista dal tipo di intervento, favorisce, di conseguenza, la multifunzionalità delle foreste, la fornitura di servizi ecosistemici e la fruizione pubblica delle aree interessate oltre a consentire l'attuazione di rapide azioni di intervento, tutela, prevenzione e ripristino in caso di disastri naturali.

Ulteriore elemento strategico, come evidenziato dalla SWOT, per la conservazione delle tradizioni locali e per la valorizzazione e tutela del paesaggio e dell'ambiente montano è rappresentato dalla conservazione e valorizzazione dell'attività malghiva e delle malghe.

Indicativamente l'indice di viabilità forestale ottimale che garantisce, nel contempo, il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della competitività della selvicoltura e dell'attività malghiva e agricola, dell'efficienza e della resilienza ecologica del patrimonio forestale regionale e la sostenibilità ambientale degli interventi medesimi è di 40 ml/ha di strade in foreste con valenza produttiva con l'obiettivo, non vincolante, di raggiungere entro il 2023 i 25 ml/ha di strade in foreste con valenza produttiva (oggi l'indice risulta pari a 11,6 ml/ha).

Il tipo di intervento integra il processo di modernizzazione delle malghe, avviato in regione negli ultimi anni, con la realizzazione di infrastrutture di servizio al fine di garantire, nei territori montani, una presenza significativa delle imprese, contrastare il processo di abbandono del territorio salvaguardando, nel contempo, l'ambiente, la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni della cultura locale.

Il tipo di intervento, pertanto, riveste un ruolo rilevante al fine di affrontare i seguenti fabbisogni evidenziati dall'analisi SWOT:

F15 - Migliorare la gestione delle risorse naturali e la rete infrastrutturale e viaria agro-silvo-pastorale

F17 - Sostenere la riduzione del consumo energetico e favorire la produzione di energia rinnovabile attraverso le biomasse

Il tipo di intervento concorre in via diretta a soddisfare il **FA 2a** tramite il sostegno alla realizzazione di un adeguato e funzionale sistema di infrastrutture, viarie e di servizio, che favoriscono lo sviluppo delle attività produttive con un maggiore presidio del territorio e l'abbattimento dei costi di trasporto.

In via indiretta, il tipo di intervento contribuisce a soddisfare i seguenti focus area:

FA 1a FA 1c: tramite l'utilizzo dei servizi di formazione o di consulenza di cui ai tipi di intervento 1.2 e 2.1 da parte dei partecipanti ai "Progetti di filiera", descritti nelle "Condizioni generali" al capitolo 8.1

FA 3b: garantendo la possibilità di poter intervenire prontamente e puntualmente nella tutela, prevenzione e contrasto a eventuali disastri naturali (incendio boschivo, eventi franosi e di dissesto, diffusione patogeni ecc) riducendo notevolmente i danni economici, provocati alle aziende agricole.

FA 5e: tramite attraverso la realizzazione e l'adeguamento funzionale della viabilità e delle infrastrutture al servizio del bosco finalizzata a garantire e incentivare una gestione e tutela attiva del territorio.

Il tipo di intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

Ambiente: garantendo una gestione e tutela attiva del territorio, migliorando l'efficienza e la resilienza ecologica del patrimonio forestale regionale e valorizzando la produzione forestale legnosa e non legnosa.

Cambiamenti climatici: favorendo il contenimento dei consumi energetici e, concorrendo a

una migliore gestione sia delle superfici agricole che forestali, contribuendo all'incremento del sequestro di carbonio.

A valere sul tipo di intervento sono finanziabili le operazioni finalizzate alla:

- realizzazione di infrastrutture viarie
- realizzazione di interventi di trasformazione delle infrastrutture viarie esistenti (modifica di uno o più parametri costruttivi: adeguamento della carreggiata, variazione del tracciato, diminuzione della pendenza longitudinale, aumento del raggio di curvatura dei tornanti, baulatura, modifica del sistema di smaltimento delle acque meteoriche)
- realizzazione o all'adeguamento funzionale di infrastrutture di servizio alle malghe quali linee elettriche, linee telefoniche, adduttrici e acquedotti ad uso non irriguo
- realizzazione di opere e manufatti connessi direttamente agli interventi suindicati e di opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi medesimi
- in relazione agli interventi di viabilità forestale, stesura di piani di gestione forestale o strumenti pianificatori equivalenti

La complementarità con altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune è definita al capitolo 14 Informazioni sulla complementarità.

8.2.4.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto espresso in conto capitale

8.2.4.3.9.3. Collegamenti con altre normative

Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

Legge 9 aprile 2009, n. 33 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali

Decreto del Presidente della Regione del 28 dicembre 2012, n. 274 Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)

Deliberazione di Giunta Regionale 21 maggio 2004, n. 1310 recante direttive per la redazione dei piani di gestione delle proprietà forestali, piani integrati particolareggiati e progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, una volta recepita a livello nazionale.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE una volta recepita a livello nazionale

Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come modificate con Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.4.3.9.4. Beneficiari

Imprese agricole e forestali in forma associata.

Soggetti pubblici, anche in forma associata.

Proprietari o gestori di terreni agro-silvo-pastorali in forma associata.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per interventi sui terreni di proprietà o funzionali all'accesso alle

sue proprietà

Conduttori di malghe in forma associata

8.2.4.3.9.5. Costi ammissibili

Per la realizzazione delle operazioni finanziabili, fatte salve le pertinenti disposizioni indicate nelle “Condizioni generali” di cui al capitolo 8.1, sono ammissibili i costi sostenuti per:

- la costruzione o la trasformazione di infrastrutture viarie, ad uso pubblico e gratuito ivi comprese le opere e i manufatti connessi
- la realizzazione o l'adeguamento funzionale di infrastrutture di servizio alle malghe comprese le opere e i manufatti connessi (ad esempio: opere di presa, pozzetti, ripristini)
- studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi, inclusi studi e analisi ambientali al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti negativi sull'ambiente
- elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti pianificatori equivalenti, limitatamente alle proprietà interessate dagli investimenti in infrastrutture.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle “Condizioni generali” di cui al Capitolo 8.1.

Non sono ammissibili i costi sostenuti:

- per la realizzazione di infrastrutture viarie che prevedono vincoli di accesso, che sono realizzate al servizio di un'unica azienda agricola o forestale o proprietà agro-silvo-pastorale, che sono al servizio dei soli richiedenti e, quindi, non consentono l'utilizzo pubblico e gratuito
- per la realizzazioni di investimenti ad uso irriguo
- per gli allacciamenti delle infrastrutture di servizio alle strutture malghive
- per attività di manutenzione
- in natura di cui all'art. 69 del reg. (UE) 1303/2013
- in leasing.

8.2.4.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi.

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento:

- le infrastrutture viarie, nuove o trasformate, devono prevedere una fruizione plurima ovvero essere al servizio di un pluralità di aziende agricole o forestali o proprietà agro-silvo-pastorali e garantire

l'accesso pubblico e gratuito

- le infrastrutture viarie, nuove o trasformate, devono garantire la gestione attiva dei boschi, dei pascoli e dei terreni agricoli
- le infrastrutture di servizio (linee elettriche, telefoniche, adduttrici, acquedotti, ecc.) non prevedono la realizzazione degli allacciamenti alle malghe
- l'accesso alle malghe servite dalle infrastrutture di servizio è pubblico e gratuito
- le adduttrici e gli acquedotti devono essere realizzati per scopi non irrigui
- le opere inerenti gli interventi di realizzazione o la trasformazione delle infrastrutture, comprese quelle a servizio delle malghe, devono essere realizzate mediante le tecniche dell'ingegneria naturalistica
- per la sola viabilità forestale:
 - vigenza di un piano di gestione forestale o di strumenti pianificatori equivalenti oppure
 - contestuale richiesta di sostegno per la stesura del piano di gestione forestale o di strumenti pianificatori equivalenti. Le spese sostenute per la realizzazione dell'infrastruttura viaria forestale interessata possono essere sostenute solo successivamente all'approvazione del Piano di gestione forestale o dello strumento di pianificazione equivalente.
- i piani di gestione forestale o gli strumenti pianificatori equivalenti interessano solo le proprietà interessate dagli investimenti in infrastrutture facenti parte della medesima operazione.

Con riferimento alla sola viabilità forestale, entro un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo:

- le proprietà forestali servite dalle infrastrutture viarie devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile
- le imprese beneficiarie dell'aiuto devono essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi.

Nel caso di beneficiari pubblici i contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi sono affidati nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di appalti pubblici come specificato nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1.

8.2.4.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il tipo di intervento è attuato anche tramite i Progetti di Filiera, costituiti da un insieme di Progetti integrati o di operazioni individuali valutati in due fasi successive, prima a livello di singolo Progetto integrato/operazione individuale e successivamente a livello di Progetto di Filiera, come meglio descritto nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1 alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento, principi per la definizione dei criteri di selezione e modalità di selezione degli stessi.

In relazione alle infrastrutture viarie, ai fini della formazione delle graduatorie delle singole operazioni finanziabili, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati) anche nell'ambito di attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione saranno fissati coniugando l'esigenza, come emerso dall'analisi SWOT, di garantire l'efficienza e la resilienza ecologica del patrimonio boschivo regionale, la gestione e tutela attiva del territorio, in particolare quello montano, incrementare la multifunzionalità delle foreste senza tralasciare il perseguimento degli obiettivi trasversali di ambiente e cambiamenti climatici, in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal Programma.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- della localizzazione dell'intervento: grado di svantaggio (in ordine decrescente aree rurali D, C e B);
- della capacità dell'infrastruttura viaria di asservire il maggiore numero di proprietari o gestori di boschi, pascoli o terreni agricoli;
- del contenimento dell'uso del suolo: per gli interventi di adeguamento funzionale o di miglioramento di infrastrutture viarie esistenti o che recuperano infrastrutture territoriali dismesse, se funzionali alla realizzazione dell'opera;
- del possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi al fine di assicurare una maggiore capacità nel rispondere all'esigenza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse;
- del possesso di contratti di concessione o locazione pluriennali per la gestione dei boschi al fine di agevolare il consolidamento e crescita delle aziende forestali;
- del grado di rappresentatività dei richiedenti, per gli interventi realizzati da richiedenti organizzati in reti di imprese.

In relazione alle infrastrutture di servizio alle malghe, ai fini della formazione delle graduatorie delle singole operazioni finanziabili, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati), anche nell'ambito di attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione saranno fissati coniugando l'esigenza, come emerso dall'analisi SWOT, di assolvere alle necessità delle malghe, garantire la gestione e tutela attiva del territorio e perseguire gli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal Programma.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- della capacità dell'infrastruttura di asservire il maggiore numero di malghe
- della capacità dell'infrastruttura di servire il maggiore numero di malghe monticate;
- del contenimento dell'uso del suolo: per interventi realizzati utilizzando infrastrutture territoriali esistenti anche dismesse o integrati con la realizzazione di infrastrutture viarie previste dal tipo di intervento di cui trattasi
- del grado di integrazione territoriale: per gli interventi facenti parte di progetti di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

In entrambi i casi una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera

8.2.4.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costi minimi e massimi ammissibili

Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 40.000,00 ed è fissato in funzione dell'obiettivo di garantire l'efficienza amministrativa della regione nel trattare le domande ricevute nonché della necessità di eseguire interventi in infrastrutture, viarie o di servizio alle malghe, anche di piccole dimensioni ma in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati minimi previsti dal tipo

di intervento.

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto non può essere superiore a euro 1.000.000,00, ed è fissato coniugando l'esigenza di rispondere al maggior numero possibile di richieste dal territorio e di garantire l'accesso, in sicurezza, anche a foreste, pascoli, terreni agricoli e malghe che per la loro collocazione geografica e le caratteristiche morfologiche del terreno presentano difficoltà di accesso.

Aliquote di sostegno

In considerazione dell'importanza che il tipo di intervento riveste nell'ambito della strategia posta in essere per migliorare la competitività della selvicoltura, dell'attività malghiva e agricola e garantire, nel contempo, la gestione e tutela attiva del territorio e la fornitura di servizi ecosistemici, l'aliquota di sostegno unica è pari al 100%.

8.2.4.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analoga misura della programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi sostenuti da beneficiari privati e legata, nel caso di opere, all'applicazione dei prezzari di riferimento e nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo;

CP 11 – 13 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara da parte di soggetti pubblici e privati.

CP 12 Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative:

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso.
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione, impatto sulla fidejussione e sulla mancata realizzazione del progetto.
3. Modifiche sostanziali all'investimento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della modifica.
4. Assenza di doppio finanziamento irregolare.
5. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
6. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi
7. Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti autorizzate.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.4.3.9.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:

- utilizzo da parte dei richiedenti privati, nella predisposizione dei computi metrici estimativi relativi ad opere edili, dei prezzari di riferimento, che saranno aggiornati se necessario;
- nel caso di acquisto di beni materiali acquisizione da parte dei richiedenti privati di più offerte, anche con utilizzo di indagini di mercato su internet;
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici di check list che guidano e tracciano i controlli eseguiti e verificano l'indipendenza e terzietà degli offerenti.

CP 11 - 13

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento: elaborazione di una check list di controllo da utilizzare per verificare la correttezza degli appalti.

APC 3 Campagne d'informazione e documenti di orientamento per:

- informare i beneficiari privati, se tenuti, dell'obbligo di applicazione del codice degli appalti
- informare i beneficiari, pubblici e privati, sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo
- utilizzo da parte dei beneficiari, pubblici e privati, di una check list di autocontrollo, predisposta dalla Regione, da compilare, aggiornare e trasmettere nella rendicontazione dell'aiuto

APC 1 attività di formazione e aggiornamento rivolta sia a beneficiari pubblici che privati

CP 12

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

1stesura manuale dei controllo in loco

2 utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto e delle relative garanzie

3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione

3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del Quadro finanziario progettuale;

3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso

4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN)

5.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare

5.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze

6.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie dei controlli da effettuare;

6.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria;

6.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrate le modalità di verifica adottate, i controlli eseguiti, se pertinenti anche in materia di disabilità e gli esiti degli stessi;

6.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 - Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.4.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.4.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante ai costi sostenuti e rendicontati dal beneficiario, per la realizzazione dell'operazione, come ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento dei controlli amministrativi e in loco.

8.2.4.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Vedasi definizione indicata nella relativa sezione della misura.

Definizione di investimenti collettivi

Vedasi definizione indicata nella relativa sezione della misura.

Definizione di progetti integrati

Vedasi definizione indicata nella relativa sezione della misura.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedasi relativa sezione della misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente in relazione al tipo di intervento.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non previste.

--

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili.
--

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili.
--

8.2.4.3.10. 4.4.1 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI CON LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

Il presente intervento prevede di sostenere investimenti aziendali non produttivi, cioè investimenti che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola o forestale, al fine di assolvere al duplice scopo di promuovere uno sviluppo sostenibile dell'attività agricola, agroalimentare e forestale della regione e limitare l'abbandono della popolazione e il conseguente degrado delle aree rurali e montane. Gli investimenti possono essere realizzati esclusivamente su terreni agricoli.

La sottomisura riveste particolare importanza al fine di affrontare i seguenti fabbisogni, evidenziati dalla SWOT:

F13 - Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali individuando strumenti di tutela di aree HNV e Natura 2000

F15 - Migliorare la gestione delle risorse naturali e la rete infrastrutturale e viaria agro-silvo-pastorale

F16 - Migliorare la gestione dei terreni e la conservazione del carbonio organico nei suoli anche mediante riduzione degli input

Gli obiettivi della sottomisura sono conseguiti mediante il finanziamento di investimenti non produttivi mirati a:

- limitare la frammentazione degli habitat, favorendo la realizzazione o ricostruzione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi, muretti a secco, bordure arboree od arbustive e *stepping stones* (pozze, stagni, prati);
- migliorare la qualità delle acque, mediante la creazione di fasce arboree anche con funzione di fitodepurazione soprattutto grazie alla loro capacità di rimuovere nutrienti (azoto e fosforo) provenienti dai suoli agricoli e presenti nelle acque sotterranee e di ruscellamento;
- conservare la biodiversità mediante la creazione di aree per il rifugio e la riproduzione della fauna selvatica, nonché mediante la ricostruzione di ecotoni di confine persi a causa dell'abbandono colturale;
- salvaguardare la biodiversità intrinseca collegata agli habitat prativi recuperando fenomeni di degrado del cotico erboso da parte di specie aliene, velenose spinescenti che limitano il permanere di essenze floristiche caratteristiche dei luoghi ed assecondano l'avanzare del bosco;
- valorizzare il ruolo delle imprese agricole e forestali nella produzione di benefici ambientali e nella gestione, tutela e conservazione del paesaggio rurale, dell'ambiente e della biodiversità;
- ripristinare habitat ed habitat di specie di interesse comunitario.

La sottomisura concorre in via diretta a soddisfare la **FA 4a** tramite la creazione, il ripristino e la conservazione di habitat naturali e seminaturali e di specie di interesse comunitario.

L'intervento contribuisce a soddisfare in maniera indiretta i seguenti focus area:

FA 1a e 1c: tramite l'attività di informazione e i servizi di consulenza in materia di sostenibilità ambientale, conservazione e tutela delle aree Natura 2000;

FA 2b: mediante la priorità prevista per i giovani;

FA 4b: mediante la creazione di fasce arboree lungo i corsi d'acqua;

FA 4c: valorizzando il ruolo delle imprese agricole e forestali nella produzione di benefici ambientali e nella gestione, tutela e conservazione del paesaggio rurale, dell'ambiente e della biodiversità.

Il tipo di intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

Ambiente: attraverso il sostegno ad operazioni finalizzate alla creazione, ripristino e conservazione di habitat naturali e seminaturali e di specie di interesse comunitario contribuendo ad arrestare la perdita di biodiversità, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici;

Cambiamenti climatici: gli interventi finalizzati alla conservazione e tutela degli elementi naturali del paesaggio, in particolare la costituzione di siepi e alberature, aumentano la resilienza dei territori agrari e forestali nei confronti dei cambiamenti climatici.

Le tipologie di operazioni finanziabili sono finalizzate a ricreare le condizioni idonee ad accogliere specie ed a ricreare habitat e habitat di interesse comunitario attraverso due sotto interventi:

Sotto intervento 1 – Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente,

Sotto intervento 2 - interventi per la mitigazione e produzione di servizi eco sistemici.

Il sotto intervento 1 è costituito da operazioni specifiche finalizzate al ripristino ed alla costituzione di elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema. Il sotto intervento 2 ha come obiettivo il ripristino di specifici habitat e habitat di specie di interesse comunitario particolarmente sensibili ed in contrazione a livello regionale.

Mentre le operazioni previste dal sotto intervento 1 sono codificabili in maniera rigorosa, quelle previste dal sotto intervento 2 saranno concentrate nelle aree più sensibili da un punto di vista ambientale (aree Natura 2000 ed aree protette LR 42/96). Le modalità di intervento presuppongono un approccio basato sulla prudenza che richiede particolari conoscenze teoriche e pratiche in maniera da tali da garantirne gli obiettivi di conservazione delle direttive habitat ed uccelli.

Sotto intervento 1 – Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente

Il sotto intervento prevede il finanziamento delle seguenti tipologie di operazioni:

1. realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera;
2. realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni;
3. realizzazione di pozze d'acqua e laghetti anche temporanei realizzati unitamente ad una fascia di rispetto con funzione di abbeveratoi o di tutela dell'avifauna e di altre specie animali di interesse comunitario;

4. investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco;
5. sistemi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna compresi i grandi carnivori quali lince euroasiatica, lupo e orso bruno di seguito indicati:
 - a. protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o “shelter” in materiale plastico, reti anti uccello;
 - b. protezione elettrica;
 - c. protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, apparecchi radio, apparecchi con emissione di suoni;
6. ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva;
7. realizzazione di radure prative e coltivi a perdere con funzione di dissuasione, richiamo e controllo di specie problematiche utile a garantire la coesistenza con le attività produttive, evitare il danneggiamento degli habitat prativi e ridurre i danni causati dalla fauna rispetto alla circolazione stradale. L’operazione ha lo scopo di creare delle radure di limitate dimensioni con lo scopo di attirare gli animali che causano danno alle colture agrarie ed agli habitat prativi. La misura può prevedere l’installazione di appostamenti sopraelevati in legno (altane) e la semina di colture a perdere utili al controllo delle specie problematiche in accordo con i piani di abbattimenti definiti dalla Regione. L’operazione non deve interessare le aree boscate definite ai sensi della LR 9/2007.

Sotto intervento 2 - interventi per la mitigazione e produzione di servizi eco sistemici

Il sotto intervento prevede il ripristino degli habitat ed habitat di specie di interesse comunitario particolarmente sensibili, rari ed in contrazione a livello regionale di seguito indicato:

1. laghetti, torbiere alpine, torbiere basse alcaline, inclusi i cladieti e delle vegetazioni acquatiche planiziali e collinari anche a tutela delle specie vegetali endemiche;
2. piantumazione di specie arboree igrofile e subigrofile. L’operazione interessa esclusivamente terreni agricoli non classificati boschi ai sensi della LR 9/2007.

Le operazioni 1, 2 e 3 del sotto intervento 1 e quelle del sotto intervento 2 sono cumulabili con la misura 10 intervento 1.7 “conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario” a partire dalla annata successiva a quella di realizzazione degli interventi.

8.2.4.3.10.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto espresso in conto capitale.

8.2.4.3.10.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica

agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, una volta recepita a livello nazionale.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE una volta recepita a livello nazionale

Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come modificate con Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.4.3.10.4. Beneficiari

Sotto intervento 1 – Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente

Agricoltori e gruppi di agricoltori

Gestori del territorio

Enti pubblici territoriali

Sotto intervento 2 - interventi per la mitigazione e produzione di servizi eco sistemici

Gestori del territorio

Enti pubblici territoriali

8.2.4.3.10.5. Costi ammissibili

Sotto intervento 1 – Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell’ambiente

Per la realizzazione delle operazioni finanziabili, fatte salve le pertinenti disposizioni indicate nelle “Condizioni generali” di cui al capitolo 8.1, l’aiuto è determinato applicando i costi standard per unità di superficie effettivamente realizzata (mq di opere realizzate) o a corpo ad eccezione delle operazioni di cui al punto 5 per le quali l’aiuto è determinato sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

- 1 Realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l’utilizzo di specie con funzione mellifera;
- 2 Realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni;
- 3 Realizzazione di pozze d’acqua e laghetti anche temporanei realizzati unitamente ad una fascia di rispetto con funzione di abbeveratoi o di tutela dell’avifauna e di altre specie animali di interesse comunitario;
- 4 Investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco;
- 5 Sistemi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna compresi i grandi carnivori quali lince euroasiatica, lupo e orso bruno di seguito indicati. L’aiuto è determinato sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
- 6 Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità non a finalità produttiva
- 7 Realizzazione di radure prative e coltivi a perdere con funzione di dissuasione, richiamo e controllo di specie problematiche.

Sotto intervento 2 - interventi per la mitigazione e produzione di servizi eco sistemici

Per la realizzazione delle operazioni finanziabili, fatte salve le pertinenti disposizioni indicate nelle “Condizioni generali” di cui al capitolo 8.1, sono ammissibili i costi sostenuti per:

- lavori di miglioramento fondiario con finalità non produttiva ed utili ad una corretta regimazione delle acque allo scopo di sfavorire le specie erbacee infestanti e ricreare le condizioni per la costituzione degli habitat (scavi, riporti, opere idrauliche per regolare il deflusso delle acque e l’altezza della falda utili alla ricreazione di habitat palustri, torbiere, specchi d’acqua);
- azioni specifiche per il controllo di specie alloctone invasive (decespugliamento, taglio di specie arboree infestanti ed aliene, raccolta concentrazione e allontanamento del materiale di risulta);
- messa a dimora di piante arboree, arbustive autoctone e costituzione del cotico erboso;
- spese per la coltivazione “ex situ” del materiale di propagazione e per l’approvvigionamento del seme delle specie erbacee da utilizzare per la realizzazione dei ripristini;
- altri interventi materiali utili ai lavori di ripristino degli habitat e degli habitat di specie interessati dal progetto (ex trapianti, rincalzatura, altre cure colturali);
- studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi.

I contributi in natura sono ammissibili nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono espressamente indicati e quantificati nella documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Per entrambi i sotto interventi

- non è ammesso il leasing;
- è esclusa la possibilità di richiedere l'anticipazione dell'aiuto concesso di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti generali per tutte le operazioni

Per gli interventi che ricadono in siti Natura 2000 o in habitat vulnerabili quali torbiere e zone umide individuate dalla Regione, anche a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, sono consentite le sole operazioni coerenti con gli obiettivi di gestione dei siti interessati.

Nel caso di beneficiari pubblici i contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi sono affidati nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di appalti pubblici come specificato nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1.

Sotto intervento 1 – Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente

Le operazioni di cui ai punti 1 e 2 non sono ammissibili nelle aree rurali D) considerato che le caratteristiche morfologiche e vegetazionali di queste aree non hanno necessità di queste infrastrutturazioni essendo già caratterizzate da un'agricoltura di tipo estensivo.

Tutte le altre operazioni del sotto intervento sono ammissibili su tutto il territorio regionale;

Op.1

Prevede la costituzione di una fascia di rispetto inerbita della larghezza minima di 1 metro adiacente alla formazione della bordura. Le specie di piante utilizzabili saranno puntualmente definite dal regolamento attuativo favorendo specie autoctone con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni ambientali.

L'operazione è cumulabile con l'intervento 12.4 "indennità per l'obbligo di mantenimento delle fasce tampone" in quanto quest'ultima compensa esclusivamente l'obbligo al mantenimento di una fascia di rispetto definita dai Piani di Gestione che vanno oltre (in termine di ampiezza) rispetto a quanto previsto dallo standard di condizionalità BCAA 1 "introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua".

L'operazione è ammissibile anche sulle fasce tampone soggette al regime di condizionalità prive di vegetazione arborea od arbustiva e mantenute come fasce inerbite limitatamente alla costituzione delle borduree arboree o arbustive. L'operazione non è ammissibile sulle superfici vincolate dallo standard BCAA 1 e già caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea/arbustiva.

Op. 2

La formazione deve prevedere una combinazione tra superficie prativa e boscata con finalità non produttiva. Le specie di piante utilizzabili saranno puntualmente definite dal regolamento attuativo favorendo specie autoctone con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni ambientali. La superficie boscata deve coprire una superficie compresa tra il 10 ed il 30 % della SAU totale impegnata nell'intervento. La costituzione del prato può essere fatta utilizzando un miscuglio delle specie indicate nel regolamento attuativo oppure utilizzando il fiorume prelevato da prati stabili di cui alla legge regionale di riferimento o da habitat prativi di interesse comunitario.

Op. 3

La realizzazione delle pozze o dei laghetti deve prevedere la creazione di sponde digradanti, una opportuna impermeabilizzazione del fondo dello specchio d'acqua e la realizzazione di una fascia di rispetto non coltivata di larghezza minima pari a 5 metri. La dimensione delle pozze e dei laghetti, in considerazione della funzione ambientale e di abbeveratoi degli stessi, è compresa tra 10 e 3.000 mq esclusa la fascia di rispetto.

Op. 4

I beneficiari possono realizzare l'operazione anche in presenza di una scrittura privata che attesti l'assenso alla esecuzione delle opere da parte del proprietario o del possessore del bene.

Sono ammissibili le operazioni che prevedono il ripristino di muretti a secco esistenti delimitanti fondi agricoli o di muri di sostegno ai terrazzamenti esistenti, senza alterazione della tipologia costruttiva e senza alterazione dell'aspetto esteriore del muro originario

Op. 5

Non prevede il foraggiamento di mantenimento degli animali.

Op. 6

Le superfici ammissibili all'aiuto devono presentare una colonizzazione in specie arbustive o arboree superiore al 10% ma non devono essere classificabili come bosco ai sensi della normativa regionale di riferimento. I terreni oggetto del ripristino non devono aver fruito di alcuna sovvenzione o essere stati soggetti ai pertinenti obblighi di condizionalità nel periodo di programmazione PSR 2007/2013.

L'aiuto non è cumulabile con altre misure a superficie del PSR per tutta la programmazione 2014/2020.

Op. 7

La realizzazione degli appostamenti fissi sopraelevati G2 (altane) non è ammissibile come unica sotto operazione ma deve essere collegata alla sotto operazione G1 "costituzione della radura prativa".

Sotto intervento 2 - Interventi per la mitigazione e produzione di servizi eco sistemici

Le operazioni sono ammissibili su tutto il territorio regionale.

8.2.4.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il tipo di intervento è attuato anche tramite i Progetti di Filiera, costituiti da un insieme di Progetti integrati o di operazioni individuali valutati in due fasi successive, prima a livello di singolo Progetto Integrato/operazione individuale e successivamente a livello di Progetto di Filiera, come meglio descritto nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1 alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento, principi per la definizione dei criteri di selezione e modalità di selezione degli stessi.

Per entrambi i sotto interventi 1 e 2, ai fini della formazione delle graduatorie delle singole operazioni finanziabili, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati) anche in attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione applicabili saranno fissati tenuto conto del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal Programma e dalla necessità di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat e della valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree Natura 2000 e delle aree naturali protette regionali.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- della localizzazione, per gli interventi che ricadono prevalentemente all'interno di aree con particolari vincoli naturali o ambientali, quali le aree montane, le aree Natura 2000 o le aree naturali protette (Parchi e riserve naturali), le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o che presentano delle criticità ambientali, quali le ZVN;
- del vantaggio degli interventi valutato in termini ambientali e di contrasto ai cambiamenti climatici anche in relazione alla tipologia e al dimensionamento dell'operazione;
- dell'età del richiedente, per gli interventi realizzati da giovani con priorità a quelli realizzati da giovani al primo insediamento;
- della tipologia di beneficiario, per gli interventi realizzati da Enti gestori di aree naturali protette e aree Natura 2000, da imprese agricole e da altri beneficiari pubblici.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera

8.2.4.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costi minimi e massimi ammissibili

Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 5.000,00 ed è fissato tenuto conto dei costi amministrativi inerenti alla presentazione e gestione della domanda e della necessità di finanziare operazioni in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati minimi previsti dal tipo di intervento.

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto non può essere superiore a euro 200.000,00 ed è fissato tenuto conto della necessità di rispondere al maggiore numero possibile di richieste del territorio.

Aiuto e aliquote di sostegno

Sotto intervento 1 – Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente

Per tutte le operazioni, escluse quelle previste al punto 5 l'aiuto è determinato applicando i costi standard, di cui all'art. 67, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) 1303/2013 e indicati nella **Tabella 8.4.6** riferito alla superficie effettivamente utilizzata, al mq di opera realizzata o a corpo.

Per le operazioni di cui al punto 5 non si applicano i costi standard e l'aiuto è determinato in base ai costi effettivamente sostenuti e ritenuti ammissibili. Per tutte le operazioni del sotto intervento si applica l'aliquota di sostegno del 100% in considerazione dei vantaggi ambientali attesi dagli interventi.

Operazione	Descrizione	Costo standard Euro/mq
1. realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera	Realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive	3,75
	Realizzazione fasce di rispetto	0,20
2. realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni	% macchia tra 10 e 20% SAU; radura semente normale	0,60
	% macchia tra 10 e 20% SAU; radura fiorume certificato	0,70
	% macchia tra 20 e 30% SAU; radura semente normale	0,90
	% macchia tra 20 e 30% SAU; radura fiorume certificato	0,95
3. realizzazione di pozze d'acqua e laghetti anche temporanei realizzati unitamente ad una fascia di rispetto anche con funzione di abbeveratoi	Con telo o altro sistema impermeabilizzante Dimensione tra 10 e 100 mq	26,00
	Senza telo o altro sistema impermeabilizzante Dimensione tra 10 e 100 mq	13,00
	Con telo o altro sistema impermeabilizzante Dimensione tra 101 e 3000 mq	20,00
	Senza telo o altro sistema impermeabilizzante Dimensione tra 101 e 3000 mq	6,50
4. investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco	Ristrutturazione con recupero delle parti effettivamente degradate	150,00
	Ristrutturazione con pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione dei vegetali (nei muretti segnaconfine l'intervento è stimato nel 50% per ogni lato)	17,00
6. ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono		0,50
7. realizzazione di radure prative e coltivi a perdere con funzione di dissuasione, richiamo e controllo di specie problematiche utile a garantire la coesistenza con le attività produttive, evitare il danneggiamento degli habitat prativi e ridurre i danni causati dalla fauna rispetto alla circolazione stradale	G 1 Spese di realizzazione	0,30
		€/cad.
	G 2 Acquisto e posa in opera di altana	600,00

Tabella 8.4.6 – Costi standard Sotto intervento 1

Tabella 8.4.6

8.2.4.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.10.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analogia misura della programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di opere, all'applicazione dei prezziari di riferimento e nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo (sotto intervento 2);

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara da parte di soggetti pubblici.

CP 12 – Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative:

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione e sulla mancata realizzazione del progetto
3. Modifiche sostanziali all'intervento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della modifica.
4. Assenza di doppio finanziamento irregolare
5. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di operazioni/costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta
6. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi
7. Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti autorizzate.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.4.3.10.9.2. *Misure di attenuazione*

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10 (sotto intervento 2)

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:

- utilizzo da parte dei richiedenti, nella predisposizione dei computi metrici estimativi relativi ad opere edili, dei prezziari di riferimento, che saranno aggiornati se necessario;
- nel caso di acquisto di beni materiali acquisizione da parte dei richiedenti di più offerte, anche con utilizzo di indagini di mercato su internet;
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici di check list che guidano e tracciano i controlli eseguiti e verificano l'indipendenza e terzietà degli offerenti.

CP 11

APC 7 –Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento: elaborazione di una check list di controllo da utilizzare per verificare la correttezza degli appalti.

APC 3 Campagne d'informazione e documenti di orientamento per:

- informare i beneficiari pubblici sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo
- utilizzo da parte dei beneficiari pubblici di una check list di autocontrollo, predisposta dalla Regione, da compilare, aggiornare e trasmettere nella vari fasi di rendicontazione dell'aiuto

APC 1 attività di formazione e aggiornamento rivolta ai beneficiari pubblici

CP 12

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

- 1 stesura manuale controllo in loco
- 2 utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto
 - 3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione
 - 3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del quadro finanziario;
 - 3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso
- 4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN)
 - 5.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare
 - 5.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze
 - 6.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;
 - 6.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria;
 - 6.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrare le modalità di verifica adottate e registrare i controlli eseguiti e gli esiti degli stessi;
 - 6.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 - Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.4.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.4.3.10.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Sotto intervento 1 – Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente

Alle operazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7, il costo sostenuto per la realizzazione delle stesse è determinato applicando al mq di superficie utilizzata o di intervento realizzato o a corpo i costi standard. Il sostegno è determinato applicando l'aliquota prevista al costo così determinato.

Per la determinazione dei costi standard si è proceduto ai sensi dell'art. 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) 1303/2013, mediante una puntuale analisi dei prezzi ovvero attraverso la definizione dei componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione di ciascuna delle operazioni previste dal sotto intervento.

Alle componenti così determinate sono stati applicati, a seconda dei casi, i prezzi previsti per opere uguali o similari dal prezzario regionale per i lavori pubblici, approvato con delibera della Giunta regionale n. 463/2013, dal prezzario regionale per la cessione di materiale vivaistico, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 732/2013 o dal prezzario regionale per i lavori agricoli, approvato con deliberazione della Giunta regione n.2322/2012. Nel caso di aggiornamento dei prezzari regionali si provvederà ad aggiornare i costi standard ai nuovi valori.

Nei casi in cui è presumibile che l'operazione venga realizzata in economia da parte del beneficiario si è proceduto a ridurre i prezzi, come sopra desunti, della quota utile d'impresa e spese generali.

Alle operazioni di cui al punto 5 del sotto intervento 1 e alle operazioni di cui al sotto intervento 2 il sostegno è determinato applicando l'aliquota prevista ai costi sostenuti e rendicontati dal beneficiario come ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento dei controlli amministrativi e in loco

Modalità di calcolo del costo standard

Di seguito si dettagliano, per singola operazione prevista in attuazione del **sotto intervento 1**, le modalità di

calcolo del costo standard:

Operazioni 1 e 2

La determinazione del costo standard tiene conto degli oneri legati alla preparazione del terreno (sistemazione superficiale utile ad una corretta regimazione delle acque allo scopo di sfavorire le specie erbacee infestanti, scasso e dissodamento del terreno, aratura ed erpicatura), alla fornitura e messa a dimora delle piante arboree e/o arbustive compreso il rimpiazzo delle fallanze e l'irrigazione delle piantine per garantirne l'attecchimento, le spese di pacciamatura la costituzione del cotico erboso.

Operazione 3

La determinazione del costo standard tiene conto degli oneri legati alla realizzazione dello scavo a sezione aperta o ristretta per la costituzione della pozza o del laghetto rispettivamente, alla impermeabilizzazione del letto con o senza la posa di eventuali sistemi impermeabilizzanti specifici ed alla costituzione del cotico erboso della fascia di rispetto.

Operazione 4

La determinazione del costo standard tiene conto degli oneri necessari alla ristrutturazione delle opere esistenti in funzione del loro livello di degrado (ristrutturazione con recupero delle parti effettivamente degradate o ristrutturazione con pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione dei vegetali che hanno attecchito sul muro). Il costo è stato dettagliato distinguendo tra muri divisorii e muri di sostegno. Nel caso dei muri divisorii il costo standard considera l'intervento su entrambe le facciate.

Operazione 6

La determinazione del costo standard tiene conto degli oneri necessari alle operazioni di recupero attraverso il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea compreso l'estirpo delle eventuali ceppaie e l'asportazione del materiale di risulta ed il ripristino del cotico erboso.

Operazione 7

La determinazione del costo standard tiene conto degli oneri utili alla realizzazione delle radure attraverso il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea compreso l'estirpo delle eventuali ceppaie e l'asportazione del materiale di risulta ed il ripristino del cotico erboso (G1). Nel costo non è stata considerata la voce di spesa inerente la semina di colture a perdere. Il costo standard per la realizzazione dell'appostamento fisso utile al controllo degli animali (altana) viene definito sulla base del costo effettivamente sostenuto nel limite del massimale definito dalla scheda di misura (G2).

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

8.2.4.3.10.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Per investimenti non produttivi si intendono gli investimenti in beni materiali o immateriali connessi

all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali di cui alle priorità 4 e 5 dell'Unione in materia di sviluppo rurale o alla conservazione delle specie e degli habitat o alla valorizzazione, in termini di pubblica utilità, delle aree Natura 2000 o delle aree naturali protette di cui alla L.r. 42/1996 o delle altre aree o sistemi ad alto valore naturalistico che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda tramite la riduzione dei costi aziendali e il miglioramento dei processi produttivi o l'aumento della superficie o della capacità produttiva o il miglioramento della qualità del prodotto per rispondere alla richiesta del mercato.

Definizione di investimenti collettivi

Vedasi definizione indicata nella relativa sezione della misura.

Definizione di progetti integrati

Vedasi definizione indicata nella relativa sezione della misura.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedasi relativa sezione della misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente in relazione al tipo di intervento.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non previsti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili.

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione della misura sono indicati nelle schede relative ai singoli tipo di intervento

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi derivanti dall'attuazione della misura sono indicate nelle singole schede dei tipo di intervento.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, i criteri di selezione, gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli stessi), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedasi relative sezioni delle singole schede dei tipo di intervento.

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Vedasi relativa sezione del tipo di intervento 4.4.1.

Definizione di investimenti collettivi


Per investimento collettivo si intende un intervento unico realizzato da un insieme di richiedenti (partenariato), rappresentati da un unico capofila che è anche beneficiario dell'aiuto (lead partner), finalizzato a raggiungere obiettivi o a soddisfare necessità e bisogni comuni agli stessi (ad esempio la realizzazione di una piattaforma logistica o l'acquisto di un macchinario di lavorazione/trasformazione particolarmente oneroso che sarà utilizzato da tutti i partner).

Definizione di progetti integrati

I progetti integrati sono progetti realizzati da un unico beneficiario che integrano, come programmato, descritto e quantificato nel Piano di sviluppo aziendale, operazioni previste in almeno due misure del Programma, di cui almeno una attuata ai sensi della misura 4, la cui attuazione combinata comporta, come descritto nel Piano di sviluppo, un risultato migliore rispetto all'esecuzione delle operazioni in modo separato. Si rimanda alle condizioni generali, di cui al Capitolo 8.1, per maggiori dettagli.


Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Per aree Natura 2000 e aree ad alta valenza naturale si intendono, rispettivamente, le aree individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e le aree naturali protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 norme in materia di parchi e riserve naturali regionali (parchi, riserve e biotopi naturali regionali). Eventuali ulteriori informazioni possono essere recepite al sito www.regione.fvg.it



-  Zone di Protezione Speciale (ZPS)
-  Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
-  Parchi naturali regionali
-  Riserve naturali regionali
-  Confine comunale

Aree Natura 2000, Parchi e Riserve regionali



Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedasi quanto indicato nelle schede dei tipo di intervento 4.1.1 e 4.1.2.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non previsti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedasi relative sezioni delle schede dei tipi di intervento interessati.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedasi relative sezioni delle schede dei tipi di intervento interessati.

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Relativamente ai tipi di intervento 4.1.1 e 4.2 gli impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa devono prevedere l'utilizzo, almeno, del 50% dell'energia termica prodotta, la percentuale è fissata tenuto conto che gli impianti sono finalizzati all'autoconsumo quindi collegati alla stagionalità e ciclicità delle attività produttive. La fonte in entrata deve essere un prodotto dell'allegato I.

Per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono stati, inoltre, fissati i seguenti limiti dimensionali per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

- **potenza non superiore a 0,3 MW per gli impianti di digestione anaerobica:** la potenza è determinata da un limite tecnico costruttivo ottimale per la valorizzazione dei reflui (di origine zootecnica), rispetto ad altri input. Tale soglia corrisponde altresì a una di quelle stabilite dal Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012, per individuare impianti "piccoli", in materia di incentivazione;
- **potenza non superiore a 1 MW per le altre tipologie:** la potenza è fissata in coerenza con il disposto del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 prediligendo gli impianti di microgenerazione.

La priorità assegnate, tramite i criteri di selezione, in relazione alle varie tipologie di impianto minimizzano altresì la necessità di approvvigionamento degli impianti.

Il sistema informativo dell'Organismo pagatore, per la gestione e attuazione del Programma, garantirà la tracciabilità, il monitoraggio e la gestione separata delle operazioni finanziate con le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) 1305/2013 (EURI) rispetto alle operazioni finanziate con le risorse ordinarie.

8.2.5. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.5.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 19

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi sul territorio regionale ha evidenziato un progressivo invecchiamento della forza lavoro in agricoltura e una bassissima percentuale di capi azienda giovani, sensibilmente inferiore anche alla media nazionale. E il fenomeno è aggravato dalla situazione congiunturale sfavorevole e dalla difficoltà di accesso al credito, condizioni che rendono peraltro difficile l'avvio di nuove attività imprenditoriali in genere, soprattutto nelle aree più marginali. Sono emersi, di conseguenza, due fabbisogni: favorire un abbassamento della media d'età degli addetti del settore, promuovendo contestualmente un incremento della qualificazione di base e della professionalità degli imprenditori agricoli (F8) e sostenere la nascita di sostenere imprese più in generale (F19), soprattutto orientate alla diversificazione delle attività aziendali (F7).

Dalla stessa analisi emerge, infatti, come i processi di diversificazione delle attività aziendali incidano positivamente sulla sostenibilità economica dell'impresa primaria, con buone ricadute sui territori rurali. Il settore primario ha mostrato grosse potenzialità, negli ultimi anni per lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili, soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie. Il contributo dello sviluppo rurale alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 in campo energetico, incrementando la quota di fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili, ben si combina con la possibilità di diversificare ed integrare il reddito agricolo (F17). Inoltre, le attività collegate a quelle convenzionali, quali in particolare quelle sociali, ambientali, didattiche, turistiche e ricreative e nuovi prodotti, può altresì contribuire a migliorare la competitività aziendale, nonché secondariamente al mantenimento e alla creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito. Risulta, dunque necessario rispondere al fabbisogno di valorizzazione di tutte queste attività di diversificazione (F7).

La misura è, dunque, finalizzata a favorire il ricambio generazionale, la qualificazione degli operatori, l'evoluzione strutturale e organizzativa delle imprese, a promuovere lo start up di attività connesse con servizi innovativi, anche collegati alle ICT, al turismo rurale e i servizi correlati, i servizi a finalità sociale e, in genere, le attività non convenzionali, a sostenere le forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità) che consentano all'impresa agricola di integrare il reddito aziendale e che possano coinvolgere i membri della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali. Il sostegno alla diversificazione viene assicurato in tutte le aree, in ragione del fatto che la multifunzionalità

dell'azienda agricola consente il mantenimento dell'agricoltura non solo nelle aree meno sviluppate, ma anche altrove, considerando che lo sviluppo urbano sottrae costantemente suolo all'uso agricolo e riduce la base per la produzione di beni primari. Al fine di concentrare le risorse nelle aree con maggiori fabbisogni, nelle aree C e D verrà allocata una percentuale adeguata delle risorse programmate, in ogni caso superiore al peso che queste aree hanno in termini di popolazione residente su quella regionale. Il supporto alle iniziative di diversificazione dovrà essere indirizzato prioritariamente verso progetti innovativi, soprattutto nelle aree periurbane.

I tipi di intervento previsti a valere sulla misura sono i seguenti:

6.1 - AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI

6.2 - AVVIAMENTO DI IMPRESE PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI

6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ ENERGIE RINNOVABILI

6.4.2 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ AGRITURISTICHE, DIDATTICHE E SOCIALI

6.4.3 - SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI

La misura, con i cinque interventi, contribuisce, direttamente e indirettamente, al raggiungimento di obiettivi stabiliti in diverse priorità e focus area dello sviluppo rurale, nonché degli obiettivi trasversali, come indicato nella tabella che segue.

In relazione alla Strategia Europa 2020, la misura concorre al raggiungimento di una crescita:

intelligente: mediante la promozione dell'innovazione, della formazione degli imprenditori e del ricambio generazionale;

sostenibile: tramite il supporto, in via prioritaria, a interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse, in particolare reflui e sottoprodotti, in modo efficiente e sostenibile, tutelando l'ambiente e riducendo le emissioni;

inclusiva: attraverso il sostegno all'inserimento dei giovani in agricoltura, alle aree marginali e ad attività connesse, promuovendo il ruolo multifunzionale dell'agricoltura.

Focus Area	TIPO DI INTERVENTO				
	6.1 - Avviamento di imprese per giovani agricoltori	6.2 Avvio di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali	6.4.1 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività energie rinnovabili	6.4.2 Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali	6.4.3 Sviluppo di nuovi prodotti
Fa 2a				X	X
Fa 2b	X				
Fa 5c			X		
Fa 6a	ID	X			
Fa 6b		ID		ID	
Obiettivi trasversali					
Innovazione	X	X		X	X
Ambiente			X		
Cambiamenti climatici			X		

X Contributo diretto alla focus area

ID Contributo in diretto alla focus area

Tabella 1

8.2.5.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.5.3.1. 6.1 - AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Considerata l'elevata età media dei conduttori di aziende agricole evidenziata nell'analisi e il fabbisogno di favorire il ricambio generazionale attraverso lo sviluppo di capitale umano qualificato (F8), l'intervento punta, attraverso la liquidazione di un premio, a incentivare il primo insediamento di giovani agricoltori, incoraggiando contestualmente l'adattamento strutturale dell'azienda e privilegiando un approccio integrato degli interventi. Le operazioni dovranno essere strutturate organicamente all'interno di un piano aziendale, che potrà contemplare l'approccio attraverso un "pacchetto di misure".

L'intervento intende favorire l'ingresso di giovani agricoltori, adeguatamente qualificati, nel settore agricolo

supportandoli nella fase di avvio dell'impresa attraverso un premio collegato ad un piano di sviluppo dell'azienda. L'inserimento di giovani agricoltori con una buona formazione e qualificazione professionale nel settore, contribuisce anche ad orientare i processi produttivi verso l'applicazione di metodi e lavorazioni sostenibili e ad una maggiore attenzione all'ambiente e alla qualità delle produzioni.

Il premio è concesso prioritariamente con approccio "a pacchetto", ovvero nel caso in cui la domanda di aiuto sia collegata a quella presentata su un'altra misura di investimento del Programma. In aggiunta, deve essere previsto il collegamento con un programma formativo oppure una consulenza aziendale, o anche entrambi, a valere sulle misure 1 e 2 previste dal Programma, come descritto nelle condizioni generali (sezione 8.1).

Successivamente all'attivazione dell'approccio a pacchetto il premio potrà essere concesso anche con accesso individuale cioè senza il collegamento della domanda di aiuto ad altre domande presentate a valere sulle misure a investimento del Programma.

Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 2.b, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale sotto forma di premio per il primo insediamento.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 65.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

Giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero persone di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) alla data di presentazione della domanda di aiuto, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

I beneficiari devono essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 oppure impegnarsi ad acquisire tale qualifica entro 18 mesi a decorrere dalla data dell'insediamento.

Per primo insediamento, in qualità di capo dell'azienda, si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un'impresa agricola in qualità di:

- a. titolare di un'impresa agricola individuale;
- b. amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;
- c. socio amministratore unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
- d. socio amministratore unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola.

Il sostegno è limitato alle microimprese e piccole imprese, come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.

Per ulteriori dettagli relativi ai casi riferibili alle lettere b), c) e d) si rimanda alla successiva sezione specifica.

La data di inizio dell'insediamento coincide:

- con la data di apertura di partita I.V.A. agricola per le imprese individuali;
- con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone o socio amministratore (unico o delegato) per le società di capitali e cooperative.

Il termine dell'insediamento coincide con il completamento del Piano Aziendale.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Misura a premio. Il sostegno è collegato al completamento del piano aziendale.

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda di aiuto i richiedenti devono:

- avere un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti);
- aver iniziato l'insediamento (come definito nella sezione beneficiari) per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- avere adeguate competenze e conoscenze professionali in campo agricolo, salvo applicazione del periodo di grazia, comprovate in alternativa da una delle seguenti condizioni:
 - titolo di studio di perito agrario o agrotecnico oppure un diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario;
 - corso di formazione della durata minima di 150 ore finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e competenze specifiche: la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti, l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura con superamento di verifica finale.

In allegato alla domanda di aiuto il richiedente presenta un piano aziendale, contenente almeno gli elementi indicati nella successiva sezione "Sintesi dei requisiti del piano aziendale" che segue, in conformità con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 807/2014. Il piano aziendale deve prendere avvio entro 9 mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento.

La nuova impresa, in cui il giovane si insedia, non può derivare dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari sono parenti entro il primo grado del richiedente.

La domanda di aiuto deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di inizio dell'insediamento. Per l'anno 2016, la domanda di pacchetto può essere presentata anche da giovani che hanno iniziato l'insediamento dal 1 gennaio 2015 ed entro i 15 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai fine della formazione delle graduatorie degli interventi finanziabili, con accesso individuale e integrato (Progetti integrati), anche in attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali e dei macro settori produttivi maggiormente rappresentativi della regione, come emerse dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare le priorità in funzione:

- della localizzazione della SAU prevalente: grado di ruralità (con ordine di priorità decrescente per aree rurali D, C e B) e di svantaggio (aree rurali svantaggiate);
- dell'adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria, per gli interventi finalizzati all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi;
- del settore o indirizzo produttivo: per gli interventi che maggiormente rispondono ai fabbisogni e alle necessità del settore produttivo del richiedente;
- della partecipazione a progetti di filiera;

- delle caratteristiche del richiedente: privilegiando giovani alla prima iscrizione INPS, quelli con livello formativo più elevato e di genere femminile;
- degli obiettivi del piano aziendale: in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il sostegno ai giovani al primo insediamento che maggiormente rispondono alle priorità trasversali del Programma.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso ed erogato in conto capitale e prevede un importo graduato sulla base dei seguenti criteri tra loro cumulabili:

a) localizzazione della SAU prevalente dell'azienda agricola neocostituita o in cui si insedia il giovane:

- euro 40.000,00 in aree Natura 2000, parchi e riserve naturali di cui alla L.R. 42/1996 e aree svantaggiate montane di cui all'art. 32 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) 1305/2013;
- euro 30.000,00 in aree rurali C diverse da quelle di cui al punto precedente;
- euro 20.000,00 in aree diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

b) tipologia dell'azienda agricola neo costituita o in cui si insedia il giovane:

- euro 30.000,00 per aziende di produzione biologica, DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT o AQUA o materie prima necessarie alla realizzazione di questi prodotti o il cui Piano aziendale preveda come obiettivo la produzione di prodotti biologici o la certificazione di qualità DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT o AQUA;

Nel caso di approccio a pacchetto l'ammissione a finanziamento del pacchetto è subordinata all'ammissibilità a finanziamento di tutte le domande di aiuto ivi previste e richieste nel piano aziendale, come descritto nelle condizioni generali (sezione 8.1).

L'aiuto viene erogato in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni dalla data di concessione del sostegno, secondo le seguenti modalità:

- prima rata pari al 70% dell'aiuto, a seguito della concessione del finanziamento;
- seconda rata a saldo, subordinatamente all'attuazione del piano aziendale e alla verifica sulla realizzazione delle attività ivi previste.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi alla programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita

congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 12 Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative: (Debolezze nella documentazione dei controlli in loco DAS 2013 – PF 5798).

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso (Lombardia - RD1/2014/801).
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione, impatto sulla fidejussione e sulla mancata realizzazione del progetto.
3. Modifiche sostanziali all'investimento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della modifica.
4. Assenza di doppio finanziamento irregolare.
5. Realizzazione del Piano di sviluppo aziendale non coerente/incompleto
6. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
7. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 12

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

1. stesura manuale controllo in loco
2. utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto e delle relative garanzie
- 3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione
- 3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del Piano;
- 3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso
- 4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN)
- 5 il Piano dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente il format predisposto dalla regione. Il Piano dovrà essere adeguato, modificato o confermato, tramite il sistema informativo, in occasione delle varianti e/o dei pagamenti

6.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare

6.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze

7.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;

7.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria;

7.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrare le modalità di verifica adottate e registrare i controlli eseguiti, anche in materia di disabilità, e gli esiti degli stessi;

7.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è espresso sotto forma di premio.

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non previsto.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Le soglie minime e massime, definite sulla base dell'analisi di contesto, per l'ammissibilità delle aziende agricole al presente premio espresse in termini di Standard Output (PS) al momento della presentazione della domanda di aiuto sono le seguenti:

Qualora si insedino più giovani, la dimensione minima è da considerarsi relativa ad ogni singolo giovane.

	AREE RURALI D	AREE RURALI C	ALTRE AREE
SOGLIA MINIMA	euro 10.000,00	euro 13.000,00	euro 15.000,00
SOGLIA MASSIMA	euro 200.000,00	euro 200.000,00	euro 200.000,00

Tabella 2

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Allorché un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa, le condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda.

Se la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, il giovane agricoltore deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri giovani agricoltori.

Laddove una persona giuridica sia da sola o congiuntamente controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti per il giovane si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Nel caso in cui il giovane che si insedia non sia già in possesso delle competenze e conoscenze professionali in campo agricolo previste, è concesso un periodo di grazia pari a 30 mesi, a decorrere dalla data del

provvedimento di concessione del premio, per adeguarsi.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

In allegato alla domanda di aiuto il richiedente deve presentare un piano aziendale. Tale piano rappresenta lo strumento di coordinamento e integrazione degli interventi e degli investimenti previsti per lo sviluppo dell'impresa.

Nel caso dell'approccio a pacchetto, esso indica anche il collegamento con le misure del programma di sviluppo rurale da attivare.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto il piano aziendale deve contenere:

- la descrizione della situazione di partenza dell'azienda agricola;
- l'individuazione degli obiettivi di sviluppo dell'impresa e delle tappe essenziali;
- l'individuazione e la descrizione degli interventi proposti, compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, per il raggiungimento degli obiettivi individuati rapportati alle azioni o alle misure attivabili con l'approccio a pacchetto;
- un dettagliato piano finanziario degli investimenti, rapportato alle misure da attivare con l'approccio a pacchetto se del caso;
- eventuale indicazione del progetto integrato di filiera a cui il giovane partecipa;
- descrizione delle esigenze formative;
- descrizione delle esigenze di consulenza aziendale;
- cronoprogramma di realizzazione degli investimenti programmati;
- descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del piano, formulata sulla base di oggettive valutazioni e idonea a comprovare in via revisionale il miglioramento della sostenibilità globale.

Il piano aziendale deve prendere avvio entro nove mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto e terminare entro un massimo di 4 anni.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

E' prevista la possibilità per il giovane di combinare diverse misure del Programma, alcune obbligatorie e altre facoltative, attraverso lo strumento del "Pacchetto giovani". Le misure da combinare nel pacchetto sono individuate nel piano aziendale.

Per la descrizione specifica dell'approccio a pacchetto si rinvia alle condizioni generali.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente.



8.2.5.3.2. 6.2 - AVVIO DI IMPRESE PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI

Sottomisura:

- 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La situazione congiunturale, aggravata dalla difficoltà di accesso al credito e dalla marginalità di alcune aree rurali della regione, rappresenta una criticità evidenziata dall'analisi di contesto, da cui conseguentemente emerge il fabbisogno di favorire la nascita di imprese per servizi alla popolazione (F19) nelle aree rurali, valorizzare delle attività di diversificazione (F7) e valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l'agricoltura sociale (F20).

L'intervento sostiene l'avvio di attività legate alla rivitalizzazione delle aree rurali, allo sviluppo economico territoriale, al mantenimento e alla creazione di opportunità occupazionali e, più in generale, al miglioramento della qualità della vita. Lo start-up di attività non agricole può contribuire allo sviluppo dell'economia rurale regionale, valorizzando altresì il ruolo multifunzionale delle imprese agricole, in un'ottica di sviluppo territoriale sostenibile ed equilibrato nelle zone rurali.

Il supporto è concesso per lo start-up di imprese per le seguenti attività extra-agricole (attività relative a prodotti non agricoli) nei seguenti settori:

- fattorie sociali e didattiche;
- servizi sociali e alla persona per la popolazione rurale;
- servizi alle imprese di tutti i settori produttivi ivi comprese attività TIC, attività elettroniche computer-based, e-commerce, comunicazione
- economia circolare e bioeconomia (attività produttive basate sull'utilizzazione sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in prodotti/beni finali o intermedi quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo produzione di derivati alimentari quali il tofu e prodotti di quinta gamma da esso derivati, trasformazioni per applicazioni nei settori dei materiali polimerici biodegradabili, produzione di materie cellulosiche di origine non alimentare, prodotti farmaceutici e nutraceutici bio-based, sostanze chimiche e materiali bio-based, ecc.)
- servizi per il turismo rurale quali i servizi di guida e accompagnamento nella visita turistica di beni paesaggistici, riserve parchi e altri elementi naturali, noleggio di biciclette, piccole imbarcazioni o di altre attrezzature sportive o ricreative
- locali commerciali al dettaglio specializzati nella vendita di prodotti essenziali e di prodotti alimentari tipici non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Le attività dovranno essere strutturate organicamente all'interno di un piano aziendale.

Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 6.a, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale sotto forma di premio.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 65.

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, Disciplina organica dell'artigianato.

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, Disciplina organica del turismo.

Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, art. 2 c. 85, Progetti di imprenditoria femminile.

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano in attività extra-agricole.

Persone fisiche residenti in aree rurali che intendono avviare un'impresa.

Qualora l'aiuto venga concesso a imprese, queste devono rientrare nella definizione di PMI ai sensi dall'Allegato I, articolo 2 del Regolamento (UE) 702/2014). Nel caso in cui si tratti di imprese già esistenti, l'aiuto può riguardare soltanto attività che il beneficiario non ha mai svolto al momento di presentazione della domanda di aiuto.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Misura a premio. Il sostegno è collegato alla corretta attuazione del piano aziendale.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento si attua nelle aree rurali C e D della Regione.

In allegato alla domanda di aiuto il beneficiario presenta un piano aziendale. Tale piano rappresenta lo strumento di coordinamento delle attività previste, in coerenza con le richieste del bando.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto il piano aziendale deve contenere almeno:

- un'analisi tecnica ed economica di partenza con particolare riguardo alle carenze rilevate a livello territoriale a cui lo start-up intende rispondere;

- l'individuazione delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività;
- una descrizione particolareggiata delle azioni e degli investimenti previsti, comprensiva di eventuali attività formative e di consulenze;
- il cronoprogramma di realizzazione delle azioni e degli investimenti programmati;
- la previsione della situazione post-investimento.

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni dei settori produttivi e delle debolezze e necessità di sviluppo delle aree rurali, come individuati nell'analisi di contesto e SWOT e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del programma e con gli obiettivi specifici delle attività a cui le operazioni si riferiscono al fine di garantire il loro pieno conseguimento.

I criteri di selezione riguardano i seguenti elementi di valutazione:

- localizzazione: grado di ruralità (in ordine di priorità decrescente per aree rurali D e C) e di svantaggio (aree rurali svantaggiate);
- tipologia di settore: privilegiando in ordine decrescente lo sviluppo di servizi sociali e alla persona per la popolazione rurale, servizi per il turismo rurale, turismo rurale, bioeconomia, economia circolare, servizi alle imprese, le fattorie sociali, quelle didattiche e la vendita di prodotti essenziali e di prodotti alimentari;
- caratteristiche del richiedente: privilegiando i giovani;
- obiettivi del piano aziendale: in termini di valorizzazione del territorio anche culturale, sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso ed erogato in conto capitale e prevede i seguenti importi:

- euro 35.000,00 localizzazione dell'azienda neo costituita in area rurale D;
- euro 25.000,00 localizzazione dell'azienda neo costituita in aree rurali C.

Gli importi dell'aiuto in conto capitale sono definiti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 1305/2013 tenuto conto delle condizioni socio economiche delle aree rurali D) e C) suindicate.

L'aiuto viene erogato in due rate nell'arco di un periodo massimo di tre anni dalla decisione individuale di concessione del sostegno, secondo le seguenti modalità:

- prima rata pari al 50% dell'aiuto, a seguito della concessione del finanziamento
- seconda rata a saldo, subordinatamente alla corretta attuazione del piano aziendale.

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, relativi alla programmazione FEASR 2007/2013, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 12 Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative: (Debolezze nella documentazione dei controlli in loco DAS 2013 – PF 5798).

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso (Lombardia - RD1/2014/801).
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione, impatto sulla fidejussione e sulla mancata realizzazione del progetto.
3. Modifiche sostanziali all'investimento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della modifica.
4. Assenza di doppio finanziamento irregolare.
5. Realizzazione del Piano di sviluppo aziendale non coerente/incompleto.
6. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
7. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.5.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 12

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

1. stesura manuale controllo in loco
2. utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto e delle relative garanzie

3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione

3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del Piano;

3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso

4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN)

5 il Piano dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente il format predisposto dalla regione. Il Piano dovrà essere adeguato, modificato o confermato, tramite il sistema informativo, in occasione delle varianti e/o dei pagamenti

6.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare

6.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze

7.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;

7.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria;

7.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrare le modalità di verifica adottate e registrare i controlli eseguiti, anche in materia di disabilità, e gli esiti degli stessi;

7.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è espresso sotto forma di premio.

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non previsto.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano aziendale deve contenere almeno:

- un'analisi tecnica ed economica di partenza con particolare riguardo alle carenze rilevate a livello territoriale a cui lo start up intende rispondere;
- l'individuazione delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività;
- una descrizione particolareggiata delle azioni e degli investimenti previsti, comprensiva di eventuali attività formative e di consulenze;
- il cronoprogramma di realizzazione delle azioni e degli investimenti programmati;
- la previsione della situazione post-investimento.
- Il piano aziendale deve prendere avvio entro nove mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto e terminare entro un massimo di 4 anni.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente.

Settori di diversificazione interessati

Agricoltura sociale, turismo didattico, attività di servizi.

8.2.5.3.3. 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ENERGIE RINNOVABILI

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.5.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il settore primario ha mostrato grosse potenzialità, negli ultimi anni per lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili, soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie. Tale opportunità può contribuire al soddisfacimento del fabbisogno di sostenere la riduzione del consumo energetico e favorire la produzione di energia rinnovabile attraverso le biomasse (F17), nonché di valorizzare le attività di diversificazione (F7) capaci anche di integrare il reddito degli agricoltori, riscontrati nell'analisi.

L'intervento mira ad incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili, contribuendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenendo investimenti orientati alla produzione di energia destinata alla vendita. La produzione di energia sarà sostenuta attraverso lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie, escludendo qualsiasi sostegno alla produzione di bioenergie derivanti da produzione agricola dedicata.

Le operazioni finanziabili, in particolare, riguardano:

- lo sviluppo e la realizzazione di tecnologie innovative in grado di migliorare la remuneratività per le aziende agricole elevando i ricavi attraverso la commercializzazione della produzione energetica, la valorizzazione dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui aziendali, riducendo l'impronta ecologica e i consumi dell'azienda stessa;
- il miglioramento tecnologico di impianti a fonti rinnovabili già esistenti attraverso l'aumento dell'efficienza del processo o con interventi strutturali finalizzati ad una migliore gestione dei prodotti in entrata;
- lo sviluppo e installazione di impianti finalizzati all'utilizzo o alla commercializzazione delle biomasse forestali per la conversione in energia;
- la realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui ai punti precedenti.

Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 5.c, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.5.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è erogato in conto capitale a titolo "*de minimis*" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali".

8.2.5.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 65.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2000 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 45.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,

che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012 Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche

Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

8.2.5.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari dell'impresa che diversificano in attività extra-agricole.

Micro e piccole imprese, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, operanti nel settore agro-forestale.

8.2.5.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili compresi quelli legati al miglioramento tecnologico di impianti esistenti;
- realizzazione di strutture e opere accessorie alla produzione, conservazione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;
- acquisto dei seguenti beni immateriali a supporto delle attività di cui sopra:
 - software;
 - brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

8.2.5.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Le operazioni devono essere localizzate nelle aree rurali della regione.

Gli impianti:

- in caso di realizzazione ex-novo, non devono avere una capacità di produzione superiore a 1 MW, ridotta a 0,3 MW per gli impianti di digestione anaerobica;

- devono prevedere l'utilizzo di almeno il 50% dell'energia termica prodotta;
- se destinati principalmente alla produzione di energia elettrica da biomassa devono essere dotati di separatore delle sostanze solido-liquide, al fine di ottenere migliori condizioni organo-chimiche del digestato utilizzabile come ammendante organico;
- se ad energia solare, sia fotovoltaici che per produzione di calore, non devono consumare suolo.

I limiti dimensionali stabiliti sono riferiti alla realizzazione di impianti ex-novo e riprendono, per quanto riguarda il limite massimo di 1MW, i disposti del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 prediligendo gli impianti di microgenerazione; per quanto attiene la riduzione a 0,3 MW per gli impianti di digestione anaerobica, la scelta regionale è determinata da un limite ambientale ottimale per la valorizzazione dei reflui (di origine zootecnica), rispetto ad altri input. Tale soglia corrisponde altresì a una di quelle stabilite dal Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012, per individuare impianti "piccoli", in materia di incentivazione.

Gli impianti dovranno avere una capacità di produzione annuale superiore al consumo energetico annuale dell'azienda. Sono esclusi gli interventi destinati al solo autoconsumo.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi. Laddove l'intervento preveda delle emissioni in atmosfera, tali emissioni sono sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia, tenendo altresì in considerazione i Piani per la qualità dell'aria, ove previsti.

Gli investimenti devono essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 102/2014, come modificato con D.Lgs.73/2020 per l'attuazione della direttiva UE 2018/2002 sull'efficienza energetica. Il decreto prevede una serie di nuovi interventi ammissibili per il raggiungimento degli obblighi di efficienza energetica.

8.2.5.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il tipo di intervento è attuato anche tramite i Progetti di Filiera, costituiti da un insieme di Progetti integrati o di operazioni individuali valutati in due fasi successive, prima a livello di singolo Progetto integrato/operazione individuale e successivamente a livello di Progetto di Filiera, come meglio descritto nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1 alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento, principi per la definizione dei criteri di selezione e modalità di selezione degli stessi.

Al fine della formazione delle graduatorie delle singole operazioni, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati) anche in attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali e dei macro settori produttivi maggiormente rappresentativi della regione, come emersi dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR.

I criteri di selezione riguardano i seguenti elementi di valutazione:

- localizzazione dell'intervento: grado di ruralità (in ordine di priorità decrescente per aree rurali D, C e B) e di svantaggio (aree rurali svantaggiate);

- collaborazione con altre imprese;
- potenza dell'impianto: privilegiando impianti di piccole dimensioni;
- caratteristiche del richiedente: per gli interventi realizzati da giovani e IAP;
- fonte energetica utilizzata: privilegiando il recupero di reflui zootecnici;
- maggior percentuale di utilizzo dell'energia termica.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.5.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le aliquote di sostegno sono fissate in coerenza con le priorità strategiche trasversali del PSR di promuovere e sostenere il ricambio generazionale e le imprese giovani, i Progetti di Filiera, l'agricoltura biologica e le aziende localizzate nelle aree svantaggiate della regione.

Le aliquote di sostegno, non cumulabili e distinte per tipologia di beneficiario e modalità di accesso, sono riportate nella **Tabella 8.6.1**.

	TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	MODALITA' DI ACCESSO		
		Individuale	Progetti integrati/ Cooperazione	Pacchetti giovani
1	Giovani agricoltori, di cui al tipo di intervento 6.1.	50%	60%	60%
2	Giovani agricoltori, di cui al tipo di intervento 6.1 già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.	50%	60 %	--
3	Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2 la cui SAU prevalente ricade nelle zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone.	45%	60%	--
4	Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1, 2 e 3.	35%	50%	--

5	Imprese biologiche cioè aventi SAU prevalente a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU.	50%	60%	--
---	--	-----	-----	----

Tabella 8.6.1

Per gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili si terrà conto dell'esito dell'audit CE RD1 – 2014 – 856 – IT relativamente all'eventuale cumulabilità degli aiuti.

8.2.5.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi alla programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di opere, all'applicazione dei prezziari di riferimento e nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo (Lombardia – RD1/2014/801).

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (DAS 2013 – PF 5798) da parte di soggetti privati.

CP 12 Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative: (Debolezze nella documentazione dei controlli in loco DAS 2013 – PF 5798).

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso (Lombardia - RD1/2014/801).
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione, impatto sulla fidejussione e sulla mancata realizzazione del progetto.
3. Modifiche sostanziali all'investimento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della modifica.
4. Assenza di doppio finanziamento irregolare.
5. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
6. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi.
7. Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti approvate.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.5.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:

- utilizzo da parte dei richiedenti, nella predisposizione dei computi metrici estimativi relativi ad opere edili, dei prezzi di riferimento, che saranno aggiornati se necessario;
- nel caso di acquisto di beni materiali acquisizione da parte dei richiedenti di più offerte, anche con utilizzo di indagini di mercato su internet;
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici di check list che guidano e tracciano i controlli eseguiti e verificano l'indipendenza e terzietà degli offerenti.

CP 11

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento: elaborazione di una check list di controllo da utilizzare per verificare la correttezza degli appalti.

APC 3 Campagne d'informazione e documenti di orientamento per:

- informare i beneficiari privati, se tenuti, dell'obbligo di applicazione del codice degli appalti
- informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo
- utilizzo da parte dei beneficiari di una check list di autocontrollo, predisposta dalla Regione, da compilare, aggiornare e trasmettere nelle fasi di rendicontazione dell'aiuto

APC 1 attività di formazione e aggiornamento

CP 12

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

1. stesura manuale controllo in loco
 2. utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto e delle relative garanzie
- 3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione
- 3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del Piano;
- 3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso

4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN)

5 il Piano dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente il format predisposto dalla regione. Il Piano dovrà essere adeguato, modificato o confermato, tramite il sistema informativo, in occasione delle varianti e/o dei pagamenti

6.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare

6.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze

7.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;

7.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria;

7.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrare le modalità di verifica adottate e registrare i controlli eseguiti, anche in materia di disabilità, e gli esiti degli stessi;

7.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.5.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.5.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente.

Settori di diversificazione interessati

Energie rinnovabili.

8.2.5.3.4. 6.4.2 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ AGRITURISTICHE, DIDATTICHE E SOCIALI

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.5.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi emerge come i processi di diversificazione delle attività aziendali incidano positivamente sulla sostenibilità economica dell'impresa primaria, con buone ricadute sui territori rurali, e come per la regione esistano notevoli spazi di sviluppo in tal senso. Tra i fabbisogni emerge infatti la necessità di valorizzare le attività di diversificazione dell'agricoltura (F7) verso attività collegate e complementari quali l'agriturismo, la didattica e il sociale, favorendo in generale la multifunzionalità delle aziende, nonché la valorizzazione del patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l'agricoltura sociale (F20).

L'intervento ha l'intento di potenziare, rinnovare ed incrementare la qualità dell'offerta agrituristica, arricchire l'offerta didattica e promuovere le forme di integrazione tra l'agricoltura e servizi di carattere sociale e assistenziale. L'obiettivo è quello di incoraggiare la diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole al fine di integrarne il reddito, consolidarne la struttura e agevolarne la permanenza. Ciò, inoltre, può contribuire direttamente o indirettamente al miglioramento generale delle condizioni socio-economiche delle popolazioni rurali, alla valorizzazione dei prodotti tipici, del patrimonio edilizio rurale e alla tutela e promozione delle tradizioni, nonché può avere ricadute positive a livello occupazionale. Sono privilegiate le iniziative che prevedono il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di contribuire al contrasto del fenomeno del consumo di suolo.

L'intervento mira a promuovere diverse forme di diversificazione dell'attività agricola tra cui, in particolare, le seguenti:

- agricoltura sociale
- fattorie didattiche
- agriturismo

Le operazioni finanziabili riguardano:

- Agricoltura sociale:
 - acquisto, realizzazione, recupero e adeguamento di edifici, aree di sosta per il parcheggio, finalizzati allo svolgimento di attività sociali rivolte a persone con forme di svantaggio, disabilità e disagio, nonché l'implementazione di servizi sociali per minori e anziani;
 - acquisto delle attrezzature per l'allestimento e la fruizione delle attività sociali sopra indicate, compreso l'acquisto animali destinati alle attività sociali;
 - creazione e implementazione di siti internet e di applicazioni informatiche.
- Fattorie didattiche:
 - acquisto, realizzazione, recupero e adeguamento di edifici, aree di sosta per il parcheggio finalizzati allo svolgimento di attività didattiche, e ricreative;
 - acquisto di attrezzature e arredi per lo svolgimento e la fruizione delle attività didattiche e culturali sopra indicate, compreso l'acquisto animali destinati alle attività didattiche;
 - realizzazione di percorsi, segnaletica ed aree attrezzate aziendali per attività ricreative, ivi comprese le attrezzature connesse;

○ creazione e implementazione di siti internet e di applicazioni informatiche.

• Agriturismo:

- acquisto, realizzazione, ampliamento recupero e adeguamento di edifici, aree di sosta per il parcheggio;
- acquisto di attrezzature e beni mobili per l'attività ricettiva destinata all'ospitalità;
- realizzazione di percorsi, segnaletica turistica ed aree attrezzate aziendali per la ricettività e le attività ricreative, ivi comprese le attrezzature connesse;
- creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche.

Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 2.a, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.5.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è erogato in conto capitale a titolo "*de minimis*" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali".

8.2.5.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 65.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2000 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 45.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 Disciplina dell'agriturismo.

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività

economiche e produttive.

Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

8.2.5.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano in attività extra-agricole.

8.2.5.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- acquisto di terreni, se funzionali e necessari alla realizzazione dell'operazione proposta, nel rispetto di quanto previsto nelle "Condizioni generali" ed entro il limite del 10%, di cui all'art. 69, par. 3, lett. b) del reg. (UE) 1303/2013, del costo totale dell'operazione relativa ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni e alle condizioni previste dal succitato regolamento ;
- acquisto di beni immobili (non sono ammissibili operazioni che prevedano il solo acquisto di immobili) alle condizioni ed entro le percentuali indicate nelle "Condizioni generali" di cui al capitolo 8.1;
- costruzione, ampliamento, ristrutturazione e adeguamento di beni immobili (inclusi i miglioramenti fondiari, qualora strettamente legati all'intervento);
- acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e arredi, nonché l'acquisto di animali destinati esclusivamente alle attività didattiche e sociali;
- spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;
- acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra:
 - software;
 - creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche;
 - brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

I contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo medesimo, nonché le seguenti:

- sono espressamente indicati e quantificati nella documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- sono previsti nel Prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola.

8.2.5.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi.

8.2.5.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il tipo di intervento è attuato anche tramite i Progetti di Filiera, costituiti da un insieme di Progetti integrati o di operazioni individuali valutati in due fasi successive, prima a livello di singolo Progetto integrato/operazione individuale e successivamente a livello di Progetto di Filiera, come meglio descritto nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1 alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento, principi per la definizione dei criteri di selezione e modalità di selezione degli stessi.

Al fine della formazione delle graduatorie delle singole operazioni, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati) anche in attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali e dei macro settori produttivi maggiormente rappresentativi della regione, come emersi dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR.

I criteri di selezione riguardano i seguenti elementi di valutazione:

- forma di diversificazione: priorità ad interventi a finalità sociale e didattica;
- localizzazione dell'investimento: grado di ruralità (in ordine di priorità decrescente per aree rurali D, C e B) e di svantaggio (aree rurali svantaggiate);
- metodi e pratiche di produzione: priorità a chi pratica l'agricoltura biologica, a chi aderisce a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria;
- recupero del patrimonio edilizio esistente;
- caratteristiche del richiedente: favorendo gli interventi realizzati da imprenditoria giovanile e femminile;
- impiego di materiali certificati, tipo PEFC, coerenti con le politiche sugli acquisti verdi (Green Public Procurement - GPP);
- miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.5.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso a titolo *de minimis*.

Le aliquote di sostegno sono fissate in coerenza con le priorità strategiche trasversali del PSR di promuovere e sostenere il ricambio generazionale e le imprese giovani, l'agricoltura biologica e le aziende localizzate

nelle aree svantaggiate della regione.

Le aliquote di sostegno, non cumulabili e distinte per tipologia di beneficiario, sono riportate nella **Tabella 8.6.2 per le fattorie didattiche e sociali** e nella **Tabella 8.6.3 per l'agriturismo**.

	TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	MODALITA' DI ACCESSO		
		Individuale	Progetti integrati/Cooperazione	Pacchetti giovani
1	Giovani agricoltori, di cui al tipo di intervento 6.1.	70%	80%	80%
2	Giovani agricoltori, di cui al tipo di intervento 6.1 già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.	70%	80%	--
3	Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2 la cui SAU prevalente ricade nelle zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone.	60%	70%	--
4	Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1, 2 e 3.	50%	60%	--
5	Imprese biologiche cioè aventi SAU prevalente a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU.	60%	70%	--

Tabella 8.6.2 – Agricoltura sociale e fattorie didattiche

	TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	MODALITA' DI ACCESSO		
		Individuale	Progetti integrati/Cooperazione	Pacchetti giovani
1	Giovani agricoltori, di cui al tipo di intervento 6.1.	40%	60%	60%
2	Giovani agricoltori, di cui al tipo di intervento 6.1 già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda	40%	60%	--

	di aiuto.			
3	Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2 la cui SAU prevalente ricade nelle zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone.	40%	50%	--
4	Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1, 2 e 3.	30%	40%	--
5	Imprese biologiche cioè aventi SAU prevalente a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU.	40%	50%	--

Tabella 8.6.3 - Agriturismo

8.2.5.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi alla programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di opere, all'applicazione dei prezziari di riferimento e nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo (Lombardia – RD1/2014/801).

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (DAS 2013 – PF 5798) da parte di soggetti privati.

CP 12 Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative: (Debolezze nella documentazione dei controlli in loco DAS 2013 – PF 5798).

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso (Lombardia - RD1/2014/801).
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione, impatto sulla fidejussione e sulla mancata realizzazione del progetto.
3. Modifiche sostanziali all'investimento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della modifica.
4. Assenza di doppio finanziamento irregolare.
5. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

- 6. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi.
- 7. Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti approvate.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.5.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:

- utilizzo da parte dei richiedenti, nella predisposizione dei computi metrici estimativi relativi ad opere edili, dei prezzi di riferimento, che saranno aggiornati se necessario;
- nel caso di acquisto di beni materiali acquisizione da parte dei richiedenti di più offerte, anche con utilizzo di indagini di mercato su internet;
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici di check list che guidano e tracciano i controlli eseguiti e verificano l'indipendenza e terzietà degli offerenti.

CP 11

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento: elaborazione di una check list di controllo da utilizzare per verificare la correttezza degli appalti.

APC 3 Campagne d'informazione e documenti di orientamento per:

- informare i beneficiari privati, se tenuti, dell'obbligo di applicazione del codice degli appalti
- informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo
- utilizzo da parte dei beneficiari di una check list di autocontrollo, predisposta dalla Regione, da compilare, aggiornare e trasmettere nelle fasi di rendicontazione dell'aiuto

APC 1 attività di formazione e aggiornamento

CP 12

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

1. stesura manuale controllo in loco
2. utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto e delle relative garanzie

3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione

3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del Piano;

3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso

4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN)

5 il Piano dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente il format predisposto dalla regione. Il Piano dovrà essere adeguato, modificato o confermato, tramite il sistema informativo, in occasione delle varianti e/o dei pagamenti

6.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare

6.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze

7.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;

7.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria;

7.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrare le modalità di verifica adottate e registrare i controlli eseguiti, anche in materia di disabilità, e gli esiti degli stessi;

7.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.5.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.5.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente.

Settori di diversificazione interessati

Agricoltura sociale, turismo didattico e rurale.



8.2.5.3.5. 6.4.3 - SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.5.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi si evince come i processi di diversificazione delle attività aziendali incidano positivamente sulla sostenibilità economica dell'impresa primaria, con buone ricadute sui territori rurali, e come per la regione esistano notevoli spazi di sviluppo in tal senso. In questa prospettiva l'opportunità offerta dal crescente interesse verso prodotti, alimentari e non, ottenuti principalmente dalla trasformazione di prodotti agricoli e loro derivati. Oltre che diversificare l'attività agricola (F7), emerge un forte fabbisogno di incentivare le pratiche sostenibili, le innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo che migliorano la competitività (F5).

L'intervento sostiene, dunque, la diversificazione orientata allo sviluppo di prodotti, che non rientrano nell'allegato I. A titolo esemplificativo e non esaustivo: bioprodotti, biocosmetici, birra, tofu, ecc.

L'intervento si inserisce, altresì, nell'ottica di avviare filiere (corte) tra aziende per tali produzioni, nonché di prevederne la somministrazione nelle strutture agrituristiche (come quota prodotta dall'azienda e non acquistata dall'esterno). Queste opportunità possono risultare fondamentali per l'economia rurale e possono avere effetti positivi anche in chiave di mantenimento e rafforzamento dell'occupazione, nonché per la creazione di nuove imprese.

In particolare, l'intervento sostiene la produzione e la commercializzazione di prodotti non ricompresi nell'allegato I, la cui base di partenza preveda l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo di origine aziendale.

Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 2.a, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.5.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale a titolo *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali".

8.2.5.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 65.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2000 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 45.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

8.2.5.3.5.4. Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano in attività extra-agricole.

8.2.5.3.5.5. Costi ammissibili

Fatte salve le pertinenti disposizione indicate nelle "Condizioni generali" di cui al capitolo 8.1, sono ammissibili i costi sostenuti per:

- realizzazione di impianti, l'acquisto di nuove attrezzature macchinari e dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti;
- acquisto, realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e risanamento conservativo di locali strettamente funzionali all'ottenimento, alla conservazione e alla commercializzazione dei prodotti individuati;
- spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;
- acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra:
 - software;
 - creazione o implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche;
 - acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

8.2.5.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi.

8.2.5.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il tipo di intervento è attuato anche tramite i Progetti di Filiera, costituiti da un insieme di Progetti integrati o di operazioni individuali valutati in due fasi successive, prima a livello di singolo Progetto integrato/operazione individuale e successivamente a livello di Progetto di Filiera, come meglio descritto nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1 alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento, principi per la definizione dei criteri di selezione e modalità di selezione degli stessi.

Al fine della formazione delle graduatorie delle singole operazioni, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati) anche in attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali e dei macro settori produttivi maggiormente rappresentativi della regione, come emersi dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR.

I criteri di selezione riguardano i seguenti elementi di valutazione:

- localizzazione dell'investimento: grado di ruralità (aree rurali D, C e B) e di svantaggio (aree rurali svantaggiate);
- metodi e pratiche di produzione: adesione all'agricoltura biologica, a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria;
- caratteristiche del richiedente: interventi realizzati da giovani;
- caratteristiche del prodotto: privilegiando quelli che utilizzano materie prime di derivazione aziendale;
- impiego di materiali certificati, tipo PEFC, coerenti con le politiche sugli acquisti verdi (Green Public Procurement - GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.5.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno e concesso a titolo *de minimis*.

Le aliquote di sostegno sono fissate in coerenza con le priorità strategiche trasversali del PSR di promuovere e sostenere il ricambio generazionale e le imprese giovani, i Progetti di Filiera, l'agricoltura biologica e le aziende localizzate nelle aree svantaggiate della regione. Le aliquote di sostegno, non cumulabili e distinte per beneficiario e per modalità di accesso, sono riportate nella **Tabella 8.6.4**.

	TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	MODALITA' DI ACCESSO		
		Individuale	Progetti integrati/ Cooperazione	Pacchetti giovani
1	Giovani agricoltori, di cui al tipo di intervento 6.1.	50%	60%	60%

2	Giovani agricoltori, di cui al tipo di intervento 6.1 già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.	50%	60%	--
3	Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2 la cui SAU prevalente ricade nelle zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone.	50%	60%	--
4	Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1, 2 e 3.	40%	50%	--
5	Imprese biologiche cioè aventi SAU prevalente a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU.	50%	60%	--

Tabella 8.6.4

8.2.5.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analoga misura della programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di opere, all'applicazione dei prezziari di riferimento e nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo (Lombardia – RD1/2014/801);

CP 12 Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative: (Debolezze nella documentazione dei controlli in loco DAS 2013 – PF 5798).

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso (Lombardia - RD1/2014/801).
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione, impatto sulla fidejussione e sulla mancata realizzazione del progetto.
3. Modifiche sostanziali all'investimento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della

modifica.

4. Assenza di doppio finanziamento irregolare.
5. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
6. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi.
7. Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti approvate.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.5.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:

- utilizzo da parte dei richiedenti, nella predisposizione dei computi metrici estimativi relativi ad opere edili, dei prezzi di riferimento, che saranno aggiornati se necessario;
- nel caso di acquisto di beni materiali acquisizione da parte dei richiedenti di più offerte, anche con utilizzo di indagini di mercato su internet;
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici di check list che guidano e tracciano i controlli eseguiti e verificano l'indipendenza e terzietà degli offerenti.

CP 11

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento: elaborazione di una check list di controllo da utilizzare per verificare le correttezza degli appalti.

APC 3 Campagne d'informazione e documenti di orientamento per:

- informare i beneficiari privati, se tenuti, dell'obbligo di applicazione del codice degli appalti
- informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo
- utilizzo da parte dei beneficiari di una check list di autocontrollo, predisposta dalla Regione, da compilare, aggiornare e trasmettere nelle fasi di rendicontazione dell'aiuto

APC 1 attività di formazione e aggiornamento

CP 12

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

1. stesura manuale controllo in loco
2. utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto e delle relative garanzie
- 3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione
- 3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del Piano;
- 3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso
- 4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN)
- 5 il Piano dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente il format predisposto dalla regione. Il Piano dovrà essere adeguato, modificato o confermato, tramite il sistema informativo, in occasione delle varianti e/o dei pagamenti
- 6.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare
- 6.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze
- 7.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;
- 7.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria;
- 7.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrare le modalità di verifica adottate e registrare i controlli eseguiti, anche in materia di disabilità, e gli esiti degli stessi;
- 7.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.5.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.5.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente.

Settori di diversificazione interessati

Nuovi prodotti.

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione della misura sono indicati nelle schede relative ai singoli interventi.

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Le misure poste in essere per ridurre i rischi derivanti dall'attuazione della misura sono indicate nelle singole schede di intervento.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedasi relativa sezione delle schede di intervento.

8.2.5.6. *Informazioni specifiche della misura*

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non previsto.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

Settori di diversificazione interessati

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

8.2.5.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Le iniziative rientranti nell'ambito dell'agricoltura sociale (tipi di intervento 6.2 e 6.4.2) finanziate attraverso il presente intervento possono essere viepiù rafforzate dalle azioni riconducibili all'obiettivo

tematico 9 (obiettivi specifici 9.1 e 9.2) del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, che prevedono, tra l'altro, la sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale quali: azione 9.1.4 - promozione dell'inclusione sociale da realizzarsi nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa; azione 9.1.6 - rafforzamento delle attività delle imprese sociali di inserimento lavorativo per favorire l'inclusione lavorativa di persone in condizioni di svantaggio.

8.2.6. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.6.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 20

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato che rispetto ad una ampia e differenziata caratterizzazione degli ambiti territoriali della regione, qualificati per specializzazione produttiva o per pregio naturalistico e paesaggistico, le aree rurali sono interessate da fenomeni di abbandono delle attività e da lacune infrastrutturali che, unitamente alle azioni di trasformazioni di suolo in superfici antropizzate, concorrono al rischio di degrado dei territori e di depauperamento dei sistemi socio-economici locali. Le prospettive incerte legate alla congiuntura economica, inoltre, non favoriscono l'attivazione di iniziative o di sinergie volte a contrastare tali fenomeni o che siano in grado di dare risposte dirette e concrete alle esigenze della comunità locali.

In relazione a questi aspetti, i fabbisogni rilevati sono i seguenti:

F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura sociale, energie rinnovabili;

F13 – Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali individuando strumenti di tutela di aree HNV e Natura 2000;

F19 – Favorire la nascita di imprese per servizi alla popolazione;

F20 – Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l'agricoltura sociale;

F21 – Diffusione della banda ultra larga nelle zone rurali.

La misura, tramite i tipi di intervento in cui è articolata e i criteri di selezione individuati, è quindi finalizzata a stimolare iniziative volte allo sviluppo sostenibile e al rafforzamento delle potenzialità delle diverse aree rurali della regione, che consentano di offrire o integrare determinati servizi, di preservare e valorizzare le risorse esistenti e favorire un utilizzo responsabile del patrimonio naturale e culturale in una logica di integrazione con gli altri settori produttivi. In tal senso, attraverso il sostegno a investimenti e infrastrutture locali, compreso lo sviluppo della banda ultra larga, la misura si propone di conseguire un miglioramento delle condizioni di vita e della situazione occupazionale e reddituale della popolazione nelle zone rurali, di preservare la biodiversità e garantire il mantenimento di un ambiente favorevole al benessere

della comunità, contrastando così le tendenze negative in atto.

La misura si attua nelle aree rurali della Regione ed è suddivisa nei seguenti cinque tipi di intervento:

7.1 - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti natura 2000;

7.3 - Integrazione delle strutture e dei servizi a banda ultra larga nelle aree rurali;

7.4 - Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale;

7.5 - Itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale;

7.6 - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale.

La misura contribuisce, direttamente e indirettamente, al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area e degli obiettivi trasversali indicati in tabella 8.7.1.

In relazione alla Strategia Europa 2020, la misura concorre al raggiungimento di una crescita:

intelligente, mediante il sostegno all'iniziativa faro "Un'agenda europea per il digitale";

sostenibile, tramite il supporto, in via prioritaria, a interventi finalizzati alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali;

inclusiva, attraverso il sostegno ai servizi di base, alla coesione economica e sociale e allo sviluppo armonioso ed equilibrato dei territori rurali.

Con riferimento all'Accordo di Partenariato la misura concorre al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Tematici:

n. 2 "migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesima"

n. 6 "preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse";

n. 9 "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione".

Focus Area	TIPO DI INTERVENTO				
	7.1 Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti natura 2000	7.3 Integrazione delle strutture e dei servizi a banda ultra larga nelle aree rurali	7.4 Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale	7.5 Itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale	7.6 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale
Fa 4a	X				
Fa 5e					ID
Fa 6a			ID	ID	
Fa 6b			X	X	X
Fa 6c		X			
Obiettivi trasversali					
Innovazione		X	X	X	X
Ambiente	X		X	X	X
Cambiamenti climatici			X	X	X
X Contributo diretto alla focus area					
ID Contributo indiretto alla focus area					

Tabella 8.7.1 - Focus area e obiettivi trasversali

Tabella 8.7.1

8.2.6.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.6.3.1. 7.1 - STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Rispetto ad un elevato valore naturalistico che caratterizza il territorio della regione, emerge la necessità di approntare o adeguare strumenti di tutela delle zone ad alto valore naturalistico e dei siti Natura 2000, che favoriscano la conservazione e il ripristino della biodiversità e di habitat naturali, riducendo al contempo i

rischi di danneggiamento o di perdita degli stessi.

Il principale obiettivo dell'intervento, in risposta al fabbisogno F13 – Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali individuando strumenti di tutela di aree HNV e Natura 2000, è pertanto quello di fornire strumenti per verificare che le misure di conservazione vigenti per i siti Natura 2000 e le altre zone ad alto valore naturalistico siano adeguate e coerenti con gli obiettivi di conservazione enunciati dalle direttive “Natura 2000”.

Le misure di conservazione, infatti, devono essere soggette a revisione e periodico aggiornamento in funzione del raggiungimento e mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie di interesse comunitario, in un'ottica di gestione adattativa, e in quanto garantiscono al contempo la funzionalità complessiva della Rete Natura 2000 sull'intero territorio regionale.

L'iniziativa di approfondimento conoscitivo è dedicata anche allo studio d'insieme della Rete Natura 2000 regionale e agli elementi del paesaggio rurale funzionali alla connessione ecologica dei siti, tra cui si annoverano ad esempio le aree forestali, i prati stabili e tutte le tipologie di aree individuate con la legge regionale n. 42/1996.

Nello specifico il tipo di intervento sostiene:

- studi censimenti e ed elaborazioni funzionali alla verifica dell'efficacia, all'individuazione e all'aggiornamento delle misure di conservazione per la gestione della Rete Natura 2000 e degli istituti di cui alla legge regionale n. 42/1996;
- redazione e aggiornamento dei documenti dei piani di gestione dei siti Natura 2000;
- studi volti all'individuazione e alla gestione della rete ecologica regionale e degli elementi funzionali alla connessione ecologica dei siti tutelati come, ad esempio, gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio rurale con alta valenza ecologica ed i prati stabili.

Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 4.a - Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in quanto è diretto all'individuazione e alla verifica dell'efficacia delle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

L'intervento contribuisce all'obiettivo trasversale “ambiente”.

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto concesso in conto capitale.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 65.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 che ha sostituito la Direttiva 79/409/CEE.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

Strategia nazionale per la biodiversità approvata dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome il 7 ottobre 2010.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Enti e organi gestori di parchi e riserve naturali regionali.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- studi;
- acquisizione di servizi o consulenze;
- acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - software;
 - brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Il leasing non è ammissibile.

Non è prevista l'erogazione di anticipazioni.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli enti e organi gestori potranno svolgere le attività previste con riferimento ad ambiti in tutto o in parte coincidenti con i territori di propria competenza o ad ambiti esterni ai territori di propria competenza, ma aventi con questi connessioni funzionali ed ecologiche.

Le operazioni devono essere attuate sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, laddove esistenti, o conformemente a eventuali strategie di sviluppo locale se pertinenti.

I contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi sono affidati nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di appalti pubblici come specificato nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La modalità di accesso all'intervento è di tipo individuale.

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del Programma nonché con le ricadute che l'operazione comporta sul territorio interessato.

Per gli interventi attuati da soggetti diversi dalla Regione, i criteri di selezione riguardano i seguenti elementi di valutazione:

- tipologia dei beneficiari: assegnando priorità alle operazioni proposte dagli Enti Parco;

- superficie territoriale interessata: privilegiando le aree interessate più estese.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Aliquota di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicati nella sezione sui "rischi" relativa alla misura.

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le misure poste in essere per ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicate nella sezione sulle "misure di attenuazione" relativa alla misura.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.6.3.2. 7.3 - INTEGRAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI A BANDA ULTRA LARGA NELLE AREE RURALI

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo principale dell'intervento è quello di favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di sviluppare la banda ultra larga nelle zone rurali al fine di ridurre il *digital divide*, in risposta al fabbisogno F21 – Diffusione della banda ultra larga nelle zone rurali.

La sfida è oggi rappresentata dal raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 e dell'Agenda Digitale Europea (COM(2010) 245 final/2): 100% della popolazione raggiunta da connettività a 30 Mbps e 50% della popolazione con la possibilità di avere connessioni a 100 Mbps.

L'intervento sostiene quindi investimenti materiali volti alla riduzione del divario digitale nei territori rurali e alla diffusione di connettività, coerentemente con gli obiettivi NGN (Next Generation Networks) fissati al 2020 dall'Agenda Digitale Europea, nelle aree rurali C e D della Regione, conseguendo altresì una serie di benefici così riassumibili:

- sviluppo di connettività mobile a banda larga (3G) ed ultra larga (4G) a beneficio di terminali portatili (tablet, smartphone e notebook) utilizzabili da residenti, da rappresentanti, agenti di commercio e autotrasportatori, da operatori del settore primario, da clienti delle aziende interessate e da turisti che fanno base negli agriturismi della zona;
- connettività a banda ultra larga su linee fisse, a beneficio sia della popolazione residente sia delle imprese agricole e non, in particolare sfruttando l'elevata velocità di upload per le attività professionali legate alle produzioni (ad esempio accesso al cloud) nonché per promuovere le proprie offerte;
- connettività wireless a banda larga per raggiungere la popolazione e le aziende localizzate lontano dall'infrastruttura fisica in fibra ottica.

Oltre a migliorare i servizi di connettività della popolazione nelle aree rurali, in maniera più generale il territorio interessato dall'intervento trarrà un beneficio in termini di innovazione nei processi produttivi, condivisione di servizi fra aziende, promozione del territorio (geo-marketing), internazionalizzazione dei prodotti, nascita di nuove imprenditorialità.

Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 6.c - Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e contribuisce all'obiettivo trasversale "innovazione", come specificato precedentemente.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto concesso in conto capitale.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 65.

Comunicazione della Commissione relativa all'Agenda digitale europea (COM (2010) 245 final/2)
Decisione della Commissione relativa all'approvazione del piano digitale per la banda ultralarga. (C(2012) 9833).

Direttiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 Norme in materia di telecomunicazioni, titolo IV Disciplina in materia di infrastrutture per la banda larga.

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 Disciplina organica dei lavori pubblici.

Decreto del Presidente della Regione del 9 agosto 2006, n. 248 Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.

Deliberazione di Giunta regionale n. 2277 del 29.11.2013 Programma triennale 2014-2016. Approvazione definitiva.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero Italiano dello Sviluppo Economico.

Insiel spa – società in house della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- opere civili e impiantistiche connesse al progetto e relative attività di realizzazione, installazione, assistenza e sviluppo per la corretta messa in servizio dell'operazione stessa;
- oneri di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- acquisto di attrezzature, che siano parte integrante dell'investimento;
- spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali".

- Il leasing non è ammesso.

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il tipo di intervento si attua nelle aree rurali C e D della Regione.

L'intervento può essere attuato nelle aree del territorio regionale classificate come "bianche" ai sensi della Comunicazione della Commissione (2013/C - 25/01), "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga".

Per l'intervento si terrà conto di misure volte a ridurre i costi di realizzazione, utilizzando, laddove possibile, infrastrutture esistenti e sfruttando le sinergie tra opere di ingegneria civile relative ad infrastrutture diverse.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi.

Le operazioni devono essere attuate sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, laddove esistenti, o conformemente a eventuali strategie di sviluppo locale se pertinenti.

In attuazione del tipo di intervento i contratti di opere e forniture di beni e servizi sono affidati nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di appalti pubblici come specificato nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1.

In particolare, per quanto riguarda i contratti in-house, sussistono le due seguenti condizioni cumulative:

- l'Amministrazione regionale esercita su INSIEL S.p.A. un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative interne e

- INSIEL S.p.A. svolge la propria attività esclusivamente per conto dell'Amministrazione regionale.

Nel caso in cui l'intervento venga attuato in house:

- INSIEL rispetta la vigente normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di appalti pubblici nell'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
- la verifica di congruità avviene mediante le procedure di appalto pubblico per alcuni costi e per altri mediante l'utilizzo dei costi standard.

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La modalità di accesso all'intervento è di tipo individuale.

I progetti saranno selezionati assegnando priorità di intervento alla copertura dei fabbisogni dei comuni rurali:

- di piccole dimensioni
- di medie dimensioni
- a più bassa densità abitativa.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Aliquota di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicati nella sezione relativa alla misura.

8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le misure poste in essere per ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicate nella sezione sulle "misure di attenuazione" relativa alla misura.

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi sezione relativa alla misura.

--

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Il tipo di intervento prescinde dalla limitazione all'investimento su infrastrutture di piccola scala, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
--

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

--

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.6.3.3. 7.4 - SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento è finalizzato ad offrire opportunità di sviluppo delle zone rurali per rafforzare la coesione sociale e contrastare le tendenze negative derivanti dalle prospettive incerte legate alla congiuntura economica. In tal senso concorre a soddisfare il fabbisogno F19 – Favorire la nascita di imprese per servizi alla popolazione, prevedendo il sostegno di investimenti per la creazione, il miglioramento o l'espansione dei servizi di base locali, includendo quelli connessi al tempo libero e alla cultura, per conseguire, al contempo, la valorizzazione delle risorse produttive, turistiche, ambientali, culturali, archeologiche e paesaggistiche presenti (F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l'agricoltura sociale).

In particolare, l'intervento sostiene investimenti materiali e immateriali volti a dotare le aree rurali di strutture in grado di erogare servizi di prima necessità alla popolazione residente e anche ai turisti (come ad esempio centri polifunzionali o multiservizi, punti informativi ed espositivi), di favorire la costituzione o il consolidamento di imprese cooperative con finalità sociali, di creare o attrezzare spazi fisici dove favorire i momenti di incontro e lo sviluppo di iniziative di integrazione socio-ricreativo e socio-culturale, compresi gli orti sociali, nonché di creare le condizioni professionali e le occasioni d'impiego per i giovani nelle zone rurali.

Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area e 6.b - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. In via indiretta contribuisce anche alla focus area 6.a – Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Inoltre contribuisce a tutti gli obiettivi trasversali “innovazione”, “ambiente” e “clima”, in quanto sostiene investimenti e approcci sostenibili con modalità innovative, che unitamente all'incentivo sull'utilizzo di legname certificato nei lavori edilizi previsti, contribuiscono all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto concesso in conto capitale.

Per i beneficiari privati, l'aiuto è concesso in conto capitale a titolo *de minimis*.

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 65.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

Soggetti pubblici.

Società cooperative.

Micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014, anche in forma associata.

Associazioni dei settori pertinenti alle attività di servizio da erogare.

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili destinati all'attività di erogazione del servizio, compresi gli impianti tecnologici e di messa in sicurezza;
- acquisto di impianti e attrezzature nuove;
- spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;
- acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - software;
 - creazione di siti internet e di applicazioni informatiche necessarie allo svolgimento dell'attività di servizio;
 - brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

- acquisizione di servizi di consulenza specialistica relativa alle attività di servizio da erogare.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali".

Il leasing non è ammesso.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento si attua nelle aree rurali della Regione non interessate dall'approccio LEADER, al fine di garantire la non sovrapposizione con azioni analoghe eventualmente previste e attuate nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi.

Il sostegno all'investimento è concesso esclusivamente per infrastrutture di piccola scala.

Le operazioni devono essere attuate sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, laddove esistenti, o conformemente a eventuali strategie di sviluppo locale se pertinenti.

Nel caso di beneficiari pubblici i contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi sono affidati nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di appalti pubblici come specificato nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1.

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La modalità di accesso all'intervento è di tipo individuale.

I criteri di selezione applicabili ai fini della formazione delle graduatorie delle domande finanziabili sono fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali, come emersi dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR.

I criteri di selezione riguardano i seguenti elementi di valutazione:

- localizzazione territoriale dell'intervento: grado di ruralità, con il seguente ordine di priorità: aree rurali B, C e D;
- tipologia dei soggetti beneficiari, con priorità per i soggetti pubblici e, in caso di soggetti privati, con priorità per le iniziative proposte da imprenditoria giovanile;
- attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati;
- livello di efficienza energetica degli edifici;
- l'impiego di materiali certificati, tipo PEFC, coerenti con le politiche sugli acquisti verdi (Green Public Procurement – GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costo massimo ammissibile

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 350.000,00.

L'importo è fissato coerentemente con la definizione di infrastruttura di piccola scala.

Aliquota di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile nel caso di beneficiari pubblici.

Per i beneficiari privati l'aliquota di sostegno massima è il 60% della spesa ammissibile nel rispetto, se del caso, del regime “*de minimis*” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicati nella sezione relativa alla misura.

8.2.6.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Le misure poste in essere per ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicate nella sezione sulle “misure di attenuazione” relativa alla misura.

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione di infrastruttura di piccola scala:

- investimento materiale la cui dimensione in termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 350.000,00.

Per le infrastrutture di piccola scala già ammesse a finanziamento sulla base della soglia precedente di euro 200.000,00, sarà possibile presentare spese ammissibili fino al limite di euro 350.000,00. Tuttavia, l'importo del sostegno da liquidare al beneficiario non sarà superiore a quello inizialmente ammesso.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.6.3.4. 7.5 - ITINERARI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO RURALE

Sottomisura:

- 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Rispetto al fabbisogno F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l'agricoltura sociale, il tipo di intervento sostiene la valorizzazione del patrimonio delle aree rurali con iniziative volte a promuovere la conoscenza del territorio, dell'ambiente, della biodiversità e dei prodotti tipici locali attraverso forme di fruizione sostenibili. Inoltre, stanti le potenziali sinergie attivabili tra gli attori locali presenti sul territorio, contribuisce a soddisfare le esigenze emerse per le aree rurali con riferimento al fabbisogno F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura sociale, energie rinnovabili.

L'intervento, nello specifico, è finalizzato a recuperare e valorizzare una rete di percorsi intercomunali, riservata ad una determinata tipologia di turismo, rispettosa e attenta ai valori ambientali, naturalistici, storico-culturali, paesaggistici e di sostenibilità del territorio rurale ed è coerente con il Piano del turismo regionale 2014-2018.

I percorsi saranno individuati su tracciati già esistenti e preferibilmente su viabilità a fondo naturale, per una percorribilità *slow*, a piedi, in bicicletta e a cavallo. Gli itinerari potranno contemplare anche tratti da percorrere in barca utilizzando vie d'acqua, sempre nell'ottica di una fruizione *slow* e sostenibile.

Tale rete di percorsi favorirà inoltre lo sviluppo e la crescita di particolari tipologie di realtà agricole, quali ad esempio agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali, vendita diretta in filiera corta, aziende biologiche, che traggono dal contatto diretto con il visitatore una fonte importante di remunerazione.

L'intervento sostiene i seguenti investimenti materiali e immateriali: :

- individuazione di itinerari in una logica di progettualità intercomunale;
- recupero e sistemazione di sentieri, piste e strade rurali esistenti, finalizzati al miglioramento della percorribilità degli stessi, realizzazione di nuove tratte funzionali a dare continuità all'itinerario o a collegare più itinerari;
- realizzazione e posizionamento della segnaletica e di pannelli informativi lungo i percorsi;
- sistemazione di aree con installazione di attrezzature funzionali alla sosta e all'approdo (panchine, punti luce, fontanelle, piccoli punti di attracco, ecc.);
- recupero e adeguamento di locali per la sosta o il pernottamento degli escursionisti;
- recupero, conservazione e adeguamento di strutture di piccola scala di pregio culturale situate lungo o in prossimità dei percorsi, anche in condizione di rudere (cappelle, edicole, fontane, muretti, ponticelli, manufatti di matrice rurale, ecc.);
- iniziative informative e di promozione.

Saranno privilegiate le iniziative che interessano le aree di pregio naturalistico, così come quelle di particolare interesse paesaggistico-architettonico.

Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 6.b - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. In via indiretta contribuisce anche alla focus area 6.a – Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Inoltre contribuisce a tutti gli obiettivi trasversali “innovazione”, “ambiente” e “clima”, in quanto sostiene investimenti e approcci sostenibili con modalità innovative, che unitamente all'incentivo sull'utilizzo di legname certificato nei lavori edilizi previsti, contribuiscono all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

8.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto concesso in conto capitale.

8.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 65.

Convenzione europea sul paesaggio, del 20 ottobre 2000.

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.6.3.4.4. Beneficiari

Enti locali territoriali.

Proprietà collettive.

Enti e organi gestori di parchi e riserve naturali regionali.

8.2.6.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- lavori di sistemazione di sentieri, piste e strade rurali esistenti, anche mediante interventi di consolidamento e stabilizzazione del fondo naturale, e di integrazione con nuove tratte di accesso o di collegamento tra quelli esistenti o tra più itinerari;
- acquisizione di materiali e attrezzature nuove e loro installazione;
- recupero e adeguamento di locali in edifici esistenti da destinare a ricettività temporanea;
- recupero, conservazione e adeguamento di strutture di piccola scala di pregio culturale;
- spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile ;
- acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - realizzazione di materiale informativo;
 - creazione o implementazione di siti, applicazioni multimediali.

Non sono ammissibili i costi per:

- interventi di manutenzione;
- asfaltatura di viabilità ordinaria.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali".

8.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Per i soli interventi relativi alla sentieristica i beneficiari, se necessario e in deroga a quanto stabilito nelle condizioni generali, realizzano l'operazione se titolari di un diritto previsto in un contratto o in un altro atto giuridico riconosciuto dalla legge.

L'intervento si attua nelle aree rurali della Regione non interessate dall'approccio LEADER, al fine di garantire la non sovrapposizione con azioni analoghe eventualmente previste e attuate nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi.

Il sostegno all'investimento è concesso esclusivamente per infrastrutture di piccola scala.

Le operazioni devono essere attuate sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, laddove esistenti, o conformemente a eventuali strategie di sviluppo locale se pertinenti

Nel caso di beneficiari pubblici i contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi sono affidati nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di appalti pubblici come specificato nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1.

8.2.6.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La modalità di accesso all'intervento è di tipo individuale.

I criteri di selezione applicabili ai fini della formazione delle graduatorie delle domande finanziabili sono fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali, come emersi dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR.

I criteri di selezione riguardano i seguenti elementi di valutazione:

- la dimensione dell'ambito territoriale interessato dalla rete dei percorsi, privilegiando gli ambiti più vasti;
- la localizzazione dell'investimento, con priorità per le aree di pregio naturalistico e le aree di particolare interesse paesaggistico-architettonico;
- il tematismo dell'itinerario, quale, in ordine di priorità: il tematismo ambientale, naturalistico, paesaggistico, il tematismo storico, artistico-culturale, religioso, tematismo enogastronomico;
- il livello di integrazione con i settori produttivi, in primis quello agricolo;
- il livello di integrazione con attività culturali o didattico-ricreative;
- l'impiego di materiali certificati, tipo PEFC, coerenti con le politiche sugli acquisti verdi (Green Public Procurement – GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costo massimo ammissibile

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 350.000,00.

L'importo è fissato coerentemente con la definizione di infrastruttura di piccola scala.

Aliquota di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.

8.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicati nella sezione relativa alla misura.

8.2.6.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Le misure poste in essere per ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicate nella sezione sulle "misure di attenuazione" relativa alla misura.

8.2.6.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.6.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.6.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione di infrastruttura di piccola scala:

- investimento materiale la cui dimensione in termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 350.000,00

Per le infrastrutture di piccola scala già ammesse a finanziamento sulla base della soglia precedente di euro 200.000,00, sarà possibile presentare spese ammissibili fino al limite di euro 350.000,00. Tuttavia, l'importo del sostegno da liquidare al beneficiario non sarà superiore a quello inizialmente ammesso.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.6.3.5. 7.6 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.6.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento è finalizzato alla tutela, alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio edilizio rurale e risponde al fabbisogno F20 – Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l'agricoltura sociale. Contribuisce all'insieme di iniziative di rivitalizzazione delle zone rurali volte a contrastare il declino socio economico e di abbandono delle stesse, oltreché di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale.

Nel territorio regionale si riscontrano numerose testimonianze di un'architettura rurale tradizionale, di rilevante interesse storico, culturale e paesaggistico, frutto della stretta relazione tra l'attività dell'imprenditore agricolo e l'ambiente, che si sono preservate nonostante i processi di modernizzazione e di trasformazione produttiva avviati dal secondo dopoguerra. Si tratta di un patrimonio architettonico e ambientale che rischia di scomparire, ma che se adeguatamente recuperato e valorizzato rappresenta una risorsa importante non solo per il suo valore culturale e documentale, ma anche per il potenziale contributo al processo di riqualificazione dei territori per una loro maggiore attrattività e quindi di sviluppo socio-economico e di crescita sostenibile delle zone rurali.

L'intervento sostiene quindi le operazioni di recupero, riqualificazione, riuso e valorizzazione del patrimonio di architettura rurale di interesse storico, artistico, culturale delle aree rurali, incentivando l'impiego di materiali tradizionali, tra i quali il legno e la pietra, nel rispetto delle tipologie e degli elementi costruttivi locali.

Con riferimento ai materiali, sarà obbligatorio, compatibilmente con i criteri del restauro, l'impiego di materiale legnoso proveniente da foreste certificate per una gestione forestale sostenibile, con la finalità di consolidare le politiche sugli acquisti verdi (Green Public Procurement – GPP), contribuendo così anche alle finalità di conservazione e sequestro del carbonio nel settore forestale, tenuto conto della decisione 21 maggio 2013, n. 529/2013/Ue del Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea sulle norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e selvicoltura.

Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 6.b - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. In via indiretta contribuisce anche alla focus area 5.e – Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale dal momento che prevede l'impiego di materiale legnoso proveniente da foreste certificate per una gestione sostenibile, favorendo appunto il sequestro del carbonio nel materiale legnoso.

Inoltre contribuisce a tutti gli obiettivi trasversali "innovazione", "ambiente" e "clima", in quanto sostiene investimenti e approcci sostenibili con modalità innovative, che unitamente all'incentivo sull'utilizzo di legname certificato nei lavori edilizi previsti, contribuiscono all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti

climatici.

8.2.6.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto concesso in conto capitale.

Per i beneficiari privati, l'aiuto è concesso in conto capitale a titolo *de minimis*.

8.2.6.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

Convenzione europea sul paesaggio, del 20 ottobre 2000.

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137.

Decisione 21 maggio 2013, n. 529/2013/Ue del Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea sulle norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e selvicoltura.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.6.3.5.4. Beneficiari

Proprietari di fabbricati.

8.2.6.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- interventi edilizi di recupero, riqualificazione e riuso di beni immobili appartenenti al patrimonio di architettura rurale di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico;
- acquisto di impianti e attrezzature nuove e loro installazione;

- spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;
- acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - realizzazione di materiale informativo;
 - creazione o implementazione di siti, applicazioni multimediali.

I costi di manutenzione non sono ammissibili.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali".

8.2.6.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi edilizi hanno come oggetto il patrimonio di architettura rurale di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico attestato da adeguata documentazione (desumibile da consultazione del Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale – SIRPAC, adottato nel 2005 dal Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali, oppure da indagini su catasti storici, oppure da consultazione degli strumenti urbanistici).

Gli interventi che prevedono l'impiego del legno dovranno essere eseguiti utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile, quale ad esempio PEFC, fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia.

A tale fine il richiedente allega alla domanda di aiuto adeguata documentazione, redatta da un tecnico abilitato, dalla quale si evince che l'intervento sarà realizzato impiegando tale tipologia di materiale.

L'intervento si attua nelle aree rurali della Regione.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi.

Il sostegno all'investimento è concesso esclusivamente per infrastrutture di piccola scala.

Le operazioni devono essere attuate sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, laddove esistenti, o conformemente a eventuali strategie di sviluppo locale se pertinenti.

Nel caso di beneficiari pubblici i contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi sono affidati nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di appalti pubblici come specificato nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1.

8.2.6.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La modalità di accesso all'intervento è di tipo individuale.

I criteri di selezione applicabili ai fini della formazione delle graduatorie delle domande finanziabili sono fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali, come emersi dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR.

I criteri di selezione riguardano i seguenti elementi di valutazione:

- la tipologia dei beneficiari: agricoltori, altri soggetti privati, beneficiari pubblici;
- livello di efficienza energetica degli edifici;
- la localizzazione dell'investimento: grado di ruralità, con il seguente ordine di priorità: aree rurali B, C e D, e localizzazione in aree di particolare interesse paesaggistico-architettonico.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.6.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costo massimo ammissibile

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 350.000,00.

L'importo è fissato coerentemente con la definizione di infrastruttura di piccola scala.

Aliquota di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile nel caso di beneficiari pubblici.

Per i beneficiari privati l'aliquota di sostegno massima è il 60% della spesa ammissibile nel rispetto, se del caso, del regime *de minimis* del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

8.2.6.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'attuazione dell'intervento comporta i seguenti rischi:

1. realizzazione di interventi con impiego di materiale legnoso proveniente da foreste non gestite in modo sostenibile;
2. utilizzo di materiale legnoso nuovo che soddisfa la condizione di ammissibilità, ma che non risponde ai principi e ai criteri del restauro e che quindi potrebbe pregiudicare la finalità di recupero di determinati beni del patrimonio edilizio rurale di particolare interesse storico, culturale e paesaggistico;

Inoltre, l'attuazione dell'intervento comporta ulteriori rischi, in analogia con gli altri tipi di intervento, che sono nello specifico indicati nella sezione relativa alla misura.

--

8.2.6.3.5.9.2. Misure di attenuazione

<p>Per ridurre il possibile rischio di cui al precedente punto 1, la realizzazione degli investimenti è condizionata dalla verifica della provenienza del materiale ligneo, che sarà effettuata sulla base di parametri e criteri dei principali protocolli internazionali che garantiscono la gestione forestale sostenibile.</p> <p>Per quanto concerne il rischio di cui al punto 2, nei provvedimenti regionali di attuazione si forniranno linee di indirizzo e condizioni per l'impiego del materiale legnoso negli interventi di restauro.</p> <p>Ulteriori misure poste in essere per ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicate nella sezione sulle "misure di attenuazione" relativa alla misura.</p>

8.2.6.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

<p>Vedasi sezione relativa alla misura.</p>

8.2.6.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

<p>Non pertinente.</p>

8.2.6.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

<p>Definizione di infrastruttura di piccola scala:</p> <ul style="list-style-type: none">- investimento materiale la cui dimensione in termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 350.000,00. <p>Per le infrastrutture di piccola scala già ammesse a finanziamento sulla base della soglia precedente di euro 200.000,00, sarà possibile presentare spese ammissibili fino al limite di euro 350.000,00. Tuttavia, l'importo del sostegno da liquidare al beneficiario non sarà superiore a quello inizialmente ammesso.</p>
--

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

<p>Non pertinente.</p>

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'attuazione dei tipi di intervento della misura, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) sulla programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi sostenuti da beneficiari privati e legata, nel caso di opere, all'applicazione dei prezziari di riferimento e nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo;

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara da parte di soggetti pubblici e privati.

CP 12 Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative:

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso.
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione, impatto sulla fidejussione e sulla mancata realizzazione del progetto.
3. Modifiche sostanziali all'investimento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della modifica.
4. Assenza di doppio finanziamento irregolare.
5. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

6. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi.

7. Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti approvate.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dei tipi di intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:

- utilizzo da parte dei richiedenti privati, nella predisposizione dei computi metrici estimativi relativi ad opere edili, dei prezzari di riferimento, che saranno aggiornati se necessario;
- nel caso di acquisto di beni materiali acquisizione da parte dei richiedenti privati di più offerte, anche con utilizzo di indagini di mercato su internet;
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici di check list che guidano e tracciano i controlli eseguiti e verificano l'indipendenza e terzietà degli offerenti.

CP 11

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento: elaborazione di una check list di controllo da utilizzare per verificare la correttezza degli appalti;

APC 3 Campagne d'informazione e documenti di orientamento per:

- informare i beneficiari privati, se tenuti, dell'obbligo di applicazione del codice degli appalti;
- informare i beneficiari, pubblici e privati, sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo
- utilizzo da parte dei beneficiari, pubblici e privati, di una check list di autocontrollo, predisposta dalla Regione, da compilare, aggiornare e trasmettere nella rendicontazione dell'aiuto;

APC 1 attività di formazione e aggiornamento rivolta sia a beneficiari pubblici che privati.

CP 12

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

- 1 stesura manuale del controllo in loco;
- 2 utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto e delle relative garanzie;
- 3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione;
- 3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del Quadro finanziario progettuale;
- 3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso;
- 4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN).
- 5.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare;
- 5.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze;
- 6.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie dei controlli da effettuare;
- 6.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria;
- 6.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrare le modalità di verifica adottate e registrare i controlli eseguiti, anche in materia di disabilità e gli esiti degli stessi;
- 6.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 - Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le

conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedasi relativa sezione delle schede di intervento.

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

8.2.7. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.7.1. *Base giuridica*

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articoli 21, 22, 24, 25 e 26.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.7.2. *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

La silvicoltura viene considerata dal Reg. UE n. 1305/2013, come *“parte integrante dello sviluppo rurale e il sostegno a un'utilizzazione del suolo che sia sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe includere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste”*. Pertanto, la politica di sviluppo rurale rappresenta il principale riferimento nazionale per una più rapida, efficace e omogenea attuazione sul territorio italiano della Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999, aggiornata e sostituita con la Strategia della Commissione COM(2013) 659 final del 20/09/2013) e delle priorità definite nel Forest Action Plan (GU C56 del 26.2.1999), già recepite a livello nazionale nel PQSF e nei programmi e piani di settore regionali o altri strumenti equivalenti, previsti all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 227/2001.

Nel rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dall'Unione e dal Governo italiano in materia di clima, ambiente e paesaggio (CBD, UNFCCC-Protocollo di Kyoto, ecc.), degli obblighi e indicazioni comunitarie in materia di foreste (Strategia forestale dell'UE 2013), ambiente (Dir. 92/43/CEE e Dir. 79/409/CEE), energia (Dir. 2009/28/CE 5 giugno 2009), sviluppo rurale e agricoltura (PAC 2014-2020) e commercializzazione dei prodotti legnosi (Reg. UE n. 995 recepito con Decreto legge 27 dicembre 2012), e coerentemente con i criteri paneuropei concordati ad Helsinki nel 1993 nell'ambito delle MCPFE - Forest Europe, di Gestione forestale sostenibile (già recepiti nella normativa nazionale con il D.lgs. 227/2001 e regionale con il l.r.n. 9 del 2007) con la presente misura la regione Friuli potrà concorrere nel *“promuovere e incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio, contenere il cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera foresta-legno dalla sua base produttiva e garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, generando così nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali delle aree interne, rurali e montane del nostro Paese”*, come chiesto a livello comunitario, internazionale e ribadito dal Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).

Sulla base delle necessità ed esigenze emerse in fase di analisi, con la presente misura si vuole contribuire al miglioramento e alla valorizzazione del patrimonio forestale regionale, promuovendo la gestione forestale sostenibile e la tutela attiva delle superfici forestali, pubbliche e private, nonché lo sviluppo sostenibile della filiera foresta-legno.

Per valorizzare le potenzialità del bosco come “risorsa” ambientale, economica e sociale indispensabile alla

crescita delle aree rurali e montane, la presente misura intende:

- intensificare e consolidare l'efficienza e la resilienza ecologica del patrimonio forestale regionale;
- garantire la tutela, il presidio, e la prevenzione sul territorio;
- migliorare la conservazione della biodiversità e la salvaguardia del paesaggio;
- promuovere la certificazione forestale di gestione, processo e prodotto;
- valorizzare i prodotti forestali legnosi e non legnosi;
- sviluppare l'utilizzo del legno certificato e di provenienza regionale a fini industriali ed energetici;
- promuovere l'innovazione tecnica e di rete imprenditoriale;
- promuovere l'imboschimento e l'arboricoltura specializzata e policiclica a basso impatto ambientale;
- promuovere la redazione dei Piani di Gestione forestali o strumenti equivalenti per le superfici forestali di proprietà pubblica e privata.

La misura, nelle zone di pianura, contribuisce a tutelare e consolidare il paesaggio rurale spesso caratterizzato da una eccessiva semplificazione, sebbene contraddistinto dalla presenza di una attività pioppicola che lo valorizza.

La misura, nelle aree montane, contribuisce altresì a preservare un paesaggio forestale rendendo più convenienti e interessanti le attività di gestione attiva del patrimonio boschivo anche con l'introduzione di moderne macchine per le operazioni di raccolta del legno.

La presente misura è attivata mediante i seguenti 4 interventi:

8.1 - Imboschimento e creazione di aree boscate;

8.4 – Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;

8.5 - Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;

8.6 - Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

La presente misura, con l'attuazione dei tipi di intervento in cui è declinata, soddisfa i seguenti fabbisogni rilevati dall'analisi SWOT:

F14: tutti gli interventi, in modo trasversale, contribuiscono a soddisfare questo fabbisogno che punta a favorire, oltre i metodi agronomici innovativi a valenza ambientale e l'agricoltura biologica, anche la gestione forestale sostenibile, mediante premialità riconosciute ai soggetti già in possesso della relativa certificazione e delle catene di custodia dei prodotti legnosi certificati o, comunque, l'impegno a certificarsi entro un anno dalla conclusione dell'investimento per il quale è stato ottenuto il sostegno.

F18: questo fabbisogno è soddisfatto in particolare dall'intervento 8.1, in quanto l'edificazione di nuovi soprassuoli arborei, sia realizzato per l'arboricoltura da legno, sia con finalità di ricostituzione delle foreste planiziali per scopi naturalistici, incrementa il sequestro del carbonio nelle aree agricole della pianura friulana, caratterizzate per la semplificazione del paesaggio agrario, con basso indice di boscosità e di componenti arboree, soprattutto grazie al suo immagazzinamento per lunghi periodi di emivita nei prodotti legnosi trasformati.

F12: questo fabbisogno è soddisfatto in particolare dall'intervento 8.5, che prevede di concentrare le operazioni mirate all'intensificazione e consolidamento della resilienza del patrimonio forestale regionale, già caratterizzato in generale da un'elevata biodiversità, in quelle formazioni forestali che presentano parametri selvicolturali non adeguati e precario equilibrio ecologico.

F09, F17, F18: questi fabbisogni sono soddisfatti in particolare dall'intervento 8.6, che prevede il sostegno per operazioni che rafforzano il primo anello della filiera foresta-legno, favorendo la creazione di reti d'impresa. La debole capacità di estrazione del legname dalle foreste regionali dipende anche dalla bassa propensione alla cooperazione tra imprese di produzione del legname grezzo e le imprese di trasformazione. I dati di contesto e la SWOT evidenziano la necessità di strutturare a lungo termine ed in modo stabile i processi di cooperazione tra le imprese, con il supporto di soggetti che possano apportare valore aggiunto in tema di promozione e commercializzazione in particolare. Inoltre le stesse operazioni previste contribuiscono all'aumento della redditività del lavoro in bosco, garantendo una maggiore sicurezza nei cantieri forestali e favorendo un aumento della professionalità e un incremento occupazionale. Ci si attende che tali investimenti avranno come effetto un ringiovanimento delle foreste, un aumento del prelievo legnoso e conseguentemente un potenziamento della capacità di sequestro di carbonio, oltre che una più efficace capacità di raccolta del materiale legnoso da destinare alla produzione di energia, che a causa del suo scarso valore commerciale risulta attualmente poco appetibile.

La misura, attraverso l'attivazione degli interventi previsti è trasversale e contribuisce al raggiungimento delle seguenti priorità e relative focus area:

Priorità 4 - focus area a) *Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle aree Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.*

In particolare, a questa focus area contribuisce in **via diretta l'intervento 8.5** che, attraverso gli interventi ivi previsti, consente il perseguimento di impegni di tutela ambientale e di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Al focus area contribuisce anche l'intervento 8.6 attraverso investimenti volti a migliorare gli interventi selvicolturali consentendo un minore impatto in foresta e migliori performance in termini di produttività e di sicurezza per gli operatori, nonché la conservazione e tutela del paesaggio forestale in luogo del suo abbandono e dissesto.

Priorità 5 - focus area c) *Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.*

In particolare, a questa focus area contribuisce in **via diretta l'intervento 8.6** attraverso investimenti per macchine e attrezzature innovative o moderne che consentono maggiore produttività e sicurezza per gli operatori e quindi l'utilizzo per impiego energetico di scarti di lavorazione in foresta nonché l'intervento economicamente sostenibile in foreste abbandonate o scarsamente utilizzate e quindi il recupero di biomasse anche a fini energetici, consentendo un migliore approvvigionamento su base locali e quindi a minore impatto ambientale in termini di CO2 emessa per il trasporto degli impianti a biomasse già funzionanti e realizzati con la programmazione 2007-2013 con i fondi FEASR e FESR e altri fondi a ciò destinati.

Priorità 5 - focus area e) *Promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.*

A questa focus area contribuiscono tutti gli interventi della misura 8, in quanto volti a promuovere e incrementare la gestione attiva e certificata del patrimonio forestale e quindi a migliorare l'efficienza ecologica e le capacità di assorbimento del carbonio delle foreste regionali. In particolare, a questa focus area contribuisce in **via diretta l'intervento 8.1** attraverso la piovicoltura ovvero la coltivazione di specie

a rapido accrescimento in grado di assorbire grandi quantitativi di CO₂ nell'unità di tempo e, attraverso i successivi impieghi in prodotti legnosi con lunga emivita, di mantenere immagazzinata nel tempo la CO₂ stessa così stoccata e l'intervento 8.4 attraverso il ripristino del potenziale forestale danneggiato da calamità naturali.

La misura, ripartita in tre interventi, è trasversale e contribuisce a raggiungere, seppure in misura differenziata, tutti gli obiettivi del programma ovvero:

- innovazione;
- sviluppo sostenibile;
- mitigazione del cambiamento climatico e adattamento ad esso.

Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento UE n. 1303/2013 che la misura concorre a raggiungere sono:

- promuovere la competitività delle PMI del settore agricolo e forestale;
- sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
- promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. 8.1 - IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCADE

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'imboschimento svolge un ruolo importante nel rispondere ad alcuni dei principali obiettivi ecologici e sociali della politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea. L'imboschimento ha un impatto favorevole sul suolo, l'acqua, l'aria e la biodiversità, risponde alla necessità di valorizzare gli ecosistemi e il sequestro del carbonio, di passare ad una economia a basse emissioni di carbonio e contribuisce anche alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione dei rischi naturali, degli incendi e all'adattamento dei cambiamenti climatici.

Il contesto in cui si inserisce la misura proposta è quello delle aree agricole e non agricole di pianura della Regione, caratterizzate il più delle volte, in particolare negli ambiti di riordino fondiario agricolo realizzati negli ultimi 30 anni, da una notevole semplificazione del paesaggio agrario e dalla riduzione della biodiversità. La creazione di sistemi forestali in queste aree produce positivi effetti in termini di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale di tutela del suolo, d'incremento della biodiversità oltre a contribuire al contenimento degli effetti indotti dal cambiamento climatico, creando anche condizioni

favorevoli per l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica.

Vi è inoltre l'opportunità di consolidare la produzione di legno anche di qualità attraverso la coltivazione di pioppo sulla base anche di protocolli internazionali riconosciuti a sostegno di una coltivazione a basso impatto ambientale. In coerenza con la strategia nazionale definita dal PQSF e dell'indirizzo nazionale promosso dal Quadro nazionale delle misure forestali 2014-2020, per gli impianti di pioppicoltura la Regione:

- a) promuove e sostiene la diversificazione clonale ed in particolare l'utilizzo di cloni resistenti a patogeni, che richiedono pochi trattamenti chimici in chioma, anche indicati dall'Unità di ricerca per le produzioni legnose fuori foresta del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA-PLF di Casale);
- b) promuove e sostiene tipologie di impianti policiclici, che prevedono l'utilizzo di cloni di pioppo in consociazione con latifoglie di pregio a ciclo medio-lungo e di eventuali altre specie autoctone;
- c) promuove la pioppicoltura realizzata sulla base di protocolli di coltivazione riconducibili alla certificazione forestale PEFC o altri disciplinari riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale.

Più specificatamente, si ha ragione di ritenere che la sottomisura 8.1 ed in particolare la pioppicoltura contribuisce direttamente al sequestro di carbonio sulla base dei seguenti elementi di oggettività:

- la pioppicoltura interessa nella quasi totalità le zone agricole e non agricole della bassa pianura friulana, territorio che si contraddistingue per una scarsa presenza di formazioni arboree, contribuendo così alla diversificazione del paesaggio rurale in termini di arricchimento degli elementi arborei che lo compongono, aumentando contestualmente la sua capacità di sequestro di carbonio grazie all'attività fotosintetica di questi ultimi;
- il sequestro di carbonio non avviene solo attraverso l'edificazione di nuovi soprassuoli arborei in aree con bassissimo grado di boscosità e scarsa presenza di componenti arboree, ma anche e soprattutto nel suo immagazzinamento nei prodotti legnosi trasformati per lunghi periodi di emivita (25 anni per i pannelli di legno; 35 anni per i segati – rif. Decisione n. 529/2013/UE concernente tra l'altro norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra)
- il pioppo e sue varietà clonali, come altre specie a rapido accrescimento, hanno un'elevata capacità di assorbire CO₂ e fissare il carbonio nel legno a parità di tempo e superficie rispetto alle specie a legno duro. Da studi finanziati dalla CE (progetto EUROFACE) sembra inoltre che i pioppeti in rapida crescita dimostrano di avere una elevata capacità di rimuovere il CO₂ in eccesso a regime FACE (arricchimento di CO₂ nell'atmosfera) se messi a confronto con foreste mature.

L'intervento prevede l'imboschimento e creazione di aree boscate nelle aree agricole e non agricole di pianura della Regione.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di operazioni:

- imboschimento con specie a rapido accrescimento, unicamente pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a 8 anni;
- imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni. Sono consentiti i seguenti sottointerventi:
 - arboreti naturaliformi costituiti esclusivamente da specie autoctone;
 - arboreti da legno puri o misti finalizzati alla produzione di legname di pregio;

- impianti policiclici con la compresenza di cloni di pioppo.

Le operazioni non comportano obblighi di permanenza degli imboschimenti alla fine del ciclo.

L'intervento prevede, altresì, l'erogazione dei premi di manutenzione e di mancato reddito relativi agli impegni accordati in base ai regolamenti (CEE) n. 2080/1992, (CE) n. 1257/1999 (misura h) e (UE) n. 1698/2005 (misure 221 e 223).

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno prevede:

- un aiuto in conto capitale calcolato in percentuale sul costo dell'operazione relativa all'impianto;
- un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni limitatamente all'imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni.

L'aiuto per l'imboschimento di superfici di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di realizzazione della superficie forestale.

Greening: il premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo non è corrisposto all'agricoltore qualora, nell'ambito dello svolgimento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ai sensi dell'articolo 43 del Reg (UE) 1307/2013, le superfici oggetto di imboschimento siano considerate aree di interesse ecologico (EFA) di cui all'art. 46 del medesimo regolamento.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Legge 9 aprile 2009, n. 33 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali.

Decreto del Presidente della Regione del 28 dicembre 2012, n. 274 Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Decisione 21 maggio 2013, n. 529/2013/Ue del Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea sulle norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e selvicoltura.

Accordo interregionale del pioppo del 29 gennaio 2014.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici o privati anche in forma associata.

Nel caso di superficie forestale di proprietà dello Stato il beneficiario è un soggetto privato o un comune in possesso delle disponibilità giuridica del terreno.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Aiuto in conto capitale

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;
- impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione e protezione del terreno, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori e viabilità interna;
- altre operazioni correlate all'impianto, come irrigazione, concimazione organica o minerale, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei, trattamenti e lavorazioni necessarie alla prevenzione e protezione delle piante, (trattamenti fitosanitari, recinzioni e shelters contro il pascolo della fauna selvatica e brada, inoculazione con micelio o batteri simbiotici, micorrizzazione;
- sostituzione (durante il primo anno dall'impianto) delle fallanze in caso di danno biotico o abiotico su larga scala riconosciuto ufficialmente dalle autorità competenti
- onorari di professionisti e consulenti, spese per analisi dei terreni, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10% dei costi medesimi

I contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 1303/2013 sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo medesimo, nonché le seguenti:

- sono espressamente indicati e quantificati nella documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- sono previsti nel prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo e delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola o forestale.

Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15% ai prezzi indicati nei prezzari regionali sopra richiamati.

È previsto un **premio annuale a ettaro** a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni limitatamente all'imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni.

È ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali" e per operazioni che prevedono costi di impianto ammissibili non inferiori a euro 20.000,00.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti inerenti l'operazione

Superficie minima imboschita è 0,50 ettari.

L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano di Coltura e conservazione così come previsto dalla L.R. n. 9/2007, art. 41 a partire dalla superficie di 0,50 ettari.

L'operazione

- riguarda l'imboschimento di superfici agricole e non agricole ricadenti in regione Friuli Venezia Giulia. Le superfici interessate sono escluse dall'elenco delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE, delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
- prevede la piantagione di alberi o arbusti, in mescolanza tra loro o in purezza, compatibili con le condizioni ecologico-stazionali dell'ambiente locale;
- non prevede interventi su superfici individuate quali prati stabili tutelati ai sensi della normativa regionale.

Per superfici imboschite superiori a 200 ettari:

- deve essere assicurata una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10% di latifoglie per ogni zona o un minimo di tre specie o varietà arboree ivi compresi varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10% della superficie oggetto di intervento.

Sono esclusi:

- l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida;
- l'impianto di specie a rapido accrescimento per uso energetico;
- l'impianto di alberi di Natale.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'accesso all'intervento avviene sia tramite i Progetti di Filiera, descritti nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1 e alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento e relativi principi per la definizione dei criteri di selezione, sia mediante la presentazione di domanda individuale.

Relativamente all'accesso individuale i criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità di sviluppo

delle aree rurali, come individuati nell'analisi di contesto e SWOT e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del Programma e con gli obiettivi specifici delle attività a cui le operazioni si riferiscono al fine di garantire il loro pieno conseguimento.

Ai fine della formazione delle graduatorie degli interventi finanziabili, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati), anche in attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione saranno fissati coniugando l'esigenza, come emerso dall'analisi SWOT.

Pertanto, i criteri di selezione in coerenza con l'analisi SWOT, individuano le priorità di intervento in funzione:

- della localizzazione dell'intervento, privilegiando gli interventi realizzati nelle aree agricole e nelle zone di tutela ambientale (aree protette e siti Natura 2000)
- del tipo di beneficiario privilegiando i richiedenti che hanno già ottenuto la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti
- tipologia e caratteristiche dell'operazione favorendo:
 - gli impianti, anche di estensione inferiore a 200 ha, realizzati con l'utilizzo esclusivo di specie arboree autoctone;
 - i progetti che prevedono, indipendentemente dall'estensione dell'intervento, una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10 % di latifoglie per ogni zona o un minimo di tre specie arboree, ivi comprese varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10% della superficie di intervento;
 - tra gli impianti a ciclo lungo, quelli di tipo policiclico permanente.
- della presenza di strumenti di qualificazione delle metodologie produttive quali la certificazione forestale PEFC o FSC, o in alternativa disciplinari di produzione sul tipo di "Ecopioppo" o altri disciplinari riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Aiuto sui costi d'impianto

L'aliquota di sostegno per gli imboschimenti con ciclo minimo di 20 anni è pari al 100%.

L'aliquota di sostegno per gli imboschimenti con ciclo compreso tra 8 e 20 anni è pari all'80%.

Costi minimi e massimi ammissibili

Il costo totale ammesso della domanda di aiuto non può eccedere:

- euro 4.000,00/ettaro per imboschimento con specie a rapido accrescimento;

- euro 6.500,00/ettaro per imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno.

Premi relativi all'imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno con durata del ciclo non inferiore a 20 anni

I premi di manutenzione e di mancato reddito per i soli imboschimenti con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni, sono basati sui costi standard di manutenzione e sull'ipotesi di mancato reddito agricolo.

Il tipo e la durata dei premi annuali a decorrere dall'anno d'impianto è così definita:

- premio di manutenzione, per anni 7
- premio di mancato reddito agricolo, per anni 12

Tali voci non sono contemplate per gli impianti a ciclo breve.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei premi con gli importi arrotondati all'euro:

PREMIO DI MANUTENZIONE	
Spese di manutenzione	euro/ha/anno
Spese di manutenzione 1°anno	852,00
Spese di manutenzione 2°anno	668,00
Spese di manutenzione 3°anno	239,00
Spese di manutenzione 4°anno	239,00
Spese di manutenzione 5°anno	239,00
Spese di manutenzione 6°anno	263,00
Spese di manutenzione 7°anno	688,00

Tabella 8_8_1l

SOSTEGNO ANNUALE PER IL MANCATO REDDITO (12 ANNI)	
Descrizione	Euro/ettaro/anno
Mancato reddito	885,00

Tabella 8_8_2

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analoga misura della programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti ulteriori rischi e criticità rispetto a quelli indicati nella relativa sezione della misura.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

8.2.7.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere, oltre alle misure di attenuazione indicate nella relativa sezione della misura, anche le seguenti:

CP 7

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici finalizzati alla misurazione delle superfici;

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di controllo tramite:

- stesura manuale delle procedure e dei controlli;
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici di check list che guidano e tracciano i controlli eseguiti;
- verifiche in loco da realizzare prima e dopo la realizzazione degli imboschimenti;

8.2.7.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Relativamente all'impianto il sostegno è determinato applicando l'aliquota spettante al costo dell'operazione definito in base ai costi sostenuti e rendicontati dal beneficiario e ritenuti ammissibili a seguito dei controlli amministrativi e in loco.

L'importo dei premi annuali riconosciuti ai beneficiari che realizzano l'imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni, è determinato sulla base dei costi di manutenzione dell'impianto arboreo e della conseguente perdita di reddito agricolo, che sono così di seguito individuati.

Calcolo dei costi di manutenzione

Il calcolo si basa sui costi del materiale di propagazione (fallanze) e di manutenzione degli impianti per un periodo di 7 annualità. I costi di manutenzione si concentrano soprattutto nei primi anni dopo l'impianto e prevedono:

- acquisto e fornitura materiale vivaistico per il ripristino delle fallanze (rif. Prezzario regionale vivaistica di cui all'Allegato alla DGR 11 aprile 2013, n. 732);
- manodopera agricola per l'esecuzione delle lavorazioni manuali durante il periodo d'impegno (reimpianto, ripuliture, potature, rimozione della pacciamatura plastica, taglio doppia pianta e asporto del materiale di risulta) (rif. Contratto provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Udine 01/01/2012-31/12/2015 Allegato 2);
- impiego dei mezzi meccanici per le lavorazioni agronomiche lungo gli interfilari (sfalcio, diserbo meccanico, irrigazioni);
- spese di consulenza tecnica per la corretta gestione dell'impianto (si tratta di una voce di costo per consulenza professionale una tantum calcolata a forfait).

Di seguito si riportano le tabelle 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6 e 8.8.7 con il dettaglio delle voci di costo per singola annualità.

Per la determinazione dei costi della manodopera è stato considerato il contratto provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Udine valevole dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2015. Per le lavorazioni sono state considerate le tabelle delle lavorazioni meccaniche effettuate da ditte di contoterzisti della regione Friuli Venezia Giulia aderenti all'UNIMA (Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola).

Mancato reddito agricolo

Il ciclo di permanenza del bosco di 20 anni comporta la rinuncia dei redditi inerenti le colture erbacee per il periodo di impegno medesimo. L'indennità è tuttavia prevista per un periodo di soli 12 anni. Considerato che per il periodo di impegno non si prevede di ritrarre alcun reddito dall'impianto arboreo, per la quantificazione del premio si considera il mancato reddito agricolo derivante dalla rinuncia ai prodotti delle colture erbacee derivanti dalla diversificazione culturale imposta dalla politica comunitaria 2014-2020.

Per la valutazione economica del mancato reddito sono stati confrontati i margini lordi (ML) ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012, nell'ipotesi in cui i terreni siano impegnati a seminativo con la situazione post intervento ovvero con i terreni investiti ad arboricoltura da legno. Il differenziale relativo al mancato reddito risulta pari a 885 €/ha.

Tabella 8.8.3 - 1° anno: costo di manutenzione

1. *Lavoro di risarcimento delle fallanze (max. 280 piante) comprendente estirpo della piantina morta, apertura di buca idonea, acquisto e fornitura di piante in contenitore alveolare, messa a dimora, chiusura della buca*
2. *Ripulitura manuale delle infestanti in prossimità del fusto*
3. *Sfalcio o diserbo meccanico lungo gli interfilari (x 4)*
4. *Irrigazioni di soccorso con autobotte (x 2)*

<u>Elementi di calcolo</u>	euro/ha
1 Acquisto e fornitura piante: n. 280 piante * 1,37 euro/cad. = 383,60 euro	637,56
Operaio comune: 9,07 euro/ora * 0,10 ore/cad * n. 280 piante = 253,96 euro	
2 Operaio comune: 9,07 euro/ora * 6 ore = 54,42 euro	54,42
3 Lavorazioni: 40,00 euro/ora * 2 ore = 80,00 euro	80,00
4 Lavorazioni: 40,00 euro/ora * 2 ore = 80,00 euro	80,00
TOTALE	851,98

Tabella 8.8.3

Tabella 8.8.4 - 2° anno: costo di manutenzione

1. Lavoro di risarcimento delle fallanze (max. 30 piante) comprendente estirpo della piantina morta, apertura di buca idonea, acquisto e fornitura di piante in vaso da 1 litro, messa a dimora, chiusura della buca
2. Ripulitura manuale delle infestanti in prossimità del fusto
3. Sfalci o diserbo meccanico lungo gli interfilari (x 4)
4. Irrigazioni di soccorso con autobotte (x 2)
5. Potatura di formazione solo sulle piante principali (max. $180 \times 2 = 360$ piante)
6. Consulenza tecnica finalizzata alla corretta gestione dell'impianto (una tantum)

<u>Elementi di calcolo</u>	<u>euro/ha</u>
1 Acquisto e fornitura piante: n. 30 piante * 2,00 euro/cad. = 60,00 euro	114,42
1 Operaio comune: 9,07 euro/ora * 0,2 ore/cad * n. 30 piante = 54,42 euro	54,42
2 Operaio comune: 9,07 euro/ora * 6 ore = 54,42 euro	80,00
3 Lavorazioni: 40,00 euro/ora * 2 ore = 80,00 euro	80,00
4 Lavorazioni: 40,00 euro/ora * 2 ore = 80,00 euro	39,49
5 Operaio specializzato: 10,97 euro/ora * 0,01 ore/cad * 360 piante = 39,49 euro	300,00
6 A forfait. 300,00 euro	668,33
TOTALE	668,33

Tabella 8.8.4

Tabella 8.8.5 - 3°, 4°, 5° anno: costo di manutenzione

1. *Sfalcio o diserbo meccanico lungo gli interfilari (x 4)*
2. *Irrigazioni di soccorso con autobotte (x 2)*
3. *Potatura di formazione solo sulle piante principali (max. 180x2=360 piante)*

<u>Elementi di calcolo</u>	euro/ha
1 Lavorazioni: 40,00 euro/ora * 2 ore = 80,00 euro	80,00
2 Lavorazioni: 40,00 euro/ora * 2 ore = 80,00 euro	80,00
3 Operaio specializzato: 10,97 euro/ora * 0,02 ore/cad * 360 piante = 78,98 euro	78,98
TOTALE	238,98

Tabella 8.8.5

Tabella 8.8.6 - 6° anno: costo di manutenzione

1. *Sfalcio o diserbo meccanico lungo gli interfilari (x 3)*
2. *Potatura di formazione solo sulle piante principali (max. 180 piante)*
3. *Taglio della doppia pianta e raccolta della ramaglia (max. 180 piante)*

<u>Elementi di calcolo</u>	euro/ha
1 Lavorazioni: 40,00 euro/ora * 1,5 ore = 60,00 euro	60,00
2 Operaio specializzato: 10,97 euro/ora * 0,02 ore/cad * 180 piante = 39,49 euro	39,49
3 Operaio comune: 9,07 euro/ora * 0,1 ore * 180 piante = 163,26 euro	163,26
TOTALE	262,75

Tabella 8.8.6

Tabella 8.8.7 - 7° anno: costo di manutenzione

1. Rimozione e smaltimento della pacciamatura plastica (max. 2850 metri)
2. Consulenza tecnica finalizzata alla corretta gestione dell'impianto (una tantum)

Elementi di calcolo		euro/ha
1	Operaio comune: 9,07 euro/ora * 0,015 ore/m * 2850 m = 387,74 euro	387,74
2	A forfait. 300,00 euro	300,00
TOTALE		687,74

Tabella 8.8.7

Tabella 8.8.8 : Determinazione del margine lordo dell'indennità per i mancati redditi derivanti dall'imboschimento di terreni agricoli (€/ha)

Colture	ML RICA (€/ha)	Ipotesi avvicendamento standard (A)		Colture	ML (€/ha)	Ipotesi Il Pilastro (B)	
		%	ML coltura (€/ha)			%	ML coltura (€/ha)
Mais	911	90%	820	Arboricoltura	0	100%	0
Frumento	545	5	27	da legno			
Soia	749	5%	37				
			885				0
Mancato reddito agricolo derivante dall'imboschimento dei terreni (A-B)						€ 885	

Fonte: elaborazioni INEA su dati RICA FVG 2008-2012

Tabella 8.8.8

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Vedasi relativa sezione della misura.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedasi relativa sezione della misura.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Gli impianti saranno realizzati nelle aree pianeggianti e collinari della pianura friulana.

Il clima è di tipo sub-equinoziale autunnale, con precipitazioni comprese tra 1500 e 2000 mm/anno, con un massimo assoluto in autunno e uno relativo in primavera, con una parvenza di siccità mediterranea in prossimità della costa adriatica.

I terreni sono di tipo alluvionale, sciolti con componente ciottolosa al di sopra della linea delle risorgive (alta pianura), più fini e marcatamente argillosi nella bassa pianura, di potenza variabile in rapporto alla vicinanza alle linee di scorrimento delle antiche correnti fluvio-glaciali.

Le specie impiegate, pertanto, dovranno essere quelle tipiche dei boschi planiziali e collinari del Friuli Venezia Giulia e adattarsi alle condizioni climatiche e pedologiche delle aree designate.

In considerazione delle innegabili capacità produttive di alcune specie esotiche, oltre alle specie autoctone è consentito l'uso delle seguenti specie legnose storicamente naturalizzate negli ambienti agricoli di pianura, quali: pioppo e sue varietà clonali (*Populus sp.*), Platano ibrido (*Platanus x acerifolia*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*), Noce comune (*Juglans regia*) e Noce nero (*Juglans nigra*), Gelso (*Morus nigra*, *M. alba*).

La selezione delle specie da piantare, delle aree ed i metodi da utilizzare devono evitare il rimboscamento inadeguato di habitat sensibili come le torbiere, le zone umide e gli effetti negativi sulle aree ad alto valore ecologico, comprese le superfici agricole ad alto valore naturale.

Nelle ZSC e ZPS della rete Natura 2000, le specie impiegate sono quelle consentite dalle misure di conservazione o dai piani di gestione in vigore.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il rispetto dei requisiti ambientali minimi è assicurato da quanto indicato alla voce “*Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014*” e a quanto indicato nel riquadro “*Condizioni di ammissibilità*” dell'intervento 8.1.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente, intervento non attivato.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente, intervento non attivato.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente, intervento non attivato.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente, intervento non attivato.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente, Intervento non attivato.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente in relazione alle tipologie di investimenti finanziabili.

8.2.7.3.2. 8.4 - RIPRISTINO DEI DANNI ALLE FORESTE DA CALAMITA' NATURALI, INCENDI ED EVENTI CATASTROFICI

Sottomisura:

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene le operazioni necessarie al ripristino del potenziale forestale danneggiato a causa di fattori biotici e abiotici quali incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie e infestazioni parassitarie..

Le operazioni ammissibili a finanziamento sono:

1. ripristino del potenziale forestale:

- taglio, esbosco del legname e rimboschimento artificiale finalizzato al ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica;

2. sistemazioni idraulico-forestali:

- stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali);

3. viabilità forestale:

- ripristino della viabilità forestale esistente danneggiata da eventi calamitosi.

Le operazioni previste concorrono direttamente alla focus area 5E e, indirettamente, alle focus area 4C e 4A.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Legge 9 aprile 2009, n. 33 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali.

Decreto del Presidente della Regione del 28 dicembre 2012, n. 274 Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Regolamento di esenzione n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara tale categoria di aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE) n. 1857/2006.

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Selvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblici, ivi comprese le forme associate, le PMI e le proprietà collettive.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- interventi selvicolturali volti al taglio, allestimento ed esbosco di piante morte o compromesse, o parti di esse, a causa di eventi biotici (problematiche fitosanitarie) o abiotici (schianti da vento/neve, uragani);
- interventi di rinfoltimento e reimpianto di popolamenti abbattuti;
- interventi di stabilizzazione e recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica, quali: scoronamenti e conguagli del terreno, opere di captazione e drenaggio di acque superficiali e consolidamenti di versanti;
- interventi di ripristino della viabilità forestale esistente nei tratti danneggiati, nonché delle opere e dei manufatti esistenti al servizio dei boschi. Sono compresi gli interventi di rettifica del tracciato o di adeguamento funzionale finalizzati a ridurre i rischi di dissesto;
- onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi.

Non sono concessi contributi per il mancato guadagno conseguente ai danni derivanti dalle calamità naturali. Saranno inoltre evitate sovracompensazioni per effetto di un possibile cumulo con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

I contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono considerati costi ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo medesimo, nonché le seguenti:

- sono espressamente indicati e quantificati nella documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- sono previsti nel prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola o forestale.

Non sono considerati ammissibili i costi relativi alla manutenzione generale o ai costi di gestione.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali".

Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento 1305/2013, i costi sostenuti nei casi di emergenza dovuti a calamità naturali sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale stessa, in deroga all'articolo 65, paragrafo 9 del regolamento 1303/2013.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le operazioni previste dalla sottomisura sono ammissibili previo riconoscimento formale, da parte dell'Autorità pubblica competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale. Inoltre, le operazioni previste risultano ammissibili solo se:

- La calamità o le misure associate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale interessato.
- La necessità ad intervenire è riconosciuta da una pubblica autorità competente in materia.
- Il danno viene certificato dalla autorità forestale competente ed indipendente.
- Le operazioni di stabilizzazione e recupero delle aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico interessano un'area che ricade interamente in bosco.
- I soprassuoli hanno subito un danno a partire dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.

Le PMI sono iscritte all'elenco delle imprese forestali di cui all'art. 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n.9.

Le foreste, pubbliche o private, oggetto delle operazioni devono essere dotate di un piano di gestione forestale a partire dalle superfici minime stabilite dalla normativa regionale. Gli interventi oggetto di finanziamento sono coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti.

Considerato che al paragrafo "Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura" è indicato l'impegno ad ottenere la certificazione per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell'operazione, e che presupposto della certificazione è disporre di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, tutte le aree oggetto di intervento con sostegno comunitario risulteranno oggetto di pianificazione.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'accesso all'intervento avviene tramite la presentazione di domanda individuale.

Ai fine della formazione delle graduatorie degli interventi finanziabili, i criteri di selezione saranno fissati coniugando l'esigenza, come emerso dall'analisi SWOT, di perseguire azioni di tutela delle aree montane, degli ecosistemi forestali e delle aree caratterizzate da fragilità agro-climaticoambientale previste degli obiettivi trasversali di ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal Programma.

Pertanto, i criteri di selezione in coerenza con l'analisi SWOT, individuano le priorità di intervento in funzione:

- del ripristino della viabilità forestale esistente danneggiata abbinato agli interventi selvicolturali volti al taglio, allestimento ed esbosco delle piante;
- del possesso di contratti di concessione o locazione pluriennali per la gestione dei boschi al fine di assicurare una più duratura e capillare gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale;
- di interventi realizzati da richiedenti organizzati in reti di imprese;
- del possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi al fine di assicurare una maggiore capacità nel rispondere all'esigenza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse forestali;
- delle caratteristiche dell'operazione, privilegiando gli investimenti che maggiormente consentono azioni di

consolidamento e rafforzamento della stabilità ecologica delle foreste;
· dei metri cubi di legname schiantati rapportati alla superficie interessata.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costi massimi ammissibili

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto non può essere superiore a euro 1.000.000,00.

Aliquote di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi relativa sezione della misura

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi relativa sezione della misura

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è determinato applicando l'aliquota spettante al costo dell'operazione definito in base ai costi sostenuti e rendicontati dal beneficiario e ritenuti ammissibili a seguito dei controlli amministrativi e in loco.

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Vedasi relativa sezione della misura.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedasi relativa sezione della misura.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente, intervento non attivato.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Attualmente non sussistono le condizioni per identificare organismi nocivi in grado di provocare una calamità.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente, in quanto le operazioni sono rivolte al ripristino e non alla prevenzione.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.7.3.3. 8.5 - INVESTIMENTI PER LA RESILIENZA, IL PREGIO AMBIENTALE E IL POTENZIALE DI MITIGAZIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento prevede la realizzazione di operazioni finalizzate, senza escludere i benefici economici a lungo termine, al perseguimento nelle foreste di proprietà pubblica e privata di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, e volti all'offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste.

Le operazioni ammissibili a finanziamento sono:

1. miglioramento della composizione e della struttura forestale :

- passaggio da formazioni forestali con elementi strutturali mancanti a formazioni indigene prossimo-naturali miste;
- conversione di popolamenti indigeni di bosco ceduo verso formazioni forestali miste prossimo-naturali, prevalentemente per rinnovazione naturale da seme;
- passaggio di foreste non indigene a foreste miste prossimo-naturali, aumento della biodiversità mediante la diversificazione della struttura forestale e la composizione specifica;
- ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure.

2. piantagioni:

- impianto di specie arboree e arbustive forestali per la costituzione di strutture di orlo boschivo "bio-diverse" e per la creazione di un migliore microclima;

3. Investimenti in servizi pubblici:

- strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, tavoli informativi, rifugi e punti panoramici;
- investimenti che servano principalmente agli scopi dei servizi pubblici o ambientali, ma che possano anche portare benefici economici a lungo termine, come ad esempio, diradamenti e potature, piantagioni sotto-copertura o per la protezione del suolo.

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Legge 9 aprile 2009, n. 33 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali.

Decreto del Presidente della Regione del 28 dicembre 2012, n. 274 Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Soggetti pubblici o privati anche in forma associata, ivi comprese le PMI e le proprietà collettive.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- materiale di propagazione forestale (semi, piantine) utilizzati per le modifiche strutturali, piantagioni, piantagioni sotto-copertura, orli boschivi e la relativa preparazione dell'impianto, compreso lo stoccaggio, il trasporto e il costo del lavoro nonché il ripristino delle fallanze fino alla presentazione della domanda di pagamento e comunque non oltre i successivi 5 anni dalla piantagione;
- materiali o servizi, manodopera utilizzata per gli investimenti di cui sopra per migliorare il valore ambientale o servizi pubblici di foreste;
- diradamento e potatura se lo scopo principale dell'investimento è di elevare il valore e la stabilità ecologica delle foreste, come il miglioramento della composizione delle specie di interesse ambientale e dell'assetto strutturale del soprassuolo o nel caso di interventi forestali per finalità ricreative;
- mera rigenerazione delle foreste (reimpianto artificiale per ottenere una foresta simile) solo ed esclusivamente se lo scopo è quello di modificare la struttura e la composizione delle foreste principalmente per interessi relativi al cambiamento ecologico o climatico;
- onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi.

I contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono considerati costi ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo medesimo, nonché le seguenti:

- sono espressamente indicati e quantificati nella documentazione allegata alla domanda di aiuto;

- sono previsti nel prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola o forestale.

Non sono considerati ammissibili i costi relativi alla manutenzione generale o ai costi di gestione.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali" e per operazioni che prevedono costi ammissibili non inferiori a euro 20.000,00.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Le PMI sono iscritte all'elenco delle imprese forestali di cui all'art. 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n.9.

Le foreste, pubbliche o private, oggetto delle operazioni devono essere dotate di un piano di gestione forestale a partire dalle superfici minime stabilite dalla normativa regionale.

Considerato che al paragrafo "Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura" è indicato l'impegno ad ottenere la certificazione per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell'operazione, e che presupposto della certificazione è disporre di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, tutte le aree oggetto di intervento con sostegno comunitario risulteranno oggetto di pianificazione.

Il sostegno previsto da questa sottomisura non comporta alcun aumento significativo del valore e della redditività delle proprietà forestali interessate.

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'accesso all'intervento avviene sia tramite i Progetti di Filiera, descritti nelle condizioni generali e alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento e relativi principi per la definizione dei criteri di selezione, sia mediante la presentazione di domanda individuale.

Ai fine della formazione delle graduatorie degli interventi finanziabili, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati), anche in attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione saranno fissati coniugando l'esigenza, come emerso dall'analisi SWOT, di perseguire azioni di tutela delle aree montane, degli ecosistemi forestali e delle aree caratterizzate da fragilità agro-climatico-ambientale previste degli obiettivi trasversali di ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal Programma.

Pertanto, i criteri di selezione in coerenza con l'analisi SWOT, individuano le priorità di intervento in funzione:

- del possesso di contratti di concessione o locazione pluriennali per la gestione dei boschi al fine di assicurare una più duratura e capillare gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale;
- del grado di rappresentatività dei richiedenti, per gli interventi realizzati da richiedenti organizzati in

reti di imprese;

- del possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi al fine di assicurare una maggiore capacità nel rispondere all'esigenza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse forestali;
- delle caratteristiche dell'operazione, privilegiando gli investimenti che maggiormente consentono azioni di consolidamento e rafforzamento della stabilità ecologica delle foreste;
- della localizzazione dell'intervento rispetto al grado di svantaggio (aree rurali svantaggiate).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costi minimi e massimi ammissibili

Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 3.000,00.

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto non può essere superiore a euro 200.000,00.

Aliquote di sostegno

L'aliquota di sostegno, indipendentemente dalla tipologia di approccio, è pari al 100% del costo ammissibile.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi relativa sezione della misura

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è determinato applicando l'aliquota spettante al costo dell'operazione definito in base ai costi sostenuti e rendicontati dal beneficiario e ritenuti ammissibili a seguito dei controlli amministrativi e in loco.

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Vedasi relativa sezione della misura.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedasi relativa sezione della misura.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente in relazione alla tipologia di intervento.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in relazione alla tipologia di intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente in relazione alla tipologia di intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente, intervento non attivato.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente, intervento non attivato.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente, intervento non attivato.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente, intervento non attivato.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Risultati attesi sotto il profilo ambientale e quello della pubblica utilità.

Sotto il profilo ambientale gli interventi mirano ad ottenere una più equilibrata stabilità compositiva e strutturale dei popolamenti forestali, assicurando una maggiore resistenza alle avversità biotiche, alle calamità di origine climatica e agli incendi boschivi. Gli interventi mirano anche a creare condizioni favorevoli alla riproduzione, alimentazione e al rifugio della selvaggina e più in generale delle specie faunistiche che costituiscono parte integrante degli ecosistemi forestali e componente indispensabili al funzionamento delle catene alimentari che li caratterizzano.

Sotto il profilo della pubblica utilità, gli interventi puntano a migliorare e potenziare la fruibilità turistico-ricreativa delle foreste, anche ai fini di una migliore conoscenza degli ecosistemi forestali.

8.2.7.3.4. 8.6 - TECNOLOGIE FORESTALI PER LA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Le foreste gestite da soggetti privati, nonché gli investimenti privati nel settore forestale svolgono un ruolo sempre più importante nelle economie rurali. Pertanto, il sostegno riveste un ruolo importante per lo sviluppo e la protezione delle foreste, per migliorare e innovare i processi produttivi e di trasformazione nonché di commercializzazione, aumentando la sicurezza e l'efficienza dei cantieri di utilizzazione forestale, le opportunità di mercato e di lavoro nel settore forestale, compresa l'energia rinnovabile.

Con questa sotto misura si vuole inoltre incrementare le attività di gestione sul territorio regionale garantendo, anche attraverso il riconoscimento della certificazione forestale, l'attuazione di una gestione forestale sostenibile (GSF), che valorizzi la multifunzionalità del bosco e la fornitura di servizi ecosistemici diffusi, quali strumenti per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici fissati dall'Unione europea. La gestione sostenibile delle foreste rappresenta, inoltre il principale strumento per migliorare la competitività e la creazione di nuovi posti di lavoro, in particolare nelle zone rurali, garantendo, l'efficienza ecologica e funzionale delle foreste, rispondendo, nel contempo, al crescente bisogno locale e nazionale di materia prima legnosa, per fini industriali ed energetici.

Si evidenzia, infatti, che il prelievo annuo nelle foreste friulane risulta attestarsi al 15% dell'incremento legnoso annuo, contro una media europea del 60%. Inoltre vi è la necessità di dover rispondere alla sempre più crescente domanda di legno migliorando la competitività del settore forestale insieme al valore economico delle foreste regionali, al fine di mobilitare la materia prima.

Questa sottomisura mira al recupero della biomassa legnosa da destinare ad uso energetico potenzialmente prelevabile nelle foreste regionali e che attualmente rimane in bosco per la scarsa efficacia dei sistemi di esbosco impiegati, per l'impiego di macchinari a bassa produttività, nonché a causa della frammentazione della proprietà forestale privata e del basso livello di aggregazione e cooperazione fondiario.

L' intervento è finalizzato :

- ad incrementare il potenziale forestale e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione;
- ad aumentare la redditività nelle fasi di concentrazione ed esbosco del legname al fine di assicurare la fattibilità del recupero anche degli assortimenti di scarso o nullo valore tecnologico quali biomasse legnose ad uso energetico;
- ad aumentare la professionalità e la sicurezza nei cantieri forestali.

Le operazioni ammissibili a finanziamento sono:

1) Investimenti in tecnologie, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione forestali che aggiungono valore ai prodotti forestali:

- sviluppo e razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione del legno, inclusi gli investimenti nei macchinari o attrezzature connesse all'abbattimento, sramatura, scortecciatura, depezzatura, cippatura, stoccaggio, la conservazione nonché i trattamenti protettivi, essiccazione del legno e altre operazioni precedenti la segazione industriale del legno, compresa la produzione di materiale per la produzione di energia. (sono compresi piazzali di deposito e stoccaggio, piattaforme logistiche e ricoveri per mezzi e legname e installazione di essiccatoi, di segherie artigianali e centri artigianali di taglio).

2) Investimenti nella mobilitazione del legno, incluso il sostegno per le macchine o altri investimenti per un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali;

3) Investimenti nell' accrescimento del valore economico delle foreste:

- investimenti in macchinari o attrezzature per la raccolta del legname n bosco;
- operazioni selvicolturali *una tantum* coerenti con i principi della gestione forestale sostenibile, come ad esempio la creazione di una struttura arborea biplana, piantagioni sotto-copertura, diradamenti e potature, conversione delle foreste volte a modificare la struttura del bosco o la composizione delle specie. L'acquisto di macchine forestali specifico per effettuare queste operazioni è considerato come parte dell'investimento;
- miglioramento, adeguamento, ripristino e realizzazione di infrastrutture al servizio della gestione e utilizzazione forestale quali piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco.

4) Investimenti a favore di pratiche forestali per la sostenibilità:

- stesura di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti (scheda forestale) di cui alla normativa regionale, sia come attività a se stante, sia come parte di un investimento.

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto concesso in conto capitale.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Legge 9 aprile 2009, n. 33 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali.

Decreto del Presidente della Regione del 28 dicembre 2012, n. 274 Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Soggetti privati.

Comuni anche in forma associata ivi comprese le Amministrazioni seprate di uso civico.

PMI come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.

Proprietà collettive.

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti dal beneficiario per:

- costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione e ampliamento di beni immobili e infrastrutture;
- acquisto di impianti, macchinari e attrezzature;
- creazione di struttura arborea biplana, piantagioni sotto-copertura, diradamenti e potature, conversione delle foreste volte a modificare la struttura del bosco o la composizione delle specie altre operazioni aventi caratteristica di unicità (operazioni una tantum)
- studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi
- predisposizione di piani di gestione forestale o loro strumenti equivalenti di cui alla normativa regionale;
- acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - programmi informatici;
 - brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - know-how;
 - creazione o implementazione di siti internet ed e-commerce.

Non sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (ad esempio, dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali).

Sono ammessi interventi finalizzati al miglioramento dei castagneti ove si pratica la raccolta delle castagne nei casi in cui le stesse rappresentano prodotto forestale e cioè se sono cresciute in natura e raccolte in aree boscate così come individuate dalla legge forestale regionale. Sono invece esclusi gli investimenti nel caso in cui le castagne vengano coltivate in frutteto e sono normalmente considerate come prodotto agricolo.

La costruzione di strade all'interno della foresta o di accesso alla foresta non è ammissibile. Il rimboschimento o la rigenerazione (semplice sostituzione degli alberi asportati) non sono ammissibili.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali".

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le PMI sono iscritte all'elenco delle imprese forestali di cui all'art. 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n.9.

Requisiti inerenti l'operazione

L'operazione è finalizzata a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali.

Le PMI presentano, in allegato alla domanda di aiuto, un piano di sviluppo aziendale, allegato alla domanda di aiuto, sulla base di un'analisi ex ante e di fattibilità tecnica ed economica dell'operazione, valuta l'incremento del potenziale forestale o l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali attesi a seguito della realizzazione dell'operazione medesima.

Il potenziale forestale o il valore aggiunto dei prodotti forestali si intendono incrementati o accresciuti qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo unitamente al miglioramento previsionale della sostenibilità in base a specifici indicatori ambientali e sociali.

Il piano di sviluppo aziendale contiene:

- una descrizione della situazione iniziale dell'impresa (ordinamento produttivo, situazione occupazionale; volume d'affari consolidato nell'ultimo triennio; sbocchi di mercato);
- eventuali indicazioni del PIF a cui il richiedente partecipa, nominativo del capofila e dei partecipanti, motivazioni, obiettivi e risultati attesi dal PIF;
- una analisi qualitativa delle criticità che si intendono risolvere (punti di forza e di debolezza, eventuale piano di marketing, eventuale piano delle vendite e dei ricavi), presentazione dell'idea imprenditoriale e indicazioni sulla fattibilità tecnica della stessa;
- una descrizione degli effetti prodotti dagli investimenti programmati circa il conseguimento di uno o più obiettivi previsti;
- indicazione del fabbisogno finanziario complessivo e delle relative coperture;
- cronoprogramma su base quadrimestrale;
- analisi comparativa tra la situazione iniziale e la previsione a regime in relazione all'impatto sugli indicatori produttivi (costo di produzione del singolo prodotto/settore, reddito da lavoro, valore aggiunto del prodotto/settore aziendale interessato);
- indicatori ambientali (e sociali) che si valutano interessati dall'investimento e relativi impatti.

Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle

lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari che hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname tondo all'anno, innalzata a 10.000 mc di legname tondo all'anno per le segherie.

Le foreste, pubbliche o private, oggetto di operazioni devono essere dotate di un piano di gestione forestale a partire dalle superfici minime stabilite dalla normativa regionale.

Considerato che al paragrafo “Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura” è indicato l'impegno ad ottenere la certificazione per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell'operazione, e che presupposto della certificazione è disporre di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, tutte le aree oggetto di intervento con sostegno comunitario risulteranno oggetto di pianificazione.

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'accesso all'intervento avviene sia tramite i Progetti di Filiera, descritti nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1 e alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento e relativi principi per la definizione dei criteri di selezione, sia mediante la presentazione di domanda individuale.

Ai fini della formazione delle graduatorie degli interventi finanziabili, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati), anche in attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione saranno fissati coniugando l'esigenza, come emerso dall'analisi SWOT, di garantire l'efficienza produttiva del patrimonio forestale regionale, in particolare di quello montano, mediante la sua gestione attiva senza tralasciare il perseguimento degli obiettivi trasversali di ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal Programma

Pertanto, i criteri di selezione in coerenza con l'analisi SWOT, individuano le priorità di intervento in funzione:

- del possesso di contratti di concessione o locazione pluriennali per la gestione dei boschi al fine di agevolare il consolidamento e crescita delle aziende forestali;
- del grado di rappresentatività dei richiedenti, per gli interventi realizzati da richiedenti organizzati in reti di imprese;
- del possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi al fine di assicurare una maggiore capacità nel rispondere all'esigenza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse;
- delle caratteristiche dell'operazione, privilegiando gli investimenti che offrono maggiori garanzie di efficientamento, rinnovamento e produttività del comparto forestale nel suo complesso;
- della localizzazione dell'intervento rispetto al grado di svantaggio (aree rurali svantaggiate).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costi minimi e massimi ammissibili

Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 2.000,00.

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 900.000,00.

Aliquote di sostegno

L'aliquota di sostegno, indipendentemente dalla tipologia di approccio, è pari al 40% del costo ammissibile.

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante ai costi sostenuti e rendicontati dal beneficiario, per la realizzazione dell'operazione, come ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento dei controlli amministrativi e in loco.

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Vedasi relativa sezione della misura.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedasi relativa sezione della misura.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente, intervento non attivato.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente, intervento non attivato.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente, intervento non attivato.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente, intervento non attivato.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso

di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente, intervento non attivato.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente in relazione alle tipologie di operazioni finanziabili.

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analoga misura della programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di opere, all'applicazione dei prezziari di riferimento e nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo;

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara da parte di soggetti pubblici.

CP 12 Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative:

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione, impatto sulla fidejussione e sulla mancata realizzazione del progetto
3. Modifiche sostanziali all'investimento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della modifica
4. Assenza di doppio finanziamento irregolare
5. Realizzazione del Piano aziendale non coerente/incompleto
6. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
7. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi
8. Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti autorizzate.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:

- utilizzo da parte dei richiedenti, nella predisposizione dei computi metrici estimativi relativi ad opere edili, dei prezzi di riferimento, che saranno aggiornati se necessario;
- nel caso di acquisto di beni materiali acquisizione da parte dei richiedenti di più offerte, anche con utilizzo di indagini di mercato su internet;
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici di check list che guidano e tracciano i controlli eseguiti e verificano l'indipendenza e terzietà degli offerenti.

CP 11

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento: elaborazione di una check list di controllo da utilizzare per verificare le correttezza degli appalti.

APC 3 Campagne d'informazione e documenti di orientamento per:

- informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo
- utilizzo da parte dei beneficiari di una check list di autocontrollo, predisposta dalla Regione, da compilare, aggiornare e trasmettere nelle fasi di rendicontazione dell'aiuto

APC 1 attività di formazione e aggiornamento

CP 12

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

1 stesura manuale controllo in loco

2 utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto e delle relative garanzie

3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione

3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del

Piano;

3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso

4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN)

5 il Piano dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente il format predisposto dalla regione. Il Piano dovrà essere adeguato, modificato o confermato in occasione delle varianti e/o dei pagamenti

6.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare

6.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze

7.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare

7.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria

7.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrare le modalità di verifica adottate e registrare i controlli eseguiti e gli esiti degli stessi

7.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione, gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le

procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedasi relative schede di intervento.

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n.0274/Pres. "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)", il piano di gestione forestale è lo strumento di pianificazione della proprietà silvo-pastorale, la cui validità è riferita ad un periodo non inferiore a dodici anni e costituisce strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale.

Il Piano di gestione forestale è obbligatorio per le proprietà pubbliche e private con superficie forestale a prevalente finalità produttiva superiore a 200 ettari.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge forestale, la pianificazione delle proprietà forestali, facoltativa con carattere semplificato e definita "Scheda forestale", è redatta per proprietà pubbliche o private con superficie forestale a prevalente finalità produttiva inferiore a 200 ettari. La scheda forestale è lo strumento sommario e sintetico di pianificazione per quanto concerne le analisi dendro-auxometriche, la tipologia e la tempistica degli interventi.

Ai sensi dell'art. 41 della legge forestale regionale, la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico di cui alla sottomisura 8.1 è assoggetta ad un piano di coltura e conservazione.

Il piano di gestione forestale o lo strumento equivalente sono conformi ai principi definiti dalle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Helsinki (1993), Lisbona (1998) e Vienna (2003) che definiscono le linee guida pan-europee per una Gestione Forestale Sostenibile e specifiche azioni comunitarie al mantenimento della biodiversità.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n.0274/Pres.

"Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)", per le proprietà pubbliche o private con superficie forestale inferiore a 200 ettari, lo strumento di pianificazione forestale facoltativo ed equivalente al Piano di gestione forestale è la "Scheda forestale". La scheda forestale, redatta sulla base di quanto indicato dall'allegato B al DPRReg 0274/20012, è lo strumento sommario e sintetico di pianificazione per quanto concerne le analisi dendro-auxometriche, la tipologia e la tempistica degli interventi.

Si considera altresì quale strumento "equivalente" al piano di gestione forestale il "Piano di coltura e conservazione". All'art. 45 del Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n.0274/Pres. "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)", sono disciplinati modalità e criteri per la redazione e approvazione del piano di coltura e conservazione.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Vedasi relativa scheda di intervento.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedasi relativa scheda di intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente, intervento non attivato.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente, intervento non attivato.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente, intervento non attivato.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente, intervento non attivato.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente, intervento non attivato.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Vedasi relativa scheda di intervento.

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In coerenza con la strategia dello sviluppo rurale tesa a favorire la sostenibilità dell'attività agricola e forestale, sono fissati i seguenti impegni :

- intervento 8.1 Imboschimento e creazione di aree boscate, tipologia di operazione “imboschimento con specie a rapido accrescimento”: l'impianto dovrà essere certificato per la gestione sostenibile dei pioppeti entro un anno dalla conclusione dell'operazione.
- interventi 8.5 Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali e 8.6 Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste: le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, e quindi disporre di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, entro un anno dalla conclusione dell'operazione e, qualora il soggetto beneficiario sia l'impresa, essa dovrà essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell'operazione.

8.2.8. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

8.2.8.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 27;

Regolamento delegato (UE) n.807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il comparto agricolo e forestale del Friuli Venezia Giulia, come evidenziato dalla SWOT, è caratterizzato da imprese di piccola e media dimensione, contraddistinte da un forte individualismo e da un livello formativo medio basso.

In particolare la scarsa propensione all'aggregazione e alla collaborazione che contraddistingue il sistema va a discapito della possibilità per i produttori di integrarsi nelle filiere agro-alimentari e di contrastare adeguatamente l'elevato potere negoziale degli altri soggetti della filiera, a loro volta costretti dalla competizione interna e internazionale a rispondere ai competitors globali.

Le conseguenze delle debolezze dei produttori si traducono in un' offerta frammentaria e in un valore aggiunto sempre più scarso.

E' quindi strategico intervenire con azioni integrate e coordinate volte a migliorare e stimolare la competitività e l'innovazione delle aree rurali e delle imprese in modo intelligente e sostenibile, a rafforzare gli strumenti di organizzazione e concentrazione dell'offerta agricola, quali l'associazionismo e il cooperativismo per contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agricole-alimentari-forestali e fornire al sistema strumenti adeguati per affrontare le sfide dei mercati globali e della concorrenza.

Gli obiettivi specifici della misura sono:

- favorire e incentivare la collaborazione e l'integrazione fra i produttori sia agricoli sia forestali;

- aumentare la competitività dei produttori nei confronti dei concorrenti e dei clienti (industria di trasformazione, distribuzione organizzata, ristorazione, export) e per acquisire nuovo o migliore posizionamento di mercato;
- incentivare la diffusione dell'agricoltura biologica, dei sistemi di qualità, in particolare se relativi a produzioni tipiche e sostenibili, nonché dell'uso del legname certificato.

La misura contribuisce a soddisfare il fabbisogno principale:

F09 - Incoraggiare l'aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione dell'offerta: filiere, cluster, reti anche no-food e la costituzione di associazioni, organizzazioni.

La misura, tramite il sostegno per la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori contribuisce, in via diretta, a perseguire il **FA 3A**.

Infatti, le associazioni e le organizzazioni di produttori contribuiscono a rafforzare la posizione delle imprese agricole e forestali all'interno delle filiere agricole-alimentari-forestali e ad affrontare le sfide rappresentate dal mercato globale e dalla concorrenza.

La misura, attraverso l'attività svolta dalle associazioni in favore dei propri associati, contribuisce, in via indiretta, a soddisfare le seguenti Focus area:

FA 1b: tramite interventi finalizzati a traslare innovazione e i risultati della ricerca nelle pratiche produttive e colturali degli associati;

FA 1c: tramite azioni di formazione e di consulenza finalizzate ad aumentare le competenze imprenditoriali e commerciali, la promozione e l'organizzazione dei processi produttivi e gestionali;

FA 2a: fornendo agli associati indicazioni puntuali e precise finalizzate ad adeguare la produzione e i prodotti alle esigenze del mercato, ottimizzando di conseguenza i processi produttivi e la commercializzazione dei prodotti.

In modo indiretto la misura contribuisce a soddisfare anche le FA 4a e 4c tramite le finalità delle associazioni di adeguare le produzioni e i prodotti dei soci alle sempre maggiori richieste del mercato di prodotti biologici o realizzati con pratiche agricole sostenibili e rispettose dell'ambiente ed evidenziate con specifiche informazioni sul prodotto (etichette).

La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali del programma:

Innovazione: attraverso le attività finalizzate all'adeguamento della produzione e dei prodotti, alla definizione di norme comuni in materia di informazione e allo sviluppo delle competenze imprenditoriali e dei processi innovativi i soci produttori potranno raggiungere un elevato grado di innovazione produttiva, gestionale, commerciale e organizzativo.

Ambiente e cambiamenti climatici: tramite il consolidamento e l'allargamento degli sbocchi di mercato dei prodotti biologici o di qualità o di prodotti di legname certificato, caratterizzati da metodi di produzione sostenibili e rispettosi dell'ambiente.

La misura contribuisce, altresì, a una crescita intelligente, sostenibile e solidale in coerenza con Strategia Europea 2020 tramite la combinazione e l'integrazione dell'attività svolta dalle Associazioni per sviluppare le competenze degli associati, ottimizzare i processi produttivi, sviluppare nuove tecnologie e metodi di

produzione verdi consolidando e allargando gli sbocchi sul mercato interno, favorendo conseguentemente nuova occupazione e aiutando, nel contempo, i consumatori a fare delle scelte informate.

In relazione all'Accordo di Partenariato la misura è coerente con l'obiettivo tematico n.3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura" attraverso il sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori integrato e coordinato, a seconda dei casi, con il sostegno agli investimenti di cui al tipo di intervento 4.1.1, l'adesione ai servizi di formazione e di consulenza di cui alle misure 1 e 2 e il sostegno di cui ai tipi di intervento 3.1 e 3.2.

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

Sottomisura:

- 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'aiuto è finalizzato a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori agricoli e forestali aventi come finalità:

- a. l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci delle associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;
- b. la commercializzazione collettiva (in comune) dei prodotti, compresa la preparazione dei prodotti per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- c. la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- d. lo svolgimento di altre attività che possano essere svolte dall'associazione o altre attività quali lo sviluppo di competenze imprenditoriali e commerciali, la promozione e l'organizzazione di processi produttivi.

La misura, tramite il sostegno per la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori contribuisce, in via diretta, a perseguire il FA 3A.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i

cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione/organizzazione.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 85 Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;

Decreto ministeriale 8 giugno 2004, n. 703 Istituzione dell'albo nazionale delle organizzazioni dei produttori e disposizioni per la trasmissione e l'aggiornamento dei dati da parte delle regioni;

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli stati membri sulla base di un piano aziendale e che sono PMI come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente in relazione al sostegno concesso sotto forma di aiuto forfettario.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda di aiuto le associazioni e organizzazioni di produttori devono:

- a. essere state costituite successivamente al 1 gennaio 2014;
- b. essere PMI, come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014,;
- c. il volume della produzione è realizzato per la maggior parte da imprese agricole o forestali con sede in Friuli Venezia Giulia;
- d. avere le seguenti finalità:
 - l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci dell'associazione o dell'organizzazione alle esigenze del mercato;
 - la commercializzazione in comune dei prodotti, compresa la preparazione dei prodotti per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
 - la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
 - altre attività che possono essere svolte dall'associazione o dall'organizzazione di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Il richiedente allega alla domanda di aiuto un piano aziendale, di durata massima quinquennale, nel quale viene descritta e quantificata l'attività che verrà svolta dell'associazione in coerenza con le sue finalità.

Il piano aziendale (Piano) contiene, come minimo:

- i dati dell'associazione o dell'organizzazione di produttori, la personalità giuridica, il numero dei dipendenti, il fatturato, l'eventuale presenza dello statuto, l'elenco degli associati;
- per ciascun associato: i dati identificativi, una breve descrizione dell'attività svolta e l'indirizzo produttivo;
- l'eventuale indicazione del PF a cui partecipa l'associazione o del quale l'associazione costituisce il risultato finale;
- le finalità dell'associazione;
- con riferimento al quinquennio di riferimento: un'analisi qualitativa delle criticità e delle problematiche che si intendono risolvere, gli obiettivi chiari e misurabili che si intendono raggiungere e che saranno oggetto di verifica a conclusione del piano, una dettagliata descrizione degli investimenti e delle attività previste, specifiche indicazioni sulla fattibilità delle stesse, l'elenco degli indicatori iniziali, intermedi e finali previsti ai fini della valutazione del conseguimento degli obiettivi e dei risultati fissati dal Piano;
- descrizione degli effetti presumibilmente prodotti dagli investimenti/attività programmate circa il conseguimento degli obiettivi previsti nel quinquennio di riferimento;
- indicazione del fabbisogno finanziario declinato per tipologia di investimento/attività e per anno indicando, altresì, la relativa copertura;
- un dettagliato cronoprogramma degli investimenti/attività previste nel quinquennio su base annuale;

- analisi comparativa tra la situazione iniziale, intermedia e finale (fine quinquennio) in relazione all'impatto sugli indicatori fisici e finanziari utilizzati;
- eventuali indicatori ambientali e sociali che si valutano interessati dall'investimento /attività e relativi impatti.

Al piano è allegato copia dell'atto costitutivo dell'associazione o dell'organizzazione di produttori o copia dello statuto.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il tipo di intervento è attuato anche tramite i Progetti di Filiera, costituiti da un insieme di Progetti integrati o di operazioni individuali valutati in due fasi successive, prima a livello di singolo Progetto integrato/operazione individuale e successivamente a livello di Progetto di Filiera, come meglio descritto nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1 alle quali si rimanda per le modalità di funzionamento, principi per la definizione dei criteri di selezione e modalità di selezione degli stessi.

Ai fini della formazione delle graduatorie delle singole operazioni, con accesso individuale o integrato (Progetti integrati) anche in attuazione dei Progetti di Filiera, i criteri di selezione applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di favorire l'associazionismo tra imprese agricole, come emerso dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal Programma.

Pertanto i criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- della localizzazione, prevalente, delle aziende associate: grado di ruralità (in ordine decrescente aree rurali D, C e B) e di svantaggio (aree rurali svantaggiate);
- della prevalenza di aziende associate costituite da giovani con priorità a quelle giovani al primo insediamento;
- della coerenza con le linee strategiche del Programma in relazione al macro settore produttivo di appartenenza degli associati (in ordine decrescente: biologico, zootecnia da carne, lattiero caseario-culture pregiate-foresta legno, cereali proteoleaginose, vitivinicolo);
- della capacità di soddisfare il raggiungimento degli obiettivi trasversali del Programma, in particolare quelli relativi all'ambiente e al cambiamento climatico (prodotto commercializzato in ordine decrescente prodotti biologici, regimi di qualità di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera a), b) e c);
- il grado di rappresentatività e di aggregazione dell'associazione (numero di soci e in ordine decrescente: reti di imprese e associazioni di OP, OP, Cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di tutela).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto alle associazioni in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario calcolato applicando le percentuali di seguito indicate al valore medio annuo della produzione commercializzata dall'associazione o organizzazione di produttori agricoli o forestali:

- anno 1° - 10%;
- anno 2° - 9 %;
- anno 3° - 8 %;
- anno 4° - 7 %;
- anno 5° - 6 %;

Il primo anno il sostegno è calcolato in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni o le organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti la costituzione, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Negli anni successivi il sostegno è calcolato in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dall'associazione o dall'organizzazione di produttori agricoli o forestali nell'anno precedente a quello di riferimento.

L'importo massimo annuo del sostegno non può, in ogni caso, superare euro 100.000,00.

Il sostegno riferito al 5° anno è erogato successivamente alla verifica che gli obiettivi del Piano aziendale siano stati realizzati.

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analogia misura della programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 12 Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

- Sovrapposizione di aiuto con le agevolazioni previste dalla L.r. 4/2013.
- I membri di associazioni/organizzazioni di produttori partecipino contemporaneamente o passino da un'associazione/organizzazione che fruisce del sostegno a un'altra della stessa natura

CP 15 Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 12 Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Sovrapposizione di aiuto, nel caso di reti, con le agevolazioni previste dalla L.r. 4/2013.

I membri di associazioni/organizzazioni di produttori partecipano contemporaneamente o passano da un'associazione/organizzazione che fruisce del sostegno a un'altra della stessa natura

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni

- verifiche puntuali tramite utilizzo delle banche dati disponibili e consultazione degli atti emanati;
- effettuare verifiche incrociate puntuali tra gli associati alle associazioni/organizzazioni che fruiscono del sostegno o che hanno richiesto il sostegno. La verifica viene eseguita informaticamente tramite SIAN;

CP 15 Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici – SIAN

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

- fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso;
- il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non

permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di aiuto/pagamento segnalando, con appositi avvisi, la carenza.

- stesura manuale controllo in loco e relazione di controllo.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

APC 9 Il rispetto, quanto più possibile, degli impegni e obblighi derivanti al beneficiario dalla concessione/liquidazione dell'aiuto sarà garantito dall'attuazione delle seguenti azioni:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto richiesto nonché sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici istruttori, di modelli/ check list, contenenti elementi quantificabili e valutabili, con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario, erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni, calcolato applicando le percentuali di seguito indicate al valore medio annuo della produzione commercializzata dall'associazione o organizzazione di produttori agricoli o forestali:

- anno 1° - 10%;
- anno 2° - 9 %;
- anno 3° - 8 %;
- anno 4° - 7 %;
- anno 5° - 6 %;

Il primo anno il sostegno è calcolato in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni o le organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti la costituzione, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Negli anni successivi il sostegno è calcolato in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dall'associazione o dall'organizzazione di produttori agricoli o forestali nell'anno precedente a quello di riferimento.

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Le procedure per il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori-OP sono quelle indicate nell'allegato "Procedure per il riconoscimento e il controllo delle OP, delle AOP e per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi" al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12705 del 17 ottobre 2013 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi" e successive modificazioni e integrazioni.

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione della misura sono indicati nella sezione 8.2.8.3.1.9.1.

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi sono indicati nella sezione 8.2.8.3.1.9.2.

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, i criteri di selezione e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia di calcolo dell'aiuto è indicata nella sezione 8.2.8.3.1.10.

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Vedasi sezione 8.2.8.3.11

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non previste.

8.2.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.9.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 28.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'Unione Europea nell'ottica dello sviluppo degli Stati membri ha redatto un documento trasversale che fissa obiettivi ambiziosi individuati all'interno della "Strategia Europa 2020". Il documento pone 3 priorità chiave: crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva. Con gli interventi della misura 10 ci si prefigge il raggiungimento della priorità 2 "Crescita sostenibile – promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva". Inoltre, in base all'Accordo di Partenariato, la misura concorre al raggiungimento dell'obiettivo tematico 6 "Tutelare l'ambiente e l'uso efficiente delle risorse". La misura partecipa agli obiettivi specifici di salvaguardia e ripristino della biodiversità, al miglioramento della gestione delle risorse idriche e del suolo nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

La misura vuole promuovere la gestione sostenibile delle risorse agricole e ambientali, favorendo la resilienza dei sistemi agricoli ai cambiamenti climatici e l'armonizzazione delle esigenze economiche, sociali ed ambientali. Incoraggiando l'agricoltura sostenibile, la misura concorre a diffondere un modello di sviluppo orientato ad una crescita vivibile, equa e realizzabile, per garantire in modo efficace e durevole la redditività per gli agricoltori, la produzione di cibo e la tutela dell'ambiente.

Gli obiettivi della misura sono: la protezione del suolo, il mantenimento della biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse idriche, il miglioramento della qualità delle acque, il bilancio della CO₂ e dell'azoto e il sequestro del carbonio, il minor consumo di fertilizzanti di origine minerale, la competitività dell'agricoltura e redditività delle aziende, il miglioramento delle capacità imprenditoriali aziendali. In particolare, l'introduzione gestione conservativa dei seminativi ha lo scopo di promuovere, a livello regionale una migliore gestione delle risorse naturali quali acqua e suolo e a livello aziendale di garantire la salvaguardia del reddito tramite la riduzione degli "input" pur mantenendo l'attuale livello produttivo delle colture.

Le pratiche agronomiche che verranno adottate nella misura vogliono indirizzare gli agricoltori verso una corretta gestione delle lavorazioni, dei residui, delle colture, dell'acqua, dei nutrienti, del controllo delle avversità e dell'erosione, possono essere combinate in vario modo secondo l'approccio sistemico della gestione integrata del suolo e definire sistemi agricoli diversi ma comunque classificabili come sostenibili. Per la definizione degli interventi si è fatto riferimento alla gestione conservativa dei seminativi, all'agricoltura integrata e alla rotazione colturale, proponendo agli agricoltori la possibilità di aderire a

processi produttivi, con ricorso a tecniche agronomiche consolidate e chiaramente identificabili, in grado di ridurre le pressioni dell'esercizio delle attività agricole sull'agro ecosistema. Sempre nell'ottica della gestione sostenibile, ma con maggiori ricadute sulla conservazione della biodiversità, la misura promuove anche il mantenimento di habitat naturali e semi-naturali, di infrastrutture agro-ecologiche e il mantenimento di razze animali a rischio di estinzione di interesse agricolo.

La misura tramite gli interventi associati si propone di soddisfare i seguenti fabbisogni, emersi dall'analisi SWOT e dal confronto con il partenariato:

- F12 - Tutelare le aree montane, gli ecosistemi forestali e le aree caratterizzate da fragilità agro-climatico-ambientale;
- F13 - Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali individuando strumenti di tutela di aree HNV e Natura2000;
- F14 - Favorire metodi agronomici innovativi a valenza ambientale, l'agricoltura biologica e la gestione forestale;
- F15 - Migliorare la gestione delle risorse naturali e la rete infrastrutturale e viaria agro-silvo-pastorale;
- F16 - Migliorare la gestione dei terreni e la conservazione del carbonio organico nei suoli anche mediante riduzione degli input.

CONTRIBUTO ALLE FOCUS AREA

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi per Focus Area afferenti alla Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

FA4a: salvaguardia e ripristino della biodiversità: la misura concorre a recepire la sfida sulla biodiversità tramite azioni proposte con particolare rilevanza riferita agli impegni a tutela della salvaguardia delle risorse genetiche a valenza regionale, il mantenimento degli habitat naturali e seminaturali ed infine grazie ad una gestione più sostenibile dei concimi minerali e dei trattamenti fitosanitari.

FA4b: migliore gestione delle risorse idriche: la misura attraverso il sostegno alle pratiche della gestione conservativa dei seminativi, delle rotazioni colturali, e della costituzione e mantenimento degli habitat naturali e semi naturali consente una efficace e migliore gestione delle risorse idriche territoriali.

FA4c: migliore gestione del suolo: la misura attraverso la gestione integrata dei seminativi, l'inerbimento permanente di frutteti e vigneti nonché la diversificazione colturale garantisce una miglior gestione del suolo promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici in atto.

FA5e: promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale: l'intervento a maggior aderenza a questa focus area è quello relativo all'attuazione della gestione conservativa dei seminativi al fine di sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in agricoltura.

Tutti gli interventi della misura contribuiscono in modo diretto alla FA4a in quanto incentivano l'introduzione ed il mantenimento di pratiche agricole a tutela della biodiversità.

La misura è suddivisa in 8 tipologie di intervento:

10.1. Pagamenti per gli impegni agro-climatico-ambientali

1. Gestione conservativa dei seminativi
2. Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti
3. Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti
4. Diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale
5. Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili
6. Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica
7. Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario
8. Razze animali in via di estinzione

L'adesione a agli interventi di misura ha una durata minima di 5 anni prorogabile fino a 7 anni sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Le linee di intervento sono:

10.1.1 Gestione conservativa dei seminativi (FA5e)

L'intervento tramite la minima lavorazione o la non lavorazione favorisce un metodo di gestione integrata del suolo dell'acqua, dei nutrienti e delle risorse biologiche combinata con un uso efficiente degli apporti esterni dell'azienda. Ad esempio il ruscellamento superficiale viene ridotto del 90% (Basso et al 2010) grazie alle tecniche di AC. Inoltre promuove le operazioni di riduzione significativa delle emissioni di gas-serra, aumenta la protezione del capitale suolo e della fertilità del terreno, il risparmio idrico e migliora la gestione del suolo.

10.1.2 Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti (FA4b)

L'attuazione delle tecniche riferite alla produzione integrata, che è un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare le tecniche agronomiche, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici, promuove la razionalizzazione e l'impiego di input attraverso una gestione agrotecnica sostenibile a livello ambientale ed economico-sanitario. E' perciò finalizzata all'applicazione controllata dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari nelle colture a seminativo, orticole, frutteti e vigneti

10.1.3 Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti (FA4b)

La diffusione di pratiche che favoriscono il contenimento dell'uso dei diserbanti promuove la gestione corretta del suolo, evitandone l'erosione, attraverso tecniche di consociazione. Abbattendo totalmente l'uso di diserbanti l'intervento si prefigge di limitare il più possibile l'inquinamento del terreno mantenendone la salubrità e la biodiversità.

10.1.4 Diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale (FA4c)

L'espansione di pratiche colturali che prevedono l'incremento del contenuto in sostanza organica del suolo e la riduzione dei consumi idrici attraverso gli avvicendamenti colturali e la conversione dei seminativi in prato favoriscono la maggior sostenibilità ambientale al fine di ridurre gli apporti di fertilizzanti e fitofarmaci a tutela dell'agroecosistema e della biodiversità. L'intervento è finalizzato inoltre a ridurre la pratica della monosuccessione del mais sui medesimi terreni favorendo un contestuale contenimento degli input chimici.

10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili (FA4c)

La gestione sostenibile dei prati e dei prati stabili tramite anche l'utilizzo di particolari tecniche di sfalcio incoraggia la corretta gestione delle superfici a prato, al fine di evitare l'insorgenza di problemi connessi all'abbandono, all'incespugliamento, all'avanzata del bosco, al degrado idrogeologico e alla perdita di biodiversità favorendo inoltre una miglior fruibilità turistica del territorio. L'intervento infine si prefigge di favorire il mantenimento dell'attività zootecnica collegata coi terreni a prato.

10.1.6 Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica (FA4c)

La corretta gestione dei pascoli montani, con il rispetto di un carico UBA/ettaro vincolato, contribuisce a migliorare la gestione e il recupero di superfici pascolative abbandonate evitando fenomeni di incespugliamento ed imboschimento naturale, tutelando anche l'aspetto paesaggistico in particolare l'alternanza di aree boscate ad aree prative, caratteristiche del paesaggio alpino. L'intervento si prefigge inoltre di favorire la biodiversità animale e vegetale salvaguardando habitat di particolare pregio naturalistico, la tutela del suolo, contenendo i rischi di dissesto idrogeologico e di erosione il mantenimento di un adeguato livello di sostanza organica nel terreno e la salvaguardia delle risorse idriche tramite il contenimento degli input produttivi.

10.1.7 Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario (FA4a)

Gli impegni specifici di supporto alla connettività agro ecologica del paesaggio e alla biodiversità sostengono la tutela di ambienti marginali e di forme di gestione che, in diversa misura, concorrono a ridurre la frammentazione degli ecosistemi e ad erogare importanti servizi agronomici, ambientali, economici, culturali e sociali.

10.1.8 Razze animali in via di estinzione (FA4a)

Il sostegno alla conservazione e all'incremento degli animali in agricoltura che sono a rischio di erosione genetica, vuole preservare il patrimonio genetico delle razze in via di estinzione da eventuali contaminazioni da trasferimento genico orizzontale, salvaguardando le razze animali storicamente presenti ancora esistenti mediante il mantenimento di un nucleo di capi di riferimento tale da assicurare la disponibilità di una idonea variabilità genetica di razze locali, utile per la continua attività di miglioramento selettivo del patrimonio bovino, caprino, ovino ed equino regionale.

OBIETTIVI TRASVERSALI

La misura 10, assieme alle misure forestali ha come obiettivo la conservazione delle superfici foraggere a prato e pascolo, della biodiversità e della tutela del patrimonio boschivo. L'adozione di pratiche agronomiche e di allevamento estensive ed equilibrate rispetto alle risorse limitate del territorio, la realizzazione di interventi attivi volti alla tutela della biodiversità nelle zone Natura 2000 ed alla salvaguardia delle funzioni protettive delle foreste rispondono pienamente agli obiettivi ambientali e climatici dello sviluppo rurale. Gli obblighi relativi allo sfalcio dei prati, all'utilizzo delle malghe e degli alpeggi rappresentano scelte che vanno a vantaggio di tutta la società e dell'ambiente. Gli agricoltori sono chiamati a scelte responsabili, a rinunce in termini produttivi, per le quali è ovviamente necessario dare il giusto riconoscimento economico da parte di tutta la società regionale, che rappresentano un fondamentale punto fermo per la conservazione del paesaggio alpino, per le caratteristiche ambientali, la flora e la fauna. Inoltre le superfici tradizionalmente a prato, pascolo e bosco svolgono un fondamentale ruolo nell'assorbimento dei gas serra dell'atmosfera, soprattutto se si considera l'estensione territoriale che esse hanno in rapporto alla superficie regionale complessiva. Esse rappresentano un patrimonio in tal senso, e

come tali devono essere preservate il più possibile intatte.

La misura 10 contribuisce indirettamente alle seguenti Focus areas

FA5a – rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura

Gli interventi quali l'agricoltura conservativa (10.1.1) e la diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale (10.1.4) soddisfano la FA in quanto incrementando la capacità di trattenimento di acqua da parte del terreno e riducendo sul territorio regionale la presenza di colture quali il mais ad alta esigenza idrica.

FA5e – promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

La misura promuove la diffusione di pratiche colturali e agricole con elevata sostenibilità ambientale finalizzate anche al sequestro del carbonio atmosferico in ambito agricolo in particolare con gli interventi 10.1.4 – 10.1.5 – 10.1.6.

CRITERI DI SELEZIONE

Il Regolamento UE 1305/2013 esplicita che la Misura 10 non richiede criteri di selezione. Gli Stati membri hanno facoltà, di concedere un accesso preferenziale a determinate aree dove l'attuazione della misura è particolarmente importante tenendo conto tra l'altro delle domande con maggior performance ambientale. Al fine di garantire l'efficiente applicazione della misura i criteri di selezione, esplicitati in ogni intervento, verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. I criteri terranno in particolare considerazione la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale e le domande con maggior superficie totale impegnata all'interno delle misure agro-climatico ambientali. La priorità al finanziamento per le aziende con maggior SOI, intesa come sommatoria di ettari impegnati in diversi interventi di misura 10, potrà agevolare le aziende di piccole medie dimensioni, grazie alla flessibilità di impegnare le superfici aziendali nei diversi interventi proposti in misura. Per le aziende di grandi dimensioni, l'obiettivo è incentivare la maggior adesione in termini di superficie SOI ai fini del finanziamento della domanda. La positiva ricaduta ambientale dovuta all'applicazione della misura è quindi vincolata al maggior numero di ettari impegnati nella misura 10 in regione.

ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013, la superficie in ettari impegnata con la domanda di aiuto può essere variata come segue:

- riduzione della superficie: è ammessa una riduzione nel limite massimo del 20% della superficie inizialmente impegnata. Gli importi già liquidati nelle annualità precedenti per le superfici non più impegnate non verranno recuperati.
- ampliamento della superficie: è ammesso l'ampliamento della superficie inizialmente impegnata entro il secondo anno d'impegno. Sulla superficie aggiuntiva verranno assunti gli impegni di misura.

FORMAZIONE

I beneficiari che aderiranno alla misura 10 avranno l'obbligo della formazione nel corso del periodo d'impegno assunto.

La formazione dei beneficiari è ritenuta strategica al fine di supportare l'attuazione complessiva della misura. Azioni di accompagnamento formativo ai progetti d'investimento e sviluppo possono facilitare il raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti, assicurandone una realizzazione efficace, efficiente e di qualità. Nel frattempo, si favorisce una generale crescita delle competenze sul territorio regionale che può garantire uno sviluppo complessivo del sistema con una migliore performance.

CUMULABILITA' DEGLI INTERVENTI

La misura 10 è cumulabile con le misure 12 e 13 sulle medesime superfici e non è cumulabile con la misura 11. Le aziende miste, che svolgono l'attività convenzionale solo su una o più unità produttive aziendali, possono beneficiare della misura 11 nelle rimanenti unità produttive condotte con il metodo biologico.

L'intervento 10.1.7 è cumulabile con la sottomisura 4.4 sottointervento 1 operazioni 1, 2, 3 e con il sottointervento 2 a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello di esecuzione dell'investimento.

L'intervento 10.1.8 è cumulabile con la misura 11 Agricoltura biologica.

I tipi di intervento previsti nell'ambito della misura 10 non sono tra loro cumulabili sulle medesime superfici. Non sussiste quindi il rischio di sovra compensazione per il medesimo impegno previsto in interventi diversi.

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 10.1.1 - GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'Agricoltura conservativa (AC), persegue l'adozione di pratiche colturali ed agronomiche sostenibili integrando la salvaguardia dei processi e delle funzioni del suolo e l'uso sostenibile degli input esterni (F14 - F16).

Sulla base delle azioni progettuali, tuttora in corso in Pianura Padana e nelle limitrofe aree collinari, relativamente all'applicazione delle tecniche di Agricoltura Conservativa (Life Helpsoil – Life12 env/it/000578) i risultati attesi dall'attuazione in regione dell'intervento: "Gestione conservativa dei seminativi" sono i seguenti:

- riduzione significativa delle emissioni di gas-serra prodotte in campo legate alla riduzione dell'impiego di carburante e fertilizzanti;
- riduzione significativa dei processi erosivi eolici e idrici e incremento dell'infiltrazione nel terreno delle acque in eccesso;

- protezione del capitale suolo e della fertilità del terreno mediante la riduzione del compattamento, il miglioramento della struttura, l'incremento dei livelli di sostanza organica, l'incremento della disponibilità di nutrienti e della biodiversità edafica;
- miglioramento della qualità delle acque e incremento del risparmio idrico: la riduzione significativa di fenomeni quali la percolazione e il ruscellamento la diminuzione dell'impiego di fitofarmaci e fertilizzanti porta a un miglioramento dell'efficienza dell'uso delle dotazioni idriche naturali e della qualità delle stesse;
- riduzione dei rischi meteo-climatici associati grazie alla diversificazione colturale e alla migliore gestione del suolo e dei nutrienti;
- differenziazione del rischio d'impresa e più efficiente organizzazione aziendale.

Il metodo della AC si fonda su tre principi:

- minimo disturbo del suolo con le lavorazioni meccaniche tra la raccolta di una coltura e la semina della successiva;
- copertura continua e significativa del suolo con residui colturali e colture di copertura;
- avvicendamento diversificato delle colture annuali o consociazioni per le colture perenni.

L'eliminazione o riduzione di interventi meccanici che comportano l'inversione degli strati e l'affinamento del terreno, unita alla copertura continua offerta dai residui colturali determinano benefici effetti sulla qualità del suolo, sull'uso delle risorse idriche ed energetiche e sull'efficienza d'uso dei fertilizzanti, soprattutto azotati.

Le colture di copertura non sono finalizzate alla produzione di reddito ma di servizi agronomico-ambientali quali: contrasto dei fenomeni erosivi e di degradazione del suolo, apporto o recupero di nutrienti (funzione "catch crops"), riduzione di eventuali effetti negativi delle colture precedenti sulla fertilità biologica.

La rotazione o avvicendamento colturale è funzionale alla produzione di reddito nel rispetto della fertilità agronomica, alternando nel tempo e nello spazio effetti positivi e negativi associati alle colture in rotazione ed alle pratiche colturali connesse; a questo scopo è indispensabile avvicendare colture appartenenti a famiglie botaniche diverse, soprattutto per garantire un effetto benefico e sinergico delle diverse strategie di controllo delle infestanti e delle fitopatie in chiave di riduzione degli input colturali.

La relazione causa-effetto esistente tra l'intensità delle lavorazioni del terreno ed il grado di copertura del suolo da parte dei residui colturali, consente di utilizzare quest'ultimo parametro per classificare le lavorazioni praticate come di seguito riportato:

<15%: pratiche convenzionali – lavorazioni intensive

15-30%: pratiche convenzionali – lavorazioni ridotte

30-70%: pratiche conservative – lavorazioni minime e lavorazioni sulla fila

>70%: pratiche conservative – semina diretta o non-lavorazione

Di seguito sono illustrate le specifiche tecniche per le diverse tipologie di impegno.

1. Pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila.

I beneficiari devo rispettare i seguenti impegni:

- divieto di aratura e di lavorazioni che invertono gli strati del terreno. Sono ammesse esclusivamente tecniche di minima lavorazione quali *minimum tillage* e *strip tillage* in grado di mantenere durante il periodo d'impegno una copertura di residui colturali superiore al 30% (effetto mulching);
- effettuare due semine annuali nel rispetto del mantenimento della copertura del suolo anche nel periodo autunno-invernale con l'obbligo dell'alternanza delle famiglie botaniche delle specie coltivate sulle superfici impegnate con le modalità sotto riportate:

a) mantenere una copertura continua del terreno mediante la successione di colture autunno-invernali, primaverili-estive ed erbai, indifferentemente se con funzioni produttive, di copertura o anche di catch crops;

b) divieto di monosuccessione di cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo), cioè la coltivazione dello stesso cereale portato a maturazione della granella sul medesimo appezzamento per 2 anni consecutivi; a tal fine si specifica che la successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro) è considerata come monosuccessione dello stesso cereale nei limiti di cui sopra;

c) divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo: le due colture devono essere intervallate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione;

d) colture ed erbai di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione, devono essere presenti almeno 3 volte nel periodo di impegno, indifferentemente se con funzioni produttive o di copertura.

2. Non lavorazione o semina diretta

I beneficiari devo rispettare i seguenti impegni:

- divieto di aratura e di lavorazioni che invertono gli strati del terreno. Sono ammesse esclusivamente tecniche di *non lavorazione* o *semina su sodo* ed in grado di mantenere durante il periodo d'impegno una copertura di residui colturali superiore al 70% (effetto mulching)
- effettuare due semine annuali nel rispetto del mantenimento della copertura del suolo anche nel periodo autunno-invernale con l'obbligo dell'alternanza delle famiglie botaniche delle specie coltivate sulle superfici impegnate con le modalità sotto riportate:

a) mantenere una copertura continua del terreno mediante la successione di colture autunno-invernali, primaverili-estive ed erbai, indifferentemente se con funzioni produttive, di copertura o anche di catch crops;

b) divieto di monosuccessione di cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo), cioè la coltivazione dello stesso cereale portato a maturazione della granella sul medesimo appezzamento per 2 anni consecutivi; a tal fine si specifica che la successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro) è considerata come monosuccessione dello

stesso cereale nei limiti di cui sopra;

c) divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo: le due colture devono essere intervallate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione;

d) colture ed erbai di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione, devono essere presenti almeno 3 volte nel periodo di impegno, indifferentemente se con funzioni produttive o di copertura.

Premio aggiuntivo: Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate

Oltre agli impegni sopra elencati, possono essere adottati ulteriori impegni volontari su parte o su tutta la SOI aziendale, al fine di incrementare ulteriormente le performance ambientali.

Le aziende, nel rispetto dell'impegno di non invertire gli strati del terreno, possono distribuire liquami zootecnici tramite l'impiego di idonee attrezzature dotate di iniettori di liquame.

Deroghe

Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche particolarmente avverse è consentito l'uso di decompattatori nel limite di tre interventi nel corso del periodo di impegno. La richiesta di accesso alla deroga deve essere effettuata dal beneficiario ed autorizzata dai competenti uffici attuatori di misura. L'uso dei decompattatori sulle SOI potrà avvenire unicamente a seguito della pervenuta autorizzazione da parte degli uffici attuatori di misura.

Per le aziende zootecniche che presentano un carico di animali $\geq 0,8$ UBA/ha di SAU sulle particelle destinate a colture la cui biomassa epigeica viene asportata per destinarla all'alimentazione degli animali allevati (es: erbai o insilati) in deroga alla copertura del 30% o 70% deve essere eseguita, una coltura proteoleaginosa o una coltura intercalare o una cover-crop i cui residui colturali devono essere mantenuti sul terreno.

Tutti gli impegni previsti nelle deroghe non comportano variazioni nell'entità dell'aiuto previsto dall'intervento.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA A Misura 10 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati, revisione marzo 2021.

Tabella A
Misura 10 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICCO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMULAZIONI E/O SOVRAPPESIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOCCIATI
10.1.1. GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI - 1. Pratiche conservative con minima lavorazione e lavorazioni sulla fila					
I beneficiari devono rispettare il seguente impegno base: Divieto di aratura e di lavorazioni che invertano gli strati del terreno. Sono ammesse esclusivamente tecniche di minima lavorazione quali minimum tillage e strip tillage in grado di mantenere durante il periodo d'impegno una copertura di residui colturali superiore al 30% (effetto mullaggio). Effettuare due semine annuali nel rispetto del mantenimento della copertura del suolo anche nel periodo autunno-invernale con l'obbligo dell'alternanza delle famiglie botaniche delle specie coltivate sulle superfici impegnate con la modalità sotto riportate: a) mantenere una copertura continua del terreno mediante la successione di colture autunno-invernali, primaverili-estive ed erbali, indifferentemente se con funzioni produttive, di copertura o anche di catch crop. b) divieto di monosuccessione di cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, fieno, mais e sorgo), cioè la coltivazione dello stesso cereale portato a maturazione della granella sul medesimo appezzamento per 2 anni consecutivi; a tal fine si specifica che la successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, fieno) è considerata come monosuccessione dello stesso cereale nei limiti di cui sopra; c) divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo; le due colture devono essere intercalate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione; d) colture ed erbai di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione, devono essere presenti almeno 3 volte nel periodo di impegno, indifferentemente se con funzioni produttive o di copertura.	<p>CGO E BCAA - CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 - direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag.1) Articoli 4 e 5.</p> <p>BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.</p> <p>BCAA 2 = rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.</p> <p>BCAA 3 = protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento. Divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/58/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.</p> <p>BCAA 4 = copertura minima del suolo. Riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii, riguardo l'assicurazione della copertura vegetale delle superfici a seminativo ritirate dalla produzione e che manifestano fenomeni erosivi.</p> <p>BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. Riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii, riguardo il contenimento dell'erosione, il mantenimento della rete idraulica aziendale e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.</p> <p>BCAA 6 = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo tramite pratiche appropriate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.</p> <p>BCAA 7 = mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, vepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrate e compreso il divieto di potare le siei e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, come obbligo opzionale, eventuali misure per evitare attacchi/diffusione di specie invasive.</p> <p>CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'ammissione in commercio dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU) L 809 del 24.11.2009, pag. 1)</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015.</p> <p>Obbligo dei rispettivi minimi così come previsto dall'art. 4 Regolamento (UE) n. 1307/2013 e dalla normativa nazionale di riferimento.</p> <p>FERTILIZZANTI</p> <p>Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici in aziende situate in Zone Ordinarie (ZO).</p> <p>Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti</p> <p>D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);</p> <p>Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006.</p> <p>Al fine della verifica della conformità al Requisito Minimo relativo ai fertilizzanti, deve essere rispettato quanto indicato dal Codice di buona pratica Agricola, ai sensi del DM 19 aprile 1999, e quanto indicato nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano terreni completamente compresi nelle Zone Ordinarie:</p> <p>a) obblighi amministrativi;</p> <p>b) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>c) obblighi relativi all'uso dei massimali previsti;</p> <p>d) divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).</p> <p>Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo</p> <p>E' noto che, in generale, in Italia sono molto frequenti terreni con tessitura tendenzialmente argillosa che favorisce processi di immobilizzazione del fosforo, riducendo al rischio di lisciviazione di questo macro elemento nelle falde acquifere.</p> <p>Sebbene non vi siano disposizioni specifiche sull'uso agricolo dei fertilizzanti o di altri prodotti contenenti fosforo, varie indicazioni sui requisiti per limitare il rischio di inquinamento da fosforo sono contenute in altre prescrizioni generali di buona pratica agricola.</p> <p>FITOFARMACI</p> <p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</p> <p>D.Lgs 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.</p> <p>Direttive 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi sugli usi sostenibili degli agrofarmaci.</p> <p>D.Lgs 150/2012 del 14 agosto 2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.</p> <p>Obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale, dal 2015 controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione.</p> <p>Obbligo dell'utilizzatore professionale alla difesa integrata attraverso la consultazione del bollettino dei trattamenti emesso dagli organi preposti al monitoraggio dei patogeni e dei fitofagi.</p> <p>Obbligo di seguire una formazione per l'uso dei prodotti fitosanitari e conseguimento della licenza per l'uso dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Obbligo di magazzino dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza.</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>La trinciatura dei residui colturali è praticata normalmente nel caso in cui non si effettui la raccolta delle paglie dei cereali autunno-vernini e degli stocchi di mais.</p> <p>Nella pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (p. mai).</p> <p>Le lavorazioni vengono effettuate senza preservare le caratteristiche del suolo (aratura profonda oltre le corrette tecniche agronomiche).</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p> <p>Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015</p>	<p>L'Agricoltura conservativa (ACL) persegue l'adozione di pratiche colturali ed agronomiche specificamente sostenibili integrando la salvaguardia dei processi e delle funzioni del suolo e l'uso sostenibile degli input esterni. I principali obiettivi che l'intervento "gestione conservativa dei seminativi" si propone di raggiungere sono i seguenti:</p> <p>Riduzione significativa delle emissioni di gas-serra prodotte in campo legate anche al consumo di carburante, e alla produzione dei fertilizzanti impiegati.</p> <p>Riduzione significativa dei processi erosivi edici e incrementi dell'infiltrazione nel terreno delle acque in eccesso.</p> <p>Protezione del capitale suolo e della fertilità del terreno mediante riduzione del compattamento, miglioramento della struttura.</p> <p>Incremento della sostanza organica e della sua stabilità.</p> <p>Incremento della disponibilità di nutrienti e della biodiversità edafica.</p> <p>Risparmio idrico, riduzione significativa di percolazione/risso all'amento di fitofarmaci e fertilizzanti.</p> <p>miglioramento della qualità delle acque e dell'efficienza dell'uso delle dotazioni idriche naturali.</p> <p>Migliore gestione del suolo, dei nutrienti e della difesa e riduzione dei rischi meteorologici associati alla diversificazione colturale.</p> <p>Differenziazione del rischio d'impresa e più efficiente organizzazione aziendale.</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Controllo in loco sul 100% delle domande.</p> <p>Non tutti gli impegni sono controllabili informativamente in quanto alcuni dati non sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, ecc.). I tracciati di controllo verranno esportati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p> <p>Il calcolo comprende i maggiori costi e i mancati redditi dei costi colturali relativi a mais, soia frumento.</p> <p>Pertanto, tutti gli impegni relativi alla misura sono stati considerati e remunerati. Le elaborazioni fanno riferimento a quanto testimoniato dagli operatori con la supervisione dell'Università di Udine. La stima dei costi delle operazioni è stata effettuata sulla base della simulazione di affidamento a terzi. Sia i costi delle operazioni che la spesa per l'acquisto dei materiali impiegati sono a prezzi connessi con i prezzi di vendita delle produzioni.</p> <p>Fatti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>ISSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico) ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);</p> <p>Università degli Studi di Udine, Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.</p>	<p>Greening</p> <p>Non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con il componente diversificazione, in quanto gli impegni previsti all'interno dei singoli interventi non si sovrappongono e pertanto non vi è il rischio di doppio finanziamento. Inoltre non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con il componente EFA, in quanto, qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia è interessato nello specifico dal Piano seminativi (Sola). Le misure del Piano zootecnico e pagamenti relativi al riso, barbabietola, pomodoro da industria, olio d'oliva valgono a livello Nazionale. Poiché le colture sopra citate non sono significative a livello regionale viene descritta nel dettaglio solamente la misura relativa alla soia. Per quanto riguarda i pagamenti accoppiati relativi alla zootecnia, per non essere specifico per la regione, rappresento un settore significativo di interventi.</p> <p>Piano seminativi</p> <p>Misura 1 – Premio specifico alla soia (Nord)</p> <p>Misura 1.1 – Premio specifico alla soia.</p> <p>Seminativi.</p> <p>L'area di intervento interessa le regioni del Nord Italia tra le quali il Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Sola: il premio è concesso alle aziende agricole che destinano fino al 10% della propria superficie a seminativi alla produzione di soia. Il premio è concesso sull'intera superficie per i primi 5 ha. Oltre tale soglia l'area è riconosciuta fino a un numero massimo di ha seminati a soia pari al 10% della superficie aziendale.</p> <p>Viene valutato il rischio di DIF per le aziende che sono beneficiarie sia del premio specifico alla soia che di un pagamento a superficie del PSR collegato ad impegni di avvicendamento che possono prevedere la necessità di ricorrere alla coltivazione di questa coltura. In questo caso il pagamento PSR tenuti conto di questo rischio demarcandolo con un importo unitario calcolato quale media degli importi unitari del sostegno accoppiato (per coltura) dell'ultimo quinquennio disponibile.</p>	

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare.

Tabella A 10.1.1 a

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI REQUISITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPORZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI
10.1.1 - GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI – 2 Non lavorazione o semina diretta					
<p>I beneficiari devono rispettare il seguente impegno base:</p> <p>divieto di aratura e di lavorazioni che invertano gli strati del terreno. Sono ammesse esclusivamente tecniche di non lavorazione o semina su sodo ed in periodo d'inverno una copertura di residui colturali superiore al 70% (effetto mulching);</p> <p>Effettuare due semine annuali nel rispetto del mantenimento della copertura del suolo anche nel periodo autunno-invernale con fobblig dell'altezza delle famiglie botaniche delle specie coltivate sulle superfici impiegate con le modalità sotto riportate:</p> <p>a) mantenere una copertura continua del terreno mediante la successione di colture autunno-invernali, primaverili-estive ed estive, indifferentemente se con funzioni produttive, di copertura o anche di catch crops;</p> <p>b) divieto di monocoltura di cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, saggina, fieno, mais e sorgo), cioè la coltivazione dello stesso cereale portato a maturazione della granella sul medesimo appezzamento per 2 anni consecutivi, a tal fine si specifica che la successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, saggina, fieno) è considerata come monocoltura dello stesso cereale nei limiti di cui sopra;</p> <p>c) divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo: le due colture devono essere intercalate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione;</p> <p>d) colture ed erbai di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione, devono essere presenti almeno 3 volte nel periodo di impegno, indifferentemente se con funzioni produttive o di copertura.</p> <p>Premio aggiuntivo</p> <p>Oltre agli impegni sopra elencati, possono essere adottati ulteriori impegni volontari a parte e su tutta la SAZ aziendale, al fine di incrementare ulteriormente le performance ambientali:</p> <p>1. Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate</p> <p>Le aziende, nel rispetto dell'impegno di non invertire gli strati del terreno, possono distribuire liquami zootecnici tramite l'impiego di idonee attrezzature dotate di iniettori di liquame.</p> <p>Dereghe</p> <p>Nel caso dei verificarsi di condizioni pedoclimatiche particolarmente avverse è consentito l'uso di decompostatori e nel limite di tre interventi nel corso del periodo di impegno la richiesta di accesso alla deroga deve essere effettuata dal beneficiario ed autorizzata dai competenti uffici attuatori di misura, l'uso dei decompostatori sulla SAZ potrà avvenire unicamente a seguito della pervenuta autorizzazione da parte degli uffici attuatori di misura.</p> <p>Per le aziende zootecniche che presentano un carico di animali in LB USA/ha di SAU sulle particelle destinate a colture la cui biomassa organica viene riportata per destinarla all'alimentazione degli animali allevati (ex: erbai o insarti) in deroga alla copertura del 70% o 70% deve essere eseguita, una coltura proteo-leguminosa o una coltura intercalare o una cover-crop i cui residui colturali devono essere mantenuti sul terreno.</p> <p>Tutti gli impegni previsti nelle dereghe non comportano variazioni nell'entità dell'aiuto previsto dall'intervento.</p>	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (GU: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.</p> <p>BCAA 2 = rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.</p> <p>BCAA 3 = protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento. Divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agricoli e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.</p> <p>BCAA 4 = copertura minima del suolo. Riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii, riguardo l'associazione della copertura vegetale delle superfici a seminativo ritirate dalla produzione e che manifestano fenomeni erosivi.</p> <p>BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. Riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii, riguardo il contenimento dell'erosione, il mantenimento della rete idraulica aziendale e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.</p> <p>BCAA 6 = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo tramite pratiche appropriate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.</p> <p>BCAA 7 = mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, come obbligo opzionale, eventuali misure per evitare attacchi/diffusione di specie invasive.</p> <p>CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE GU L309 del 24.11.2009, pag. 1</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/02/2015.</p> <p>Vedesi specifiche interveno 10.1.1.1</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>La trinciatura dei residui colturali è praticata normalmente nel caso in cui non si effettui la raccolta delle paglie dei cereali autunno-vernini e degli stocchi di mais.</p> <p>Nella pratica agricola per le colture erbacee la successione culturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monocoltura (es. mais).</p> <p>Le lavorazioni vengono effettuate senza preservare le caratteristiche del suolo (aratura profonda oltre corretto le corrette tecniche agronomiche)</p> <p>Per le aziende zootecniche la biomassa epigeica viene asportata per destinarla all'alimentazione degli animali allevati come erbai o insarti.</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME.</p> <p>Per il DM 1420 del 26/02/2015</p> <p>Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015</p>	<p>L'eliminazione o riduzione di interventi meccanici che comportano l'inversione degli strati del terreno e l'affinamento, unita alla copertura continua offerta dai residui colturali determinano benefici effetti sulla qualità del suolo, sull'uso delle risorse idriche ed energetiche e sull'efficienza d'uso dei fertilizzanti, soprattutto azotati.</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% della domanda.</p> <p>Controllo in loco sul 100% delle domande.</p> <p>Non tutti gli impegni sono controllabili informativamente in quanto alcuni dati non sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, ecc.). I traccati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p> <p>Tutti gli impegni previsti nelle dereghe non comportano variazioni nell'entità dell'aiuto previsto dall'intervento.</p> <p>Premio aggiuntivo</p> <p>Il costo dell'operazione è stato stimato consultando gli esperti.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);</p> <p>Università degli Studi di Udine, Testimoni privilegiati/agnomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	<p>Metodologia</p> <p>Il premio relativo alla non lavorazione o semina diretta è stimato sulla base della differenza di redditività (valore aggiunto) che si ottiene considerando una rotazione colturale in agricoltura convenzionale rispetto alla medesima rotazione in non lavorazione o semina diretta.</p> <p>Il calcolo comprende i maggiori costi e i minori redditi dei colti colturali relativi a mais, solo frumento. Pertanto, tutti gli impegni relativi alla misura sono stati considerati remunerati.</p> <p>Le elaborazioni presentate fanno riferimento a quanto testimoniato dagli operatori con la supervisione dell'Università di Udine. La stima dei costi delle operazioni è stata effettuata sulla base della simulazione di affittamento a testi. Su i costi delle operazioni che le spese per l'acquisto dei materiali impiegati sono a prezzi correnti così come i prezzi di vendita delle produzioni.</p> <p>Premio aggiuntivo</p> <p>Misura 1 – Premio specifico alla soia (Nord)</p> <p>Misura 1.1 – Premio specifico alla soia</p> <p>Seminativi.</p> <p>L'area di intervento interessa le regioni del Nord Italia tra le quali il Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Solo il premio è concesso alle aziende agricole che destinano fino al 10% della propria superficie a seminativi alla produzione di soia. Il premio è concesso sull'intera superficie per i primi 5 ha. Oltre tale soglia l'area è riconosciuta fino a un numero massimo di ha seminati a soia pari al 10% della superficie aziendale.</p> <p>Viene valutato il rischio di DP per le aziende che sono beneficiarie sia del premio specifico alla soia che di un pagamento a superficie del PSR collegato ad impegni di avvicendamento che possono prevedere la necessità di ricorrere alla coltivazione di questa coltura. In questo caso il pagamento PSR terrà conto di questo rischio demarcandolo con un importo unitario calcolato quale media degli importi unitari del sostegno accoppiato (per colture dell'ultimo quinquennio disponibile).</p>	<p>Greening</p> <p>Non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente diversificazione, in quanto gli impegni previsti dall'intervento dei singoli interventi non si sovrappongono e pertanto non vi è il rischio di doppio finanziamento. Inoltre non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA, in quanto, qualora le superfici vengono utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalla Area di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia è interessato nello specifico dal Piano seminativi (Soia). La misura del Piano zootecnico e pagamenti relativi al riso, barbabietola, pomodoro da industria, olio d'oliva vengono a livello Nazionale. Poiché le colture sopra citate non sono significative a livello regionale viene descritta nel dettaglio solamente la misura relativa alla soia. Per quanto riguarda i pagamenti accoppiati relativi alla zootecnia, pur non essendo specifici per la regione, rappresentano un settore significativo di interventi.</p> <p>Piano seminativi</p> <p>Misura 1 – Premio specifico alla soia (Nord)</p> <p>Misura 1.1 – Premio specifico alla soia</p> <p>Seminativi.</p>

Tabella A 10.1.1 b

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, calcolato per unità di superficie (Euro/Ettaro/anno) in base agli impegni assunti.

L'adesione all'intervento ha una durata minima di 5 anni prorogabile fino a 7 anni sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

A norma del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, i nuovi impegni assunti nel periodo transitorio hanno una durata di 3 anni.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.

Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale".

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori.

Altri gestori del territorio.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

L'aiuto annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie. Il pagamento compensa le perdite di reddito e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alle pratiche ordinarie e alla base line attuate nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

1. agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2. altri gestori del territorio quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali;*
3. le superfici eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle a seminativo ricadenti all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

* Altri gestori del territorio che conducono aziende agricole o compiono un servizio di ricerca e innovazione realizzando tra l'altro investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali ed ecologici andando a potenziare la biodiversità delle specie e degli habitat quali proprietari e/o gestori di superfici multiformi. I risultati occorsi vengono messi a disposizione di tutti i portatori di interesse andando ad incentivare e a migliorare le tecniche agronomiche messe in atto.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni del comparto agricolo e agro alimentare e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del programma e con gli obiettivi specifici di performance ambientale della misura.

I criteri verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. I criteri terranno in particolare considerazione la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale ed ecologica e alle domande con maggior superficie totale impegnata dalle misure agro-climatico ambientali. Si considera che la prestazione ambientale complessiva della misura 10 a livello regionale è incrementata, rispetto alle pratiche ordinarie, sulla base della maggior superficie impegnata.

E' assegnata priorità:

- alle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE);
- alle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- alle domande che presentano la maggior superficie impegnata in interventi agro-climatici ambientali. La maggior superficie impegnata in regione con interventi di misura 10 garantisce una miglior performance ambientale complessiva.

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per unità di SOI e sono differenziati per tipo di operazione.

Non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente diversificazione, in quanto gli impegni previsti all'interno dei singoli interventi non si sovrappongono e pertanto non vi è il rischio di doppio finanziamento. Inoltre non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA, in quanto, qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico

ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

1. Pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila Euro/ettaro/anno 534,00

2. Non lavorazione o semina diretta Euro/ettaro/anno 600,00

Premio aggiuntivo:

Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate Euro/ettaro/anno 100,00

Le aziende che attueranno il premio aggiuntivo sulle operazioni di 1 e 2 superano i massimali previsti dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale superamento è debitamente motivato tenendo conto delle particolari circostanze di seguito riportate:

L'AC deve rispettare l'esigenza di un ridotto calpestamento del terreno, adottando cantieri di distribuzione e di attrezzature idonee per la distribuzione degli effluenti zootecnici, quali sistemi ombelicali e carri botte dotati di più assi e gomme a bassa pressione. Per l'apporto di liquami zootecnici sono utilizzabili attrezzature dotate di sistemi di iniezione del liquame che consentano di limitare il disturbo del suolo e di prevenire il rivoltamento del terreno. In considerazione della particolare specializzazione che caratterizza tali attrezzature, il loro costo di investimento risulta sensibilmente più elevato, peraltro anche l'organizzazione del cantiere di lavoro con l'utilizzo di tali attrezzature e nel caso di sistemi di agricoltura conservativa, risulta più complessa rispetto ai classici sistemi di distribuzione degli effluenti zootecnici. L'utilizzo di attrezzature specializzate implica delle professionalità e costi di gestione superiori sia quando l'operazione viene effettuata con macchine di proprietà dell'azienda che nel caso in cui l'azienda ricorra al servizio dei contoterzisti.

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi analoga sezione della scheda generale della misura.

8.2.9.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi analoga sezione della scheda generale della misura.

8.2.9.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi relativa sezione della scheda di misura.

8.2.9.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all'articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima), come di seguito riportato:

CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G:U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.

BCAA 1 = Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua: rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente i corsi d'acqua, introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

BCAA 2 = Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.

BCAA 3 = Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento. Divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

BCAA 4 = Copertura minima del suolo. Per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero di fenomeni di soliflusso.

BCAA 5 = Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione: realizzazione di solchi acquai temporanei, manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

BCAA 6 = Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

CGO 10 = Regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della

condizionalità.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015.

Obbligo dei rispetti minimi così come previsto dall'art. 4 Regolamento (UE) n. 1307/2013 e dalla normativa nazionale di riferimento.

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO).

Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti

D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006.

Ai fini della verifica della conformità al Requisito Minimo relativo ai fertilizzanti, deve essere rispettato quanto indicato dal Codice di buona pratica Agricola, ai sensi del DM 19 aprile 1999, e quanto indicato nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano terreni completamente compresi nelle Zone Ordinarie:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo

E' noto che, in generale, in Italia sono molto frequenti terreni con tessitura tendenzialmente argillosa che favorisce processi di immobilizzazione del fosforo, riducendo il rischio di lisciviazione di questo macro elemento nelle falde acquifere.

Sebbene non vi siano disposizioni specifiche sull'uso agricolo dei fertilizzanti o di altri prodotti contenenti fosforo, varie indicazioni sui requisiti per limitare il rischio di inquinamento da fosforo sono contenute in altre prescrizioni generali di buona pratica agricola.

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi sugli usi sostenibili degli agrofarmaci.

D.Lgs. 150/2012 del 14 agosto 2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale, dal 2015 controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione.

Obbligo dell'utilizzatore professionale alla difesa integrata attraverso la consultazione del bollettino dei trattamenti emesso dagli organi preposti al monitoraggio dei patogeni e dei fitofagi.

Obbligo di seguire una formazione per l'uso dei prodotti fitosanitari e conseguimento della licenza per l'uso dei prodotti fitosanitari.

Obbligo di magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza.

Gli impegni di misura proposti vanno al di là della base line contemplata dall'Allegato 7 del DM 180 dd. 23 gennaio 2015 e delle azioni obbligatorie previste dal regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati della Regione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i

pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

Intervento 10.1.1 – 1 Pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila

Metodologia

Il premio relativo alla minima lavorazione è stimato sulla base della differenza di redditività (valore aggiunto) che si ottiene considerando una rotazione colturale in agricoltura convenzionale rispetto alla medesima rotazione in minima lavorazione.

Il calcolo comprende i maggiori costi e i mancati redditi dei conti colturali relativi a mais, soia frumento. Pertanto, tutti gli impegni relativi alla misura sono stati considerati e remunerati. Le elaborazioni fanno riferimento a quanto testimoniato dagli operatori con la supervisione dell'Università di Udine. La stima dei costi delle operazioni è stata effettuata sulla base della simulazione di affidamento a terzi.

Intervento 10.1.1 - 2 Non lavorazione o semina diretta

Metodologia

Il premio relativo alla non lavorazione o semina diretta è stimato sulla base della differenza di redditività (valore aggiunto) che si ottiene considerando una rotazione colturale in agricoltura convenzionale rispetto alla medesima rotazione in non lavorazione o semina diretta.

Il calcolo comprende i maggiori costi e i mancati redditi dei conti colturali relativi a mais, soia frumento.

Pertanto, tutti gli impegni relativi alla misura sono stati considerati e remunerati.

Le elaborazioni presentate fanno riferimento a quanto testimoniato dagli operatori con la supervisione dell'Università di Udine. La stima dei costi delle operazioni è stata effettuata sulla base della simulazione di affidamento a terzi.

Tutti gli impegni previsti nelle deroghe non comportano variazioni nell'entità dell'aiuto previsto dall'intervento.

Premio aggiuntivo

Il costo dell'operazione è stato stimato consultando gli esperti.

Fonti

Le fonti di riferimento sono:

ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione

e assistenza tecnica);

Università degli Studi di Udine, Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.

Greening

Non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente diversificazione, in quanto gli impegni previsti all'interno dei singoli interventi non si sovrappongono e pertanto non vi è il rischio di doppio finanziamento. Inoltre non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA, in quanto, qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Pagamenti accoppiati

Il Friuli Venezia Giulia è interessato nello specifico dal Piano seminativi (Soia). Le misure del Piano zootecnico e pagamenti relativi al riso, barbabietola, pomodoro da industria, olio d'oliva valgono a livello Nazionale. Poiché le colture sopra citate non sono significative a livello regionale viene descritta nel dettaglio solamente la misura relativa alla soia. Per quanto riguarda i pagamenti accoppiati relativi alla zootecnia, pur non essendo specifici per la regione, rappresentano un settore significativo di interventi.

Piano seminativi

Misura 1 – Premio specifico alla soia (Nord)

Misura 1.1 – Premio specifico alla soia

Seminativi.

L'area di intervento interessa le regioni del Nord Italia tra le quali il Friuli Venezia Giulia.

Soia: Il premio è concesso alle aziende agricole che destinano fino al 10% della propria superficie a seminativi alla produzione di soia. Il premio è concesso sull'intera superficie per i primi 5 ha. Oltre tale soglia l'aiuto è riconosciuto fino a un numero massimo di ha seminati a soia pari al 10% della superficie aziendale.

Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia del premio specifico alla soia che di un pagamento a superficie del PSR collegato ad impegni di avvicendamento che possono prevedere la necessità di ricorrere alla coltivazione di questa coltura. In questo caso il pagamento PSR dovrà tener conto del valore corrispondente al premio specifico alla soia secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.

8.2.9.3.2. 10.1.2 - GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il DLGS n. 150 14 agosto 2012 che recepisce la direttiva 2009/128/CE del parlamento Europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, agli articoli 18 – 19 – 20 - 21 individua nella difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari tre distinti livelli: difesa integrata obbligatoria, difesa integrata volontaria, agricoltura biologica.

All'interno del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) azione A7.3 viene definito che la difesa integrata volontaria è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

Le tecniche di produzione integrata (PI) privilegiano un metodo di coltivazione a basso impatto ambientale. L'utilizzo di pratiche e risorse naturali previsti nella produzione integrata (PI) sono in grado di surrogare adeguatamente i mezzi tecnici e chimici adottati nell'agricoltura tradizionale (F14, F16). L'intervento gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti intende contribuire al conseguimento degli obiettivi della FA4b tramite un supporto finanziario a titolo di incentivo finalizzato a coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende nell'attuazione delle pratiche di PI. Il disciplinare di produzione integrata (DPI) è un documento redatto a livello regionale, impostato sul rispetto di criteri e di norme riguardanti sia le tecniche agronomiche che quelle di difesa, e proposto su base volontaria alle aziende agricole per favorire la diffusione della produzione integrata.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'applicazione del DPI sono:

- il miglioramento della sicurezza igienico-sanitaria e della qualità delle produzioni;
- la tutela dell'ambiente;
- l'innalzamento del livello di sicurezza e della professionalità degli operatori.

Risultati attesi dall'attivazione sul territorio regionale delle tecniche di lotta integrata:

- raggiungimento di una riduzione significativa dei trattamenti fitosanitari e delle concimazioni minerali sulle colture oggetto di intervento.
- miglioramento qualitativo, sotto il profilo igienico-sanitario, morfologico ed organolettico, delle produzioni oggetto di intervento;
- miglioramento delle competenze e delle conoscenze degli operatori in ambito agronomico e riconoscimento del valore aggiunto delle produzioni agricole che tali strategie e tecniche di lotta conferiscono;
- aumento delle superfici condotte con le tecniche di produzione integrata.

Il DPI comprende norme tecniche agronomiche e per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti.

I disciplinari di DPI vengono redatti e aggiornati dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale e sono disponibili sul sito www.ersa.fvg.it.

Le aziende beneficiarie sono tenute ad aderire ai disciplinari di produzione integrata regionali DPI e ad adeguarsi ai relativi aggiornamenti. Nel caso di approvazione di disciplinari riferiti a nuove colture, gli obblighi per le superfici investite fanno riferimento alle Linee guida Nazionali di Produzione Integrata fino all'entrata in vigore del DPI regionale. L'obbligo di adesione delle superfici investite con le colture oggetto dei nuovi disciplinari si applica a partire dalla prima annata agraria successiva a quella di approvazione.

IMPEGNI

Gestione del suolo

Superfici con pendenza media maggiore del 30%:

- colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione. Sono vietate le arature;
- colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci

Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%:

- colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri
- colture arboree: obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. Tale vincolo non si applica in condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.

Nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.

Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.

Avvicendamento colturale

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di monosuccessione per ogni coltura.

Fertilizzazione

Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari. Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali. Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida –entro 5 anni - all'impianto o alla adesione.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede di fertilizzazione definite dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee

Irrigazione

Determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi almeno sui dati pluviometrici o preferibilmente tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno.

Obbligo di registrazione dei dati pluviometrici, delle date e volumi degli interventi irrigui tranne che in caso di microirrigazione massimo di adacquamento per intervento irriguo

Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione (fatta eccezione per il riso) e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli e per le colture indicate nei singoli DPI (fatta eccezione per consorzi operanti con turni irrigui che non garantiscono continuità di fornitura)

Regolazione o taratura strumentale delle macchine irroratrici per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.

L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione di "regolazione o taratura" strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalle Regioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale. Tale controllo è di grado superiore al controllo funzionale previsto dalla baseline in quanto prevede ulteriori parametri.

I beneficiari devono effettuare la regolazione (taratura) delle macchine irroratrici, almeno una volta nel periodo di impegno, attraverso centri prova accreditati e comunque entro e non oltre il secondo anno d'impegno.

Al fine di garantire l'applicazione delle norme tecniche e dei relativi controlli dei DPI per tutta la fase di coltivazione fino alla raccolta è richiesto l'attestato di conformità rilasciato da parte di organismi di controllo terzi accreditati, su specifica lista del Mipaaf/Accredia, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

Oltre agli impegni sopra definiti possono essere adottati ulteriori impegni accessori volontari in grado di migliorare la performance ambientale dell'intervento.

Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, in linea con quanto previsto dai disciplinari regionali di produzione integrata, eventuali specifiche tecniche saranno contemplate da provvedimenti regionali.

Premio aggiuntivo difesa integrata

Oltre agli impegni sopra definiti, relativamente alla frutticoltura e alla vite, possono essere adottati impegni accessori volontari su parte o su tutta la superficie aziendale che migliorano ulteriormente le performance ambientali impiegando una o più tecniche di difesa tra le seguenti:

- confusione sessuale
- disorientamento sessuale
- trappole attract and kill o esche proteiche
- *bacillus thuringiensis*
- virus della granulosa
- nematodi entomopatogeni
- altri agenti di controllo biologico

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA A Misura 10 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati, revisione marzo 2021.

Tabella MISURE 10.1.2 – GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI. Concordata a livello Nazionale. Le aziende che aderiranno alla misura 10.1.2 dovranno obbligatoriamente rispettare i DPI. Il rispetto dei DPI dalla fase di coltivazione fino alla raccolta verrà verificato attraverso enti di certificazione terzi. Tali enti devono essere accreditati su specifica lista del Mipaaf/Accredia nell'ambito della norma ISO 17065 e s.m.i per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari.

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO-E-BCAA--CONDIZIONALITÀ NAZIONALE-E-REGIONALE	REQUISITI-MINIMI-RELATIVI-ALL'USO-DEI-FERTILIZZANTI-E-PRODOTTI-FITOSANITARI	PRATICHE ORDINARIE	SIGNIFICATO-AMBIENTALE-E-AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ-E-CONTROLLABILITÀ-DELLE-MISURE	COSTI-AGGIUNTI-E/O-MANCATI-REDDITI-DERIVANTI-DAGLI-IMPEGNI-PRESI-IN-CONTO-NEL-CALCOLO-DEI-PAGAMENTI	
Gestione-del-suolo	<p>Superfici con pendenza media-maggiore-del-30%:</p> <p>--colture-erbacee:effettuare-esclusivamente-la-minima-lavorazione, la semina su sodo-e-la-scarificazione.Sono-vietate-le-arature;</p> <p>-- colture arboree:all'impianto-sono-ammesse-le-lavorazioni-puntuali-o-altre-finalizzate-alla-sola-asportazione-dei-residui-dell'impianto-arboreo-precedente-e-nella-gestione-ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione-spontanea-gestita-con-sfalci</p> <p>superfici con pendenza media- tra il 10- e il 30%: Colture-erbacee:effettuare-esclusivamente-la-minima-lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione-e-le-lavorazioni-a-profondità-non-superiore-ai-30-cm, ad-eccezione-delle-ripuntature-per-le-quali-non-si-applica-questa-limitazione, obbligo-di-realizzazione-di-solchi-acquai-temporanei-al-massimo-ogni-60-metri</p> <p>Colture arboree: Obbligo-dell'inerbimento-</p>	<p>BCAA-5>= gestione-minima-delle-terre-che-rispetti-le-condizioni-locali-specifiche-per-limitare-l'erosione.Riferimento-alle-disposizioni-di-cui-al-D.M.-30125/09-ss,000,ii, riguardo-il-contenimento-dell'erosione, il-mantenimento-della-rete-idraulica-aziendale-e-il-divieto-di-effettuare-livellamenti-non-autorizzati.</p> <p>-In-particolare-la-distanza-massima-tra-i-solchi-acquai-è-fissata-in-80-m, nel-caso-di-adozione-delle-norme-nazionali.-Tale-impegno-interessa-i-terreni-declivi-che-manifestano-fenomeni-erosivi-evidenziabili-dalla-presenza-di-incisioni-diffuse(rigagnoli)-in-assenza-di-sistemazioni.</p> <p>BCAA-4>= copertura-minima-del-suolo.Riferimento-alle-disposizioni-di-cui-al-D.M.-30125/09-ss,000,ii, riguardo-l'assicurazione-della-copertura-vegetale-delle-superfici-a-seminativo-ritirate-dalla-produzione-e-che-manifestano-fenomeni-erosivi.</p>	Non-pertinente	<p>Nella normale pratica-ordinaria-le-lavorazioni-vengono-effettuate-per-preservare-le-caratteristiche-del-suolo, ma-non-esistono-vincoli-a-determinate-lavorazioni-e-profondità-di-lavorazione.</p> <p>Usualmente-per-la-semina-di-colture-annuali-gli-agricoltori-nelle-condizioni-di-pendenza-superiore-al-30%-raramente-effettuano-arature-con-attrezzi-rivoltatori, se-non-in-taluni-casi-specialmente-all'impianto-di-prati-permanenti-o-di-vigneti.</p> <p>Per-le-colture-arboree, comunque-poco-presenti-in-condizioni-di-presenza-così-estrema, la-lavorazione-profonda-all'impianto-è-soltitamente-con-ripper-e-la-messa-a-dimora-mediante-buche.L'inerbimento-dell'interfila-non-è-frequentemente-praticato, causa-problemi-di-siccità-estiva.</p> <p>Nelle-situazioni-di-pendenza-inferiore, ma-comunque-superiore-al-10%, si-possano-riscontrare-lavorazioni-con-</p>	<p>Nella normale pratica-ordinaria-le-lavorazioni-vengono-effettuate-per-preservare-le-caratteristiche-del-suolo, ma-non-esistono-vincoli-a-determinate-lavorazioni-e-profondità-di-lavorazione.</p> <p>Usualmente-per-la-semina-di-colture-annuali-gli-agricoltori-nelle-condizioni-di-pendenza-superiore-al-30%-raramente-effettuano-arature-con-attrezzi-rivoltatori, se-non-in-taluni-casi-specialmente-all'impianto-di-prati-permanenti-o-di-vigneti.</p> <p>Per-le-colture-arboree, comunque-poco-presenti-in-condizioni-di-presenza-così-estrema, la-lavorazione-profonda-all'impianto-è-soltitamente-con-ripper-e-la-messa-a-dimora-mediante-buche.L'inerbimento-dell'interfila-non-è-frequentemente-praticato, causa-problemi-di-siccità-estiva.</p> <p>Nelle-situazioni-di-pendenza-inferiore, ma-comunque-superiore-al-10%, si-possano-riscontrare-lavorazioni-con-</p>	<p>L'impegno-è-applicato-a-tutte-le-colture-prevedendo-limitazioni-al-tipo-ed-alla-profondità-di-lavorazione-del-suolo-diversificate-a-seconda-della-pendenza-media-e-del-tipo-di-cultura-(seminativo-o-arborea).</p> <p>In-particolare-è-prevista-la-riduzione-delle-lavorazioni, inerbimento-dell'interfila, negli-impianti-arborei-e-la-riduzione-della-distanza-trasolchi-acqua-che-vanno-oltre-la-condizionalità.-Il-maggiore-sviluppo-lineare-della-rete-scolante-aumenta-la-capacità-di-deflusso-dell'acqua-e-riduce-la-velocità-di-scorrimento-superficiale.</p> <p>Tali-restrizioni-si-applicano-anche-su-terreni-che-non-manifestano-fenomeni-erosivi-in-presenza-di-sistemazioni.</p> <p>Gli-effetti-positivi-riguardano-il-contrasto-all'erosione-e-alla-perdita-di-elementi-nutritivi-e-il-mantenimento-della-fertilità-dei-terreni</p>	<p>Le-pratiche-inerenti-la-gestione-del-suolo-sono-registrate-nell'apposita-scheda-del-registro-cartaceo-o-informatizzato.</p> <p>Inoltre-l'impegno-può-essere-verificato-in-loco, con-sopralluoghi-anche-speditivi-nel-periodo-estivo-/autunnale, sugli-appezzamenti-in-cui-l'aratura-è-stata-da-poco-eseguita-o-è-addirittura-incorso, misurando-il-profilo-dell'ultimo-solco-di-aratura-aperto, o-il-settaggio-dell'aratro-sulla-macchina-per-i-casi-in-cui, casualmente, si-intercettasse-il-momento-preciso-in-cui-l'agricoltore-effettua-le-lavorazioni.</p> <p>L'esistenza-dell'inerbimento-permanente-delle-colture-arboree-è-riscontrabile-in-situ-o-anche-dalla-sequenza-delle-foto-satellitari-dell'anno, nelle-aziende-campione, tra-fine-primavera-e-fine-estate.</p> <p>(Facoltativo: per-facilitare-il-lavoro-degli-ispettori-l'agricoltore-deve-presentare, assieme-alla-domanda-di-aiuto, una-mappatura-degli-appezzamenti-aziendali-in-cui-questi-sono-classificati-in-</p>	<p>I-maggiori-costi-ed-i-mancati-redditi-derivanti-dagli-impegni-relativi-alla-gestione-del-suolo-e-pratiche-agronomiche-non-vengono-presi-in-considerazione-nel-calcolo-del-premio.</p>

Tabella A 10.1.2 a

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO-E-BCAA-- CONDIZIONALITÀ- NAZIONALE-E-REGIONALE	REQUISITI-MINIMI-RELATIVI- ALL'USO-DEI-FERTILIZZANTI-E- PRODOTTI-FITOSANITARI	PRATICHE ORDINARIE	SIGNIFICATO-AMBIENTALE- E-AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ-E- CONTROLLABILITÀ-DELLE- MISURE	COSTI-AGGIUNTIVI-E/O- MANCATI-REDDITI- DERIVANTI-DAGLI-IMPEGNI- PRESH-IN-CONTO-NEL- CALCOLO-DEI-PAGAMENTI
	<p>dell'interfila, naturale o artificiale. - tale vincolo non si applica in condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limoso, argillosa-sabbiosa, franco-limoso-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'epicatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.</p> <p>nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.</p>	<p>a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso;</p> <p>-- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;</p> <p>-- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.);</p>		<p>attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35-40 cm.</p> <p>Usualmente non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sull'effettuazione delle operazioni di gestione del suolo.</p> <p>Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.</p>		<p>relazione alla pendenza media di ciascuno nelle tre categorie -- oltre 30% / tra 30 e 10% / meno di 10%);</p> <p>Nel documento Aggiornamento rapporto valutazione intermedia del PSR Emilia-Romagna(*) da pag. 201 a pag. 229 sono riportati risultati significativi di protezione del suolo e di miglioramento della sostanza organica.</p>	
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato", virus esente o virus controllato.	Non pertinenti	Non pertinenti	<p>Utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997.</p> <p>Il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà.</p>	<p>Riduzione rischio fitosanitario.</p> <p>Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.</p>	<p>In caso di realizzazione di nuovi impianti all'interno del periodo di impegno verificare la disponibilità dei certificati fitosanitari richiesti dai Disciplinari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione prodotto e presenza di Cartellini di certificazione).</p>	<p>Un eventuale maggiore costo del materiale di moltiplicazione viene conteggiato in funzione della disponibilità effettiva sul mercato del materiale certificato rispetto a quello ordinario.</p> <p>Sono stati considerati costi aggiuntivi in merito alla</p>

Tabella A 10.1.2 b

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO-E-BCAA--CONDIZIONALITÀ-NAZIONALE-E-REGIONALE	REQUISITI-MINIMI-RELATIVI-ALL'USO-DI-FERTILIZZANTI-E-PRODOTTI-FITOSANITARI	PRATICHE ORDinarie	SIGNIFICATO-AMBIENTALE-E-AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ-E-CONTROLLABILITÀ-DELLE-MISURE	COSTI-AGGIUNTIVI-E/O-MANCATI-REDDITI-derivanti-Dagli-Impegni-PRESIN-CONTO-NEL-CALCOLO-DEI-PAGAMENTI
						= virus-free) o (v.t., = virus-tested) a norma del Decreto 24 luglio 2003)	semente certificato (obbligatorio dal disciplinare) per le colture <u>soja</u> , frumento e dell'orzo, poiché per queste nelle produzioni convenzionali è possibile l'utilizzo del seme autoprodotta.
Avvicendamento culturale	<p>Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di <u>monosuccessione</u> per ogni coltura.</p> <p>I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno della sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.</p> <p>I disciplinari inoltre riportano i modelli di successione da seguire nei soli casi di coltivazione in condizioni climatiche sfavorevoli o in aree ambientali svantaggiate o di ricorso ad indirizzi culturali specifici.</p>	<p><u>Diversificazione dei seminativi</u></p> <p>Le aziende con superfici a seminativo, orticole, foraggere, che presentano le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) superfici comprese tra 10 e 30 ettari, non interamente investite a colture sommerse;</p> <p>b) superfici superiori a 30 ettari, non interamente investite a colture sommerse;</p> <p>hanno l'obbligo di rispettare alcuni vincoli. Nel primo caso (a) vi devono essere almeno due colture e la coltura principale non deve superare il 75% della superficie a seminativo. Nel secondo caso (b) le colture devono essere almeno tre, la coltura principale non deve occupare più del 75% della superficie e l'insieme delle due colture principali non deve occupare più del 95% della superficie.</p>		<p>Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione culturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno-vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della <u>monosuccessione</u> (es. mais).</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p> <p>La introduzione di colture leguminose azotofissatrici o più in generale da rinnovo aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi.</p> <p>L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture e, determinando benefici ambientali e agronomici superiori al corrispondente vincolo "greening" di diversificazione culturale, per le seguenti ragioni:</p> <p>a) si applica anche ad aziende esentate dal vincolo "greening";</p> <p>b) richiede che nel corso</p>	<p>L'avvicendamento deve essere registrato nelle schede culturali registro.</p> <p>Il confronto fra i diversi anni permette la verifica documentale.</p> <p>Può essere effettuata la verifica in loco.</p> <p>Il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recita, infatti, che: "Gli agricoltori entro la data di presentazione della domanda "UNICA",</p> <p>depositano nel fascicolo aziendale il piano culturale e sono impegnati a comunicargli.</p> <p>eventuali aggiornamenti dello stesso piano". (Articolo 31)</p> <p>(Facoltativo: sugli appezzamenti che ricadono su singole particelle catastali può essere eseguito un controllo informatico di ristoppi, colture negli intervalli e presenza delle 3 colture sui 5 anni, in assenza di deroghe dovute a indirizzi</p>	<p>Il pagamento per i seminativi viene definito come valore medio. Considerato che il disciplinare di produzione integrata prevede che le colture autunno-vernine e il mais non possano essere coltivate oltre le tre annualità nel quinquennio, il valore medio viene calcolato sulla base di un'ipotesi di rotazione quinquennale volta a massimizzare nel quinquennio la redditività dell'azienda.</p>

Tabella A 10.1.2 c

IMPEGNI	DESCRIZIONE DEI IMPEGNI	CGO E BCAA CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	PRATICHE ORDINARIE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMIC	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					<p>degli anni su un determinato terreno sia praticato l'avvicendamento delle colture, a differenza del vincolo "greening" che può essere soddisfatto anche coltivando le diverse colture in rotazione; su diverse porzioni dell'azienda senza determinare i benefici della rotazione;</p> <p>c) considera i cereali vernini (frumento, triticale, orzo, avena, ecc.) come una stessa coltura e quindi tal da non dare luogo ad avvicendamento, mentre il criterio di diversificazione li considera colture diverse in quanto appartenenti a generi botanici diversi;</p> <p>d) determina, attraverso il limite di un solo ristoppio e quindi di coltivazione di una stessa coltura per non più di tre volte nel quinquennio, un'incidenza media della coltura principale pari al 60% inferiore a quella consentita dal vincolo "greening" (75%), conseguente incremento delle colture meno redditizie, a beneficio della seconda e terza coltura;</p>	colturali intensivi e a piovosità basse)	
Fertilizzazione	Effettuare l'analisi fisico-chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari. Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali. Per le arboree bisogna	CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.	Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti. Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'	La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma non	Il piano di fertilizzazione dei DPI persegue l'obiettivo di garantire produzioni di elevata quantità e qualità, della salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità	Registrazione delle fertilizzazioni nelle schede di coltura. Verifica dei certificati delle analisi del suolo.	Minori spese per acquisto fertilizzanti e riduzione delle rese dovute al minore impiego di fertilizzanti. Manodopera per prelievo campioni per analisi terreno.

Tabella A 10.1.2 d

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO-E-BCAA---CONDIZIONALITÀ NAZIONALE-E-REGIONALE	REQUISITI-MINIMI-RELATIVI-ALL'USO-DEI-FERTILIZZANTI-E-PRODOTTI-FITOSANITARI	PRATICHE ORDinarie	SIGNIFICATO-AMBIENTALE-E-AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ-E-CONTROLLABILITÀ-DELLE-MISURE	COSTI-AGGIUNTIVI-E/O-MANCATI-REDDITI-DERIVANTI-DAGLI-IMPEGNI-PRESI-CONTRO-NEL-CALCOLO-DEI-PAGAMENTI
	<p>disporre di almeno una analisi valida entro 5 anni dall'impianto o alla adesione.</p> <p>Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede di fertilizzazione definite dai DPI per ciascuna coltura.</p> <p>Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee.</p>	<p>(G.U. L. 375 del 31.12.1991, pag.1)-Articoli 4 e 5.</p> <p>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p> <p>→obblighi amministrativi;</p> <p>→obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>→obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>→divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti;</p> <p>→Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con atto regionale (Ogni regione deve indicare i suoi riferimenti normativi).</p>	<p>art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.</p> <p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai Pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.</p> <p>-obblighi amministrativi;</p> <p>-- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>-- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>-- divieti relativi all'utilizzazione dei</p>	<p>vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale.</p> <p>Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.</p>	<p>e della prevenzione delle avversità.</p> <p>Le analisi del terreno e la valutazione del fabbisogno da parte delle colture sono elementi qualificanti dell'impegno base di misura ed aggiuntivi rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi.</p> <p>Il piano di fertilizzazione si basa sulle previsioni di produzione, le caratteristiche pedologiche del terreno, le precessioni culturali, la piovosità invernale. Questo permette di garantire le rese/qualità riducendo le perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali.</p> <p>I disciplinari indirizzano verso l'utilizzo di fertilizzanti organici in un'ottica della loro efficienza e non dello smaltimento. Questo, oltre a ridurre il rischio di inquinamento, permette di migliorare la fertilità del suolo sia per un incremento del tenore di sostanza organica e quindi una maggiore attività microbiologica.</p> <p>Nel documento Aggiornamento rapporto valutazione intermedia del PSR Emilia-Romagna(*) da</p>	<p>Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite.</p> <p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p>	<p>Manodopera per la redazione del piano di fertilizzazione.</p> <p>Registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura e di magazzino aggiuntive rispetto agli obblighi di registrazione derivanti dalla condizionalità e/o dai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti.</p>

Tabella A 10.1.2 e

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	PRATICHE ORDinarie	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
			fertilizzanti (spaziali e temporali). Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.		pag. 179 a pag. 229 sono riportati risultati significativi di riduzione degli impieghi e del surplus di N e P. Sono riportati inoltre da pag. 230 a 240 ulteriori risultati di riduzione delle emissioni di GHG.		
Irrigazione	<p>Determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi almeno sui dati pluviometrici o preferibilmente tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno.</p> <p>Obbligo di registrazione dei dati pluviometrici, delle date e volumi degli interventi irrigui tranne che in caso di <u>microirrigazione</u>, massimo di adacquamento per intervento irriguo.</p> <p>Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione (fatta eccezione per il riso) e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli e per le colture indicate nei singoli DPI (fatta eccezione per consorzi operanti con turni irrigui che non garantiscono continuità di fornitura).</p>	<p>BCAA 2: = rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.</p> <p>Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.</p>	Non pertinenti	<p>Nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi.</p>	<p>Gli impegni dei DPI consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfi il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza mai superare la capacità di campo. Questo allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide, e lo sviluppo di avversità.</p> <p>Il divieto di utilizzazione di sistemi di irrigazione a bassa efficienza (scorrimento e sommersione) determina un risparmio di acqua da parte delle aziende agricole.</p>	<p>Registrazione degli interventi irrigui e del dato pluviometrico della documentazione relativa al piano di irrigazione.</p> <p>Il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato (per es. assenza di irrigazione per scorrimento, presenza di pluviometri, di strumenti di monitoraggio).</p>	Costo registrazione dati meteo non ammissibile perché facente parte della difesa integrata obbligatoria: disponibile dati meteo nei bollettini territoriali.

Tabella A 10.1.2 f

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO-E-BCAA---CONDIZIONALITÀ NAZIONALE-E-REGIONALE	REQUISITI-MINIMI-RELATIVI-ALL'USO-DEI-PRODOTTI-FITOSANITARI	PRATICHE ORDINARIE	SIGNIFICATO-AMBIENTALE-E-AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ-E-CONTROLLABILITÀ-DELLE-MISURE	COSTI-AGGIUNTIVI-E/O-MANCATI-REDDITI-derivanti-DAGLI-IMPEGNI-PRESIN-CONTO-NEL-CALCOLO-DEI-PAGAMENTI
Regolazione o taratura delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari Controllo di grado superiore a quello funzionale previsto dalla baseline in quanto prevede ulteriori parametri	L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione di "regolazione o taratura" strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalle Regioni (secondo quanto definito dal PAN) da effettuarsi ogni 5 anni per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale. Tale controllo è di grado superiore al controllo funzionale previsto dalla baseline in quanto prevede ulteriori parametri		Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" L'art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata)	Nella normale pratica agricola vengono eseguiti controlli delle macchine distributrici previste dal PAN (Piano di Azione Nazionale)	La regolazione strumentale richiesta dall'impegno consente di adeguare le modalità di impiego delle macchine irroratrici alla tipologia e alle condizioni delle colture da trattare, in modo da ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti fitosanitari in misura più accentuata rispetto al solo controllo funzionale obbligatorio.	L'attuazione dell'impegno viene verificata mediante l'attestazione di avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici, rilasciata dal Centro Prova al termine dell'operazione.	Rispetto al controllo funzionale obbligatorio, la regolazione strumentale richiesta dall'impegno comporta una spesa aggiuntiva che concorre a giustificare l'aiuto in quanto rapportata alla superficie e al periodo di validità dell'operazione.
Premio aggiuntivo difesa integrata	Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI per ciascuna coltura Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione	CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini	La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale non aziendali) rese disponibili attraverso i	L'impiego dei prodotti fitosanitari è giustificato in base ad osservazioni aziendali (monitoraggi, soglie, modelli previsionali) o criteri preventivi sempre basati sulle condizioni aziendali o sulle indicazioni dei bollettini fitosanitari	Registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri culturali e registri di magazzino Qualora nelle schede campo siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione,	Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio aziendale delle fitopatie

Tabella A 10.1.2 g

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO-E-BCAA-- CONDIZIONALITÀ- NAZIONALE-E-REGIONALE	REQUISITI-MINIMI-RELATIVI- ALL'USO-DEI-FERTILIZZANTI-E- PRODOTTI-FITOSANITARI	PRATICHE ORDINARIE	SIGNIFICATO-AMBIENTALE- E-AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ-E- CONTROLLABILITÀ-DELLE- MISURE	COSTI-AGGIUNTIVI-E/O- MANCATI-REDDITI- DERIVANTI-DAGLI-IMPEGNI- PRESH-IN-CONTO-NEL- CALCOLO-DEI-PAGAMENTI
		<p>Includere gli obblighi, per tutte le aziende, di:</p> <p>a. → registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;</p> <p>b. → presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);</p> <p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino);</p> <p>CGO 4 = regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea</p>	<p>dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;</p> <p>Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:</p> <p>gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlg 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesto del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale;</p> <p>Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed</p>	<p>bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.);</p> <p>La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta;</p> <p>Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva: e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata. Ad esempio nel caso della ticchiolatura in caso di condizioni particolarmente avverse, dovendo rispettare un numero limitato di numero di trattamenti come nella relativa scheda del DPI, le produzioni possono subire danni (anche solo estetici) che declassano parte del prodotto ottenuto.</p>	<p>territoriali di difesa integrata volontaria;</p> <p>Dai DPI sono escluse o fortemente limitati i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive classificate come pericolose e/o contenenti determinate frasi di rischio per l'ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana;</p> <p>Sono escluse o fortemente limitate le sostanze attive che verranno classificate come candidate alla sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento 1107/09/UE;</p> <p>Questo determina normalmente, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana in primo luogo degli operatori agricoli e per l'ambiente; in particolare si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna sanitarie;</p>	<p>vengono verificate l'indicazione sulle schede dei parametri relativi;</p> <p>Verificata, quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (trappole, pluviometro, ecc.), la presenza di tali dispositivi in campo;</p> <p>Per gli interventi di difesa per cui vale l'indicazione dei Bollettini di Produzione Integrata, l'addetto al controllo verifica su di essi la compatibilità delle date dei trattamenti eseguiti;</p> <p>Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre all'ammissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi massime o altri indicati nei disciplinari di produzione;</p> <p>Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni;</p> <p>È possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale (frutti, foglie, infestanti, ecc.) per</p>	<p>Manodopera per raccolta campioni;</p> <p>Eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa integrata (minori rese e/o minore qualità);</p> <p>Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi fissi e variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni culturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari.</p>

Tabella A 10.1.2 h

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO-E-BCAA-- CONDIZIONALITÀ- NAZIONALE-E-REGIONALE	REQUISITI-MINIMI-RELATIVI- ALL'USO-DEI-FERTILIZZANTI-E- PRODOTTI-FITOSANITARI	PRATICHE ORDINARIE	SIGNIFICATO-AMBIENTALE- E-AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ-E- CONTROLLABILITÀ-DELLE- MISURE	COSTI-AGGIUNTIVI-E/O- MANCATI-REDDITI- DERIVANTI-DAGLI-IMPEGNI- PRESH-IN-CONTO-NEL- CALCOLO-DEI-PAGAMENTI
		<p>per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1.2.2002 pag. 1);</p> <p>Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme;</p>	<p>etichettati come molto tossico, tossico o nocivo;</p> <p>Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014;</p> <p>le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente;</p>		<p>L'impiego di prodotti selettivi consente inoltre di rispettare l'entomofauna utile, contribuendo ulteriormente alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci;</p> <p>Ulteriori vincoli permettono una più efficace gestione della problematica delle resistenze;</p>	<p>analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolare risulta raccomandato nei casi in cui, sulle schede, risultino non;</p> <p>indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico e nei casi in cui ci siano evidenze di trattamenti fitosanitari eseguiti ma non registrati (es. infestanti disseccati, mortalità di colonie di afidi);</p>	

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare.

Tabella A 10.1.2 i

8.2.9.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, calcolato per unità di superficie (Euro/Ettaro/anno) in base agli impegni assunti.

L'adesione all'intervento ha una durata minima di 5 anni prorogabile fino a 7 anni sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

A norma del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, i nuovi impegni assunti nel periodo transitorio hanno una durata di 3 anni.

8.2.9.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale".

8.2.9.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori.

Altri gestori del territorio.

8.2.9.3.2.5. Costi ammissibili

Si riconoscono i maggiori oneri derivanti dall'adesione ai DPI così come definiti dall'ERSA. I costi ammissibili sono relativi al rispetto degli impegni riferiti a:

- obbligo di utilizzo di materiale di propagazione certificato
- rispetto dei requisiti in materia di fertilizzazione
- rispetto dei requisiti in materia di difesa delle colture
- tarature macchine irroratrici
- costi di transazione

Questi costi non incorrono nel rischio del doppio finanziamento e non intendono compensare i costi relativi alle prescrizioni in materia di diversificazione culturale e avvicendamento.

8.2.9.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

1. agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2. altri gestori del territorio quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali;*
3. le superfici eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
4. sottoscrizione del contratto per la certificazione.

* Altri gestori del territorio che conducono aziende agricole o compiono un servizio di ricerca e innovazione realizzando tra l'altro investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali ed ecologici andando a potenziare la biodiversità delle specie e degli habitat quali proprietari e/o gestori di superfici multiformi. I risultati occorsi vengono messi a disposizione di tutti i portatori di interesse andando ad incentivare e a migliorare le tecniche agronomiche messe in atto.

8.2.9.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni del comparto agricolo e agro alimentare e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del programma e con gli obiettivi specifici di performance ambientale della misura.

I criteri verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. I criteri terranno in particolare considerazione la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale ed ecologica e alle domande con maggior superficie totale impegnata dalle misure agro-climatico ambientali. Si considera che la prestazione ambientale complessiva della misura 10 a livello regionale è incrementata, rispetto alle pratiche ordinarie, sulla base della maggior superficie impegnata.

E' assegnata priorità:

- alle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE);
- alle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- alle domande che presentano la maggior superficie impegnata in interventi agro-climatici ambientali. La maggior superficie impegnata in regione con interventi di misura 10 garantisce una miglior performance ambientale complessiva.

8.2.9.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per unità di SOI e sono differenziati per tipo di coltura.

Non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente diversificazione, in quanto gli impegni previsti all'interno dei singoli interventi non si sovrappongono e pertanto non vi è il rischio di doppio finanziamento. Inoltre non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA, in quanto, qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

1. Seminativi Euro/ettaro/anno 258,00

2. Orticole

- Orticole annuali Euro/ettaro/anno 385,00
- Orticole poliennali Euro/ettaro/anno 900,00

3. Actinidia Euro/ettaro/anno 403,00

4. Melo Euro/ettaro/anno 691,00

5. Pesco Euro/ettaro/anno 565,00

6. Pero Euro/ettaro/anno 590,00

7. Olivo Euro/ettaro/anno 174,00

8. Vite Euro/ettaro/anno 346,00

9. Altri fruttiferi Euro/ettaro/anno 560,00

Premio aggiuntivo difesa integrata

Gli impegni accessori che migliorano ulteriormente le performance ambientali impiegando una o più tecniche di difesa sopra elencate ammontano a Euro/ettaro/anno 120,00. Il premio aggiuntivo può essere richiesto per i seguenti raggruppamenti colturali: Melo, Pesco, Pero, Olivo, Vite e Altri fruttiferi.

I premi rispettano i massimali previsti dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi analogo sezione della scheda generale della Misura relativa alla verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

8.2.9.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi analoga sezione della scheda generale della misura.

8.2.9.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della scheda di misura.

8.2.9.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all'articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima), come di seguito riportato:

BCAA 2 = rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.

BCAA 4 = copertura minima del suolo. Riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii, riguardo l'assicurazione della copertura vegetale delle superfici a seminativo ritirate dalla produzione e che manifestano fenomeni erosivi.

BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. Riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii, riguardo il contenimento dell'erosione, il mantenimento della rete idraulica aziendale e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G:U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.

CGO 4 = regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1).

CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti

alimentari che disciplina il sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

DM dell'8 maggio 2014 attuativo dell'art. 2 comma 6 della legge. N. 4 del 3 febbraio 2011, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015.

Obbligo dei rispetti minimi così come previsto dall'art. 4 Regolamento (UE) n. 1307/2013 e dalla normativa nazionale di riferimento.

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO).

Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti

D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006.

Ai fini della verifica della conformità al Requisito Minimo relativo ai fertilizzanti, deve essere rispettato quanto indicato dal Codice di buona pratica Agricola, ai sensi del DM 19 aprile 1999, e quanto indicato nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano

terreni completamente compresi nelle Zone Ordinarie:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo

E' noto che, in generale, in Italia sono molto frequenti terreni con tessitura tendenzialmente argillosa che favorisce processi di immobilizzazione del fosforo, riducendo il rischio di lisciviazione di questo macro elemento nelle falde acquifere.

Sebbene non vi siano disposizioni specifiche sull'uso agricolo dei fertilizzanti o di altri prodotti contenenti fosforo, varie indicazioni sui requisiti per limitare il rischio di inquinamento da fosforo sono contenute in altre prescrizioni generali di buona pratica agricola.

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi sugli usi sostenibili degli agrofarmaci.

D.Lgs. 150/2012 del 14 agosto 2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale, dal 2015 controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione.

Obbligo dell'utilizzatore professionale alla difesa integrata attraverso la consultazione del bollettino dei trattamenti emesso dagli organi preposti al monitoraggio dei patogeni e dei fitofagi.

Obbligo di seguire una formazione per l'uso dei prodotti fitosanitari e conseguimento della licenza per l'uso dei prodotti fitosanitari.

Obbligo di magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza.

Gli impegni di misura proposti vanno al di là della base line contemplata dall'Allegato 7 del DM 180 dd. 23 gennaio 2015 e delle azioni obbligatorie previste dal regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati della Regione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

Le aziende che aderiranno alla misura 10.1.2 dovranno obbligatoriamente rispettare i DPI. Il rispetto dei DPI dalla fase di coltivazione fino alla raccolta verrà verificato attraverso enti di certificazione terzi. Tali enti devono essere accreditati su specifica lista del Mipaaf/Accredia nell'ambito della norma ISO 17065 e s.m.i per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari.

Gestione del suolo

I maggiori costi ed i mancati redditi derivanti dagli impegni relativi alla gestione del suolo e pratiche agronomiche non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio.

Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Un eventuale maggiore costo del materiale di moltiplicazione viene conteggiato in funzione della disponibilità effettiva sul mercato del materiale certificato rispetto a quello ordinario

Sono stati considerati costi aggiuntivi in merito alla semente certificata (obbligatorio dal disciplinare) per le colture soia, frumento e dell'orzo, poiché per queste nelle produzioni convenzionali è possibile l'utilizzo del seme autoprodotta.

Avvicendamento colturale

Il pagamento per i seminativi viene definito come valore medio. Considerato che il disciplinare di produzione integrata prevede che le colture autunno-vernine e il mais non possano essere coltivate oltre le tre annualità nel quinquennio, il valore medio viene calcolato sulla base di un'ipotesi di rotazione quinquennale volta a massimizzare nel quinquennio la redditività dell'azienda.

Fertilizzazione

Minori spese per acquisto fertilizzanti e riduzione delle rese dovute al minore impiego di fertilizzanti.

Manodopera per prelievo campioni per analisi terreno.

Manodopera per la redazione del piano di fertilizzazione.

Registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura e di magazzino aggiuntive rispetto agli obblighi di

registrazione derivanti dalla condizionalità e/o dai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti

Irrigazione

Costo registrazione dati meteo non ammissibile perché facente parte della difesa integrata obbligatoria: disponibile dati meteo nei bollettini territoriali.

Regolazione o taratura delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

Controllo di grado superiore a quello funzionale previsto dalla baseline in quanto prevede ulteriori parametri.

Rispetto al controllo funzionale obbligatorio, la regolazione strumentale richiesta dall'impegno comporta una spesa aggiuntiva che concorre a giustificare l'aiuto in quanto rapportata alla superficie e al periodo di validità dell'operazione.

Premio aggiuntivo difesa integrata

Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture. Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio aziendale delle fitopatie. Manodopera per raccolta campioni. Eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa integrata (minori rese e/o minore qualità). Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi fissi e variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari.

8.2.9.3.3. 10.1.3 - INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'inerbimento permanente di frutteti e dei vigneti è una tecnica agronomica adottata soprattutto nelle zone ad elevata piovosità per contrastare l'erosione del terreno. La consociazione tra le coltivazioni arboree e l'inerbimento produce degli equilibri vegeto-produttivi e ambientali limitando il ruscellamento dell'acqua andando a contrastare la lisciviazione del terreno in particolar modo nei vigneti in pendio. Il terreno è arricchito di sostanza organica e pertanto è favorita la struttura e la porosità nonché la portanza che permette l'ingresso dei mezzi meccanici in ogni momento. Per le aziende che attueranno tale tecnica è previsto il divieto di utilizzare prodotti diserbanti sotto fila. (F14 – F15 - F16). I risultati attesi sul territorio regionale a seguito dell'applicazione degli impegni previsti dall'intervento sono i seguenti:

- raggiungimento di una riduzione significativa dei trattamenti di diserbo sulle colture oggetto di intervento;
- miglioramento qualitativo delle produzioni;
- riduzione dei fenomeni erosivi e di ruscellamento;
- maggior tutela dell'ambiente;
- impatto positivo sulle riserve di carbonio e sulla diversità microbica del suolo.

IMPEGNI

I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere stabilmente inerbiti gli appezzamenti interessati dai vigneti o dai frutteti.

Il controllo della vegetazione sotto fila dovrà essere eseguito solo tramite lavorazioni meccaniche o sfalcio.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA A Misura 10 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati.

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO-E-BCAA—CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
<p>Mantenere stabilmente inerbiti gli appezzamenti interessati dai vigneti o dai frutteti.</p> <p>Il controllo della vegetazione sotto fila dovrà essere eseguito solo con lavorazioni meccaniche o sfalcio.</p>	<p>CGO-E-BCAA—CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</p> <p>BCAA 2 = rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione</p> <p>BCAA 4 = copertura minima del suolo.</p> <p>BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>BCAA 6 = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo tramite pratiche appropriate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.</p> <p>CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L.375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015</p> <p>Vedasi specifiche intervento 10.1.1.1</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>La gestione agronomica delle superfici interessate dai vigneti o dai frutteti, per contenere eventuali malattie della pianta, non prevede l'inerbimento sotto la fila</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p> <p>Delibera Regione FVG n. 551 del 27 marzo 2015</p>	<p>L'inerbimento permanente di frutteti e dei vigneti è una tecnica agronomica atta a contrastare i fenomeni erosivi; inoltre, l'obbligo di eseguire lavorazioni meccaniche contribuisce a ridurre gli input fitosanitari in ambito agricolo</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Controllo in loco 5%.</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informativamente in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, ecc.). I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>I costi aggiuntivi per l'adozione dell'inerbimento permanente riguardano le lavorazioni meccaniche sotto fila rispetto al diserbo chimico.</p> <p>La determinazione del pagamento si basa sul costo del diserbo chimico della fila (Baseline), che prevede due trattamenti diserbanti durante la stagione, uno primaverile e uno estivo.</p> <p>L'impegno richiede l'inerbimento con lavorazioni meccaniche sotto fila. Sono previsti cinque interventi all'anno; uno invernale e quattro primaverili-estivi, per ottenere un contenimento delle malerbe simile a quello ottenuto con il diserbo chimico. I costi aggiuntivi sono dati dal differenziale tra il metodo con lavorazione meccanica e il metodo del diserbo chimico.</p> <p>Nel calcolo non vengono prese in considerazione le spese riguardanti le sementi e le operazioni di semina.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);</p> <p>UNIMA – Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola – tariffe provinciali e regionali dei costi medi d'esercizio delle principali lavorazioni agromeccaniche;</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	<p>Non incorre nel rischio DF.</p> <p>Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare.</p>					

Tabella 10.1.3

8.2.9.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, calcolato per unità di superficie (Euro/Ettaro/anno) in base agli impegni assunti.

L'adesione all'intervento ha una durata minima di 5 anni prorogabile fino a 7 anni sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

A norma del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, i nuovi impegni assunti nel periodo transitorio hanno una durata di 3 anni.

8.2.9.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e

(CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale".

8.2.9.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori.

Altri gestori del territorio.

8.2.9.3.3.5. Costi ammissibili

L'aiuto annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie. Il pagamento compensa le perdite di reddito e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alle pratiche ordinarie e alla base line attuate nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

1. agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2. altri gestori del territorio quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali;*
3. le superfici eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

* Altri gestori del territorio che conducono aziende agricole o compiono un servizio di ricerca e innovazione realizzando tra l'altro investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali ed ecologici andando a potenziare la biodiversità delle specie e degli habitat quali proprietari e/o gestori di superfici multiformi. I risultati occorsi vengono messi a disposizione di tutti i portatori di interesse andando ad incentivare e a migliorare le tecniche agronomiche messe in atto.

8.2.9.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni del comparto agricolo e agro

alimentare e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del programma e con gli obiettivi specifici di performance ambientale della misura.

I criteri verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. I criteri terranno in particolare considerazione la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale ed ecologica e alle domande con maggior superficie totale impegnata dalle misure agro-climatico ambientali. Si considera che la prestazione ambientale complessiva della misura 10 a livello regionale è incrementata, rispetto alle pratiche ordinarie, sulla base della maggior superficie impegnata.

E' assegnata priorità:

- alle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE);
- alle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- alle domande che presentano la maggior superficie impegnata in interventi agro-climatici ambientali. La maggior superficie impegnata in regione con interventi di misura 10 garantisce una miglior performance ambientale complessiva.

8.2.9.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per unità di SOI. L'entità degli aiuti è riportata di seguito:

1. Inerbimento permanente con diserbo meccanico sotto fila Euro/ettaro/anno 382,00

I premi rispettano i massimali previsti dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi analogo sezione della scheda generale della Misura relativa alla verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

8.2.9.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi analogo sezione della scheda generale della misura.

8.2.9.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi relativa sezione della scheda di misura.

8.2.9.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all’articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima), come di seguito riportato:

BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

BCAA 2 = rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.

BCAA 4 = copertura minima del suolo.

BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione.

BCAA 6 = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo tramite pratiche appropriate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G:U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell’intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015.

Obbligo dei rispetti minimi così come previsto dall'art. 4 Regolamento (UE) n. 1307/2013 e dalla normativa nazionale di riferimento.

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO).

Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti

D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006.

Ai fini della verifica della conformità al Requisito Minimo relativo ai fertilizzanti, deve essere rispettato quanto indicato dal Codice di buona pratica Agricola, ai sensi del DM 19 aprile 1999, e quanto indicato nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano terreni completamente compresi nelle Zone Ordinarie:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo

E' noto che, in generale, in Italia sono molto frequenti terreni con tessitura tendenzialmente argillosa che favorisce processi di immobilizzazione del fosforo, riducendo il rischio di lisciviazione di questo macro elemento nelle falde acquifere.

Sebbene non vi siano disposizioni specifiche sull'uso agricolo dei fertilizzanti o di altri prodotti contenenti fosforo, varie indicazioni sui requisiti per limitare il rischio di inquinamento da fosforo sono contenute in altre prescrizioni generali di buona pratica agricola.

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi sugli usi sostenibili degli agrofarmaci.

D.Lgs. 150/2012 del 14 agosto 2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale, dal 2015 controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione.

Obbligo dell'utilizzatore professionale alla difesa integrata attraverso la consultazione del bollettino dei trattamenti emesso dagli organi preposti al monitoraggio dei patogeni e dei fitofagi.

Obbligo di seguire una formazione per l'uso dei prodotti fitosanitari e conseguimento della licenza per l'uso dei prodotti fitosanitari.

Obbligo di magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza.

Gli impegni di misura proposti vanno al di là della base line contemplata dall'Allegato 7 del DM 180 dd. 23 gennaio 2015 e delle azioni obbligatorie previste dal regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati della Regione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

Metodologia

I costi aggiuntivi per l'adozione dell'inerbimento permanente riguardano le lavorazioni meccaniche sotto fila rispetto al diserbo chimico.

La determinazione del pagamento si basa sul costo del diserbo chimico della fila (Baseline), che prevede

due trattamenti diserbanti durante la stagione, uno primaverile e uno estivo.

L'impegno richiede l'inerbimento con lavorazioni meccaniche sotto fila. Sono previsti cinque interventi all'anno, uno invernale e quattro primaverili-estivi, per ottenere un contenimento delle malerbe simile a quello ottenuto con il diserbo chimico. I costi aggiuntivi sono dati dal differenziale tra il metodo con lavorazione meccanica e il metodo del diserbo chimico.

L'adesione all'intervento prevede degli obblighi che devono essere rispettati ma che non vengono remunerati. Nel calcolo non vengono prese in considerazione le spese riguardanti le sementi e le operazioni di semina.

Fonti

Le fonti di riferimento sono:

ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);

UNIMA - Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola - tariffari provinciali e regionali dei costi medi d'esercizio delle principali lavorazioni agromeccaniche.

Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.

Non incorre nel rischio DF.

Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.

8.2.9.3.4. 10.1.4 - DIVERSIFICAZIONE COLTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La sostituzione delle colture è una misura di adattamento di lungo periodo per limitare l'impatto degli effetti del cambiamento climatico (ad esempio siccità estiva); la sostituzione di colture ad elevato fabbisogno idrico con altre meno esigenti e più resistenti alle carenze d'acqua e alle alte temperature offre maggiori probabilità di mantenimento di livelli produttivi adeguati, riducono i prelievi d'acqua e quindi la pressione sulle fonti di approvvigionamento e, infine, contengono i costi legati all'irrigazione, programmata o di soccorso (F14 – F15 – F16).

La presenza della coltura del mais (*Zea mays*) in regione si è affermata grazie alla notevole vocazionalità territoriale. La natura e la fertilità dei terreni, la diffusa disponibilità idrica e di fertilizzanti organici hanno portato all'instaurarsi in regione di un sistema agronomicamente molto efficiente, strettamente correlato con l'allevamento. Negli ultimi anni si è riscontrato un incremento della presenza nella catena agroalimentare di diverse micotossine (metaboliti secondari prodotti dai funghi patogeni *Fusarium*, *Aspergillus* e *Penicillium*) presenza legata in parte all'andamento climatico ed in parte alle azioni agronomiche ad alto rischio per la sviluppo delle micotossine nelle colture cerealicole con particolare attenzione al mais. La monosuccessione del mais sui medesimi terreni, con la selezione dei parassiti, patogeni e infestanti e la conseguente più intensa attività di difesa soprattutto chimica, evidenziano necessità di rivedere la diffusione di questo sistema colturale in termini di maggior sostenibilità ambientale al fine di ridurre gli apporti di fertilizzanti e fitofarmaci a tutela dell'agroecosistema e della biodiversità.

I risultati attesi sul territorio regionale a seguito dell'applicazione degli impegni previsti nell'intervento diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale sono i seguenti:

- riduzione degli input chimici: la coltura del mais necessita di elevate concimazioni azotate;
- aumento del grado di diversificazione colturale a livello regionale nel periodo d'impegno può avere effetti positivi sul bilancio dei nutrienti in rapporto alla concimazione, sul controllo delle infestanti sia in termini di flora emergente sia in termini di flora potenziale o seedbank, diminuendo il numero complessivo dei diserbanti chimici;
- incremento dei livelli di sostanza organica nelle SOI: la coltura del mais necessita di lavorazioni del terreno profonde, la diversificazione colturale implica lavorazioni in orizzonti diversi nella rizosfera, tale diversificazione di interventi preparatori del terreno incide positivamente sui processi di mineralizzazione e sul rilascio dei nutrienti;
- diminuzione dell'utilizzo di acqua sulle SOI nel periodo di impegno a seguito di impiego di colture a minor fabbisogno irriguo rispetto al mais;
- incremento dell'agro biodiversità sulle SOI;
- maggior variabilità paesaggistica.

IMPEGNI

1. No Mais

L'intervento è finalizzato alla diversificazione delle colture a livello aziendale basata sulla riduzione della

coltivazione del mais.

I beneficiari hanno l'obbligo di non coltivare a mais più del 20% della SAU aziendale sostituendo questa coltura con altre colture, sia a ciclo autunno-vernino (ad esempio cereali a paglia, foraggere o proteoleaginose) che primaverile-estivo (ad esempio soia, sorgo o colture proteoleaginose), meno esigenti in termini di input colturali come fertilizzanti e fitofarmaci".

2. Conversione dei seminativi a prato

L'intervento è finalizzato a incentivare la trasformazione in prato di superfici precedentemente destinate a seminativi al fine di aumentare la biodiversità e la diversità del paesaggio.

La conversione dei seminativi in prati prevede i seguenti impegni:

- la conversione deve essere effettuata entro il primo anno d'impegno;
- la conversione può essere effettuata sul 100% della SAU aziendale;
- il prato va mantenuto per l'intero periodo;
- la semina deve essere effettuata entro il 30 di giugno con un miscuglio composto in prevalenza di graminacee e comunque da almeno quattro delle seguenti specie: *Poa pratensis*, *Dactylis glomerata*, *Festuca pratensis*, *Lolium perenne*, *Festuca rubra*, *Arrhenatherum elatius*. E' inoltre ammessa nel miscuglio una percentuale non superiore al 10% delle seguenti specie di leguminose: *Trifolium pratense*, *Lotus corniculatus*.
- Al fine di incrementare ulteriormente la biodiversità delle specie prative è ammesso nell'inserimento del miscuglio di cui sopra, fino al 100%, la presenza di sementi o fiorume di provenienza locale di prati spontanei permanenti polifiti e/o prati stabili;
- la gestione del prato e il controllo della vegetazione avverrà tramite l'esecuzione di due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta;
- al fine di favorire la tutela di potenziali siti riproduttivi per l'avifauna mantenere una porzione pari al 15% della SOI a prato non sflaciata. Ai fini di evitare l'incespugliamento delle superfici deve essere effettuato lo sfalcio della porzione del 15% dopo il 30 agosto di ogni anno. Le aree non sflacciate possono essere anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi;
- non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA A Misura 10 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati.

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI
10.1.4 - DIVERSIFICAZIONE CULTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE -1 No Mais					
<p>I beneficiari hanno l'obbligo di non coltivare a mais più del 20% della SAU aziendale sostituendo questa coltura con altre colture, sia a ciclo autunno-vernino (ad esempio cereali a paglia, foraggiere o proteaginosi) che primaverile-estivo (ad esempio soia, sorgo o colture proteooleaginose), meno esigenti in termini di input culturali come fertilizzanti e fitofarmaci</p>	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G.U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</p> <p>BCAA 2 = rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione</p> <p>BCAA 3 = protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola</p> <p>BCAA 4 = copertura minima del suolo.</p> <p>BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>BCAA 6 = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo tramite pratiche appropriate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</p> <p>BCAA 7 = mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p> <p>CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015</p> <p>Vedasi specifiche intervento 10.1.1.1</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p>	<p>La sostituzione di colture ad elevato fabbisogno idrico con altre meno esigenti e più resistenti alle carenze d'acqua e alle alte temperature offre maggiori probabilità di mantenimento di livelli produttivi adeguati, riducono i prelievi d'acqua e quindi la pressione sulle fonti di approvvigionamento e, infine, contengono i costi legati all'irrigazione.</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Controllo in loco 5%.</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informatizzati in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, ecc.). I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>Il calcolo considera come baseline una situazione che rispetta il greening.</p> <p>La determinazione economica del pagamento viene effettuata confrontando i Margini Lordi, ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012, nel rispetto del greening - rotazione (mais, frumento soia) con gli obblighi previsti dall'intervento (colture sia a ciclo autunno-vernino che primaverile-estivo). Pertanto il mancato reddito viene determinato dal divieto di coltivare mais su parte della superficie aziendale.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>UNIMA - Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola - tariffari provinciali e regionali dei costi medi d'esercizio delle principali lavorazioni agromeccaniche</p> <p>Testimoni</p>	<p>Greening</p> <p>L'impegno presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base ove pertinente.</p> <p><u>Diversificazione dei seminativi</u></p> <p>Le aziende con superfici a seminativo, orticole, foraggiere, che presentano le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) superfici comprese tra 10 e 30 ettari, non interamente investite a colture sommerse;</p> <p>b) b) superfici superiori a 30 ettari, non interamente investite a colture sommerse;</p> <p>hanno l'obbligo di rispettare alcuni vincoli e potrebbero incorrere nel rischio DF. Nel primo caso (a) vi devono essere almeno due colture e la coltura principale non deve superare il 75% della superficie a seminativo. Nel secondo caso (b) le colture devono essere almeno tre, la coltura principale non deve occupare più del 75% della superficie e l'insieme delle due colture principali non deve occupare più del 95% della superficie.</p> <p>Per queste aziende è stato valutato il rischio di DF con la componente "diversificazione" del pagamento greening. Il pagamento considera i mancati redditi e i maggiori costi relativi all'impegno PSR (pagamento e pagamento greening rispettato).</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia è interessato nello specifico dal Piano seminativi (Soia). Le misure del Piano zootecnico e pagamenti relativi al riso, barbabietola, pomodoro da industria, olio d'oliva valgono a livello Nazionale. Poiché le colture sopra citate non sono significative a livello regionale viene descritta nel dettaglio solamente la misura relativa alla soia. Per quanto riguarda i pagamenti accoppiati relativi alla zootecnia, pur non essendo specifici per la regione, rappresentano un settore significativo di interventi.</p> <p><u>Piano seminativi</u></p> <p>Misura 1 – Premio specifico alla soia (Nord)</p> <p>Misura 1.1 – Premio specifico alla soia</p>

Tabell A 10.1.4

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO e BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
	<p>La mono successione del mais è pratica ricorrente nel territorio regionale che inficia la biodiversità e la diversità del paesaggio agrario del territorio regionale. Dall'analisi delle aziende del campione RICA del triennio 2010-11-12 si riscontra una copertura della superficie a Mais pari al 65% in pianura. Considerando l'impegno imposto dal greening (al massimo il 75% della superficie per la prima coltura) le potenziali aziende soggette a diversificazione, che attualmente non diversificano, presentano una incidenza della superficie destinata a mais pari al 90,8%</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p> <p>Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015</p>			privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni	<p>Seminativi.</p> <p>L'area di intervento interessa le regioni del Nord Italia tra le quali il Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Soia: Il premio è concesso alle aziende agricole che destinano fino al 10% della propria superficie a seminativi alla produzione di soia. Il premio è concesso sull'intera superficie per i primi 5 ha. Oltre tale soglia l'aiuto è riconosciuto fino a un numero massimo di ha seminati a soia pari al 10% della superficie aziendale.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia del premio specifico alla soia che di un pagamento a superficie del PSR collegato ad impegni di avvicendamento che possono prevedere la necessità di ricorrere alla coltivazione di questa coltura. In questo caso il pagamento PSR terrà conto di questo rischio demarcandolo con un importo unitario calcolato quale media degli importi unitari del sostegno accoppiato (per coltura) dell'ultimo quinquennio disponibile.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare..</p>					

Tabella 10.1.4 b

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI
------------------------	--	-------------------------------------	---	---	--

10.1.4 - DIVERSIFICAZIONE CULTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE -2 Conversione dei seminativi a prato

<p>L'intervento è finalizzato a incentivare la trasformazione in prato di superfici precedentemente destinate a seminativi al fine di aumentare la biodiversità e la diversità del paesaggio.</p> <p>a) la conversione deve essere effettuata entro il primo anno d'impegno;</p> <p>b) la conversione può essere effettuata sul 100% della SAU aziendale;</p> <p>c) il prato va mantenuto per l'intero periodo;</p> <p>d) la semina deve essere effettuata entro il 30 di giugno con un miscuglio composto in prevalenza di graminacee e comunque da almeno quattro delle seguenti specie: <i>Poa pratensis</i>, <i>Dactylis glomerata</i>, <i>Festuca pratensis</i>, <i>Lolium perenne</i>, <i>Festuca rubra</i>, <i>Arrhenatherum elatius</i>. E' inoltre ammessa nel miscuglio una percentuale non superiore al 10% delle seguenti specie di leguminose: <i>Trifolium pratense</i>, <i>Lotus corniculatus</i>. Al fine di incrementare ulteriormente la biodiversità delle specie prative è ammesso nell'inserimento del miscuglio di cui sopra, fino al 100%, la presenza di sementi o fiorume di provenienza locale di prati spontanei permanenti polifiti e/o prati stabili;</p> <p>e) la gestione del prato e il</p>	<p>CGO e BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</p> <p>BCAA 2 = rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione</p> <p>BCAA 3 = protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola</p> <p>BCAA 4 = copertura minima del suolo.</p> <p>BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>BCAA 6 = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo tramite pratiche appropriate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</p> <p>BCAA 7 = mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p> <p>CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G.U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU J 309 del 24.11.2009, pag. 1)</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015</p> <p>I codici di buone pratiche agricole istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende al di fuori della ZVN</p>	<p>La sostituzione delle colture è una misura di adattamento di lungo periodo per limitare l'impatto degli effetti del cambiamento climatico (ad esempio siccità estiva); la sostituzione di colture ad elevato fabbisogno idrico con altre meno esigenti e più resistenti alle carenze d'acqua e alle alte temperature offre maggiori probabilità di mantenimento di livelli produttivi adeguati, riducono i prelievi d'acqua e quindi la pressione sulle fonti di approvvigionamento e, infine, contengono i costi legati all'irrigazione.</p> <p>Il prato è composto generalmente da specie foraggere appartenenti a diverse famiglie botaniche ed è un ambiente con spiccate caratteristiche ecologiche poiché tali superfici costituiscono ecosistemi a elevato valore aggiunto in termini di protezione del suolo, utilizzo idrico, sequestro del carbonio e di valore paesaggistico</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Controllo in loco 5%.</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informatizzato in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, ecc.). I traccianti di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>Il calcolo considera come baseline una situazione che rispetta il greening.</p> <p>La determinazione economica del pagamento viene effettuata confrontando i Margini Lordi, ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012, nel rispetto del greening - rotazione (mais, frumento soia) con gli obblighi previsti dall'intervento (prato polifita). Pertanto il mancato reddito è derivato dal differenziale dei Margini Lordi.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>Testimoni privilegiati/ agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	<p>Greening</p> <p>L'impegno presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base ove pertinente. In questo caso si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.</p> <p><u>Diversificazione dei seminativi</u></p> <p>Le aziende con superfici a seminativo, orticole, foraggere, che presentano le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) superfici comprese tra 10 e 30 ettari, non interamente investite a colture sommerse;</p> <p>b) superfici superiori a 30 ettari, non interamente investite a colture sommerse;</p> <p>hanno l'obbligo di rispettare alcuni vincoli e potrebbero incorrere nel rischio DF. Nel primo caso (a) vi devono essere almeno due colture e la coltura principale non deve superare il 75% della superficie a seminativo. Nel secondo caso (b) le colture devono essere almeno tre, la coltura principale non deve occupare più del 75% della superficie e l'insieme delle due colture principali non deve occupare più del 95% della superficie.</p> <p>Per queste aziende è stato valutato il rischio di DF con la componente "diversificazione" del pagamento greening. Il pagamento considera i mancati redditi e i maggiori costi relativi all'impegno PSR (pagamento e pagamento greening rispettato).</p> <p><u>Aree di interesse ecologico</u></p> <p>Le aziende con superfici a seminativo, ortive e foraggere che superano i 15 ha debbono destinare una superficie corrispondente ad</p>
---	--	--	---	--	--

Tabella 10.1.4 c

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE				
	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI
<p>controllo della vegetazione avverrà tramite l'esecuzione di due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta;</p> <p>f) al fine di favorire la tutela di potenziali siti riproduttivi per l'avifauna mantenere una porzione pari al 15% della SOI a prato non sfalciata. Le aree non sfalciate possono essere anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi;</p> <p>g) non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi</p>	<p>Vedasi specifiche intervento 10.1.1.1</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>La mono successione del mais o la coltivazione di colture da reddito comportano una riduzione della biodiversità e una mancanza di diversificazione del paesaggio agrario. La mono successione del mais è pratica ricorrente nel territorio regionale che inficia la biodiversità e la diversità del paesaggio agrario del territorio regionale. Dall'analisi delle aziende del campione RICA del triennio 2010-11-12 si riscontra una copertura della superficie a Mais pari al 65% in pianura. Considerando l'impegno imposto dal greening (al massimo il 75% della superficie per la prima coltura) le potenziali aziende soggette a diversificazione, che attualmente non diversificano, presentano una incidenza della superficie destinata a mais pari al 90,8%</p> <p>Lo sfalcio viene eseguito sulla totalità della superficie agricola utilizzabile senza tener conto di accorgimenti che favoriscano la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica.</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p> <p>Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015</p>				<p>almeno il 5% dei seminativi dell'azienda ad aree di interesse ecologico (EFA). Per queste aziende è stato valutato il rischio di DF con la componente "EFA" del pagamento greening.</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare.</p>					

Tabella 10.1.4 d

8.2.9.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, calcolato per unità di superficie (Euro/Ettaro/anno) in base agli impegni assunti.

L'adesione all'intervento ha una durata minima di 5 anni prorogabile fino a 7 anni sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

A norma del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, i nuovi impegni assunti nel periodo transitorio hanno una durata di 3 anni.

8.2.9.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del

Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale”.

8.2.9.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori.

Altri gestori del territorio.

8.2.9.3.4.5. Costi ammissibili

L'aiuto annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie. Il pagamento compensa le perdite di reddito e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alle pratiche ordinarie e alla base line attuate nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

1. agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2. altri gestori del territorio quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali;*
3. le superfici eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Oltre alle condizioni di cui sopra devono essere soddisfatti anche i seguenti vincoli specifici per intervento:

1. No Mais

La SOI deve essere stata condotta a mais, nei due anni precedenti, l'inizio dell'impegno.

2. Conversione dei seminativi a prato

La SOI, nei due anni precedenti l'inizio dell'impegno, deve essere stata condotta a seminativo (mais, cereali autunno vernini e proteoleaginose).

* Altri gestori del territorio che conducono aziende agricole o compiono un servizio di ricerca e innovazione realizzando tra l'altro investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali ed ecologici andando a potenziare la biodiversità delle specie e degli habitat quali proprietari e/o gestori di superfici multiformi. I risultati occorsi vengono messi a disposizione di tutti i portatori di interesse andando ad incentivare e a migliorare le tecniche agronomiche messe in atto.

8.2.9.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni del comparto agricolo e agro alimentare e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del programma e con gli obiettivi specifici di performance ambientale della misura.

I criteri verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. I criteri terranno in particolare considerazione la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale ed ecologica e alle domande con maggior superficie totale impegnata dalle misure agro-climatico ambientali. Si considera che la prestazione ambientale complessiva della misura 10 a livello regionale è incrementata, rispetto alle pratiche ordinarie, sulla base della maggior superficie impegnata.

E' assegnata priorità:

- alle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE);
- alle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- alle domande che presentano la maggior superficie impegnata in interventi agro-climatici ambientali. La maggior superficie impegnata in regione con interventi di misura 10 garantisce una miglior performance ambientale complessiva.

8.2.9.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per unità di SOI.

In entrambi gli interventi l'impegno presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base ove pertinente. Il calcolo considera come baseline una situazione che rispetta il greening. Il pagamento del PSR verrà differenziato eliminando dal calcolo del mancato reddito e dei costi aggiuntivi l'impegno che si sovrappone con il pagamento greening. Pertanto il premio risulterà scomposto in due pagamenti distinti (pagamento e pagamento greening rispettato).

Nel caso dell'intervento 2 “Conversione dei seminativi a prato” si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

L'entità degli aiuti è riportata come segue:

1. No Mais Euro/ettaro/anno

- Pagamento Euro/ettaro/anno 298,00
- Pagamento greening rispettato Euro/ettaro/anno 258,00

2. Conversione dei seminativi a prato

- Pagamento Euro/ettaro/anno 482,00
- Pagamento greening rispettato Euro/ettaro/anno 442,00

I premi rispettano i massimali previsti dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi analogo sezione della scheda generale della Misura relativa alla Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

8.2.9.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi analogo sezione della scheda generale della misura.

8.2.9.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi relativa sezione della scheda di misura.

8.2.9.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all'articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima), come di seguito riportato:

CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G:U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.

BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

BCAA 2 = rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

BCAA 3 = protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua

versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

BCAA 4 = copertura minima del suolo.

BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

BCAA 6 = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo tramite pratiche appropriate, compreso il divieto di bruciare le stoppi, se non per motivi di salute delle piante

BCAA 7 = mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015.

Obbligo dei rispetti minimi così come previsto dall'art. 4 Regolamento (UE) n. 1307/2013 e dalla normativa nazionale di riferimento.

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO).

Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti

D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006.

Ai fini della verifica della conformità al Requisito Minimo relativo ai fertilizzanti, deve essere rispettato quanto indicato dal Codice di buona pratica Agricola, ai sensi del DM 19 aprile 1999, e quanto indicato nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano terreni completamente compresi nelle Zone Ordinarie:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo

E' noto che, in generale, in Italia sono molto frequenti terreni con tessitura tendenzialmente argillosa che favorisce processi di immobilizzazione del fosforo, riducendo il rischio di lisciviazione di questo macro elemento nelle falde acquifere.

Sebbene non vi siano disposizioni specifiche sull'uso agricolo dei fertilizzanti o di altri prodotti contenenti fosforo, varie indicazioni sui requisiti per limitare il rischio di inquinamento da fosforo sono contenute in altre prescrizioni generali di buona pratica agricola.

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi sugli usi sostenibili degli agrofarmaci.

D.Lgs. 150/2012 del 14 agosto 2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale, dal 2015 controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione.

Obbligo dell'utilizzatore professionale alla difesa integrata attraverso la consultazione del bollettino dei trattamenti emesso dagli organi preposti al monitoraggio dei patogeni e dei fitofagi.

Obbligo di seguire una formazione per l'uso dei prodotti fitosanitari e conseguimento della licenza per l'uso dei prodotti fitosanitari.

Obbligo di magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza.

Gli impegni di misura proposti vanno al di là della base line contemplata dall'Allegato 7 del DM 180 dd. 23 gennaio 2015 e delle azioni obbligatorie previste dal regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati della Regione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

Fonti

Le fonti di riferimento sono:

Banca dati RICA 2008-2012;

UNIMA - Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola - tariffari provinciali e regionali dei costi medi d'esercizio delle principali lavorazioni agromeccaniche

Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.

Intervento 10.1.4 – 1. No mais

Metodologia

Il calcolo considera come baseline una situazione che rispetta il greening.

La determinazione economica del pagamento viene effettuata confrontando i Margini Lordi, ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012, nel rispetto del greening - rotazione (mais, frumento soia) con gli obblighi previsti dall'intervento (colture sia a ciclo autunno-vernino che primaverile-estivo). Pertanto il mancato

reddito viene determinato dal divieto di coltivare mais su parte della superficie aziendale.

Greening

L'impegno presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base ove pertinente.

Per queste aziende è stato valutato il rischio di DF con la componente "diversificazione" del pagamento greening. Il pagamento considera i mancati redditi e i maggiori costi relativi all'impegno PSR (pagamento e pagamento greening rispettato).

Pagamenti accoppiati

Il Friuli Venezia Giulia è interessato nello specifico dal Piano seminativi (Soia).. Per quanto riguarda i pagamenti accoppiati relativi alla zootecnia, pur non essendo specifici per la regione, rappresentano un settore significativo di interventi.

Piano seminativi

Misura 1 – Premio specifico alla soia (Nord)

Misura 1.1 – Premio specifico alla soia

Seminativi.

L'area di intervento interessa le regioni del Nord Italia tra le quali il Friuli Venezia Giulia.

Soia: Il premio è concesso alle aziende agricole che destinano fino al 10% della propria superficie a seminativi alla produzione di soia. Il premio è concesso sull'intera superficie per i primi 5 ha. Oltre tale soglia l'aiuto è riconosciuto fino a un numero massimo di ha seminati a soia pari al 10% della superficie aziendale.

Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia del premio specifico alla soia che di un pagamento a superficie del PSR collegato ad impegni di avvicendamento che possono prevedere la necessità di ricorrere alla coltivazione di questa coltura. In questo caso il pagamento PSR dovrà tener conto del valore corrispondente al premio specifico alla soia secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.

Intervento 10.1.4 – 2. Conversione dei seminativi a prato

Metodologia

Il calcolo considera come baseline una situazione che rispetta il greening.

La determinazione economica del pagamento viene effettuata confrontando i Margini Lordi, ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012, nel rispetto del greening - rotazione (mais, frumento soia) con gli obblighi previsti dall'intervento (prato polifita). Pertanto il mancato reddito è derivato dal differenziale dei Margini Lordi.

Greening

L'impegno presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base ove pertinente.

Per queste aziende è stato valutato il rischio di DF con la componente "diversificazione" del pagamento greening. Il pagamento considera i mancati redditi e i maggiori costi relativi all'impegno PSR (pagamento e pagamento greening rispettato).

Aree di interesse ecologico

In questo caso si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Le aziende con superfici a seminativo, ortive e foraggere che superano i 15 ha debbono destinare una superficie corrispondente ad almeno il 5% dei seminativi dell'azienda ad aree di interesse ecologico (EFA). Per queste aziende è stato valutato il rischio di DF con la componente "EFA" del pagamento greening.

Pagamenti accoppiati

Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.

8.2.9.3.5. 10.1.5 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

I prati sono tra gli ambienti che garantiscono il maggior contributo di biodiversità e che complessivamente mostrano minor sensibilità al disturbo. Limitare gli input di nutrienti, effettuare sfalci rispettando le fasi di sviluppo del prato e l'asportazione delle biomasse rappresentano buone pratiche di gestione (F12 – F13 – F15 – F16).

Con la presente azione si intende incentivare una corretta gestione delle superfici a prato, al fine di evitare l'insorgenza dei problemi connessi all'abbandono (incespugliamento, avanzata del bosco, degrado idrogeologico, perdita di fruibilità turistica del territorio, peggioramento della struttura del terreno, perdita della funzione anti erosiva), o la riconversione a seminativo degli stessi nonché favorire il mantenimento dell'attività zootecnica collegata coi terreni a prato.

I principali obiettivi sono:

- salvaguardare il paesaggio rurale, tutelando la sua tipicità e garantendone la fruibilità a fini turistico-ambientali;
- favorire la biodiversità animale e vegetale mantenendo habitat aperti e di particolare pregio naturalistico idonei ad ospitare un ricco patrimonio di flora e di fauna autoctona,
- tutelare il suolo limitando i rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle zone montane e mantenimento di un adeguato livello di fertilità e di sostanza organica nel terreno soprattutto in pianura.

IMPEGNI

1. Prati così individuati:

- prati permanenti;
- medicai a fine ciclo: si considerano a fine ciclo i medicai impiantati da oltre quattro anni;
- prati pascoli, ovvero tutte le tipologie previste alle lettere precedenti dove, oltre allo sfalcio, viene praticato il pascolamento con un carico compreso tra 0,4 e 1,4 UBA/ettaro e comunque idoneo a garantire il buono stato di conservazione del cotico erboso; al fine del rapporto UBA/ettaro si intendono le specie bovine, bufaline, equidi, ovine, caprine.

Le superfici oggetto d'impegno dovranno essere mantenute a prato o prato/pascolo per l'intero periodo.

La gestione del prato (tranne prati pascoli) e il controllo della vegetazione avverranno tramite l'esecuzione di due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta.

Al fine di favorire la tutela di potenziali siti riproduttivi per l'avifauna mantenere una porzione pari al 15% della SOI a prato (tranne prati pascoli) non sfalciata. Le aree non sfalciate possono essere anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi o alberi. Ai fini di evitare l'incespugliamento delle superfici deve essere effettuato lo sfalcio della porzione del 15% dopo il 30

agosto di ogni anno.

Non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi.

2. Prati stabili così individuati:

- legge regionale n. 9/2005;
- habitat prativi di interesse comunitario situati all'interno dei siti Natura 2000;
- prati inseriti all'interno dei biotopi di cui alla legge regionale n. 42/1996.

Le superfici oggetto d'impegno dovranno essere mantenute a prato stabile per l'intero periodo.

La gestione del prato e il controllo della vegetazione avverrà tramite l'esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno successivo al 15 giugno con asporto della biomassa.

Al fine di favorire la tutela di potenziali siti riproduttivi per l'avifauna mantenere una porzione pari al 20% della SOI a prato non sfalcata. Le aree non sfalcate possono essere anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi. Ai fini di evitare l'incespugliamento delle superfici deve essere effettuato lo sfalcio della porzione del 20% dopo il 30 agosto di ogni anno.

Non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi; divieto di spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA A Misura 10 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati.

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI
10.1.5 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI - Prati					
<p>Le superfici oggetto di intervento sono così individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prati permanenti; • medicai a fine ciclo: si considerano a fine ciclo i medicai impiantati da oltre quattro anni; • prati pascoli, ovvero tutte le tipologie previste alle lettere precedenti dove, oltre allo sfalcio, viene praticato il pascolamento con un carico compreso tra 0,4 e 1,4 UBA/ettaro e comunque idoneo a garantire il buono stato di conservazione del cotica erboso; al fine del rapporto UBA/ettaro si intendono la specie bovina, bufalina, equine, ovine, caprine e cervidi. <p>La gestione del prato (tranne prati pascoli) e il controllo della vegetazione avverranno tramite l'esecuzione di due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta.</p> <p>Al fine di salvaguardare la fauna, le operazioni di sfalcio dei prati (tranne prati pascoli) dovranno procedere dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno dando così agli animali presenti la possibilità di una via di fuga.</p> <p>Al fine di favorire la tutela e potenziare i siti riproduttivi per l'avifauna mantenere una porzione pari al 15% della SOI a prato (tranne prati pascoli) non sfalciate. Le aree non</p>	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G.U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 2 = direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.01.2010, pag. 7). Articolo 3 del paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1,2,4.</p> <p>CGO 3 = direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) articolo 6, paragrafi 1 e 2.</p> <p>CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)</p> <p>BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015.</p> <p>I codici di buone pratiche agricole istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende al di fuori della ZVN</p> <p>Vedasi specifiche intervento 10.1.1.1</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>La gestionale dei prati prevede l'esecuzione di operazioni di sfalcio durante la stagione vegetativa</p> <p>Gli sfalci vengono eseguiti razionalizzando e limitando i tempi di esecuzione senza tener conto di accorgimenti che favoriscano la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica, e la biodiversità vegetale.</p>	<p>Salvaguardare il paesaggio rurale, tutelando la sua tipicità e garantendone la fruibilità a fini turistico-ambientali;</p> <p>favorire la biodiversità animale e vegetale mantenendo habitat aperti e di particolare pregio naturalistico idonei ad ospitare un ricco patrimonio di flora e di fauna autoctona,</p> <p>tutelare il suolo limitando i rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle zone montane e mantenendo un adeguato livello di fertilità e di sostanza organica nel terreno soprattutto in pianura.</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Controllo in loco sul 5% delle domande.</p> <p>I controlli in loco potranno richiedere ulteriori visite o essere di natura aggiuntiva (comma 4 art. 26 Reg UE 809/2014).</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili ipocraticamente in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, BDN, ecc.). I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>La determinazione economica del pagamento viene effettuata confrontando il Margine Lordo e i costi specifici ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012 riferiti ai prati e pascoli permanenti condotti secondo le indicazioni contenute nella baseline (situazione ante) con quelli ottenibili da un prato permanente gestito in base alle prescrizioni contenute nella presente operazione (situazione post).</p> <p>In particolare, i differenziali tra la situazione ante e post possono essere ricondotti essenzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -al divieto dell'uso di concimi chimici di sintesi; -divieto di spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole; -al divieto dell'uso di prodotti fitosanitari; -al divieto dell'uso di prodotti diserbanti e disseccanti; <p>L'asporto della biomassa non viene remunerato perché estremamente variabile, ma le azioni propedeutiche vengono puntualmente considerate. Le azioni propedeutiche coincidono con le operazioni di ranghinatura e voltafieno.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);</p> <p>UNIMA - Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola - tariffari</p>	<p>Greening</p> <p>L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.</p> <p>Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.</p> <p>Gli impegni non presentano il rischio di doppio finanziamento con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti, poiché le operazioni vanno oltre gli obblighi previsti dal greening.</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.</p>

Tabella 10.1.5 a

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPORZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI
<p>sfalciate possono essere anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi o alberi.</p> <p>Ai fini di evitare l'erosione delle superfici deve essere effettuato lo sfalcio della porzione del 15% dopo il 30 agosto di ogni anno.</p> <p>Non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi.</p>	<p>Lo sfalcio viene eseguito sulla totalità della superficie agricola utilizzabile.</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p> <p>Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015</p>			<p>provinciali e regionali dei costi medi d'esercizio delle principali lavorazioni agromeccaniche</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	
<p>Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare.</p>					

Tabella A 10.1.5 b

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
10.1.5 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI - Prati stabili					
<p>Le superfici oggetto di intervento sono così individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • legge regionale n. 9/2005; • habitat prativi di interesse comunitario situati all'interno dei siti Natura 2000; • prati inseriti all'interno dei biotopi di cui alla legge regionale n. 42/1996. <p>Le superfici oggetto d'impegno dovranno essere mantenute a prato stabile per l'intero periodo.</p> <p>La gestione del prato e il controllo della vegetazione avverrà tramite l'esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno successivo al 15 giugno con asporto della biomassa.</p> <p>Al fine di salvaguardare la fauna, le operazioni di sfalcio dovranno procedere dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno dando così agli animali presenti la possibilità di una via di fuga.</p> <p>Al fine di favorire la tutela di potenziali siti riproduttivi per l'avifauna mantenere una porzione pari al 20% della SOI a prato non sfalcata. Le aree non sfalciate possono essere anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi.</p> <p>Ai fini di evitare l'erosione delle</p>	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L. 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 2 = direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 25.01.2010, pag. 7), Articolo 3 del paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1,2,4.</p> <p>CGO 3 = direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) articolo 6, paragrafi 1 e 2.</p> <p>CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)</p> <p>BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>I requisiti minimi in materia di fertilizzanti prevedono</p> <p>I codici di buone pratiche agricole istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende al di fuori della ZVN</p> <p>Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p>	<p>Salvaguardare il paesaggio rurale, tutelando la sua tipicità e garantendone la fruibilità a fini turistico-ambientali;</p> <p>favorire la biodiversità animale e vegetale mantenendo habitat aperti e di particolare pregio naturalistico idonei ad ospitare un ricco patrimonio di flora e di fauna autoctona,</p> <p>tutelare il suolo limitando i rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle zone montane e mantenendo un adeguato livello di fertilità e di sostanza organica nel terreno soprattutto in pianura.</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Controllo in loco sul 5% delle domande.</p> <p>I controlli in loco potranno richiedere ulteriori visite o essere di natura aggiuntiva (comma 4 art. 26 Reg UE 809/2014).</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informatizzati in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, BDN, ecc.). I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>La determinazione economica del pagamento viene effettuata confrontando il Margine Lordo e i costi specifici ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012 riferiti ai prati e pascoli permanenti condotti secondo le indicazioni contenute nella baseline (situazione ante) con quelli ottenibili da un prato permanente gestito in base alle prescrizioni contenute nella presente operazione (situazione post).</p> <p>In particolare, i differenziali tra la situazione ante e post possono essere ricondotti essenzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -al divieto dell'uso di concimi chimici di sintesi; -divieto di spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole; -al divieto dell'uso di prodotti fitosanitari; -al divieto dell'uso di prodotti diserbanti e disseccanti; -obbligo di almeno uno sfalcio dopo il 15 giugno. <p>L'asporto della biomassa non viene remunerato perché estremamente variabile, ma le azioni propedeutiche vengono puntualmente considerate. Le azioni propedeutiche coincidono con le operazioni di ranghinatura e voltafieno.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);</p> <p>UNIMA - Unione Nazionale Imprese di</p>	<p>Greening</p> <p>L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.</p> <p>Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.</p> <p>Gli impegni non presentano il rischio di doppio finanziamento con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti, poiché le operazioni vanno oltre gli obblighi previsti dal greening.</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.</p>

Tabella A 10.1.5 c

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI
<p>superfici deve essere effettuato lo sfalcio della porzione del 20% dopo il 30 agosto di ogni anno.</p> <p>Non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi; divieto di spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.</p>	<p>La normale attività gestionale dei prati prevede l'esecuzione di operazioni di sfalcio durante la stagione vegetativa che permettano il raggiungimento di una buona qualità del foraggio affienato, tenendo conto della fase fenologica della pianta (che va dalla formazione dei bottoni fiorali, il 10% della fioritura per le leguminose e da quella compresa tra l'immediata fioritura e l'inizio della stessa per le graminacee e i prati polifiti),</p> <p>L'esecuzione di operazioni di sfalcio senza pratiche che salvaguardino piccoli habitat in grado di soddisfare le esigenze della fauna (in termini di copertura, rifugio ed alimentazione), la biodiversità vegetale e l'entomofauna.</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p> <p>Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015</p>			<p>Meccanizzazione Agricola - tariffe provinciali e regionali dei costi medi d'esercizio delle principali lavorazioni agromeccaniche</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	
<p>Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare.</p>					

Tabella A 10.1.5 d

8.2.9.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, calcolato per unità di superficie (Euro/Ettaro/anno) in base agli impegni assunti.

L'adesione all'intervento ha una durata minima di 5 anni prorogabile fino a 7 anni sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

A norma del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, i nuovi impegni assunti nel periodo transitorio hanno una durata di 3 anni.

8.2.9.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale”.

8.2.9.3.5.4. Beneficiari

Agricultori.

Altri gestori del territorio.

8.2.9.3.5.5. Costi ammissibili

L'aiuto annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie. Il pagamento compensa le perdite di reddito e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alle pratiche ordinarie e alla base line attuate nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

1. agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2. altri gestori del territorio quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali;*
3. le superfici eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
4. possedere l'iscrizione sul Sistema Informativo Veterinario (BDN) ove previsto.

* Altri gestori del territorio che conducono aziende agricole o compiono un servizio di ricerca e innovazione realizzando tra l'altro investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali ed ecologici andando a potenziare la biodiversità delle specie e degli habitat quali proprietari e/o gestori di superfici multiformi. I risultati occorsi vengono messi a disposizione di tutti i portatori di interesse andando ad incentivare e a migliorare le tecniche agronomiche messe in atto.

8.2.9.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni del comparto agricolo e agro alimentare e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del programma e con gli obiettivi specifici di performance ambientale della misura.

I criteri verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. I criteri terranno in particolare considerazione la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale ed ecologica e alle domande con maggior superficie totale impegnata

dalle misure agro-climatico ambientali. Si considera che la prestazione ambientale complessiva della misura 10 a livello regionale è incrementata, rispetto alle pratiche ordinarie, sulla base della maggior superficie impegnata.

E' assegnata priorità:

- alle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE);
- alle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- alle domande che presentano la maggior superficie impegnata in interventi agro-climatici ambientali. La maggior superficie impegnata in regione con interventi di misura 10 garantisce una miglior performance ambientale complessiva.

8.2.9.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per unità di SOI e sono differenziati per categoria di intervento.

In entrambi gli interventi l'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.

Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Gli impegni non presentano il rischio di doppio finanziamento con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti, poiché le operazioni vanno oltre gli obblighi previsti dal greening.

L'entità degli aiuti è riportata di seguito:

1. Prati e prati pascolo Euro/ettaro/anno 247,00
2. Prati stabili Euro/ettaro/anno 269,00

I premi rispettano i massimali previsti dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi analogo sezione della scheda generale della Misura relativa alla verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

8.2.9.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi analoga sezione della scheda generale della misura.

8.2.9.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della scheda di misura.

8.2.9.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all'articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima), come di seguito riportato:

CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G:U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.

CGO 2 = direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.01.2010, pag., 7). Articolo 3 del paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1,2,4.

CGO 3 = direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (GU L 206 del 22.7.1992, pag.. 7) articolo 6, paragrafi 1 e 2.

CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag.. 1)

BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della

condizionalità.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015.

Obbligo dei rispetti minimi così come previsto dall'art. 4 Regolamento (UE) n. 1307/2013 e dalla normativa nazionale di riferimento.

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO).

Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti

D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006.

Ai fini della verifica della conformità al Requisito Minimo relativo ai fertilizzanti, deve essere rispettato quanto indicato dal Codice di buona pratica Agricola, ai sensi del DM 19 aprile 1999, e quanto indicato nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano terreni completamente compresi nelle Zone Ordinarie:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo

E' noto che, in generale, in Italia sono molto frequenti terreni con tessitura tendenzialmente argillosa che favorisce processi di immobilizzazione del fosforo, riducendo il rischio di lisciviazione di questo macro elemento nelle falde acquifere.

Sebbene non vi siano disposizioni specifiche sull'uso agricolo dei fertilizzanti o di altri prodotti contenenti fosforo, varie indicazioni sui requisiti per limitare il rischio di inquinamento da fosforo sono contenute in altre prescrizioni generali di buona pratica agricola.

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi sugli usi sostenibili degli agrofarmaci.

D.Lgs. 150/2012 del 14 agosto 2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale, dal 2015 controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione.

Obbligo dell'utilizzatore professionale alla difesa integrata attraverso la consultazione del bollettino dei trattamenti emesso dagli organi preposti al monitoraggio dei patogeni e dei fitofagi.

Obbligo di seguire una formazione per l'uso dei prodotti fitosanitari e conseguimento della licenza per l'uso dei prodotti fitosanitari.

Obbligo di magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza.

Gli impegni di misura proposti vanno al di là della base line contemplata dall'Allegato 7 del DM 180 dd. 23 gennaio 2015 e delle azioni obbligatorie previste dal regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati della Regione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i

pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

Intervento 10.1.5 – 1. Prati

Metodologia

La determinazione economica del pagamento viene effettuata confrontando il Margine Lordo e i costi specifici ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012 riferiti ai prati e pascoli permanenti condotti secondo le indicazioni contenute nella baseline (situazione ante) con quelli ottenibili da un prato permanente gestito in base alle prescrizioni contenute nella presente operazione (situazione post).

In particolare, i differenziali tra la situazione ante e post possono essere ricondotti essenzialmente:

- al divieto dell'uso di concimi chimici di sintesi;
- divieto di spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole;
- al divieto dell'uso di prodotti fitosanitari;
- al divieto dell'uso di prodotti diserbanti e disseccanti;
- **obbligo di almeno uno sfalcio dopo il 15 giugno.**

L'asporto della biomassa non viene remunerato perché estremamente variabile, ma le azioni propedeutiche vengono puntualmente considerate. Le azioni propedeutiche coincidono con le operazioni di ranghinatura e voltafieno.

Greening

L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.

Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Gli impegni non presentano il rischio di doppio finanziamento con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti, poiché le operazioni vanno oltre gli obblighi previsti dal greening.

Pagamenti accoppiati

Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.

Intervento 10.1.5 – 1. Prati stabili

La determinazione economica del pagamento viene effettuata confrontando il Margine Lordo e i costi specifici ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012 riferiti ai prati e pascoli permanenti condotti secondo le

indicazioni contenute nella baseline (situazione ante) con quelli ottenibili da un prato permanente gestito in base alle prescrizioni contenute nella presente operazione (situazione post).

In particolare, i differenziali tra la situazione ante e post possono essere ricondotti essenzialmente:

- al divieto dell'uso di concimi chimici di sintesi;
- divieto di spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole;
- al divieto dell'uso di prodotti fitosanitari;
- al divieto dell'uso di prodotti diserbanti e disseccanti;
- obbligo di almeno uno sfalcio dopo il 15 giugno.

L'asporto della biomassa non viene remunerato perché estremamente variabile, ma le azioni propedeutiche vengono puntualmente considerate. Le azioni propedeutiche coincidono con le operazioni di ranghinatura e voltafieno.

Greening

L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.

Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Gli impegni non presentano il rischio di doppio finanziamento con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti, poiché le operazioni vanno oltre gli obblighi previsti dal greening.

Pagamenti accoppiati

Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.

Fonti

Le fonti di riferimento sono:

Banca dati RICA 2008-2012;

ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);

UNIMA - Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola - tariffari provinciali e regionali dei costi medi d'esercizio delle principali lavorazioni agromeccaniche

Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.

8.2.9.3.6. 10.1.6 - GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'azione mantenimento dei pascoli si propone di favorire una corretta gestione delle superfici a pascolo presenti sul territorio regionale, così come delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CEE (vedi **Tabella 8.10.1**), nonché il recupero di superfici pascolative abbandonate (F12 – F13 –F15 –F16).

I principali obiettivi operativi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- salvaguardare il paesaggio rurale evitando l'abbandono delle superfici pascolative con il conseguente incespugliamento ed imboschimento naturale, tutelando la biodiversità e l'aspetto paesaggistico in particolare l'alternanza di aree boscate ad aree prative, caratteristiche del paesaggio alpino;
- favorire la biodiversità animale e vegetale salvaguardando habitat di particolare pregio naturalistico;
- gestione sostenibile degli animali in alpeggio (riduzione dell'utilizzo di mangimi concentrati) si potrà contribuire alla tutela climatica riducendo sia le emissioni di gas metano prodotte dagli animali stessi sia allo stoccaggio nel suolo grandi quantità di anidride carbonica;
- tutelare il suolo contenendo i rischi di dissesto idrogeologico e di erosione e mantenimento di un adeguato livello di sostanza organica nel terreno;
- contenere l'impiego di input produttivi salvaguardando di conseguenza le risorse idriche.

IMPEGNI

Il beneficiario deve rispettare i seguenti impegni:

- mantenere un carico di bestiame (specie bovina, bufalina, equidi, ovina, caprina) non inferiore a 0,4 e non superiore a 1,4 UBA per ettaro di superficie pascolata per il periodo di pascolamento;
- garantire una durata minima del periodo di pascolamento non inferiore a 75 giorni all'anno;
- per una corretta gestione del cotico erboso il pascolamento dovrà essere turnato con spostamento della mandria fra superfici a diverse altitudini;
- garantire che almeno il 70% dell'alimentazione degli animali provenga dalle superfici pascolate;
- effettuare la pulizia annuale dei pascoli da infestanti erbacee ed arbustive;
- mantenere in sufficiente efficienza la viabilità d'accesso ed interna e le opere di regimazione delle acque;
- non utilizzare fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti; è ammessa unicamente la fertilizzazione dei pascoli con gli effluenti prodotti dagli animali al pascolo durante il periodo di utilizzo dello stesso.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA A Misura 10 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati.

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	Rigolato
Ampezzo	Lusevera	San Leonardo
Arta Terme	Magnano in Riviera (P)	San Pietro al Natisone
Artegna (P)	Malborghetto Valbruna	Sappada
Attimis	Moggio Udinese	Sauris
Bordano	Montenars	Savogna
Cavazzo Carnico	Nimis (P)	Socchieve
Cercivento	Ovaro	Stregna
Chiusaforte	Paluzza	Sutrio
Cividale del Friuli (P)	Paularo	Taipana
Comeglians	Pontebba	Tarcento (P)
Dogna	Povoletto (P)	Tarvisio
Drenchia	Prato Carnico	Tolmezzo
Enemonzo	Preone	Torreano
Faedis (P)	Prepotto	Trasaghis
Forgaria nel Friuli	Pulfero	Treppo Ligosullo
Forni Avoltri	Ravascletto	Venezzone
Forni di Sopra	Raveo	Verzegnis
Forni di Sotto	Resia	Villa Santina
Gemona del Friuli (P)	Resiutta	Zuglio
Grimacco		
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montebelluna	Vivaro
Cimolais		
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

Tabella 8.10.1

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO e BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOCCIATI
------------------------	--	---------------------------------------	---	---	---

10.1.6 - GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA

<p>Mantenere un carico di bestiame (specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e cervidi) non inferiore a 0,4 e non superiore a 1,4 UBA per ettaro di superficie pascolata;</p> <p>per una corretta gestione del caprivo erboso il pascolamento dovrà essere turnato con spostamento della mandria fra superfici a diverse altitudini;</p> <p>garantire che almeno il 70% dell'alimentazione degli animali provenga dalle superfici pascolate;</p> <p>garantire una durata minima del periodo pascolativo non inferiore a 75 giorni all'anno;</p> <p>effettuare la pulizia annuale dei pascoli da infestanti erbacee ed arbustive;</p> <p>mantenere in sufficiente efficienza la viabilità d'accesso ed interna e le opere di regimazione delle acque;</p> <p>non utilizzare fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti; è ammessa unicamente la fertilizzazione dei pascoli con gli effluenti prodotti dagli animali al pascolo durante il periodo di utilizzo dello stesso.</p>	<p>CGO e BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L. 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)</p> <p>BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>BCAA 7 = mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>La gestione ordinaria prevede l'intensificazione regolazione degli allevamenti con la gestione degli animali in stalla</p> <p>Il pascolamento non è una pratica comune, economicamente risulta costosa in particolar modo per gli allevamenti intensivi. In merito all'abbandono dei pascoli esiste anche un problema socio-culturale legato alle difficili condizioni della vita in alpeggio.</p> <p>Il carico di bestiame nella normale gestione delle superfici a pascolo può essere variabile. L'utilizzo dei pascoli può essere limitato anche ai soli appezzamenti limitrofi alla malga danneggiando il caprivo erboso con il sovra sfruttamento, senza la turnazione del bestiame.</p> <p>La durata minima del periodo di pascolamento non è sempre garantita.</p> <p>Le operazioni di pulizia e il controllo delle infestanti erbacee e arbustive comportano un'elevata manodopera e non vengono comunemente praticate.</p> <p>Il mantenimento della viabilità necessaria al raggiungimento dei pascoli non è sempre garantita.</p>	<p>L'azione di mantenimento dei pascoli si propone di favorire una corretta gestione delle superfici a pascolo presenti sul territorio regionale nonché il recupero di superfici pascolative abbandonate.</p> <p>I principali obiettivi sono i seguenti:</p> <p>salvaguardare il paesaggio rurale evitando l'abbandono delle superfici pascolative con il conseguente impoverimento impoverimento ed imboschimento naturale, tutelando la biodiversità e l'aspetto paesaggistico in particolare l'alternanza di aree boscate ad aree prative, caratteristiche del paesaggio alpino;</p> <p>favorire la biodiversità animale e vegetale salvaguardando habitat di particolare pregio naturalistico;</p> <p>tramite una gestione sostenibile degli animali in alpeggio (riduzione dell'utilizzo di mangimi concentrati) si potrà contribuire alla tutela climatica riducendo sia le emissioni di gas metano prodotte dagli animali stessi sia allo</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Controllo in loco 5%.</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informativamente informativamente in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, BDN, ecc.). I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>La determinazione economica del pagamento viene effettuata quantificando i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato reddito in seguito alle minori produzioni ottenibili derivanti dal rispetto degli impegni specifici dell'operazione.</p> <p>Le varie componenti che vanno a costituire i maggiori costi derivano essenzialmente da:</p> <p>-il maggiore impiego di manodopera per la pulizia manuale delle erbe e degli arbusti infestanti (dovuto al divieto di utilizzo di diserbanti);</p> <p>-la manutenzione della viabilità e delle opere di regimazione delle acque;</p> <p>-divieto di utilizzo di fertilizzanti;</p> <p>-la diminuzione produttiva derivante dalla riduzione del carico di UBA/ha;</p> <p>- maggiori oneri relativi al pascolo guidato da pastore.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);</p> <p>UNIMA - Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola - tariffari provinciali e regionali dei costi medi d'esercizio delle</p>	<p>Greening</p> <p>L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.</p> <p>Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.</p> <p>Gli impegni non presentano il rischio di doppio finanziamento con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti, poiché le operazioni vanno oltre gli obblighi previsti dal greening.</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.</p>
--	---	--	---	---	---

Tabella A 10.1.6 a

CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE					
DESCRIZIONE INTERVENTI	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI
	MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME Pertinente DM 1420 del 26/02/2015 Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015	stoccaggio nel suolo grandi quantità di anidride carbonica; tutelare il suolo contenendo i rischi di dissesto idrogeologico e di erosione e mantenendo un adeguato livello di sostanza organica nel terreno; contenere l'impiego di input produttivi salvaguardando di conseguenza le risorse idriche		principali lavorazioni agro meccaniche Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni	
Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare.					

Tabella A 10.1.6 b

8.2.9.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, calcolato per unità di superficie (Euro/Ettaro/anno) in base agli impegni assunti.

L'adesione all'intervento ha una durata minima di 5 anni prorogabile fino a 7 anni sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

A norma del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, i nuovi impegni assunti nel periodo transitorio hanno una durata di 3 anni.

8.2.9.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale".

8.2.9.3.6.4. Beneficiari

Agricoltori.

Altri gestori del territorio.

8.2.9.3.6.5. Costi ammissibili

L'aiuto annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie. Il pagamento compensa le perdite di reddito e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alle pratiche ordinarie e alla base line attuate nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

1. agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2. altri gestori del territorio quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali;*
3. le superfici eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
4. possedere l'iscrizione sul Sistema Informativo Veterinario (BDN).

* Altri gestori del territorio che conducono aziende agricole o compiono un servizio di ricerca e innovazione realizzando tra l'altro investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali ed ecologici andando a potenziare la biodiversità delle specie e degli habitat quali proprietari e/o gestori di superfici multiformi. I risultati occorsi vengono messi a disposizione di tutti i portatori di interesse andando ad incentivare e a migliorare le tecniche agronomiche messe in atto.

8.2.9.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni del comparto agricolo e agro alimentare e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del programma e con gli obiettivi specifici di performance ambientale della misura.

I criteri verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. I criteri terranno in particolare considerazione la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale ed ecologica e alle domande con maggior superficie totale impegnata

dalle misure agro-climatico ambientali. Si considera che la prestazione ambientale complessiva della misura 10 a livello regionale è incrementata, rispetto alle pratiche ordinarie, sulla base della maggior superficie impegnata.

E' assegnata priorità:

- alle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE);
- alle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- alle domande che presentano la maggior superficie impegnata in interventi agro-climatici ambientali. La maggior superficie impegnata in regione con interventi di misura 10 garantisce una miglior performance ambientale complessiva.

8.2.9.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per unità di superficie oggetto d'impegno (SOI) se il rapporto UBA/ettaro è soddisfatto.

L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.

Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Gli impegni non presentano il rischio di doppio finanziamento con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti, poiché le operazioni vanno oltre gli obblighi previsti dal greening.

1. Pascolo Euro/ettaro/anno 232,00

I premi rispettano i massimali previsti dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi analogo sezione della scheda generale della Misura relativa alla verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

8.2.9.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi analogo sezione della scheda generale della misura.

8.2.9.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della scheda di misura.

8.2.9.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all’articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima), come di seguito riportato:

CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G:U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.

CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione.

BCAA 7 = mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell’intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015.

Obbligo dei rispetti minimi così come previsto dall'art. 4 Regolamento (UE) n. 1307/2013 e dalla normativa nazionale di riferimento.

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO).

Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti

D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006.

Ai fini della verifica della conformità al Requisito Minimo relativo ai fertilizzanti, deve essere rispettato quanto indicato dal Codice di buona pratica Agricola, ai sensi del DM 19 aprile 1999, e quanto indicato nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano terreni completamente compresi nelle Zone Ordinarie:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo

E' noto che, in generale, in Italia sono molto frequenti terreni con tessitura tendenzialmente argillosa che favorisce processi di immobilizzazione del fosforo, riducendo il rischio di lisciviazione di questo macro elemento nelle falde acquifere.

Sebbene non vi siano disposizioni specifiche sull'uso agricolo dei fertilizzanti o di altri prodotti contenenti fosforo, varie indicazioni sui requisiti per limitare il rischio di inquinamento da fosforo sono contenute in altre prescrizioni generali di buona pratica agricola.

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi sugli usi sostenibili degli agrofarmaci.

D.Lgs. 150/2012 del 14 agosto 2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale, dal 2015 controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione.

Obbligo dell'utilizzatore professionale alla difesa integrata attraverso la consultazione del bollettino dei trattamenti emesso dagli organi preposti al monitoraggio dei patogeni e dei fitofagi.

Obbligo di seguire una formazione per l'uso dei prodotti fitosanitari e conseguimento della licenza per l'uso dei prodotti fitosanitari.

Obbligo di magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza.

Gli impegni di misura proposti vanno al di là della base line contemplata dall'Allegato 7 del DM 180 dd. 23 gennaio 2015 e delle azioni obbligatorie previste dal regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati della Regione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

Metodologia

La determinazione economica del pagamento viene effettuata quantificando i costi aggiuntivi sostenuti e il

mancato reddito in seguito alle minori produzioni ottenibili derivanti dal rispetto degli impegni specifici dell'operazione.

Le varie componenti che vanno a costituire i maggiori costi derivano essenzialmente da:

- il maggiore impiego di manodopera per la pulizia manuale delle erbe e degli arbusti infestanti (dovuto al divieto di utilizzo di diserbanti);
- la manutenzione della viabilità e delle opere di regimazione delle acque;
- divieto di utilizzo di fertilizzanti;
- la diminuzione produttiva derivante dalla riduzione del carico di UBA/ha;
- maggiori oneri relativi al pascolo guidato da pastore.

Fonti

Le fonti di riferimento sono:

Banca dati RICA 2008-2012;

ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);

UNIMA - Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola - tariffari provinciali e regionali dei costi medi d'esercizio delle principali lavorazioni agro meccaniche

Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.

Greening

L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.

Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Gli impegni non presentano il rischio di doppio finanziamento con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti, poiché le operazioni vanno oltre gli obblighi previsti dal greening.

Pagamenti accoppiati

Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.

8.2.9.3.7. 10.1.7 - CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMI NATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Il presente intervento promuove la tutela della biodiversità negli agroecosistemi tramite la gestione sostenibile di spazi naturali e seminaturali già realizzati con le passate programmazioni dei PSR regionali e altri strumenti comunitari quali ad esempio: i Programmi Life e Life+, altri strumenti diretti di finanziamento dell'UE, POR FESR. Tali interventi sono di fondamentale importanza per garantire la connettività ecologica di aree naturali o prossimo-naturali già presenti quali ad esempio i siti della rete Natura 2000 e all'interno dei siti stessi per favorire la connessione tra gli habitat di cui all'Allegato 1 della Direttiva 92/43/CE (Direttiva habitat) e gli habitat di specie. La funzione di connettività ecologica degli spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario è di particolare rilevanza in ambito pianiziale, in relazione alle profonde modificazioni che ha subito il paesaggio rurale negli ultimi decenni, al fine di contrastare la perdita di biodiversità e mantenere la funzionalità ecologica degli agroecosistemi (F12 –F13).

Risultati attesi sul territorio regionale a seguito dell'adesione all'intervento sono la salvaguardia degli agroecosistemi regionali di spazi naturali e seminaturali e sulla tutela della biodiversità. I corridoi ecologici incrementano la connessione genetica di meta popolazioni di specie che in mancanza dei quali rischiano di rimanere isolate andando così incontro a fenomeni di perdita di variabilità genetica (*inbreeding*). In generale gli ambienti naturali e seminaturali in diversa misura, concorrono a ridurre la frammentazione degli ecosistemi e ad erogare importanti servizi agronomici, ambientali (quali fonti trofiche e siti di nidificazione per specie animali selvatiche), economici, culturali e sociali a livello territoriale.

IMPEGNI

Le infrastrutture sotto elencate costituite avvalendosi di misure di finanziamento nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale della Regione e di altri Programmi comunitari devono garantire la loro funzionalità per tutto il periodo di impegno.

1. Infrastrutture agro-ecologiche (IAE)

Le formazioni lineari arboreo/arbustive (filari, siepi, frangivento, fasce tampone e bande boscate), gli impianti arboreo/arbustivi, i boschetti e le connesse fasce inerbite costituiscono aree di tutela ecosistemica e importanti corridoi ecologici con funzioni di protezione microclimatica degli appezzamenti. Tali tipologie di infrastrutture, in particolare, riducendo la componente aerodinamica dell'evapotraspirazione, aumentano la protezione del suolo dall'erosione e migliorano la qualità delle acque, riducendo la deriva dei trattamenti fitoiatrici e di altri inquinanti atmosferici. In generale, riqualificando il paesaggio agrario, svolgono un ruolo essenziale nella definizione di un modello di sviluppo sostenibile.

2. Sistemi macchia-radura

Sono ambienti caratterizzati da irregolare alternanza di zone arboree-arbustive (macchia) ed erbacee (radura). La parte boscata deve coprire una superficie compresa tra il 10% ed il 30% della SOI impegnata

nell'intervento.

3. Stagni, laghetti e risorgive

Superfici occupate da bacini naturali e seminaturali di acqua dolce stagnante o semistagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane. Oltre alla superficie effettivamente occupata dall'acqua va inclusa una fascia di rispetto di almeno 5 metri lungo il perimetro. Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA A Misura 10 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati.

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI
10.1.7 - CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO 1 Infrastrutture agro-ecologiche (IAE)					
<p>L'impegno mira a salvaguardare i sistemi regionali attraverso investimenti non produttivi quali le infrastrutture agro-ecologiche (IAE).</p> <p>Quest'ultime sono costituite da formazioni lineari arboreo/arbustive (filari, siepi, frangivento, fasce tampone e bande boscate), i boschetti e le connesse fasce inerbite</p>	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G.U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</p> <p>BCAA 7 = mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Non pertinente</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>Non vengono effettuate manutenzioni annuali sulle IAE, mantenendo uno stato di abbandono.</p> <p>Ripristino della condizione a seminativo con perdita di biodiversità</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p> <p>Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015</p>	<p>Le IAE costituiscono importanti corridoi ecologici ed assolvono funzioni di protezione microclimatica degli appezzamenti, riducendo la componente aerodinamica dell'evapotraspirazione e, protezione del suolo dall'erosione, regolazione e miglioramento della qualità delle acque, riduzione della deriva dei trattamenti fitofitici, e di altri inquinanti atmosferici, riqualificazione del paesaggio agrario.</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Controllo in loco 5%.</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informatizzati in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, ecc.). I traccati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>Per questa tipologia di intervento viene calcolata la perdita di reddito su tutta la superficie impegnata. Per la determinazione economica dei pagamenti sono stati confrontati i ML, ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012, nell'ipotesi standard per il Friuli Venezia Giulia (mais, frumento e soia - situazione ante) con l'impegno previsto dall'intervento (Infrastrutture IAE – situazione post).</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	<p>Greening</p> <p>L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.</p> <p>Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.</p>
Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare.					

Tabella A 10.1.7 a

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO e BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI
10.1.7 - CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO - 2 Sistemi macchia-radura					
<p>Sistemi macchia-radura: sono ambienti caratterizzati da irregolare alternanza di zone arboree-arbustive (macchia) ed erbacee (radura). La parte boscata deve coprire una superficie compresa tra il 10% ed il 30% della SOI impegnata nell'intervento</p>	<p>CGO e BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G:U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</p> <p>BCAA 7 = mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Non pertinente</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>Non vengono effettuate manutenzioni annuali sulle IAE, mantenendo uno stato di abbandono.</p> <p>Ripristino della condizione a seminativo con perdita di biodiversità</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p> <p>Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015</p>	<p>I sistemi di macchia-radura costituiscono importanti corridoi ecologici ed assolvono funzioni di protezione microclimatica degli appezzamenti, riducendo la componente aerodinamica dell'evapotraspirazione e, protezione del suolo dall'erosione, regolazione e miglioramento della qualità delle acque, riduzione della deriva dei trattamenti fitofitici e di altri inquinanti atmosferici, riqualificazione del paesaggio agrario.</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Controllo in loco 5%.</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informatamente in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, ecc.). I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>Per la determinazione economica dei pagamenti sono stati confrontati i ML, ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012, nell'ipotesi standard per il Friuli Venezia Giulia (mais, frumento e soia - situazione ante) con l'impegno previsto dall'intervento (macchia radura). I sistemi macchia radura sono ambienti caratterizzati da irregolare alternanza di zone arboree-arbustive (macchia) ed erbacee (radura). La formazione prevede una combinazione tra superficie prativa e boscata. La parte boscata deve coprire una superficie compresa tra il 10% ed il 30% della SAU totale impegnata nell'intervento. Su tali percentuali è stato calcolato il mancato reddito imputando un margine lordo pari a zero per la macchia (bosco) e il margine lordo del prato polifita per la radura.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	<p>Greening</p> <p>L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.</p> <p>Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.</p> <p>Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento per l'operazione con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti per il mantenimento dei prati e pascoli permanenti ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare.</p>					

Tabella A 10.1.7 b

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
10.1.7 - CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO - 3 Stagni, laghetti e risorgive					
Stagni, laghetti e risorgive: superfici occupate da bacini naturali e seminaturali di acqua dolce stagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane; oltre alla superficie effettivamente occupata dall'acqua va inclusa una fascia di rispetto di almeno 5 metri lungo il perimetro. Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G-U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</p> <p>BCAA 7 = mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Non pertinente</p> <p>PRATICHE ORDINARIE Non vengono effettuate manutenzioni annuali sulle IAE, mantenendo uno stato di abbandono.</p> <p>Ripristino della condizione a seminativo con perdita di biodiversità</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p> <p>Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015</p>	Gli stagni, laghetti e risorgive costituiscono importanti punti ecologici ed assolvono funzioni di protezione microclimatica nonché di riqualificazione del paesaggio agrario.	Controllo informatizzato sul 100% delle domande. Controllo in loco 5%. Tutti gli impegni sono controllabili in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, ecc.). I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.	<p>Metodologia</p> <p>Per questa tipologia di intervento viene calcolata la perdita di reddito su tutta la superficie impegnata. Per la determinazione economica dei pagamenti sono stati confrontati i ML, ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012, nell'ipotesi standard per il Friuli Venezia Giulia (mais, frumento e soia - situazione ante) con l'impegno previsto dall'intervento Stagni, laghetti e risorgive). Per questa tipologia viene calcolata la perdita di reddito su tutta la superficie impegnata, in quanto non è possibile condurre coltivazioni a seminativo.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono: Banca dati RICA 2008-2012; Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	<p>Greening</p> <p>L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.</p> <p>Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.</p>
Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare.					

Tabella A 10.1.7 c

8.2.9.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, calcolato per unità di superficie (Euro/Ettaro/anno) in base agli impegni assunti.

L'adesione all'intervento ha una durata minima di 5 anni prorogabile fino a 7 anni sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

A norma del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, i nuovi impegni assunti nel periodo transitorio hanno una durata di 3 anni.

8.2.9.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e

(CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale".

8.2.9.3.7.4. Beneficiari

Agricoltori.

Altri gestori del territorio.

8.2.9.3.7.5. Costi ammissibili


L'aiuto annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie. Il pagamento compensa le perdite di reddito e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alle pratiche ordinarie e alla base line attuate nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

1. agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2. altri gestori del territorio quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali;*
3. le superfici eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
4. le infrastrutture agro-ecologiche, i sistemi macchia-radura ed i laghetti devono essere stati costituiti nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale della Regione o di altri Programmi comunitari.

* Altri gestori del territorio che conducono aziende agricole o compiono un servizio di ricerca e innovazione realizzando tra l'altro investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali ed ecologici andando a potenziare la biodiversità delle specie e degli habitat quali proprietari e/o gestori di superfici multiformi. I risultati occorsi vengono messi a disposizione di tutti i portatori di interesse andando ad incentivare e a migliorare le tecniche agronomiche messe in atto.



8.2.9.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni del comparto agricolo e agro alimentare e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del programma e con gli obiettivi specifici di performance ambientale della misura.

I criteri verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. I criteri terranno in particolare considerazione la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale ed ecologica e alle domande con maggior superficie totale impegnata dalle misure agro-climatico ambientali. Si considera che la prestazione ambientale complessiva della misura 10 a livello regionale è incrementata, rispetto alle pratiche ordinarie, sulla base della maggior superficie impegnata.

E' assegnata priorità:

- alle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE);
- alle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- alle domande che presentano la maggior superficie impegnata in interventi agro-climatici ambientali. La maggior superficie impegnata in regione con interventi di misura 10 garantisce una miglior performance ambientale complessiva.

8.2.9.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per unità di superficie oggetto d'impegno (SOI).

L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.

Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento per l'operazione 2 “Sistemi macchia-radura” con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti per il mantenimento dei prati e pascoli permanenti ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

1. Infrastrutture agro-ecologiche (IAE) Euro/ettaro/anno 450,00

2. Sistemi macchia-radura Euro/ettaro/anno 450,00

3. Stagni, laghetti e risorgive Euro/ettaro/anno 450,00

I premi rispettano i massimali previsti dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi analoga sezione della scheda generale della Misura relativa alla Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

Nel caso di infrastrutture già precedentemente costituite nell'ambito di altri Programmi comunitari, si garantirà un controllo puntuale al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento.

8.2.9.3.7.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi analoga sezione della scheda generale della misura.

8.2.9.3.7.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi relativa sezione della scheda di misura.

8.2.9.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all'articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima), come di seguito riportato:

CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G:U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.

BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

BCAA 7 = mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015.

Obbligo dei rispetti minimi così come previsto dall'art. 4 Regolamento (UE) n. 1307/2013 e dalla normativa nazionale di riferimento.

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO).

Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti

D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006.

Ai fini della verifica della conformità al Requisito Minimo relativo ai fertilizzanti, deve essere rispettato quanto indicato dal Codice di buona pratica Agricola, ai sensi del DM 19 aprile 1999, e quanto indicato nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7

aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano terreni completamente compresi nelle Zone Ordinarie:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo

E' noto che, in generale, in Italia sono molto frequenti terreni con tessitura tendenzialmente argillosa che favorisce processi di immobilizzazione del fosforo, riducendo il rischio di lisciviazione di questo macro elemento nelle falde acquifere.

Sebbene non vi siano disposizioni specifiche sull'uso agricolo dei fertilizzanti o di altri prodotti contenenti fosforo, varie indicazioni sui requisiti per limitare il rischio di inquinamento da fosforo sono contenute in altre prescrizioni generali di buona pratica agricola.

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi sugli usi sostenibili degli agrofarmaci.

D.Lgs. 150/2012 del 14 agosto 2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale, dal 2015 controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione.

Obbligo dell'utilizzatore professionale alla difesa integrata attraverso la consultazione del bollettino dei trattamenti emesso dagli organi preposti al monitoraggio dei patogeni e dei fitofagi.

Obbligo di seguire una formazione per l'uso dei prodotti fitosanitari e conseguimento della licenza per l'uso dei prodotti fitosanitari.

Obbligo di magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza.

Gli impegni di misura proposti vanno al di là della base line contemplata dall'Allegato 7 del DM 180 dd. 23 gennaio 2015 e delle azioni obbligatorie previste dal regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati della Regione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

Intervento 10.1.7 – 1. Infrastrutture agro-ecologiche (IAE)

Metodologia

Per questa tipologia di intervento viene calcolata la perdita di reddito su tutta la superficie impegnata. Per la determinazione economica dei pagamenti sono stati confrontati i ML, ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012, nell'ipotesi standard per il Friuli Venezia Giulia (mais, frumento e soia - situazione ante) con l'impegno previsto dall'intervento (Infrastrutture IAE – situazione post).

Fonti

Le fonti di riferimento sono:

Banca dati RICA 2008-2012;

Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.

Greening

L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.

Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Pagamenti accoppiati

Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.

Intervento 10.1.7 – 2. Sistemi macchia-radura

Metodologia

Per la determinazione economica dei pagamenti sono stati confrontati i ML, ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012, nell'ipotesi standard per il Friuli Venezia Giulia (mais, frumento e soia - situazione ante) con l'impegno previsto dall'intervento (macchia radura). I sistemi macchia radura sono ambienti caratterizzati da irregolare alternanza di zone arboree-arbustive (macchia) ed erbacee (radura). La formazione prevede una combinazione tra superficie prativa e boscata. La parte boscata deve coprire una superficie compresa tra il 10% ed il 30% della SAU totale impegnata nell'intervento. Su tali percentuali è stato calcolato il mancato reddito imputando un margine lordo pari a zero per la macchia (bosco) e il margine lordo del prato polifita per la radura.

Fonti

Le fonti di riferimento sono:

Banca dati RICA 2008-2012;

Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.

Greening

L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.

Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento per l'operazione con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti per il mantenimento dei prati e pascoli permanenti ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Pagamenti accoppiati

Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.

Intervento 10.1.7 – 3. Stagni, laghetti e risorgive

Metodologia

Per questa tipologia di intervento viene calcolata la perdita di reddito su tutta la superficie impegnata. Per la determinazione economica dei pagamenti sono stati confrontati i ML, ricavati dalla Banca Dati RICA 2008-2012, nell'ipotesi standard per il Friuli Venezia Giulia (mais, frumento e soia - situazione ante) con l'impegno previsto dall'intervento Stagni, laghetti e risorgive). Per questa tipologia viene calcolata la perdita di reddito su tutta la superficie impegnata, in quanto non è possibile condurre coltivazioni a seminativo.

Fonti

Le fonti di riferimento sono:

Banca dati RICA 2008-2012;

Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.

Greening

L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del greening di base.

Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Pagamenti accoppiati

Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.

8.2.9.3.8. 10.1.8 - RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'attività agricola nel corso del tempo ha selezionato specie e creato numerose varietà e razze che costituiscono un inestimabile patrimonio genetico ed un arricchimento della biodiversità. La biodiversità, in generale, è molto importante poiché garantisce le capacità di adattamento e la persistenza dei biosistemi contro le mutevoli condizioni ambientali. Costituisce inoltre un prezioso serbatoio di geni da cui attingere per migliorare le specie d'interesse zootecnico oppure per far fronte a fattori di stress abiotici o allo sviluppo di agenti patogeni particolarmente aggressivi che in alcuni casi hanno portato al collasso interi sistemi agrari, causando gravi danni economici e sociali (F13). Non sono ancora certi i dati sui meccanismi di integrazione di DNA esogeno nei tessuti animali (contaminazione orizzontale DNA) (Judy A. Carman^{1,2} et al., *A long-term toxicology study on pigs fed a combined genetically modified (GM) soy and GM maize diet University of Adelaide, Adelaide, SA, Australia.*). Al fine di preservare il patrimonio genetico delle razze in via di estinzione da eventuali contaminazioni da trasferimento genico orizzontale l'azione prevede, per l'alimentazione degli animali, l'impiego di mangimi che non contengano prodotti da semi geneticamente modificati.

L'erosione delle risorse genetiche animali locali in regione è causata essenzialmente da due fattori ben distinti:

- la sostituzione del bestiame locale con razze cosmopolite a maggiore specializzazione produttiva, in aree a discreta vocazione zootecnica (quali ad esempio la Simmenthal rispetto alla vecchia Pezzata Rossa Friulana), anche mediante progressivi rinsanguamenti ;
- l'abbandono delle attività zootecniche in aree meno vocate, che porta come conseguenza all'abbandono delle razze ivi spontaneamente selezionate (esempio: pecora e capra Istriana sul Carso).

La presente operazione, quindi, ha come finalità:

- la salvaguardia delle risorse genetiche di razze animali storicamente presenti ancora esistenti mediante il mantenimento di un nucleo di capi di riferimento tale da assicurare la disponibilità di una idonea variabilità genetica di razze locali, utile per la continua attività di miglioramento selettivo del patrimonio bovino, caprino, ovino ed equino regionale;
- il recupero delle razze/popolazioni storicamente allevate ma non più presenti in purezza, partendo dai genotipi locali spesso meticcianti, anche attingendo se necessario a materiale genetico conservatosi in purezza in regioni limitrofe.

Gli obiettivi operativi della presente azione consistono nel salvaguardare la biodiversità animale attraverso:

- la conservazione del patrimonio genetico delle razze animali locali minacciate di estinzione;
- l'incremento del numero dei capi, consolidando le popolazioni esistenti sul territorio regionale;
- gli scambi genetici e la conseguente variabilità.

IMPEGNI

I beneficiari, a seconda della razza allevata, devono adempiere ai seguenti obblighi:

- mantenere o incrementare annualmente la consistenza iniziale dell'allevamento;
- i capi delle razze ovine Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana, la razza equina Norica e le razze bovine Pustertaler devono essere iscritti ai corrispondenti Registri Anagrafici (RA);
- i capi delle razze equina CAITPR e bovina Grigio Alpina, Pinzgauer e Pezzata Rossa Friulana devono essere iscritti ai corrispondenti Libri Genealogici (LG);
- le fattrici devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza e iscritti ai rispettivi LG o RA;
- hanno titolo al premio unicamente le UBA, annualmente verificate, iscritte ai registri LG – RA;
- impiego di mangimi che non contengano prodotti da semi geneticamente modificati (NO OGM) per l'alimentazione dei capi oggetto d'impegno;
- le certificazioni in ambito regionale possono essere rilasciate dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia su delega AIA e Associazioni Nazionali Allevatori.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA A Misura 10 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati, revisione marzo 2021.

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
10.1.8 - RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE					
<p>I beneficiari, a seconda della razza allevata, devono adempiere ai seguenti obblighi:</p> <p>Mantenere o incrementare annualmente la consistenza iniziale dell'allevamento;</p> <p>I capi delle razze ovine Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana, la razza equina Norica e le razze bovine Pustertaler devono essere iscritti ai corrispondenti Registri Anagrafici (RA);</p> <p>I capi delle razze equine CAITPR e bovina Grigio Alpina, Pinzgauer e Pezzata Rossa Friulana devono essere iscritti ai corrispondenti Libri Genealogici (LG);</p> <p>Le fattrici devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza e iscritti ai rispettivi LG o RA;</p> <p>Hanno titolo al premio unicamente le UBA, annualmente verificate, iscritte ai registri LG – RA;</p> <p>Impiego per</p>	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 4 = regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1).</p> <p>CGO 5 = direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996)</p> <p>CGO 7 = regolamento CE n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE)n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000 pag. 1)</p> <p>CGO 8 = Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE)n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pag. 8)</p> <p>Malattie degli animali</p> <p>CGO 9 = Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio del 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001 pag. 1)</p> <p>Benessere degli animali</p> <p>CGO 11 = direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (GU L 10 del 15.1.2009 pag. 7).</p> <p>CGO 13 = direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, (GU</p>	<p>La presente azione ha come finalità:</p> <p>la salvaguardia delle risorse genetiche di razze animali storicamente presenti ancora esistenti mediante il mantenimento di un nucleo di capi di riferimento tale da assicurare la disponibilità di una idonea variabilità genetica di razze locali, utile per la continua attività di miglioramento del patrimonio bovino, caprino, ovino ed equino regionale;</p> <p>il recupero delle razze/popolazioni storicamente allevate ma non più presenti in purezza, partendo dai genotipi locali spesso meticciati, anche attingendo se necessario a materiale genetico conservatosi in purezza in regioni limitrofe.</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Controllo in loco 5%.</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informatizzato in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, BDN, ecc.). I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>Bovini</p> <p>L'importo dell'aiuto per la specie bovina è giustificato dalla minore produzione lattifera realizzabile con le quattro razze considerate per il pagamento, rispetto alla razza a duplice attitudine più diffusa in regione, ovvero la Pezzata Rossa Italiana. In particolare si tiene conto del minore valore del vitello e del minor valore della vacca a fine carriera.</p> <p>Equini</p> <p>L'importo dell'aiuto per la specie equina è giustificata dai maggiori costi sostenuti per l'alimentazione, per le ferrature, oltre alla minor produzione di puledri, rapportati all'utile ricavato dalla vendita del puledro, rispetto alla specie convenzionale.</p> <p>Ovini</p> <p>L'importo dell'aiuto per la specie ovina è giustificato dalla minore produzione lattifera realizzabile con le tre razze per le quali si richiede il pagamento rispetto alla produzione realizzabile con la razza ovina Sarda.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>AAFVG, Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia</p> <p>AIA, Associazione Italiana Allevatori</p> <p>ANACITPR, Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da TPR</p>	<p>Greening</p> <p>Non incorre nel rischio DF.</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p><u>Piano zootecnico</u></p> <p>Misura 1 Premio settore zootecnia bovini da latte</p> <p>Misura 1.1 Settore zootecnia bovina da latte</p> <p>Misura 1.2 Settore zootecnia bovina da latte in zona montana</p> <p>Premio concesso alle vacche da latte che hanno partorito. Un premio specifico viene riservato alle vacche da latte che hanno partorito in zone montane. Gli allevatori dovranno provvedere alla registrazione del vitello nato entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. Il premio è concesso alle vacche da latte che abbiano prodotto latte per almeno una resa minima da definire a livello territoriale.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore zootecnia bovini da latte che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnia bovini da latte o alle attività di produzione in zone montane. In questi casi i pagamenti del PSR terranno conto di questo rischio demarcandolo con un importo unitario calcolato quale media degli importi unitari del sostegno accoppiato (per specie e razza) dell'ultimo quinquennio disponibile.</p> <p>Misura 2 Premio settore zootecnia bovina da carne</p> <p>Misura 2.1 Vacche nutrici</p> <p>Misura 2.2 Bovini di età compresa tra 12-24 mesi</p> <p>Nel primo caso il premio è concesso alle vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici ed al Registro anagrafico che hanno partorito e i cui vitelli sono registrati entro i termini previsti dalla regolamentazione nazionale e comunitaria. Nel secondo caso il premio è concesso ai bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a [6] mesi prima della macellazione.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore della zootecnia bovini da carne che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnia bovini da carne. In questi casi i pagamenti del</p>

Tabella 10.1.8 a

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI
<p>l'alimentazione dei bovini di mangimi che non contengano prodotti da semi geneticamente modificati (NO OGM).</p> <p>Le certificazioni in ambito regionale possono essere riasciate dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia su delega AIA e Associazioni Nazionali Allevatori.</p>	<p>L. 221 del 8.8.1998 pag. 23)</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Non pertinente</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>Le razze in via di estinzione non vengono salvaguardate in quanto le caratteristiche genetiche non garantiscono una elevata produttività o una convenienza economica.</p> <p>La numerosità delle fattrici per le razze oggetto di questo intervento è estremamente bassa. In particolare la Pustertaler (10 capi), la Pezzata Rossa Friulana (10 capi) e il CAITPR (15 capi) sono le razze con il minor numero di unità che risultano maggiormente esposte al rischio di estinzione.</p> <p>il mantenimento di una riserva genetica.</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p> <p>Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015</p>			<p>ANAPRI, Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana</p> <p>APROBIO, Associazione Produttori Biologici</p> <p>APROLACA, Associazione Produttori Latte, Prezzi medi alla produzione di latte</p> <p>Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina</p> <p>ASSONAPA, Associazione Nazionale della Pastorizia</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);</p> <p>Federazione Provinciale Cavalli Haflinger dell'Alto Adige;</p> <p>Federazione Sudtirolese razze bovine;</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e UdP, professionali privati, Consorzi e associazioni.</p>	<p>PSR terranno conto di questo rischio demarcandolo con un importo unitario calcolato quale media degli importi unitari del sostegno accoppiato (per specie e razza) dell'ultimo quinquennio disponibile.</p> <p>MISURA 3 Premio settore zootecnia ovi-caprina</p> <p>Misura 3.1 Premio ovini</p> <p>Misura 3.2 – Premio agnello capi ovi-caprini IGP</p> <p>Nel primo caso il premio è assegnato al singolo capo (agnelli da riproduzione dell'anno in corso), previa dimostrazione da parte dell'allevatore della corretta identificazione anagrafica dei suddetti capi e dell'adesione ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie che prevedano l'esclusione dalla riproduzione degli arieti omozigoti sensibili. Nel secondo caso il premio è concesso agli allevatori che certificano capi ovi-caprini idonei alla macellazione come IGP.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore della zootecnia ovi-caprina che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnia ovi-caprina. In questi casi i pagamenti del PSR terranno conto di questo rischio demarcandolo con un importo unitario calcolato quale media degli importi unitari del sostegno accoppiato (per specie e razza) dell'ultimo quinquennio disponibile.</p>

Tabella 10.1.8 b

8.2.9.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, calcolato per UBA in base al tipo di specie e razza.

L'adesione all'intervento ha una durata minima di 5 anni prorogabile fino a 7 anni sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

A norma del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, i nuovi impegni assunti nel periodo transitorio hanno una durata di 3 anni.

8.2.9.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n.

73/2009 del Consiglio.

Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale”.

8.2.9.3.8.4. Beneficiari

Agricultori.

Altri gestori del territorio.

8.2.9.3.8.5. Costi ammissibili

L'aiuto annuale del pagamento è calcolato per UBA. Il pagamento compensa le perdite di reddito e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alle pratiche ordinarie e alla base line attuate nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

1. agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2. altri gestori del territorio quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali;*
3. le UBA eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
4. possedere l'iscrizione sul Sistema Informativo Veterinario (BDN).

* Altri gestori del territorio che conducono aziende agricole o compiono un servizio di ricerca e innovazione realizzando tra l'altro investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali ed ecologici andando a potenziare la biodiversità delle specie e degli habitat quali proprietari e/o gestori di superfici multiformi. I risultati occorsi vengono messi a disposizione di tutti i portatori di interesse andando ad incentivare e a migliorare le tecniche agronomiche messe in atto.

8.2.9.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni del comparto agricolo e agro alimentare e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del programma e con gli obiettivi specifici di performance ambientale della misura.

I criteri verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti

a soddisfare le richieste pervenute. Le domande presentate con solo l'intervento 10.1.8 avranno titolo di priorità all'interno della misura 10. Ulteriori criteri di selezione terranno in particolare considerazione la bassa consistenza degli allevamenti, la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale ed ecologica gli allevamenti collocati nelle aree montane così come delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CE (vedi **Tabella 8.10.1**).

E' assegnata priorità:

1. domande con un unico intervento 10.1.8
2. agli allevamenti con la più bassa consistenza in UBA
3. agli allevamenti collocati nelle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE)
4. alle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
5. agli allevamenti collocati nelle aree montane così come delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CE.

8.2.9.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per UBA e sono differenziati per categoria di specie e razza. L'entità degli aiuti è riportata di seguito:

1. Ovini

- Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana Euro/UBA/anno 368,00

2. Equini

- Norico Euro/UBA/anno 399,00
- Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido (CAITPR) Euro/UBA/anno 427,00

3. Bovini

- Grigio Alpina Euro/UBA/anno 312,00
- Pezzata Rossa Friulana Euro/UBA/anno 469,00
- Pinzgauer Euro/UBA/anno 341,00
- Pustertaler Euro/UBA/anno 528,00

I premi superano i massimali previsti dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale superamento è debitamente motivato tenendo conto delle particolari circostanze di seguito riportate:

L'intervento si pone l'obiettivo della salvaguardia delle razze autoctone al fine di garantire il mantenimento della biodiversità quale risorsa per far fronte ad avversità e variazioni climatiche che potrebbero causare la scomparsa delle specie animali a rischio. La conservazione della biodiversità limita l'erosione genetica attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali. Il mantenimento costituisce un prezioso serbatoio di geni da cui attingere per migliorare le specie d'interesse zootecnico oppure per far fronte a fattori di stress abiotici o allo sviluppo di agenti patogeni particolarmente aggressivi che in alcuni casi hanno portato al collasso interi sistemi agrari, causando gravi danni economici e sociali. Come riportato nella

Tabella 8.10.2 la numerosità delle fattrici delle razze locali a rischio di estinzione risulta alquanto contenuto. In alcuni casi, Plezzana e Istriana negli ovini, CAITPR nel caso degli equini, Pezzata Rossa Friulana per i bovini si tratta di razze esclusivamente presenti sul territorio regionale. Nel caso delle altre razze considerate l'incidenza delle popolazioni locali rispetto al dato nazionale risulta mediamente intorno al 3%. L'obiettivo del PSR è quello di fornire degli strumenti che mirino al mantenimento e all'incremento dei capi allevati.

Ovini

L'importo dell'aiuto è giustificato dalla minore produzione lattifera realizzabile con le tre razze riportate rispetto alla produzione realizzabile con la razza ovina Sarda, che secondo i dati medi dell'Assonapa, realizza produzioni medie di 223 litri in lattazione, a differenza delle razze in discussione che si attestano sulla media di 123 litri.

Equini

L'importo dell'aiuto è giustificato dai costi aggiuntivi sostenuti per l'alimentazione, per la ferratura oltre alla minor produzione di puledri, rapportati all'utile ricavato dalla vendita rispetto alla specie convenzionale.

Bovini

L'importo dell'aiuto è giustificato dalla minore produzione lattifera realizzabile con le quattro razze riportate rispetto alla razza a duplice attitudine più diffusa in regione (Pezzata Rossa Italiana) tenendo conto, tra l'altro, del minore valore del vitello e del minor valore dell'animale a fine carriera.

8.2.9.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi analoga sezione della scheda generale della Misura relativa alla verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.8.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi analoga sezione della scheda generale della misura.

8.2.9.3.8.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi relativa sezione della scheda di misura.

8.2.9.3.8.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all'articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima), come di seguito riportato:

CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G:U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.

CGO 4 = regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1).

CGO 5 = direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996)

CGO 7 = regolamento CE n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE)n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000 pag.. 1)

CGO 8 = Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE)n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pag..8)

Malattie degli animali

CGO 9 = Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio del 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001 pag.. 1)

Benessere degli animali

CGO 11 = direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (GU L 10 del 15.1.2009 pag.. 7)

CGO 13 = direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, (GU L 221 del 8.8.1998 pag.. 23)

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della

condizionalità.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Obbligo dei rispetti minimi così come previsto dall'art. 4 Regolamento (UE) n. 1307/2013 e dalla normativa nazionale di riferimento.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Elenco delle razze locali minacciate di abbandono e numero di esemplari femmina da riproduzione interessati a livello Nazionale e regionale e rispondenti ai requisiti elencati nell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2014. Vedi Tabella 8.10.2

Specie	Razza o popolazione	N° femmine riproduttrici in Italia	N° femmine riproduttrici in Friuli Venezia Giulia	Organismo certificatore
Ovina	Istriana (Carsolina)	180	180	Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA)
	Alpagota	2.798	531	
	Plezzana	86	86	
Equina	Norico	1.869	46	Associazione Italiana Allevatori (AIA)
	Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)	3.665	15	Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo da Tiro Pesante rapido (ANACAITPR)
Bovina	Pinzgauer	1.080	24	Associazione Italiana Allevatori (AIA)
	Grigio Alpina	7.749	73	Associazione nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina
	Pustertaler	2.729	10	Associazione Italiana Allevatori (AIA)
	Pezzata Rossa Friulana	15	15	Associazione nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana (ANAPRI)

Tabella 8.10.2

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14

del Regolamento UE n. 1305/2013”.

Metodologia

Bovini

L'importo dell'aiuto per la specie bovina è giustificato dalla minore produzione lattifera realizzabile con le quattro razze considerate per il pagamento, rispetto alla razza a duplice attitudine più diffusa in regione, ovvero la Pezzata Rossa Italiana. In particolare si tiene conto del minore valore del vitello e del minor valore della vacca a fine carriera.

Equini

L'importo dell'aiuto per la specie equina è giustificata dai maggiori costi sostenuti per l'alimentazione, per le ferrature, oltre alla minor produzione di puledri, rapportati all'utile ricavato dalla vendita del puledro, rispetto alla specie convenzionale.

Ovini

L'importo dell'aiuto per la specie ovina è giustificato dalla minore produzione lattifera realizzabile con le tre razze per le quali si richiede il pagamento rispetto alla produzione realizzabile con la razza ovina Sarda.

Fonti

Le fonti di riferimento sono:

AAFVG, Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia

AIA, Associazione Italiana Allevatori

ANACITPR, Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da TPR

ANAPRI, Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana

APROBIO, Associazione Produttori Biologici

APROLACA, Associazione Produttori Latte, Prezzi medi alla produzione di latte

Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina

ASSONAPA, Associazione Nazionale della Pastorizia

Banca dati RICA 2008-2012;

ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);

Federazione Provinciale Cavalli Haflinger dell'Alto Adige;

Federazione Sudtirolese razze bovine;

Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.

Greening

Non incorre nel rischio DF.

Pagamenti accoppiati

Piano zootecnico

Misura 1 Premio settore zootecnia bovini da latte

Misura 1.1 Settore zootecnia bovina da latte

Misura 1.2 Settore zootecnia bovina da latte in zona montana

Misura 2 Premio settore zootecnia bovina da carne

Misura 2.1 Vacche nutrici

Misura 2.2 Bovini di età compresa tra 12-24 mesi

MISURA 3 Premio settore zootecnia ovi-caprina

Misura 3.1 Premio ovini

Misura 3.2 – Premio agnello capi ovi-caprini IGP

Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati che dei pagamenti del PSR. In questi casi i pagamenti del PSR terranno conto del valore corrispondente al premio accoppiato specifico per il settore zootecnia secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Nell'ottica generale dell'attuazione della Misura, anche sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analoga misura della programmazione FEASR 2007/2013, si presentano i seguenti rischi e criticità:

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare;

Problematica legata alla complessità della scheda di misura e dei relativi impegni con imperfette procedure di controllo. (PF-4388 Puglia)

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte;

Difficoltà da parte dei beneficiari ad individuare correttamente le superfici da impegnare in base alla propria realtà aziendale. Superfici sovradimensionate e poi ridimensionate a seguito controllo in loco o refresh. (PF-3091 Marche)

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;

Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda. (PF-3091 Marche)

CP 9 - Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario;

Mancato pagamento degli anticipi: L'osservazione formulata, relativa alla possibilità che i ritardi nella finalizzazione dei controlli amministrativi (diversi dai controlli incrociati) possono portare al mancato pagamento degli anticipi con la conseguenza per il beneficiario di attendere fino al saldo finale per ricevere l'intero importo in un'unica soluzione. (RD2/2013/11 Campania)

a) Rischi e criticità potenziali della presente misura:

1. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento;

Durante la compilazione delle domande di aiuto/pagamento occorrono errori di legati al mancata conoscenza della modalità di compilazione e dei vincoli minimi dei singoli interventi (SOI, valore della domanda, ubicazione intervento).

2. Mancato rispetto delle superfici, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singolo intervento;

Il beneficiario non sempre è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

3. Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;

Mancata o incompleta compilazione di registri come il Quaderno di campagna ove previsto e non rispetto delle dosi indicate nelle etichette di prodotti.

4. Mancato rispetto del greening;

Demarcazione tra primo pilastro e secondo di non semplice lettura da parte dei beneficiari in particolar modo delle aziende che presentano una superficie aziendale non abitualmente diversificata.

Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi. Mancanza di uniformità in applicazione dei procedimenti amministrativi da parte degli enti attuatori in relazione alla tempistica d'istruttoria ed ai metodi.

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione della Misura e dei singoli interventi, si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione distinte per rischio come indicati alla sezione precedente:

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare

APC 5 Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.

Gli interventi della Misura sono stati descritti in maniera semplice e chiara allo scopo di evitare fraintendimenti ed incorrere in errori che potrebbero inficiare la domanda di aiuto/pagamento. Gli impegni rispettano le norme in essere per ottenere una ricadenza sul territorio in termini di performance ambientale. La verificabilità e controllabilità degli impegni verrà attuata utilizzando, ove possibile, banche dati informatizzate certificate.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte

APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari

Verranno avviate attività d'informazione, per i beneficiari e i Centri di Assistenza Agricola per una corretta compilazione delle domande di aiuto/pagamento fornendo la consulenza specifica necessaria al fine di evitare la presentazione di domande inesatte. I beneficiari che aderiranno alla misura avranno l'obbligo della formazione nel corso del periodo d'impegno assunto.

APC 3 Campagne d'informazione e documenti d'orientamento

Fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento con manuali dedicati.

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici

Incontri con i Centri di Assistenza Agricola, tecnici, beneficiari, ecc. sul sistema informatico messo a disposizione dall'OP esplicitando le procedure ad esso collegate come ad esempio il sistema integrato di gestione e controllo o il portale VCM.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;

APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari

Informare i beneficiari rispetto agli obblighi assunti a seguito della concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi tramite attività di informazione, formazione e consulenza.

a) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente misura:

1. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento;

Al fine di garantire la correttezza della compilazione delle domande e il corretto invio della documentazione allegata si provvederà a fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento. Il sistema informatico sarà predisposto sulla

base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda di aiuto/pagamento.

2. Mancato rispetto delle superfici, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singolo intervento;

Al fine di assicurare il rispetto di tutti gli impegni in fase di rilascio/stampa della domanda di aiuto/pagamento, verrà fornita al beneficiario una check list riassuntiva degli obblighi che assume con i relativi metodi di controllo.

3. Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;

I beneficiari verranno informati e formati sugli obblighi relativi alla condizionalità, anche tramite appositi percorsi formativi.

4. Mancato rispetto del greening;

Al fine di assicurare il rispetto di tutti gli impegni si provvederà alla demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale sviluppato dalla Rete Rurale Nazionale.

5. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi.

Al fine di garantire l'uniformità di applicazione dei procedimenti amministrativa si provvederà ad elaborare di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, applicazione criteri di selezione, domande di pagamento, controlli, ecc.), nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare in fase d'istruttoria. Verranno utilizzate, ove possibile, banche dati certificate per automatizzare, anche totalmente, l'istruttoria delle domande di aiuto/pagamento al fine di ridurre la tempistica dell'erogazione degli aiuti.

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, i criteri di selezione, gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni stessi), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.9.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si rimanda al paragrafo analogo dei singoli interventi.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rimanda al paragrafo analogo dei singoli interventi.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Vedi intervento 10.1.8 - RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

La Rete di Informazione Contabile Agricola è uno strumento comunitario finalizzato a conoscere la situazione economica dell'agricoltura europea e a programmare e valutare le Politiche Agricole.

Il campo di osservazione a cui si rivolge l'indagine RICA, in accordo con le disposizioni CE, è costituito

dalle aziende ricadenti nelle classi di dimensione economica superiore a 4.000 euro di SO. Il campione rilevato nell'ambito dell'indagine è studiato in collaborazione con Istat ed è rappresentativo della realtà regionale.

La banca dati può essere utilizzata per descrivere il contesto strutturale ed economico delle aziende agricole. Nel caso oggetto di esame (la stima dei pagamenti di misure agro-ambientali) può fornire informazioni utili alla valutazione della congruità dei pagamenti di alcune misure. In alcuni casi, tuttavia, è necessario ricorrere ad altre fonti o alla consultazione di testimoni privilegiati.

Fonti:

Banca dati RICA 2008-2012

Testimoni privilegiati

Disciplinare di produzione integrata della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "Norme tecniche agronomiche-Parte Speciale". Certificazioni: ISO 11233, GlobalG.A.P., SQNPI

ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola)

ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica)

ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale) Rilievi agronomici e vegetazionali sulle malghe del territorio regionale

UNIMA – tariffario dei costi medi d'esercizio delle principali lavorazioni agromeccaniche

Baldoni R., Giardini L. (2002) Coltivazioni erbacee, Pàtron Editore

APROLACA – Prezzi medi alla produzione di latte

Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, procedura Sataecon

ISMEA, Il mercato all'origine: I Prezzi – I Trimestre 2013

AIA

ANACITPR

ANAPRI

Associazione Nazionale Allevatori razza Grigio Alpina

ASSONAPA

Federazione provinciale Allevatori Cavalli Haflinger dell'Alto Adige

Federazione sudtirolese razze bovine

Metodologia:

In questo contesto, i dati RICA sono stati utilizzati per il confronto di bilanci parziali (margini lordi dei conti colturali – Archivi colture o allevamenti). Il calcolo del margine lordo garantisce il rispetto delle indicazioni comunitarie, secondo le quali non devono essere inclusi nella valutazione aggregati economici riconducibili ai costi fissi. Inoltre questa variabile incorpora sia gli effetti di costo (maggiori impegni di lavoro oppure minore impiego di fattori produttivi) sia quelli di ricavo (estensivizzazione della produzione).

Il Margine Lordo unitario (ML/ha; ML/UBA) è una variabile economica di breve periodo che considera le spese attribuibili al conto colturale (spese specifiche), escludendo tutte quelle voci di costo legate alla struttura e all'organizzazione aziendale (costi fissi). L'esclusione di queste ultime voci di spesa è pienamente corrispondente con quanto disposto dalla Commissione Europea (art. 53, comma 2 trattino e nel Regolamento (CE) n. 1974/2006).

L'attivo del bilancio colturale agricolo è definito dalla Produzione Lorda (PL), ottenuta quale sommatoria del valore delle vendite (quantità venduta moltiplicata per il prezzo di mercato del prodotto), del valore dei prodotti secondari e del valore dei prodotti destinati a essere riutilizzati in altri conti colturali (reimpieghi). Il valore di questi ultimi (per esempio: reimpieghi per sementi e per allevamenti) viene determinato applicando un valore unitario coincidente con il più probabile valore di mercato realizzato dallo stesso prodotto. Le Spese specifiche, che costituiscono la parte passiva del bilancio colturale, coincidono con i costi riferiti ai fattori produttivi utilizzati completamente ed esclusivamente dall'attività produttiva e che, pertanto, possono essere ad essa direttamente imputati.

Vedi Tabella 8.10.3

Si intende per manodopera specifica quella direttamente utilizzata per l'esecuzione delle operazioni colturali e di allevamento. Nello schema di calcolo del Margine Lordo non sono considerati i costi fissi, interessi (pagati e calcolati) sul capitale fondiario e gli ammortamenti. Nella stima dei costi sono stati considerati anche i costi di transazione privati in cui incorre l'agricoltore aderendo ad una misura agroambientale. La possibilità di considerare questi costi tra i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è prevista dal regolamento. La stima dei costi di transazione privati dovuti all'adesione agli interventi agroambientali considera due categorie di costi di transazione: a) costo di presentazione della pratica; b) costo di gestione della pratica.

L'approccio per conto colturale ha il vantaggio di consentire un collegamento diretto tra impegni aggiuntivi e costi. È quasi sempre possibile effettuare un collegamento tra la tabella baseline/impegni aggiuntivi e le diverse attività per le quali vengono calcolati i costi aggiuntivi/mancati redditi.

Vedi Tabella 8.10.4

La BD RICA, laddove possibile, è stata considerata come base di riferimento, integrando le informazioni attraverso altre fonti (testimoni privilegiati). Sulla base di questa ricognizione sono state effettuati i calcoli agronomici specifici per intervento. Sono stati valutati i rischi di doppio finanziamento con le componenti del greening di base. I calcoli, laddove pertinente, considerano come baseline una situazione che rispetta il greening.

Indicatore	Descrizione
	+ Valore delle Vendite
	+ Valore dei prodotti secondari
Ricavi totali (Produzione Lorda al lordo dei Reimpieghi - PL) :	+ Reimpieghi: per processi produttivi aziendali; immobilizzazioni; salari in natura; autoconsumi.
	+ Consumi intermedi di materie prime:
	✓ Semina;
	✓ Fertilizzazione: concimi, piano fertilizzazione, analisi suolo, altre pratiche;
	✓ Difesa: prodotti fitosanitari e diserbanti, strumenti di lotta biologica, altre pratiche;
	✓ Foraggi, mangimi, lettimi e medicinali;
	✓ Altri materiali di consumo;
Spese specifiche	+ Servizi
	✓ Noleggi di macchine e attrezzi
	✓ Consumi energetici
	✓ Assicurazioni
	✓ Tenuta registri
	✓ Consulenze
	✓ Servizi veterinari
	✓ Altri servizi
	+ Manodopera specifica extra aziendale
Margine Lordo	PL – Spese specifiche
Costi di transazione	

Tabella 8.10.3

Operazioni colturali

Lavorazioni del suolo

Semina e trapianto

Fertilizzazione: concimazione, piano fertilizzazione, analisi suolo, altre pratiche

Difesa: trattamenti fitosanitari, diserbo, lotta biologica, altre pratiche

Noleggi di macchine e attrezzi

Assicurazioni

Tenuta registri

Consulenze

Altri servizi

Ricavi

Margine Operativo

Costi di transazione

Tabella 8.10.4

8.2.9.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non vi sono ulteriori considerazioni oltre quanto esposto nella Misura e nei singoli interventi.

8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.10.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 29.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'Unione Europea nell'ottica dello sviluppo degli Stati membri ha redatto un documento trasversale che fissa obiettivi ambiziosi individuati all'interno della "Strategia Europa 2020". Il documento pone 3 priorità chiave: crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva. Con gli interventi della misura 11 ci si prefigge il raggiungimento della priorità 2 "Crescita sostenibile – promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva". Inoltre, in base all'Accordo di Partenariato, la misura concorre al raggiungimento dell'obiettivo tematico 6 "Tutelare l'ambiente e l'uso efficiente delle risorse". La misura partecipa agli obiettivi specifici di salvaguardia e ripristino della biodiversità, al miglioramento della gestione delle risorse idriche e del suolo nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

La misura tramite gli interventi associati si propone di soddisfare i seguenti fabbisogni, emersi dall'analisi SWOT e dal confronto con il partenariato:

- F14 - Favorire metodi agronomici innovativi a valenza ambientale, l'agricoltura biologica e la gestione forestale;
- F16 - Migliorare la gestione dei terreni e la conservazione del carbonio organico nei suoli anche mediante riduzione degli input.

CONTRIBUTO ALLE FOCUS AREA

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi per Focus Area afferenti alla Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- FA4a: salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Il minor apporto di fitofarmaci e concimi, la maggiore varietà della flora spontanea e la minore densità delle colture nei sistemi biologici crea un habitat favorevole per molte specie di artropodi predatori di parassiti di molte colture agrarie. La maggiore attività dei microrganismi nelle parcelle biologiche assicura una decomposizione più rapida dei residui vegetali che rende più velocemente disponibili le sostanze

nutritive e contribuisce a formare più humus. Gli interventi finalizzati all'introduzione e al mantenimento delle tecniche di agricoltura biologiche favoriscono nelle superfici oggetto di sostegno la presenza di una maggiore varietà di piante, animali e microrganismi che rende l'ecosistema più resistente nei confronti di situazioni di disturbo e di stress ed inoltre in grado di utilizzare in maniera più efficiente l'energia e le risorse. Le coltivazioni biologiche contribuiscono infine, tramite la riduzione dell'intensità nella produzione agricola, a conservare la biodiversità non solo degli habitat ma anche delle specie coltivate ed allevate. La combinazione fra l'impiego di varietà locali adatte alle condizioni climatiche, la riduzione degli *input* necessari nelle coltivazioni e negli allevamenti ed il ricorso a metodi di produzione estensivi e tradizionali comportano un valore aggiunto per gli ecosistemi agrari ed una maggiore stabilità e resistenza genetica.

- FA4b: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi. Grazie alle azioni di sostegno all'introduzione e al mantenimento di tecniche di produzione sostenibili si ridurranno i livelli di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli input di origine agricola, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio ambientale.
- FA4c: prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi. L'agricoltura biologica ha un effetto positivo sul suolo in quanto la concimazione organica ha un riscontro oggettivo sul contenuto di sostanza organica evitandone inoltre l'acidificazione. La struttura del suolo migliora grazie alla maggiore attività vitale complessiva e si riduce così il rischio di erosione.

Tutti gli interventi della misura contribuiscono in modo diretto alla FA4a in quanto incentivano l'introduzione ed il mantenimento di pratiche agricole a tutela della biodiversità.

La misura 11 è articolata in due sottomisure e relativi interventi:

11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

- 11.1.1 Conversione all'agricoltura biologica

11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

- 11.2.1 Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica

L'adesione a tutti gli interventi di misura ha una durata minima di 5 anni prorogabili fino a 7 anni sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Gli interventi di 11.1.1 – 11.2.1 concorrono in modo indiretto alla FA5e promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La coltivazione biologica mira all'introduzione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione, un consumo energetico ridotto e una rivalutazione dei principi attivi naturali e dei sistemi di autoregolamentazione già presenti in natura nella difesa fitosanitaria. L'adozione di pratiche agronomiche e di allevamento biologiche, equilibrate e rispettose delle risorse del territorio, risponde pienamente agli obiettivi ambientali dello sviluppo rurale. Le scelte nella direzione di un'adesione ai sistemi di coltivazione biologici permette una maggior tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde, grazie alla riduzione dell'impatto ambientale dovuto all'utilizzo di concimi e

fitofarmaci chimici di sintesi.

ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013, la superficie in ettari impegnata con la domanda di aiuto può essere variata come segue:

- riduzione della superficie: è ammessa una riduzione nel limite massimo del 20% della superficie inizialmente impegnata. Gli importi già liquidati nelle annualità precedenti per le superfici non più impegnate non verranno recuperati.
- ampliamento della superficie: è ammesso l'ampliamento della superficie inizialmente impegnata entro il secondo anno d'impegno. Sulla superficie aggiuntiva verranno assunti gli impegni di misura.

FORMAZIONE

I beneficiari che aderiranno alla misura 11 avranno l'obbligo della formazione nel corso del periodo d'impegno assunto.

La formazione dei beneficiari è ritenuta strategica al fine di supportare l'attuazione complessiva della misura. Azioni di accompagnamento formativo ai progetti d'investimento e sviluppo possono facilitare il raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti, assicurandone una realizzazione efficace, efficiente e di qualità. Nel frattempo, si favorisce una generale crescita delle competenze sul territorio regionale che può garantire uno sviluppo complessivo del sistema con una migliore performance.

CUMULABILITA' DEGLI INTERVENTI

La misura 11 è cumulabile con la misura 10.1.8 "Razze animali in via di estinzione" e con le misure 12 e 13 sulle medesime superfici. Le aziende miste, che svolgono l'attività biologica solo su una o più unità produttive aziendali, possono beneficiare della misura 10 nelle rimanenti unità produttive condotte con il metodo convenzionale. Non sussiste quindi il rischio di sovra compensazione per il medesimo impegno previsto in interventi diversi.

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. 11.1.1 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo dell'intervento è quello di consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola biologica finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, al mantenimento delle buone condizioni del terreno (FA4c) e a

contrastare i cambiamenti climatici in atto (FA5e).

I pagamenti annuali per ettaro sono erogati a favore degli agricoltori che adottano il metodo di produzione biologico e si impegnano a rispettarlo per l'intero periodo di conversione così come previsto dal Regolamento (CE) 834/2007. La misura intende compensare il minore reddito e i maggiori costi che gli agricoltori devono sostenere durante il periodo di conversione.

Le colture biologiche non riescono a raggiungere, neppure a lungo termine, il livello delle rese delle colture concimate in modo minerale e protette con l'impiego di sostanze chimiche di sintesi e quindi occorre mettere in conto in agricoltura biologica una riduzione delle rese di circa il 30%. L'entità dell'aiuto vuole contribuire ad assicurare agli agricoltori un reddito adeguato, compensando i maggiori costi che l'agricoltura biologica comporta e che non sempre sono soddisfatti da adeguati prezzi di realizzo al produttore. Solo a queste condizioni si può favorire la riconversione di terreni attualmente riservati a colture convenzionali o la prosecuzione dell'attività delle aziende che già operano con tecniche di agricoltura biologica.

In generale i minori redditi che l'agricoltura biologica presenta rispetto a metodi di coltivazione attuati nel rispetto delle norme di condizionalità, dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e di fitofarmaci ovvero alla pratica normale (convenzionale) sono imputabili a:

- minori produzioni, quantificabili fino ad un 30% a seconda delle colture in quanto i metodi di coltivazione dell'agricoltura biologica escludono le concimazioni chimiche e l'utilizzo di fitofarmaci di sintesi;
- alle spese inerenti i controlli e le analisi sulle produzioni;
- alla realizzazione di rotazioni ed avvicendamenti colturali;
- al contenimento meccanico o manuale delle infestanti;
- alla realizzazione manuale di numerose pratiche agricole quali ad esempio il diradamento e la concimazione organica;
- all'elevato costo di determinati fattori di produzione ecocompatibili, nel rispetto della normativa comunitaria (ad esempio fitofarmaci, concimi organici, sementi);
- alla distanza dei mercati di riferimento;
- all'assenza in regione di aziende mangimistiche specializzate in prodotti per la zootecnia biologica per cui i tempi e i costi di approvvigionamento risultano elevati.

A causa delle limitate dimensioni del settore e della marginalità di alcune delle zone di produzione, maggiori sono anche i costi relativi alla selezione, lavorazione, conservazione e commercializzazione del prodotto. E' comunque necessario rilevare che nel periodo di conversione aziendale, pur adottando sistemi di coltivazione biologica, il prodotto non viene commercializzato a prezzi maggiori rispetto ai prodotti convenzionali. Si consideri inoltre che per prodotti o varietà definiti minori la differenza di prezzo conseguibile sul mercato è frequentemente assai contenuta.

L'intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali europei e potrà essere attivata con le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) 1305/2013.

IMPEGNI

Il periodo di conversione decorre dalla data in cui l'agricoltore ha notificato l'inizio della propria attività tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB) di cui al DM n. 2049/01.02.2012 e ha una durata compresa tra i 2 e 3 anni. L'Organismo di Certificazione può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori. Tali periodi non rientrano nel regime d'aiuto.

Inoltre l'adesione all'intervento obbliga il beneficiario ad effettuare sulla superficie oggetto d'impegno (SOI) una rotazione colturale secondo i seguenti criteri stabiliti dal DM 18354 dd. 27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti".

Premio aggiuntivo zootecnia biologica

I pagamenti annuali per ettaro sono erogati a favore degli agricoltori che si avvalgono dei metodi della zootecnia biologica e si impegnano a rispettarli così come previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007. Le UBA (bovini/bufalini, suini, equidi, ovicaprini, cunicoli* ed avicoli) ammissibili devono rispettare il limite massimo per ettaro di carico animale consentito dal Regolamento (CE) n. 889/2008 (170 Kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola).

In considerazione della natura estensiva degli allevamenti biologici nei limiti di carico consentiti dalla normativa di riferimento si considera che il rapporto UBA/ettaro di SOI a seminativo, foraggere, inclusi prati e pascoli, rappresenti il valore medio unitario di riferimento, pertanto il valore ad UBA è riconducibile al valore ad ettaro.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA B Misura 11 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati, revisione marzo 2021.

* Tabella di conversione in UBA di cui al DM condizionalità n. 2490 del 25/01/2017, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013; Allegato I - Coefficienti di conversione in unità di bestiame di cui al Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione; Allegato II Regolamento (UE) n. 808/2014 il quale specifica le categorie e sottocategorie di animali e i tassi di conversione.

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI
11.1.1 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA					
<p>I pagamenti annuali per ettaro sono erogati a favore degli agricoltori che adottano il metodo di produzione biologico e si impegnano a rispettarlo per l'intero periodo di conversione così come previsto dal Regolamento (CE) 834/2007. La misura intende compensare il minore reddito e i maggiori costi che gli agricoltori devono sostenere durante il periodo di conversione.</p> <p>Il periodo di conversione decorre dalla data in cui l'agricoltore ha notificato l'inizio della propria attività tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB) di cui al DM n. 2049/01.02.2012 e ha una durata compresa tra i 2 e 3 anni. L'Organismo di Certificazione può decidere di riconoscere</p>	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 4 = Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1).</p> <p>CGO 5 = Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996)</p> <p>CGO 6 = Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) - GU n. 282 del 17.12.2010.</p> <p>CGO 7 = Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. E che abroga il</p>	<p>L'obiettivo dell'intervento è quello di consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola biologica con finalizzate caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale alla salvaguardia dell'ambiente al mantenimento delle buone condizioni del terreno e a contrare i cambiamenti climatici in atto.</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informatizzati in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale e SIB). I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>La proposta di calcolo per l'agricoltura biologica si basa principalmente sui dati della Banca Dati RICA, serie storica 2008-2012, del Friuli Venezia Giulia. Sono stati considerati i seguenti Archivi:</p> <p>RICA_Colture, RICA_Allevamenti, RICA_Aziende, RICA_Certificazioni</p> <p>Il sostegno è stato calcolato ponendo a confronto i maggiori costi e i mancati redditi dei conti colturali (melo vite, frutta e piccoli frutti, olivo, seminativi, orticole, foraggere) delle aziende biologiche rispetto a quelle convenzionali.</p> <p>Nel caso della conversione, oltre alle risultanze descritte per il mantenimento sono stati considerati i mancati redditi derivanti dal periodo di transizione iniziale, ovvero del passaggio dall'agricoltura convenzionale alle modalità agronomiche del Reg. CE 834/07.</p> <p>La logica che induce alla valorizzazione dei mancati redditi connessi al periodo di conversione considera il differenziale (Δ) del valore del prodotto biologico rispetto al valore del prodotto</p>	<p>Greening</p> <p>Le aziende biologiche assolvono ipso facto al greening. L'agricoltura biologica comprende, tra l'altro, l'obbligo dell'avvicendamento. Nel calcolo del premio l'avvicendamento non viene remunerato. Gli aiuti sono concessi per unità di SOI e sono differenziati per categoria di colture. Non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA, in quanto, qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto. Non si ravvisa il rischio DF con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti in quanto l'impegno prevede obblighi che vanno oltre il greening (pagamento aggiuntivo zootecnia).</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia è interessato nello specifico dal Piano seminativi (Soia). Le misure del Piano zootecnico e pagamenti relativi al riso, barbabietola, pomodoro da industria, olio d'oliva valgono a livello Nazionale. Poiché le colture sopra citate non sono significative a livello regionale viene descritta nel dettaglio solamente la misura relativa alla soia. Per quanto riguarda i pagamenti accoppiati relativi alla zootecnia, pur non essendo specifici per la regione, rappresentano un settore significativo di interventi.</p> <p><u>Piano seminativi</u></p>

Tabella B 11.1 a

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
<p>retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori. Tali periodi non rientrano nel regime d'aiuto.</p> <p>Inoltre l'adesione all'intervento obbliga il beneficiario ad effettuare sulla superficie oggetto d'impegno (SOI) una rotazione culturale secondo i seguenti criteri stabiliti dal DM 18354 del 27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti".</p> <p>Pagamento aggiuntivo zootecnia biologica</p> <p>I pagamenti annuali per ettaro sono erogati a favore degli agricoltori che si avvalgono dei metodi della zootecnia biologica e si impegnano a rispettarli così come</p>	<p>regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000)</p> <p>CGO 8 = Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pag.8)</p> <p>CGO 9 = Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio del 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001 pag. 1)</p> <p>CGO 10 = Regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag.1).</p> <p>CGO 11 = Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (GU L 10 del 15.1.2009 pag. 7).</p> <p>CGO 12 = Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag.5) - articolo 3 e articolo 4.</p> <p>CGO 13 = Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, (GU L 221 del 8.8.1998 pag. 23).</p>			<p>convenzionale. Tale differenziale rappresenta la quota di mancato reddito che l'azienda non può realizzare durante il periodo di conversione. Moltiplicando la resa ad ettaro delle produzioni biologiche per il differenziale del valore si ottiene una stima del potenziale mancato reddito. Le variabili utilizzate sono le rese ad ettaro e il valore della produzione.</p> <p>Pagamento aggiuntivo</p> <p>Metodologia</p> <p>La proposta di calcolo per l'agricoltura biologica si basa sui dati della Banca Dati RICA, serie storica 2008-2012, del Friuli Venezia Giulia. Sono stati considerati i seguenti Archivi: RICA_Colture, RICA_Allevamenti, RICA_Aziende, RICA_Certificazioni.</p> <p>Il pagamento è stato calcolato utilizzando l'approccio per conto culturale, ovvero definendo il differenziale del margine lordo del conto culturale convenzionale rispetto a quello biologico, il cui margine viene gravato anche dai costi di transazione, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1305/2013.</p> <p>I calcoli sono stati implementati utilizzando il Margine Lordo degli allevamenti convenzionali della RICA, applicando percentuali di maggiori costi e mancati redditi sulla base della consultazione con esperti e APROBIO.</p>	<p>Misura 1 – Premio specifico alla soia (Nord) Seminativi.</p> <p>Misura 1.1 – Premio specifico alla soia</p> <p>L'area di intervento interessa le regioni del Nord Italia tra le quali il Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Soia: Il premio è concesso alle aziende agricole che destinano fino al 10% della propria superficie a seminativi alla produzione di soia. Il premio è concesso sull'intera superficie per i primi 5 ha. Oltre tale soglia l'aiuto è riconosciuto fino a un numero massimo di ha seminati a soia pari al 10% della superficie aziendale.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia del premio specifico alla soia che di un pagamento a superficie del PSR collegato ad impegni di avvicendamento che possono prevedere la necessità di ricorrere alla coltivazione di questa coltura. In questo caso il pagamento PSR terrà conto di questo rischio demarcandolo con un importo unitario calcolato quale media degli importi unitari del sostegno accoppiato (per coltura) dell'ultimo quinquennio disponibile.</p> <p><u>Piano zootecnico</u></p> <p>Misura 1 Premio settore zootecnia bovini da latte</p> <p>Misura 1.1 Settore zootecnia bovina da latte</p> <p>Misura 1.2 Settore zootecnia bovina da latte in zona montana</p> <p>Premio concesso alle vacche da latte che hanno partorito. Un premio specifico viene riservato alle vacche da latte che hanno partorito in zone montane. Gli allevatori dovranno provvedere alla registrazione del vitello nato entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. Il premio è concesso alle vacche da latte che abbiano prodotto latte</p>

Tabella B 11.1 b

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
<p>previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007.</p> <p>Le UBA (bovini/bufalini, suini, equidi, ovicaprini, cunicoli ed avicoli) ammissibili devono rispettare il limite massimo per ettaro di carico animale consentito dal Regolamento (CE) n. 889/2008 (170 Kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola).</p> <p>In considerazione della natura estensiva degli allevamenti biologici nei limiti di carico consentiti dalla normativa di riferimento si considera che il rapporto UBA/ettaro di SOI a seminativo, foraggiere, inclusi prati e pascoli, rappresenti il valore medio unitario di riferimento, pertanto il valore ad UBA è riconducibile al valore ad ettaro.</p>	<p>BCAA 1 = Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.</p> <p>BCAA 2 = Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.</p> <p>BCAA 3 = protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.</p> <p>BCAA 4 = copertura minima del suolo</p> <p>BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>BCAA 6 = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo tramite pratiche appropriate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</p> <p>BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p> <p>Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed</p>			<p>Secondo questi ultimi si verifica un aumento delle seguenti categorie di costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione e lettimi biologici: +30%; - acquisto alimenti certificati: +30%; <p>Si stima inoltre una riduzione del 10% della produzione lorda di latte e di carne.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>APROBIO, Associazione Produttori Biologici e Biodinamici;</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>ICEA (Istituto Certificazione Etica e Ambientale, Tariffario Controllo e certificazione) Reg CE 834/07 valido a partire dal 01/01/2014;</p> <p>ISMEA 2013-2014 - Prezzi medi all'origine;</p> <p>ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.</p>	<p>per almeno una resa minima da definire a livello territoriale.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore zootecnico bovino da latte che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnica bovina da latte o alle attività di produzione in zone montane. In questi casi i pagamenti PSR dovranno tener conto del valore corrispondente al premio accoppiato specifico per il settore zootecnico bovino da latte, secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p> <p>Misura 2 Premio settore zootecnico bovino da carne</p> <p>Misura 2.1 Vacche nutrici</p> <p>Misura 2.2 Bovini di età compresa tra 12-24 mesi</p> <p>Nel primo caso il premio è concesso alle vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici ed al Registro anagrafico che hanno partorito e i cui vitelli sono registrati entro i termini previsti dalla regolamentazione nazionale e comunitaria. Nel secondo caso il premio è concesso ai bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a [5] mesi prima della macellazione.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore della zootecnica bovina da carne che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnica bovina da carne. In questi casi i pagamenti PSR dovrà tener conto del valore corrispondente al premio specifico per il settore zootecnico bovino da carne,</p>

Tabella B 11.1 c

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
	<p>esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale".</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>E' prevista la redazione di piani di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per alcune tipologie di aziende in ZVN</p> <p>Uso dei fertilizzanti previsti in allegato II del regolamento CE 889/2008</p> <p>Utilizzo di tutti i prodotti autorizzati a norma della Direttiva 91/414/CE senza specifici parametri di giustificazione degli interventi</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>Agricoltura convenzionale</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p> <p>Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015</p>				<p>secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p> <p>MISURA 3 Premio settore zootecnia ovi-caprina</p> <p>Misura 3.1 Premio ovini</p> <p>Misura 3.2 – Premio agnello capi ovi-caprini IGP</p> <p>Nel primo caso il premio è assegnato al singolo capo (agnelli da riproduzione dell'anno in corso), previa dimostrazione da parte dell'allevatore della corretta identificazione anagrafica dei suddetti capi e dell'adesione ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie che prevedano l'esclusione dalla riproduzione degli arieti omozigoti sensibili. Nel secondo caso il premio è concesso agli allevatori che certificano capi ovi-caprini idonei alla macellazione come IGP.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore della zootecnia ovi-caprina che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnia ovi-caprina. In questi casi i pagamenti PSR terranno conto dei premi specifici secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare.</p>					

Tabella B 11.1 d

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie Euro/ettaro/anno per la compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti per l'introduzione al metodo di produzione biologica. L'aiuto è corrisposto sulla base del periodo di conversione delle colture la cui durata è riconosciuta in riscontro alle risultanze informatiche del portale SIB. Il completamento del periodo d'impegno, previsto dal bando di misura, si realizza con il successivo passaggio all'intervento 11.2.1 che sostiene il mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica.

A norma del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, i nuovi impegni assunti nel periodo transitorio hanno una durata di 3 anni.

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante

norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE n. 2092/91).

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

Decreto Ministeriale n. 18354 dd. 27/11/2009 “ Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti”.

Decreto Ministeriale n. 2049/01.02.2012 “Sistema Informativo Biologico (SIB)”.

Decreto Ministeriale n. 6513 dd. 18/11/2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

Decreto Ministeriale n. 1420 dd. 26/02/2014 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

DGR n. 551 dd. 27/03/2015 “Decreto Ministeriale n. 1420 dd. 26/02/2015 art. 2 comma 5 pratiche di pascolamento con animali di terzi quali modalità di alpeggio riconosciuta come uso e consuetudine locale”.

Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale”.

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

L'aiuto annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie. Il pagamento economico derivante dalla misura intende compensare le perdite di reddito e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in merito alla conversione alle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica così come da Regolamento (CE) n. 834/2007, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il calcolo dei premi è stabilito dal confronto tra i metodi di coltivazione biologico e convenzionale.

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

1. agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2. aver adottato il metodo di produzione biologica, di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007, su tutta o su parte della propria superficie agricola;
3. aver presentato la Notifica sul Sistema Informativo Biologico (SIB);
4. le superfici eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
5. il pascolamento deve essere effettuato con animali detenuti e allevati con il metodo biologico.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni del comparto agricolo e agro alimentare e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del programma e con gli obiettivi specifici di performance ambientale della misura.

I criteri verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. I criteri terranno in particolare considerazione la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale ed ecologica, alle domande con maggior superficie impegnata e ai nuovi beneficiari della misura.

E' assegnata priorità:

- alle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE);
- alle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- alle domande che presentano la maggior superficie impegnata;
- alle aziende con presenza di animali tutti allevati nel rispetto del metodo della zootecnia biologica.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le aziende biologiche assolvono ipso facto al greening. L'agricoltura biologica comprende, tra l'altro, l'obbligo dell'avvicendamento. Nel calcolo del premio l'avvicendamento non viene remunerato. Gli aiuti sono concessi per unità di SOI e sono differenziati per categoria di colture. Non si ravvisa il rischio di

doppio finanziamento con la componente EFA, in quanto, qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

1. Seminativi Euro/ettaro/anno 473,00
2. Foraggiere, inclusi prati e pascoli Euro/ettaro/anno 304,00
3. Orticole pieno campo Euro/ettaro/anno 1.000,00*
4. Orticole in serra Euro/ettaro/anno 1.200,00*
5. Melo Euro/ettaro/anno 900,00
6. Vite Euro/ettaro/anno 900,00
7. Olivo Euro/ettaro/anno 575,00
8. Altri fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate Euro/ettaro/anno 880,00
9. Barbatelle Euro/ettaro/anno 450,00
10. Piante madri per marze Euro/ettaro/anno 900,00
11. Piantamadre di portainnesti Euro/ettaro/anno 900,00

Premio aggiuntivo zootecnia biologica**

Il pagamento relativo alla zootecnia biologica ammonta a Euro/ettaro/anno 233,00. Questo va considerato nel caso di colture relativi ai Seminativi, Foraggiere, inclusi prati e pascoli.

* I premi relativi alle Orticole (pieno campo e serra) superano i massimali previsti dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. La presenza di aziende orticole biologiche in regione è molto contenuta e distribuita in maniera non omogenea sul territorio (si concentrano in una parte della pianura). Di seguito si riportano alcune considerazioni relative alle difficoltà che tali metodi produttivi comportano.

Orticoltura pieno campo

I metodi utilizzati per l'orticoltura biologica implicano l'impegno di metodi agronomici specifici (varietà resistenti, tolleranti) e controlli biologici come l'utilizzo di entomofagi e controllo microbiologico. Al fine del contenimento delle infestanti è necessario applicare un diradamento delle colture. Inoltre i controlli chimici si basano sugli insetticidi di origine vegetale. L'impiego di fertilizzanti organici di qualunque natura, in agricoltura biologica trova oggi un limite di legge (Regolamento CE 834/07 e 889/08) nella quantità massima di 170 kg/ettaro/anno di azoto somministrabile al terreno, comprendente anche la dose eventualmente derivata da una letamazione.

Orticoltura in serra

Una delle difficoltà che si evidenziano nella coltura in serra di produzioni orticole è data dal substrato terricolo e dai materiali che lo compongono in proporzione rilevante: il letame e compost sono condizionate da difficoltà legate ai parametri microbiologici. Infatti rispetto alla tecnica ordinaria, che può adottare anche sistemi idroponici, la produzione biologica in serra deve essere realizzata su suolo. I costi derivanti dal mantenimento di condizioni climatiche necessarie (temperatura, umidità) alla coltivazione in ambiente protetto incidono in maniera consistente. I livelli termici ed energetici possono favorire lo sviluppo di fitopatie ed inibire l'effetto dell'azione degli insetti antagonisti. L'orticoltura si avvale di trappole bio-reti e coperture fotoselettive che influiscono sulla gestione.

Premio aggiuntivo zootecnia biologica**

Per i raggruppamenti relativi ai Seminativi e Foraggiere, inclusi prati e pascoli qualora l'azienda abbia

allevamenti biologici si prevede un premio aggiuntivo nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito dal Regolamento (CE) n. 889/2008 (170 Kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola). In considerazione della natura estensiva degli allevamenti biologici regionali si considera che il rapporto UBA/ettaro di SOI a seminativo, foraggiere, inclusi prati e pascoli, rappresenti il valore medio unitario di riferimento, pertanto il valore ad UBA è riconducibile al valore ad ettaro. La valorizzazione dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi deriva dal differenziale del margine lordo rispetto al convenzionale. Si stima che produrre biologico comporti costi maggiori ed una riduzione della produzione lorda di latte e carne rispetto al convenzionale:

- costi di produzione e lettimi biologici +30%
- acquisto alimenti certificati +30%
- PL latte e carne -10%

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi analogia sezione della scheda generale della Misura relativa alla Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

8.2.10.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi analogia sezione della scheda generale della misura.

8.2.10.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi analogia sezione della scheda generale della misura.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all'articolo 94 e allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima), come riportato di seguito:

CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque

dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G:U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.

CGO 4 = Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1).

CGO 5 = Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996)

CGO 6 = Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) - GU n. 282 del 17.12.2010.

CGO 7 = Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. E che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000).

CGO 8 = Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE)n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pag.8).

CGO 9 = Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio del 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001 pag. 1).

CGO 10 = Regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag 1).

CGO 11 = Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli,(GU L 10 del 15.1.2009 pag. 7).

CGO 12 = Direttiva 2008/120/CE del Consiglio , del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag.5) - articolo 3 e articolo 4.

CGO 13 = Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, (GU L 221 del 8.8.1998 pag. 23).

BCAA 1 = Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

BCAA 2 = Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.

BCAA 3 = protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

BCAA 4 = copertura minima del suolo.

BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

BCAA 6 = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo tramite pratiche appropriate, compreso il divieto di bruciare le stoppi, se non per motivi di salute delle piante.

BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale".

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

Metodologia

La proposta di calcolo per l'agricoltura biologica si basa principalmente sui dati della Banca Dati RICA, serie storica 2008-2012, del Friuli Venezia Giulia. Sono stati considerati i seguenti Archivi:

RICA_Colture, RICA_Allevamenti, RICA_Aziende, RICA_Certificazioni.

Il sostegno è stato calcolato ponendo a confronto i maggiori costi e i mancati redditi dei conti culturali (melo vite, frutta e piccoli frutti, olivo, seminativi, orticole, foraggere) delle aziende biologiche rispetto a quelle convenzionali.

Nel caso della conversione, oltre alle risultanze descritte per il mantenimento sono stati considerati i mancati redditi derivanti dal periodo di transizione iniziale, ovvero del passaggio dall'agricoltura convenzionale alle modalità agronomiche del Reg. CE 834/07.

La logica che induce alla valorizzazione dei mancati redditi connessi al periodo di conversione considera il differenziale (Δ) del valore del prodotto biologico rispetto al valore del prodotto convenzionale. Tale differenziale rappresenta la quota di mancato reddito che l'azienda non può realizzare durante il periodo di conversione. Moltiplicando la resa ad ettaro delle produzioni biologiche per il differenziale del valore si ottiene una stima del potenziale mancato reddito. Le variabili utilizzate sono le rese ad ettaro e il valore della produzione.

Pagamento aggiuntivo

Metodologia

La proposta di calcolo per l'agricoltura biologica si basa sui dati della Banca Dati RICA, serie storica 2008-2012, del Friuli Venezia Giulia. Sono stati considerati i seguenti Archivi: RICA_Colture, RICA_Allevamenti, RICA_Aziende, RICA_Certificazioni.

Il pagamento è stato calcolato utilizzando l'approccio per conto colturale, ovvero definendo il differenziale del margine lordo del conto colturale convenzionale rispetto a quello biologico, il cui margine viene gravato anche dai costi di transazione, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1305/2013.

I calcoli sono stati implementati utilizzando il Margine Lordo degli allevamenti convenzionali della RICA, applicando percentuali di maggiori costi e mancati redditi sulla base della consultazione con esperti e APROBIO.

Secondo questi ultimi si verifica un aumento delle seguenti categorie di costi:

- produzione e lettimi biologici: +30%;
- acquisto alimenti certificati: +30%;

Si stima inoltre una riduzione del 10% della produzione lorda di latte e di carne.

Fonti

Le fonti di riferimento sono:

APROBIO, Associazione Produttori Biologici e Biodinamici;

Banca dati RICA 2008-2012;

ICEA (Istituto Certificazione Etica e Ambientale, Tariffario Controllo e certificazione) Reg CE 834/07 valido a partire dal 01/01/2014;

ISMEA 2013-2014 - Prezzi medi all'origine;

ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);

Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.

8.2.10.3.2. 11.2.1 - MANTENIMENTO DI PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo dell'intervento è quello di favorire il mantenimento delle tecniche di produzione agricola biologica nell'ambito del territorio regionale al fine di contribuire agli obiettivi trasversali "ambiente" e "mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi" (FA4c e FA5e). I pagamenti annuali per ettaro sono erogati a favore degli agricoltori che si impegnano a rispettare e a mantenere il metodo di produzione biologico per il periodo d'impegno. La misura intende compensare il minore reddito o i maggiori costi che gli agricoltori devono sostenere in seguito all'adesione agli impegni previsti dal Regolamento (CE) n. 834/2007.

IMPEGNI

Il periodo di mantenimento decorre dalla data in cui l'agricoltore ha terminato il periodo di conversione ai metodi dell'agricoltura biologica come da esiti del Sistema Informativo Biologico (SIB) di cui al DM n. 2049/01.02.2012.

Inoltre l'adesione all'intervento obbliga il beneficiario ad effettuare sulla superficie oggetto d'impegno (SOI) una rotazione colturale secondo i seguenti stabiliti dal DM 18354 dd. 27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti".

Premio aggiuntivo zootecnia biologica

I pagamenti annuali per ettaro sono erogati a favore degli agricoltori che si avvalgono dei metodi della zootecnia biologica e si impegnano a rispettarli così come previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007. Le UBA (bovini/bufalini, suini, equidi, ovicaprini, cunicoli* ed avicoli) ammissibili devono rispettare il limite massimo per ettaro di carico animale consentito dal Regolamento (CE) n. 889/2008 (170 Kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola).

In considerazione della natura estensiva degli allevamenti biologici nei limiti di carico consentiti dalla normativa di riferimento si considera che il rapporto UBA/ettaro di SOI a seminativo, foraggere, inclusi prati e pascoli, rappresenti il valore medio unitario di riferimento, pertanto il valore ad UBA è riconducibile al valore ad ettaro.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA B Misura 11 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati, revisione marzo 2021.

*Tabella di conversione in UBA di cui al DM condizionalità n. 2490 del 25/01/2017, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013; Allegato I - Coefficienti di conversione in unità di bestiame di cui al Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione; Allegato II Regolamento (UE) n. 808/2014 il quale

specifica le categorie e sottocategorie di animali e i tassi di conversione.

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI
11.2.1 - MANTENIMENTO DI PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA					
<p>I pagamenti annuali per ettaro sono erogati a favore degli agricoltori che hanno attuato il metodo di produzione biologico e si impegnano a rispettarlo per un periodo d'impegno compreso tra 5 e 7 anni. La misura intende compensare il minore reddito o i maggiori costi che gli agricoltori devono sostenere in seguito all'adesione agli impegni previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007.</p> <p>Il periodo di mantenimento decorre dalla data in cui l'agricoltore ha terminato il periodo di conversione ai metodi dell'agricoltura biologica come da esiti del Sistema Informativo Biologico (SIB) di cui al DM n. 2049/01.02.2012.</p> <p>Inoltre l'adesione all'intervento obbliga il beneficiario ad effettuare sulla superficie oggetto d'impegno (SOI) una rotazione colturale secondo i seguenti stabiliti dal DM 18354 del 27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la</p>	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 4 = Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1).</p> <p>CGO 5 = Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996)</p> <p>CGO 6 = Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) - GU n. 282 del 17.12.2010.</p> <p>CGO 7 = Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. E che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000)</p> <p>CGO 8 = Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8)</p> <p>CGO 9 = Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la</p>	<p>L'obiettivo dell'intervento è quello di favorire e il mantenimento delle tecniche di produzione agricola biologica nell'ambito del territorio regionale al fine di contribuire agli obiettivi trasversali "ambiente" e "mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi"</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informatizzati in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale e SIB). I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>La proposta di calcolo per l'agricoltura biologica si basa sui dati della Banca Dati RICA, serie storica 2008-2012, del Friuli Venezia Giulia. Sono stati considerati i seguenti Archivi: RICA_Colture, RICA_Allevamenti, RICA_Aziende, RICA_Certificazioni.</p> <p>Il pagamento è stato calcolato utilizzando l'approccio per conto colturale, ovvero definendo il differenziale del margine lordo del conto colturale convenzionale rispetto a quello biologico, il cui margine viene gravato anche dai costi di transazione, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1305/2013.</p> <p>Pagamento aggiuntivo</p> <p>Metodologia</p> <p>La proposta di calcolo per l'agricoltura biologica si basa sui dati della Banca Dati RICA, serie storica 2008-2012, del Friuli Venezia Giulia. Sono stati considerati i seguenti</p>	<p>Greening</p> <p>Le aziende biologiche assolvono ipso facto al greening. L'agricoltura biologica comprende, tra l'altro, l'obbligo dell'avvicendamento. Nel calcolo del premio l'avvicendamento non viene remunerato. Gli aiuti sono concessi per unità di SOI e sono differenziati per categoria di colture. Non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA, in quanto, qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto. Non si ravvisa il rischio DF con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti in quanto l'impegno prevede obblighi che vanno oltre il greening (pagamento aggiuntivo zootecnica).</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia è interessato dal Piano seminativi e dal Piano zootecnico. Per tutti i pagamenti PSR che si cumulano a uno o più pagamenti accoppiati specifici viene presa in considerazione l'esclusione del doppio finanziamento.</p> <p><u>Piano seminativi</u></p> <p>Misura 1 – Premio specifico alla soia (Nord) Seminativi.</p> <p>Misura 1.1 – Premio specifico alla soia</p> <p>L'area di intervento interessa le regioni del Nord Italia tra le quali il Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Soia: Il premio è concesso alle aziende agricole che destinano fino al 10% della propria superficie a seminativi alla produzione di soia. Il premio è concesso sull'intera superficie per i primi 5 ha. Oltre tale soglia l'aiuto è riconosciuto fino a un numero massimo di ha seminati a soia pari al 10% della superficie aziendale.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia del premio specifico alla soia che di un pagamento a superficie del PSR collegato ad impegni di avvicendamento che possono</p>

Tabella B 11.2 a

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
<p>produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti".</p> <p>Pagamento aggiuntivo zootecnia biologica</p> <p>I pagamenti annuali per ettaro sono erogati a favore degli agricoltori che si avvalgono dei metodi della zootecnia biologica e si impegnano a rispettarli così come previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007.</p> <p>Le UBA (bovini/bufalini, suini, equidi, ovicaprini, cunicoli ed avicoli) ammissibili devono rispettare il limite massimo per ettaro di carico animale consentito dal Regolamento (CE) n. 889/2008 (170 Kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola).</p> <p>In considerazione della natura estensiva degli allevamenti biologici nei limiti di carico consentiti dalla normativa di riferimento si considera che il rapporto UBA/ettaro di SOI a seminativo, foraggiere, inclusi prati e pascoli, rappresenti il valore medio unitario di riferimento, pertanto il valore ad UBA è riconducibile al valore ad ettaro.</p>	<p>prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)</p> <p>CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag.1)</p> <p>CGO 11 = Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (GU L 10 del 15.1.2009 pag. 7)</p> <p>CGO 12 = Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag.5) - articolo 3 e articolo 4.</p> <p>CGO 13 = Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, (GU L 221 del 8.8.1998 pag. 23 articolo 4)</p> <p>BCAA 1 = Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.</p> <p>BCAA 2 = Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.</p> <p>BCAA 3 = Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento. Divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola</p> <p>BCAA 4 = Copertura minima del suolo.</p> <p>BCAA 5 = Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p>			<p>Archivi: RICA_Colture, RICA_Allevamenti, RICA_Aziende, RICA_Certificazioni.</p> <p>Il pagamento è stato calcolato utilizzando l'approccio per conto colturale, ovvero definendo il differenziale del margine lordo del conto colturale convenzionale rispetto a quello biologico, il cui margine viene gravato anche dai costi di transazione, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1305/2013.</p> <p>I calcoli sono stati implementati utilizzando il Margine Lordo degli allevamenti convenzionali della RICA, applicando percentuali di maggiori costi e mancati redditi sulla base della consultazione con esperti e APROBIO.</p> <p>Secondo questi ultimi si verifica un aumento delle seguenti categorie di costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione foraggi e lettimi biologici: +30%; - acquisto alimenti certificati: +30%; <p>Si stima inoltre una riduzione del 10% della</p>	<p>prevedere la necessità di ricorrere alla coltivazione di questa coltura. In questo caso il pagamento PSR terrà conto di questo rischio demarcandolo con un importo unitario calcolato quale media degli importi unitari del sostegno accoppiato (per coltura) dell'ultimo quinquennio disponibile.</p> <p><u>Piano zootecnico</u></p> <p>Misura 1 Premio settore zootecnia bovini da latte</p> <p>Misura 1.1 Settore zootecnia bovina da latte</p> <p>Misura 1.2 Settore zootecnia bovina da latte in zona montana</p> <p>Premio concesso alle vacche da latte che hanno partorito. Un premio specifico viene riservato alle vacche da latte che hanno partorito in zone montane. Gli allevatori dovranno provvedere alla registrazione del vitello nato entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. Il premio è concesso alle vacche da latte che abbiano prodotto latte per almeno una resa minima da definire a livello territoriale.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore zootecnia bovini da latte che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnia bovini da latte o alle attività di produzione in zone montane. In questi casi i pagamenti PSR dovrà tenere conto del valore corrispondente al premio accoppiato specifico per il settore zootecnia bovini da latte, secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p> <p>Misura 2 Premio settore zootecnia bovina da carne</p> <p>Misura 2.1 Vacche nutrici</p> <p>Misura 2.2 Bovini di età compresa tra 12-24 mesi</p> <p>Nel primo caso il premio è concesso alle vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici ed al Registro anagrafico che hanno partorito e i cui vitelli sono registrati entro i termini previsti dalla regolamentazione nazionale e comunitaria. Nel secondo caso il premio è concesso ai bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi</p>

Tabella B 11.2 b

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
	<p>BCAA 6 = Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante.</p> <p>BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.</p> <p>Decreto Ministeriale n. 180 dg. 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale".</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Utilizzo di tutti i prodotti autorizzati a norma della Direttiva 91/414/CE senza specifici parametri di giustificazione degli interventi</p> <p>Uso dei prodotti fitosanitari previsti in allegato II del regolamento CE 889/2008</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>Agricoltura convenzionale</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015 Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015</p>			<p>produzione lorda di latte e di carne.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>APROBIO, Associazione Produttori Biologici e Biodinamici;</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>ICEA (Istituto Certificazione Etica e Ambientale, Tariffario Controllo e certificazione) Reg CE 834/07 valido a partire dal 01/01/2014;</p> <p>ISMEA 2013-2014 - Prezzi medi all'origine;</p> <p>ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	<p>al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a [6] mesi prima della macellazione.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore della zootecnia bovina da carne che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnia bovina da carne. In questi casi i pagamenti PSR dovrà tenere conto del valore corrispondente al premio specifico per il settore zootecnia bovina da carne, secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p> <p>MISURA 3 Premio settore zootecnia ovi-caprina</p> <p>Misura 3.1 Premio ovini</p> <p>Misura 3.2 – Premio agnello capi ovi-caprini IGP</p> <p>Nel primo caso il premio è assegnato al singolo capo (agnelli da riproduzione dell'anno in corso), previa dimostrazione da parte dell'allevatore della corretta identificazione anagrafica dei suddetti capi e dell'adesione ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie che prevedano l'esclusione dalla riproduzione degli arieti omozigoti sensibili. Nel secondo caso il premio è concesso agli allevatori che certificano capi ovi-caprini idonei alla macellazione come IGP.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore della zootecnia ovi-caprina che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnia ovi-caprina. In questi casi i pagamenti PSR dovranno tenere conto del valore corrispondente al premio specifico per il settore zootecnia ovi-caprina, secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare.</p>					

Tabella B 11.2 c

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie Euro/ettaro/anno per la compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti per il mantenimento del metodo di produzione biologica. L'aiuto è corrisposto alle aziende che hanno terminato il periodo di conversione ai metodi dell'agricoltura biologica come da esiti del SIB. Per le aziende che non rientrano nella casistica dell'intervento 11.1.1, gli impegni assunti possono avere una durata compresa tra 5 e 7 anni.

A norma del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, i nuovi impegni assunti nel periodo transitorio hanno una durata di 3 anni.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e

(CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE n. 2092/91).

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 05 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

Decreto Ministeriale n. 18354 dd. 27/11/2009 “ Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti”.

Decreto Ministeriale n. 2049/01.02.2012 “Sistema Informativo Biologico (SIB)”.

Decreto Ministeriale n. 6513 dd. 18/11/2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

Decreto Ministeriale n. 1420 dd. 26/02/2014 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

DGR n. 551 dd. 27/03/2015 “Decreto Ministeriale n. 1420 dd. 26/02/2015 art. 2 comma 5 pratiche di pascolamento con animali di terzi quali modalità di alpeggio riconosciuta come uso e consuetudine locale”.

Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale”.

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

L'aiuto annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie. Il pagamento economico derivante dalla misura intende compensare le perdite di reddito e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in merito al mantenimento delle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica così come da Regolamento (CE) n.

834/2007, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il calcolo dei premi è stabilito dal confronto tra i metodi di coltivazione biologico e convenzionale.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

1. agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2. aver adottato il metodo di produzione biologica, di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007, su tutta o su parte della propria superficie agricola;
3. aver concluso il periodo di conversione ai metodi per la produzione biologica in rispetto alla normativa vigente;
4. le superfici eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
5. il pascolamento deve essere effettuato con animali detenuti e allevati con il metodo biologico.

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni del comparto agricolo e agro alimentare e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del programma e con gli obiettivi specifici di performance ambientale della misura.

I criteri verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. I criteri terranno in particolare considerazione la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale ed ecologica, alle domande con maggior superficie impegnata e ai nuovi beneficiari della misura.

E' assegnata priorità:

- alle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE);
- alle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- alle domande che presentano la maggior superficie impegnata;
- alle aziende con presenza di animali tutti allevati nel rispetto del metodo della zootecnia biologica.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le aziende biologiche assolvono ipso facto al greening. L'agricoltura biologica comprende, tra l'altro, l'obbligo dell'avvicendamento. Nel calcolo del premio l'avvicendamento non viene remunerato. Gli aiuti

sono concessi per unità di SOI e sono differenziati per categoria di colture. Non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA, in quanto, qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

1. Seminativi Euro/ettaro/anno 430,00
2. Foraggiere, inclusi prati e pascoli Euro/ettaro/anno 276,00
3. Orticole pieno campo Euro/ettaro/anno 1.000,00*
4. Orticole in serra Euro/ettaro/anno 1.200,00*
5. Melo Euro/ettaro/anno 900,00
6. Vite Euro/ettaro/anno 900,00
7. Olivo Euro/ettaro/anno 523,00
8. Altri fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate Euro/ettaro/anno 800,00
9. Barbatelle Euro/ettaro/anno 450,00
10. Piante madri per marze Euro/ettaro/anno 900,00
11. Piantamadre di portainnesti Euro/ettaro/anno 900,00

Premio aggiuntivo zootecnia biologica**

Il pagamento relativo alla zootecnia biologica ammonta a Euro/ettaro/anno 212,00. Questo va considerato nel caso di colture relativi ai Seminativi, Foraggiere, inclusi prati e pascoli.

* I premi relativi alle Orticole (pieno campo e serra) superano i massimali previsti dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. La presenza di aziende orticole biologiche in regione è molto contenuta e distribuita in maniera non omogenea sul territorio (si concentrano in una parte della pianura). Di seguito si riportano alcune considerazioni relative alle difficoltà che tali metodi produttivi comportano.

Orticoltura pieno campo

I metodi utilizzati per l'orticoltura biologica implicano l'impegno di metodi agronomici specifici (varietà resistenti, tolleranti) e controlli biologici come l'utilizzo di entomofagi e controllo microbiologico. Al fine del contenimento delle infestazioni è necessario applicare un diradamento delle colture. Inoltre i controlli chimici si basano sugli insetticidi di origine vegetale. L'impiego di fertilizzanti organici di qualunque natura, in agricoltura biologica trova oggi un limite di legge (Regolamento CE 834/07 e 889/08) nella quantità massima di 170 kg/ettaro/anno di azoto somministrabile al terreno, comprendente anche la dose eventualmente derivata da una letamazione.

Orticoltura in serra

Una delle difficoltà che si evidenziano nella coltura in serra di produzioni orticole è data dal substrato terricolo e dai materiali che lo compongono in proporzione rilevante: il letame e compost sono condizionati da difficoltà legate ai parametri microbiologici. Infatti rispetto alla tecnica ordinaria, che può adottare anche sistemi idroponici, la produzione biologica in serra deve essere realizzata su suolo. I costi derivanti dal mantenimento di condizioni climatiche necessarie (temperatura, umidità) alla coltivazione in ambiente protetto incidono in maniera consistente. I livelli termici ed energetici possono favorire lo sviluppo di fitopatie ed inibire l'effetto dell'azione degli insetti antagonisti. L'orticoltura si avvale di trappole bio-reti e coperture fotoselettive che influiscono sulla gestione.

Premio aggiuntivo zootecnia biologica**

Per i raggruppamenti relativi ai Seminativi e Foraggiere, inclusi prati e pascoli qualora l'azienda abbia allevamenti biologici si prevede un premio aggiuntivo nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito dal Regolamento (CE) n. 889/2008 (170 Kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola). In considerazione della natura estensiva degli allevamenti biologici regionali si considera che il rapporto UBA/ettaro di SOI a seminativo, foraggiere, inclusi prati e pascoli, rappresenti il valore medio unitario di riferimento, pertanto il valore ad UBA è riconducibile al valore ad ettaro. La valorizzazione dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi deriva dal differenziale del margine lordo rispetto al convenzionale. Si stima che produrre biologico comporti costi maggiori ed una riduzione della produzione lorda di latte e carne rispetto al convenzionale:

- costi di produzione e lettimi biologici +30%
- acquisto alimenti certificati +30%
- PL latte e carne -10%

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi analogia sezione della scheda generale della Misura relativa alla Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi analogia sezione della scheda generale della misura.

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi analogia sezione della scheda generale della misura.

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA "buone condizioni agronomiche e ambientali" di cui all'articolo 94 e allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima), come riportato di seguito:

CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G:U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.

CGO 4 = Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1).

CGO 5 = Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996).

CGO 6 = Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) - GU n. 282 del 17.12.2010.

CGO 7 = Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. E che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000).

CGO 8 = Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE)n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pag.8).

CGO 9 = Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio del 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001 pag. 1).

CGO 10 = Regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag 1).

CGO 11 = Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli,(GU L 10 del 15.1.2009 pag. 7).

CGO 12 = Direttiva 2008/120/CE del Consiglio , del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag.5) - articolo 3 e articolo 4.

CGO 13 = Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, (GU L 221 del 8.8.1998 pag. 23).

BCAA 1 = Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

BCAA 2 = Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.

BCAA 3 = protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua

versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

BCAA 4 = copertura minima del suolo.

BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

BCAA 6 = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo tramite pratiche appropriate, compreso il divieto di bruciare le stoppi, se non per motivi di salute delle piante.

BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale".

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

Metodologia

La proposta di calcolo per l'agricoltura biologica si basa sui dati della Banca Dati RICA, serie storica 2008-2012, del Friuli Venezia Giulia. Sono stati considerati i seguenti Archivi: RICA_Colture, RICA_Allevamenti, RICA_Aziende, RICA_Certificazioni.

Il pagamento è stato calcolato utilizzando l'approccio per conto culturale, ovvero definendo il differenziale del margine lordo del conto culturale convenzionale rispetto a quello biologico, il cui margine viene gravato anche dai costi di transazione, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1305/2013.

Pagamento aggiuntivo

Metodologia

La proposta di calcolo per l'agricoltura biologica si basa sui dati della Banca Dati RICA, serie storica 2008-2012, del Friuli Venezia Giulia. Sono stati considerati i seguenti Archivi: RICA_Colture, RICA_Allevamenti, RICA_Aziende, RICA_Certificazioni.

Il pagamento è stato calcolato utilizzando l'approccio per conto colturale, ovvero definendo il differenziale del margine lordo del conto colturale convenzionale rispetto a quello biologico, il cui margine viene gravato anche dai costi di transazione, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1305/2013.

I calcoli sono stati implementati utilizzando il Margine Lordo degli allevamenti convenzionali della RICA, applicando percentuali di maggiori costi e mancati redditi sulla base della consultazione con esperti e APROBIO.

Secondo questi ultimi si verifica un aumento delle seguenti categorie di costi:

- produzione foraggi e lettimi biologici: +30%;
- acquisto alimenti certificati: +30%;

Si stima inoltre una riduzione del 10% della produzione lorda di latte e di carne.

Fonti

Le fonti di riferimento sono:

APROBIO, Associazione Produttori Biologici e Biodinamici;

Banca dati RICA 2008-2012;

ICEA (Istituto Certificazione Etica e Ambientale, Tariffario Controllo e certificazione) Reg CE 834/07 valido a partire dal 01/01/2014;

ISMEA 2013-2014 - Prezzi medi all'origine;

ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);

Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.

Ve

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Nell'ottica generale dell'attuazione della Misura, anche sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analoga misura della programmazione FEASR 2007/2013, si presentano i seguenti rischi e criticità:

CP 3 - Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione;

La certificazione dell'azienda agricola avviene tramite Organismi di Certificazione terzi. Le risultanze delle verifiche non vengono condivise con tutte le autorità competenti. Scarsa informatizzazione dei dati.

CP 7 - I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte;

Difficoltà da parte dei beneficiari ad individuare correttamente le superfici da impegnare in base alla propria realtà aziendale. Le superficie dichiarate all'interno della Notifica o del PAP sono sovradimensionate rispetto alla fotointerpretazione. (PF-3091 Marche)

CP 8 - I beneficiari non rispettano gli impegni;

Il beneficiario non sempre è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda che vanno oltre la normativa biologica. (RD2/2010/05 Sardegna)

CP 9 - Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario

Mancato pagamento degli anticipi: L'osservazione formulata, relativa alla possibilità che i ritardi nella finalizzazione dei controlli amministrativi (diversi dai controlli incrociati) possono portare al mancato pagamento degli anticipi con la conseguenza per il beneficiario di attendere fino al saldo finale per ricevere l'intero importo in un'unica soluzione. (RD2/2013/11 Campania)

Rischi e criticità potenziali della presente misura:

- errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento; durante la compilazione delle domande di aiuto/pagamento occorrono errori di legati al mancata conoscenza della modalità di compilazione e dei vincoli minimi dei singoli interventi (SOI, valore della domanda, ubicazione intervento);
- mancato rispetto delle superfici, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singolo intervento; il beneficiario non sempre è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda;
- mancata o incompleta compilazione di registri come il Quaderno di campagna ove previsto e non rispetto delle dosi indicate nelle etichette di prodotti.

Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi. Mancanza di uniformità in applicazione dei procedimenti amministrativi da parte degli enti attuatori in relazione alla tempistica d'istruttoria ed ai metodi.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione della Misura e dei singoli interventi, si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione distinte per rischio come indicati alla sezione precedente:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici

Gli operatori biologici sono obbligati a presentare la Notifica e il PAP tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB) presente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Tutti i dati sono informatizzati e condivisi.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte

APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari

Verranno avviate attività d'informazione, per i beneficiari e i Centri di Assistenza Agricola per una corretta compilazione delle domande di aiuto/pagamento fornendo la consulenza specifica necessaria al fine di evitare la presentazione di domande inesatte. I beneficiari che aderiranno alla misura avranno l'obbligo della formazione nel corso del periodo d'impegno assunto.

APC 3 Campagne d'informazione e documenti d'orientamento

Fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento con manuali dedicati.

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici

Incontri con i Centri di Assistenza Agricola, tecnici, beneficiari, ecc. sul sistema informatico messo a disposizione dall'OP esplicitando le procedure ad esso collegate come ad esempio il sistema integrato di gestione e controllo o il portale VCM.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;

APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari

Informare i beneficiari rispetto agli obblighi assunti a seguito della concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi tramite attività di informazione, formazione e consulenza.

a) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente misura:

1. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento

Al fine di garantire la correttezza della compilazione delle domande e il corretto invio della documentazione allegata si provvederà a fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento. Il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda di aiuto/pagamento.

2. Mancato rispetto delle superfici, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singolo intervento

Al fine di assicurare il rispetto di tutti gli impegni in fase di rilascio/stampa della domanda di aiuto/pagamento, verrà fornita al beneficiario una check list riassuntiva degli obblighi che assume con i relativi metodi di controllo.

3. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi

Al fine di garantire l'uniformità di applicazione dei procedimenti amministrativi si provvederà ad elaborare manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, applicazione criteri di selezione, domande di pagamento, controlli, ecc.), nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare in fase d'istruttoria. Verranno utilizzate, ove possibile, anche dati certificate per automatizzare, anche totalmente, l'istruttoria delle domande di aiuto/pagamento al fine di ridurre la tempistica dell'erogazione degli aiuti.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, i criteri di selezione, gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni stessi), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si rimanda al paragrafo analogo dei singoli interventi.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Oltre a quanto già espresso nei paragrafi dei singoli interventi si specifica quanto segue:

L'obiettivo dell'intervento è quello di consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola biologica con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale. La misura intende compensare i mancati redditi e i costi aggiuntivi che gli agricoltori devono sostenere in seguito all'adesione agli impegni previsti dal Regolamento (CE) n. 834/2007.

La misura prevede l'erogazione di due pagamenti: il primo finalizzato a compensare i mancati redditi che l'azienda non realizza nel periodo di conversione rispetto alla situazione a regime; il secondo definito per il mantenimento delle pratiche biologiche in azienda valutato sulla base dei costi aggiuntivi e i mancati redditi che ne derivano.

Fonti utilizzate per la determinazione del pagamento:

- Banca dati RICA 2008-2012
- ISMEA (2013-2014) Prezzi medi all'origine
- ERSA (Agenzia regionale di sviluppo rurale)
- APROBIO (Associazione Produttori Biologici)
- ICEA (Istituto Certificazione Etica e Ambientale, Tariffario Controllo e certificazione) Reg. CE 834/07 valido a partire dal 01/01/2014.
- OOPP (Organizzazioni Professionali di Categoria) – Studi tecnici agronomici

Metodologia

Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica

La proposta di calcolo per l'agricoltura biologica si basa sui dati della Banca Dati on-line della RICA, serie storica 2008-2012, del Friuli Venezia Giulia. Sono stati considerati i seguenti Archivi: RICA_Colture, RICA_Allevamenti, RICA_Aziende, RICA_Certificazioni. Essi contengono le informazioni necessarie alle elaborazioni, compresa la ripartizione dei costi e l'attribuzione dei ricavi per conto colturale.

Il pagamento per il mantenimento dell'agricoltura biologica è stato definito utilizzando l'approccio per conto colturale, calcolando il differenziale del Margine Lordo (ML) convenzionale rispetto a quello biologico, il cui margine viene gravato oltre che dai costi di certificazione anche dai costi di transazione i quali non possono superare il 20% del pagamento, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1305/2013. I ML calcolati si riferiscono ai conti colturali di melo, vite, frutta e piccoli frutti, seminativi, foraggiere, orticole in pieno campo e in serra.

Le elaborazioni considerano:

- il ML ad ettaro è stato calcolato come differenza tra la produzione lorda totale (PLT) ad ettaro e i costi variabili ad ettaro ricalcolati per tener conto dei costi di certificazione e dei costi di transazione;
- sono stati considerati soltanto i processi produttivi con margine lordo positivo;
- sono stati considerati soltanto i processi produttivi con quantità prodotta >0[1];
- i costi di certificazione ad ettaro sono stati calcolati utilizzando le tariffe dell'Istituto Certificazione Etica e Ambientale (ICEA);
- i costi di transazione sono stati calcolati considerando il valore ottenuto in base ad una ricerca ad hoc che tiene conto: del tempo medio impiegato per la pratica, del tempo medio impiegato per gli spostamenti, del costo medio orario dell'operaio agricolo specializzato. Il valore è stato quindi ripartito in base alla superficie interessata dalla coltura.

Il processo produttivo olivo

Per quanto riguarda il calcolo del pagamento biologico relativo alla coltivazione dell'olivo, non sono presenti casi all'interno del campione della banca dati RICA FVG 2008-2012, pertanto sono stati adottati i costi e i ricavi dell'olivo convenzionale, calcolate le maggiori spese e i mancati ricavi dell'adozione della coltivazione dell'olivo biologico. Sono state effettuate le valutazioni tecnico agronomiche sulla base del confronto attivato con i tecnici del settore olivicolo dell'ERSA e dell'APROBIO.

Si stima che la coltivazione dell'olivo biologico rispetto a quello convenzionale comporti una resa produttiva inferiore del 10%, un aumento dei costi dei fattori produttivi del 10% e un aumento dei costi di distribuzione e lavorazioni del 5% rispetto al convenzionale.

I processi produttivi a seminativo

Per i processi produttivi a seminativo sono stati considerati il mais, la soia, l'orzo e il frumento. Per tutti questi processi si evidenziano produzioni lorde per le tecniche biologiche inferiori a quelle convenzionali, determinate dalle rese ad ettaro più contenute. I costi variabili sono più elevati nella pratica biologica, ad esclusione della soia dove si riscontrano costi lievemente superiori nella tecnica convenzionale.

I calcoli si basano sulla rotazione prevista dal Reg. CE 834/2007 (avvicinare almeno tre colture non poliennali, fatto salvo l'erba medica con una durata di coltivazione massima di 3 anni, facenti parte di generi botanici diversi). Nel dettaglio:

- almeno una delle colture in rotazione deve appartenere alla famiglia delle leguminose o ad altra famiglia destinata al sovescio;
- è necessario prevedere un intervallo minimo di due cicli di coltivazioni diversi prima che la stessa specie possa essere di nuovo coltivata.

Ortive a pieno campo e ortive in serra

Nella definizione del costo di certificazione sono state adottate tariffe differenziate ad ettaro, come previsto dal tariffario ICEA, per l'orto in pieno campo rispetto agli altri due processi, ritenuti simili in considerazione del metodo di coltivazione che si sviluppa attraverso lo svolgimento di più cicli produttivi durante l'anno. La variabilità colturale presente nell'aggregato considerato interessa sia la specie varietale delle colture orticole sia le modalità di coltivazione.

Conversione*:

- Orticole pieno campo: differenziale margine lordo biologico/convenzionale Euro 1.499,00
- Orticole in serra: differenziale margine lordo biologico/convenzionale Euro 2.762,00

Mantenimento*:

- Orticole pieno campo: differenziale margine lordo biologico/convenzionale Euro 1.363,00
- Orticole in serra: differenziale margine lordo biologico/convenzionale Euro 2.511,00

*Dati riferiti alle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Conversione all'agricoltura biologica

Nel calcolo del pagamento per le produzioni biologiche la fonte RICA è stata utilizzata per la definizione dei mancati redditi individuati come differenziale tra la produzione lorda convenzionale rispetto alla produzione lorda biologica. Il mancato reddito è la conseguenza delle rese più basse realizzate dalle produzioni biologiche rispetto alle convenzionali. Inoltre, in alcuni casi, è stato fatto riferimento ai prezzi medi all'origine di fonte ISMEA o alla testimonianza di produttori biologici.

La logica che induce alla valorizzazione dei mancati redditi connessi al periodo di conversione considera il differenziale (Δ) del valore del prodotto biologico rispetto al valore del prodotto convenzionale. Tale differenziale rappresenta la quota di mancato reddito che l'azienda non può realizzare durante il periodo di conversione (stimato moltiplicando la resa ad ettaro delle produzioni biologiche per il differenziale del valore tra convenzionale e bio).

Premio aggiuntivo zootecnia biologica

Rispetto al comparto zootecnico, nella RICA è stato possibile individuare una numerosità significativa di allevamenti solo per il comparto bovino nel complesso. Pertanto è stata avviata una consultazione con testimoni privilegiati ed esperti (APROBIO). I ML delle diverse tipologie di allevamento convenzionali presenti nella RICA sono stati utilizzati come benchmark di riferimento.

Secondo le stime fornite dagli esperti allevare secondo il metodo bio comporta mediamente una variazione delle seguenti categorie:

- produzione e lettimi biologici: +30%
- acquisto alimenti certificati: +30%
- produzione lorda di latte e di carne: -10%

[1] La RICA considera anche processi con produzione nulla poiché riferiti a superficie comunque presente in azienda.

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non vi sono ulteriori considerazioni oltre quanto esposto nella Misura e nei singoli interventi.

8.2.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

8.2.11.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 30

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

In regione Friuli Venezia Giulia la rete Natura 2000, costituita in attuazione delle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", dalle Zone speciali di conservazione (ZSC), dai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), interessa quasi il 19% del territorio regionale (**Figura 1**). Le aree naturali protette si estendono per 56.728 ettari e comprendono i parchi naturali regionali, le riserve statali integrali, le riserve naturali regionali e i biotopi; queste aree, che si sovrappongono pressoché interamente alla Rete Natura 2000, ricoprono circa il 7,22% del territorio regionale (**Figura 2**).

Attualmente 56 siti su 59 istituiti ai sensi della Direttiva Habitat sono dotati di misure di conservazione sito specifiche o di piani di gestione (52 e 4 siti rispettivamente), in parte finanziati dal PSR 2007-2013. Ciò ha permesso di convertire i SIC in ZSC, con l'esclusione dei 3 siti marini di più recente istituzione, testimoniando quindi l'elevato grado di protezione a cui è assoggettata la Rete Natura 2000 e il sistema delle aree protette che vi si sovrappone quasi interamente .

Gli strumenti previsti per la salvaguardia e la conservazione delle specificità e caratteristiche naturali delle aree Natura 2000, individuano e definiscono vincoli, obblighi, criteri di gestione obbligatori e buone pratiche agronomiche e ambientali che possono comportare, per le imprese agricole operanti all'interno di queste aree, condizioni di svantaggio che si traducono in minori ricavi rispetto alle imprese agricole che operano al di fuori di tali siti che non devono rispettare le stesse regole.

La misura contribuisce a soddisfare il **F13** "Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali individuando strumenti di tutela di aree HNV e Natura2000".

L'obiettivo della misura è quello di compensare gli svantaggi e le limitazioni all'attività agricola determinati dalla gestione dei siti Natura 2000 che vanno al di là delle "Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali - BCAA", di cui all'art. 4 e all. II del reg. (UE) 1306/2013 (condizionalità), mediante la corresponsione alle imprese agricole di una indennità che copre i mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli sopra richiamati.

La misura si applica all'interno della rete Natura 2000 e in altre aree naturali protette regionali delimitate e

soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o forestale, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE nel limite previsto del 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio. Si specifica che anche in queste aree vigono gli stessi obblighi previsti dai Piani di Gestione o dalle Misure di conservazione, remunerati nel calcolo dell'indennità.

CONTRIBUTO ALLE FOCUS AREA E ALLE PRIORITA'

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi afferenti alla Priorità 4 “preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste” e concorre in via diretta a soddisfare la **FA 4A** tramite la “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

La misura contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi trasversali:

Ambiente garantendo un minore impatto dell'attività agricola in aree di particolare importanza per la conservazione di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario contribuendo ad arrestare la perdita di biodiversità, anche legata al paesaggio rurale mantenendo i servizi ecosistemici.

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi grazie all'adozione di impegni che garantiscono la salvaguardia degli elementi di pregio che costituiscono le aree Natura 2000 aumentano la resilienza dei territori agrari nei confronti dei cambiamenti climatici.

La misura è coerente con le priorità d'intervento individuate nel PAF. Vengono riportate alcune delle azioni inserite nella sezione F.1 del documento “*Summary of priorities for period (and expected outcomes), for priority habitat types and species having regard to the need for measurable progress on the nature sub-target under EU 2020 biodiversity strategy and for ensuring good functioning of Natura 2000 network (SACs + SPAs)*” coerenti con la misura:

- recupero di superfici di praterie magre illiriche e praterelli aridi;
- ripristino di superfici a pascolo acidofilo montano/nardeti;
- ripristino dei laghetti e delle torbiere alpine;
- ripristino dei prati da sfalcio mesofili e igrofilii;
- realizzazione di fasce di protezione a tutela di elementi ad elevata naturalità a protezione di habitat e specie sensibili;
- azioni specifiche per il controllo di specie alloctone invasive.

La misura è costituita da quattro sottointerventi:

1. L'intervento 12.1.1 “Indennità prati stabili” garantisce la salvaguardia di specifici habitat d'interesse comunitario associati ai prati stabili di pianura (codice habitat: 5130, 6110, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, 7210, 7230) che risultano tra i più minacciati a livello regionale. Tali formazioni sono concentrate in zona pianeggiante e in ambiti caratterizzati da un'agricoltura di tipo intensivo. Nel caso specifico la convenienza economica dell'agricoltore, in assenza delle misure di conservazione sitespecifiche, porterebbe a trasformare le unità prative in seminativi.

2. L'intervento 12.1.2 “indennità prati da sfalcio”, garantisce la salvaguardia di habitat prativi, puntualmente definiti e cartografati, sui quali sono stati imposti dei severi limiti al pascolo a tutela dell'habitat. Questa indennità, da un punto di vista della superficie ammissibile a premio risulta estremamente limitata, ma


garantisce la tutela principalmente di habitat umidi di straordinario valore da un punto di vista ambientale (torbiere).

3. 12.1.3 – “Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate”;

4. 12.1.4 - “Indennità per l’obbligo di mantenimento di fasce tampone”.

Entrambi i sottointerventi 3 e 4 garantiscono un contributo a supporto della biodiversità primaria (specie e habitat di interesse comunitario) e secondaria (specie e habitat, in particolare invertebrati e fauna minore, importanti per mantenere ed incrementare la biodiversità generale e l’equilibrio dell’agroecosistema di cui si avvantaggiano tutte le specie e gli habitat tutelati).

La misura è coerente con la “Strategia Europa 2020”: crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. La misura concorre alla priorità 2 “Crescita sostenibile – promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva” evitando il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l’uso non sostenibile delle risorse.






Figura 2 - Aree Natura 2000, Biotopi e Prati stabili

8.2.11.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.11.3.1. 12.1.1 - INDENNITA' PRATI STABILI

Sottomisura:

- 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è finalizzato alla conservazione di habitat prativi di interesse comunitario della Regione Friuli Venezia Giulia. Questi ambienti hanno grande rilevanza nella salvaguardia della biodiversità e forniscono importanti servizi ecosistemici in particolare nei confronti della nidificazione e del sostentamento della fauna ornitica.

Tali habitat prativi sono situati in aree ad elevata vocazione produttiva per cui sono soggetti a forti pressioni per la loro conversione a seminativo o altre colture da reddito.

Il sostegno proposto è volto a compensare la perdita di reddito conseguente all'obbligo imposto dalle misure di conservazione di mantenere inalterati tali habitat vietando di sostituire le specie spontanee presenti con colture agronomicamente più redditizie.

L'obbligo al mantenimento dei prati stabili si applica alle formazioni prative appartenenti ai codici habitat 5130, 6110, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, 7210, e 7230 censite in:

- inventario dei prati stabili naturali;
- habitat prativi di interesse comunitario situati all'interno della rete Natura 2000;
- biotopi individuati dalla regione.

Le norme di conservazione prevedono una serie di divieti utili alla conservazione dell'habitat. Sulle formazioni sono imposti i seguenti divieti e limitazioni:

- divieto di conversione a seminativo o altre colture produttive;
- divieto di riduzione della superficie;
- divieto di effettuare operazioni dirette alla trasformazione culturale, modificazione del suolo e al livellamento del terreno, compresi scavi, riporti o depositi di materiale;
- divieto di effettuare attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenente alla associazione vegetale interessata;
- divieto di effettuare piantagione di specie arboree ed arbustive;
- divieto di irrigazione limitatamente alle cenosi di prati asciutti;
- divieto di concimazione organica o minerale.

L'intervento prevede la cumulabilità con la misura 10 "Pagamenti agro-climatico ambientali" relativa al premio per la tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili (sottointervento 10.1.5) e con la misura 11 "Agricoltura biologica" in quanto le misure remunerano impegni diversi. La mis 12 indennizza la perdita di reddito dovuta al divieto di alterazione dell'habitat mentre l'adesione alla misura 10 o 11 remunera i

maggiori costi previsti dalle modalità di gestione dei prati previste dalle rispettive schede di misura come evidenziato dalla tabella di raffronto degli impegni.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA C Misura 12 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati.

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATIVO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOCCIATI
12.1.1- Indennità prati stabili di pianura					
Il sostegno proposto è volto a compensare i mancati ricavi conseguenti all'obbligo imposto dalle misure di conservazione di mantenere inalterati tali habitat vietando di sostituire le specie spontanee presenti con colture agronomicamente più redditizie.	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (GU: L 375 del 31.12.1991, pag. 1), Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 2 = Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU I 20 del 26.01.2010, pag. 7). Articolo 3 del paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1,2,4.</p> <p>CGO 3 = Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) articolo 6, paragrafi 1 e 2.</p> <p>Rispetto delle misure di conservazione sito specifiche</p> <p>Impegno aggiuntivo = obbligo alla conservazione di habitat di interesse comunitario</p> <p>BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. Riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii., riguardo il contenimento dell'erosione, il mantenimento della rete idraulica aziendale e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.</p> <p>BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>I requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti prevedono il divieto di concimazioni organiche e minerali.</p> <p>PRATICHE ORDINARIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Criteri ed attività minime - art. 4 comma c punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013;</p> <p>La gestionale dei prati prevede l'esecuzione di operazioni di sfalcio durante la stagione vegetativa;</p> <p>In assenza delle misure di Conservazione o dei Piani di Gestione, l'attività ordinaria prevede il mantenimento dell'attività minima attraverso la lavorazione del terreno per la successiva coltivazione.</p>	<p>L'intervento è finalizzato alla conservazione di habitat pratici di Interesse comunitario (codici habitat 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510 7210, e 7230) situati in pianura o in ambienti pedo collinari localizzati nella regione biogeografica continentale della Regione Friuli Venezia Giulia. Questi ambienti hanno grande rilevanza nella salvaguardia della biodiversità e forniscono importanti servizi ecosistemici in particolare nei confronti della nidificazione e del sostentamento della fauna ornitica.</p> <p>Tali habitat pratici sono situati in aree ad elevata vocazione produttiva per cui sono soggetti a forti pressioni per la loro conversione a seminativo o altre colture da reddito.</p> <p>La misura si colloca nel quadro normativo delineato dalle citate direttive nonché dalla Strategia nazionale per la biodiversità approvata dall'Italia ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione per la diversità biologica (Rio de Janeiro 1992) e si applica all'interno della rete Natura 2000 e in altre aree naturali protette regionali delimitate e soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o forestale, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE nel limite previsto del 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio.</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p> <p>La verifica del mantenimento del prato verrà fatta attraverso il controllo in loco sulle pratiche selezionate a controllo (5%).</p> <p>I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>La misura compensa unicamente il divieto di conversione dell'habitat pratico. Non compensa altri obblighi imposti dalle misure di conservazione (concimazione, divieto di irrigazione e drenaggio ecc.).</p> <p>Il mancato reddito deriva dal differenziale tra un'ipotesi culturale standard per il Friuli Venezia Giulia rispetto ad un seminativo a prato.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	<p>Greening</p> <p>L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del "greening" di base.</p> <p>Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente Aree di interesse ecologico "EFA" e con la componente "mantenimento dei prati e pascoli permanenti".</p> <p>Qualora le superfici siano utilizzate per soddisfare l'impegno delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente "greening" - aree di interesse ecologico "EFA" ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.</p> <p>Qualora le superfici siano utilizzate per soddisfare l'impegno delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente "greening" – PRATI PERMANENTI ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il pagamento PSR terrà conto di questo rischio demarcandolo con un</p>
					<p>importo unitario medio dell'ultimo quinquennio disponibile calcolato su base assegnazione titoli FVG e quota fissa greening.</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.</p>
Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare					

Tabella C12.1.1

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Indennità annuale per ettaro di superficie a compensazione dei mancati ricavi derivanti dagli obblighi

imposti dai Piani di Gestione o dalle misure di Conservazione.

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, articolo 93 “regole di condizionalità” – Criteri di gestione obbligatori (CGO) n. 2 e n. 3 di cui all'allegato II.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

Decreto 21 ottobre 2013 “designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8/9/1997 n. 357”.

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 giugno 2019 “designazione di 2 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina insistente nel territorio delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”.

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 giugno 2020 “designazione di 3 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori;

Silvicoltori;

Altri gestori del territorio.

Si ritiene opportuno garantire l'accesso alla misura anche ad agli gestori del territorio compresi enti pubblici che gestiscono realtà produttive capaci di migliorare la coerenza complessiva all'intervento in termine di continuità fisica. La scelta è funzionale a migliorare la ricaduta positiva del sottointervento a vantaggio della conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat considerato che le superfici eleggibili risultano spesso fortemente frazionate e di limitate estensioni. I risultati vengono messi a disposizione di tutti i portatori di interesse concorrendo a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di tutelare la biodiversità attraverso un riscontro verso gli obblighi imposti dalle Misure di Conservazione.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

L'importo annuale dell'indennità è calcolato per ettaro di superficie, sulla base della perdita di reddito causata dagli obblighi di non conversione dei prati imposti dai Piani di Gestione o dalle Misure di Conservazione.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento si applica ai prati appartenenti ai codici habitat 5130, 6110, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, 7210, e 7230 censiti:

- prati stabili interessati da habitat di interesse comunitario situati all'interno della aree Natura 2000 ZSC e ZPS della regione FVG;
- prati stabili individuati dalla legge regionale 9/2005 su cui vigono le misure di conservazione specifiche;
- prati stabili situati all'interno dei biotopi di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 42/1996 su cui vigono le misure di conservazione specifiche.

L'intervento non si applica alle aree che per natura, destinazione d'uso o modalità di gestione non presentano possibilità di conversione a seminativo o altra coltura da reddito, quali polveriere, aree militari recintate e aeroporti.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione riguardano la localizzazione delle unità prative, sulla base delle seguenti priorità declinate in ordine decrescente:

- unità prative localizzate all'interno della rete Natura 2000;
- unità prative localizzate all'interno di biotopi di cui alla legge regionale n. 42/1996;

- unità prative vincolate ai sensi della legge regionale 9/2005.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per unità di SOI. L'entità dell'aiuto per Indennità "prati stabili di pianura" risulta:

Pagamento intero Euro ettaro/anno 482;

L'operazione si applica per la prima volta nella programmazione 2014/2020 ed il premio calcolato si applicherà per i primi 5 anni come previsto dall'All. II del regolamento per poi adeguarlo ai limiti previsti dallo stesso allegato.

Per le superfici che sono utilizzate per soddisfare l'impegno delle Aree di interesse ecologico "EFA" ai sensi del Reg (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Il sostegno è ridotto della quota corrispondente all'impegno per le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente "greening" di cui al Reg (UE) 1307/2013, calcolato e aggiornato annualmente sulla base della media del valore dell'ultimo quinquennio.

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi sono indicate nella sezione generale della misura.

8.2.11.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi sono indicate nelle singole schede di intervento.

8.2.11.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi relativa sezione generale della scheda di misura.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all'articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima).

CGO 1 = articoli 4 e 5 della direttiva 91/676/CEE (“direttiva nitrati”). Riferimento alle disposizioni di cui al Titolo V del decreto interministeriale 7 aprile 2006 (“decreto effluenti”) per le aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle ZVN.

CGO 2 = direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Riferimento alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii, relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000.

CGO 3 = direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) articolo 6, paragrafi 1 e 2.

BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. Riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii, riguardo il contenimento dell'erosione, il mantenimento della rete idraulica aziendale e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, come obbligo opzionale, eventuali misure per evitare attacchi/diffusione di specie invasive.

Gli obblighi che vengono remunerati vanno oltre le BCAA della condizionalità.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Divieto di conversione degli habitat prativi di interesse comunitario in colture produttive. Vedasi tabella

allegata raffronto impegni, condizionalità e greening.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente.

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

L'indennità proposta è volta a compensare i mancati ricavi conseguenti all'obbligo imposto dalle misure di conservazione di mantenere inalterati gli habitat prativi di interesse comunitario, vietando di sostituire le specie spontanee presenti con colture agronomicamente più redditizie (conversione a seminativo o altre colture specializzate).

L'intervento si applica ai prati appartenenti ai codici habitat 5130, 6110, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, 7210, e 7230 censiti:

- prati stabili interessati da habitat di interesse comunitario situati all'interno delle aree Natura 2000 ZSC e ZPS della regione FVG;
- prati stabili individuati dalla legge regionale 9/2005 su cui vigono le misure di conservazione specifiche;
- prati stabili situati all'interno dei biotopi di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 42/1996 su cui vigono le misure di conservazione specifiche.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14

del Regolamento UE n. 1305/2013”.

L'indennità è funzionale a compensare i mancati ricavi conseguenti all'obbligo imposto dalle misure di conservazione di mantenere inalterati tali habitat vietando di sostituire le specie spontanee presenti con colture agronomicamente più redditizie. La misura compensa il “divieto di conversione” del prato al seminativo.

L'obbligo al mantenimento dei prati stabili si applica alle formazioni prative appartenenti ai codici habitat 5130, 6110, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, 7210, e 7230 censite in:

- inventario dei prati stabili naturali;
- habitat prativi di interesse comunitario situati all'interno della rete Natura 2000;
- biotopi individuati dalla regione.

L'impegno non presenta un rischio di sovrapposizione con la componente diversificazione del “greening” di base e con i pagamenti accoppiati. Si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente Aree di interesse ecologico “EFA” e con la componente “mantenimento dei prati e pascoli permanenti”.

Qualora le superfici oggetto dell'intervento siano utilizzate per soddisfare l'impegno per le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente “greening” di cui al Reg (UE) 1307/2013, il sostegno è ridotto della quota corrispondente a tale impegno. La riduzione è calcolata e aggiornata annualmente sulla base della media del valore dell'ultimo quinquennio.

Il calcolo dell'indennità compensa unicamente il divieto di conversione dell'habitat prativo attraverso il differenziale di reddito tra un'ipotesi colturale standard della regione Friuli Venezia Giulia rispetto ad un seminativo gestito a prato. La misura non compensa altri obblighi imposti dalle misure di conservazione (concimazione, divieto di irrigazione e drenaggio ecc).

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, sono esplicitati nella sezione specifica della Tabella A allegata: Tabella Misura 12 “Raffronto impegni condizionalità greening e pagamenti accoppiati”.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

La misura si applica anche ad alcune tipologie di aree protette poste all'esterno della rete Natura 2000 con lo scopo di rendere la rete ecologicamente più coerente. Queste aree sono puntualmente individuate e riguardano habitat prativi tutelati dalla LR 9/2005 ed i biotopi individuati dalla LR 42/96. Si tratta di elementi che, per la loro distribuzione geografica, garantiscono un ruolo di collegamento con i siti della rete N2000 favorendo lo scambio genetico delle specie selvatiche.

In queste aree vigono gli stessi obblighi imposti nelle aree Natura 2000 dalle Misure di Conservazione e dai Piani di Gestione.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Documento trasmesso al Ministero tutela dell'ambiente e del territorio prot. 1865 dd. 18/4/2013.

PRIORITISED ACTION FRAMEWORK (PAF) FOR NATURA 2000

Punti:

- F Strategic conservation priorities for Natura 2000 for the territory for period 2014-2020.
- F.1 Summary of priorities for period (and expected outcomes), for priority habitat types and species having regard to the need for measurable progress on the nature sub-target under EU 2020 biodiversity strategy and for ensuring good functioning of Natura 2000 network (SACs + SPAs).

Di seguito vengono elencate alcune delle priorità che coinvolgono habitat e specie vegetali riportate nella sez. F1 pertinenti all'intervento in oggetto:

b) mantenimento e gestione attiva delle torbiere basse alcaline (7230), inclusi i cladieti (7210*), e delle vegetazioni acquatiche planiziali e collinare anche per la tutela di *Armeria helodes* (*), *Erucastrum palustre* ed *Euphrasia marchesetti*;

c) recupero di superfici di praterie magre illiriche (62A0) e praterelli aridi (6110*) in Carso e nella pianura friulana anche per la conservazione di *Brassica glabrescens*, *Crambe tatarica* e *Himanthoglossum adriaticum*;

i) salvaguardia e recupero dei prati da sfalcio mesofili e igrofilo (6410, 6420, 6510, 6520);

8.2.11.3.2. 12.1.2 - INDENNITÀ PRATI DA SFALCIO

Sottomisura:

- 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è finalizzato alla conservazione di torbiere e habitat umidi caratterizzati da vegetazione di pregio che potrebbe subire danno dal calpestio del bestiame qualora non vengano poste delle forti limitazioni all'attività di pascolamento.

Questi ambienti sono spesso caratterizzati da limitate o limitatissime estensioni che però hanno una grande rilevanza nella salvaguardia della biodiversità e forniscono importanti servizi ecosistemici.

Le aree individuate sono spesso inserite in superfici più vaste destinate al pascolo localizzate in zona montana e prevalentemente nell'ambito della regione biogeografica alpina della regione FVG.

In queste aree esistono delle Misure di Conservazione o dei Piani di Gestione che impongono queste limitazioni. Il PSR intende intervenire in compensazione dei mancati ricavi derivanti da questi obblighi.

Le norme di conservazione prevedono una serie di divieti utili alla conservazione dell'habitat che può essere mantenuto solamente attraverso le operazioni di sfalcio.

Sulle formazioni tutelate sono imposti o il totale divieto di pascolo o delle limitazioni al carico ammesso espresso in UBA/ha. Il divieto vale di norma sugli habitat palustri mentre le limitazioni valgono sulle altre tipologie di habitat la limitazione al carico è variabile ma non supera 1 UBA/ha che corrisponde al limite di carico utilizzato per il calcolo dell'indennità.

Le stesse prescrizioni volte alla limitazione delle attività del pascolo sono state riprese in vari Piani di Gestione che interessano siti Natura 2000 localizzati prevalentemente nella "regione biogeografica alpina" della regione (**Figura 4**). L'intervento specifico potrà essere attivato nel momento in cui tali divieti diventano operativi nei siti specifici.

L'intervento prevede la cumulabilità con la misura 10 "Pagamenti agro climatico ambientali" relativa alla gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica (intervento 10.1.6) e misura 11 "Agricoltura biologica" in quanto le misure remunerano impegni diversi. La mis. 12 remunera il divieto o la limitazione al pascolo mentre le misure 10 e 11 remunerano i maggiori costi previsti dalla modalità di gestione dei pascoli previste dalle rispettive schede di misura come evidenziato dalla tabella di raffronto degli impegni.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA C Misura 12 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati.

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO e BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
12.1.2 - Indennità prati da sfalcio					
<p>Le norme di conservazione prevedono una serie di divieti utili alla conservazione dell'habitat che può essere mantenuto solamente attraverso le operazioni di sfalcio.</p> <p>Sulle formazioni tutelate sono imposti o il totale divieto di pascolo o delle limitazioni al carico ammesso. Il divieto vale di norma sugli habitat palustri mentre le limitazioni valgono sulle altre tipologie di habitat. La limitazione al carico è variabile ma non supera 1 UBA/ha che corrisponde al limite di carico utilizzato per il calcolo dell'indennità.</p>	<p>CGO e BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L. 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 2 = Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.01.2010, pag. 7), Articolo 3 del paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1,2,4.</p> <p>CGO 3 = Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) articolo 6, paragrafi 1 e 2.</p> <p>Rispetto delle misure di conservazione sito specifiche</p> <p>Impegno aggiuntivo = obbligo alla conservazione di habitat di interesse comunitario</p> <p>BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. Riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 es. 07/09/10, riguardo il contenimento dell'erosione, il mantenimento della rete idraulica aziendale e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.</p> <p>BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p> <p>Impegno aggiuntivo = operazioni fatte in condizioni di suolo ghiacciato o in periodo sciccioso per garantire una adeguata portanza del terreno per le operazioni colturali per evitare danni da calpestio e perdita di valore del prodotto.</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Criteri ed attività minime - art. 4 comma c punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione; Svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>L'esecuzione dello sfalcio non osserva particolari periodi e non prevede limiti superiori di carico.</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p> <p>Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015</p>	<p>L'intervento è finalizzato alla conservazione di torbiere, habitat umidi e altri habitat sensibili caratterizzati da vegetazione di pregio che potrebbe subire danno dal calpestio del bestiame qualora non vengano poste delle forti limitazioni all'attività di pascolamento.</p> <p>Questi ambienti sono spesso caratterizzati da limitate o limitatissime estensioni che però hanno una grande rilevanza nella salvaguardia della biodiversità e forniscono importanti servizi ecosistemici.</p> <p>Le aree individuate sono spesso inserite in superfici più vaste destinate al pascolo localizzate in zona montana e prevalentemente nell'ambito della regione biogeografica alpina della regione FVG.</p> <p>L'intervento è finalizzato alla conservazione degli habitat umidi e di altri habitat sensibili attraverso l'inserimento di un divieto o l'inserimento di una forte limitazione al carico dei capi destinati al pascolo nei prati umidi localizzati in aree Natura 2000 e nei biotopi individuati dalla regione in base all'articolo 4 della legge regionale n. 42/1996 in cui vigono divieti o limitazioni all'attività del pascolo in termini di carico UBA/ha.</p> <p>La misura si colloca nel quadro normativo delineato dalle citate direttive nonché dalla Strategia nazionale per la biodiversità approvata dall'Italia ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione per la diversità biologica (Rio de Janeiro 1992) e si applica all'interno della rete Natura 2000 e in altre aree naturali protette regionali delimitate e soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o forestale, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE nel limite previsto del 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio.</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Controllo in loco 5%.</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informativamente in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, BDN, ecc.). I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>Il calcolo dell'indennità deriva dal mancato reddito determinato dalle limitazioni imposte al pascolo ed alla conseguente necessità di gestire l'habitat con sfalci in periodi non idonei per garantire la portanza del suolo (suolo gelato) determinando un valore nullo della biomassa raccolta (strame).</p> <p>La giustificazione economica dell'indennità, prende in considerazione il mancato reddito derivante dall'adozione degli obblighi rispetto alla baseline. In particolare, per determinare il mancato ricavo si è ritenuto opportuno considerare il valore pressoché nullo del prodotto ottenuto, in conseguenza all'obbligo di effettuare uno sfalcio autunno-invernale in condizioni di suolo gelato per garantire la portanza meccanica del terreno. La lavorazione ha lo scopo di allontanare la biomassa dal terreno (strame) per evitare l'infeltrimento delle torbiere.</p> <p>Per quanto riguarda la situazione di baseline, si sono considerati i dati RICA 2008-2012 relativi ai prati pascoli, per quanto riguarda i costi si è tenuto conto del fatto che il divieto di concimazione comporta un minor costo per il beneficiario dell'intervento.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono: Banca dati RICA 2008-2012; Progetto Life Friuli Capo, Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	<p>Greening</p> <p>Non incorre nel rischio DF</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>La misura ha la funzione di preservare alcuni habitat dal rischio determinato dal pascolamento. Nel caso in cui si verifici il rischio di sovrapposizione con le misure del piano zootecnico del primo pilastro, l'aiuto non verrà corrisposto.</p>
Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare					

Tabella C 12.1.2 a

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Indennità annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dagli obblighi imposti dai Piani di Gestione o dalle Misure di Conservazione.

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, articolo 93 "regole di condizionalità" – CGO n. 2 e 3 allegato II.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, articolo 4 biotopi.

Decreto 21 ottobre 2013 “designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR 8/9/1997 n. 357”.

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

Agricultori;

Altri gestori del territorio.

Si ritiene opportuno garantire l'accesso alla misura anche ad agli gestori del territorio compresi enti pubblici che gestiscono realtà produttive capaci di migliorare la coerenza complessiva all'intervento in termine di continuità fisica. La scelta è funzionale a migliorare la ricaduta positiva del sottointervento a vantaggio della conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat considerato che le superfici eleggibili risultano spesso fortemente frazionate e di limitate estensioni. I risultati vengono messi a disposizione di tutti i portatori di interesse concorrendo a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di tutelare la biodiversità attraverso un riscontro verso gli obblighi imposti dalle Misure di Conservazione.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

L'importo annuale dell'indennità è calcolato per ettaro di superficie, sulla base della perdita di reddito causata dagli obblighi previsti dai Piani di Gestione o dalle Misure di Conservazione.

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento si applica ai prati stabili situati all'interno dei biotopi di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 42/1996, all'interno dei quali vigono le misure di conservazione specifiche, localizzati nella "regione biogeografica alpina" della regione FVG (**Figura 4**).

Nel momento in cui entreranno in vigore le pertinenti misure di conservazione, l'intervento potrà essere applicato anche ai prati stabili interessati da habitat di interesse comunitario all'interno della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) limitatamente alla "regione biogeografica alpina" della regione FVG e al sito Natura 2000 SIC IT 3340006 Carso Triestino e Goriziano" e ZPS IT 3341002 "Aree Carsiche della Venezia Giulia".




Figura 4 - Regioni biogeografiche

Figura 4 - Regioni biogeografiche

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione riguardano la localizzazione delle unità prative, sulla base delle seguenti priorità declinate in ordine decrescente:

- unità prative localizzate all'interno della rete Natura 2000;

- unità prative localizzate all'interno di biotopi di cui alla legge regionale n. 42/1996.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per unità di SOI. L'importo annuale dell'indennità è pari a 316,00 Euro/ha/anno.

L'operazione si applica per la prima volta nella programmazione 2014/2020 ed il premio calcolato si applicherà per i primi 5 anni come previsto dall'All. II del regolamento per poi adeguarlo ai limiti previsti dallo stesso allegato.

Nel caso le superfici a premio vengano dichiarate ai fini dell'aiuto accoppiato zootecnia (1 pilastro) il premio non verrà corrisposto.

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi sono indicate nelle singole schede di intervento.

8.2.11.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi sono indicate nella sezione generale della misura.

8.2.11.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi sezione relativa scheda generale della misura.

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1,

lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all’articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento(UE) n. 1307/2013 (attività minima).

CGO 1 = articoli 4 e 5 della direttiva 91/676/CEE (“direttiva nitrati”). Riferimento alle disposizioni di cui al Titolo V del decreto interministeriale 7 aprile 2006 (“decreto effluenti”) per le aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle ZVN.

CGO 2 = direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Riferimento alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii, relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000.

CGO 3 = direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (GU L 206 del 22.7.1992, pag.. 7) articolo 6, paragrafi 1 e 2.

BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione. Riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii, riguardo il contenimento dell’erosione, il mantenimento della rete idraulica aziendale e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, come obbligo opzionale, eventuali misure per evitare attacchi/diffusione di specie invasive.

Gli obblighi che vengono remunerati vanno oltre i limiti imposti dalle BCAA della condizionalità.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Divieto o limitazione al pascolo espresso in termini di UBA/ha. Vedasi tabella allegata raffronto impegni, condizionalità e greening.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente.

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

L'indennità proposta è volta a compensare il divieto o le limitazioni al pascolamento introdotte per evitare danni agli habitat prativi (torbiere, prati umidi e altri habitat sensibili) a seguito del calpestio del bestiame. Le condizioni del suolo permettono la gestione dell'habitat attraverso lo sfalcio ed asporto della biomassa quando la portanza del terreno è sufficiente ad evitare danni da calpestamento (terreno ghiacciato o in periodo siccitoso).

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

L'indennità è funzionale a compensare il mancato reddito derivato dal divieto imposto dalle Misure di conservazione o dai Piani di Gestione di vietare o limitare l'attività di pascolamento nelle aree. La limitazione al pascolo, determina dei costi per la gestione delle aree che per essere mantenute devono essere falciate in periodi non idonei determinando un valore nullo della biomassa raccolta (strame).

La misura si applica ai prati stabili situati all'interno dei biotopi di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 42/1996, all'interno dei quali vigono le misure di conservazione specifiche, localizzati nella "regione biogeografica alpina" della regione FVG e nelle aree Natura 2000 nel momento in cui entreranno in vigore le stesse misure di conservazione.

Con riferimento alla componente del Greening del 1° pilastro non si rilevano rischi di doppio finanziamento in quanto gli impegni hanno natura diversa. Rispetto agli aiuti accoppiati del 1° pilastro (zootecnia) non dovrebbe esserci il rischio di sovrapposizione visto che la misura ha la funzione di preservare alcuni habitat proprio dal rischio del pascolamento. Nel caso in cui la superficie venga dichiarata per nella domanda unica richiedendo l'aiuto accoppiato della zootecnia, l'aiuto non verrà corrisposto.

Il calcolo dell'indennità deriva dal mancato reddito determinato dalle limitazioni imposte al pascolo ed alla

conseguente necessità di gestire l'habitat con sfalci in periodi non idonei per garantire la portanza del suolo (suolo gelato) determinando un valore nullo della biomassa raccolta (strame).

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, sono esplicitati nella sezione specifica della Tabella A allegata: Tabella Misura 12 "Raffronto impegni condizionalità greening e pagamenti accoppiati".

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

La misura si applica anche ad alcune tipologie di aree protette poste all'esterno della rete Natura 2000 con lo scopo di rendere la rete ecologicamente più coerente. Queste aree sono puntualmente individuate e riguardano i biotopi individuati dall'art. 4 LR 42/96 dove sono state inserite prescrizioni che vietano o limitano il pascolo. Si tratta di aree di particolare pregio ambientale e di limitatissima estensione che, per la loro distribuzione geografica, garantiscono un ruolo di collegamento con i siti della rete N2000 favorendo lo scambio genetico delle specie selvatiche.

In queste aree vigono gli stessi obblighi imposti nelle aree Natura 2000 dalle misure di Conservazione e dai Piani di Gestione.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Documento trasmesso al Ministero tutela dell'ambiente e del territorio prot. 1865 dd 18/4/2013.

PRIORITISED ACTION FRAMEWORK (PAF) FOR NATURA 2000

Punti:

- F Strategic conservation priorities for Natura 2000 for the territory for period 2014-2020.
- F.1 Summary of priorities for period (and expected outcomes), for priority habitat types and species having regard to the need for measurable progress on the nature sub-target under EU 2020 biodiversity strategy and for ensuring good functioning of Natura 2000 network (SACs + SPAs).

Di seguito vengono riportate alcune delle priorità che coinvolgono habitat e specie vegetali riportate nella sez. F1 pertinente all'intervento in oggetto:

b) mantenimento e gestione attiva delle torbiere basse alcaline, inclusi i cladieti e delle vegetazioni acquatiche planiziali e collinare anche per la tutela delle specie vegetali endemiche;

f) recupero di superfici a pascolo acidofilo montano/nardeti;

h) mantenimento e miglioramento dei laghetti e delle torbiere alpine;



8.2.11.3.3. 12.1.3 - INDENNITÀ DIVIETO DI IMPIANTO E REIMPIANTO PIOPPETI O ALTRE COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE

Sottomisura:

- 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

8.2.11.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si propone di compensare la perdita di reddito derivante dalle limitazioni imposte all'attività agricola dalle misure di conservazione previste dai Piani di Gestione in vigore in alcuni siti di limitate dimensioni ma che sono caratterizzati da ambienti di risorgiva tra i più interessanti della regione da un punto di vista naturalistico.

Tali prescrizioni si applicano specificatamente ai seminativi ed ai pioppeti limitando la possibilità di nuovo impianto o il reimpianto degli pioppeti o di altre colture arboree specializzate in quanto tali colture, nel contesto specifico, tendono ad una semplificazione dell'agroecosistema che non risulta compatibile con le finalità e gli obiettivi della direttiva Habitat.

Il sostegno proposto è volto a compensare la riduzione di reddito dovuta alla impossibilità di impiantare o reimpiantare colture a pioppeto o altre colture specializzate a seguito delle seguenti prescrizioni:

- divieto di nuovo impianto di pioppeti o di altre colture arboree specializzate nei seminativi che ricadono all'interno dei SIC IT3320026 "Risorgive dello Stella", SIC IT3320028 "Palude Selvote", SIC IT3320031 "Paludi di Gonars";
- divieto di nuovo impianto nei seminativi e di reimpianto di pioppeti e di altre colture arboree specializzate nei biotopi individuati dalla regione FVG in base all'articolo 4 della legge regionale n. 42/1996.

Le misure di conservazione previste dalla LR 42/96 prevedono che il divieto di impianto e di reimpianto riguardano tutte le superfici che ricadono nel biotopo.

Vista la particolarità delle aree ammissibili all'aiuto, si ritiene strategico garantire la cumulabilità della misura con la misura 10 "Agro-climatico ambientale" e la misura 11 "Agricoltura biologica" al fine di contribuire ad attenuare l'effetto dell'attività agricola favorendo l'adesione volontaria a forme di agricoltura a minor impatto ambientale. La possibilità di cumulo delle misure è garantita dal fatto che le stesse remunerano impegni diversi. La misura 12 indennizza la perdita di reddito dovuta al divieto di impianto e reimpianto di pioppeti ed altre colture arboree mentre le mis 10 e 11 remunerano i maggiori costi previsti dagli impegni imposti dalle singole schede di misura.

L'intervento 12.1.3 è ammissibile esclusivamente in ambiti molto particolari della Regione FVG accumulati da terreni generalmente umidi e localizzati spesso in ambienti di risorgiva e caratterizzati da falde superficiali.

Da un punto di vista meramente economico, la coltura più adatta risulta quella pioppo che, grazie alle particolari caratteristiche pedoclimatiche, garantisce una redditività interessante in relazione ad un ciclo produttivo più breve rispetto allo standard decennale.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività

minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA C Misura 12 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati.

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO e BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPORZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOCCIATI
------------------------	--	-------------------------------------	---	--	--

12.1.3 - Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate

<p>Il sostegno proposto è volto a compensare la perdita di reddito dovuta alla impossibilità di impiantare o reimpiantare colture a pioppeto o altre colture specializzate.</p>	<p>CGO e BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G.U: L 375 del 31.12.1991, pag.1) Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 2 = Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.01.2010, pag. 7). Articolo 3 del paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1,2,4.</p> <p>CGO 3 = Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) articolo 6, paragrafi 1 e 2.</p> <p>CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (JGU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).</p> <p>BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.</p> <p>BCAA 2 = rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.</p> <p>BCAA 3 = protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento. Divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.</p> <p>Rispetto delle misure di conservazione sottospecifiche</p> <p>Impegno aggiuntivo = obbligo previsto dalle regolamentazioni dei piani di gestione.</p> <p>BCAA 4 = copertura minima del suolo. Riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 esposto, riguardo l'assicurazione della copertura vegetale delle superfici a seminativo ritirate dalla produzione e che manifestano fenomeni erosivi.</p> <p>BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>BCAA 6 = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo tramite pratiche appropriate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.</p> <p>BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, come obbligo opzionale, eventuali misure per evitare attacchi/diffusione di specie invasive.</p> <p>Criteri ed attività minime - art. 4 comma c punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione; Svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015</p>	<p>L'intervento si propone di compensare i costi e la perdita di reddito derivante dalle limitazioni imposte all'attività agricola dalle misure di conservazione previste dai Piani di Gestione in vigore in alcuni siti di limitate dimensioni ma che sono caratterizzati da ambienti di risorgiva tra i più interessanti della regione da un punto di vista naturalistico.</p> <p>Tali prescrizioni si applicano specificatamente ai seminativi ed ai pioppeti limitando la possibilità di nuovo impianto o il reimpianto degli pioppeti o di altre colture arboree specializzate in quanto tali colture, nel contesto specifico, tendono ad una semplificazione dell'agroecosistema che non risulta compatibile con le finalità e gli obiettivi della direttiva Habitat.</p> <p>La misura si colloca nel quadro normativo delineato dalle citate direttive nonché dalla Strategia nazionale per la biodiversità approvata dall'Italia ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione per la diversità biologica (Rio de Janeiro 1992) e si applica all'interno della rete Natura 2000 e in altre aree naturali protette regionali delimitate e soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o forestale, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE nel limite previsto del 5% delle zone Natura 2000 designate</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Controllo in loco 5%.</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informativamente in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, ecc.). I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>L'indennità è stata calcolata attraverso il differenziale tra il Margine Lordo delle diversificazioni culturali previste dall'articolo 44 del regolamento UE 1307/2013 e il Margine Lordo del ciclo produttivo medio di un pioppeto, che si articola in 10 anni.</p> <p>Non avendo dati di aziende che coltivano pioppeto all'interno della banca dati RICA FVG 2008-2012 sono stati considerati i calcoli agronomici predisposti nel 2013 per l'avvio della misura 213 azione 2 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013.</p> <p>Nel caso della coltura del pioppeto la PLV (produzione lorda vendibile) è stata calcolata considerando la vendita della pianta senza l'onore del taglio, in quanto praticato direttamente dall'acquirente a sue spese.</p> <p>Relativamente all'obbligo di divieto di impianto e reimpianto dei pioppeti, si è considerato di indennizzare il mancato reddito derivante dall'obbligo imposto.</p> <p>Il mancato reddito è stato calcolato partendo da una situazione "ante" che prevede la coltivazione del pioppo in un ciclo decennale. Tale riferimento è stato rapportato ad una situazione "post" che prevede uno scenario agronomico medio decennale (seminativi).</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono: Associazioni pioppicoltori Friuli Venezia Giulia; Banca dati RICA 2008-2012; Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni</p>	<p>Greening</p> <p>Non incorre nel rischio DF.</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.</p>
---	--	--	--	---	---

Tabella C 12.1.3 a

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO e BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPORZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOCCIATI
	<p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>In assenza delle Misure di Conservazione o dei Piani di Gestione, l'attività ordinaria prevede il mantenimento della coltura arborea in atto o la possibilità di nuovo impianto.</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p>	<p>ricomprese nello stesso territorio.</p>		<p>Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare

Tabella C 12.1.3 b

8.2.11.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Indennità annuale per ettaro di superficie a compensazione dei mancati ricavi derivanti dagli obblighi imposti dai Piani di Gestione o dalle Misure di Conservazione.

8.2.11.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, articolo 93 “regole di condizionalità” – CGO n. 2 e 3 allegato II.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, articolo 4.

Decreto 21 ottobre 2013 “designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR 8/9/1997 n. 357”.

8.2.11.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori;

8.2.11.3.3.5. Costi ammissibili

L’importo annuale dell’indennità è calcolato per ettaro di superficie, sulla base della perdita di reddito causati dal divieto di impianto o reimpianto di pioppeti o altre colture arboree imposti dai Piani di Gestione

o dalle Misure di Conservazione.

8.2.11.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento è ammissibile nei:

- seminativi localizzati all'interno dei SIC IT3320026 "Risorgive dello Stella", SIC IT3320028 "Palude Selvate" e SIC IT3320031 "Paludi di Gonars" in cui è vigente il divieto specifico;
- seminativi ed ex impianti di pioppeti e colture arboree specializzate localizzati nei biotopi individuati dalla regione in base all'articolo 4 della legge regionale n. 42/1996 in cui è vigente il divieto specifico.

Nel caso specifico del divieto di reimpianto dei pioppeti o altre colture arboree specializzate, le superfici diventano eleggibili all'aiuto al termine del ciclo poliennale in corso e quindi a partire dalla campagna agraria successiva all'estirpo. Potranno essere ammessi all'aiuto anche ulteriori superfici agricole localizzate all'interno della rete Natura 2000 oppure ricadenti in istituendi biotopi in cui, per ragioni di tutela ambientale, è previsto il medesimo divieto. L'intervento sarà attivabile successivamente all'entrata in vigore del pertinente divieto.

8.2.11.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione riguardano la localizzazione dei seminativi, sulla base delle seguenti priorità:

- seminativi che ricadono contestualmente all'interno dei siti Natura 2000 SIC Risorgive dello Stella, SIC palude Selvate, SIC Palude di Gonars e contemporaneamente nei biotopi ;
- seminativi che ricadono all'interno dei siti Natura 2000 SIC Risorgive dello Stella, SIC palude Selvate, SIC Palude di Gonars;
- seminativi che ricadono in biotopi di cui all'articolo 4 legge regionale n. 42/1996.

8.2.11.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per unità di SOI. L'entità dell'aiuto per Indennità "divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate" risulta:

Pagamento intero Euro ettaro/anno 291;

Non si rilevano rischi di doppio finanziamento rispetto alla componente greening, EFA ed aiuti accoppiati. L'operazione è stata già attivata nella precedente programmazione per un triennio. Come previsto dall'All II

del regolamento, il premio calcolato verrà corrisposto per il primo quinquennio per poi allinearlo al massimale di 200 euro/ha*anno a partire dal 5 anno dall'impegno iniziale.

Nel caso di superfici che hanno già fruito dell'indennità nel periodo 2007/2013 per un triennio, l'allineamento al massimale di 200 euro/ha*anno decorrerà dal terzo anno.

8.2.11.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi sono indicate nelle singole schede di intervento.

8.2.11.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi sono indicate nelle singole schede di intervento.

8.2.11.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi sono indicate nella sezione generale della misura.

8.2.11.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

CGO 1 = direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G:U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.

CGO 2 = direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Riferimento alle

disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii, relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000.

CGO 3 = direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) articolo 6, paragrafi 1 e 2.

CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

BCAA 2 = rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.

BCAA 3 = protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento. Divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

BCAA 4 = copertura minima del suolo. Riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii, riguardo l'assicurazione della copertura vegetale delle superfici a seminativo ritirate dalla produzione e che manifestano fenomeni erosivi.

BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. Riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii, riguardo il contenimento dell'erosione, il mantenimento della rete idraulica aziendale e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

BCAA 6 = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo tramite pratiche appropriate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Gli obblighi che vengono remunerati vanno oltre la condizionalità

DM dell'8 maggio 2014 attuativo dell'art. 2 comma 6 della legge. N. 4 del 3 febbraio 2011, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015.

FERTILIZZANTI

D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale

dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006.

FITOFARMACI

D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi sugli usi sostenibili degli agrofarmaci.

D.Lgs. 150/2012 del 14 agosto 2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Divieto di impianto di colture specializzate a pioppo o altre colture legnose specializzate. Vedasi tabella allegata raffronto impegni, condizionalità e greening.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente.

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Il sostegno proposto è volto a compensare la riduzione di reddito dovuta alla impossibilità di impiantare o reimpiantare colture a pioppeto o altre colture specializzate a seguito dei divieti imposti dalle misure di conservazione o dai Piani di Gestione.

L'intervento si applica nei:

- seminativi localizzati all'interno dei SIC IT3320026 "Risorgive dello Stella", SIC IT3320028

- “Palude Selvote” e SIC IT3320031 “Paludi di Gonars” in cui è vigente il divieto specifico;
- seminativi ed ex impianti di pioppeti e colture arboree specializzate localizzati nei biotopi individuati dalla regione in base all’articolo 4 della legge regionale n. 42/1996 in cui è vigente il divieto specifico.

ulteriori superfici agricole localizzate all’interno della rete Natura 2000 oppure ricadenti in istituendi biotopi in cui, per ragioni di tutela ambientale, è previsto il medesimo divieto. L’intervento sarà attivabile successivamente all’entrata in vigore del pertinente divieto.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell’Allegato del PSR “Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013”.

La misura compensa la riduzione di reddito derivata dal divieto all’impianto ed al reimpianto dei pioppeti o di altre colture arboree specializzate all’interno dei siti individuati previsti dalle Misure di Conservazione o dai piani di Gestione.

Il calcolo dell’indennità è stata calcolata attraverso il differenziale tra il Margine Lordo delle diversificazioni colturali previste dall’articolo 44 del regolamento UE 1307/2013 e il Margine Lordo del ciclo produttivo medio di un pioppeto, che si articola in 10 anni.

Nel calcolo del premio non si rileva il rischio del doppio finanziamento visto che le colture arboree in questione non sono soggette agli obblighi di greening ed EFA e non sono oggetto di pagamento accoppiato.

Gli impegni previsti nell’ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, sono esplicitati nella sezione specifica della Tabella A allegata: Tabella Misura 12 “Raffronto impegni condizionalità greening e pagamenti accoppiati”.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

La misura si applica anche ad alcune tipologie di aree protette poste all’esterno della rete Natura 2000 con lo scopo di rendere la rete ecologicamente più coerente. Queste aree sono puntualmente individuate e

riguardano alcuni biotopi individuati dalla LR 42/96 dove vige il pertinente divieto. Si tratta di elementi che, per la loro distribuzione geografica, garantiscono un ruolo di collegamento con i siti della rete N2000 favorendo lo scambio genetico delle specie selvatiche.

In queste aree vigono gli stessi obblighi imposti nelle aree Natura 2000 dalle Misure di Conservazione e dai Piani di Gestione.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Documento PRIORITISED ACTION FRAMEWORK (PAF) FOR NATURA 2000 trasmesso al Ministero tutela dell'ambiente e del territorio prot. 1865 dd 18/4/2013.

8.2.11.3.4. 12.1.4 - INDENNITÀ PER L'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DI "FASCE TAMPONE"

Sottomisura:

- 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

8.2.11.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si propone di compensare la perdita di reddito derivante dalle limitazioni imposte all'attività agricola dalle misure di conservazione previste dai Piani di Gestione in vigore in alcuni siti di limitate dimensioni ma che caratterizzati da ambienti di risorgiva tra i più interessanti della regione da un punto di vista naturalistico.

Le misure di conservazione mira alla tutela dei corsi d'acqua che confinano direttamente con i coltivi attraverso l'obbligo alla costituzione o mantenimento di una "fascia tampone" di rispetto a contatto con i corsi d'acqua o habitat umidi individuati in apposita cartografia oltre i limiti minimi già previsto dal regime di condizionalità. La dimensione della fascia di rispetto è fissata in una larghezza minima di 5 metri.

Considerato che la baseline è determinata dalla applicazione della BCAA 1 "introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", la misura può compensare solamente la differenza tra la larghezza della fascia vincolata dalle misure di Conservazione rispetto alla larghezza vincolata dall'applicazione della condizionalità. La misura può compensare completamente gli obblighi di mantenimento della fascia rispetto a corsi d'acqua o habitat umidi di direttiva che non sono soggetti alla condizionalità ma che sono vincolati dalle misure di Conservazione o dai Piani di Gestione. L'obbligo opera oltre le limitazioni già imposte dal regime della condizionalità aumentando di fatto la larghezza della fascia di rispetto ovvero vincolando i terreni adiacenti a corsi d'acqua e habitat umidi che attualmente non sono soggetti a vincolo.

L'intervento si applica nei seminativi localizzati all'interno dei SIC IT3320026 "Risorgive dello Stella", SIC IT3320028 "Palude Selvote" e SIC IT3320031 "Paludi di Gonars" e potrà essere esteso ad altri siti della rete Natura 2000 qualora, per ragioni di tutela ambientale, nelle relative misure di conservazione venga prevista la medesima prescrizione.

E' prevista la cumulabilità dell'intervento con la misura 4 – intervento 4.4.1 "Investimenti non produttivi per la conservazione e tutela dell'ambiente", sottointervento 1 operazione 1 "Realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive anche monofilari pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie mellifere". L'intervento 12.1.4 compensa la perdita di reddito dovuta alla riduzione della superficie coltivata e destinata al mantenimento della fascia di rispetto per cui non si sovrappone al sottointervento 4.4.1 che permette di migliorare le prestazioni ambientali della fascia di rispetto attraverso l'investimento la realizzazione di bordure arboree o arbustive.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA C Misura 12 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati.

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
12.1.4 - Indennità per l'obbligo di mantenimento di "fasce tampone"					
<p>L'intervento si propone di compensare la perdita di reddito derivante dalle limitazioni imposte all'attività agricola dalle misure di conservazione previste dai Piani di Gestione in vigore in alcuni siti di limitate dimensioni ma caratterizzati da ambienti di risorgiva tra i più interessanti della regione da un punto di vista naturalistico.</p> <p>Le misure di conservazione mira alla tutela dei corsi d'acqua che confinano direttamente con i coltivi attraverso l'obbligo alla costituzione o mantenimento di una "fascia tampone" di rispetto a contatto con i corsi d'acqua o habitat umidi individuati in apposita cartografia oltre i limiti minimi già previsto dal regime di condizionalità. La dimensione della fascia di rispetto è fissata in una larghezza minima di 5 metri.</p> <p>Considerato che la baseline è determinata dalla applicazione della BCAA 1 "introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", la misura compensa solamente la differenza tra la larghezza della fascia vincolata dalle misure di Conservazione rispetto alla larghezza vincolata dall'applicazione della condizionalità. La misura può compensare completamente gli obblighi di mantenimento della fascia rispetto a corsi d'acqua o habitat umidi di direttiva che non sono soggetti alla condizionalità ma che sono vincolati dalle misure di Conservazione o dai Piani di Gestione.</p>	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = articoli 4 e 5 della direttiva 91/676/CEE ("direttiva nitrati"). Riferimento alle disposizioni di cui al Titolo V del decreto interministeriale 7 aprile 2006 ("decreto effluenti") per le aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle ZVN.</p> <p>CGO 2 = Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.01.2010, pag. 7). Articolo 3 del paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1,2,4.</p> <p>CGO 3 = Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) articolo 6, paragrafi 1 e 2.</p> <p>Rispetto delle misure di conservazione sito specifiche</p> <p>Impegno aggiuntivo = obbligo previsto dalle regolamentazioni dei piani di gestione. Mantenimento di una fascia tampone oltre il limite previsto dal regime di condizionalità. I corsi d'acqua e gli habitat assoggettati al divieto sono puntualmente individuati dai piani di gestione</p> <p>BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.</p> <p>BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, come obbligo opzionale, eventuali misure per evitare attacchi/diffusione di specie invasive.</p> <p>Parametri Regolamenti CE 834/07 e n 889/08</p> <p>Criteri ed attività minime - art. 4 comma c punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013</p> <p>*Mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione;</p> <p>*Svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.</p> <p>Gli obblighi previsti dalla misura vanno oltre a quelli previsti dalla condizionalità in quanto la misura si applica solamente alla superficie che non è soggetta agli obblighi della BCAA 1. Nel caso di sovrapposizione completa il premio non è ammissibile. In caso di sovrapposizione parziale il premio è ammissibile solamente per la larghezza vincolata dalle Misure di Conservazione che eccedono gli obblighi di condizionalità.</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come da Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>In assenza delle misure di Conservazione o dei Piani di Gestione, l'attività ordinaria prevede il mantenimento dell'attività minima attraverso la lavorazione del terreno per la successiva coltivazione</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p>	<p>Le misure di conservazione mira alla tutela dei corsi d'acqua che confinano direttamente con i coltivi attraverso l'obbligo alla costituzione o mantenimento di una "fascia tampone" di rispetto a contatto con i corsi d'acqua o habitat umidi individuati in apposita cartografia oltre i limiti minimi già previsto dal regime di condizionalità. La dimensione della fascia di rispetto è fissata in una larghezza minima di 5 metri.</p> <p>Impegno aggiuntivo = mantenimento di una fascia tampone oltre il limite previsto dal regime di condizionalità.</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>La verifica del mantenimento della fascia tampone verrà fatta attraverso il controllo in loco su un campione delle stesse</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informatamente in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale, ecc.). I traccianti di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>L'indennità compensa esclusivamente la perdita di reddito ed è stata calcolata attraverso il differenziale tra il Margine Lordo delle diversificazioni culturali previste dall'articolo 44 del regolamento UE 1307/2013 e il Margine Lordo della fascia tampone.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi Professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	<p>Greening</p> <p>Non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA, in quanto, qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.</p>
Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare					

Tabella C 12.1.4 a

8.2.11.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Indennità annuale per ettaro di superficie a compensazione dei mancati ricavi derivanti dagli obblighi imposti dai Piani di dagli obblighi imposti dai Piani di Gestione e dalle Misure di Conservazione.

8.2.11.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, articolo 93 "regole di condizionalità" – CGO n. 2 e 3 allegato II.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Decreto 21 ottobre 2013 “designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR 8/9/1997 n. 357”.

8.2.11.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori;

8.2.11.3.4.5. Costi ammissibili

L'importo annuale dell'indennità è calcolato per ettaro di superficie, sulla base della perdita di reddito causata dagli obblighi di mantenimento di una fascia di rispetto imposta dalle misure di conservazione o dai Piani di Gestione. Sono ammissibili solamente le riduzioni di superficie derivanti dalla applicazione di una limitazione superiore rispetto a quanto previsto dalla condizionalità.

8.2.11.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento è ammissibile nei seminativi localizzati all'interno dei SIC IT3320026 “Risorgive dello Stella”, SIC IT3320028 “Palude Selvate” e SIC IT3320031 “Paludi di Gonars” in cui è vigente l'obbligo alla costituzione o mantenimento di una fascia di rispetto oltre a quanto previsto dal regime di condizionalità.

L'intervento potrà essere attivato alle medesime condizioni anche all'interno di altri siti della rete Natura 2000 qualora, per ragioni di tutela ambientale, viene inserito il medesimo divieto. L'intervento sarà attivabile successivamente all'entrata in vigore del pertinente divieto.

8.2.11.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Vista la limitatezza delle superfici oggetto del divieto non si ritiene necessario applicare alcun criterio di priorità.

8.2.11.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per unità di SOI. L'entità dell'aiuto per Indennità "obbligo di mantenimento di fascia tampone risulta:

Pagamento intero Euro ettaro/anno 885;

L'operazione è stata già attivata nella precedente programmazione per un triennio. Nonostante il massimale del regolamento preveda i limiti previsti dall'All II, si ritiene strategico garantire ai beneficiari il premio derivante dai calcoli visto che l'intervento è localizzato in siti estremamente vulnerabili dal punto di vista ambientale coincidente con ambienti di risorgiva tra i più interessanti della regione da un punto di vista naturalistico.

Il calcolo del premio giustifica la deroga anche per i quinquenni successivi.

Per le superfici che sono utilizzate per soddisfare l'impegno delle Aree di interesse ecologico "EFA" ai sensi del Reg. UE 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

8.2.11.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi sono indicate nelle singole schede di intervento.

8.2.11.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi sono indicate nelle singole schede di intervento.

8.2.11.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi sono indicate nella sezione generale della misura.

8.2.11.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all’art. 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima).

CGO 1 = articoli 4 e 5 della direttiva 91/676/CEE (“direttiva nitrati”). Riferimento alle disposizioni di cui al Titolo V del decreto interministeriale 7 aprile 2006 (“decreto effluenti”) per le aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle ZVN.

CGO 2 = Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.01.2010, pag. 7). Articolo 3 del paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1,2,4.

CGO 3 = Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) articolo 6, paragrafi 1 e 2.

BCAA 1 = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua. Riferimento alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii, relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000.

BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, come obbligo opzionale, eventuali misure per evitare attacchi/diffusione di specie invasive.

Gli obblighi che vengono remunerati vanno oltre le BCAA previste dalla condizionalità.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Obbligo al mantenimento di una fascia di rispetto (fascia tampone) a contatto con gli habitat umidi ed i corsi d'acqua individuati nei pertinenti Piani di Gestione, oltre i limiti minimi già previsti dal regime di condizionalità – REG UE 1306/2013 art. 93 BCAA n. 1 “introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua”. Vedasi tabella allegata di raffronto impegni, condizionalità e greening.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente.

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

L'indennità proposta è volta a compensare la perdita di reddito dovuta alla perdita di superficie coltivabile a seguito dell'obbligo al mantenimento di una fascia di rispetto (fascia tampone) a contatto con gli habitat umidi ed i corsi d'acqua individuati nei pertinenti Piani di Gestione.

La misura compensa si applica solamente sulle superfici vincolate dalle misure di Conservazione o dai Piani di Gestione. La larghezza della fascia di rispetto viene decurtata della eventuale larghezza vincolata dall'applicazione della condizionalità BCAA 1 “introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua”. Vedasi tabella allegata raffronto impegni, condizionalità e greening.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR “Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14

del Regolamento UE n. 1305/2013”.

L'intervento compensare esclusivamente la perdita di reddito derivante dall'obbligo al mantenimento della fascia di rispetto imposta dalle Misure di Conservazione o dai Piani di Gestione.

La misura non compensa le superfici soggette agli obblighi di condizionalità previsti dalla BCAA 1 “introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua”.

L'indennità è stata calcolata attraverso il differenziale tra il Margine Lordo delle diversificazioni colturali previste dall'articolo 44 del regolamento UE 1307/2013 e il Margine Lordo della fascia tampone.

Non si rileva il rischio del doppio finanziamento rispetto alla componente greening ed ai pagamenti accoppiati del 1° pilastro. Nel caso in cui la superficie venga utilizzata ai fini della componente EFA si rileva il rischio di DF per cui il premio non verrà corrisposto.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, sono esplicitati nella sezione specifica della Tabella A allegata: Tabella Misura 12 “Raffronto impegni condizionalità greening e pagamenti accoppiati”.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non pertinente.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Documento trasmesso al Ministero tutele dell'ambiente e del territorio prot. 1865 dd 18/4/2013.

PRIORITISED ACTION FRAMEWORK (PAF) FOR NATURA 2000.

Di seguito viene riportata una delle priorità evidenziata nella sez. F1 pertinente all'intervento in oggetto:

j) azioni di riqualificazione del sistema planiziale attraverso fasce buffer e ricostruzione di elementi ad elevata naturalità a protezione di habitat e specie sensibili;

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione della misura sono indicati nelle schede dei singoli interventi.

Nell'ottica generale dell'attuazione della Misura, anche sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analoga misura della programmazione FEASR 2007/2013, si presentano i seguenti rischi e criticità:

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte;

Difficoltà da parte dei beneficiari ad individuare correttamente le superfici da impegnare in base alla propria realtà aziendale. Le superficie dichiarate all'interno della Notifica o del PAP sono sovradimensionate rispetto alla fotointerpretazione. (PF-3091 Marche)

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;

Il beneficiario non sempre è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda che vanno oltre la normativa biologica. (RD2/2010/05 Sardegna)

CP 9 - Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario

Mancato pagamento degli anticipi: L'osservazione formulata, relativa alla possibilità che i ritardi nella finalizzazione dei controlli amministrativi (diversi dai controlli incrociati) possono portare al mancato pagamento degli anticipi con la conseguenza per il beneficiario di attendere fino al saldo finale per ricevere l'intero importo in un'unica soluzione. (RD2/2013/11 Campania)

a. Rischi e criticità potenziali della presente misura:

1. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento;

Durante la compilazione delle domande di aiuto/pagamento occorrono errori di legati al mancata conoscenza della modalità di compilazione e dei vincoli minimi dei singoli interventi (SOI, valore della domanda, ubicazione intervento).

Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi. Mancanza di uniformità in applicazione dei procedimenti amministrativi da parte degli enti attuatori in relazione alla tempistica d'istruttoria ed ai metodi.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni poste in essere per ridurre i rischi sono indicate nelle singole schede di intervento.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione della Misura e dei singoli interventi, si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione distinte per rischio come indicati alla sezione precedente:

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte

APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari

Verranno avviate attività d'informazione, per i beneficiari e i Centri di Assistenza Agricola per una corretta compilazione delle domande di aiuto/pagamento fornendo la consulenza specifica necessaria al fine di evitare la presentazione di domande inesatte. I beneficiari che aderiranno alla misura avranno l'obbligo della formazione nel corso del periodo d'impegno assunto.

APC 3 Campagne d'informazione e documenti d'orientamento

Fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento con manuali dedicati.

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici

Incontri con i Centri di Assistenza Agricola, tecnici, beneficiari, ecc. sul sistema informatico messo a disposizione dall'OP esplicitando le procedure ad esso collegate come ad esempio il sistema integrato di gestione e controllo o il portale VCM.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;

APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari

Informare i beneficiari rispetto agli obblighi assunti a seguito della concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi tramite attività di informazione, formazione e consulenza.

a. a) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente misura:

1. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento;

Al fine di garantire la correttezza della compilazione delle domande e il corretto invio della documentazione allegata si provvederà a fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento. Il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di

compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda di aiuto/pagamento.

2. Mancato rispetto delle superfici, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singolo intervento;

Al fine di assicurare il rispetto di tutti gli impegni in fase di rilascio/stampa della domanda di aiuto/pagamento, verrà fornita al beneficiario una check list riassuntiva degli obblighi che assume con i relativi metodi di controllo.

3. Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;

I beneficiari verranno informati e formati sugli obblighi relativi alla condizionalità, anche tramite appositi percorsi formativi.

4. Mancato rispetto del greening;

Al fine di assicurare il rispetto di tutti gli impegni si provvederà alla demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale sviluppato dalla Rete Rurale Nazionale.

5. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi.

Al fine di garantire l'uniformità di applicazione dei procedimenti amministrativa si provvederà ad elaborare di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, applicazione criteri di selezione, domande di pagamento, controlli, ecc.), nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare in fase d'istruttoria. Verranno utilizzate, ove possibile, anche dati certificate per automatizzare, anche totalmente, l'istruttoria delle domande di aiuto/pagamento al fine di ridurre la tempistica dell'erogazione degli aiuti.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non previsto.

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

La Rete di Informazione Contabile Agricola è uno strumento comunitario finalizzato a conoscere la

situazione economica dell'agricoltura europea e a programmare e valutare le Politiche Agricole.

Il campo di osservazione a cui si rivolge l'indagine RICA, in accordo con le disposizioni CE, è costituito dalle aziende ricadenti nelle classi di dimensione economica superiore a 4.000 euro di SO. Il campione rilevato nell'ambito dell'indagine è studiato in collaborazione con Istat ed è rappresentativo della realtà regionale.

La banca dati può essere utilizzata per descrivere il contesto strutturale ed economico delle aziende agricole. Nel caso oggetto di esame (la stima dei pagamenti di misure agro-ambientali) può fornire informazioni utili alla valutazione della congruità dei pagamenti di alcune misure. In alcuni casi, tuttavia, è necessario ricorrere ad altre fonti o alla consultazione di testimoni privilegiati.

Fonti:

Banca dati RICA 2008-2012

Fonti:

Banca dati RICA 2008-2012, ISTAT, superfici a seminativi per tipo di coltivazione in Friuli Venezia Giulia, 6° Censimento Generale dell'Agricoltura 2010.

Metodologia:

In questo contesto, i dati RICA sono stati utilizzati per il confronto di bilanci parziali (margini lordi dei processi produttivi – colture). La base di calcolo è il margine lordo della coltura. Il calcolo del margine lordo garantisce il rispetto delle indicazioni comunitarie, secondo le quali non devono essere inclusi nella valutazione aggregati economici riconducibili ai costi fissi. Inoltre, il riferimento al margine (reddito) lordo incorpora sia gli effetti di costo sia quelli di ricavo; sarebbe errato, infatti, considerare solo i costi, in quanto molte misure prevedono impegni aggiuntivi rispetto alla baseline che hanno effetti sia sulla struttura dei costi (maggiori impegni di lavoro oppure minore impiego di fattori produttivi) che sulla struttura dei ricavi (estensivizzazione della produzione). La determinazione dei costi aggiuntivi sostenuti e dei mancati redditi può essere ottenuta mettendo a confronto i risultati economici dei due campioni di aziende sopra descritti. In altre parole, si tratta di misurare la differenza esistente tra ricavi, costi di produzione e, dunque, redditi, ottenuti da attività produttive vegetali e animali realizzate con i diversi processi tecnologici ipotizzati, sulla cui base sia possibile verificare l'adeguatezza del pagamento corrisposto.

Il Margine Lordo unitario (ML/ha; ML/UBA) può essere utile impiegato per queste finalità: come indicatore economico di breve periodo esso considera le sole spese attribuibili al processo produttivo (spese specifiche), escludendo tutte quelle voci di costo legate alla struttura e all'organizzazione aziendale (costi fissi). L'esclusione di queste ultime voci di spesa è pienamente corrispondente con quanto disposto dalla Commissione Europea (art. 53, comma 2 trattato e nel Regolamento (CE) n. 1974/2006).

L'attivo del bilancio del processo produttivo agricolo è definito dalla Produzione Lorda (PL), ottenuta quale sommatoria del valore delle vendite (quantità venduta moltiplicata per il prezzo di mercato del prodotto), del valore dei prodotti secondari e del valore dei prodotti destinati a essere riutilizzati in altri processi produttivi aziendali (reimpieghi). Il valore di questi ultimi (per esempio: reimpieghi per sementi e per allevamenti) viene determinato applicando un valore unitario coincidente con il più probabile valore di mercato realizzato dallo stesso prodotto. Per contro, le Spese Specifiche, che costituiscono la parte passiva del bilancio, coincidono con i costi riferiti ai fattori produttivi utilizzati completamente ed esclusivamente dall'attività

produttiva e che, pertanto, possono essere ad essa direttamente imputati.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

L'intervento 12.1.1 non è cumulabile con l'intervento 12.1.2 e viceversa.

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

L'intervento 12.1.a non è cumulabile con l'intervento 12.1.b e viceversa.

8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.12.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articoli 31 e 32.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

In Friuli Venezia Giulia, la presente misura è attivata esclusivamente per le zone montane poiché sul territorio regionale non sono state delimitate zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, e zone soggette a vincoli specifici.

Le zone montane corrispondono all'area del territorio regionale delimitata sulla base dei criteri e dei limiti previsti dalla Direttiva 75/273/CEE. Tali criteri si riferiscono all'altitudine ed alla pendenza quali fattori determinanti uno svantaggio di tipo naturale.

Tale delimitazione corrisponde alla delimitazione adottata nel PSR 2007-2013.

Nella **Tabella 8.13.1** sono elencati i comuni della Regione totalmente montani e i comuni parzialmente montani.

L'area montana così individuata, denominata "zona svantaggiata ammissibile" corrisponde a circa il 60% del territorio regionale in cui le caratteristiche fisiche, geomorfologiche e climatiche che possono tradursi in svantaggi per l'agricoltura sono in prima analisi determinate dall'altitudine e dall'acclività del territorio ed in seconda analisi dalle condizioni climatiche.

Tre tipi di rischio crescono proporzionalmente allo svantaggio in queste aree deboli della regione:

1. l'abbandono dell'attività agricola, prima causa di degrado ambientale, in quanto viene a mancare lo strumento principale per una gestione sostenibile e continuativa del territorio (fabbisogno principale F12);
2. la perdita della biodiversità di specie presenti tipicamente sul territorio montano (fabbisogno principale F13);
3. l'esodo della popolazione rurale verso le aree di fondovalle e poi verso la pianura, prima causa di degrado delle comunità rurali, in cerca di opportunità lavorative o di una migliore qualità della vita (fabbisogno principale F12).

Con questa misura si intende attenuare gli elementi di debolezza che caratterizzano il sistema agricolo regionale nelle zone svantaggiate montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, attraverso un confronto dei costi e redditi delle aziende operanti in zona svantaggiata con i costi e i redditi di analoghe aziende operanti in zona non svantaggiata. La misura intende quindi compensare la maggiorazione dei costi e le perdite di reddito derivanti dal solo fatto di operare in montagna e non in pianura.

I beneficiari della misura si impegnano quindi a proseguire l'attività agricola nella "Zona svantaggiata ammissibile".

Le indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici rientrano nella priorità 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Si tratta della priorità finalizzata a "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste" con particolare riguardo alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (focus area n. 4a).

La misura contribuisce alla realizzazione della priorità attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. ovviare agli svantaggi permanenti dell'agricoltura nelle zone svantaggiate montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, garantendo nel contempo la permanenza dell'attività agricola e favorendo il mantenimento di una comunità rurale vitale;
2. garantire una funzione di presidio territoriale, di cura e di conservazione dello spazio naturale da parte degli operatori agricoli attivi nel territorio;
3. mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili, che tengano particolarmente conto dei requisiti in materia ambientale.

La misura contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo trasversale "Ambiente" incentivando l'uso agricolo di un territorio che in alternativa sarebbe abbandonato per le caratteristiche naturali che presenta.

L'utilizzazione di tali aree consente in generale di realizzare opere di salvaguardia e protezione della qualità dei suoli, delle foreste e della biodiversità.

Con riferimento all'Accordo di Partenariato la misura concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Tematico 6 "Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse".

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	Rigolato
Ampezzo	Lusevera	San Leonardo
Arta Terme	Magnano in Riviera (P)	San Pietro al Natisone
Artegna (P)	Malborghetto Valbruna	Sappada
Attimis	Moggio Udinese	Sauris
Bordano	Montenars	Savogna
Cavazzo Carnico	Nimis (P)	Socchieve
Cercivento	Ovaro	Stregna
Chiusaforte	Paluzza	Sutrio
Cividale del Friuli (P)	Paularo	Taipana
Comeglians	Pontebba	Tarcento (P)
Dogna	Povoletto (P)	Tarvisio
Drenchia	Prato Carnico	Tolmezzo
Enemonzo	Preone	Torreano
Faedis (P)	Prepotto	Trasaghis
Forgaria nel Friuli	Pulfero	Treppo Ligosullo
Forni Avoltri	Ravaschetto	Venezze
Forni di Sopra	Raveo	Verzegnis
Forni di Sotto	Resia	Villa Santina
Gemona del Friuli (P)	Resiutta	Zuglio
Grimacco		
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Cluzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montebelluna	Vivaro
Cimolais		
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

Tabella 8.13.1

8.2.12.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.12.3.1. 13.1 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'indennità di cui alla presente misura è un aiuto concesso annualmente ad ettaro di superficie agricola ricadente nell'area definita "Zona svantaggiata ammissibile", coincidente con l'area della Regione già delimitata nel PSR 2007-2013 sulla base dei criteri fissati nella Direttiva 75/273/CEE, quale zona montana ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'aiuto intende compensare i mancati redditi e i costi aggiuntivi che derivano dalla coltivazione di suoli in montagna. Tali perdite e maggiorazioni sono quantificate attraverso un confronto dei costi e redditi delle aziende operanti in zona svantaggiata con i costi e i redditi verificati in analoghe aziende operanti in zona non svantaggiata.

L'aiuto spettante a ciascuna azienda agricola è calcolato tenendo conto di alcuni parametri di correzione che consentono di quantificare il reale svantaggio economico che subisce un'azienda in funzione delle sue caratteristiche fisiche ed ambientali, e del sistema agricolo adottato dalla singola azienda.

1) Fattore di degressività

Il fattore di degressività applica le disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La superficie agricola aziendale ricadente in zona svantaggiata è suddivisa in classi di superficie. Ad ogni classe è applicato un coefficiente di riduzione così come illustrato nella **Tabella 8.13.2**.

Il fattore di degressività è quindi il risultato del rapporto tra la superficie agricola ricadente in zona svantaggiata ammissibile calcolata applicando la degressività di cui alla tabella e la superficie agricola totale aziendale ricadente sempre in zona svantaggiata ammissibile.

2) Coefficiente inerente la gravità dello svantaggio naturale

Il secondo coefficiente di correzione applicato è denominato Coefficiente di Svantaggio Naturale (CSN).

Tale indice consente di quantificare lo svantaggio naturale derivante dall'altitudine e la pendenza di tutte le particelle condotte in zona svantaggiata ammissibile da una singola azienda.

A tali parametri è assegnato un peso che è stato determinato in funzione dell'incidenza dei medesimi sui costi aggiuntivi e i mancati redditi che subiscono le aziende in montagna rispetto alle aziende che operano in pianura. I parametri considerati nell'CSN sono illustrati nella **Tabella 8.13.3**.

Il CSN è calcolato attraverso il seguente algoritmo:

$$\text{CSN} = 1 + 6 * (\text{w1} * \text{ALT}' + \text{w2} * \text{P}')$$

dove: w1 e w2 sono rispettivamente i pesi attribuiti ai parametri ALT e P già descritti. Il valore attribuito ai singoli pesi è riportato nella **Tabella 8.13.4**.

I termini **ALT'** e **P'** del CSN rappresentano i valori normalizzati dei rispettivi parametri

I valori dei singoli parametri ALT e P delle singole aziende agricole venendo individuati con unità di misura diverse, devono necessariamente essere espressi attraverso una scala univoca ai fini del calcolo del CSN. A questo scopo i dati originali dei parametri sono normalizzati attraverso i seguenti algoritmi, che restituiscono un intervallo di valori compreso tra 0 e 1.

$$\text{xit} = (\text{xi} - \text{xmin}) / (\text{xmax} - \text{xmin})$$

e dove:

xit: i-mo valore trasformato del singolo parametro, cioè il valore normalizzato ALT 'e P '

xi : i-mo valore originale del singolo parametro (ALT, P)

xmax : massimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)

xmin : minimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)

I valori soglia per la normalizzazione dei parametri ALT e P sono illustrati nella **Tabella 8.13.5**.

Ritenendo che il confronto tra valori al di sopra di **xmax** non sia significativo, allora quando **xi > xmax** si pone **xi = xmax**

Ritenendo che il confronto tra valori al di sotto di **xmin** non sia significativo, allora quando **xi < xmin** si pone **xi = xmin**

Per la determinazione del CSN si tiene conto fino alla terza cifra decimale attraverso il troncamento delle cifre decimali dopo la terza.

Il CSN assume valori compresi tra 1,000 e 7,000.

In fase di attuazione della presente misura, l'Autorità di Gestione valuta gli effetti finanziari dell'applicazione del CSN e l'eventuale modifica del coefficiente di moltiplicazione dei valori normalizzati dei parametri ALT e P.

3) Sistema agricolo aziendale

L' aiuto ad ettaro è quindi assegnato sulla base del sistema agricolo dell'azienda.

L'aiuto è infatti concesso alle aziende agricole che presentano i seguenti sistemi agricoli:

a) Aziende orto-floro-frutticole

Aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che coltivano una o più colture orto-floro-frutticole su una superficie complessiva superiore al 15% della superficie agricola aziendale.

b) Aziende zootecniche

Aziende che non rientrano nella precedente tipologia di sistema agricolo e che presenta le seguenti condizioni:

- detengono UBA;
- le UBA detenute permangono in zona svantaggiata ammissibile;
- coltivano una superficie minima pari a 2 (due) ettari di superficie foraggiera;
- mantengono un rapporto UBA/ha di superficie foraggiera compreso tra 0,20 e 2.

Il carico di UBA previsto per le aziende zootecniche in generale deriva dalla necessità di garantire un'attività agricola minima sulle superfici foraggere e nel contempo di mantenere un carico massimo ad ettaro che consenta di sfruttare in modo ottimale, dal punto di vista agronomico, le superfici foraggere che caratterizzano la zona montana della regione Friuli Venezia Giulia.

c) Altre aziende.

Aziende che non appartengono ad alcuna delle due categorie precedentemente individuate.

Tabella 8.13.3

Parametro	Significato	Obiettivo	Metodologia di calcolo
ALT	Altitudine media della SAU aziendale	L'altitudine condiziona la temperatura ed il clima, ed in ultima analisi la stagione vegetativa delle colture.	Altitudine media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro ALT è espresso in m.s.l.m. Ad un aumento del valore normalizzato di ALT corrisponde un aumento del valore del CSN.

P	Pendenza media della SAU aziendale	La pendenza del terreno limita le operazioni di meccanizzazione agricola e, naturalmente, ad una maggiore pendenza del terreno corrisponde un aumento del lavoro e delle spese di meccanizzazione.	Pendenza media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro P è espresso come %. Ad un aumento del valore normalizzato di P corrisponde un aumento del valore del CSN.
----------	------------------------------------	--	---

Tabella 8.13.4

Peso	Valore attribuito al peso	Parametro a cui il peso si riferisce
w1	0,47	ALT
w2	0,53	P

Tabella 8.13.5

Parametro	Unità di misura	Valore soglia	
		MIN (xmin)	MAX (xmax)
ALT	m.s.l.m.	400	1.000
P	%	5	20

Superficie Fino a 20 Ha	Superficie eccedente i 20 Ha e fino a 40 Ha	Superficie eccedente i 40 Ha e fino a 100 Ha	Superficie eccedente i 100 Ha e fino a 200 Ha	Superficie eccedente i 200 Ha
1,00	0,70	0,30	0,10	0,00

Tabella 8.13.2

Tabella 8.13.2

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'intervento prevede un aiuto annuo a superficie a totale carico pubblico.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, articoli 9 e 48.

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della presente misura sono esclusivamente gli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che si impegnano a svolgere l'attività agricola nella zona svantaggiata ammissibile.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente con la misura.

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto qualora, al momento della presentazione della domanda, il richiedente sia già detentore di un numero minimo di UBA per ettaro di superficie foraggera pari a 0,20.

Il carico di UBA previsto deriva dalla necessità di garantire un'attività agricola minima sulle superfici foraggere.

Le UBA sono identificate attraverso la consultazione del codice fiscale del detentore indicato all'atto di attribuzione del codice aziendale. Il codice aziendale deve ricadere nel territorio regionale.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione per l'adesione alla misura.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto spettante a ciascuna azienda agricola è quindi calcolato secondo la formula seguente:

$$SA \times Fdig \times CSN \times Gi$$

dove:

SA: ettari di superficie agricola aziendale ricadente in "area svantaggiata ammissibile";

Fdig: fattore di degressività;

CSN: Coefficiente di Svantaggio Naturale

Gi: intensità dell'aiuto (Euro/ha) per ciascun indirizzo produttivo così come riportato nella **Tabella 8.13.6**.

Il premio per ciascuna azienda non potrà comunque superare l'importo di 450 Euro/ha, in caso contrario sono applicate le dovute riduzioni del premio.

Il premio per ciascuna azienda non potrà essere inferiore all'importo di 25 Euro/ha di SAU.

Tabella 8.13.6

Indirizzo produttivo (=sistema agricolo aziendale)	Intensità di aiuto (Euro/ettaro)
Aziende orto-floro-frutticole	240,00
Aziende zootecniche	180,00
Altre aziende	75,00

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e dagli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) relativi all'analoga misura della programmazione FEASR 2007/2013, si presentano i seguenti rischi e criticità:

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte;

Difficoltà da parte dei beneficiari ad individuare correttamente le superfici da impegnare in base alla propria realtà aziendale. Le superfici dichiarate all'interno della Notifica o del PAP sono sovradimensionate rispetto alla fotointerpretazione. (PF-3091 Marche).

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;

Il beneficiario non sempre è consapevole degli impegni complessivi assunti con la sottoscrizione della domanda.

Oltre ai rischi e alle criticità emerse nella precedente programmazione si individua un'altra potenziale criticità che la Regione intende prevenire con adeguate misure di attenuazione: durante la compilazione delle domande di aiuto/pagamento ricorrono errori dovuti alla scarsa conoscenza della modalità di compilazione.

8.2.12.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione della Misura e dei singoli interventi, si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione distinte per rischio come indicati alla sezione precedente:

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte

APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari.

Verranno avviate attività d'informazione, per i beneficiari e i Centri di Assistenza Agricola per una corretta compilazione delle domande di aiuto/pagamento fornendo la consulenza specifica necessaria al fine di evitare la presentazione di domande inesatte.

APC 3 Campagne d'informazione e documenti d'orientamento

Fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento con manuali dedicati.

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici

Incontri con i Centri di Assistenza Agricola, tecnici, beneficiari, ecc. sul sistema informatico messo a disposizione dall'OP esplicitando le procedure ad esso collegate come ad esempio il sistema integrato di gestione e controllo o il portale VCM.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni

APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari.

Informare i beneficiari rispetto agli obblighi assunti a seguito della concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi tramite attività di informazione, formazione e consulenza.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento

Al fine di garantire la correttezza della compilazione delle domande e il corretto invio della documentazione allegata si provvederà a fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento. Il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda di aiuto/pagamento.

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La valutazione della conformità dell'importo delle indennità compensative di cui alla presente misura è stata effettuata utilizzando come parametro economico il Reddito Netto (RN) per ettaro di SAU. Tale parametro consente di quantificare oggettivamente il risultato economico dell'attività condotta dall'azienda agricola.

Le aziende agricole analizzate sono state classificate sulla base degli Orientamenti Tecnici Produttivi (OTE) di cui regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

Al fine di verificare la congruità degli importi dei pagamenti alle aziende sono state realizzate le elaborazioni secondo l'approccio del confronto del bilancio aziendale, ovvero definendo il differenziale del reddito netto delle aziende collocate in montagna (Reg. CE 1257/99) nelle zone svantaggiate montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, rispetto alle aziende collocate in pianura in zone non svantaggiate. Sono stati considerati i seguenti Archivi: RICA_Aziende, RICA_Bilancio CE, RICA_Aiuti, i quali contengono le informazioni necessarie alle elaborazioni. Ogni record è stato conteggiato con valore 1 (un caso).

Dal file RICA_Aziende sono state selezionate le aziende collocate nelle aree svantaggiate (Reg. CE 1257/99) rispetto alle aziende di pianura in aree non svantaggiate. Filtrando per la variabile "ZSVA" (zone svantaggiate con vincoli ambientali), le aziende che presentano un codice di svantaggio 3, ovvero comuni "totalmente delimitati", e 0 (comuni non svantaggiati). Dal file RICA_Bilancio CE è stato possibile identificare le voci del bilancio dal quale si genera il differenziale del reddito e dal file RICA_Aiuti sono stati selezionati gli aiuti percepiti dalle aziende beneficiarie della misura 211 del PSR 2007-2013, all'interno

del campione RICA infatti tra le variabili raccolte dall'indagine viene contemplata l'indicazione della presenza del pagamento per indennità compensativa erogato alle aziende. Tali importi sono stati decurtati dal valore del Reddito netto (RN al netto degli aiuti per indennità). Una volta evidenziate, in base ai parametri OTE, le sostanziali differenze tra l'agricoltura delle zone svantaggiate montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, ed il restante territorio regionale, si è ritenuto di abbandonare la rigida schematizzazione aziendale basata sulla classificazione OTE ed introdurre una classificazione più elastica basata sui quattro indirizzi produttivi già descritti nelle sezioni precedenti.

Tale semplificazione consente di tenere conto dei differenziali di redditi netti che giustificano le differenze degli importi di aiuto previsti dalla misura garantendo, nel contempo, una immediata applicabilità soprattutto da parte dei beneficiari che possono così sapere all'atto di presentazione della domanda l'entità dell'aiuto spettante.

8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

La SAU aziendale ricadente in zona svantaggiata è suddivisa in classi di superficie. Ad ogni classe è applicato un coefficiente di riduzione così come illustrato nella **tabella 8.13.2**.

Il fattore di degressività è quindi il risultato del rapporto tra la SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile calcolata applicando la degressività di cui alla tabella e la SAU totale aziendale ricadente sempre in zona svantaggiata ammissibile.

Superficie Fino a 20 Ha	Superficie eccedente i 20 Ha e fino a 40 Ha	Superficie eccedente i 40 Ha e fino a 100 Ha	Superficie eccedente i 100 Ha e fino a 200 Ha	Superficie eccedente i 200 Ha
1,00	0,70	0,30	0,10	0,00

Tabella 8.13.2

Tabella 8.13.2

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale è quello comunale.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

In Friuli Venezia Giulia, la presente misura è attivata esclusivamente per le zone montane poiché sul territorio regionale non sono state delimitate zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, e zone soggette a vincoli specifici.

Le zone montane corrispondono all'area del territorio regionale delimitata ai sensi della Direttiva 75/273/CEE e corrisponde all'area delimitata nel PSR 2007-2013.

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione della misura sono indicati nella scheda di intervento.

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Le misure di attenuazione sono illustrate nella scheda di intervento.

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

La valutazione della misura è illustrata nella scheda di intervento.

8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo di calcolo dell'aiuto della misura è illustrato nella scheda di intervento.

8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Vedasi relativa sezione della scheda di intervento.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Vedasi relativa sezione della scheda di intervento.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Vedasi relativa sezione della scheda di intervento.

8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non ci sono ulteriori osservazioni o informazioni in relazione alla misura.

8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.13.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 33.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'Unione Europea nell'ottica dello sviluppo degli Stati membri ha redatto un documento trasversale che fissa obiettivi ambiziosi individuati all'interno della "Strategia Europa 2020". Il documento pone 3 priorità chiave: crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva. Con gli interventi della misura 14 ci si prefigge il raggiungimento della priorità 2 "Crescita sostenibile – promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva". Inoltre, in base all'Accordo di Partenariato, la misura concorre al raggiungimento dell'obiettivo tematico 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura".

L'Europa ha riconosciuto (libro bianco della sicurezza alimentare 2000) lo strettissimo legame esistente tra benessere animale, salute animale e sicurezza alimentare, garantendone un approccio integrato grazie al Regolamento (CE) 882/2004. Il benessere animale è quindi parte integrante delle filiere agroalimentari, in cui nessun anello può essere interdipendente dagli altri. La sicurezza della catena alimentare è indirettamente influenzata dal benessere degli animali, allevati per la produzione di alimenti, a causa dello stretto legame che intercorre tra il benessere degli animali, la loro salute e le tossinfezioni alimentari. Fattori di stress e condizioni di scarso benessere possono avere come conseguenza negli animali una maggiore predisposizione alle malattie. Ciò può determinare un rischio per i consumatori, come ad esempio nel caso delle comuni tossinfezioni alimentari causate dai batteri *Salmonella* spp., *Campilobacter* spp. ed *E.coli*.

Il benessere degli animali destinati alla produzione alimentare dipende in larga parte dalle pratiche gestionali da parte dell'uomo. Sono numerosi i fattori che possono influire sul loro benessere, ad esempio il tipo di strutture stabulative e le zone di riposo, lo spazio a disposizione e la densità dei capi, le condizioni di trasporto.

Più recentemente lo studio Broom (Broom D.M. Behaviour and welfare in relation to pathology. Appl. Anim. Behav. Sci., 97,73-83 (2006)), ha ribadito che ogni evento patologico comporta una certa mancanza di benessere, e che quindi la più importante causa di scarso benessere negli allevamenti intensivi sono le condizioni patologiche. Per lo stesso Autore le patologie possono essere considerate sia causa che effetto di mancato benessere ed inoltre per quanto riguarda le tipologie stabulative degli animali viene sottolineato che nel sistema d'allevamento a stabulazione libera lo spazio libero disponibile influenza positivamente le performance produttive e sanitarie. Le condizioni di stabulazione e il tipo di alimentazione degli animali

vanno a incidere sulla qualità di vita degli stessi ma anche e a livello di impatto ambientale per quanto riguarda soprattutto le emissioni di gas serra.

L'organizzazione produttiva più diffusa degli allevamenti della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è di tipo convenzionale. Gli animali sono custoditi, per tutta la loro carriera produttiva in strutture dove gli spazi a disposizione sono più contenuti rispetto ai parametri di stabulazione richiesti dalla misura, e ottemperano alla normativa italiana e comunitaria vigente. Inoltre nell'allevamento convenzionale non sono previsti spazi di esercizio esterno (paddock).

Superfici medie di stabulazione diffuse nella realtà regionale per tipologia di allevamento:

- bovino da latte: bovino adulto - 8,3 mq/capo (comprendente cuccetta, corsie di camminamento e corsia di alimentazione);
- linea vacca/vitello ingrasso aziendale: vacca nutrice e vitello ingrasso - 13,27 mq/capo (comprendente cuccetta, corsie di camminamento e corsia di alimentazione);
- bovini da ingrasso: 3,5 mq/capo (box con grigliato);
- suini da riproduzione: scrofaia (gestazione) 2,4 mq/capo per superficie di stabulazione (box con grigliato); box parto 3,56 mq/capo per superficie di stabulazione (box con grigliato);
- suini da ingrasso: box ingrasso 1,1 mq/capo per superficie di stabulazione (box con grigliato);
- ovicaprini non transumanti: ricovero 2,01 mq/capo per superficie di stabulazione;
- galline Ovaiole: capannone - 9 ovaiole/mq per superficie di stabulazione (0,126 UBA);
- avicoli da ingrasso: capannone 33 kg/mq per superficie di stabulazione (16 polli - 0,4 UBA) 0,48 UBA/mq;
- cunicoli da ingrasso: riproduttori 0.4 m2/capo; ingrasso 0.08 m2/capo.

La forte vocazione regionale alla coltivazione del mais e la drastica riduzione delle aziende zootecniche alpine hanno favorito l'espansione di sistemi zootecnici a carattere intensivo territorialmente concentrati in pianura e collina. Negli ultimi decenni questa concentrazione degli allevamenti ha determinato notevoli conseguenze sia di natura ambientale sia per quanto riguarda il benessere degli animali e la sicurezza e qualità degli alimenti da essi prodotti. In regione le alpi pascolative con 161 malghe coprono una superficie complessiva di 3200 ha e rappresentano un esempio di integrazione armonica tra equilibrio ambientale, variabilità genetica animale e vegetale e benessere animale. La zootecnia di montagna si fonda sulla produzione casearia dove il formaggio di malga rappresenta un patrimonio cultural-gastronomico e un elemento di valorizzazione indiretta del paesaggio e dell'ambiente in Friuli Venezia Giulia. La pratica della monticazione si prefigge di incentivare la multifunzionalità della zootecnia di montagna come sistema produttivo estensivo favorente il mantenimento della biodiversità e della funzione ricreativo-ecoturistica del paesaggio regionale.

Secondo i risultati dei sondaggi realizzati dalla Commissione Europea sull'attitudine dei cittadini europei per il benessere animale, i consumatori europei sarebbero disposti a pagare di più per acquistare prodotti di origine animale ottenuti con sistemi di allevamento rispettosi del benessere animale. Incentivare i processi di certificazione dei sistemi di produzione è una opportunità idonea a mantenere ed incrementare le quote di mercato, di fronte alla forte competitività delle produzioni extraeuropee.

L'elevato standard qualitativo delle produzioni della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, se non opportunamente certificato, rischia infatti di non essere riconosciuto dal consumatore. Tali aspetti e valutazioni di carattere scientifico e socio-economico sono alla base dell'attivazione sul territorio regionale della misura connessa alla tutela del benessere animale individuata dall'art. 33 del Regolamento sul

sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

La tutela della salute degli animali potrà determinare, nel medio-lungo periodo, ricadute positive sul miglioramento quanti-qualitativo delle produzioni derivate, ivi compresi gli aspetti igienico-sanitari, e, quindi, sulla redditività complessiva degli allevamenti, concorrendo così all'obiettivo generale di accrescere la competitività del sistema regionale attraverso una gestione agricola sostenibile. La relazione tra rispetto del benessere animale e migliori proprietà nutrizionali del prodotto latte e carne, conseguentemente all'aumento del contenuto di sostanze ad azione salutistica, diventa particolarmente significativa con l'introduzione della pratica del pascolo. I livelli di acido linoleico coniugato, acidi grassi della serie omega 3, vitamine liposolubili incrementano sensibilmente nei ruminanti gestiti con tipologie di allevamento miste rispetto agli animali mantenuti in condizioni di allevamento intensive (Aro et. al, 2000; Pariza, 2004; Mele 2009). Considerato l'elevato livello genetico degli animali allevati in regione e le condizioni agro pedo climatiche locali è previsto all'interno della misura un intervento incentivante la pratica del pascolamento per bovini ed equidi prevedendo un periodo di monticazione non inferiore a 75 giorni nell'arco dell'anno solare.

Gli interventi di misura 14.1 e 14.2 prevedono per l'alimentazione degli animali l'impiego di mangimi che non contengano prodotti da semi geneticamente modificati (mangimi NO OGM).

La misura tramite gli interventi associati si propone di soddisfare il seguente fabbisogno, emerso dall'analisi SWOT e dal confronto con il partenariato:

- F10 - Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un'ottica di promozione complessiva del territorio regionale

CONTRIBUTO ALLE FOCUS AREA

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi per Focus Area afferenti alla Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Area tematica: 3a - Migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali e promozione del benessere animale. L'avvio di un graduale processo di estensivizzazione, per unità di superficie aziendale, del numero di animali allevati (a parità di produzione lorda totale aziendale) e il miglioramento del quadro generale delle pratiche di allevamento in regione potrà determinare un incremento qualitativo delle performance animali e un indiretto beneficio in termini di impatto ambientale degli allevamenti stessi. Inoltre, la propensione degli allevatori ad adottare sistemi di allevamento sempre più attenti e rispettosi della salute degli animali potrà tradursi in un aumento del livello di apprezzamento e fidelizzazione verso i prodotti di origine animale ottenuti nel rispetto dei principi del benessere animale quali: maggior spazio disponibile, maggior cura nella prevenzione delle patologie e maggior attenzione all'alimentazione più adatta alle esigenze naturali delle specie allevate.

Tutti gli interventi della misura contribuiscono in modo diretto alla FA3a in quanto incentivano l'integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare.

La misura 14 è suddivisa in 3 tipologie di intervento:

14.1 Avvio al metodo di allevamento estensivo

14.2 Avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione

14.3 Mascalcia bovini ed equidi

La durata degli interventi relativi alla misura è di un anno rinnovabili fino a 7 anni sulla base delle disponibilità economiche disponibili.

Le linee di intervento sono:

14.1 Avvio al metodo di allevamento estensivo (FA3a)

Il miglioramento delle condizioni stabulative crea condizioni di maggior benessere per gli animali.

L'intervento si prefigge di incrementare le superfici a disposizione degli animali con la possibilità per gli stessi di disporre di aree di accesso all'esterno.

L'estensività dell'allevamento può essere considerata anche come parametro per definire il benessere animale, maggiore è l'affollamento e maggiori sono le condizioni di stress a cui l'animale è sottoposto. L'intervento compensa la minor redditività conseguente all'applicazione di tecniche finalizzate all'ottenimento di elevati standard di allevamento con riferimento alle condizioni di stabulazione (da posta fissa a stabulazione libera) e accesso all'aperto (creazione o ampliamento di aree di esercizio esterne, paddock, pavimentate o parzialmente pavimentate o in terra battuta). Al fine di incentivare, per le aziende zootecniche che aderiscono all'intervento 14.1, il successivo avvio ai metodi di zootecnia biologica, è previsto nell'ambito dell'intervento l'impiego di mangimi no OGM per l'alimentazione degli animali. Tale impegno non è considerato ai fini del calcolo del premio. Le specie ammissibili al sostegno sono le seguenti: bovini, suini, ovicaprini, avicoli, cunicoli.

14.2 Avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione (FA3a)

L'intervento intende favorire il passaggio dall'allevamento stallino confinato a quello misto con giorni di pascolamento previsti non inferiori a 75.

Il passaggio da un tipo di allevamento intensivo ad uno estensivo temporaneo può richiedere un periodo di adattamento per gli animali con perdita di produzione e maggiori oneri per l'allevatore. Al fine di tutelare la biodiversità dei pascoli della regione l'alimentazione degli animali in alpeggio deve includere unicamente alimenti no OGM.

14.3 Mascalcia bovini ed equidi (FA3a)

Negli animali con scarsa possibilità di movimento, la pratica della mascalcia può favorire la prevenzione di alcune patologie, nella fattispecie quelle podaliche. Le patologie podaliche possono incidere sul benessere animale causando perdita di peso, perdita di fertilità, riduzione della produzione di latte, morte anticipata.

L'intervento promuove la pratica della mascalcia bovina ed equina finalizzata a prevenire e ridurre le problematiche, quali le lesioni podali, a carico dell'apparato locomotorio degli animali. E' previsto il finanziamento di almeno due interventi all'anno di mascalcia per i bovini/equidi di età superiore ad un anno.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Gli interventi possono contribuire indirettamente agli obiettivi delle misure di cui all'articolo 16 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" e all'articolo 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del

Regolamento UE 1305/2013.

La misura concorre al raggiungimento dei tre obiettivi trasversali per l'innovazione con il metodo dell'allevamento all'aperto (FA1b), per la tutela dell'ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici con la diminuzione del carico di UBA/ettaro (FA4a), per l'incoraggiamento alla ristrutturazione di aziende agricole (FA2a).

CRITERI DI SELEZIONE

Al fine di garantire l'efficiente applicazione della misura i criteri di selezione, esplicitati in ogni intervento, verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. I criteri terranno in particolare considerazione la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale e l'adesione alle misure 10 e 11 (misura 11 esclusa la zootecnia biologica) di cui al Regolamento UE 1305/2013.

FORMAZIONE

I beneficiari che aderiranno alla misura 14 avranno l'obbligo della formazione nel corso del periodo d'impegno assunto.

La formazione dei beneficiari è ritenuta strategica al fine di supportare l'attuazione complessiva della misura. Azioni di accompagnamento formativo ai progetti d'investimento e sviluppo possono facilitare il raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti, assicurandone una realizzazione efficace, efficiente e di qualità. Nel frattempo, si favorisce una generale crescita delle competenze sul territorio regionale che può garantire uno sviluppo complessivo del sistema con una migliore performance.

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. 14.1 - AVVIO AL METODO DI ALLEVAMENTO ESTENSIVO

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è rivolto agli allevamenti di bovini, suini, ovicaprini, avicoli e cunicoli che si convertono verso tecniche di allevamento estensive con possibilità di accesso all'aperto per gli animali.

Gli impegni remunerati nell'ambito dell'intervento sono i seguenti:

- messa a disposizione degli animali di superfici coperte e scoperte così come previsto dalle tabelle

8.14.1 bovini – 8.14.2 suini – 8.14.3 ovicapri – 8.14.4 avicoli – 8.14.5 cunicoli.

Gli impegni non remunerati nell'ambito dell'intervento sono i seguenti:

- impegni relativi alla manutenzione dei paddock, alla gestione degli animali nelle diverse condizioni di contenimento;
- l'intervento non remunera i costi per gli investimenti necessari per l'adeguamento delle strutture.
- l'intervento non remunera i maggiori oneri relativi alla difficoltà nella reperibilità e ai costi per l'acquisto dei mangimino OGM.

BOVINI:

Per i bovini è previsto il passaggio da una tipologia di allevamento stallino (intensivo, confinato) a quello estensivo. Gli impegni riguardano la messa a disposizione degli animali di superfici maggiori all'interno dei locali di stabulazione e la possibilità di accedere a spazi esterni (creazione o ampliamento di aree di esercizio esterne, paddock).

Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto sono individuati nella Tabella 8.14.1 bovini.

SUINI:

I suini sono animali onnivori che in natura si spostano in un ampio spazio e che hanno sviluppato una strategia alimentare complessa collegata al comportamento esplorativo (grufolare, annusare masticare e morsicare). Tale comportamento è rivolto anche verso materiali non commestibili. I suini tendono a manifestare il comportamento esplorativo, solo parzialmente legato alla ricerca dell'alimento, ma le tipologie stabulative prevalenti nell'allevamento intensivo regionale offrono all'animale poche possibilità di manifestare tale comportamento.

Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto sono individuati nella Tabella 8.14.2 suini.

Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.

OVICAPRINI:

Gli impegni previsti sono rivolti agli allevamenti di ovicapri che si convertono verso tecniche di allevamento estensive con possibilità di accesso all'esterno per le greggi e in particolare con il passaggio dall'allevamento stallino (intensivo, confinato) a quello estensivo.

L'azione tiene conto degli oneri per il mancato reddito dovuto al minor carico UBA/m².

Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto sono individuati nella Tabella 8.14.3 ovicapri.

AVICOLI:

Il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando gli spazi interni ed esterni degli allevamenti avicoli incide fortemente sullo stato di salute e benessere degli animali. E' previsto quindi un premio a compensazione del mancato reddito per il minor investimento in UBA/m². Non vengono remunerati i maggiori costi per l'alimentazione no OGM e per il minore indice di accrescimento

giornaliero..

Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto per gli avicoli sono individuati nella Tabella 8.14.4 avicoli.

CUNICOLI:

Il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando gli spazi interni ed esterni degli allevamenti cunicoli incide fortemente sullo stato di salute e benessere degli animali. E' previsto quindi un premio a compensazione del mancato reddito per il minor carico in UBA/m2

Non vengono remunerati i maggiori costi per l'alimentazione no OGM e per il minore indice di accrescimento giornaliero.

Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto per gli avicoli sono individuati nella Tabella 8.14.5 cunicoli.

Altezza minima delle strutture di ricovero (gabbie) delle riproduttrici 0.6 metri.

Dimensione minima dei nidi: 30 cm x 30 cm.

Dimensione minima delle piattaforme: 25 cm x 35 cm.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA D Misura 14 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati.

Tabella 8.14.2 suini

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (Kg)	(m2/capo)	(m2/capo)
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni		7,50 per scrofa	2,50
Suini da ingrasso	fino a 50	0,80	0,60
	fino a 85	1,10	0,80
	fino a 110	1,30	1,00
Suinetti	oltre 40 giorni e fino a 30 Kg	0,60	0,40
Suini riproduttori		2,50 per scrofa	1,90
		6 per verro	8,00

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (Kg)	(m ² /capo)	(m ² /capo)
Bovini da riproduzione e ingrasso	Fino a 100	1,50	1,10
	Fino a 200	2,50	1,90
	Fino a 350	4,00	3,00
	Oltre 350	5 con un minimo di 1 m ² /100 Kg	3,70 con un minimo di 0,75 m ² /100Kg
Vacche da latte		6	4,50
Tori da riproduzione		10	30

Tabella 8.14.1 bovini

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (Kg)	(m ² /capo)	(m ² /capo)
Ovicapriini		1,50 per pecora/capra	2,50
		0,35 per agnello/capretto	0,50

Tabella 8.14.3 ovicapriini

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)			Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	Numero di animali per m ²	Cm di trespolo per animale	Per nido	(m ² /capo)
Galline ovaiole	6	18	7 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm ² per volatile	4 a eccezione che non si sia superato il limite di 170 Kg N/ha/anno
Avicoli da ingrasso (in ricoveri fissi)	10, max. 21 Kg di peso vivo per m ²	20 (solo per faraone)		4 polli da ingrasso e faraone 4,50 anatre 10 tacchini 15 oche e max. 170 Kg N/ha/anno
Avicoli da ingrasso (in ricoveri mobili)	16, max. 30 Kg di peso vivo per m ²			2,50 e max. 170 Kg N/ha/anno

Tabella 8.14.4 avicoli

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	(m ² /capo)	Garenda, (allevamento all'aperto esclusi recinti mobili)	Parchetto
Femmine con prole	0,70	5	
Femmine in gestazione	0,50	5	
Animali all'ingrasso	0,20	5	4

Tabella 8.14.5 cunicoli

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI																															
14.1.1 - Avvio al metodo di allevamento estensivo																																				
<p>Bovini</p> <p>L'intervento è rivolto agli allevamenti di bovini che si convertono verso tecniche di allevamento estensive con possibilità di accesso all'aperto per gli animali.</p> <p>Per i bovini è previsto il passaggio da una tipologia di allevamento stallino (intensivo, confinato) a quello estensivo. Gli impegni riguardano la messa a disposizione degli animali di superfici maggiori all'interno dei locali di stabulazione e la possibilità di accedere a spazi esterni (creazione o ampliamento di aree di esercizio esterne, paddock). L'intervento prevede per l'alimentazione degli animali l'impiego di mangimi che non contengono prodotti da semi geneticamente modificati</p> <p>Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto sono individuati nella Tabella 8.14.1 bovini</p> <table border="1" data-bbox="145 815 411 949"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrizione</th> <th colspan="2">Superfici coperte (m²)</th> <th colspan="2">Superfici scoperte (m²)</th> </tr> <tr> <th>Per ogni animale (kg)</th> <th>Per (coppie)</th> <th>Per (coppie)</th> <th>Per (coppie)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Bovini da riproduzione e ingrasso</td> <td>Età a 200</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>Età a 250</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>Età a 300</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Vacche da latte</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Suini</p> <p>I suini sono animali onnivori che in natura si spostano in un ampio spazio e che hanno sviluppato una strategia alimentare complessa collegata al comportamento esplorativo (grufolare, annusare masticare e morsicare).</p>	Descrizione	Superfici coperte (m ²)		Superfici scoperte (m ²)		Per ogni animale (kg)	Per (coppie)	Per (coppie)	Per (coppie)	Bovini da riproduzione e ingrasso	Età a 200	3,50	3,50	3,50	Età a 250	3,50	3,50	3,50	Età a 300	3,50	3,50	3,50	Vacche da latte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G:U L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 4 = Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1).</p> <p>CGO 5 = Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996)</p> <p>CGO 6 = direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e registrazione dei suini. (GU L 213 del 8.8.2008, pag. 31)</p> <p>CGO 7 = Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. E che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000)</p>	<p>La tutela della salute degli animali potrà determinare, nel medio-lungo periodo, ricadute positive sul miglioramento quantitativo delle produzioni derivate, ivi compresi gli aspetti igienico-sanitari e, quindi, sulla redditività complessiva degli allevamenti, concorrendo così all'obiettivo generale di accrescere la competitività del sistema regionale attraverso una gestione agricola sostenibile. La relazione tra rispetto del benessere animale e migliori proprietà nutrizionali del prodotto latte e carne, conseguentemente all'aumento del contenuto di sostanze ad azione salustistica, diventa particolarmente significativa con</p>	<p>Controllo amministrativo e in loco sul 100% delle domande pervenute.</p> <p>Controllo informatizzato tramite fascicolo aziendale, BDN (per le specie presenti).</p> <p>Sono richieste ai beneficiari due relazioni tecniche (relazione tecnica di un professionista abilitato):</p> <p>1) La prima all'atto della presentazione della domanda al fine della valutazione della situazione aziendale sul benessere animale ante impegni il beneficiario presenta un formulario di valutazione della situazione aziendale dove emergono gli aspetti relativi al benessere animale oggetto della misura e rispetto ai quali può richiedere il sostegno previsto</p> <p>2) La seconda relazione a conclusione del primo anno d'impegno a verifica del rispetto</p>	<p>Metodologia</p> <p>L'estensivizzazione degli allevamenti porta ad assimilare gli standard di benessere animale ai parametri della zootecnia biologica. A parità di superficie, considerando lo spazio di stabulazione tra l'allevamento convenzionale e quello biologico il numero dei capi diminuisce, tale diminuzione si traduce in un mancato reddito. Per la determinazione economica dei pagamenti è stato utilizzato il differenziale tra il Margine Lordo degli allevamenti con organizzazione produttiva convenzionale (allevamento intensivo), e il Margine Lordo previsto dal Reg. CE 889/2008 sulla zootecnia biologica che definisce i parametri di stabulazione con carattere estensivo. Gli importi sono</p>	<p>Greening</p> <p>Non incorre nel rischio DF</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p><u>Piano zootecnico</u></p> <p>Misura 1 Premio settore zootecnia bovini da latte</p> <p>Misura 1.1 Settore zootecnia bovina da latte</p> <p>Misura 1.2 Settore zootecnia bovina da latte in zona montana</p> <p>Premio concesso alle vacche da latte che hanno partorito. Un premio specifico viene riservato alle vacche da latte che hanno partorito in zone montane. Gli allevatori dovranno provvedere alla registrazione del vitello nato entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. Il premio è concesso alle vacche da latte che abbiano prodotto latte per almeno una resa minima da definire a livello territoriale.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore zootecnia bovini da latte che di pagamenti del PSR collegati ad</p>
Descrizione		Superfici coperte (m ²)		Superfici scoperte (m ²)																																
	Per ogni animale (kg)	Per (coppie)	Per (coppie)	Per (coppie)																																
Bovini da riproduzione e ingrasso	Età a 200	3,50	3,50	3,50																																
	Età a 250	3,50	3,50	3,50																																
	Età a 300	3,50	3,50	3,50																																
Vacche da latte	0,50	0,50	0,50	0,50																																
	0,50	0,50	0,50	0,50																																

Tabella D 14.1.1. a

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI																													
<p>Tale comportamento è rivolto anche verso materiali non commestibili.</p> <p>I suini tendono a manifestare il comportamento esplorativo, solo parzialmente legato alla ricerca dell'alimento, ma le tipologie stabulativa prevalenti nell'allevamento intensivo regionale offrono all'animale poche possibilità di manifestare tale comportamento. L'azione si attua a favore degli allevamenti suinicoli che si convertono verso tecniche di allevamento estensive e all'aperto. L'intervento prevede per l'alimentazione degli animali l'impiego di mangimi che non contengono prodotti da semi geneticamente modificati</p> <p>Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto sono individuati nella Tabella 8.14.2 suini</p> <p>Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.</p> <table border="1" data-bbox="140 786 405 943"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrizione</th> <th colspan="2">Superfici coperte</th> <th colspan="2">Superfici scoperte</th> </tr> <tr> <th>Area (m²)</th> <th>(m²/capro)</th> <th>Area (m²)</th> <th>(m²/capro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stalle in allevamento con suinicoli fino a sei giorni</td> <td>1000</td> <td>0,025</td> <td>1000</td> <td>0,025</td> </tr> <tr> <td>Stalle da ingrasso</td> <td>1000</td> <td>0,025</td> <td>1000</td> <td>0,025</td> </tr> <tr> <td>Stalle</td> <td>1000</td> <td>0,025</td> <td>1000</td> <td>0,025</td> </tr> <tr> <td>Stalle riproduttrici</td> <td>1000</td> <td>0,025</td> <td>1000</td> <td>0,025</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ovi-caprini</p> <p>L'intervento è rivolto agli allevamenti di ovi-caprini che si convertono verso tecniche di allevamento estensive possibilità di accesso all'esterno delle greggi e in particolare il passaggio dall'allevamento stallino (intensivo, confinato) a quello estensivo</p> <p>L'azione tiene conto degli oneri per la manutenzione dei paddock per la gestione degli animali nelle diverse condizioni di contenimento e per il mancato reddito dovute al minor carico UBA/m². L'intervento prevede per l'alimentazione degli animali</p>	Descrizione	Superfici coperte		Superfici scoperte		Area (m ²)	(m ² /capro)	Area (m ²)	(m ² /capro)	Stalle in allevamento con suinicoli fino a sei giorni	1000	0,025	1000	0,025	Stalle da ingrasso	1000	0,025	1000	0,025	Stalle	1000	0,025	1000	0,025	Stalle riproduttrici	1000	0,025	1000	0,025	<p>CGO 9 = Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)</p> <p>CGO 11 = Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (GU L 10 del 15.1.2009 pag. 7)</p> <p>CGO 12 = Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articolo 3 e articolo 4</p> <p>CGO 13 = Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, (GU L 221 del 8.8.1998 pag. 23 articolo 4)</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni di misura proposti vanno al di là dei pertinenti criteri di condizionalità Allegato II Reg (UE) 1305/2013.</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Non pertinente</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>L'organizzazione produttiva più diffusa degli allevamenti del Friuli Venezia Giulia è di tipo convenzionale. Gli animali sono custoditi, per tutta la loro carriera produttiva in strutture dove gli spazi a disposizione sono più contenuti rispetto ai parametri di stabulazione richiesti dalla misura, e ottemperano alla normativa italiana e comunitaria vigente. Inoltre nell'allevamento convenzionale non sono previsti spazi di esercizio esterno (paddock).</p> <p>Superfici medie di stabulazione diffuse nella realtà regionale per tipologia di allevamento:</p>	<p>l'introduzione della pratica del pascolo.</p>	<p>degli impegni sottoscritti.</p>	<p>differenziati per categoria di allevamento.</p> <p>La misura non remunera i costi per gli investimenti necessari per l'adeguamento delle strutture e i maggiori costi sostenuti per l'alimentazione no-OGM</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>AAFVG, Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia</p> <p>AIA, Associazione Italiana Allevatori</p> <p>APROBIO, Associazione Produttori Biologici</p> <p>APROLACA, Associazione Produttori Latte, Prezzi medi alla produzione di latte</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>C.R.P.A. Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.</p> <p>ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale);</p>	<p>impegni specifici relativi alla zootecnia bovina da latte o alle attività di produzione in zone montane. In questi casi i pagamenti PSR terranno in considerazione il valore corrispondente al premio accoppiato specifico per il settore zootecnia bovina da latte, secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p> <p>Misura 2 Premio settore zootecnia bovina da carne</p> <p>Misura 2.1 Vacche nutrici</p> <p>Misura 2.2 Bovini di età compresa tra 12-24 mesi</p> <p>Nel primo caso il premio è concesso alle vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici ed al Registro anagrafico che hanno partorito e i cui vitelli sono registrati entro i termini previsti dalla regolamentazione nazionale e comunitaria. Nel secondo caso il premio è concesso ai bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a [5] mesi prima della macellazione.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore della zootecnia bovina da carne che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnia bovina da carne. In questi</p>
Descrizione		Superfici coperte		Superfici scoperte																														
	Area (m ²)	(m ² /capro)	Area (m ²)	(m ² /capro)																														
Stalle in allevamento con suinicoli fino a sei giorni	1000	0,025	1000	0,025																														
Stalle da ingrasso	1000	0,025	1000	0,025																														
Stalle	1000	0,025	1000	0,025																														
Stalle riproduttrici	1000	0,025	1000	0,025																														

Tabella D 14.1.1. b

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI																												
<p>l'impiego di mangimi che non contengono prodotti da semi geneticamente modificati</p> <p>Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto sono individuati nella Tabella 8.14.3 ovi-caprini.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrizione</th> <th colspan="2">Superfici coperte (m²/capo)</th> <th rowspan="2">Superfici scoperte (m²/capo)</th> </tr> <tr> <th>Percezione minima (kg)</th> <th>Cap/100 capi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ovi-caprini</td> <td>1,10 (100)</td> <td>0,10 (100)</td> <td>0,10 (100)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Avicoli</p> <p>Il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando gli spazi interni ed esterni degli allevamenti avicoli incide fortemente sullo stato di salute e benessere degli animali. L'intervento prevede per l'alimentazione degli animali l'impiego di mangimi che non contengono prodotti da semi geneticamente modificati</p> <p>Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto per gli avicoli sono individuati nella Tabella 8.14.4 avicoli</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrizione</th> <th colspan="2">Superfici coperte (m²/capo)</th> <th rowspan="2">Superfici scoperte (m²/capo)</th> </tr> <tr> <th>Numero di animali per m²</th> <th>Cap/100 animali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colture avicole</td> <td>40</td> <td>100</td> <td>40 (1000) o 100 (1000) a seconda del tipo di coltura</td> </tr> <tr> <td>Avicoli da riproduzione</td> <td>100 max. 10 Kg di peso vivo per m²</td> <td>100 (100) per femmine</td> <td>40 (1000) o 100 (1000) a seconda del tipo di coltura</td> </tr> <tr> <td>Avicoli da ingrasso</td> <td>100 max. 10 Kg di peso vivo per m²</td> <td>100 (100) per femmine</td> <td>40 (1000) o 100 (1000) a seconda del tipo di coltura</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cunicoli</p> <p>Il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando gli spazi interni ed esterni degli allevamenti cunicoli incide fortemente sullo stato di salute e benessere degli animali. E' previsto quindi un premio per la compensazione al mancato</p>	Descrizione	Superfici coperte (m ² /capo)		Superfici scoperte (m ² /capo)	Percezione minima (kg)	Cap/100 capi	Ovi-caprini	1,10 (100)	0,10 (100)	0,10 (100)	Descrizione	Superfici coperte (m ² /capo)		Superfici scoperte (m ² /capo)	Numero di animali per m ²	Cap/100 animali	Colture avicole	40	100	40 (1000) o 100 (1000) a seconda del tipo di coltura	Avicoli da riproduzione	100 max. 10 Kg di peso vivo per m ²	100 (100) per femmine	40 (1000) o 100 (1000) a seconda del tipo di coltura	Avicoli da ingrasso	100 max. 10 Kg di peso vivo per m ²	100 (100) per femmine	40 (1000) o 100 (1000) a seconda del tipo di coltura	<p>Bovino da latte</p> <p>bovino adulto - 8,3 mq/capo (comprendente cuccetta, corsie di camminamento e corsia di alimentazione).</p> <p>Linea vacca/vitello ingrasso aziendale</p> <p>Vacca nutrice e vitello ingrasso - 13,27 mq/capo (comprendente cuccetta, corsie di camminamento e corsia di alimentazione).</p> <p>Bovini da ingrasso</p> <p>Bovino ingrasso - 3,5 mq/capo (box con grigliato).</p> <p>Suini da riproduzione</p> <p>caprina (gestazione) 2,4 mq/capo per superficie di stabulazione (box con grigliato);</p> <p>box parto 3,56 mq/capo per superficie di stabulazione (box con grigliato).</p> <p>Suini da ingrasso</p> <p>-box ingrasso 1,1 mq/capo per superficie di stabulazione (box con grigliato).</p> <p>Ovicapri non transumanti</p> <p>ricovero 2,01 mq/capo per superficie di stabulazione.</p> <p>Galline Ovaiole</p> <p>Capannone - 9 ovaiole/mq per superficie di stabulazione (0,126 UBA).</p> <p>Avicoli da ingrasso</p> <p>capannone 33 kg/mq per superficie di stabulazione (16 polli - 0,4 UBA) 0,48 UBA/mq.</p> <p>Cunicoli da ingrasso</p>			<p>Reg. CE 889/2008 Parametri Zootecnica Biologica</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.</p>	<p>casi i pagamenti PSR terranno in considerazione il valore corrispondente al premio specifico per il settore zootecnica bovini da carne, secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p> <p>MISURA 3 Premio settore zootecnica ovi-caprina</p> <p>Misura 3.1 Premio ovini</p> <p>Misura 3.2 - Premio agnello capi ovi-caprini IGP</p> <p>Nel primo caso il premio è assegnato al singolo capo (agnelli da riproduzione dell'anno in corso), previa dimostrazione da parte dell'allevatore della corretta identificazione anagrafica dei suddetti capi e dell'adesione ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie che prevedano l'esclusione dalla riproduzione degli arieti omozigoti sensibili. Nel secondo caso il premio è concesso agli allevatori che certificano capi ovi-caprini idonei alla macellazione come IGP.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore della zootecnica ovi-caprina che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnica ovi-caprina. In questi casi i pagamenti PSR terranno in considerazione il valore</p>
Descrizione		Superfici coperte (m ² /capo)			Superfici scoperte (m ² /capo)																												
	Percezione minima (kg)	Cap/100 capi																															
Ovi-caprini	1,10 (100)	0,10 (100)	0,10 (100)																														
Descrizione	Superfici coperte (m ² /capo)		Superfici scoperte (m ² /capo)																														
	Numero di animali per m ²	Cap/100 animali																															
Colture avicole	40	100	40 (1000) o 100 (1000) a seconda del tipo di coltura																														
Avicoli da riproduzione	100 max. 10 Kg di peso vivo per m ²	100 (100) per femmine	40 (1000) o 100 (1000) a seconda del tipo di coltura																														
Avicoli da ingrasso	100 max. 10 Kg di peso vivo per m ²	100 (100) per femmine	40 (1000) o 100 (1000) a seconda del tipo di coltura																														

Tabella D 14.1.1. c

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPIATI																		
<p>reddito per il minor numero in UBA/mq. L'intervento prevede inoltre per l'alimentazione degli animali l'impiego di mangimi che non contengono prodotti da semi geneticamente modificati</p> <p>Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto per gli avicoli sono individuati nella Tabella 5.</p> <p>Altezza minima delle strutture di ricovero (gabbie) delle riproduttrici 0.6 metri.</p> <p>Dimensione minima dei nidi: 30 cm x 30 cm.</p> <p>Dimensione minima delle piattaforme: 25 cm x 35 cm.</p> <p>Tabella 8.14.5 cunicoli</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrizione</th> <th colspan="2">Superfici coperte (m²/capo)</th> <th rowspan="2">Superfici scoperte (m²/capo)</th> </tr> <tr> <th>Numero di animali per m²</th> <th>Cap/100 animali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Femmine con gabbie</td> <td>10,00</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Femmine in gestazione</td> <td>10,00</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Animali allungati</td> <td>10,00</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Superfici coperte (m ² /capo)		Superfici scoperte (m ² /capo)	Numero di animali per m ²	Cap/100 animali	Femmine con gabbie	10,00	5	5	Femmine in gestazione	10,00	5	5	Animali allungati	10,00	5	5	<p>riproduttori 0.4 m2/capo</p> <p>ingrasso 0.08 m2/capo</p>				<p>corrispondente al premio specifico per il settore zootecnica ovi-caprina, secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p>
Descrizione		Superfici coperte (m ² /capo)			Superfici scoperte (m ² /capo)																		
	Numero di animali per m ²	Cap/100 animali																					
Femmine con gabbie	10,00	5	5																				
Femmine in gestazione	10,00	5	5																				
Animali allungati	10,00	5	5																				
<p>Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare</p>																							

Tabella D 14.1.1. d

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, calcolato per UBA (Euro/UBA/anno) in base agli impegni assunti.

L'adesione all'intervento è annuale rinnovabile fino a 7 anni sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Direttiva del Consiglio 2001/88/CE del 23 ottobre 2001, che modifica la direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

Regolamento (CE) N. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE.

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

Il pagamento del benessere degli animali compensa parzialmente o totalmente il costo aggiuntivo o il mancato guadagno derivanti dall'assunzione di impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e della ordinarietà in regione.

Le tipologie di operazioni ammissibili riguardano la compensazione del mancato reddito dovuto alla presenza di un minor numero di UBA/m2.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

1. agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2. presentazione di una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato *;
3. gli interventi ammissibili al pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
4. possedere l'iscrizione sul Sistema Informativo Veterinario (BDN);
5. la consistenza media annuale dell'allevamento deve essere maggiore o uguale a 5 UBA. Si ritiene che al di sotto di tale soglia l'allevamento non sia "espressione di tipica attività agricola zootecnica".

* Al fine della valutazione della situazione aziendale sul benessere animale ante impegni il beneficiario presenta un formulario di valutazione (relazione tecnica di un professionista abilitato) della situazione aziendale dove emergono gli aspetti relativi all'ordinarietà aziendale riferita al benessere animale oggetto dell'intervento richiesto rispetto ai quali può richiedere il sostegno previsto.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. I criteri terranno in particolare considerazione la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale e l'adesione alle misure 10 e 11 (misura 11 esclusa la zootecnia biologica).

E' assegnata priorità:

- zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE);
- agricoltori che aderiscono alle misure 10 e 11 (misura 11 esclusa la zootecnia biologica).

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per UBA e sono differenziati per categoria di specie. L'entità degli aiuti è riportata di seguito:

BOVINI

- bovini da latte Euro/UBA/anno 260,00
- bovini da carne linea vacca/vitello con ingrasso aziendale Euro/UBA/anno 250,00
- bovini da ingrasso: Euro/UBA/anno 500,00

SUINI

- suini da riproduzione Euro/UBA/anno 500,00
- suini da ingrasso Euro/UBA/anno 490,00

OVICAPRINI

- ovicapri non transumanti Euro/UBA/anno 195,00

AVICOLI

- galline ovaiole Euro/UBA/anno 250,00
- avicoli da ingrasso: Euro/UBA/anno 460,00

CUNICOLI*

- conigli da ingrasso Euro/UBA/anno 490,00
- conigli da riproduzione Euro/UBA/anno 500,00

L'intervento 14.1 è cumulabile con gli interventi 14.2 e 14.3 esclusivamente per gli impegni relativi a:

- bovini da latte;
- bovini da carne linea vacca/vitello con ingrasso aziendale.

I premi, anche nei casi previsti di cumulabilità tra diversi interventi, rispettano i massimali come da Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

*Tabella di conversione in UBA di cui al DM condizionalità n. 2490 del 25/01/2017, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013; Allegato I - Coefficienti di conversione in unità di bestiame di cui al Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione; Allegato II Regolamento (UE) n. 808/2014 il quale specifica le categorie e sottocategorie di animali e i tassi di conversione.

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi analoga sezione della scheda generale della Misura relativa alla verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi analoga sezione della scheda generale della misura.

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura

8.2.13.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all’articolo 94 e allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima), come riportato di seguito:

CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L. 375 del 31.12.1991, pag. 1). Articoli 4 e 5.

CGO 4 = Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1).

CGO 5 = Direttiva n. 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996).

CGO 6 = direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e registrazione dei suini. (GU L 213 del 8.8.2008, pag. 31).

CGO 7 = Regolamento CE n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L204 del 11.8.2000, pag. 1) Resteranno in vigore gli specifici adempimenti di identificazione e registrazione previsti per gli allevamenti bovini.

CGO 9 = regolamento CE n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Resteranno in vigore gli articoli 7, 11, 12, 13 e 15 del regolamento.

CGO 11 = Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L110 del 15.1.2009, pag. 7).

CGO 12 = Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articolo 3 e articolo 4.

CGO 13 = Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23). Articolo 4.

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni di misura proposti vanno al di là dei pertinenti criteri di condizionalità Allegato II Reg (UE) 1306/2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

Metodologia

L'estensivizzazione degli allevamenti porta ad assimilare gli standard di benessere animale ai parametri della zootecnia biologica. A parità di superficie, considerando lo spazio di stabulazione tra l'allevamento convenzionale e quello biologico il numero dei capi diminuisce, tale diminuzione si traduce in un mancato reddito. Per la determinazione economica dei pagamenti è stato utilizzato il differenziale tra il Margine Lordo degli allevamenti con organizzazione produttiva convenzionale (allevamento intensivo), e il Margine Lordo previsto dal Reg. CE 889/2008 sulla zootecnia biologica che definisce i parametri di stabulazione con carattere estensivo. Gli importi sono differenziati per categoria di allevamento.

Fonti

Le fonti di riferimento sono:

AAFVG, Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia

AIA, Associazione Italiana Allevatori

APROBIO, Associazione Produttori Biologici

APROLACA, Associazione Produttori Latte, Prezzi medi alla produzione di latte

Banca dati RICA 2008-2012;

C.R.P.A. Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A

ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale);

Reg. CE 889/2008 Parametri Zooteconia Biologica

Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.

8.2.13.3.2. 14.2 - AVVIO AL METODO DI ALLEVAMENTO ESTENSIVO TEMPORANEO: MONTICAZIONE

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.13.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Negli allevamenti di bovini regionali la possibilità per gli animali di accedere all'aperto, è vincolata alla pratica della monticazione. Al fine di garantire la possibilità per gli animali di accedere all'aperto, seppur per un limitato periodo dell'anno solare, è previsto un contributo per le spese di trasporto. Il periodo di monticazione che coincide con la stagione vegetativa deve avere una durata minima di 75 giorni. Per quanto concerne l'alimentazione durante il periodo pascolativo oltre alle produzioni foraggere consumate direttamente dagli animali la dieta potrà essere integrata con un massimo di 3 Kg/die/capo di mangimi NO OGM.

Gli impegni remunerati nell'ambito dell'intervento sono i seguenti:

- costi per il trasporto degli animali

Gli impegni non remunerati nell'ambito dell'intervento sono i seguenti:

- maggiori costi sostenuti per l'alimentazione NO OGM;
- impegno relativo alla durata minima del periodo di pascolamento di 75 giorni.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA D Misura 14 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati.

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
14.2 AVVIO AL METODO DI ALLEVAMENTO ESTENSIVO TEMPORANEO: MONTICAZIONE					
<p>Negli allevamenti di bovini regionali la possibilità per gli animali di accedere all'aperto, è vincolata alla pratica della monticazione. Al fine di garantire la possibilità per gli animali di accedere all'aperto, seppur per un limitato periodo dell'anno solare, è previsto un contributo per le spese di trasporto per bovini ed equidi. Il periodo di monticazione che coincide con la stagione vegetativa deve avere una durata minima di 75 giorni. Per quanto concerne l'alimentazione durante il periodo pascolativo oltre alle produzioni foraggere consumate direttamente dagli animali la dieta potrà essere integrata con un massimo di 3 Kg/die/capo di mangimi NO OGM.</p>	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 4 = Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag.1).</p> <p>CGO 5 = Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996)</p> <p>CGO 7 = Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. E che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000)</p> <p>CGO 9 = Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)</p> <p>CGO 11 = Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (GU L 10 del 15.1.2009 pag. 7)</p> <p>CGO 13 = Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, (GU L 221 del 8.8.1998 pag. 23 articolo 4)</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni di misura proposti vanno al di là dei pertinenti criteri di condizionalità Allegato II Reg (UE) 1306/2013.</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Non pertinente</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p>	<p>La tutela della salute degli animali potrà determinare, nel medio-lungo periodo, ricadute positive sul miglioramento quanti-qualitativo delle produzioni derivate, ivi compresi gli aspetti igienico-sanitari, e, quindi, sulla redditività complessiva degli allevamenti, concorrendo così all'obiettivo generale di accrescere la competitività del sistema regionale attraverso una gestione agricola sostenibile. La relazione tra rispetto del benessere animale e migliori proprietà nutrizionali del prodotto latte e carne, conseguentemente all'aumento del contenuto di sostanze ad azione salutistica, diventa particolarmente</p>	<p>Controllo amministrativo e in loco sul 100% delle domande pervenute.</p> <p>Controllo informatizzato tramite fascicolo aziendale, BDN (per le specie presenti).</p> <p>La verifica degli impegni avverrà tramite la BDN e i registri di monticazione. Al fine di scongiurare il finanziamento di pratiche già in atto non verranno finanziate le aziende che nell'anno precedente all'adesione alla domanda avevano già monticato i propri animali.</p>	<p>Metodologia</p> <p>Sono stati stimati i maggiori costi per il trasporto dei bovini ed equidi dall'allevamento alla zona di pascolamento per la permanenza di minimo 75 giorni.</p> <p>Il costo delle operazioni è stato stimato consultando gli esperti dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia.</p> <p>L'adesione all'intervento prevede degli obblighi che devono essere rispettati ma che non vengono remunerati. L'impegno concernente l'alimentazione non è considerato ai fini del calcolo del premio e l'impegno relativo alla durata minima di 75 giorni del periodo di monticazione.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>AAFVG, Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia</p> <p>AIA, Associazione Italiana Allevatori</p> <p>APROBIO, Associazione Produttori Biologici</p> <p>APROLACA, Associazione Produttori Latte, Prezzi medi alla produzione di latte</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>C.R.P.A. Centro Ricerche Produzioni Animali</p>	<p>Non incorre nel rischio DF</p> <p>Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati</p>

Tabella D 14.2 a

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
	<p>Nella tecnica prevalente di allevamento del bestiame bovino in regione gli animali sono tenuti in stabulazione fissa alla posta e senza possibilità di accesso all'esterno durante il corso di tutta la loro carriera produttiva. Per gli allevamenti di razze specializzate da latte è stato progressivamente abbandonato il pascolamento per le categorie in lattazione. Per gli allevamenti ad indirizzo carne il confinamento in capannoni chiusi, l'elevata densità e spesso la scarsa ventilazione naturale possono infatti portare l'inquinamento dell'aria a valori tali da pregiudicare il benessere degli animali.</p> <p>Secondo la normativa italiana e comunitaria i mangimi utilizzati per gli animali non hanno l'obbligo di essere NO OGM. Le composizioni alimentari a base di soia, risultano contenere un'alta percentuale di soia OGM, mentre il mais tale concentrazione risulta minore.</p>	<p>significativa con l'introduzione della pratica del pascolo</p>		<p>ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale);</p> <p>Reg. CE 889/2008 Parametri Zootecnia Biologica</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.</p>	
<p>Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare</p>					

Tabella D 14.2 b

8.2.13.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, calcolato per UBA (Euro/UBA/anno) in base agli impegni assunti.

L'adesione all'intervento è annuale rinnovabile fino a 7 anni sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

8.2.13.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

8.2.13.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori.

8.2.13.3.2.5. Costi ammissibili

Le tipologie di operazioni ammissibili riguardano la compensazione dei costi sostenuti dagli allevatori per il trasporto degli animali in alpeggio.

8.2.13.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

1. agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2. le UBA eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
3. essere proprietari delle UBA eleggibili a pagamento;
4. possedere l'iscrizione sul Sistema Informativo Veterinario (BDN);
5. la consistenza minima dei bovini monticati deve essere almenodi 5 UBA. Si ritiene che al di sotto di tale soglia l'allevamento non sia "espressione di tipica attività agricola zootecnica";
6. UBA non monticate nell'anno precedente all'adesione della domanda.

8.2.13.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. I criteri terranno in particolare considerazione la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale e l'adesione alle misure 10 e 11 (misura 11 esclusa la zootecnia biologica).

E' assegnata priorità:

- agli allevamenti collocati in zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE);
- agli agricoltori che aderiscono alle misure 10 e 11 (misura 11 esclusa la zootecnia biologica).

8.2.13.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per UBA/anno, come di seguito riportato:

- bovini e equidi Euro/UBA/anno 160,00.

L'intervento 14.2 è cumulabile con l'intervento 14.3 e con l'intervento 14.1 esclusivamente per gli impegni relativi a:

- bovini da latte;
- bovini da carne linea vacca/vitello con ingrasso aziendale.

I premi, anche nei casi previsti di cumulabilità tra diversi interventi, rispettano i massimali come previsti da Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.13.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi analogia sezione della scheda generale della Misura relativa alla verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

8.2.13.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi analogia sezione della scheda generale della misura.

8.2.13.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.13.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all’articolo 94 e allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima), come riportato di seguito:

CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L. 375 del 31.12.1991, pag 1). Articoli 4 e 5.

CGO 4 = Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1).

CGO 5 = Direttiva n. 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996)

CGO 7 = Regolamento CE n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L204 del 11.8.2000, pag 1) Resteranno in vigore gli specifici adempimenti di identificazione e registrazione previsti per gli allevamenti bovini.

CGO 9 = regolamento CE n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Resteranno in vigore gli articoli 7, 11, 12, 13 e 15 del regolamento

CGO 11 = Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L110 del 15.1.2009, pag 7)

CGO 13 = Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23). Articolo 4.

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni di misura proposti vanno al di là dei pertinenti criteri di condizionalità Allegato II Reg (UE) 1306/2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

Metodologia

Sono stati stimati i maggiori costi per il trasporto dei bovini dall'allevamento alla zona di pascolamento per la permanenza di minimo 75 giorni.

Il costo delle operazioni è stato stimato consultando gli esperti dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia.

L'adesione all'intervento prevede degli obblighi che devono essere rispettati ma che non vengono remunerati. L'impegno concernente l'alimentazione non è considerato ai fini del calcolo del premio.

Fonti

Le fonti di riferimento sono:

AAFVG, Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia

AIA, Associazione Italiana Allevatori

APROBIO, Associazione Produttori Biologici

APROLACA, Associazione Produttori Latte, Prezzi medi alla produzione di latte

Banca dati RICA 2008-2012;

C.R.P.A. Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A

ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale);

Reg. CE 889/2008 Parametri Zootecnia Biologica

Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.

8.2.13.3.3. 14.3 - MASCALCIA BOVINI ED EQUIDI

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.13.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Le condizioni di allevamento intensivo costituiscono una vera e propria causa predisponente e/o scatenante di patologie podaliche. Per quanto concerne i bovini le pavimentazioni adottate negli allevamenti intensivi regionali, oltre ad esercitare delle sollecitazioni meccaniche diverse rispetto a quelle offerte dal terreno naturale, determinando la rottura del naturale equilibrio tra consumo e produzione di corno nell'unghia, nonché la perdita del modello, parte anatomica fondamentale per il mantenimento dell'igiene e della funzionalità podalica. Dagli studi effettuati si evince che anche nelle migliori condizioni di allevamento non meno del 25% delle lattifere manifesti zoppia diagnosticabile mediante segni clinici obiettivi mentre il 75% degli animali sono paucisintomatici (D.J. Sprecher D. E. Hoestetter N. Cook 2001).

La carenza di movimento degli animali in stabulazione fissa porta all'ipertrofia degli unghioni laterali con conseguente alterazione della distribuzione del peso. Le alterazioni patologiche che possono sopraggiungere a causa del perdurare di queste condizioni sono a danno delle strutture legamentose degli arti con conseguenti emorragie localizzate ed affondamento della terza falange (N. Book, 2007). Negli equini la pratica della mascalcia incide sull'incremento del benessere dell'animale favorendo la prevenzione delle patologie podaliche e il fisiologico elaterio dello zoccolo. Negli allevamenti regionali a causa degli oneri economici la pratica della mascalcia non viene attuata in ordinarietà, al fine quindi di favorire una maggior condizione di benessere degli animali, viene incentivata tale pratica.. Durante il corso del periodo di impegno devono essere effettuati per i bovini e gli equidi di età superiore all'anno almeno due interventi di mascalcia. L'intervento di mascalcia deve essere eseguito da operatori tecnici o allevatori adeguatamente formati.

Gli impegni remunerati nell'ambito dell'intervento sono i seguenti:

- finanziamento di due interventi all'anno di mascalcia per UBA di età superiore ad un anno.

Gli impegni previsti nell'ambito del presente intervento e i relativi raffronti con le pratiche ordinarie, attività minime, baseline e condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nello specifico allegato TABELLA D Misura 14 - Tabella raffronto impegni, condizionalità, greening e pagamenti accoppiati.

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
14.3 - MASCALCIA BOVINI ED EQUIDI					
Durante il corso del periodo di impegno devono essere effettuati per i bovini e gli equidi di età superiore all'anno due interventi di mascalcia annuali. L'intervento di mascalcia deve essere eseguito da operatori tecnici o allevatori adeguatamente formati.	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 4 = Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1).</p> <p>CGO 5 = Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-</p>	Le condizioni di allevamento intensivo costituiscono una vera e propria causa predisponente e/o scatenante di patologie podaliche. Al fine di favorire una maggior condizione di benessere viene incentivata la pratica	<p>Controllo amministrativo e in loco sul 100% delle domande pervenute.</p> <p>Controllo informatizzato tramite fascicolo aziendale, BDN (per le specie presenti).</p> <p>La verifica degli impegni avverrà tramite presentazione di giustificativi di spesa</p>	<p>Metodologia</p> <p>Il costo delle operazioni è stato stimato consultando gli esperti dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p>	<p>Non incorre nel rischio DF.</p> <p>Impegno non interessato dai pagamenti accoppiati.</p>
DESCRIZIONE INTERVENTI	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p>	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
	<p>agoniste nelle produzioni animali che abroga le direttive 81/6027CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996)</p> <p>CGO 7 = Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. E che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000)</p> <p>CGO 9 = Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)</p> <p>CGO 11 = Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (GU L 10 del 15.1.2009 pag. 7)</p> <p>CGO 13 = Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, (GU L 221 del 8.8.1998 pag. 23 articolo 4)</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni di misura proposti vanno al di là dei pertinenti criteri di condizionalità Allegato II Reg (UE) 1306/2013.</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Non pertinente</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>Gli interventi di mascalcia non rappresentano una pratica ordinaria.</p> <p>La pratica della mascalcia a causa degli oneri economici che comporta non viene normalmente praticata negli allevamenti regionali come intervento atto alla prevenzione delle patologie podaliche ma unicamente come intervento di emergenza nelle patologie conclamate.</p>	della mascalcia negli allevamenti regionali.	emessi da tecnici competenti.	<p>AAFVG, Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	
Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare					

Tabella D 14.3 a

8.2.13.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, calcolato per UBA (Euro/UBA/anno) in base agli impegni assunti.

L'adesione all'intervento è annuale rinnovabile fino a 7 anni sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

8.2.13.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

8.2.13.3.3.4. Beneficiari

Agricultori.

8.2.13.3.3.5. Costi ammissibili

Il pagamento del benessere degli animali compensa parzialmente o totalmente il costo aggiuntivo o il mancato guadagno derivanti dall'assunzione di impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le tipologie di operazioni ammissibili sono:

- compensazione per i costi sostenuti ai fini del pareggio degli unghioni dei bovini e della mascaia per gli equidi. E' previsto il finanziamento di due interventi all'anno di mascaia per i bovini/equidi di età superiore ad un anno.

8.2.13.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

1. agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2. le UBA eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
3. possedere l'iscrizione sul Sistema Informativo Veterinario (BDN);
4. le UBA eleggibili a pagamento all'atto della presentazione della domanda devono avere una età superiore ad anni uno.
5. la consistenza media annuale dell'allevamento deve essere maggiore o uguale a 5 UBA. Si ritiene

che al di sotto di tale soglia l'allevamento non sia "espressione di tipica attività agricola zootecnica".

8.2.13.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri verranno attivati qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. I criteri terranno in particolare considerazione la tutela delle aree a rilevante vulnerabilità ambientale e l'adesione alle misure 10 e 11 (misura 11 esclusa la zootecnia biologica).

E' assegnata priorità:

- agli allevamenti situati in zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE);
- agli agricoltori che aderiscono alle misure 10 e 11 (misura 11 esclusa la zootecnia biologica).

8.2.13.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per UBA e sono differenziati per categoria di specie. L'entità degli aiuti è riportata di seguito:

- bovini Euro/UBA/anno 40,00
- equidi Euro/UBA/anno 40,00

L'intervento 14.3 è cumulabile con l'intervento 14.2 e con l'intervento 14.1 esclusivamente per gli impegni relativi a:

- bovini da latte;
- bovini da carne linea vacca/vitello con ingrasso aziendale.

I premi, anche nei casi previsti di cumulabilità tra diversi interventi, rispettano i massimali come da Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.13.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi analogo sezione della scheda generale della Misura relativa alla verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

8.2.13.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi analogo sezione della scheda generale della misura.

8.2.13.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi relativa sezione della misura.

8.2.13.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all’articolo 94 e allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima), come riportato di seguito:

CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L. 375 del 31.12.1991, pag 1). Articoli 4 e 5.

CGO 4 = Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag 1).

CGO 5 = Direttiva n. 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996).

CGO 7 = Regolamento CE n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L204 del 11.8.2000, pag 1) Resteranno in vigore gli specifici adempimenti di identificazione e registrazione previsti per gli allevamenti bovini.

CGO 9 = regolamento CE n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Resteranno in vigore gli articoli 7, 11, 12, 13 e 15 del regolamento.

CGO 11 = Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU 110 del 15.1.2009, pag 7).

CGO 13 = Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23). Articolo 4.

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni di misura proposti vanno al di là dei pertinenti criteri di condizionalità Allegato II Reg (UE) 1306/2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

Metodologia

Il costo delle operazioni è stato stimato consultando gli esperti dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia.

Fonti

Le fonti di riferimento sono:

AAFVG, Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia

Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni Allevatori del Friuli Venezia Giulia.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Nell'ottica generale dell'attuazione della Misura si presentano i seguenti rischi e criticità:

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare;

Problematica legata alla complessità della scheda di misura e dei relativi impegni con imperfette procedure di controllo.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;

Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

a) Rischi e criticità potenziali della presente misura:

1. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento;

Durante la compilazione delle domande di aiuto/pagamento occorrono errori di legati al mancata conoscenza della modalità di compilazione e dei vincoli minimi dei singoli interventi.

2. Mancato rispetto degli impegni previsti per ogni singolo intervento;

Il beneficiario non sempre è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

3. Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità;

Mancata o incompleta attuazione degli obblighi previsti dalla condizionalità relativa al benessere degli animali.

4. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi. Mancanza di uniformità in applicazione dei procedimenti amministrativi da parte degli enti attuatori in relazione alla tempistica d'istruttoria ed ai metodi.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione della Misura e dei singoli interventi, si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione distinte per rischio come indicati alla sezione precedente:

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare

APC 5 Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.

Gli interventi della Misura sono stati descritti in maniera semplice e chiara allo scopo di evitare fraintendimenti ed incorrere in errori che potrebbero inficiare la domanda di aiuto/pagamento. Gli impegni rispettano le norme in essere per ottenere una ricadenza sul territorio in termini di performance ambientale. La verificabilità e controllabilità degli impegni verrà attuata utilizzando, ove possibile, anche dati informatizzati certificate.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;

APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari

Informare i beneficiari rispetto agli obblighi assunti a seguito della concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi tramite attività di informazione, formazione e consulenza.

a) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente misura:

1. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento;

Al fine di garantire la correttezza della compilazione delle domande e il corretto invio della documentazione allegata si provvederà a fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento. Il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda di aiuto/pagamento.

2. Mancato rispetto degli impegni previsti per ogni singolo intervento;

Al fine di assicurare il rispetto di tutti gli impegni in fase di rilascio/stampa della domanda di aiuto/pagamento, verrà fornita al beneficiario una check list riassuntiva degli obblighi che assume con i relativi metodi di controllo.

3. Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità e dei requisiti;

I beneficiari verranno informati e formati sugli obblighi relativi alla condizionalità, anche tramite appositi percorsi formativi.

4. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi.

Al fine di garantire l'uniformità di applicazione dei procedimenti amministrativa si provvederà ad elaborare di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, applicazione criteri di selezione, domande di pagamento, controlli, ecc.), nonché le modalità e le tipologie di controlli da effettuare in fase d'istruttoria. Verranno utilizzate, ove possibile, banche dati certificate per automatizzare, anche totalmente, l'istruttoria delle domande di aiuto/pagamento al fine di ridurre la tempistica dell'erogazione degli aiuti.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, i criteri di selezione, gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni stessi), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda al paragrafo analogo dei singoli interventi.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano

pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell'Allegato del PSR "Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 1305/2013".

Il benessere animale è strettamente collegato al metodo di allevamento, pertanto sia la normativa che gli standard volontari, partono dal management zootecnico, inteso come ambienti, densità di popolazione, alimentazione, personale, estendendosi ai trasporti e alla macellazione.

L'Unione Europea stabilisce norme generali riguardo alla protezione degli animali negli allevamenti, a prescindere dalla specie.

La grande importanza del rispetto della normativa che ruota intorno al settore zootecnico è imputabile al potenziale impatto sociale che la salute ed il benessere animale, compresa la sicurezza alimentare (del consumatore e quindi a monte dell'animale: mangimi), hanno sulla salute umana. Infatti, la salute e il benessere animale in senso lato debbono essere salvaguardati sia per ragioni di sanità animale pura, che per le ripercussioni sulla sanità umana, rispetto a tutte le problematiche legate ai farmaci ed ai loro residui (zoonosi ma anche forme di infezione o infestazione che possono intervenire sui prodotti derivati, che siano essi carne, latte o uova). Sulla base di questo, la Commissione demanda alle Autorità locali competenti una vigilanza ad alti livelli sulle singole realtà produttive, tenendo in debita considerazione nella pianificazione dei controlli che la loro frequenza deve essere proporzionale al rischio.

È evidente che le varie tipologie di allevamento riescono ad assicurare diversi livelli di benessere, ognuna con aspetti più o meno rispondenti alle esigenze degli animali.

Uno dei parametri utili a definire il benessere animale è l'estensività dell'allevamento. Pertanto, la misura prevede un sostegno per la minor redditività conseguente all'applicazione di tecniche finalizzate all'ottenimento di elevati standard di allevamento, impegni a favore del passaggio da un tipo di allevamento intensivo ad uno estensivo o misto, sostegno all'attuazione della pratica della mascalcia bovina ed equina ed all'impiego di mangimi che non contengano prodotti da semi geneticamente modificati (mangimi NO OGM).

Metodologia:

L'estensivizzazione degli allevamenti porta ad assimilare gli standard di benessere animale ai parametri della zootecnia biologica. Per rispettare tali standard, si prevede una diminuzione del carico del bestiame che comporta un mancato reddito. Per calcolare il mancato reddito è stato utilizzando il margine lordo, con il quale è stato stimato il differenziale tra allevamento intensivo (ML per 100 UBA) ed allevamento estensivo (ML per n. UBA previste dal regolamento sulla zootecnia biologica).

Per quanto concerne la monticazione, sono stati stimati costi aggiuntivi dovuti al trasporto dei bovini alla zona di pascolamento. La stima dei costi è stata effettuata consultando gli esperti dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia.

Infine, la misura prevede la possibilità di impegnarsi ad eseguire il pareggio funzionale degli unghioni dei bovini e dei equidi due volte all'anno. Il costo delle operazioni è stato stimato consultando gli esperti

dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia.

Fonti

Banca dati RICA 2008-2012

Testimoni privilegiati

ERSA (Agenzia regionale di sviluppo rurale)

Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia.

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.14.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 35

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto ha messo in luce come sia necessario offrire nuove opportunità di coinvolgimento ad un più ampio spettro di soggetti delle aree rurali e favorirne l'aggregazione, con lo scopo di contrastare la frammentazione che caratterizza, in modo più o meno spiccato, i settori produttivi e favorire così l'incremento della competitività del comparto. In particolare si rende necessario favorire l'innovazione e una maggiore collaborazione tra le imprese e il sistema della ricerca e della conoscenza, a partire dalle effettive esigenze del settore produttivo. Allo stesso modo, si riscontra l'esigenza di conseguire una maggiore integrazione anche a livello territoriale, per contrastare i fenomeni di impoverimento socio-culturale oltre che produttivo e la tendenza alla marginalizzazione dei territori e della regione stessa.

In relazione a questi aspetti i fabbisogni rilevati ai quali si intende dare risposta sono i seguenti:

F2 - Promuovere processi di cooperazione tra operatori e sistema della ricerca per migliorare la diffusione dell'innovazione;

F7 - Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura sociale, energie rinnovabili;

F9 - Incoraggiare l'aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione dell'offerta;

F13 - Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali;

F14 - Favorire metodi agronomici innovativi a valenza ambientale, l'agricoltura biologica e la gestione forestale sostenibile;

F 19 - Favorire la nascita di imprese per servizi alla popolazione;

F 20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l'agricoltura sociale.

La misura, tramite gli interventi in cui è articolata e i criteri di selezione individuati, ha come obiettivo principale che più attori operino insieme e che tale cooperazione apporti un contributo concreto alle priorità della politica di sviluppo rurale.

In tal senso, la misura sostiene la realizzazione di diverse forme di cooperazione tra operatori del sistema agro-forestale e altri soggetti ed in particolare prevede di:

- creare rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
- favorire la creazione di poli e di reti;
- favorire la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI (Partenariato Europeo per l'Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura finalizzati alla co-produzione di innovazione;
- promuovere azioni coordinate per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la produzione di altri beni pubblici di carattere agro-ambientale su scala territoriale;
- sostenere forme di cooperazione a livello locale per lo sviluppo integrato di ambiti territoriali sub-regionali.

In linea generale, quindi, l'intera misura cooperazione è funzionale a rendere maggiormente innovativo non solo il comparto agricolo-forestale, ma l'intero sistema regionale.

Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni, sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La misura comprende i seguenti tipi di intervento:

16.1 - Costituzione e funzionamento dei gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;

16.2 - Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera;

16.5 - Approcci collettivi agro-climatico-ambientali;

16.7 - Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale.

La misura contribuisce, direttamente e indirettamente, al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area e degli obiettivi trasversali indicati in tabella 16.1.

In relazione alla Strategia Europea 2020, la misura concorre al raggiungimento di una crescita:

intelligente: mediante la promozione dell'innovazione, della formazione degli imprenditori e il contributo all'iniziativa faro "l'Unione dell'innovazione", con la partecipazione al Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;

sostenibile: tramite il supporto, in via prioritaria, a interventi finalizzati a tutelare l'ambiente, ridurre le emissioni e prevenire la perdita di biodiversità, nonché a contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici;

inclusiva: attraverso il sostegno alla partecipazione delle persone, ai servizi di base, alla coesione economica e sociale e allo sviluppo armonioso ed equilibrato dei territori rurali.

Con riferimento all'Accordo di Partenariato la misura concorre al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Tematici:

- n. 1 “rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”;
- n. 6 “preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
- n. 9 “promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”.

Focus Area	TIPO DI INTERVENTO			
	16.1 Costituzione e funzionamento dei gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	16.2 Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera	16.5 Approcci collettivi agro-climatico-ambientali	16.7 Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale
Fa 1a	ID	ID	ID	ID
Fa 1b	X	X		
Fa 2a	X	X	ID	ID
Fa 3a	X	X		
Fa 4a	X		X	ID
Fa 4b	ID			
Fa 4c	ID			
Fa 5c	ID		ID	ID
Fa 5e	ID		ID	ID
Fa 6a	ID			ID
Fa 6b				X
Obiettivi trasversali				
Innovazione	X	X	X	X
Ambiente	X		X	X
Cambiamenti climatici	X		X	X
X - Contributo diretto alla focus area ID - Contributo indiretto alla focus area				
Tabella 16.1 – Focus area e obiettivi trasversali				

Tabella 16.1

8.2.14.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.14.3.1. 16.1 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi evidenzia l'esigenza di rafforzare i legami tra il mondo produttivo e quello della ricerca e della conoscenza, per superare le debolezze attuali nel campo dell'innovazione a partire dalle effettive esigenze del settore produttivo.

Rispetto a tale contesto, l'intervento promuove la costituzione e il funzionamento di Gruppi Operativi (GO) che rappresentano lo strumento operativo del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e sostiene, altresì, la realizzazione di progetti di innovazione da parte dei GO.

Il GO si costituisce come un partenariato composto da soggetti di un determinato settore produttivo ai quali si affiancano operatori del settore della ricerca e altri soggetti del sistema regionale della conoscenza, con riferimento ad un'idea progettuale finalizzata alla co-produzione di una innovazione che risponda ad una esigenza o una opportunità di sviluppo di una o più aziende partner. Tale idea verrà poi sviluppata dal GO tramite l'attuazione di uno specifico progetto di innovazione.

Il tipo di intervento sostiene, quindi, sia l'avvio dei GO e il loro funzionamento, sia l'attuazione dei progetti di innovazione, in tutte le loro componenti. La selezione dei potenziali GO e dei progetti avverrà in due fasi distinte.

I progetti di innovazione dei GO riguarderanno le seguenti tematiche e settori produttivi, ritenuti rilevanti per il sistema agro-forestale regionale, così come emerso nel corso delle diverse fasi di consultazione del partenariato:

1. settore biologico: riduzione input nella vitivinicoltura biologica; orticoltura biologica;
2. settore cerealicolo: controllo delle micotossine nelle filiere;
3. innovazione di prodotto e di processo nel settore delle trasformazioni agroalimentari e di quelle no-food;
4. settore zootecnico: azioni finalizzate alla genomica, all'attività di alpeggio e alla rimonta (le azioni dovranno essere complementari e non in sovrapposizione con il Programma nazionale per la biodiversità animale);
5. settore vitivinicolo: sostenibilità ambientale della viticoltura; ottimizzazione dei trattamenti fitosanitari; tecniche per la conservazione della fertilità dei suoli e delle risorse idriche; ottimizzazione delle epoche vendemmiali;
6. settore vivaismo viticolo: controllo del rischio legato alle fitopatie emergenti;

7. settore ortofrutticolo: controllo del rischio legato alle fitopatie emergenti; miglioramento della frigo-conservazione;
8. arboricoltura da legno: aumento produttività e migliore sostenibilità ambientale della pioppicoltura;
9. gestione forestale: infrastrutturazione, sistemi innovativi di esbosco e di gestione del patrimonio forestale.

Ulteriori tematiche potranno essere individuate nel corso dell'attuazione del Programma, a seguito di eventuali nuove esigenze emergenti e in accordo con il Comitato di sorveglianza.

Non è ammissibile il sostegno a progetti in corso.

I GO potranno agire anche a livello interregionale e comunitario attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione, su tematiche di interesse comune, definendo i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale potrà essere svolto dalla RRN che, attuando la sua azione a livello nazionale, potrà facilitare l'individuazione di esigenze espresse da territori comuni a più regioni.

Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 1.b - Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in quanto contribuisce alla promozione di processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali e il sistema della ricerca e della conoscenza per sviluppare iniziative di innovazione e migliorarne la diffusione. Inoltre, per il suo carattere trasversale, ha un impatto potenziale su tutte le altre priorità e focus area, in particolare sulle focus area 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 4.b, 4.c, 5.c, 5.e, 6.a.

L'intervento, infine, contribuisce a tutti gli obiettivi trasversali "innovazione", "ambiente" e "clima", in quanto specificatamente rivolto a forme aggregate di soggetti la cui costituzione si basa proprio sull'obiettivo dell' "innovazione" ed è finalizzata allo sviluppo di progetti di innovazione che contemplano anche tematiche di interesse ambientale, con potenziali riflessi positivi rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale.

Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni, sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 65.

Legge Regionale 10 novembre 2005, n. 26, Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di intervento sono i Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) che si costituiscono intorno ad un progetto e che sono composti da soggetti interessati, quali:

- imprese agricole e forestali, singole o associate;
- imprenditori del settore agroalimentare;
- cooperative;
- consorzi;
- organizzazioni professionali;
- università, enti e organismi di ricerca o sperimentazione;
- fondazioni e associazioni di ricerca riconosciute;
- ricercatori;
- consulenti;
- formatori.

Il GO si costituisce formalmente mediante atto in cui siano definite responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria durante la realizzazione del progetto innovativo nonché il rispetto della durata e degli obiettivi previsti.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

Per la fase di costituzione e avvio del GO sono ammissibili:

- i costi dell'attività di animazione volti al completamento del team di progetto;
- i costi relativi a studi di fattibilità, ricerche preliminari;
- i costi di consulenza/innovation support per la stesura della proposta progettuale.

Per la fase di attuazione del progetto del GO sono ammissibili:

- i costi amministrativi e legali per la costituzione del GO
- i costi di esercizio della cooperazione:
- funzionamento e gestione del GO;
- spese per personale dedicato alle attività di coordinamento e gestione del progetto;
- spese per riunioni e incontri;
- spese di coordinamento con i GO di altre Regioni o comunitari;

- i costi relativi alla stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti delle foreste eventualmente interessate dal progetto di innovazione inerente la tematica sulla gestione forestale, redazione del Piano previsto alla sezione “Condizioni di ammissibilità”;
- i costi diretti specifici del progetto di innovazione, che si suddividono in :
 - investimenti materiali e spese generali ai sensi dell’art. 45, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - investimenti immateriali, quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici strettamente necessari all'implementazione del progetto, acquisizione di brevetti; licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
 - onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, solo se strettamente necessarie all'implementazione del progetto;
 - azioni pilota;
- i costi dell’attività di divulgazione dei risultati.

I contributi in natura sono ammissibili nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 69 del Regolamento UE 1303/2015.

Ai fini dell’ammissibilità della spesa sostenuta dall’imprenditore agricolo nel GO e del personale impegnato nelle azioni del GO, è consentito l’utilizzo di costi standard e costi forfettari nei casi e secondo le metodologie individuate dai regolamenti comunitarie dall’amministrazione regionale, come indicato, in particolare, dall’articolo 68 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013. I costi diretti per il personale di un’operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale.

Nel caso di partecipazione a progetti di innovazione a carattere interregionale o comunitario, il sostegno sarà proporzionato alla partecipazione dei soggetti operanti nel territorio della regione.

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Condizioni per l'ammissione alla fase di costituzione e avvio del GO:

- il potenziale GO deve essere composto da un minimo di due soggetti che presentano un'idea di progetto con riferimento alle tematiche e ai settori produttivi individuati nella descrizione del tipo di intervento; la descrizione dell’idea progettuale è corredata dall’indicazione delle attività previste per la fase di avvio del GO;
- la partecipazione di soggetti quali imprese agricole e forestali, singole o associate, o di imprenditori del settore agroalimentare è obbligatoria.

Condizioni per l'ammissione alla fase di selezione dei progetti di innovazione:

- il GO deve dotarsi di un regolamento interno tale da garantire la trasparenza nel funzionamento del gruppo e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interesse;
- il GO deve redigere un Piano contenente:
 - descrizione del progetto di innovazione che si intende sviluppare, collaudare, adattare o realizzare, avendo cura di dettagliare: (a) il fabbisogno/l’opportunità di sviluppo per le aziende coinvolte; (b) il

carattere innovativo dei risultati attesi per le aziende coinvolte; (c) le modalità di interazione tra partner lungo il percorso d'innovazione, dalla sua co-definizione alla sua implementazione nelle aziende;

- descrizione dei risultati attesi e del contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse;
- indicazione delle attività da svolgere per la realizzazione del Piano e loro ripartizione tra i vari soggetti del GO;
- indicazione degli investimenti da realizzare;
- modalità con cui il partenariato intende disseminare i risultati dell'innovazione lungo le filiere e le aree rurali. Tali modalità dovranno prevedere, ad esempio, la realizzazione di: (a) una relazione finale di progetto; (b) una brochure divulgativa; (c) un evento presso una delle aziende partner;
- cronoprogramma;
- piano finanziario.

Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, lo stesso sarà soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 45 paragrafo 1 del regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Criteri di selezione per la fase di costituzione e avvio del GO:

- chiarezza dell'identificazione della problematica, del fabbisogno o dell'opportunità;
- coerenza dell'idea progettuale ai fabbisogni territoriali e alle priorità del PSR e del PEI;
- potenzialità della proposta.

Criteri per la selezione dei progetti di innovazione:

- al fine della formazione delle graduatorie dei progetti di innovazione, i criteri di selezione applicabili sono fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali e dei macro settori produttivi maggiormente rappresentativi della regione, come emerse dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR;

- i criteri di selezione riguardano i seguenti elementi di valutazione:

- articolazione dei ruoli dei soggetti che costituiscono il GO in relazione agli obiettivi e alla finalità del progetto di innovazione;
- coerenza nell'integrazione delle attività e degli interventi previsti;
- segmenti di filiera coinvolti;
- qualità del progetto dal punto di vista tecnico e scientifico, da valutare in base all'analisi delle esigenze da soddisfare, alla coerenza con le finalità del tipo di intervento;
- ricadute concrete e misurabili per il sistema agricolo e forestale regionale;

- rilevanza e ampiezza delle azioni di diffusione;
- compartecipazione finanziaria del GO.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costo massimo ammissibile

Il costo massimo ammissibile per la fase di costituzione e avvio del GO è pari a euro 25.000,00.

Il costo massimo ammissibile per la fase di attuazione del progetto di innovazione è pari a euro 400.000,00.

Aliquota di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.

Per la realizzazione dei progetti, qualora siano compresi interventi previsti in altri tipi di intervento e misure di investimento del Programma, si applicano le aliquote di sostegno ivi previste aumentate del 20% nel caso di investimenti in immobilizzazioni materiali, ai sensi dell'art. 17 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le spese generali collegate alle spese per gli investimenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, sono ammissibili entro il limite del 10% del costo dell'investimento.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicati nella sezione relativa alla misura.

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le misure poste in essere per ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicate nella sezione sulle "misure di attenuazione" relativa alla misura.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.14.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Per il monitoraggio e la valutazione dei progetti finanziabili con la misura 16 viene definito un sistema di monitoraggio e valutazione coerente con quanto stabilito dalle linee guida nazionali sul PEI. In particolare, il sistema regionale di monitoraggio si basa su un set di informazioni minime relative ai progetti nella loro unitarietà, e non ai singoli investimenti:

- a. caratteristiche dei progetti di cooperazione per l'innovazione (investimenti, tempistica, fondi impiegati; attività di trasferimento e di disseminazione, filiere e territori coinvolti);
- b. caratteristiche dei partenariati (soggetti, ruoli e funzioni rispetto al progetto);
- c. caratteristiche delle azioni di sperimentazione e innovazione progettuali;
- d. attività di animazione territoriale e di disseminazione dei risultati dei progetti.

In coerenza con la strategia dello sviluppo rurale, tesa a favorire la sostenibilità dell'attività agricola e forestale, le proprietà forestali coinvolte devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell'operazione e, qualora coinvolte siano imprese del settore legno, esse dovranno essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell'operazione.

8.2.14.3.2. 16.2 - CREAZIONE DI POLI O RETI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE AZIENDALE E DI FILIERA

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento intende facilitare l'incontro e la creazione di forme di collaborazione stabili tra gli operatori del settore produttivo, per la realizzazione di progetti comuni, di sperimentazione, innovazione e di carattere transettoriale, a livello aziendale nell'ottica dell'integrazione in filiera, in grado di accelerare i processi di crescita della competitività del settore agricolo, foresta-legno e di quello agroindustriale.

L'intervento, nello specifico, sostiene la creazione di poli o reti per la partecipazione e lo sviluppo di progetti innovativi mirati al perseguimento degli obiettivi individuati per i progetti integrati di filiera.

Non è ammissibile il sostegno a progetti in corso.

Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 1.b- Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in quanto promuove la cooperazione tra operatori del settore per favorire il trasferimento e la diffusione dell'innovazione nella logica della filiera, contribuendo al contempo a stimolare l'aggregazione delle imprese. Inoltre, considerato il carattere trasversale della cooperazione, ha un impatto potenziale su altre priorità e focus area, in particolare sulle focus area 1.a, 2.a, 3.a.

L'intervento, poi, contribuisce all'obiettivo trasversale "innovazione", in quanto specificatamente rivolto a forme aggregate di soggetti la cui costituzione si basa proprio sull'obiettivo dell' "innovazione".

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale.

Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni, sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 65.

Legge 9 aprile 2009, n. 33 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

Poli o reti di imprese di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività per la partecipazione e lo sviluppo di progetti di innovazione per l'integrazione in filiera.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Per la creazione dei poli e delle reti sono ammissibili:

- i costi dell'attività di animazione;
- i costi relativi a studi di fattibilità, ricerche preliminari;
- i costi di consulenza per la stesura della proposta progettuale.

Per l'attuazione del progetto di innovazione sono ammissibili:

- i costi amministrativi e legali per la costituzione dei poli e delle reti;
- i costi di esercizio della cooperazione:
- funzionamento e gestione dei poli e delle reti;
- spese per personale dedicato alle attività di coordinamento e gestione del progetto;
- spese per riunioni e incontri;
- i costi relativi a consulenze e studi per la progettazione e lo sviluppo della filiera, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti delle foreste eventualmente interessate dal progetto, redazione del Programma previsto alla sezione "Condizioni di ammissibilità";
- i costi diretti specifici del progetto di innovazione;
- i costi dell'attività di divulgazione dei risultati.

Nell'ambito di questo intervento non sono previsti costi per investimenti materiali, che possono essere attuati tramite altre misure / tipi di intervento del Programma.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa sostenuta dall'imprenditore agricolo nel GO e del personale impegnato nelle azioni del GO, è consentito l'utilizzo di costi standard e costi forfettari nei casi e secondo le metodologie individuate dai regolamenti comunitarie dall'amministrazione regionale, come indicato, in

particolare, dall'articolo 68 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il polo o la rete di imprese deve essere composto da un minimo di due soggetti e deve soddisfare le caratteristiche riportate nella sezione relativa alle definizioni.

Il polo o la rete di imprese deve redigere un Programma contenente:

- una descrizione del progetto di innovazione che si intende sviluppare, avendo cura di dettagliare:
 - a) il fabbisogno/l'opportunità di sviluppo per le aziende coinvolte;
 - b) il carattere innovativo dei risultati attesi per le aziende coinvolte;
 - c) le modalità di interazione tra i partner nel processo di filiera, nella sua co-definizione, nella sua implementazione a livello aziendale e divulgazione dei risultati nell'ambito della filiera;
- una descrizione dei risultati attesi e del contributo agli obiettivi del progetto, con riguardo comunque agli obiettivi generali di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse;
- le modalità con cui il polo o la rete intende disseminare i risultati dell'innovazione nelle aree rurali. Tali modalità dovranno prevedere, ad esempio, la realizzazione di: (a) una relazione finale di progetto; (b) una brochure divulgativa; (c) un evento presso una delle aziende partner.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Al fine della formazione delle graduatorie dei progetti di innovazione, i criteri di selezione applicabili sono fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali e dei macro settori produttivi maggiormente rappresentativi della regione, come emerse dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR.

I criteri di selezione riguardano i seguenti elementi di valutazione:

- articolazione dei ruoli dei soggetti che costituiscono il polo o la rete in relazione agli obiettivi e alla finalità del progetto di innovazione;
- coerenza nell'integrazione delle attività previste;
- segmenti di filiera coinvolti;
- qualità del progetto dal punto di vista tecnico e scientifico, da valutare in base all'analisi delle esigenze da soddisfare, alla coerenza con le finalità del tipo di intervento, alla descrizione delle ricadute concrete per il sistema agro-forestale regionale;
- rilevanza e ampiezza delle azioni di diffusione.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costo massimo ammissibile

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 50.000,00.

Aliquota di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicati nella sezione relativa alla misura.

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le misure poste in essere per ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicate nella sezione sulle "misure di attenuazione" relativa alla misura.

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.14.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Reti di impresa: aggregazione di imprese, con sede legale o unità operativa nel territorio regionale, che

partecipano ad un progetto di innovazione, sulla base di un programma comune di rete, impegnandosi ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Poli di imprese: aggregazione di imprese, con sede legale o unità operativa nel territorio regionale, che comprendono anche organismi di consulenza o soggetti del settore della ricerca, che partecipano ad un progetto di innovazione, sulla base di un programma comune, impegnandosi ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa, compreso l'impiego in comune di impianti e attrezzature, nonché a trasferire le conoscenze, a mettere in rete e divulgare le informazioni tra le imprese che costituiscono il polo.

In coerenza con la strategia dello sviluppo rurale, tesa a favorire la sostenibilità dell'attività agricola e forestale, le proprietà forestali coinvolte devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell'operazione e, qualora coinvolte siano imprese del settore legno, esse dovranno essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell'operazione.

8.2.14.3.3. 16.5 - APPROCCI COLLETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato l'esigenza e l'opportunità di sviluppare sinergie nell'erogazione di servizi ambientali sul territorio regionale, attraverso azioni coordinate messe in atto da un insieme di soggetti diversi, come ad esempio agricoltori e loro associazioni, gestori del territorio, Enti pubblici. La dimensione territoriale dei beni pubblici ambientali, infatti, richiede l'adozione di approcci collettivi nella progettazione e realizzazione di interventi finalizzati ad ottimizzare la produzione di benefici ambientali quali l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione, la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, la conservazione della biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse idriche e la protezione del suolo, il razionale impiego delle fonti rinnovabili, con risultati più incisivi e coerenti rispetto a quelli che si possono ottenere operando singolarmente.

Il ricorso alla modalità "cooperazione", rispetto all'attuazione di iniziative individuali, favorisce il conseguimento di obiettivi specifici che migliorano le performance ambientali in quanto consente:

- di avviare fasi di animazione concertative su specifiche aree localizzate sul territorio;
- coinvolgere un maggior numero di beneficiari (ad esempio agricoltori) e quindi rendere più significativo l'effetto rispetto all'erogazione di servizi ambientali, tra i quali la protezione della biodiversità;
- pervenire ad un accordo di cooperazione locale, nel quale siano condivisi gli interventi da realizzare da parte dei diversi beneficiari.

L'intervento è perciò volto a sostenere proposte di progetti collettivi in grado di fornire servizi ambientali su scala territoriale significativa e relativi, ad esempio, a:

- realizzazione di infrastrutture agro-ecologiche per l'azione sul microclima, la protezione dell'acqua e del suolo;
- gestione integrata dell'acqua e del suolo;
- recupero di elementi tipici e valorizzazione del paesaggio rurale;
- interventi di protezione della biodiversità utili a prevenire ed attenuare la riduzione di habitat e specie di interesse comunitario, compreso il ripristino di habitat ed habitat di specie;
- approvvigionamento della biomassa anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

In tal senso, i progetti collettivi si compongono sia di interventi di investimento, sia di interventi sulle superfici.

I progetti collettivi sono predisposti da una pluralità di soggetti che sottoscrivono un accordo collettivo, individuando un soggetto capofila o mediante la costituzione in forma associata dotata di personalità giuridica. L'accordo collettivo ha una durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto, esplicita i ruoli dei partecipanti all'iniziativa con riferimento alla promozione degli interventi, sensibilizzazione nei confronti dei proprietari dei terreni, redazione del progetto collettivo su un'area significativa, animazione e

coordinamento nella realizzazione degli interventi a carico dei vari attori del progetto.

Non è ammissibile il sostegno a progetti in corso.

Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 4.a - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, dal momento che stimola approcci agronomici innovativi e a valenza ambientale rispondendo al contempo ai fabbisogni legati alla conservazione e ripristino della biodiversità.

L'intervento, poi, contribuisce direttamente agli obiettivi trasversali "ambiente" e "clima", contemplando l'attuazione di progetti collettivi indirizzati proprio a tali obiettivi. Risponde anche all'obiettivo "innovazione", dal momento che rappresenta una nuova modalità di approccio rispetto a queste tematiche nel contesto regionale.

8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale.

Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni, sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 65.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

8.2.14.3.3.4. Beneficiari

Pluralità di soggetti che sottoscrivono l'accordo collettivo, coinvolgendo almeno due soggetti tra i seguenti:

Enti locali, Enti Gestori di Parchi o Riserve, Consorzi di Bonifica, Proprietà Collettive;

Imprese agricole singole o associate, Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, Riserve di Caccia;

Altri soggetti pubblici o privati che possono contribuire alla predisposizione e alla realizzazione del progetto collettivo.

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili:

- i costi degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale, elaborazione del progetto collettivo;
- i costi dell'attività di animazione della zona interessata;
- i costi di esercizio della cooperazione, compresi i costi per la costituzione, la gestione e il coordinamento del partenariato;
- i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione del progetto collettivo, che si suddividono in:
- investimenti materiali e spese generali ai sensi dell'art. 45, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, previsti nei seguenti tipi di intervento e soggetti alle medesime condizioni:
 - intervento 4.1.2 - Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole;
 - intervento 4.3 - Sostegno per investimenti in infrastrutture viarie e malghive;
 - intervento 4.4.1 - Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente;
 - intervento 8.1 – Imboschimento e creazione di aree boscate;
 - intervento 8.5 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali.
- investimenti immateriali quali realizzazione di materiale informativo, creazione o implementazione di siti, applicazioni multimediali, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- i costi delle attività promozionali e di divulgazione dei risultati.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'articolo 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali".

Il presente intervento non finanzia i premi per gli impegni sulle superfici, che rimangono a carico delle misure 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali e 11 – Agricoltura biologica.

8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Ai fini del finanziamento deve essere presentato un progetto collettivo d'area che interessa una pluralità di

partecipanti al progetto – minimo due - che sottoscrivono un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto stesso.

Il progetto collettivo deve contemplare:

- descrizione del progetto che si intende realizzare, avendo cura di dettagliare: caratteristiche dell'area interessata, fabbisogno e opportunità di sviluppare l'iniziativa secondo un approccio collettivo;
- descrizione dei risultati attesi e del contributo all'obiettivo di incrementare e ottimizzare i benefici ambientali;
- indicazione degli investimenti da realizzare e delle attività da svolgere per la realizzazione del progetto e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti;
- cronoprogramma;
- piano finanziario.

Nel caso di interventi che ricadono all'interno della rete NATURA 2000 a norma delle Dir. 93/42/CEE del Consiglio e della Dir. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio o di habitat vulnerabili quali torbiere e zone umide individuate da norme regionali sono consentite soltanto le operazioni coerenti con gli obiettivi di gestione dei siti interessati.

Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, lo stesso sarà soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 45 paragrafo 1 del regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.14.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Al fine della formazione delle graduatorie dei progetti, i criteri di selezione applicabili sono fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali e dei macro settori produttivi maggiormente rappresentativi della regione, come emerse dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR.

I criteri di selezione dei progetti collettivi riguardano i seguenti elementi di valutazione:

- caratteristiche dell'area interessata dal progetto, in termini di localizzazione degli interventi, di superficie territoriale soggetta agli impegni;
- articolazione della cooperazione: composizione e ruoli dei soggetti coinvolti nel progetto collettivo;
- coerenza nell'integrazione delle attività e degli interventi previsti.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costi minimi e massimi ammissibili

Il costo minimo ammissibile del progetto collettivo è pari a euro 50.000,00.

Il costo massimo ammissibile del progetto collettivo è pari a euro 500.000,00.

Aliquota di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.

Per la realizzazione dei progetti, qualora siano compresi interventi previsti in altri tipi di intervento e misure di investimento del Programma, compresi quelli collegati alle misure 10 e 11, si applicano gli importi dei costi minimi e massimi e le aliquote di sostegno ivi previste.

Le spese generali collegate alle spese per gli investimenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, sono ammissibili entro il limite del 10% del costo dell'investimento.

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicati nella sezione relativa alla misura.

8.2.14.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Le misure poste in essere per ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicate nella sezione sulle "misure di attenuazione" relativa alla misura.

8.2.14.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

In coerenza con la strategia dello sviluppo rurale, tesa a favorire la sostenibilità dell'attività agricola e

forestale, le proprietà forestali coinvolte devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell'operazione e, qualora siano coinvolte imprese del settore legno, esse dovranno essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell'operazione.

8.2.14.3.4. 16.7 - STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

Sottomisura:

- 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Come è emerso dall'analisi di contesto, diverse aree rurali della regione sono caratterizzate da fenomeni di abbandono delle attività agricole ed economiche, di degrado della struttura demografica e di depauperamento delle risorse ambientali e culturali, che non si limitano ai territori più marginali o con condizioni orografiche sfavorevoli. In tali aree, peraltro, lo sviluppo urbano sottrae costantemente suolo all'uso agricolo e le prospettive incerte legate alla congiuntura economica frenano iniziative imprenditoriali e di sviluppo in generale. Tali condizioni, nel loro insieme, hanno portato all'evidenza di una serie di fabbisogni (F7, F9, F13, F19, F20), tra loro spesso interconnessi e diffusi, per cui si rendono necessari strumenti integrati e coordinati capaci di favorire uno sviluppo sociale ed economico equilibrato.

L'intervento sostiene, dunque, nei territori rurali non interessati dal LEADER di cui alla misura 19, la predisposizione di strategie di sviluppo locale, ad opera di partenariati misti pubblico-privati e la loro attuazione con riferimento a un determinato ambito territoriale sub-regionale e con l'obiettivo di fornire adeguate risposte a bisogni multisettoriali espressi a livello locale.

I partenariati, che con specifico atto definiscono ruoli, impegni, modalità organizzative e di partecipazione di tutti gli attori coinvolti, propongono delle strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale che rispondono a obiettivi condivisi dal partenariato e frutto di un processo partecipativo, tale da ricadere nel più ampio concetto di sviluppo locale.

Le strategie promosse saranno mirate a contribuire a una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Mutuando alcune logiche di integrazione e di partecipazione del metodo LEADER, dovranno essere coerenti e di qualità, orientate ad uno sviluppo realmente integrato e sostenibile, improntate all'innovazione e realizzate attraverso iniziative che, nella loro logica di intervento, dovranno dimostrarsi capaci di creare valore aggiunto, altrimenti non raggiungibile attraverso altri approcci convenzionali.

Le strategie di cooperazione saranno definite rispetto a dei tematismi confacenti all'esigenza di coniugare diversi aspetti del sistema rurale regionale: la fragilità socio economica, le potenzialità connesse alle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali, le funzioni turistiche, ricreative e sociali, la custodia del patrimonio di usi e costumi del mondo rurale, la matrice produttiva nel campo agro-forestale e in altri settori sinergici, quali il turismo tematico, i servizi di ricettività e l'accoglienza, le infrastrutture pubbliche e il problema di consumo del suolo.

Gli indirizzi per l'individuazione dei tematismi, utilizzabili anche in forma concorrente, sono i seguenti:

- promozione del turismo rurale *slow*, tramite creazione o miglioramento di prodotti turistici locali integrati, miglioramento del sistema dell'accoglienza, creazione di reti di operatori e di strutture;
- valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, archeologiche e paesaggistiche, tramite interventi di conservazione, recupero e riqualificazione finalizzati ad un utilizzo e una fruizione delle stesse in maniera sostenibile e responsabile, iniziative di sensibilizzazione, comunicazione, promozione e marketing territoriale;
- valorizzazione delle tipicità e vocazioni produttive dei territori, tramite creazione, potenziamento e

- sviluppo dei mercati locali, nonché realizzazione di iniziative promozionali svolte in ambito locale;
- integrazione socio-economica del territorio e inclusione sociale, mediante la promozione della multifunzionalità delle aziende agricole, lo start up di attività nell'ambito dell'agricoltura sociale, l'animazione e l'attivazione di servizi di base, la promozione e implementazione di servizi sociali da parte di aziende agricole in convenzione con enti pubblici, la didattica e l'educazione ambientale.

Il tipo di intervento sostiene, nell'ambito della cooperazione, la realizzazione di specifici progetti, funzionali all'attuazione della strategia, da parte dei componenti del partenariato e di altri soggetti appartenenti all'area interessata. I progetti dovranno essere coerenti con la strategia e la loro combinazione dovrà essere equilibrata in relazione agli obiettivi di sviluppo.

Non è ammissibile il sostegno a progetti in corso.

Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 6.b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ancorché, per il suo carattere di integrazione multisettoriale, contribuisce indirettamente al perseguimento di tutte le priorità dello sviluppo rurale e in particolare delle focus area 1.a, 2.a, 4.a, 5.c, 5.e, 6.a.

L'intervento, inoltre, contribuisce a tutti gli obiettivi trasversali "innovazione", "ambiente" e "clima": è innovativo nel panorama regionale, in quanto prevede modalità di cooperazione nuove, o solo parzialmente sperimentate, nel realizzare azioni congiunte per un miglioramento delle condizioni socio-economiche nelle aree rurali, favorisce iniziative volte alla conservazione e ad una valorizzazione responsabile e sostenibile delle risorse ambientali e promuove la realizzazione di investimenti orientati alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

8.2.14.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale.

Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni, sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 65.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Convenzione europea sul paesaggio, del 20 ottobre 2000.

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.14.3.4.4. Beneficiari

Partenariato pubblico e privato, costituito con atto formale e finalizzato ad una strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale con riferimento ad un ambito territoriale sub-regionale. Il partenariato è composto da enti locali, imprese agricole e loro forme associative, PMI, operatori del settore turistico e culturale, persone fisiche, consorzi di tutela, agenzie di interesse territoriale, istituti scolastici e di ricerca, Università e altri soggetti che possono contribuire alla formazione e alla realizzazione della strategia di cooperazione.

8.2.14.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili:

- i costi degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale, elaborazione della strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale;
- i costi dell'attività di animazione della zona interessata;
- i costi di esercizio della cooperazione, compresi i costi per la costituzione, la gestione e il coordinamento del partenariato;
- i costi diretti di specifici progetti funzionali all'attuazione della strategia, che si suddividono in :
- investimenti materiali e spese generali ai sensi dell'art. 45, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, previsti nei seguenti tipi di intervento e soggetti alle medesime condizioni:
 - intervento 4.1.1 - miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole;
 - intervento 4.1.2 - efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole;
 - intervento 4.3 - sostegno per investimenti in infrastrutture viarie e malghive;
 - intervento 4.4.1 - investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente;
 - intervento 6.2 - avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali;
 - intervento 6.4.1 - investimenti nelle energie rinnovabili;
 - intervento 6.4.2 - diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali;
 - intervento 6.4.3 - sviluppo di nuovi prodotti;

- intervento 7.4 - servizi di base a livello locale per la popolazione rurale;
- intervento 7.5 - itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale;
- intervento 7.6 - investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale;
- intervento 8.1 – imboschimento e creazione di aree boscate;
- intervento 8.5 - investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali.
- investimenti immateriali quali realizzazione di materiale informativo, creazione o implementazione di siti, applicazioni multimediali, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- i costi delle attività promozionali e divulgative.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali".

8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Ad ogni ambito territoriale è data la possibilità di presentare una sola strategia di cooperazione che dovrà contemplare:

- definizione dell'area e della popolazione interessata (minimo: 5 Comuni e popolazione complessiva di 20.000 abitanti);
- descrizione del territorio, con particolare riguardo agli aspetti economico-produttivi, insediativi, sociali, ambientali e storico-culturali;
- analisi dei fabbisogni di sviluppo, comprensiva dell'analisi in termini di punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce dell'area;
- descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, con evidenza delle caratteristiche di integrazione, coerenza, multisettorialità e innovazione di cui deve essere dotata;
- descrizione del processo di coinvolgimento/partecipazione della comunità locale nella costruzione della strategia;
- piano delle azioni (indicazione degli investimenti da realizzare e delle attività da svolgere);
- indicazione dei risultati che si intendono ottenere;
- configurazione territoriale della strategia, da rappresentare mediante schemi ed elaborati grafici;
- specificazioni progettuali;
- cronoprogramma;
- piano finanziario.

Nell'ambito dell'intervento sono incentivati i mercati locali, quali filiere contraddistinte da pochi passaggi, che privilegiano il contatto diretto fra il produttore e il consumatore, in un ambito territoriale ben delineato, nel quale la vendita al consumatore finale avviene a una distanza non superiore a 30 Km dal luogo di produzione.

Il tipo di intervento si attua nelle aree rurali della Regione non interessate dall'approccio LEADER. Qualora l'ambito territoriale interessato dalla strategia sia contermina a un'area urbana, la strategia potrà contemplare l'integrazione delle imprese agricole ivi collocate nei progetti di sviluppo, purché sia dimostrato che la partecipazione di tali imprese sia necessaria affinché l'attuazione della strategia determini delle ricadute nelle zone rurali.

Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, lo stesso sarà soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 45 paragrafo 1 del regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.14.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Al fine della formazione delle graduatorie delle singole operazioni, i criteri di selezione applicabili sono fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali e dei macro settori produttivi maggiormente rappresentativi della regione, come emerse dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal PSR.

I principi per la definizione dei criteri di selezione riguardano:

- coerenza generale della strategia;
- integrazione di obiettivi di sviluppo economico, di valorizzazione ambientale, culturale e paesaggistica e di inclusione sociale;
- caratteristiche dell'ambito territoriale: presenza di aree di elevato pregio naturalistico o culturale;
- articolazione delle forme di aggregazione territoriale;
- livello di integrazione multisettoriale;
- articolazione della cooperazione: composizione in rapporto al numero degli attori coinvolti;
- forme o obiettivi connessi con l'agricoltura sociale.
- ricadute sul territorio in termini di nuova occupazione.

Per quanto concerne i singoli progetti ricompresi nella strategia, riconducibili ai tipi di intervento previsti dal Programma, i beneficiari applicheranno dei parametri oggettivi di individuazione, in grado di garantire la qualità e una comparazione trasparente ed efficace degli stessi, nonché la coerenza con gli obiettivi della strategia.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto alle operazioni in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. Una soglia minima di punteggio si applicherà anche a tutti i progetti che verranno attuati nell'ambito della strategia.

8.2.14.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Costo massimo ammissibile

La dotazione finanziaria massima della strategia di sviluppo locale è di importo pari a 3 milioni di euro.

Aliquota di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.

Per la realizzazione dei progetti, qualora siano compresi interventi previsti in altri tipi di intervento e misure

di investimento del Programma, si applicano gli importi dei costi minimi e massimi e le aliquote di sostegno ivi previste.

Le spese generali collegate alle spese per gli investimenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, sono ammissibili entro il limite del 10% del costo dell'investimento.

8.2.14.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicati nella sezione relativa alla misura.

8.2.14.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Le misure poste in essere per ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento sono indicate nella sezione sulle "misure di attenuazione" relativa alla misura.

8.2.14.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.14.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Mercato locale: filiera contraddistinta da pochi passaggi, che privilegia il contatto diretto fra il produttore e il consumatore, in un ambito territoriale ben delineato, nel quale la vendita al consumatore finale avviene a una distanza non superiore a 30 Km dal luogo di produzione.

L'accesso all'intervento è regolato attraverso un percorso preliminare di manifestazione d'interesse, tendente a creare un costruttivo contesto di competizione progettuale.

In coerenza con la strategia dello sviluppo rurale, tesa a favorire la sostenibilità dell'attività agricola e forestale, le proprietà forestali coinvolte devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell'operazione e, qualora siano coinvolte imprese del settore legno, esse dovranno essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno

dalla conclusione dell'operazione.

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'attuazione dei tipi di intervento della misura, anche sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) sulla programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi sostenuti da beneficiari privati e legata, nel caso di opere, all'applicazione dei prezzari di riferimento e nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo;

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara da parte di soggetti pubblici e privati.

CP 12 Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative:

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso.
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione, impatto sulla fidejussione e sulla mancata realizzazione del progetto.
3. Modifiche sostanziali all'investimento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della modifica.
4. Assenza di doppio finanziamento irregolare.
5. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
6. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi.
7. Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti approvate.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi.

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dei tipi di intervento si prevede, anche in coerenza con il

Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:

- utilizzo da parte dei richiedenti privati, nella predisposizione dei computi metrici estimativi relativi ad opere edili, dei prezzi di riferimento, che saranno aggiornati se necessario;
- nel caso di acquisto di beni materiali acquisizione da parte dei richiedenti privati di più offerte, anche con utilizzo di indagini di mercato su internet;
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici di check list che guidano e tracciano i controlli eseguiti e verificano l'indipendenza e terzietà degli offerenti.

CP 11

APC 7 –Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento: elaborazione di una check list di controllo da utilizzare per verificare la correttezza degli appalti.

APC 3 Campagne d'informazione e documenti di orientamento per:

- informare i beneficiari privati, se tenuti, dell'obbligo di applicazione del codice degli appalti
- informare i beneficiari, pubblici e privati, sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo
- utilizzo da parte dei beneficiari, pubblici e privati, di una check list di autocontrollo, predisposta dalla Regione, da compilare, aggiornare e trasmettere nella rendicontazione dell'aiuto

APC 1 attività di formazione e aggiornamento rivolta sia a beneficiari pubblici che privati

CP 12

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

- 1 stesura manuale dei controllo in loco
- 2 utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto e delle relative garanzie
- 3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione
- 3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del Quadro finanziario progettuale;
- 3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento

dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso

4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN)

5.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare

5.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze

6.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie dei controlli da effettuare;

6.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria;

6.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrare le modalità di verifica adottate e registrare i controlli eseguiti, anche in materia di disabilità e gli esiti degli stessi;

6.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 - Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso,

che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedasi quanto indicato nelle singole schede di intervento.

8.2.14.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Vedasi le singole schede di intervento.

8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.15.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 32, 33, 34 e 35.

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articoli 42, 43 e 44.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura comprende gli interventi finalizzati all'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) da parte dei gruppi di azione locale:

1. sostegno preparatorio;
2. azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
3. progetti di cooperazione;
4. costi gestionali del GAL e costi per l'attività di animazione della SSL.

La strategia di sviluppo locale è cofinanziata esclusivamente dal FEASR ("approccio mono-fondo").

1. Indirizzi strategici nazionali e coordinamento della misura nel contesto di programmazione regionale.

L'Accordo di partenariato propone per lo sviluppo locale di tipo partecipativo tre sfide:

- migliorare il design e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l'efficacia;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere con flessibilità e su un terreno concreto il coordinamento tra le politiche, con una logica ispirata alla semplificazione sia degli strumenti di *governance*, sia delle procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

Per quanto riguarda la prima sfida, nello specifico contesto regionale essa si traduce nella scelta di dare attuazione alla misura nelle zone classificate montane con legge regionale, come elemento di una strategia regionale per lo sviluppo socio-economico dei territori montani che, nella programmazione 2014-2020 e periodo transitorio, è trasversale rispetto a tutti i programmi regionali. L'intendimento è di indirizzare

territorialmente gli interventi che possono rappresentare risposte adeguate ai bisogni delle suddette zone, con meccanismi di riserva finanziaria nell'ambito degli assi prioritari "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" e "Sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori" del POR FESR e degli assi prioritari "Occupazione", "Inclusione sociale e lotta alla povertà" e "Istruzione" del POR FSE, e con interventi specifici del PSR ("Sostegno per investimenti in infrastrutture viarie e malghive", "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali", "Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane").

La misura LEADER è individuata come elemento specifico di tale strategia e potrà attivare le risorse territoriali che i GAL saranno in grado di individuare catalizzando l'interesse degli attori locali e ottimizzando le loro interrelazioni nell'ottica di una efficace *governance* territoriale, laddove quest'ultima è resa debole dai processi di marginalizzazione connessi alla dimensione e qualità demografiche che incidono negativamente non solo sull'economia e sulla società ma anche sull'assetto istituzionale locale (Comuni, servizi pubblici), o dalle dinamiche sociali, economiche e istituzionali di realtà urbane o di territori limitrofi che, svolgendo una funzione di "attrattore" dello sviluppo socio-economico, depotenziano le loro risorse endogene e introducono elementi di squilibrio territoriale.

Altro strumento messo in campo dalla Regione, nell'ambito della programmazione 2014-2020, è l'"ITI Aree interne". Lo strumento accoglie l'indicazione dell'Accordo di partenariato relativo alla "Strategia nazionale per le aree interne del Paese". Per quanto riguarda il territorio regionale le aree interne candidate sono indicate nell'allegato "Aree interne" alla sezione 5. Tali aree ricadono all'interno delle aree rurali C e D e nell'area di attuazione della misura LEADER. Perciò, in considerazione della finalità della misura LEADER nell'ambito del PSR e della natura dei "progetti di sviluppo locali" che caratterizzano la strategia per le aree interne, per evitare sovrapposizioni tra questi ultimi e le strategie di sviluppo locale dei GAL – cioè sovrapposizione tra strumenti d'intervento simili - appare opportuno che il concorso del PSR alla strategia delle aree interne avvenga attraverso la misura LEADER.

Ad una migliore progettazione locale è finalizzato l'intervento del sostegno preparatorio, mentre per quanto riguarda la terza "sfida", essa rinvia all'impegno sia dell'Autorità di gestione che dell'Organismo Pagatore, soprattutto per quanto riguarda la definizione delle procedure attuative delle misure della SSL, le quali ne valuteranno complessità e costi amministrativi con il fine di non appesantire gli oneri a carico dei soggetti interessati alla SSL a presentare domanda di aiuto e – riferendosi all'attività dei GAL - gli iter di selezione e finanziamento dei progetti (modalità di presentazione delle domande di aiuto, sistema dei controlli amministrativi, ecc.).

Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi e le azioni della SSL, è necessario che la programmazione di livello regionale non contraddica la logica bottom-up dello sviluppo locale di tipo partecipativo, affinché quest'ultimo possa contribuire con il proprio valore aggiunto allo sviluppo delle aree rurali. Perciò, la misura viene descritta attraverso gli elementi essenziali dello sviluppo locale LEADER, dettati dalla legislazione comunitaria, in conformità dell'indirizzo contenuto nell'Accordo di partenariato.

2. Territorio e popolazione della SSL.

La misura trova applicazione in territori in cui appare quanto mai necessario rafforzare la *governance* locale attraverso la collaborazione tra istituzioni locali deboli - a causa di un trend demografico negativo di lungo

periodo che ha determinato lo spopolamento di questi territorio o della competizione di territori limitrofi sopra qualificati come “attrattori” di sviluppo, non solo economico, ma anche sociale - e attori sociali dei diversi ambiti di attività privata e collettiva, che rappresentano le forze sociali vitali ancora presenti. Dal punto di vista del trend demografico di lungo periodo, tali sono generalmente i territori inclusi nell’area rurale D. Questi ultimi, però, che in Friuli Venezia Giulia sono caratterizzati dall’asprezza dei rilievi montani, risultano interconnessi con territori, inclusi nell’area rurale C, che si estendono ai piedi dei rilievi, allo sbocco delle valli: si tratta di un’interconnessione funzionale, derivante dalla storia delle relazioni sociali ed economiche, la quale ha determinato un assetto territoriale precipuo, rappresentato dalla comune appartenenza al territorio che la Regione ha classificato come montano. Situazione particolare, inoltre, è quella rappresentata dal Carso, le cui dinamiche socio-economiche si inquadrano nelle strette relazioni tra un territorio rurale, il Carso per l’appunto, fortemente condizionato dal suo valore ambientale e dalla natura del suolo, da un lato, e realtà urbane rilevanti (il polo urbano di Trieste e la città di Monfalcone) e insediamenti residenziali con densità abitative superiori alla media regionale, sedi anche di attività economiche e di servizi pubblici, dall’altro, che creano squilibri tra aree limitrofe che la misura LEADER può contribuire a fronteggiare valorizzando le peculiarità del territorio carsico.

Perciò, la singola SSL riguarda i Comuni inclusi nei territori montani della Regione Autonoma Friuli Venezia, come delimitati dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e compresi nelle aree rurali C e D, nonché la zona omogenea montana del Carso – anch’essa delimitata dalla legge regionale 33/2002 – la quale corrisponde alle sottozone del Carso A.1, B.1 e C.1. La superficie dell’area interessata è di km² 4.547 (58% del territorio regionale), e – con riferimento all’anno 2012 - gli abitanti 235.317 (19% della popolazione regionale).

L’area di ogni singola SSL dovrebbe coincidere con un territorio che presenti una serie di fattori in grado di giustificare l’intervento in relazione all’assetto territoriale regionale e alle risorse finanziarie disponibili: numero di Comuni e possibilità di mettere in rete le strutture comunali, anche nell’ottica della gestione associata delle funzioni; esistenza di servizi pubblici sovracomunali; presenza di realtà associative; numero di operatori locali; dimensione demografica. Le cinque zone omogenee montane della legge regionale 33/2002 rispondono al suddetto criterio di individuazione delle aree che possono essere interessate da una SSL, per continuità rispetto alle politiche sociali ed economiche regionali basatesi nel tempo su tali delimitazioni.

Per assicurare una dimensione non eccessivamente ridotta dell’area di una SSL e tale da favorire un partenariato sufficientemente articolato, rappresentativo di interessi non troppo particolari e parcellizzati, l’area di ogni singola SSL deve essere costituita dal territorio di almeno 10 Comuni contigui e non deve presentare al proprio interno lacune (territori non coperti dalla SSL). La continuità territoriale è un elemento essenziale della SSL.

Per quanto riguarda la dimensione demografica, tenuto conto della densità abitativa del territorio montano interessato dalla misura, la popolazione dell’area di una singola SSL non deve essere inferiore a 25.000 e non deve superare gli 80.000 abitanti.

3. GAL.

Il gruppo di azione locale (GAL) è il soggetto che propone e attua la SSL. Il GAL è composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati e in esso, a livello decisionale, né i soggetti pubblici (enti territoriali, enti funzionali, società in house o partecipate, associazioni o fondazioni con maggioranza di soci pubblici), né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del

49% degli aventi diritto al voto.

Il GAL sceglie la propria forma giuridica.

La gestione amministrativa e finanziaria connessa all'attuazione della SSL è assolta dal GAL attraverso la propria struttura o attraverso un partner capofila individuato al proprio interno. Fermi restando l'unicità della gestione finanziaria e il coordinamento della gestione amministrativa della SSL da parte della struttura del GAL o del partner capofila, la gestione amministrativa può essere condivisa con altri partner del GAL individuati in base alle competenze settoriali e tecniche, in particolare ai fini della selezione dei progetti e del controllo amministrativo delle domande.

4. Ambiti tematici della SSL.

In conformità all'Accordo di partenariato, affinché il metodo LEADER possa sviluppare le proprie potenzialità e quindi contribuire con il proprio valore aggiunto agli obiettivi dello sviluppo rurale, il PSR non descrive le azioni della SSL.

Le azioni della SSL sono definite dal GAL attraverso un Piano di azione, che è parte sostanziale della SSL, e sono rispondenti alle finalità dello sviluppo rurale nella programmazione comunitaria 2014-2020.

Il GAL dovrà coordinare le azioni affinché rispondano ad un disegno organico di sviluppo del proprio territorio attraverso uno o più ambiti tematici.

Indicativamente, in coerenza rispetto alla strategia del PSR e all'analisi che la sostiene, gli ambiti tematici appropriati per i territori di applicazione della misura risultano essere i seguenti, già previsti dall'Accordo di partenariato:

a) sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri);

b) turismo sostenibile. In quest'ambito si ritiene che, per quanto riguarda la ricettività turistica, la SSL si debba indirizzare verso azioni di riqualificazione, promozione e commercializzazione piuttosto che verso la creazione di posti letto, integrando in tal modo le azioni condotte dai GAL nella programmazione 2007-2013. Inoltre, l'offerta turistica non dovrebbe comprendere solo la ricettività e dovrebbe considerare, secondo i casi, le sinergie tra turismo e altri settori di attività, in un'ottica di specializzazione dell'offerta territoriale, o le sinergie tra le singole componenti del settore turistico;

c) cura e tutela del paesaggio. Si ritiene, in particolare, che un simile ambito tematico sia da considerare complementare rispetto alle finalità degli altri ambiti tematici suggeriti, in particolare, il turismo sostenibile in presenza di luoghi di pregio ambientale ed aree protette;

d) valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

e) accesso ai servizi pubblici essenziali, considerando in particolare, in ambito socio-sanitario, i servizi a favore della popolazione anziana;

f) reti e comunità intelligenti.

Si ritiene, comunque, che interventi come quelli rivolti alla formazione del capitale umano, al trasferimento tecnologico, alla diffusione delle ICT abbiano un carattere “orizzontale”, tale cioè da essere trasversali rispetto agli ambiti tematici. Questi ed altri interventi “orizzontali” che le SSL dovessero individuare non costituirebbero degli ambiti tematici, ma azioni strumentali rispetto alle azioni riferibili agli ambiti stessi.

I GAL possono comunque proporre ambiti tematici diversi da quelli sopra elencati, se maggiormente funzionali alle proprie SSL. Ad esempio, in alcune aree potrebbe essere significativo, anche in termini occupazionali, stimolare e sostenere i servizi di base erogabili da operatori privati. Inoltre, i GAL che con la propria SSL si propongono di concorrere all’attuazione della strategia per le aree interne, dovranno tenere conto dei tematismi dei progetti d’area.

La SSL potrà essere costruita su più ambiti tematici, in numero non superiore a tre, a condizione che le azioni riferibili ai diversi ambiti siano reciprocamente complementari e coerenti rispetto all’analisi territoriale (punti di forza e debolezza, opportunità e minacce) e agli obiettivi e risultati attesi, e non sovrapponibili rispetto ad altri interventi del PSR .

I GAL, infine, concorrono alla promozione della parità di genere e di accesso per le persone con disabilità durante la preparazione ed esecuzione della SSL, prevedendo anche azioni dedicate a tale finalità o criteri di selezione atti a favorire l’integrazione di genere e il superamento degli ostacoli all’accesso a parte di persone con disabilità. L’attività del GAL si conforma ai principi di uguaglianza e non discriminazione enunciato dall’art. 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Di ciò tiene conto la valutazione delle SSL (v. sotto punto 12).

5. Integrazione dell’ “ITI Aree interne”.

Il PSR concorre, tramite la misura LEADER, all’attuazione dell’“ITI Aree interne” in conformità della strategia per le aree interne delineata nell’allegato “Aree interne” alla sezione 5.

A tal fine, i GAL nel cui territorio ricadono le aree interne definiscono, in un’apposita sezione del Piano di azione, le azioni che concorrono alla realizzazione del progetto di sviluppo locale per tali aree nell’ambito della propria SSL. Tali azioni sono definite in coerenza con le indicazioni dell’Accordo di partenariato tenuto conto delle indicazioni specifiche dettate dal PSR per l’attuazione della misura 19.

Per l’attuazione della strategia per le aree interne il PSR riserva a favore dei GAL interessati una quota delle risorse programmate per la misura 19 pari a euro 4.000.000,00 (di cui euro 1.724.800,00 di cofinanziamento FEASR) che viene assegnata ai GAL per un importo compreso tra un minimo di euro 1.000.000,00 e un massimo di euro 1.500.000,00, in base alla dimensione dell’area. La riserva viene attivata a condizione che per la singola area risulti selezionato il rispettivo GAL.

Risorse ulteriori, aggiuntive rispetto alla dotazione già riservata a ciascun GAL interessato all’attuazione della strategia per le aree interne, potranno essere riservate all’attuazione della strategia nazionale per le aree interne nel periodo di programmazione 2021-2027, in coerenza con le indicazioni dell’Accordo di Partenariato 2021-2027. Tali risorse potranno essere utilizzate a valere su tutta la misura 19 - ivi compreso il sostegno preparatorio e saranno programmate in coerenza con il quadro delle direttive regionali per la definizione delle strategie per le aree interne.

6. Valore aggiunto LEADER.

La SSL è giustificata anche dal valore aggiunto che lo sviluppo locale LEADER apporta agli obiettivi di sviluppo perseguiti dal PSR .

Si ritiene che il valore aggiunto sia da individuare nell'integrazione delle attività locali, nella collaborazione progettuale tra gli operatori locali e nell'introduzione di elementi di innovazione.

Perciò, tra i criteri di selezione delle SSL si considerano i seguenti fattori che concorrono alla qualità ed efficacia di una SSL: modalità di coinvolgimento della popolazione, delle istituzioni locali e degli operatori privati nella definizione della SSL; innovazione, integrazione e multisettorialità della SSL; sostegno alle reti di operatori locali; previsione della cooperazione nella SSL.

7. Piano finanziario della SSL.

La dotazione finanziaria minima della SSL è fissata, in conformità all'Accordo di partenariato, in euro 3.000.000,00.

Con le disposizioni regionali di attuazione della misura si fisseranno i parametri per determinare la dotazione finanziaria della SSL in base alla popolazione e al territorio dell'area interessata, nonché una dotazione finanziaria massima, tenendo conto delle risorse riservate alla strategia per le aree interne (v. punto 5) che, rispetto alla dotazione minima della SSL, hanno carattere aggiuntivo.

Con le medesime disposizioni, si stabiliranno le modalità con cui provvedere, nel corso dell'attuazione della Strategia, agli eventuali adeguamenti della dotazione finanziaria derivanti dal periodo di transizione.

8. Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (sviluppo locale LEADER): il documento del GAL.

La SSL è adottata dall'organo decisionale del GAL attraverso l'approvazione di un documento denominato "Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (sviluppo locale LEADER)", contenente gli elementi indicati dall'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Elemento del documento è anche il Piano d'azione nel quale sono descritte le azioni con le quali il GAL traduce gli obiettivi della SSL in tipologie concrete di operazioni.

Inoltre, i GAL interessati all'attuazione di progetti di cooperazione descrivono nella SSL l'attività di cooperazione che intendono svolgere in conformità agli obiettivi della SSL.

Con le disposizioni regionali di attuazione della misura sarà stabilito l'indice sommario del documento illustrativo della SSL il quale sarà comune a tutte le SSL adottate dai GAL e assicurerà uniformità di redazione, basi di dati e possibilità di valutazione comparativa delle SSL.

9. Cooperazione.

L'attività di cooperazione è parte della SSL. Perciò, tale attività viene descritta nel documento illustrativo della SSL.

Il piano finanziario della SSL, pertanto, comprende la cooperazione e la dotazione finanziaria minima prevista per la SSL copre anche i costi dell'attività di cooperazione.

10. Procedure di selezione delle SSL e tempistica.

La valutazione delle SSL viene effettuata da un Comitato per la selezione delle SSL, appositamente istituito e rappresentativo delle strutture regionali interessate per materia all'attuazione delle SSL e delle Autorità di gestione dei programmi regionali 2014-2020 cofinanziati dal FESR e dal FSE, nonché delle strutture regionali competenti per i programmi della cooperazione territoriale europea e delle strutture regionali competenti in materia di programmazione generale e delle politiche economiche, nonché di coordinamento delle politiche per la montagna.

Per la selezione delle SSL è prevista la seguente tempistica:

- emanazione delle disposizioni regionali per l'attuazione della misura: entro 60 giorni dalla approvazione del PSR da parte della Commissione europea;
- pubblicazione del bando per la selezione delle SSL: entro 30 giorni dalla emanazione delle disposizioni regionali;
- termine per la presentazione delle SSL da parte dei GAL: entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando;
- termine per l'approvazione regionale delle SSL: 90 giorni dalla presentazione delle SSL da parte dei GAL .

Il primo ciclo di selezione delle SSL sarà completato entro due anni dall'approvazione dell'accordo di partenariato, vale a dire entro il 29 ottobre 2016 . Entro il 31 dicembre 2017, la Regione si riserva di selezionare SSL aggiuntive qualora territori ammissibili fossero rimasti scoperti a causa di mancate candidature o di candidature non ammesse per assenza di requisiti o per mancato raggiungimento di un punteggio minimo (art. 33, comma 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

11. Numero di GAL previsti e percentuale prevista di territorio rurale coperto da SSL.

Per quanto illustrato al punto 2, sono previsti:

- n. dei GAL selezionati: 5;
- percentuale di territorio regionale coperto: 50%.

12. Criteri di selezione delle SSL.

La selezione delle SSL avverrà in base ai seguenti criteri di selezione, riguardanti tanto le caratteristiche territoriali e dei GAL, quanto l'adeguatezza e la qualità delle SSL proposte:

a) situazione socio-economica del territorio: andamento demografico; composizione della popolazione per fasce d'età; densità abitativa; situazione occupazionale; presenza di servizi pubblici di base; inclusione di

una delle aree interne;

b) rappresentatività e capacità operativa del GAL: numero dei partner; esperienza dei partner in relazione alla definizione della SSL; incidenza privato-pubblico; modalità di gestione della SSL; struttura amministrativa e capacità del GAL;

c) qualità della SSL: qualità dell'analisi territoriale – quale risulti anche attraverso il coinvolgimento della popolazione, delle istituzioni locali e degli operatori privati – e coerenza tra ambiti tematici, obiettivi, strategia e azioni; innovazione, integrazione e multisettorialità della SSL; integrazione della strategia per le aree interne; sostegno delle reti di operatori locali; descrizione delle azioni; completezza e correttezza dei dati; adeguata individuazione degli obiettivi fisici di realizzazione, risultato e impatto; obiettivi di crescita delle attività economiche e di incremento dell'occupazione, anche con riferimento al lavoro giovanile e femminile e alle pari opportunità in generale; distribuzione delle risorse della SSL coerente rispetto ad obiettivi di crescita delle attività economiche; incidenza dell'investimento locale sul costo complessivo;

d) complementarità: grado di approfondimento dell'analisi di complementarità della SSL rispetto al PSR, alla programmazione dei fondi strutturali per gli anni 2014-2020 e alle altre politiche regionali e locali di sviluppo dell'area interessata;

e) cooperazione: previsione della cooperazione, quale sottomisura della SSL; concorso della cooperazione ad obiettivi di crescita delle attività economiche; concorso della cooperazione al valore aggiunto dello sviluppo locale LEADER.

Le disposizioni regionali per l'attuazione della misura specificheranno nel dettaglio il sistema valutativo, con le relative ponderazioni dei parametri di valutazione, e il procedimento amministrativo di selezione.

13. Complementarità (coordinamento).

Il Comitato per la selezione delle SSL valuterà la complementarità della SSL rispetto al PSR e ai PO cofinanziati dal FESR e dall'FSE.

Inoltre, con la presenza di rappresentanti delle strutture competenti in materia di programmazione delle politiche economiche e di coordinamento delle politiche per la montagna, con riferimento all'area interessata dalle SSL, si valuterà la complementarità della SSL rispetto ad altri programmi nazionali e regionali.

La complementarità della SSL rispetto a programmi locali è accertata dal GAL attraverso il processo partecipativo propedeutico alla definizione della SSL.

Per quanto riguarda la complementarità nell'ambito del PSR, oltre a quanto specificato sul procedimento di selezione a cura del Comitato, si precisa che alcuni tipi di intervento delle misure 7 e 16 – analoghi per alcuni aspetti alla misura 19 – vengono attuati in ambiti territoriali diversi.

14. Termine di conclusione della SSL.

Il termine di conclusione delle operazioni è stabilito dal GAL.

Il termine deve risultare compatibile con il termine ultimo di ammissibilità della spesa alla partecipazione del FEASR previsto dall'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, con riferimento al pagamento degli aiuti da parte dell'organismo pagatore del PSR.

15. Definizione dei compiti tra i livelli di gestione della misura e disposizioni regionali per l'attuazione della misura.

Autorità di gestione, Organismo pagatore e GAL eserciteranno i compiti previsti dai regolamenti comunitari.

Ai GAL sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

In particolare, rispetto all'attività amministrativa connessa alla selezione delle operazioni e alla liquidazione degli aiuti, i GAL:

- pubblicano i bandi per la selezione delle operazioni;
- ricevono, valutano e ammettono a finanziamento le domande di aiuto, eseguendo i controlli previsti e assumendo gli atti di concessione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 i GAL sono delegati a:

- ricevere, controllare e liquidare le domande di pagamento degli aiuti concessi, per la successiva erogazione da parte dell'organismo pagatore.

Per quanto riguarda le operazioni rispetto alle quali i GAL sono beneficiari, i compiti sopra elencati sono esercitati dalla struttura regionale a ciò incaricata.

L'Autorità di gestione e l'organismo pagatore concorderanno le modalità di svolgimento delle attività di cui sono responsabili.

La Regione adotterà delle disposizioni di attuazione della misura per definire nel dettaglio le norme relative a: requisiti dei GAL, determinazione della dotazione finanziaria delle SSL, modalità e termine della presentazione delle domande di selezione da parte dei GAL, criteri di selezione delle SSL, procedimento amministrativo di selezione delle SSL, modalità e termine della presentazione dei progetti di cooperazione da parte dei GAL, modifiche delle SSL selezionate, gestione delle SSL da parte del GAL o del partner capofila.

16. Relazione della misura con i fabbisogni del PSR.

Si ritiene che grazie all'approccio multisettoriale e integrato allo sviluppo territoriale, alla ricerca di soluzioni innovative nel contesto locale, alla creazione di reti e alla cooperazione che essa presuppone come elementi di una strategia di sviluppo locale, nonché alla sua attuazione nell'area montana della regione, la misura potrà dare risposte ai seguenti fabbisogni individuati dal PSR:

F1 – Accrescere la formazione degli imprenditori agricoli e forestali per l’acquisizione di competenze adeguate;

F2 – Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali e sistema della ricerca per migliorare la diffusione dell’innovazione;

F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni tecnologiche di prodotto/processo che ne migliorano la competitività;

F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura sociale;

F9 – Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione dell’offerta e favorire la costituzione di associazioni, organizzazioni (filieri, cluster, reti);

F10 – Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un’ottica di promozione complessiva del territorio regionale (certificazioni di qualità, benessere animale, AQUA);

F12 – Tutelare le aree montane, gli ecosistemi forestali e le aree caratterizzate da fragilità agro-climatico-ambientale;

F13 – Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali individuando strumenti di tutela delle aree ad alto valore naturale e rete Natura 2000 e mantenendo il paesaggio;

F15 – Migliorare la gestione delle risorse naturali e rendere maggiormente efficiente la rete infrastrutturale e viaria agro-silvo-pastorale;

F19 – Favorire la nascita di imprese per servizi alla popolazione;

F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura sociale.

Contributo della misura alle priorità e alle Focus Area.

La misura contribuisce alla priorità 6 (“Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle aree rurali”) e alla focus area 6(b) (“Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”).

Inoltre, per le sue potenzialità di integrazione multisetoriale, così come delineate attraverso gli ambiti tematici sopra elencati, contribuisce alla seguenti priorità e focus area:

- Priorità 1, focus area 1(a) e 1(b);
- Priorità 2, focus area 2(a);
- Priorità 3, focus area 3(a);
- Priorità 4, focus area 4(a);
- Priorità 6, focus area 6 (a) e 6(c).

Contributo potenziale della misura agli obiettivi trasversali.

La misura contribuisce al perseguimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- innovazione;
- ambiente.

In relazione alla Strategia Europea 2020, la misura concorre al raggiungimento di una crescita:

intelligente: mediante la promozione dell'innovazione, della formazione degli imprenditori, in particolare per quanto attiene la creazione di nuovi prodotti/servizi in grado di stimolare la crescita e l'occupazione;

sostenibile: tramite il supporto, in via prioritaria, a interventi finalizzati a tutelare l'ambiente, ridurre le emissioni e prevenire la perdita di biodiversità, nonché a contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici;

inclusiva: attraverso il sostegno alla partecipazione delle persone, ai servizi di base, alla coesione economica e sociale e allo sviluppo armonioso ed equilibrato dei territori rurali.

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. 19.1 - SOSTEGNO PREPARATORIO

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento ha come finalità lo sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale.

L'intervento sostiene :

- a. le iniziative di formazione rivolte alle parti locali interessate alla strategia di sviluppo locale;
- b. gli studi dell'area interessata alla strategia di sviluppo locale (incluse le analisi di fattibilità per progetti od operazioni che si intendono realizzate attraverso la strategia di sviluppo locale);
- c. la progettazione della strategia di sviluppo locale, incluse la consulenza e le azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- d. l'attività amministrativa dei soggetti che si candidano, come GAL nuovi o già costituiti nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 o 2014-2022, a progettare e attuare una strategia di sviluppo locale.

Il presente PSR non contempla, come tipologia di intervento, il "kit di avviamento LEADER" previsto dall'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 2220/2020 del 23.12.2020 il FEASR sostiene i costi dello sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico (supporto preparatorio nel periodo di transizione).

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto concesso in conto capitale.

L'aiuto è concesso per attività non configurabile come attività di impresa in quanto riferibile ad una finalità non commerciale, quale è la definizione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo prevista dalla normativa comunitaria, propedeutica all'esercizio di una funzione pubblica nell'ambito dell'attuazione della suddetta strategia (ricevimento e selezione di domande di sostegno da finanziare con fondi pubblici, comunitari e nazionali; attuazione diretta di operazioni rispondenti a finalità di sviluppo socio-economico territoriale attribuite dalla normativa comunitaria alla competenza dei gruppi di azione locale).

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al

Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

GAL, di nuova costituzione, ivi compresi quelli in via di costituzione, o già costituiti nell'ambito del PSR 2007-2013 o, per quanto riguarda il supporto preparatorio nel periodo di transizione, del PSR 2014-2022.

Sono considerati GAL già costituiti – oltre ai GAL che danno continuità alla propria attività mantenendo la propria forma giuridica – anche i GAL che, nel passaggio dalla programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2022 e, per quanto riguarda il supporto preparatorio nel periodo di transizione, dalla Programmazione 2014-2022 alla Programmazione 2023-2027, adottano nuove forme di organizzazione, assumendo forma giuridica diversa dalla precedente, operando fusioni o costituendo associazioni, a condizione che la nuova forma sia decisa dagli organi statuari dei GAL operanti nella precedente programmazione 2007-2013 o 2014-2022.

Nel caso di GAL di nuova costituzione e di mancanza - o nelle more di creazione - della struttura amministrativa del GAL, il GAL può avvalersi di un partner capofila individuato al proprio interno che provvederà alla gestione amministrativa e finanziaria dell'intervento e al quale sarà intestata la documentazione di spesa.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi previsti dall'art. 35, paragrafo 1, lett. a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, ad esclusione dei piccoli progetti pilota di cui al punto v), riferibili alla seguenti tipologie di spesa:

- a. compensi per progettisti e formatori, compresi rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio se non inclusi nel corrispettivo;
- b. compensi per attività di studio e ricerca;
- c. realizzazione e diffusione di materiale informativo (pubblicità, divulgazione);
- d. elaborazione e produzione di supporti didattici;
- e. affitto immobili e locali;
- f. acquisto, per valore di ammortamento, e noleggio attrezzature;
- g. retribuzioni o compensi e oneri riflessi, comprese voci accessorie del trattamento economico, per personale (contratto di lavoro dipendente, collaborazioni a progetto);
- h. costi indiretti connessi agli ordinari costi di funzionamento del GAL, quali i servizi amministrativi, contabili, assicurativi e finanziari per la gestione corrente; le utenze energetiche, idriche e telefoniche; i collegamenti telematici; la cancelleria e altro materiale di consumo; i valori bollati; le spese postali; la manutenzione ordinaria degli uffici o locali del GAL e delle attrezzature; l'affitto e la pulizia degli uffici o locali del GAL.

Sono ammissibili i costi sostenuti dalla data di presentazione della domanda di sostegno alla data di adozione della Strategia Locale di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico da parte del GAL ai fini della presentazione della domanda di selezione della Strategia stessa per la sua ammissione a

finanziamento.

I costi sono riconosciuti come ammissibili anche nel caso in cui la Strategia del GAL beneficiario sia ammessa a finanziamento, ma non finanziata.

I costi non sono riconosciuti ammissibili nel caso in cui la Strategia del GAL beneficiario viene ritenuta non ammissibile a finanziamento.

Limitatamente al supporto preparatorio nel periodo di transizione i costi sono riconosciuti come ammissibili a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.

Limitatamente ai soli costi indiretti di cui alla lettera h), l'aiuto viene liquidato come finanziamento a tasso forfettario del 15% calcolato sull'ammontare delle spese per il personale, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Possono presentare domanda di sostegno i GAL e, nel periodo di transizione, anche i GAL in via di costituzione, che intendono definire una strategia locale di tipo partecipativo.

La presentazione e ammissione a finanziamento della strategia è condizione per la liquidazione del sostegno. In caso di mancata presentazione o ammissione a finanziamento della strategia il sostegno concesso è revocato e si dispone la restituzione dei fondi eventualmente erogata al beneficiario.

Il supporto preparatorio nel periodo di transizione è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia a norma del nuovo quadro giuridico sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il sostegno è concesso con procedimento a sportello, previa selezione delle manifestazioni di interesse che i GAL candidati presentano alla struttura responsabile dell'attuazione della misura a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico.

Sono ammessi al procedimento i GAL che possiedono i requisiti soggettivi previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la composizione del partenariato e dell'organo deputato a selezionare le operazioni e che presentano un'idea progettuale di Strategia contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2015, nonché una previsione di spesa definita dallo stesso GAL per l'attività finanziata con l'intervento 19.1.

Nel caso di GAL il cui territorio comprenda una delle "aree interne", l'idea progettuale contiene la descrizione di come la Strategia proposta possa concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne. In caso di sovrapposizione territoriale, è ammesso al procedimento il GAL il cui territorio comprende interamente una delle "aree interne" o il GAL già selezionato nella programmazione 2007-2013.

Il supporto preparatorio nel periodo di transizione è concesso con procedimento a sportello a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico.

Sono ammessi al sostegno i GAL, costituiti e in via di costituzione, che si candidano ad elaborare ed attuare una strategia di sviluppo locale a norma del nuovo quadro giuridico e che possiedono i requisiti soggettivi previsti per quanto riguarda la composizione del partenariato e dell'organo deputato a selezionare le operazioni:

- sono composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati,
- nessun singolo gruppo di interesse, comprese le autorità pubbliche, controlla il processo decisionale rappresentando più del 49% degli aventi diritto al voto,
- presentano un'idea progettuale di Strategia contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 32, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/1060 nonché una previsione di spesa definita dallo stesso GAL per l'attività finanziata con l'intervento 19.1.

Gli ambiti tematici e le linee di indirizzo saranno definite con gli atti regionali attuativi del supporto preparatorio nel periodo di transizione, in coerenza con la definizione del quadro strategico del periodo 2023-2027.

L'area geografica interessata dall'idea progettuale di Strategia riguarda zone sub-regionali omogenee e coerenti, con una massa critica sufficiente. Nel caso di GAL il cui territorio comprenda una delle "aree interne" regionali, l'idea progettuale contiene la descrizione di come la Strategia proposta possa concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne. Gli atti regionali attuativi del supporto preparatorio nel periodo di transizione individuano il territorio eleggibile e la popolazione interessata in conformità a quanto previsto nella descrizione generale della Misura (par. 8.2.15.2 – punto "2. Territorio e popolazione della SSL").

Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del sostegno è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è liquidato, a favore di ogni GAL, fino all'importo massimo di euro 75.000,00.

Per il periodo di transizione il costo massimo ammissibile, per beneficiario, è pari a euro 75.000,00.

L'aliquota del sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.15.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedasi sezione relativa alla misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non previsto.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedasi sezione relativa alla misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedasi sezione relativa alla misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedasi sezione relativa alla misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non previsto.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedasi sezione relativa alla misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.15.3.2. 19.2 - AZIONI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento prevede il sostegno delle operazioni descritte nel Piano di azione della SSL definita dal GAL in conformità dell'indirizzo e delle condizioni dettate nella "Descrizione generale della misura".

Le azioni sviluppano necessariamente una strategia territoriale integrata e multisettoriale. Il Piano di azione della SSL, pertanto, prevede tipologie di azione riferibili a più settori economici e di politiche sociali secondo una visione territoriale nella quale le interrelazioni possibili tra i fattori di sviluppo e le situazioni ambientali (naturali, sociali), tali da condizionare positivamente o negativamente (sinergie, ostacoli) il conseguimento di un risultato atteso, concorrano a definire una strategia non contraddittoria.

Il Piano di azione della SSL, inoltre, comprende necessariamente azioni che presentano profili di innovazione, di processo o di prodotto, nel contesto locale e dà sostegno alla creazione di reti tra gli operatori locali.

Riguardo al valore aggiunto di LEADER rispetto alle operazioni "standard" dell'approccio "top-down", come espresso al punto 6 della descrizione generale della misura (integrazione delle attività locali, collaborazione progettuale tra operatori locali e innovazione), l'approccio "bottom-up" deve consentire l'individuazione di soluzioni mirate alle situazioni locali attraverso il metodo partecipativo sotteso alla definizione della SSL. Di un tanto, la SSL dà conto nell'analisi della complementarità delle azioni in essa individuate rispetto alle misure "standard" contenute nel PSR, nei POR FESR e FSE 2014-2020 e nelle politiche regionali di sviluppo dell'area interessata.

Le azioni hanno come oggetto operazioni ubicate nell'area della SSL, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. A tal fine, si considerano ubicate nell'area della SSL le operazioni di marketing effettuate dagli operatori locali, beneficiari del sostegno in quanto aventi sede o stabilimento nell'area della SSL, anche con iniziative attuate al di fuori di tale area (partecipazione a fiere, diffusione di materiale promozionale, ecc.). Deroghe all'ubicazione nell'area della SSL possono essere autorizzate dall'Autorità di gestione alle condizioni poste dal paragrafo 2 del citato articolo 70.

Le azioni sono finanziate esclusivamente come sovvenzione con la percentuale di copertura finanziaria (intensità contributiva) stabilita dal Piano di azione.

Le azioni si distinguono, in relazione al beneficiario, in:

- a. operazioni selezionate dal GAL, con procedura a bando (progetti a bando);
- b. operazioni di cui il GAL è beneficiario, ammesse a finanziamento attraverso la procedura di selezione della SSL (progetti a gestione diretta del GAL).

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto concesso in conto capitale.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'U.E. agli aiuti "de minimis".

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'U.E. agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono individuati dal GAL nel Piano d'azione della SSL in relazione ad ogni azione tra i seguenti soggetti:

- operatori locali, privati o pubblici, la cui attività si svolge nell'area della SSL e che nell'area abbiano sede o stabilimento o, nel caso di amministrazioni pubbliche, ambito di competenza territoriale;
- GAL.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- a. investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili;
- b. attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali;
- c. produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;
- d. noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;
- e. noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;
- f. realizzazione o aggiornamento di siti web;
- g. consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e);
- h. predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i. spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Condizioni particolari.

Gli investimenti non riguardano infrastrutture pubbliche di rete (viabilità e comunicazioni, acquedotti, reti di distribuzione dell'energia elettrica e termica, ecc.), ma solo infrastrutture puntuali su piccola scala ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, di costo non superiore ad euro 350.000,00 e funzionali alla SSL in quanto complementari ad altra tipologia di operazioni incluse nel Piano d'azione.

Per le infrastrutture di piccola scala già ammesse a finanziamento sulla base della soglia precedente di euro 200.000,00, sarà possibile presentare spese ammissibili fino al limite di euro 350.000,00. Tuttavia, l'importo del sostegno da liquidare al beneficiario non sarà superiore a quello inizialmente ammesso.

Il limite di spesa ammissibile di cui sopra si applica anche al sostegno a favore degli operatori privati.

Gli investimenti per attrezzature comprendono anche gli arredi.

I costi per spese generali e investimenti immateriali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere c) e d), nonché i costi per consulenze specialistiche, predisposizione di allegati alla domanda di aiuto e garanzie fideiussorie sono ammessi nei limiti di importo stabiliti dal Piano d'azione della SSL, in relazione all'entità finanziaria dei progetti cui afferiscono o di singole voci di spesa di tali progetti.

I contributi in natura e gli ammortamenti non sono ammessi.

Sono ammissibili i costi sostenuti dalla data di presentazione della domanda di sostegno alla data di conclusione della SSL.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali".

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità delle operazioni sono individuati dal GAL nel Piano d'azione della SSL.

Le singole operazioni sono considerate ammissibili a condizione che:

- a. comportino costi ammissibili secondo la presente scheda;
- b. rispondano agli obiettivi definiti per la misura LEADER dal PSR e siano coerenti rispetto alla descrizione complessiva della misura;
- c. rispondano agli obiettivi della SSL;
- d. non contrastino con la normativa pertinente rispetto alla tipologia di operazione.

Il Piano d'azione della SSL è valutato dal Comitato per la selezione delle SSL appositamente istituito, anche con il fine di verificare e accertare l'ammissibilità delle singole azioni.

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione delle operazioni (progetti) sono definiti dal GAL nel Piano d'azione della SSL.

I criteri di selezione tengono conto dei fattori e delle situazioni rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PSR e della SSL e dei risultati attesi, riferibili a:

- a. contesto territoriale;
- b. elementi intrinseci del progetto;
- c. elementi dell'approccio LEADER.

I criteri devono permettere una valutazione basata su dati oggettivi (parametri di valutazione riscontrabili su dati di fatto e quantificabili), individuati sempre nel Piano d'azione. La selezione dei progetti è documentata attraverso verbali che evidenziano gli elementi della valutazione, nonché la completezza e imparzialità dell'istruttoria. Ad essa è data pubblicità attraverso la pubblicazione nel sito web del GAL dei verbali o di loro estratti contenenti gli elementi essenziali della valutazione.

Parimenti sono pubblicate le decisioni che ammettono a finanziamento i progetti o che ne dichiarano l'inammissibilità.

Per quanto riguarda i progetti a gestione diretta del GAL, ammessi a finanziamento con la stessa procedura di selezione delle SSL, la valutazione ne considererà la specificità e complementarità rispetto alle azioni realizzate attraverso la procedura a bando, nonché l'esigenza di realizzazione da parte del GAL in funzione del suo ruolo partenariale. Ricordato che la selezione dei progetti avviene nel contesto della selezione della SSL, in quanto gli stessi ne fanno parte integrante, la descrizione di tali progetti conterrà, in termini di dettaglio, tutti gli elementi necessari (modalità attuative, quadro finanziario a livello di costi ammissibili, tempistica, ecc.) per la loro diretta attuazione.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli importi e le aliquote del sostegno per le singole operazioni sono definiti dai GAL nel Piano d'azione

della SSL.

Gli importi minimi e massimi del sostegno sono determinati in modo da garantire:

- a. coerenza rispetto alla misura LEADER come definita nel PSR;
- b. conformità rispetto al regime di aiuto applicabile;
- c. effettività dei progetti od operazioni rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi della SSL;
- d. equilibrio finanziario tra le azioni dal punto di vista della natura integrata e multisettoriale della SSL, nonché dal punto di vista degli elementi di innovazione e del sostegno alle reti presenti nella SSL, in base al budget complessivo assegnabile per la SSL.

Le aliquote possono essere fissate fino alla misura massima del 100%.

Tuttavia, un'aliquota del 100% rappresenta un'eccezione rispetto al principio del co-finanziamento delle operazioni da parte dei beneficiari, riconosciuta solo per aiuti che non si configurano come aiuti ad attività di impresa, accordati a pubbliche amministrazioni locali e ai GAL medesimi.

Il GAL determina le aliquote tenendo conto di principi quali:

- a. conformità rispetto al regime di aiuto applicabile;
- b. esistenza di regimi di aiuto comunitari e nazionali per operazioni analoghe applicabili nell'area della SSL;
- c. ruolo strategico dell'azione nel quadro della SSL;
- d. realizzazione di un interesse collettivo;
- e. godimento pubblico degli effetti dell'operazione;
- f. la natura del beneficiario (amministrazione pubblica, associazione con finalità non commerciale, impresa, età e condizione di genere dell'imprenditore, dimensione dell'impresa e sua localizzazione, ecc.);
- g. innovatività delle operazioni a livello locale;
- h. budget disponibile.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.15.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.15.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi sezione relativa alla misura.

--

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedasi sezione relativa alla misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non previsto.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedasi sezione relativa alla misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedasi sezione relativa alla misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Il punto 13 della descrizione generale della misura e la descrizione dell'intervento 19.2, ai quali si fa rinvio per il dettaglio, descrivono le modalità attraverso le quali la misura si coordina con i fondi SIE e all'interno del PSR:

- in sede di selezione delle SSL attraverso la valutazione del Comitato di selezione in cui è assicurata la presenza delle strutture responsabili dei POR FESR e FSE;
- nella definizione del valore aggiunto LEADER rispetto alle operazioni "standard" dell'approccio "dall'alto al basso" contenute nel PSR, nei POR FESR e FSE 2014-2020 e nelle politiche regionali di sviluppo dell'area interessata, da far risultare espressamente nella SSL;
- nella scelta regionale di distinguere territorialmente la misura 19 dalla misura 16, le quali presentano elementi di analogia.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

I beneficiari possono chiedere un anticipo, non superiore al 50% dell'aiuto concesso, per gli investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del Regolamento UE n. 1305/2013, previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedasi sezione relativa alla misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.15.3.3. 19.3 - PROGETTI DI COOPERAZIONE

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è finalizzato all'attuazione di progetti di cooperazione tra territori dello stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o tra territori appartenenti a più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale) coerenti con la SSL dotata dal GAL, con lo scopo di:

- individuare soluzioni innovative a problemi presenti nel territorio di attuazione della SSL grazie ai rapporti con altre realtà territoriali;
- amplificare i risultati delle azioni sviluppate nel territorio di attuazione della SSL o programmate con l'intervento 19.2 grazie alla collaborazione del GAL con partner di altri territori, operanti per finalità e secondo metodologie simili a quelle dello sviluppo locale di tipo partecipativo.

Partner dei progetti di cooperazione possono essere: altri GAL; un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione; un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

Inoltre, l'intervento provvede al sostegno dei costi per il supporto tecnico preparatorio per i progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i GAL siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto concesso in conto capitale.

L'aiuto è concesso per attività non configurabile come attività di impresa in quanto riferibile ad una finalità non commerciale, quale è l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo prevista dalla normativa comunitaria attraverso operazioni rispondenti a finalità di complessivo sviluppo socio-economico territoriale attribuite dalla normativa comunitaria alla competenza dei gruppi di azione locale. Perciò, non è richiesta alcuna procedura di notifica del relativo regime in quanto sovvenzione non assoggettata alla disciplina degli aiuti di Stato (articoli 107-109 del Trattato).

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

GAL.

La gestione di un singolo progetto di cooperazione può essere affidata, anche parzialmente, dal GAL a pubbliche amministrazioni presenti nella compagine del GAL, individuate in base alle competenze istituzionali. In tal caso, la gestione include l'effettuazione di spese e l'assunzione di oneri rimborsabili in base all'intervento (inclusi gli oneri per rimborsi ad amministratori e personale), a condizione che tali costi siano previsti nel progetto approvato dalla struttura regionale competente.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

In generale, sono ammissibili le tipologie di costo dell'intervento 19.2.

Oltre alle suddette tipologie di costo, sono ammissibili anche i costi sostenuti per:

- a. rimborsi ad amministratori e personale del GAL o per spese di trasferta (viaggio, alloggio, vitto) per incontri con partner di progetto o finalizzati alla loro ricerca, al di fuori dell'area della SSL;
- b. servizi di traduzione e interpretariato;
- c. acquisizione di servizi e prestazioni professionali (collaborazioni a progetto, lavoro autonomo) di tipo specialistico afferenti ai progetti, finalizzata alla definizione dei loro contenuti, alla loro redazione o alla loro attuazione;
- d. organizzazione e attuazione di manifestazioni, convegni, seminari, workshop, ecc., comprese le spese per compensi a relatori ed esperti, per noleggio di locali e attrezzature e per servizi di coffee-break, catering e servizi analoghi;
- e. rimborsi agli attori sociali e soggetti coinvolti nei progetti per spese di trasferta (viaggio, alloggio, vitto) sostenute in occasione di visite di studio o eventi nei territori di progetto, al di fuori dell'area della SSL;
- f. rimborsi pro-quota al GAL o al soggetto capofila o all'incaricato per operazioni comuni, tra quelle ammesse a finanziamento dalle singole Autorità di gestione;
- g. costituzione e gestione corrente dell'eventuale struttura comune, a titolo di contributo pro-quota.

Condizioni particolari.

I costi per il supporto tecnico preparatorio sono ammissibili se sostenuti dalla data di presentazione della domanda di selezione e ammissione a finanziamento della SSL.

I costi di attuazione dei progetti sono ammissibili se sostenuti dalla data di presentazione del progetto alla data di conclusione della SSL.

I costi per il supporto tecnico preparatorio fanno carico ai progetti se ammessi a finanziamento.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti di cooperazione non sono selezionati dal GAL.

Accede alla sostegno il GAL la cui SSL sia stata selezionata e ammessa a finanziamento.

A tal fine la SSL descrive l'attività di cooperazione che il GAL intende sviluppare attraverso i progetti di cooperazione, dei quali indicherà la finalità e i contenuti di massima (in coerenza con gli obiettivi e il Piano d'azione della SSL), nonché la tipologia di cooperazione (interterritoriale o transnazionale).

Ai sensi dell'art. 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, a partire dall'approvazione e ammissione a finanziamento della SSL, il GAL può presentare i progetti di cooperazione, rispondenti alla descrizione della cooperazione contenuta nella SSL selezionata, alla struttura regionale competente a riceverli, secondo le modalità che l'Autorità di gestione provvederà a pubblicare al più tardi entro due anni dall'approvazione del PSR assieme a una distinta delle spese ammissibili.

Per la presentazione dei progetti viene adottato un sistema permanente ("a sportello") e il termine di approvazione degli stessi è fissato in quattro mesi dalla loro data di presentazione.

In caso di mancata definizione e presentazione di un progetto per il quale il GAL usufruisce del sostegno per il supporto tecnico preparatorio, il GAL presenta la richiesta di liquidazione accompagnata, oltre che dalla documentazione di spesa, dalla documentazione relativa all'attività concretamente svolta al fine di definire il progetto e da una relazione circostanziata sui motivi della mancata definizione del progetto.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione devono essere coerenti rispetto alla SSL, nella quale sono descritti finalità, contenuti di massima e tipologia della cooperazione come sopra specificato, e conformi alla normativa comunitaria e nazionale, al PSR e alle disposizioni regionali attuative della misura.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso secondo gli importi indicati nel piano finanziario della SSL.

Per il supporto tecnico preparatorio riferito a progetti non presentati è riconosciuto ad ogni GAL un importo complessivamente non superiore ad euro 5.000,00.

L'aliquota del sostegno è fissata nella misura massima del 100%.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedasi sezione relativa alla misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non previsto.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedasi sezione relativa alla misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedasi sezione relativa alla misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedasi sezione relativa alla misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

I GAL possono chiedere un anticipo, non superiore al 50% dell'aiuto concesso, per gli investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del Regolamento UE n. 1305/2013, previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedasi sezione relativa alla misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Non pertinente.

8.2.15.3.4. 19.4 - COSTI GESTIONALI DEL GAL E COSTI PER L'ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DELLA SSL

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento copre:

- a. i costi di esercizio del GAL: costi di gestione dell'attuazione della SSL consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione della SSL;
- b. l'attività di animazione: costi di animazione della SSL sostenuti dal GAL per agevolare gli scambi tra le parti interessate, fornire informazioni, promuovere la SSL e aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni ammissibili e preparare le relative domande.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto concesso in conto capitale.

Il sostegno è concesso per attività non configurabile come attività di impresa in quanto riferibile ad una finalità non commerciale, quale è la gestione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo prevista dalla normativa comunitaria, consistente nell'esercizio di una funzione pubblica nell'ambito dell'attuazione della suddetta strategia (ricevimento e selezione di domande di sostegno da finanziare con fondi pubblici, comunitari e nazionali, e attività connesse attribuite dalla normativa comunitaria alla competenza dei gruppi di azione locale).

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

GAL.

La gestione può essere affidata, anche parzialmente, dal GAL a pubbliche amministrazioni presenti nella compagine del GAL, individuate in base alle competenze settoriali e tecniche. In tal caso, la gestione include l'assunzione di oneri rimborsabili in base all'intervento (inclusi gli oneri per rimborsi ad amministratori e personale), a condizione che tali costi siano previamente approvati dalla struttura regionale competente.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili:

a. costi di esercizio:

1. personale (contratto di lavoro dipendente; collaborazioni a progetto): retribuzioni o compensi e oneri riflessi, voci accessorie;
2. costi operativi (costi diretti): compensi e oneri per organi di amministrazione; acquisto e noleggio di arredi, attrezzature e dotazioni d'ufficio, hardware e software;
3. costi operativi (costi indiretti): servizi amministrativi, contabili e assicurativi; utenze energetiche, idriche e telefoniche; collegamenti telematici; cancelleria e materiale di consumo; valori bollati; spese postali; manutenzione ordinaria degli uffici o locali del GAL e delle attrezzature; affitto e pulizia degli uffici o locali del GAL; imposte, tasse e diritti;
4. costi finanziari (costi diretti): spese per fidejussione a garanzia dell'anticipo sull'aiuto concesso e per eventuale conto corrente dedicato richiesto dall'Autorità di gestione;
5. costi di formazione: rimborsi di spese per iscrizione e viaggio (trasporto, alloggio, vitto) a favore di amministratori e personale per partecipazione a iniziative formative connesse all'attuazione della SSL, comprese le iniziative della Rete rurale nazionale e della Rete europea per lo sviluppo rurale;
6. costi relativi a pubbliche relazioni: spese per coffe-break, catering e servizi analoghi nel contesto di convegni, seminari, workshop, ecc. organizzati dal GAL nell'ambito dell'attività di animazione; acquisto di piccoli omaggi e gadget per rappresentanti di istituzioni, associazioni e altri GAL nell'ambito di visite di studio nell'area della SSL;
7. costi per la sorveglianza e la valutazione della SSL: acquisizione di servizi e prestazioni professionali di tipo specialistico.

- b. animazione: costi per: servizi e prestazioni professionali specialistici; noleggio di attrezzature, locali e spazi per convegni, seminari, workshop, ecc.; produzione e diffusione di materiale informativo, comprese le produzioni per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi; pubblicazione di avvisi pubblici e bandi.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Accede alla sottomisura il GAL la cui SLL è selezionata e ammessa a finanziamento.

Sono ammissibili i costi sostenuti dalla data di presentazione della domanda di selezione e ammissione a finanziamento della SSL alla data di conclusione della SSL.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione per l'intervento.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso secondo l'importo indicato nel piano finanziario della SSL.

Il sostegno non può superare il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della SSL attraverso gli interventi 19.2 (Esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo), 19.3 (Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL) e 19.4 (Sostegno per i costi di gestione e animazione).

L'aliquota del sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.

Sui costi indiretti, individuati con riferimento ai costi operativi, sono applicati i seguenti tassi forfettari:

- a. 15% dei costi ammissibili per il personale ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013;

oppure:

- b. fino al 25% dei costi diretti ammissibili ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013, al tasso indicato nella SSL e giustificato dal GAL in base al dato storico rappresentato dalla spesa ammessa a finanziamento nel periodo di programmazione 2007-2013.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi sezione relativa alla misura.

--

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedasi sezione relativa alla misura.

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedasi sezione relativa alla misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non previsto.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedasi sezione relativa alla misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedasi sezione relativa alla misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedasi sezione relativa alla misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

I GAL possono chiedere un anticipo, non superiore al 50%, dell'aiuto concesso previa prestazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedasi sezione relativa alla misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Non pertinente.

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il carattere multisettoriale dello sviluppo locale LEADER comporta il rischio di sovrapposizioni tra interventi di sostegno cofinanziati con altre misure dello sviluppo rurale o dei fondi SIE in generale.

Altri fattori di rischio – suggeriti dalla programmazione 2007-2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG - sono rappresentati da:

- a. complessità dei sistemi amministrativi e di controllo che può appesantire eccessivamente o rallentare molto l'attuazione della misura, con ritardi sia nell'avvio delle azioni della SSL e nell'impegno delle risorse, sia nei pagamenti a favore dei beneficiari;

- b. difformità di comportamenti e tempistica a livello nazionale o regionale, derivanti da scelte non coordinate delle autorità nazionali, nell'attuazione della cooperazione;
- c. problemi di liquidità dei GAL per i costi di esercizio e per i progetti a gestione diretta.

Inoltre, l'attuazione dei tipi di intervento della misura, sulla base di quanto emerso dai controlli nazionali e negli Audit comunitari (svolti anche in altre regioni/OP) sulla programmazione FEASR 2007/2013 e dell'analisi eseguita congiuntamente tra OP e AdG, presenta anche i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi sostenuti da beneficiari privati e legata, nel caso di opere, all'applicazione dei prezziari di riferimento e nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo;

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara da parte di soggetti pubblici e privati.

CP 12 Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative:

1. Controlli ex post: il controllo deve avvenire a ridosso della scadenza degli obblighi comunitari, rischio la modifica sostanziale della destinazione d'uso.
2. Rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori - non rispetto delle tempistiche presenti nel decreto di concessione, impatto sulla fidejussione e sulla mancata realizzazione del progetto.
3. Modifiche sostanziali all'investimento (varianti): difficile valutazione della sostanzialità della modifica.
4. Assenza di doppio finanziamento irregolare.
5. Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
6. Disomogeneità di applicazione dei procedimenti amministrativi
7. Progetti realizzati non conformi a quelli approvati, fatte salve le varianti autorizzate.

CP 6-8 Mancato rispetto degli impegni e obblighi;

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Per il rischio di sovrapposizione, un ruolo positivo sarà svolto dal Comitato per la selezione delle SSL in quanto composto dai rappresentanti delle AdG dei POR e delle strutture regionali delegate (SR) a coordinare le politiche regionali di programmazione e uso delle risorse.

Per la complessità dei sistemi gestionali, l'AdG e l'OP provvederanno a semplificare gli adempimenti in ragione della natura e dimensione dei progetti finanziati dai GAL.

Per le difformità nazionali e regionali relative alle modalità di attuazione (valutazione, approvazione, finanziamento) dei progetti di cooperazione l'AdG o la SR adotteranno la massima flessibilità per permettere il coordinamento da parte dei GAL e degli altri partner progettuali.

I problemi di liquidità saranno ridotti dall'elevamento dell'entità dell'anticipazione per l'intervento 19.4 e dalla velocizzazione e semplificazione delle procedure di liquidazione, tra le quali è da considerare il ricorso al tasso forfettario per alcune tipologie di costo.

Infine, al fine di ridurre i rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo al PSR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

CP 10

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante:

- utilizzo da parte dei richiedenti privati, nella predisposizione dei computi metrici estimativi relativi ad opere edili, dei prezzari di riferimento, che saranno aggiornati se necessario
- nel caso di acquisto di beni materiali acquisizione da parte dei richiedenti privati di più offerte, anche con utilizzo di indagini di mercato su internet
- utilizzo, nella fase di ammissibilità e verifica, da parte degli Uffici di check list che guidano e tracciano i controlli eseguiti e verificano l'indipendenza e terzietà degli offerenti.

CP 11

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento: elaborazione di una check list di controllo da utilizzare per verificare la correttezza degli appalti.

APC 3 Campagne d'informazione e documenti di orientamento per:

- informare i beneficiari privati, se tenuti, dell'obbligo di applicazione del codice degli appalti
- informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo
- utilizzo da parte dei beneficiari di una check list di autocontrollo, predisposta dalla Regione, da compilare, aggiornare e trasmettere nella rendicontazione dell'aiuto

APC 1 attività di formazione e aggiornamento rivolta ai beneficiari

CP 12

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite:

1 stesura manuale dei controllo in loco

2 utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico delle scadenze di progetto e delle garanzie

- 3.1 individuazione delle principali tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione
- 3.2 il sistema informativo prevederà, per l'autorizzazione all'esecuzione della variante, la modifica del Quadro finanziario progettuale
- 3.3 utilizzo da parte degli Uffici di modelli/ check list al fine di tracciare il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della destinazione d'uso
- 4 demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN)
- 5.1 fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da allegare
- 5.2 il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze/carenze
- 6.1 elaborazione di manuali contenenti le procedure relative alle varie fasi del procedimento amministrativo nonché le modalità e le tipologie dei controlli da effettuare
- 6.2 utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria
- 6.3 utilizzo, da parte degli Uffici, di moduli/check list di controllo con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase istruttoria, registrare le modalità di verifica adottate e registrare i controlli eseguiti, anche in materia di disabilità e gli esiti degli stessi
- 6.4 attività di formazione e aggiornamento.

CP 6-8

APC 9 Il rispetto degli impegni e obblighi sarà garantito mediante azioni finalizzate a:

- informare i beneficiari degli impegni e degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi
- utilizzo, da parte degli Uffici, di modelli/check list con il duplice scopo di guidare gli Uffici nella fase di verifica e controllo degli impegni e obblighi e di tracciare i controlli eseguiti.

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento alle interventi 19.1 e 19.4, il tasso forfettario del 15% di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, appare coerente con il dato storico della programmazione 2007-2013 verificato attraverso l'esame dei rendiconti sulla misura 431 presentati dai GAL i cui PSL hanno una dimensione finanziaria prossima a quella che potrebbe essere la dimensione finanziaria della SSL 2014-2020. In particolare, si è considerato il PSL del GAL Open Leader il cui budget complessivo è di € 3.593.101 e per il quale si è stimato un costo indiretto pari al 16%.

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La misura si articola attraverso i seguenti quattro interventi finalizzati all'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) da parte dei gruppi di azione locale:

1. sostegno preparatorio;
2. azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
3. progetti di cooperazione;
4. costi gestionali del GAL e costi per l'attività di animazione della SSL.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non previsto.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Cooperazione.

L'attività di cooperazione è parte della SSL. Perciò, tale attività viene descritta nel documento illustrativo

della SSL.

Il piano finanziario della SSL, pertanto, comprende la cooperazione e la dotazione finanziaria minima prevista per la SSL copre anche i costi dell'attività di cooperazione.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Procedure di selezione delle SSL e tempistica.

La valutazione delle SSL viene effettuata da un Comitato per la selezione delle SSL appositamente istituito, rappresentativo delle strutture regionali interessate per materia all'attuazione delle SSL e delle Autorità di gestione dei programmi regionali 2014-2020 cofinanziati dal FESR e dal FSE, nonché delle strutture regionali competenti per i programmi della cooperazione territoriale europea e delle strutture regionali competenti in materia di programmazione generale e delle politiche economiche, nonché di coordinamento delle politiche per la montagna.

Per la selezione delle SSL è prevista la seguente tempistica:

- emanazione delle disposizioni regionali per l'attuazione della misura: entro 60 giorni dalla approvazione del PSR da parte della Commissione europea;
- pubblicazione del bando per la selezione delle SSL: entro 30 giorni dalla emanazione delle disposizioni regionali;
- termine per la presentazione delle SSL da parte dei GAL: entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando;
- termine per l'approvazione regionale delle SSL: 90 giorni dalla presentazione delle SSL da parte dei GAL.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Complementarità (coordinamento).

Il Comitato di selezione delle SSL valuterà la complementarità della SSL rispetto al PSR e ai PO cofinanziati dal FESR e dall'FSE.

Inoltre, con la presenza di rappresentanti delle strutture competenti in materia di programmazione delle politiche economiche e di coordinamento delle politiche per la montagna, con riferimento all'area

interessata dalle SSL, si valuterà la complementarità della SLL rispetto ad altri programmi nazionali e regionali.

La complementarità della SSL rispetto a programmi locali è accertata dal GAL attraverso il processo partecipativo propedeutico alla definizione della SSL.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Per le sottomisure 19.2 e 19.3 i beneficiari possono chiedere un anticipo, non superiore al 50%, dell'aiuto concesso per gli investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del Regolamento UE n. 1305/2013, previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente.

Per la sottomisura 19.4 i GAL possono chiedere un anticipo, non superiore al 50%, dell'aiuto concesso previa prestazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Definizione dei compiti tra i livelli di gestione della misura e disposizioni regionali per l'attuazione della misura.

Autorità di gestione, Organismo pagatore e GAL eserciteranno i compiti previsti dai regolamenti comunitari.

Ai GAL sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

In particolare, rispetto all'attività amministrativa connessa alla selezione delle operazioni e alla liquidazione degli aiuti, i GAL:

- pubblicano i bandi per la selezione delle operazioni;
- ricevono, valutano e ammettono a finanziamento le domande di aiuto, eseguendo i controlli previsti e assumendo gli atti di concessione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 i GAL sono delegati a:

- ricevere, controllare e liquidare le domande di pagamento degli aiuti concessi, per la successiva erogazione da parte dell'organismo pagatore.

Per quanto riguarda le operazioni rispetto alle quali i GAL sono beneficiari, i compiti sopra elencati sono esercitati dalla struttura regionale a ciò incaricata.

L'Autorità di gestione e l'organismo pagatore concorderanno le modalità di svolgimento delle attività di cui sono responsabili.

La Regione adotterà delle disposizioni di attuazione della misura per definire nel dettaglio le norme relative a: requisiti dei GAL, determinazione della dotazione finanziaria delle SSL, modalità e termine della presentazione delle domande di selezione da parte dei GAL, criteri di selezione delle SSL, procedimento amministrativo di selezione delle SSL, modalità e termine della presentazione dei progetti di cooperazione da parte dei GAL, modifiche delle SSL selezionate, gestione delle SSL da parte del GAL o del partner capofila.

La selezione degli interventi da parte dei GAL avviene attraverso la pubblicazione di bandi che riporteranno tutte le indicazioni relative ai criteri di selezione e alle modalità di presentazione delle domande di aiuto. I bandi non dovranno contenere elementi discriminatori per l'accesso all'aiuto basati su situazioni soggettive quali la differenza di genere, la disabilità, la differenza religiosa, ecc.

Viene assicurata pubblicità e trasparenza anche dell'attività istruttoria con la pubblicazione nei siti internet dei GAL dei verbali, delle valutazioni e delle decisioni relative all'ammissibilità a finanziamento dei progetti.

Norme uniformi intese ad evitare conflitti di interesse saranno adottate dall'Autorità di gestione.

Nel periodo 2007-2013 la misura LEADER ha conosciuto un notevole ritardo d'attuazione, dovuto sostanzialmente alla novità costituita dall'inserimento dell'approccio LEADER nel mainstream dello sviluppo rurale e, in particolare, alla predisposizione dello strumento informatico dell'organismo pagatore (modellato sulle misure standard top-down), alla definizione dei ruoli tra GAL, Autorità di gestione e Organismo pagatore e all'incertezza sulla natura giuridica dei GAL nel quadro dell'ordinamento nazionale (in esso i GAL rappresentano un unicum). L'esperienza acquisita aiuterà ad evitare i problemi del periodo 2007-2013.

Ad ogni modo, si ritiene che rispetto alle misure standard sia fisiologica una partenza ritardata in quanto la pubblicazione dei bandi da parte dei GAL e la conseguente attività sono precedute dalla fase di definizione delle SSL, con il supporto dell'intervento 19.1, e della loro selezione.

Un aspetto che l'autorità di gestione considererà sarà di evitare rigidità burocratiche, iter complessi, che non risultano necessari per la corretta attuazione della misura, sia dal punto di vista della finalità che da quello della aderenza alle disposizioni regolamentari (legalità, pubblicità, trasparenza, ecc.).

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Per quanto riguarda la complementarità nell'ambito del PSR, oltre a quanto specificato sul procedimento di selezione a cura del Comitato di selezione delle SSL, si precisa che alcuni interventi delle misure 7 e 16 – analoghi per alcuni aspetti alla misura 19 – vengono attuati in ambiti territoriali diversi.

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Vedasi sezioni relative agli interventi.

8.2.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.16.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 65.
Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 45.
Regolamento (UE) n. 872/2020
Commissione europea C(2020) 1863 final

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri, nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, hanno creato perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali e hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e per le piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che ha comportato l'introduzione di una misura straordinaria temporanea nello sviluppo rurale, la Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19", con la quale si intende offrire un'assistenza di emergenza agli agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche.

Considerato che uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19 è quello dell'agriturismo e che non sono state attivate a livello nazionale misure straordinarie a sostegno dello stesso, nell'ambito del PSR viene attivata la sottomisura "Sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che diversificano la loro attività in agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali". Tale intervento ha l'obiettivo di dare sostegno, sotto forma di liquidità, alle aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo, ma anche l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche, tale da permettere di dare continuità alle attività aziendali. Lo scopo è anche quello di mantenere attiva l'offerta di servizi nelle aree rurali e mitigare così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla pandemia.

8.2.16.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.16.3.1. 21.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che diversificano la loro attività in agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente sottomisura si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo determinando altresì degli effetti negativi nelle aree rurali. Tali restrizioni, hanno causato numerose disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19 ed una caduta sostanziale delle nuove prenotazioni e delle presenze.

Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, il sostegno erogato nell'ambito della presente misura vuole garantire un'assistenza di emergenza agli agricoltori colpiti dalla crisi di COVID-19, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività, così come il mantenimento dell'offerta di servizi e quindi della vitalità delle aree rurali. È quindi previsto il pagamento a favore delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica di una somma forfettaria "una tantum" volta a sostenere la liquidità aziendale. Poiché anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie sociali e didattiche ha comportato una grave pregiudizio per la continuità aziendale in tali comparti e per la tenuta del tessuto socio-economico, un analogo sostegno viene concesso a tali realtà.

La tipologia di intervento si inserisce nell'ambito della focus area 2A volta a sostenere la vitalità delle aziende agricole.

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 65.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2000 del Consiglio, con particolare riferimento all'art. 45.

Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia COVID-19".

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1009 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni.

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia).

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità).

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio).

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 Disciplina dell'agriturismo.

Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

Delibera n. 779 del 29 maggio 2020 (Criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in attuazione dell'articolo 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante misure a sostegno delle attività produttive. Approvazione definitiva).

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

Aziende agricole che esercitano attività agrituristica e che risultano iscritte all'elenco regionale degli Agriturismi.

Aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale e che risultano iscritte all'elenco regionale delle Fattorie sociali.

Aziende agricole che esercitano attività di fattoria didattica e che risultano iscritte all'elenco regionale delle Fattorie didattiche.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 21.8

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le aziende agricole beneficiarie devono risultare attive nei comparti dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale e didattica alla data di presentazione della domanda di sostegno ed aver avviato tali attività non più tardi del 31 gennaio 2020.

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del COVID-19 e che tali effetti interessano l'intero comparto della diversificazione, non si ritiene che la fissazione di criteri di selezione possa essere utile per una maggiore efficacia della misura. Pertanto, La misura 21 beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Tuttavia, nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, proprio al fine di una maggiore solidarietà, si provvederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione in rapporto all'entità delle risorse disponibili.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna azienda agricola è modulato sulla base della tipologia del servizio offerto, come di seguito indicato:

A) aziende agricole agrituristiche con alloggio e ristorazione = € 7.000,00

B) aziende agricole agrituristiche con solo alloggio o sola ristorazione e altri servizi = € 5.000,00

C) aziende agricole agrituristiche con altri servizi = € 3.000,00

D) aziende agricole che esercitano la sola attività di Agricoltura sociale/Fattoria didattica = € 3.000,00

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste il contributo verrà proporzionalmente ridotto in rapporto all'entità delle risorse disponibili.

Non è prevista la possibilità di cumulare il contributo pubblico, pertanto, nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di agricoltura sociale e di fattoria didattica si applicano esclusivamente gli importi per le aziende agrituristiche, in relazione ai servizi offerti.

Il contributo pubblico è erogato ai sensi ed in conformità del regime di aiuto SA.57021 (2020/N) che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020).

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione. Non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali e regionali realizzati in chiave anti-COVID.19.

I provvedimenti nazionali infatti non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA (Emergenza COVID-19. 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza COVID-19. Aprile 2020), il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore agli agriturismi censiti in Friuli Venezia Giulia si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 5.000/7.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione (ovvero di erogare liquidità eccessiva rispetto ai fabbisogni aziendali in termini di profilo dei costi). Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Di fatto, l'importo massimo di contributo pubblico pari a 7.000,00 euro è di per sé così modesto da non ravvisare rischi di sovra-compensazione.

Ad ogni modo, nel caso di altri strumenti a sostegno della liquidità aziendale per la medesima tipologia di

beneficiari, realizzati con interventi regionali, gli importi da erogare attraverso la presente tipologia di operazione saranno decurtati al fine di rispettare il massimale del contributo pubblico stabilito al punto 21.8 e modulato per tipologia di servizio offerto.

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi, in particolare in merito ai rischi di sovra-compensazione e ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno è erogato sulla base di quanto previsto al paragrafo 21.8 in cui si tiene conto della qualità e numerosità dei servizi offerti dalle aziende agricole. La modulazione del contributo riflette la maggior perdita subita dalle aziende agrituristiche che offrono alloggio e ristorazione rispetto a quelle che offrono solamente uno dei due servizi (solo alloggio o sola ristorazione) e rispetto alle aziende agricole che offrono altri tipi di servizi o che svolgono la sola attività sociale o didattica, servizi e attività meno remunerativi per l'azienda se parametrati alla presenza di clienti e ai costi necessari per l'erogazione dei servizi medesimi o allo svolgimento dell'attività didattica/sociale.

La determinazione dei servizi è oggettivamente riscontrabile nei registri nazionali e regionali delle aziende agricole che offrono servizi agrituristiche e servizi sociali. Le aziende, inoltre, non subiscono discriminazioni nella determinazione del livello del pagamento poiché la metodologia adottata riflette il cash flow atteso delle aziende e la rispettiva struttura dei costi fissi.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste la sovvenzione verrà proporzionalmente ridotta in rapporto all'entità delle risorse disponibili.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non

sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione. Non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali e regionali realizzati in chiave anti-COVID.19.

I provvedimenti nazionali infatti non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA (Emergenza COVID-19. 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza COVID-19. Aprile 2020), il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore agli agriturismi censiti in Friuli Venezia Giulia si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 5.000/7.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione (ovvero di erogare liquidità eccessiva rispetto ai fabbisogni aziendali in termini di profilo dei costi). Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Di fatto, l'importo massimo di contributo pubblico pari a 7.000,00 euro è di per sé così modesto da non ravvisare rischi di sovra-compensazione.

Ad ogni modo, nel caso di altri strumenti a sostegno della liquidità aziendale per la medesima tipologia di beneficiari, realizzati con interventi regionali, gli importi da erogare attraverso la presente tipologia di operazione saranno decurtati al fine di rispettare il massimale del contributo pubblico stabilito al punto 21.8 e modulato per tipologia di servizio offerto.

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi, in particolare in merito ai rischi di sovra-compensazione e ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di

rischio particolari.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno è erogato sulla base di quanto previsto al paragrafo 21.8 in cui si tiene conto della qualità e numerosità dei servizi offerti dalle aziende agricole. La determinazione dei servizi è oggettivamente riscontrabile nei registri nazionali e regionali delle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e servizi sociali. Le aziende, inoltre, non subiscono discriminazioni nella determinazione del livello del pagamento poiché la metodologia adottata riflette il cash flow atteso delle aziende e la rispettiva struttura dei costi fissi.

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.